Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1214-B

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

19/03/2018 - 04:22

Indice

1. DDL S. 1214-B - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 5
1.2.1. Testo DDL 1214-B . . . 6
1.2.2. Testo approvato 1214-B (Bozza provvisoria) . . . 26
1.3. Trattazione in Commissione . . . 32
1.3.1. Sedute . . . 33
1.3.2. Resoconti sommari . . . 34
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 35
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (pom.) del 18/02/2014 . . . 36
1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (ant.) del 19/02/2014 . . . 39
1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom.) del 25/02/2014 . . . 42
1.4. Trattazione in consultiva . . . 47
1.4.1. Sedute . . . 48
1.4.2. Resoconti sommari . . . 51
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 52
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (ant.) del 25/02/2014 . . . 53
1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 176 (pom.) del 25/02/2014 . . . 57
1.4.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . 59
1.4.2.2.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/02/2014 . . . 60
1.4.2.3. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . 61
1.4.2.3.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 64 (pom.) del 25/02/2014 . . . 62
1.4.2.4. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . 65
1.4.2.4.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 94 (ant.) del 19/02/2014 . . . 66
1.4.2.4.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 95 (ant.) del 20/02/2014 . . . 69
1.4.2.4.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 96 (ant.) del 25/02/2014 . . . 71
1.4.2.5. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 79
1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 47 (pom.) del 25/02/2014 . . . 80
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 82
1.5.1. Sedute . . . 83
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 84
1.5.2.1. Seduta n. 194 (ant.) del 18/02/2014 . . . 85

1.5.2.2. Seduta n. 196 (ant.) del 20/02/2014 108
1.5.2.3. Seduta n. 198 (ant.) del 26/02/2014 362

1. DDL S. 1214-B - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1214-B
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Titolo breve: *d-l 150/2013 - proroga termini*

Iter
26 febbraio 2014: approvato definitivamente. Legge
Successione delle letture parlamentari

S.1214	approvato
C.2027	approvato con modificazioni
S.1214-B	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 15/14 del 27 febbraio 2014, GU n. 49 del 28 febbraio 2014. Testo coordinato G.U. n. 49 del 28 febbraio 2014.

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Enrico Letta** , Ministro dell'economia e finanze **Fabrizio Saccomanni** (Governo Letta-I)
Natura
di conversione del decreto-legge n. **150** del **30 dicembre 2013**, G.U. n. 304 del 30 dicembre 2013 , scadenza il 28 febbraio 2014.
Relazione tecnica pervenuta il 24 febbraio 2014.
Presentazione
Trasmesso in data **18 febbraio 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 194 del 18 febbraio 2014.
Classificazione TESEO
PROROGA DI TERMINI
Articoli
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Artt.1c1, 2, 5), PRONTO SOCCORSO (Artt.1c1, 2; 2c1, 2, 4-8), SERVIZI DI EMERGENZA (Artt.1c1, 2; 2c1, 2, 4-8), ATTIVITA' DI URGENZA (Artt.1c1, 2; 2c1, 2, 4-8), CONCORSI PUBBLICI (Artt.1c1, 4, 5, 9, 14), ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.1c1, 4, 5, 9, 14), PERSONALE FUORI RUOLO (Art.1c2), COMANDO DI PERSONALE (Artt.1c2, 3), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Art.1c3), TURISMO (Art.1c3), ENTI PUBBLICI (Artt.1c4, 10; 2c3), MINISTERI (Artt.1c4, 6, 7), FORZE DI POLIZIA (Artt.1c4, 5), UNIVERSITA' (Artt.1c4, 9; 6c2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1c6, 7, 8, 9; 2c2; 3c4; 4c4; 7c1; 8c1; 9c1, 6), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1c6, 7, 9;

3c4), REGOLAMENTI (Art.1c7; 4c1; 9c7), ASPETTATIVA DAL SERVIZIO (Art.1c8), UFFICIALI (Artt.1c8, 11, 12), ARMA DEI CARABINIERI (Art.1c8), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.1c8), PERSONALE TECNICO (Art.1c8), MINISTERO DELLA DIFESA (Art.1c8), AVANZAMENTO DI MILITARI (Artt.1c8, 11, 12), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.1c1, 4, 5, 9, 14), PERSONALE DELL' UNIVERSITA' (Art.1c9), INDENNITA' DI CARICA (Art.1c10), ORGANI DIRETTIVI DI ENTI E AMMINISTRAZIONI (Art.1c10), INCARICHI (Art.1c10), GUARDIA DI FINANZA (Artt.1c11, 12), FEDERAZIONI SPORTIVE (Art.1c13), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) (Art.1c13), AGENZIA DELLE DOGANE (Art.1c14), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.1c14), AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (Art.1c14), DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.1c14), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.1c14), INCIDENTI NAVALI (Art.2c1), ISOLA DEL GIGLIO (Art.2c1), NAVI E NATANTI (Art.2c1; 3c2; 4c1), DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Art.2c1), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.2c1, 2, 3, 5), AMBIENTE (Artt.2c1; 10c1, 2, 3), INQUINAMENTO DELLE ACQUE (Art.2c1), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Artt.2c1; 6c3; 10c1, 2, 3), TERREMOTI (Artt.2c2, 4-8), RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI (Artt.2c2, 4, 6, 7), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Artt.2c2, 4. 6. 7), REGIONE CAMPANIA (Artt.2c2; 5c1; 10c2, 3), REGIONE BASILICATA (Art.2c2), REGIONE PUGLIA (Art.2c2), REGIONE CALABRIA (Art.2c2), MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Art.2c2), OPERE PUBBLICHE (Art.2c2), STRADE (Art.2c2), LIONI (Art.2c2), GROTTAMINARDA (Art.2c2), LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (Art.2c3), VIGILANZA (Artt.2c3, 6, 7; 9c4, 5), PALERMO (Art.2c3), REGIONE EMILIA ROMAGNA (Art.2c4), REGIONE VENETO (Art.2c4), REGIONE LOMBARDIA (Art.2c4), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Art.2c4), IMPIANTI E RETI PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI (Art.2c4), PROVINCIA DI BOLOGNA (Art.2c4), PROVINCIA DI MODENA (Art.2c4), PROVINCIA DI FERRARA (Art.2c4), PROVINCIA DI MANTOVA (Art.2c4), PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA (Art.2c4), PROVINCIA DI ROVIGO (Art.2c4), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.2c4), REGIONE ABRUZZI (Art.2c5), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Art.2c4), FORZE ARMATE (Artt.2c6, 7), PROVINCIA DI L'AQUILA (Artt.2c6, 7), FINANZA LOCALE (Art.2c8; 3c1), FINANZA REGIONALE (Art.2c8), PREFETTI E PREFETTURA (Artt.3c1, 4; 13c2), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.3c1, 2, 4), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Artt.3c1; 6c2; 9c7, 8), ENTI LOCALI (Art.3c1; 6c3), GUARDIE GIURATE (Art.3c2), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.3c2; 4c1), EXTRA COMUNITARI (Art.3c3), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.3c3), BASI DI DATI (Art.3c3; 8c1), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.3c3), CASELLARIO GIUDIZIARIO (Art.3c3), ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE (Art.3c4), FONDI DI BILANCIO (Art.3c4), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.4c1, 4), STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI (Art.4c1), CANONI E DIRITTI AEROPORTUALI (Art.4c2), INFLAZIONE (Art.4c2), AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI (Art.4c2), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.4c2), AUTOSCUOLE (Art.4c3), AUTOVEICOLI (Artt.4c3, 4), DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Art.4c3), TAXI (Art.4c4), LICENZE (Art.4c4), NOLEGGIO E NOLO (Art.4c4), AUTISTI (Art.4c4), CONCORRENZA (Artt.4c4-6; 12c1), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Artt.4c5, 6; 13c1-4), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.4c5, 6; 13c1-4), IMPRESE (Artt.4c5, 6), IMPIANTI DI RISALITA (Art.4c7), SPORT ALPINI E INVERNALI (Art.4c7), MANUTENZIONE (Art.4c7; 5c2), SFRATTI (Art.4c8), LOCAZIONE E AFFITTO (Art.4c8; 6c1), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Art.4c8), INDIGENTI E NULLATENENTI (Art.4c8; 9c15), ANZIANI (Art.4c8; 9c15), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Art.4c8), INVALIDI (Art.4c8), FIGLI (Art.4c8), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.4c8; 9c6), DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI (Art.5c1), PRODOTTI LATTIERO CASEARI (Art.5c1), DIVIETI (Art.5c1; 10c1; 12c1), MACCHINE AGRICOLE (Art.5c2), IMPRESE AGRICOLE (Art.5c2), SEDE (Art.6c1), IMMOBILI DI ENTI ED UFFICI PUBBLICI (Art.6c1), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'

UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.6c1, 4-6), RESCISSIONE E RISOLUZIONE DI CONTRATTI (Art.6c1), REGIONI (Art.6c3), RIPARTIZIONE DI SEGGI (Art.6c3), EDILIZIA SCOLASTICA (Art.6c3), SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI (Art.6c3; 10c1), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Artt.6c4-6), FONDI PER LA RICERCA (Artt.6c4-6), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.7c1; 8c1), MEDICINALI (Art.7c1), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.7c1), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.8c1), TELEMATICA (Art.8c1), GRAVIDANZA E PUERPERIO (Art.8c1), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Art.8c1), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.8c1), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.8c2; 9c15), GIOVANI (Art.8c2), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.8c2), ITALIA LAVORO SPA (Art.8c2), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.9c1, 12), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Artt.9c1, 4, 5), ALBI PROFESSIONALI (Artt.9c1, 4, 5, 14), CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI (Artt.9c1, 4, 5), CONTRATTI DI BORSA (Artt.9c1, 4, 5), SOCIETA' DI CONSULENZA E SERVIZI (Art.9c1), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.9c1), COMMISSIONI TRIBUTARIE (Art.9c2), CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Art.9c2), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Artt.9c3-5), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Art.9c3), FIDEIUSSIONE BANCARIA (Art.9c3), CREDITI GARANTITI E CREDITI PRIVILEGIATI (Art.9c3), FALLIMENTO (Art.9c3), COMBUSTIBILI E CARBURANTI (Art.9c6), ENTRATE TRIBUTARIE (Art.9c6), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.9c6), ENERGIA ELETTRICA (Artt.9c6, 15), IMPIANTI IDROELETTRICI E TERMOELETTRICI (Art.9c6), CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Artt.9c8, 10, 11, 13), CONTABILITA' DI STATO (Artt.9c8, 10, 11, 13), PENSIONE COMPLEMENTARE (Art.9c9), TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.9c9), RESIDUI PASSIVI (Art.9c12), SPESA IN CONTO CAPITALE (Art.9c12), REVISORI DEI CONTI (Art.9c14), MINORI (Art.9c15), SCARICHI E DISCARICHE (Artt.10c1, 3), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Artt.10c1, 3), RECUPERO E RICICLAGGIO (Art.10c1), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Art.10c1), RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (Art.10c2), INDUSTRIA TURISTICA (Art.11c1), ALBERGHI E LOCANDE (Art.11c1), IMPIANTI E SERVIZI ANTINCENDI (Art.11c1), PARTECIPAZIONI IN IMPRESE (Art.12c1), CASE EDITRICI (Art.12c1), EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE ED ESTERE (Art.12c1), PUBBLICITA' (Art.12c1), SERVIZI PUBBLICI LOCALI (Artt.13c1-4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Giorgio Pagliari** (PD) (dato conto della nomina il 19 febbraio 2014) .
Relatore di maggioranza Sen. **Giorgio Pagliari** (PD) nominato nella seduta pom. n. 109 del 25 febbraio 2014 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 18 febbraio 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 194 del 18 febbraio 2014.
Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1214-B

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1214-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (LETTA)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)

(V. *Stampato n.* **1214**)

approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 2014

(V. *Stampato Camera n.* **2027**)

modificato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 febbraio 2014

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica	**DISEGNO DI LEGGE** Approvato dalla Camera dei deputati
Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	Art. 1. 1. *Identico.* *(Si vedano le modifiche di cui all'Allegato)*
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico.*

Allegato	Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150	MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150
All'articolo 1:	*All'articolo 1:*
al comma 3, dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,» *sono inserite le seguenti:* «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,»;	*identico;*
al comma 4, dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente*:	*identico;*

«*b-bis)* al comma 4-*bis*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015"»;	
al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dal predetto articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;	*al comma 6:* ***il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:*** **«All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2014"»;** ***il terzo e il quarto periodo sono soppressi;*** *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto **dall'**articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;
il comma 7 è soppresso;	*identico;*
	il comma 8 è soppresso;
al comma 11:	*identico;*
alle lettere a) *e* b)*, la parola:* «2016» *è sostituita dalla seguente:* «2018»;	
dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*	
«*b-bis)* alla nota [5] della tabella 1, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2016"»;	
al comma 13, la parola: «prorogata» *è sostituita dalla seguente:* «differita»;	*identico;*
al comma 14:	*identico**.***
al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014»;	
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013»;	
dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:	*soppresso*
«14-*bis*. All'articolo 2, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015"».	
*All'articolo 2**:***	*All'articolo 2,* ***il comma 2 è soppresso.***
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:	*soppresso*

«**2-*bis*. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 2 cessano a decorrere dal 1º maggio 2014, salvo che le competenti Commissioni parlamentari, prima della stessa data, si siano espresse favorevolmente su una relazione recante il rendiconto dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati che il commissario *ad acta* deve presentare alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**	
2-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2014, con decorrenza dal 1º gennaio 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1».	
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:	*Identico.*
«Art. 2-*bis*. -- *(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)*. -- *1.* All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) dopo le parole: "il cui mandato scade il 31 dicembre 2013" sono inserite le seguenti: "o il 31 dicembre 2014";	
b) le parole: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015";	
c) le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015".	
2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2015"».	
All'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:	*All'articolo 3:*
	dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».	«1-*bis. Identico*»**;**
	il comma 4 è soppresso.
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:	*Identico.*
«Art. 3-*bis. -- (Proroga di termini in materia di giustizia). -- 1.* A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.	
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».	
All'articolo 4:	*All'articolo 4:*
al comma 1, capoverso 3-quinquies*, le parole:* «31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2014»;	*identico;*
	***al comma 2, le parole:* «31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 2014»;**
dopo il comma 2 è inserito il seguente:	*soppresso*

«2-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2016, termine di ultimazione dei lavori". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010»;	
il comma 4 è soppresso;	*soppresso*
dopo il comma 4 è inserito il seguente:	*identico;*
«4-*bis*. All'articolo 33-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"»;	
al comma 7, le parole: «non superiore a sei mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;	*identico;*
	al comma 8:
	***al primo periodo, le parole:* «30 giugno 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2014»;**
	***dopo il primo periodo è inserito il seguente:* «Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9»;**
	***al secondo periodo, le parole:* «1,7 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «3,4 milioni di euro»;**
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:	*identico.*
«8-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".	

8-*ter*. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.	
8-*quater*. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresì incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.	

8-*quinquies*. All'onere derivante dal comma 8-*ter* si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 8-*quater* si provvede, quanto a l milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».	
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:	*Soppresso*
«**Art. 4-*bis*. -- *(Differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia). -- 1.* All'allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:**	

a) **al punto 1, alla lettera *a)*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014" e, alla lettera *b)*, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015";**	
b) **al punto 3, alla lettera *a)*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014" e, alla lettera *b)*, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".**	
All'articolo 5:	*Identico.*
al comma 1, le parole: «1º gennaio 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º luglio 2014»;	
al comma 2, le parole: «30 giugno 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2014» *e le parole:* «1º gennaio 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2015».	
All'articolo 6:	*Identico.*
al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º gennaio 2015»;	
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:	
«6-*bis*. La validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento».	
All'articolo 7:	*All'articolo 7:*
il comma 1 è sostituito dal seguente:	*identico;*
«1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "A decorrere dal 1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1º gennaio 2015"»;	
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:	*dopo il comma 1* ***è aggiunto il seguente****:*
«**1-*bis.* All'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: "31 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".**	*soppresso*

1-*ter*. All'articolo 1, comma 796, lettera *t)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».	«1- ***bis.*** *Identico*».
All'articolo 8, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:	*Identico.*
«2-*bis*. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore.	
2-*ter.* All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013 e 2014"».	
All'articolo 9:	*All'articolo 9:*
al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2014»;	*identico;*
dopo il comma 8 è inserito il seguente:	*soppresso*

«**8-*bis*. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome, i termini di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, sono prorogati di dodici mesi»;**	
	il comma 9 è soppresso;
il comma 14 è sostituito dal seguente:	*identico:*
«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:	«14. *Identico:*
"4-*bis*. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale"»;	"*4-bis*. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale**, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame**"»;
	il comma 15 è soppresso;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:	*identico.*
«15-*bis*. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".	

15-*ter*. Il termine di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.	
15-*quater*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";	
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".	
15-*quinquies*. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-*quater*, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri».	
All'articolo 10:	*All'articolo 10:*
al comma 2, il secondo periodo è soppresso;	*identico;*
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:	*identico:*
	«**3-*bis*. Al primo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".**
«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".	3-***ter***. *Identico.*

3-*ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica».	3- ***quater***. *Identico*».
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:	*Identico.*
«Art. 11. - *(Proroga di termini in materia di turismo). -- 1*. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.	
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.	
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».	
All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove» *sono inserite le seguenti:* «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» *e dopo le parole:* «abbia già avviato le procedure di affidamento» *sono inserite le seguenti:* «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo».	*Identico.*

Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 304 del 30 dicembre 2013.*

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine "2013" è sostituito dal seguente "2014".

2. All'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014."

5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.

7. All'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri", sono inserite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,".

8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e le parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014".

9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.

10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".

11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2016»;

b) all'articolo 52, comma 5, lettera *a)*, la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. È prorogata al 1º gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012.

Articolo 2.

(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 3 le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "2012, 2013 e 2014".

3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.

4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) all'articolo 19-*bis*, comma 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già

intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione -- Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

Articolo 3.

(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)

1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-*quinquies* è sostituito dal seguente: "3-*quinquies*. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.".

2. All'articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *h)*, *i)*, *n)* ed *o)*, del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2014".

5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2014.

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)

1. All'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-*quater* sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.".

4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1-*bis*, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi"; *b)* al comma 2-*ter*, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "duecento settantesimo giorno".

2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31

dicembre 2014".

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *a)*, terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014".

3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

4. All'articolo 128-*decies*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014".

5. All'articolo 128-*decies*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1º luglio 2014".

6. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».

9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».

11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».

12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-*ter,* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a), b) e c),* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35,

punto *b)* del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014".

Articolo 11.

(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

Articolo 12.

(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Articolo 13.

(Termini in materia di servizi pubblici locali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2013.

NAPOLITANO

Letta -- Saccomanni

Visto, *il Guardasigilli*: Cancellieri.

1.2.2. Testo approvato 1214-B (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1214-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 26 febbraio 2014, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150

All'articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,» *sono inserite le seguenti:* «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,»;

al comma 4, dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*

«*b-bis)* al comma 4-*bis*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015"»;

al comma 6:

il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2014"»;

il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;

il comma 7 è soppresso;

il comma 8 è soppresso;

al comma 11:

alle lettere a) *e* b)*, la parola:* «2016» *è sostituita dalla seguente:* «2018»;

dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*

«*b-bis)* alla nota [5] della tabella 1, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2016"»;

al comma 13, la parola: «prorogata» *è sostituita dalla seguente:* «differita»;

al comma 14:

al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014»;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013».

All'articolo 2, il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)*. -- 1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "il cui mandato scade il 31 dicembre 2013" sono inserite le seguenti: "o il 31 dicembre 2014";

b) le parole: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015";

c) le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015".

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2015"».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 4 è soppresso.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Proroga di termini in materia di giustizia)*. -- 1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 3-quinquies*, le parole:* «31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2014»;

al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 2014»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 33-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"»;

al comma 7, le parole: «non superiore a sei mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2014»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9»;

al secondo periodo, le parole: «1,7 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «3,4 milioni di euro»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

8-*ter*. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-*quater*. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresì incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-*quinquies*. All'onere derivante dal comma 8-*ter* si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 8-*quater* si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «1º gennaio 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º luglio 2014»;

al comma 2, le parole: «30 giugno 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2014» *e le parole:* «1º gennaio 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2015».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º gennaio 2015»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. La validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "A decorrere dal 1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1º gennaio 2015"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 796, lettera *t)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».

All'articolo 8, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore.

2-*ter.* All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013

e 2014"».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2014»;

il comma 9 è soppresso;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"*4-bis*. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame"»;

il comma 15 è soppresso;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

15-*ter*. Il termine di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.

15-*quater*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

15-*quinquies*. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-*quater*, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri».

All'articolo 10:

al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Al primo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".

3-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".

3-*quater*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Proroga di termini in materia di turismo)*. -- 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove» *sono inserite le seguenti:* «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» *e dopo le parole:* «abbia già avviato le procedure di affidamento» *sono inserite le seguenti:* «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1214-B
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Titolo breve: *d-l 150/2013 - proroga termini*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)	
N. 107 (pom.) 18 febbraio 2014	
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente	
N. 108 (ant.) 19 febbraio 2014	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 24 febbraio 2014 alle ore 13:00
N. 109 (pom.) 25 febbraio 2014	Esito: **concluso l'esame**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (pom.) del 18/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2014
107ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1299) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PIZZETTI (*PD*), dopo aver richiamato i contenuti del decreto-legge, già illustrati in sede di esame sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia un voto contrario, sottolineando che il carattere eterogeneo del provvedimento risulta ancor più accentuato a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.
Segnala, inoltre, che l'articolo 4, recante, tra l'altro, misure volte a favorire la realizzazione delle

bonifiche di siti di interesse nazionale, potrebbe presentare profili di incompatibilità con i principi comunitari che configurano una responsabilità diretta in capo al soggetto che ha causato un inquinamento ambientale. A tale proposito, auspica che nel codice penale sia introdotta quanto prima la fattispecie di reato di disastro ambientale.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene di poter condividere solo in parte la proposta illustrata dal relatore, in quanto sarebbe opportuno che la Commissione affari costituzionali censuri in modo più rigoroso la presentazione, da parte del Governo, di provvedimenti d'urgenza dal contenuto così eterogeneo.
Inoltre, le disposizioni non coerenti con l'impianto complessivo del provvedimento, in particolare quelle introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati, potrebbero essere dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*), a nome del proprio Gruppo, dichiara un voto contrario, sottolineando che il provvedimento reca un insieme di disposizioni eterogenee nel contenuto e suscettibili di compromettere l'efficacia della disciplina complessiva dei diversi settori ai quali quelle misure si rivolgono.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), associandosi alle considerazioni già espresse, aggiunge le proprie riserve, segnalando che nel decreto-legge sono contenute disposizioni prive dei caratteri della necessità e dell'urgenza e tra loro eterogenee. Quindi, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario sulla proposta di parere, osservando che i rilievi formulati dal relatore circa la carenza di omogeneità del contenuto dovrebbero essere più incisivi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Relatore.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta per le ore 10 di domani, mercoledì 19 febbraio, per l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1214-B (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1299

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando - in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale e ai recenti moniti del Capo dello Stato - l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, peraltro espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8-*ter* ecomma16, si rileva l'incongruità, ai fini di un corretto rapporto tra le fonti del diritto, che un atto di rango legislativo apporti modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, i quali presenterebbero un diverso grado di resistenza a interventi modificativi successivi.

Si segnala, inoltre, all'articolo 4, comma 13, che il riferimento al comma 2-*septies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 appare improprio, in quanto le norme da esso introdotte sono state abrogate dall'articolo 10, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 93 del 2013.

Infine, all'articolo 13, comma 4, appare necessario indicare lo strumento normativo con il quale sono individuati gli interventi immediatamente cantierabili ivi previsti.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (ant.) del 19/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2014
108ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1214-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati: all'articolo 1, comma 6, è stata soppressa la previsione che la trasmissione dello schema di regolamento di organizzazione, da parte delle amministrazioni interessate, vale come rispetto del termine per la sua adozione, se effettuata entro il 31 dicembre 2013, nonché il termine ultimo fissato per il 28 febbraio 2014; inoltre, sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo. È stato soppresso anche il comma 8 dello stesso articolo, che proroga a tutto il 2014 il periodo in cui l'aspettativa per la riduzione dei quadri nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado. Infine, all'articolo 1, è stato soppresso il comma 14-

bis, aggiunto dal Senato in prima lettura, che fissa al 31 marzo 2015 la proroga di contratti stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali.

All'articolo 2, sono stati soppressi i commi 2 e 2-*bis* - quest'ultimo introdotto in prima lettura dal Senato - che prorogano l'attività del commissario *ad acta* per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree delle Regioni meridionali colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981. È stato soppresso, inoltre, il comma 2-*ter*, introdotto dal Senato, che proroga al 30 giugno 2014 la gestione commissariale nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Palermo.

All'articolo 3, è stato soppresso il comma 4, che proroga al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento, nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali Province.

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, la Camera ha previsto l'anticipazione al 31 maggio 2014 del termine per la rideterminazione dei diritti aeroportuali e per l'aggiornamento al tasso di inflazione programmato, già fissato per il 31 dicembre 2014. È stato soppresso, invece, il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, con cui si proroga la durata della gestione commissariale della galleria Pavoncelli.

La Camera ha disposto il ripristino del comma 4, che era stato soppresso in prima lettura al Senato, con il quale si proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto ad adottare il decreto recante le disposizioni attuative per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.

La Camera ha modificato anche il comma 8 dell'articolo 4, spostando dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo in favore delle fasce deboli della popolazione. Al medesimo comma, è stata aggiunta la disposizione in base alla quale sono esclusi, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015, i benefici fiscali spettanti al locatore dell'immobile oggetto di sfratto. Infine, la copertura degli oneri per l'anno 2015 è elevata da 1,7 milioni a 3,4 milioni di euro.

È stato soppresso inoltre l'articolo 4-*bis*, inserito dal Senato in prima lettura, riguardante il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia.

All'articolo 7, è stato soppresso il comma 1-*bis*, introdotto in prima lettura al Senato, recante il differimento dei termini per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

All'articolo 9, è stato soppresso il comma 8-*bis*, inserito dal Senato, che, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni e Province autonome, dispone una proroga di dodici mesi in materia di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali.

La Camera ha poi soppresso il comma 9 dello stesso articolo, che introduce disposizioni in materia di Fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, e ha modificato il comma 14, stabilendo che il tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale sia svolto secondo i requisiti previsti, in conformità con la direttiva 2006/43/CE, da un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della medesima disposizione. È stato soppresso anche il comma 15, concernente la cosiddetta carta acquisti.

Infine, all'articolo 10, la Camera ha aggiunto il comma 3-*bis*, che proroga a tutto il 2014 l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

La PRESIDENTE propone di fissare per le ore 13 di lunedì 24 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti, concernenti le sole modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom.) del 25/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2014
109ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1214-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati alcuni ordini del giorno: peraltro, interpellati i proponenti presenti e considerata l'assenza degli altri, si deve intendere che tutti vi abbiano rinunciato per consentirne un esame più approfondito in Assemblea.
Quindi, dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 3.1, 6.1, 9.1 e 13.0.1, in quanto non si trovano in diretta correlazione con le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 4.1 e 10.1.

Il ministro Maria Elena BOSCHI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 1.2 e lo ritira.

In assenza del proponente, l'emendamento 4.1 è dichiarato decaduto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 10.1 è posto ai voti e respinto.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) segnala che, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è stato soppresso anche il comma 15 dell'articolo 9, concernente la cosiddetta "carta acquisti", verrà meno l'autorizzazione di spesa relativa alle ultime due mensilità del 2013. Pertanto, va considerata l'opportunità di un intervento di salvaguardia.

Il ministro Maria Elena BOSCHI si riserva di compiere una valutazione al riguardo prima della discussione in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi al relatore Pagliari il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1214-B, con la richiesta di poter riferire in forma orale.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1214-B

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

RUVOLO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE

Al comma 3, dopo le parole: "culturali e del turismo"*, sopprimere le seguenti:* "fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola".

1.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 2, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015"».

1.3

DI BIAGIO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del "*made in Italy*" e della relativa creatività a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, il termine di cui all'articolo 12, comma 59, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è fissato al 1° gennaio 2016 ed il termine di cui al successivo comma 60 è fissato al 30 giugno 2016».

1.4

DI BIAGIO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma, 1 lettera *b)*, del decreto?legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa».

Art. 3

3.1

DI BIAGIO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera *b),* numero 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui al comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 4

4.1

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 4.

Art. 6

6.1

CENTINAIO, BISINELLA

Al comma 6-bis*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

"I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera *c)*, e al comma 607 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in Scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.

Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2014-2015.".

Art. 9

9.1

DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, così come modificato dalla legge n. 97 del 2013, è soppresso».

Art. 10

10.1

ARRIGONI, BISINELLA

Sostituire il comma 3-bis *con il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il termine di cui al comma 3, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, è differito al 1o gennaio 2015 e, al primo periodo del comma 3-*bis*, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".»

Art. 13

13.0.1

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«13-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente si intende prorogato di ulteriori sei mesi qualora chiunque detenga i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, numero 4), del regolamento ne dia comunicazione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantitàà della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I."»

Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali come da art. 5, comma 2-*bis*

Da inviare a:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito nazionale ed europeo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA (RM)

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica industriale e la competitività
Divisione XV - Politiche ambientali
Via Molise, 2
00187 ROMA (RM)

Da compilare a cura del detentore:

Denominazione	
Indirizzo	
C.a.p.	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Fax	
Cod. Ateco (1)	
Partita I.V.A.	

Tipologie d'impianti antincendio:

	Tipo (2)	Quantità d'impianti (numero)
1	Impianti fissi	
2	Impianti mobili (estintori)	

Tipologia delle sostanze controllate

	Quantità di estinguente (chilogrammi)
Halon 1211	
Halon 1301	
Halon 2402	
Idroclorofluorocarburi (HCFC)	

Note:
(1) Codice delle attività economiche Istat.
(2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
(3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito, sono escluse quindi le dichiarazioni che includono tipologie di macchine distribuite in più siti.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1214-B
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Titolo breve: *d-l 150/2013 - proroga termini*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 175 (ant.) 25 febbraio 2014	Esito: Non ostativo Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)** Esito: Non ostativo Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
N. 176 (pom.) 25 febbraio 2014	Esito: Contrario **su emendamenti** Parere destinato all'Assemblea Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 15 (pom.)
25 febbraio 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Non ostativo

Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 64 (pom.)
25 febbraio 2014

Esito: Favorevole con osservazioni

Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 94 (ant.)
19 febbraio 2014

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 95 (ant.)
20 febbraio 2014

Esito: **Esame e rinvio**
Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 95 (ant.)
20 febbraio 2014

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 96 (ant.)
25 febbraio 2014

Esito: Favorevole con osservazioni

Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 47 (pom.) 25 febbraio 2014	Esito: Favorevole Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (ant.) del 25/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2014
175ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il ministro della difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo. In merito agli emendamenti già esaminati dalle Commissioni di merito, per quanto di competenza, ribadisce un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 (testo corretto), 2.10 (testo corretto), 2.12, 2.13, 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 (già 3.9), 6.2, 9.2 e 9.3.
Sull'emendamento 9.10, ribadisce un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole «È istituito,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e, in fine, del seguente periodo: «Ai relativi componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese, o altri emolumenti comunque denominati.». Conferma, altresì, un

parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.0.1.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione, occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 3.103. Occorre poi valutare, anche ai fini dell'eventuale acquisizione di una relazione tecnica, gli emendamenti 5.1 (testo 2) e 5.150. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni.

Il presidente AZZOLLINI concorda con il relatore, per quanto attiene agli emendamenti già presentati presso le Commissioni di merito.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative di nuova presentazione, chiede chiarimenti al Governo sulla congruità della copertura dell'emendamento 3.103.

Il ministro Roberta PINOTTI formula un avviso contrario su quest'ultimo emendamento, rilevando come esso rechi una copertura annuale per una spesa di carattere strutturale, comportando, conseguentemente, oneri non coperti.

Il senatore D'ALI' (*NCD*) interviene sull'emendamento a propria firma 3.103, illustrandone la portata normativa, finalizzata a sostenere finanziariamente lo sforzo dei piccoli comuni dislocati in prossimità di aeroporti militari, e dichiarando, altresì, la propria disponibilità a riformularlo, al fine di adeguarne la copertura finanziaria ai canoni previsti dalla legge di contabilità.

Il PRESIDENTE osserva, innanzitutto, la necessità di chiarire come l'onere recato da tale emendamento abbia carattere *una tantum*, anziché strutturale. Inoltre, al fine di riformularne la copertura, ritiene opportuno verificare la disponibilità delle risorse del fondo richiamato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 107 del 2011. Pertanto, sospende l'esame della proposta, onde consentire i necessari approfondimenti.

Successivamente, il ministro Roberta PINOTTI fa presente che sull'emendamento 5.1 (testo 2) è disponibile una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di tale relazione, sospende, poi, l'esame dell'emendamento 5.150, ritenendo che anche su di esso sia necessario acquisire l'apposita relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore VERDUCCI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 (testo corretto), 2.10 (testo corretto), 2.12, 2.13, 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 (già 3.9), 6.2, 9.2 e 9.3. Il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 9.10, all'inserimento dopo le parole «È istituito,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e, in fine, del seguente periodo: «Ai relativi componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese, o altri emolumenti comunque denominati.». Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 5.0.1. Il parere è non ostativo su tutti gli altri emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.103 e 5.150, sulle quali resta sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1214-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il senatore D'ALI' (*NCD*), il sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il provvedimento è fornito della Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, in merito alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare sul testo del provvedimento. Altresì, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte emendative. Propone, pertanto, di esprimere un parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo 2014, la Commissione procederà all'audizione del dottor Carlo Cottarelli, commissario straordinario del Governo per la *spending review*, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, già autorizzata dalla Presidenza del Senato, finalizzata ad acquisire elementi informativi sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica.

Altresì, avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede deliberante, il disegno di legge n. 1322 (Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali) che raccoglie in un'unica proposta gli emendamenti al disegno di legge n. 1215 approvati da questa Commissione e poi dichiarati improponibili in Assemblea per estraneità di materia. Al riguardo, rappresenta la possibilità che già questa settimana possa avviarsi l'*iter* di esame del citato disegno di legge n. 1322.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,45.

1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 176 (pom.) del 25/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2014
176ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il ministro della difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il ministro Roberta PINOTTI comunica che è in corso di definizione la relazione tecnica sull'emendamento 5.150, attualmente in fase di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI comunica che non è stato ancora possibile accertare con sicurezza la disponibilità di fondi destinati al finanziamento delle missioni internazionali di pace e su cui fa leva l'emendamento 3.103. Considera, pertanto, necessario mantenere accantonate le due proposte.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1214-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ed in parte non ostativo)

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.3, 1.4, 3.1 e 9.1. Chiede chiarimenti volti ad escludere l'onerosità degli emendamenti 6.1 e 13.0.1 (di cui va accertata anche l'assenza di contrasti con la normativa europea). Non vi sono osservazioni da formulare sulle restanti proposte emendative.

Il PRESIDENTE prende la parola sull'emendamento 6.1, rilevando come esso intervenga sulla delicata tematica delle graduatorie ad esaurimento, con l'evidente rischio di creazione di un diritto soggettivo perfetto in capo ad una più ampia platea di soggetti interessati. In assenza di una copertura finanziaria aggiuntiva, il parere deve essere, quindi, di contrarietà. Rispetto alla proposta 13.0.1, invece, dal momento che dispone il rinvio dell'applicazione di norme sanzionatorie, gli effetti finanziari possono essere considerati solo indiretti, per cui propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 3.1, 6.1 e 9.1. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 13.0.1. Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.2.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2014
15ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARRARO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(1214-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati : parere non ostativo

1.4.2.3. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.3.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 64 (pom.) del 25/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2014
64ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) illustra le norme modificate presso l'altro ramo del Parlamento che riguardano materie di competenza della Commissione, contenute anzitutto all?articolo 2, in tema di proroga di termini relativi a interventi d'emergenza: in particolare, sono stati soppressi i commi 2 e 2-*bis*, relativi alla proroga del termine per la conclusione dell?incarico di commissario *ad acta* per la realizzazione degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
Con riferimento all'articolo 4, contenente proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, il relatore rileva che al comma 2 la Camera dei deputati ha anticipato dal 31 dicembre al 31 maggio 2014 la proroga del termine per l?aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato nonché il termine entro il quale i concessionari degli aeroporti possono sottoscrivere il contratto di programma che costituisce condizione vincolante per poter fruire dell?aggiornamento della misura dei diritti.

È stato inoltre soppresso il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, con il quale era stata prevista la proroga dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2016 della durata della gestione commissariale per la realizzazione dei lavori relativi alla "Galleria Pavoncelli".

Sempre con riferimento all'articolo 4, segnala infine che l'altro ramo del Parlamento ha ripristinato il comma 4, contenente la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale recante le disposizioni attuative tese ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. La proroga era stata soppressa dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla decisione dell'altro ramo del Parlamento, di ripristinare la proroga dell'articolo 4, comma 4, per l'emanazione delle norme di regolamentazione del servizio di taxi e di noleggio con conducente. Tale rinvio, infatti, rischia di ritardare ulteriormente la definitiva regolamentazione del settore, da tempo attesa, soprattutto per quanto concerne il contrasto ai fenomeni di abusivismo nel servizio taxi. Auspica quindi che si proceda quanto prima all'emanazione del decreto ministeriale in questione e propone di inserire in proposito una specifica osservazione nel parere della Commissione.

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) si dichiara disponibile a predisporre uno schema di parere favorevole con l'osservazione suggerita dal Presidente. Sottolinea tuttavia la necessità della proroga, proprio per consentire una regolamentazione definitiva del settore. Occorre inoltre distinguere i problemi del servizio taxi, che riguardano soprattutto la repressione dei fenomeni di abusivismo, dalle esigenze del servizio di noleggio con conducente, per il quale dovrebbero essere tutelate le attività commerciali già avviate.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) concorda sull'opportunità di distinguere le due fattispecie, in quanto il servizio di noleggio con conducente ha esigenze di tipo diverso.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritiene anch'egli opportuno introdurre quanto prima una regolamentazione definitiva del settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta del relatore di formulare un parere favorevole con osservazione, da redigere a cura dello stesso relatore, tenendo conto delle indicazioni scaturite nel corso dell'esame.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di rinviare alla settimana successiva il seguito dell'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno. Conseguentemente, dovrebbe essere sconvocata la seduta prevista per domani, alle ore 15,30.

Ritiene invece opportuno confermare le audizioni nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 75, già previste per domani alle ore 14,30.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già prevista per domani, mercoledì 26 febbraio, alle ore 15,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.4. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.4.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 94 (ant.) del 19/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2014
94ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (n. 76)

(Parere al Ministro per i rapporto con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio 2014.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) osserva anzitutto che lo schema di decreto legislativo si riferisce a una normativa europea precedente alla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il cui atto di recepimento è stato recentemente esaminato dalla Commissione. Ritiene che il provvedimento in esame non sia coordinato in maniera adeguata con la normativa europea sopravvenuta, e in particolare sottolinea che, a suo avviso, non è opportuno consentire l'utilizzazione degli animali, comprese tutte le specie di vertebrati, per la sperimentazione di prodotti fitosanitari. Pertanto, propone che nel parere sia inserita una condizione che indichi al Governo la necessità di

vietare la sperimentazione sugli animali in relazione ai prodotti fitosanitari, o per lo meno di coordinare lo schema di decreto legislativo con la normativa europea sopravvenuta. Inoltre, in merito all'effettività dell'apparato sanzionatorio, suggerisce di indicare nel parere la necessità di un piano ispettivo sistematico, onde scongiurare ogni forma di abuso o duplicazione di *test* su animali.

La PRESIDENTE ricorda che l'atto in esame è volto a delineare la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di due regolamenti europei, già vigenti e non suscettibili di modificazione da parte del legislatore nazionale. Quindi, considerata la problematicità delle osservazioni formulate, propone di rinviare il seguito dell'esame, così da consentire al Relatore di compiere le proprie valutazioni in proposito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa che, in relazione al prevedibile andamento dei lavori dell'Assemblea di domani, si riserva di rinviare lo svolgimento delle audizioni informali già programmate.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1214-B (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), a partire dalla seduta che si terrà domani alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 95 (ant.) del 20/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2014
95ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PADUA (*PD*) illustra alcune modificazioni, apportate dalla Camera dei deputati, che rivestono particolare interesse per la Commissione.

E' stato soppresso il comma 14-*bis* dell'articolo 1, introdotto dal Senato in prima lettura. Tale comma consentirebbe un'ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2015, di contratti di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. La proroga concerne una deroga che, nella normativa vigente, è già possibile fino al 31 ottobre 2014, a condizione della "mancanza di professionalità interne".

In secondo luogo, l'altro ramo del Parlamento ha soppresso il comma 1-*bis* dell'articolo 7, anch'esso aggiunto dal Senato in prima lettura. Tale comma differisce, dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014, il termine per l'aggiornamento - da parte del Ministro della salute - del nomenclatore tariffario relativo alle prestazioni di assistenza protesica, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

La Relatrice dà quindi conto di alcune altre modificazioni apportate al testo.

Nell'articolo 1, comma 6, che proroga dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione dei Ministeri, la Camera ha soppresso la

condizione che il relativo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia stato trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro il precedente termine del 31 dicembre 2013.

La Camera ha inoltre soppresso il comma 15 dell'articolo 9, concernente la cosiddetta carta acquisti e sostanzialmente identico ai commi 7 e 8 dell?articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, decaduto per mancata conversione entro i termini.

La PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, così da consentire, sia pure nell'esiguo tempo a disposizione per l'espressione del parere, un approfondimento circa i motivi che hanno indotto l'altro ramo ad apportare le modificazioni appena illustrate, tra le quali appare meritevole di particolare attenzione quella relativa all'Agenzia Italiana del Farmaco.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la Commissione potrà essere convocata nella giornata di lunedì 24 febbraio, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1214-B, appena avviato, e dell'atto del Governo n. 76, concernente la disciplina sanzionatoria sui prodotti fitosanitari. In ogni caso, l'esame del disegno di legge n. 1214-B dovrà concludersi entro la prima mattinata di martedì 25 febbraio, considerato che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalle sedute di quella stessa giornata.

La Commissione prende atto.

La senatrice MATTESINI (*PD*) auspica possa svolgersi, non appena possibile, un'audizione del Ministro della salute riguardo alla tematica delle dipendenze, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

La PRESIDENTE comunica che la proposta sarà deferita all'esame dell'Ufficio di Presidenza, e sarà considerata tenendo conto, tra l'altro, della pluralità di procedure informative attualmente in corso in Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 96 (ant.) del 25/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2014
96ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE dà la parola alla relatrice per l'illustrazione di uno schema di parere.

La relatrice PADUA (*PD*) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

In assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere appena illustrato.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (n. 76)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE dà la parola al relatore, per l'illustrazione di uno schema di parere.

Il relatore Maurizio ROMANI (*M5S*) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore AIELLO (*NCD*) suggerisce di riformulare l'osservazione contraddistinta dal numero 1), al fine di contemperare l'esigenza di dissuasività delle sanzioni con la necessità di non compromettere l'adeguatezza delle valutazioni a tutela della salute umana.

Il senatore BIANCO (*PD*) ritiene che sarebbe preferibile, in luogo della previsione di sanzioni specifiche in relazione ai prodotti fitosanitari, un richiamo alle norme generali in materia di sperimentazione animale.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Aiello, sottolineando che i livelli sanzionatori previsti dallo schema non sembrano inadeguati sul piano della deterrenza.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) rileva che l'osservazione in questione appare equilibrata, dal momento che essa fa espresso riferimento alle sole sperimentazioni "non necessarie", ciò che a suo avviso lascia impregiudicata l'effettuazione dei *test* imprescindibili a tutela della salute umana.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) fa proprie le considerazioni problematiche già svolte in proposito.

La PRESIDENTE ricorda che lo scopo del provvedimento in esame è quello di comminare specifiche sanzioni per le violazioni di due regolamenti europei in materia di prodotti fitosanitari. Suggerisce, alla luce degli interventi odierni, di riformulare l'osservazione contraddistinta dal numero 1), mantenendo l'invito a valutare la dissuasività delle sanzioni, senza tuttavia rimarcare espressamente

la *ratio* delle norme recate dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo.

Il relatore Maurizio ROMANI (*M5S*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione appena avanzata.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere, come riformulato, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la prevista seduta pomeridiana non avrà luogo e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si terrà al termine della seduta in corso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,40

PARERE APPROVATO DALLACOMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214-B

La Commissione 12a, esaminate, per quanto di competenza, le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento al provvedimento in titolo;
preso atto dell'esiguità del tempo a disposizione per l'esame;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si valutino attentamente l'opportunità e l'impatto della soppressione del comma 14-*bis* dell'articolo 1, che era inteso a consentire un'ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2015, di contratti di dirigenti presso l'Agenzia italiana del farmaco: la mancata proroga di detti contratti, nelle more dell'adeguamento della pianta organica dell'AIFA, potrebbe creare difficoltà operative a un ente che svolge un importante ruolo nella tutela della salute pubblica;
2) in merito alla soppressione del comma 1-*bis* dell'articolo 7, si valuti l'opportunità di prevedere un obbligo del Ministero della salute di relazionare al Parlamento sullo stato di avanzamento e sulle

problematiche attuative della procedura per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario concernente le prestazioni di assistenza protesica erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

3) in merito alla soppressione del comma 15 dell'articolo 9, in tema di carta acquisti, si valuti l'opportunità di un intervento organico sulla materia, volto al superamento delle criticità che hanno dato origine all'intervento di proroga.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 76

La 12a Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria in relazione alle norme di due regolamenti comunitari in materia di prodotti fitosanitari: il regolamento (CE) n. 1107/2009 e il regolamento (CE) n. 547/2011;
lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 15 novembre 2011, n. 217, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010";
lo schema di decreto è volto ad assicurare, mediante previsione di un apparato di sanzioni, la piena integrazione delle norme tra l'Unione europea e l'ordinamento nazionale;
viste le osservazioni delle Commissioni 1a e 9 a;
visto il parere della Conferenza Stato - Regioni;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l'opportunità di innalzare il livello delle sanzioni amministrative comminate dall'articolo 8, in materia di *test* e studi su animali vertebrati, al fine di creare un maggiore deterrente all'inosservanza delle norme volte alla protezione degli animali da sperimentazioni non necessarie;

2) si valuti l'opportunità di mitigare il trattamento sanzionatorio, delineato dal comma 1 dell'articolo 15, per l'inosservanza, da parte dell'utilizzatore, dell'obbligo di conservare i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nell'etichetta;

3) si valuti l'opportunità di prevedere la predisposizione di un piano ispettivo specifico e sistematico, diretto ad assicurare l'effettività delle disposizioni sanzionatorie, considerato che l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1107/2009 demanda agli Stati membri non solo la definizione delle sanzioni, ma anche l'adozione dei provvedimenti necessari per la loro applicazione;

4) l'articolo 1 dello schema definisce l'oggetto del decreto, specificando che quest'ultimo si applica - in base alla disciplina del citato regolamento (CE) n. 1107/2009 - anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti ed ai coadiuvanti, contenuti od abbinati a prodotti fitosanitari. Sarebbe opportuno valutare gli effetti di tale specificazione, in quanto le fattispecie oggetto delle sanzioni di cui allo schema sembrano concernere, tranne esplicite eccezioni, esclusivamente i prodotti fitosanitari;

5) l'articolo 2 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti di produzione, immagazzinamento, immissione sul mercato ed impiego per prodotti fitosanitari privi di autorizzazione o di permesso di commercio parallelo. Sotto il profilo redazionale, sarebbe opportuno accorpare le disposizioni sanzionatorie di cui al comma 1 ed al comma 4, mediante una formulazione unica che eviti parziali duplicazioni;

6) riguardo all'articolo 3, sarebbe opportuno esplicitare, nel comma 3, che è fatto salvo il disposto di cui al comma 1, il quale concerne il caso specifico - e sanzionato più gravemente - della violazione - da parte del titolare dell'autorizzazione o del permesso di commercio parallelo - delle prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso;

7) l'articolo 6 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni - da parte del titolare di

un'autorizzazione (relativa ad un prodotto fitosanitario) - di alcuni obblighi di comunicazione al Ministero della salute. Sarebbe opportuno valutare se, nel comma 2, il richiamo del paragrafo 2 dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere integrato con il richiamo del paragrafo 1 del medesimo articolo 56. Appare, inoltre, opportuno valutare l'esigenza di inserire, nel comma 4, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo articolo 56, paragrafo 4);

8) l'articolo 7 commina la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di consultazione - preventiva allo svolgimento di *test* o studi, intesi ad ottenere l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario - delle informazioni disponibili (obbligo inteso ad evitare duplicazioni di *test* o studi). Sotto il profilo redazionale, appare opportuno esplicitare che è fatto salvo il disposto specifico di cui al successivo articolo 8, comma 3 - che commina una sanzione più grave, con riferimento ad una fattispecie parzialmente simile, relativa ai *test* o studi su animali vertebrati -;

9) l'articolo 9 pone le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi, intesi ad evitare che prodotti fitosanitari o coadiuvanti possano per errore essere confusi con alimenti, bevande o mangimi. Sembra opportuno valutare l'esigenza di inserire, nel comma 2, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VII);

10) l'articolo 10 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcuni obblighi e divieti in materia di pubblicità, di contenuto dell'etichetta e di materiale promozionale, relativamente ai prodotti fitosanitari. Qualora la pubblicità di prodotti non autorizzati sia svolta tramite un sito internet, è previsto altresì l'oscuramento del medesimo sito (comma 1); appare opportuno chiarire se l'oscuramento sia a tempo indeterminato o soltanto fino alla rimozione della pubblicità in oggetto. Appare, inoltre, opportuno: valutare la congruità dei diversi limiti massimi della sanzione di cui al comma 5 e di quella di cui al comma 6, alla luce di una possibile valutazione di relativa omogeneità delle due fattispecie (concernenti la falsa presentazione come prodotto fitosanitario a basso rischio); valutare l'esigenza di inserire, nel comma 6, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VII). Sempre con riguardo all'articolo 10, sotto il profilo redazionale, appare opportuno, nel comma 7, sostituire la locuzione "non tecnicamente giustificabili" con "tecnicamente non giustificabili", al fine di circoscrivere l'ambito della stessa, e, nei commi 4 e 9, esplicitare che le relative fattispecie si riferiscono sempre ai prodotti fitosanitari;

11) l'articolo 11 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi di registrazione, di monitoraggio o di fornitura di informazioni al Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari. Si osserva che la formulazione del comma 1 non sembra prevedere sanzioni per i casi di violazione degli obblighi di registrazione o di fornitura di informazioni al Ministero della salute da parte dei soggetti utilizzatori, obblighi posti dall'articolo 67, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1107/2009. Appare, inoltre, opportuno valutare l'esigenza di inserire, nei commi 2 e 3, il riferimento alla figura del permesso di commercio parallelo, in quanto gli obblighi ivi sanzionati concernono anche tale fattispecie, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VIII);

12) l'articolo 12 commina le sanzioni amministrative accessorie, relative agli illeciti o alla reiterazione degli illeciti di cui ai precedenti articoli da 2 a 11 e consistenti nella sospensione o nella revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato luogo all'illecito. L'unico degli illeciti suddetti non richiamato dall'articolo 12 è costituito dalla fattispecie di cui all'articolo 4, comma 4; tale omissione appare un errore materiale, considerato anche le sanzioni pecuniarie poste da quest'ultimo comma sono più elevate rispetto a quelle previste da altri commi dell'articolo 4 (i quali sono richiamati dall'articolo 12);

13) l'articolo 14 definisce le autorità competenti per i procedimenti sanzionatori. Appare opportuno chiarire se la previsione (di cui al comma 1) della presentazione del rapporto all'autorità amministrativa indicata dalle norme regionali riguardi o meno anche gli illeciti per i quali le sanzioni, ai sensi del comma 3, sono irrogate dal Ministero della salute. In merito, inoltre, al rinvio suddetto (di cui al comma 1) alle discipline regionali, sembra opportuno far riferimento alle norme regionali in generale, senza indicazione di una tipologia specifica di provvedimento quale la legge regionale;
14) la novella di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 15 concerne la sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti utilizzatori che vìolino l'obbligo di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta; appare opportuno esplicitare se tale sanzione sia comminata in via esclusiva rispetto alla sanzione (più grave) prevista per la fattispecie più generale di cui al summenzionato articolo 3, comma 3, dello schema e chiarire in quale delle due sanzioni rientrino i casi in cui l'inosservanza delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nell'etichetta riguardi - anziché la fase della conservazione - la fase dell'impiego, tenendo anche conto che il richiamo dell'articolo 3, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 - richiamo contenuto nella novella di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 15 - è suscettibile di comprendere anche l'inosservanza nella fase di impiego;
15) appare opportuno chiarire se la sanzione riformulata dalla novella di cui alla lettera *b)* dell'articolo 15, comma 1, concerna anche i titolari del summenzionato permesso di commercio parallelo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 76

La 12a Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria in relazione alle norme di due regolamenti comunitari in materia di prodotti fitosanitari: il regolamento (CE) n. 1107/2009 e il regolamento (CE) n. 547/2011;
lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 15 novembre 2011, n. 217, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010";
lo schema di decreto è volto ad assicurare, mediante previsione di un apparato di sanzioni, la piena integrazione delle norme tra l'Unione europea e l'ordinamento nazionale;
viste le osservazioni delle Commissioni 1a e 9 a;
visto il parere della Conferenza Stato - Regioni;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1) si valuti l'opportunità di innalzare il livello delle sanzioni amministrative comminate dall'articolo 8, in materia di *test* e studi su animali vertebrati, al fine di creare un maggiore deterrente all'inosservanza delle norme;
2) si valuti l'opportunità di mitigare il trattamento sanzionatorio, delineato dal comma 1 dell'articolo 15, per l'inosservanza, da parte dell'utilizzatore, dell'obbligo di conservare i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nell'etichetta;
3) si valuti l'opportunità di prevedere la predisposizione di un piano ispettivo specifico e sistematico, diretto ad assicurare l'effettività delle disposizioni sanzionatorie, considerato che l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1107/2009 demanda agli Stati membri non solo la definizione delle sanzioni, ma anche l'adozione dei provvedimenti necessari per la loro applicazione;
4) l'articolo 1 dello schema definisce l'oggetto del decreto, specificando che quest'ultimo si applica

- in base alla disciplina del citato regolamento (CE) n. 1107/2009 - anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti ed ai coadiuvanti, contenuti od abbinati a prodotti fitosanitari. Sarebbe opportuno valutare gli effetti di tale specificazione, in quanto le fattispecie oggetto delle sanzioni di cui allo schema sembrano concernere, tranne esplicite eccezioni, esclusivamente i prodotti fitosanitari;

5) l'articolo 2 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti di produzione, immagazzinamento, immissione sul mercato ed impiego per prodotti fitosanitari privi di autorizzazione o di permesso di commercio parallelo. Sotto il profilo redazionale, sarebbe opportuno accorpare le disposizioni sanzionatorie di cui al comma 1 ed al comma 4, mediante una formulazione unica che eviti parziali duplicazioni;

6) riguardo all'articolo 3, sarebbe opportuno esplicitare, nel comma 3, che è fatto salvo il disposto di cui al comma 1, il quale concerne il caso specifico - e sanzionato più gravemente - della violazione - da parte del titolare dell'autorizzazione o del permesso di commercio parallelo - delle prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso;

7) l'articolo 6 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni - da parte del titolare di un'autorizzazione (relativa ad un prodotto fitosanitario) - di alcuni obblighi di comunicazione al Ministero della salute. Sarebbe opportuno valutare se, nel comma 2, il richiamo del paragrafo 2 dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere integrato con il richiamo del paragrafo 1 del medesimo articolo 56. Appare, inoltre, opportuno valutare l'esigenza di inserire, nel comma 4, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo articolo 56, paragrafo 4);

8) l'articolo 7 commina la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di consultazione - preventiva allo svolgimento di *test* o studi, intesi ad ottenere l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario - delle informazioni disponibili (obbligo inteso ad evitare duplicazioni di *test* o studi). Sotto il profilo redazionale, appare opportuno esplicitare che è fatto salvo il disposto specifico di cui al successivo articolo 8, comma 3 - che commina una sanzione più grave, con riferimento ad una fattispecie parzialmente simile, relativa ai *test* o studi su animali vertebrati -;

9) l'articolo 9 pone le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi, intesi ad evitare che prodotti fitosanitari o coadiuvanti possano per errore essere confusi con alimenti, bevande o mangimi. Sembra opportuno valutare l'esigenza di inserire, nel comma 2, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VII);

10) l'articolo 10 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcuni obblighi e divieti in materia di pubblicità, di contenuto dell'etichetta e di materiale promozionale, relativamente ai prodotti fitosanitari. Qualora la pubblicità di prodotti non autorizzati sia svolta tramite un sito internet, è previsto altresì l'oscuramento del medesimo sito (comma 1); appare opportuno chiarire se l'oscuramento sia a tempo indeterminato o soltanto fino alla rimozione della pubblicità in oggetto. Appare, inoltre, opportuno: valutare la congruità dei diversi limiti massimi della sanzione di cui al comma 5 e di quella di cui al comma 6, alla luce di una possibile valutazione di relativa omogeneità delle due fattispecie (concernenti la falsa presentazione come prodotto fitosanitario a basso rischio); valutare l'esigenza di inserire, nel comma 6, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VII). Sempre con riguardo all'articolo 10, sotto il profilo redazionale, appare opportuno, nel comma 7, sostituire la locuzione "non tecnicamente giustificabili" con "tecnicamente non giustificabili", al fine di circoscrivere l'ambito della stessa, e, nei commi 4 e 9, esplicitare che le relative fattispecie si riferiscono sempre ai prodotti fitosanitari;

11) l'articolo 11 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi di

registrazione, di monitoraggio o di fornitura di informazioni al Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari. Si osserva che la formulazione del comma 1 non sembra prevedere sanzioni per i casi di violazione degli obblighi di registrazione o di fornitura di informazioni al Ministero della salute da parte dei soggetti utilizzatori, obblighi posti dall'articolo 67, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1107/2009. Appare, inoltre, opportuno valutare l'esigenza di inserire, nei commi 2 e 3, il riferimento alla figura del permesso di commercio parallelo, in quanto gli obblighi ivi sanzionati concernono anche tale fattispecie, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (nella parte in cui richiama il successivo Capo VIII);

12) l'articolo 12 commina le sanzioni amministrative accessorie, relative agli illeciti o alla reiterazione degli illeciti di cui ai precedenti articoli da 2 a 11 e consistenti nella sospensione o nella revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato luogo all'illecito. L'unico degli illeciti suddetti non richiamato dall'articolo 12 è costituito dalla fattispecie di cui all'articolo 4, comma 4; tale omissione appare un errore materiale, considerato anche le sanzioni pecuniarie poste da quest'ultimo comma sono più elevate rispetto a quelle previste da altri commi dell'articolo 4 (i quali sono richiamati dall'articolo 12);

13) l'articolo 14 definisce le autorità competenti per i procedimenti sanzionatori. Appare opportuno chiarire se la previsione (di cui al comma 1) della presentazione del rapporto all'autorità amministrativa indicata dalle norme regionali riguardi o meno anche gli illeciti per i quali le sanzioni, ai sensi del comma 3, sono irrogate dal Ministero della salute. In merito, inoltre, al rinvio suddetto (di cui al comma 1) alle discipline regionali, sembra opportuno far riferimento alle norme regionali in generale, senza indicazione di una tipologia specifica di provvedimento quale la legge regionale;

14) la novella di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 15 concerne la sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti utilizzatori che vìolino l'obbligo di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta; appare opportuno esplicitare se tale sanzione sia comminata in via esclusiva rispetto alla sanzione (più grave) prevista per la fattispecie più generale di cui al summenzionato articolo 3, comma 3, dello schema e chiarire in quale delle due sanzioni rientrino i casi in cui l'inosservanza delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nell'etichetta riguardi - anziché la fase della conservazione - la fase dell'impiego, tenendo anche conto che il richiamo dell'articolo 3, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 - richiamo contenuto nella novella di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 15 - è suscettibile di comprendere anche l'inosservanza nella fase di impiego;

15) appare opportuno chiarire se la sanzione riformulata dalla novella di cui alla lettera *b)* dell'articolo 15, comma 1, concerna anche i titolari del summenzionato permesso di commercio parallelo.

1.4.2.5. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 47 (pom.) del 25/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2014
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1214-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore MARAN (*SCpI*), illustra le parti del disegno di legge, modificate dall?altro ramo del Parlamento, che attengono alla competenza della 14a Commissione: in particolare, la modifica al comma 14 dell'articolo 9, in base alla quale il tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale deve essere svolto nel rispetto dei requisiti previsti, in aderenza con la direttiva 2006/43/CE, da un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.
Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva.

SULLA MANCATA NOMINA DEL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

Il PRESIDENTE comunica di avere diramato, insieme all'onorevole Michele Bordo, presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, una dichiarazione nella quale si esprime rammarico per la mancata nomina, nel nuovo Governo, del Ministro per gli affari europei.

In effetti, si tratta a suo avviso di una decisione erronea, che costituisce un arretramento, sia politico che culturale, delle modalità di gestione delle questioni europee da parte dell'Italia, soprattutto se si considera che il Paese si trova nell'imminenza della Presidenza di turno dell'Unione europea, a partire dal 1° luglio 2014.

Proprio in tale contesto, infatti, allo scopo di valorizzare il ruolo dell'Italia, sarebbe opportuno mantenere un rappresentante del Governo di livello ministeriale che sia in grado, tra l'altro, di trattare in maniera continuativa ed esclusiva i *dossiers* europei, anche nelle varie sedi negoziali di Bruxelles.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1214-B**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso è stato esaminato in prima lettura dal Senato e approvato con modificazioni e che esso è stato successivamente modificato in seconda lettura dalla Camera dei deputati;
considerato che, in terza lettura, l?esame del provvedimento si limita alle parti modificate dall?altro ramo del Parlamento;
considerata, in particolare, la modifica al comma 14 dell?articolo 9, in base alla quale, il tirocinio per l?accesso all?esercizio dell?attività di revisore legale deve essere svolto nel rispetto dei requisiti previsti ? in aderenza con la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ? da un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro venti giorni dall?entrata in vigore della disposizione,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1214-B
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Titolo breve: *d-l 150/2013 - proroga termini*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 194 (ant.) 18 febbraio 2014	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato*
N. 196 (ant.) 20 febbraio 2014	**Dibattito connesso** Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 24 febbraio 2014 alle ore 15:00
N. 198 (ant.) 26 febbraio 2014	**Dibattito connesso** *Sui tempi di approvazione dei ddl di conversione dei decreti-legge* **Discussione generale** *(Replica del Governo* Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *1, 3, 4, 6, 9, 10 e 13 del decreto-legge (respinti emendamenti; accolti odg)*. **Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 135, contrari 20, astenuti 78, votanti 233, presenti 234.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 194 (ant.) del 18/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

194a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2014

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 195 del 19 febbraio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,37)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 febbraio.*

Sul processo verbale

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,01).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,03, è ripresa alle ore 10,23).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo nuovamente i nostri lavori.

Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10,24)*.

Comunico che, nel corso della discussione generale, verrà convocata la Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1288) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 10,24)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1288, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Colleghi, il collega Susta sta per svolgere il suo intervento, per cui vi chiedo di ridurre il brusio.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, la ringrazio. D'altra parte, sappiamo che sono giorni politicamente abbastanza caldi, quindi è normale che ci sia questo clima.

Stiamo accingendoci, sebbene non sia la prima volta, ad affrontare un tema sicuramente molto importante anche rispetto al modo di essere del nostro Paese nel contesto internazionale. Sappiamo che è la quarta volta, dall'inizio della legislatura, che affrontiamo un tema legato a come avere una giustizia più giusta, un rapporto migliore nei confronti dell'Europa rispetto ai richiami che ci sono giunti autorevolmente e ad analisi internazionali che non fanno del nostro un Paese di eccellenza in questo campo. Sappiamo altresì che il Capo dello Stato ci ha richiamato più volte.

Sono già intervenuti provvedimenti diversi, e ricordo che il Senato ha anche recentemente votato provvedimenti tendenti a promuovere un rapporto nuovo e diverso tra i cittadini e la giustizia penale. Pertanto, definire questo provvedimento solo uno svuota carceri è sbagliato, poiché invece esso cerca di inserire l'Italia nel novero dei Paesi civili più avanzati, oltre che sul piano economico e sociale, anche sul piano della giustizia penale e dell'esecuzione della pena.

Credo che alcuni aspetti contenuti nel disegno di legge in discussione vadano sottolineati. La revisione delle norme sull'affidamento in prova, la revisione delle norme che istituiscono di fatto il Garante per i carcerati, la revisione delle norme relative agli interventi del giudice di sorveglianza nel campo dell'esecuzione della pena e della tutela dei carcerati sono tutte misure che vanno nella direzione di rispondere ai rilievi che ci sono giunti dall'Unione europea, e che grandi organizzazioni internazionali hanno posto alla nostra attenzione, e alle sollecitazioni del Capo dello Stato.

Certo, forse sarebbe stato più opportuno, all'indomani dei rilievi dell'Unione europea e del famoso intervento del Capo dello Stato, invece di mettere in cantiere una pluralità di provvedimenti settoriali, che hanno cercato di incidere, in modo anche significativo, su aspetti particolari, elaborare un disegno organico per mettere il Parlamento nella condizione di intervenire sulla riforma complessiva della legge Gozzini. Nel fare ciò, occorreva tenere conto dei rilievi avanzati e principalmente dell'esigenza di dare risposta alla cultura più avanzata del diritto penale e al mandato della nostra Costituzione, affinché la pena diventi davvero uno strumento per il reinserimento del condannato nel contesto civile. Con provvedimenti frammentati, che hanno risposto in maniera settoriale, noi ci stiamo avviando su questa strada.

Dovremo, fuori da ogni ipocrisia, affrontare anche il tema dell'amnistia e dell'indulto, sempre con la logica di preservare la convivenza civile, punendo e condannando attraverso lo strumento carcerario solo laddove davvero bisogna creare un diaframma tra la società e coloro che sono pericolosi dal punto di vista sociale e che si rendono protagonisti di fatti che nuocciono alla convivenza civile. Dovremo, poi, trovare, altri strumenti che favoriscano maggiormente il reinserimento del condannato, affrontando, ad esempio, il tema della custodia cautelare.

L'insieme di questi provvedimenti certamente ci consegna un'Italia migliore da questo punto di vista e spiega perché - ci torneremo poi in dichiarazione di voto - noi possiamo e dobbiamo votare a favore del provvedimento in esame. In ogni caso, però, credo che sarà necessario, ammesso che si arrivi a poter discutere di amnistia e indulto, valutare come accompagnare un provvedimento di emergenza e operare una revisione generale della legge Gozzini che vada in questa direzione, guardando anche alle esperienze internazionali più aperte dal punto di vista della concezione liberale della pena e dell'intero

sistema dell'esecuzione delle pene.

Credo che quanto contenuto in questa legge sia positivo. Anche l'*iter* parlamentare ci ha aiutato ad individuare miglioramenti che vanno nella direzione che ho testé detto. Oggi il Senato è chiamato a votare un provvedimento che conclude un percorso iniziato l'estate scorsa e che ci consegna una situazione migliore: la *ratio* del provvedimento non è solo quella di affrontare l'emergenza carceraria, ma è anche quella di usare al meglio ciò che la dottrina ci ha consegnato in termini di riabilitazione, di rieducazione e di reinserimento, per includerlo nella nostra legislazione e rispondere in questo modo ai rilievi dell'Unione europea e all'appello del Capo dello Stato.

Prima ancora di ciò, però, ritengo che questa sia un'esigenza molto sentita del vivere civile, che ci aiuterà a costruire una società fondata non sulla paura, ma sulla necessità di educare i nostri cittadini, tutti, ai valori posti alla base della nostra convivenza civile. La devianza da questi valori non deve diventare un marchio indelebile addosso a chi se n'è reso responsabile, ma un'occasione persa che la società ha tutto il dovere, prima ancora che il diritto, di restituire a chi ha violato il codice penale e le leggi, per poter essere ancora considerato un cittadino a pieno titolo.

È questo ciò che permette al provvedimento in esame, e a quelli che lo hanno preceduto, ma che rispondono alla stessa logica, di trovare il nostro consenso. *(Applausi dal Gruppo SCpI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, mi limiterò solo a qualche riflessione e riserverò le considerazioni più politiche alla dichiarazione di voto che farò successivamente. Intervengo soltanto per dire che, dal nostro punto di vista, questo decreto-legge, molto svuotato, purtroppo, dall'iniziativa della Camera dei deputati, è una vera e propria occasione perduta.

È un'occasione perduta perché ci sarebbe stato bisogno di un provvedimento molto più incisivo e di ragionare più seriamente sulla condizione della popolazione carceraria nel nostro Paese. Peraltro, questo è il terzo o forse addirittura il quarto provvedimento che viene adottato, nel corso di questi mesi, per cercare di dare risposte alle sollecitazioni pressanti che ci vengono dall'Europa, in particolare a seguito della sentenza Torreggiani. In realtà, tutto questo lavoro ha portato ad una diminuzione della popolazione carceraria di sole 3.000 unità (siamo scesi dalle 65.000 di qualche mese fa alle 62.000 di oggi), a fronte di una capienza che, secondo tutti i dati di riferimento, non dovrebbe essere superiore alle 47.000 persone.

È evidente che siamo dinanzi ad una situazione carceraria nel nostro Paese che davvero non ha eguali nel continente europeo e che macchia di vergogna l'Italia. Peggio di noi fa soltanto la Russia di Putin. Finanche la Turchia, alla quale si ispiravano, qualche decennio fa, *film* su una condizione carceraria devastante, è messa meglio di noi. Purtroppo, anche questo provvedimento, che poteva essere effettivamente un passo avanti, è stato invece profondamente modificato, crivellato - se posso esprimermi così - da quelli che hanno agitato nel corso di queste settimane lo spauracchio dell'indulto.

Ancora una volta si sono volute coltivare quella pancia del Paese e quella fabbrica della paura che, per troppi anni, sono state il motivo vero per cui la politica non ha avuto il coraggio di affrontare - come avrebbe dovuto - queste questioni. Da questo punto di vista credo davvero che ci sia un'enorme responsabilità politica di chi gestisce un *blog*, letto da centinaia di migliaia di persone, che si permette impunemente di dire che un decreto come questo libererebbe assassini e stupratori: un'enorme responsabilità politica di quelli che utilizzano il dolore, peraltro sacrosanto e giustissimo, dei familiari delle vittime, quasi come se le leggi in vigore in tutti questi anni non fossero state create dagli stessi che oggi mettono in campo una retorica insopportabile.

Penso che a questa retorica insopportabile la politica avrebbe dovuto opporre, appunto, ben altro coraggio e avere la forza di dire che, nella condizione in cui siamo, servirebbero invece provvedimenti strutturali, provvedimenti d'indulto e di amnistia e, naturalmente, servirebbe anche abrogare quelle leggi che nel corso degli ultimi anni hanno determinato il sovraffollamento.

Me lo lasci dire, Presidente: su questo davvero si misura tutta l'impotenza della politica. Quando succede, come succede nel nostro Paese, che la Corte costituzionale, esattamente come accaduto sulla

legge elettorale, produce degli atti molto più efficaci di quelli politici e, quindi, mette in discussione la Fini-Giovanardi con molta più forza di quanto non abbia saputo fare la politica, è lì che si misura l'elemento di debolezza ed è lì che si misura, appunto, la perdita di credibilità. Poi non veniamo a lamentarci se la politica viene considerata ormai del tutto priva di credibilità.

Vorrei aggiungere soltanto qualche considerazione che va più nello specifico, anche perché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, vi sono alcuni aspetti del provvedimento che mi sembrano essere almeno degni di attenzione. La mia parte politica, alla Camera dei deputati in particolare, aveva salutato come un segnale positivo l'articolo 2, che modifica il testo unico in materia di droghe, il quale interviene sul comma 5 dell'articolo 73 sui fatti di lieve entità e li rende fattispecie autonoma di reato, perché andava verso le proposte di iniziativa popolare. Avevamo però contestato con forza il fatto che la soglia del massimo edittale scendesse semplicemente da sei a cinque anni, cosa che ci sembrava assolutamente non sufficiente.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea perché, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, ritengo che il Parlamento e forse anche il Governo attraverso un decreto (quando ci sarà, se avremo il piacere di averlo) dovranno intervenire con forza su tale terreno. Ripeto che la sentenza della Corte costituzionale - che naturalmente dovrà essere oggetto di attenta analisi quando sarà pubblicata - lascia già oggi intravedere alcuni aspetti problematici. Infatti, per la natura dei quesiti ad essa sottoposti e anche sulla base del comunicato che è stato dato in sede di emanazione della sentenza, appare pacifico che l'attuale articolo 73, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, è destinato a lasciare spazio al preesistente della legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, la cosiddetta legge Jervolino-Vassalli.

È evidente che, anche solo dal punto di vista penalistico, gli effetti sono enormi: il fatto di ripristinare una differenza sanzionatoria tra droghe leggere e droghe pesanti avrà inevitabilmente effetti sulle sentenze non ancora passate in giudicato e apre problemi molto significativi e complicati per le sentenze definitive. In particolare, le pene previste all'articolo 73 per i reati concernenti le sostanze della tabella 2, cioè la *cannabis* e i derivati, passeranno, quando la sentenza sarà pubblicata, dai sei anni nel minimo e venti nel massimo oggi previsti ai ben più modesti due e sei anni, rispettivamente, nel minimo e nel massimo.

Poiché nel decreto del Governo viene modificato il comma 5 dell'articolo 73, con riferimento ai fatti di lieve entità, che - come ho poc'anzi evidenziato - diventano fattispecie autonoma e non più circostanza attenuante, e quindi si passa da una pena che va da uno a sei anni ad un'altra che va da uno a cinque anni per tutte le sostanze, credo possibile che in questo caso si verifichino profili di incostituzionalità. Nella cosiddetta legge Jervolino-Vassalli, infatti, per la *cannabis* la sanzione penale per i fatti di lieve entità era la reclusione da sei mesi a quattro anni, differenziata rispetto ai reati inerenti ad altre sostanze.

Vorrei chiedere dunque anche al Governo cosa succede dinanzi al combinato disposto di questi due fattori: la sentenza della Corte, da una parte, e il decreto in esame, dall'altra. Noi pensiamo che le conseguenze di tale vicenda potranno essere addirittura paradossali. Per esempio, un possessore di enormi quantità, addirittura di 200-300 chilogrammi di *hashish*, potrebbe essere punito con la reclusione da due a sei anni, e invece un possessore di 20 grammi della stessa sostanza potrebbe essere punito con la reclusione da uno a cinque anni. Come capite, si tratta di un totale assurdo giuridico. Penso, dunque, che sul tema si debba intervenire molto rapidamente, perché si rischia una situazione del tutto inspiegabile.

Infine, vorrei svolgere un'osservazione sull'articolo 4, riguardante la liberazione anticipata speciale. Al riguardo abbiamo sentito dire, nel corso delle ultime settimane, le cose più disparate; anche su questo abbiamo ascoltato una retorica davvero insopportabile. Dal nostro punto di vista, la situazione è esattamente opposta a quella prefigurata da altri. Infatti, a nostro avviso il provvedimento - questo è il motivo per cui alla fine esprimeremo un voto contrario - è del tutto inefficace perché non dà risposte strutturali alla condizione di sofferenza nelle carceri, e non è vero, così come si racconta, che ci sarà un'uscita significativa di persone dalle patrie galere. Peraltro, si tratta di una disciplina premiale, come

sappiamo, introdotta nel 1975, che nel corso degli ultimi anni, nonostante una condizione di totale disastro e sofferenza, ha evitato quanto meno che scoppiassero vere e proprie rivolte all'interno delle carceri italiane, come è accaduto invece nel corso degli anni passati.

Affermare che questo sia un indulto mascherato è una vergogna e una menzogna vera e propria, soprattutto perché, con la modifica introdotta alla Camera dei deputati per escludere dal campo di applicazione di queste disposizioni i condannati per taluni dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, si rende davvero minimo il campo di applicazione.

Insomma, come ripeterò in sede di dichiarazione di voto, avremmo potuto fare molto di più, il Governo avrebbe potuto fare molto di più... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Fornaro).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, il decreto-legge in esame a noi non piace, sia per le motivazioni che in parte abbiamo già annunciato ieri in sede di discussione sulla questione pregiudiziale, sia per una serie di osservazioni di merito, che proverò ad illustrare brevemente in questa sede e che saranno poi oggetto di richiami nel corso dell'illustrazione degli emendamenti.

Innanzitutto, è da censurare la circostanza che ancora una volta, in sede di decretazione d'urgenza, si metta mano ai principi relativi alla libertà personale e a quanto disciplinato dall'articolo 13 della Costituzione, e ciò in barba a ogni più ragionevole indicazione proveniente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché dalla dottrina, in virtù del principio della riserva assoluta di legge in materia penale, con riferimento alla legge ordinaria e non già a quella emergenziale.

Il decreto in esame non ci piace, perché è figlio di un Governo che ormai è un «Governo *zombie*»: quello che ancora rantola, in attesa del colpo di grazia del paletto che gli sarà conficcato nel cuore, è un Governo senza alcun indirizzo politico e senza alcuna idea globale sulla gestione dell'emergenza delle carceri.

Abbiamo sempre detto di essere contrari alle misure clemenziali, come l'indulto e l'amnistia, e a favore di provvedimenti strutturali, che possano dare una risposta concreta alle esigenze di umanità e di giustizia che provengono dalla sofferenza delle persone ristrette nelle carceri, e che nel contempo possano garantire i principi basilari che consentono di stare insieme in una società e in una collettività, come quello della certezza della pena.

Nel decreto in esame, che si aggiunge agli altri interventi, da un lato tardivi e dall'altro con una mira sbagliata, vediamo dunque un'azione certamente non condivisibile e - lo ribadisco - assolutamente priva di un'idea e di una volontà politica.

Nel merito (è stato già detto ieri, ma è il caso di richiamarlo), la scorsa settimana la Corte costituzionale ha censurato - o meglio ha cassato - due articoli, che in questi giorni e in queste ore stanno lasciando gli interpreti nelle massime difficoltà: mi riferisco all'articolo 73 della cosiddetta normativa contro la tossicodipendenza, ovvero il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che sta lasciando in un vuoto interpretativo la situazione probabilmente di migliaia di detenuti, che verosimilmente in queste ore stanno iniziando a proporre istanze presso i giudici di esecuzione per vedere rideterminata la propria pena e per avere un'anticipazione del loro «fine pena».

Intervenire oggi, a livello legislativo, con una modifica dell'articolo 73, e soprattutto del comma 5, in un momento magmatico come questo, in cui le bocce non sono affatto ferme - ricordiamo che le motivazioni della Corte costituzionale non sono ancora state depositate - ci sembra veramente un azzardo, che metterà in difficoltà gli uffici giudiziari, gli operatori del diritto e - da ultimo, ma non sono meno importanti - i detenuti, condizionando i loro destini.

Non concordiamo neanche con un'altra misura prevista nel decreto?legge, e anzi la censuriamo: l'abrogazione del limite di due volte per l'ottenimento da parte dei tossicodipendenti dell'affidamento in prova. Abrogare questo limite, che ci sembra ragionevole, permetterà di fatto che il tossicodipendente, che dal nostro punto di vista dovrebbe essere seguito e aiutato, all'interno di percorsi riabilitativi che possono far interrompere la catena della tossicodipendenza, si trovi nella

situazione di poter delinquere *ad libitum*, potendo godere costantemente, fino al limite di pena di sei anni, del beneficio dell'affidamento in prova. Non ci sembra che questa sia una misura che vada nell'interesse neanche dei detenuti tossicodipendenti che vorranno trovare la forza di uscire dal circolo della dipendenza.

Avviandomi al termine dell'intervento, la criticità più importante riguarda l'articolo 4 sulla liberazione anticipata speciale. Nonostante quello che abbiamo sentito anche ora dal rappresentante di SEL, ribadiamo che i condannati per reati anche di associazione mafiosa e per tutti i reati previsti dall'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, come il terrorismo, l'eversione e altri delitti gravissimi, non è affatto detto che siano esclusi dal beneficio dell'ulteriore sconto di pena di trenta giorni per ogni semestre di detenzione; anzi, abbiamo motivi per ritenere che il primo comma dell'articolo 4, così come formulato, parlando genericamente di «condannati», non consentirà agli uffici di sorveglianza di non concedere la misura tutte le volte in cui il detenuto, nel momento dell'istanza, sta scontando la pena in relazione ai cosiddetti reati satellite. Chi è dentro per 416-*bis* solitamente sta scontando anche pene collegate alle attività mafiose o di appoggio mafioso, dalle rapine all'estorsione, al porto abusivo d'armi e quant'altro. È già successo dall'entrata in vigore del decreto-legge, quando non c'era questa toppa, che è però sbagliata perché non permetterà ai magistrati di sorveglianza di negare l'ulteriore beneficio a chi, pur essendo mafioso, è dentro, ma si trova a scontare residui di pena di reati satellite. Pertanto, se, come pare, questo decreto non può essere modificato, anche per questo motivo sosteniamo l'inopportunità di proseguirne l'*iter*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, non vorrei correggerla, ma credo che il paletto - fra l'altro di frassino - sia destinato ai vampiri e non agli *zombie*!

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'Istituto superiore «Pio XII» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 10,49)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in questi mesi abbiamo affrontato il problema del sovraffollamento delle carceri con una serie di provvedimenti. Il Gruppo di Forza Italia ha contribuito su tutti i provvedimenti introducendo la depenalizzazione di alcuni reati e una serie di modifiche al provvedimento sulle misure cautelari, condivise dall'intero Senato. Da ultimo, abbiamo anche modificato le pene nel nostro sistema introducendo, a fianco alla detenzione in carcere, la detenzione domiciliare, che sono due modelli di espiazione della pena.

Presidente, ho chiesto di intervenire non perché penso di convincere. In questi giorni ho assistito a un'arroganza di maggioranza di fronte a provvedimenti che non hanno una loro correttezza, perché quel dialogo singolare tra persone civili o che si intendono di diritto è ascolto e condivisione di alcune osservazioni. Noi abbiamo formulato alcune osservazioni tecniche e ascolto risposte contraddittorie anche nelle motivazioni. La contraddittorietà della motivazione è uno dei difetti più gravi che può esistere nella giustizia, figuriamoci in un dibattito parlamentare.

Dov'è la prima contraddittorietà? Da una parte, si sostiene che la liberazione anticipata e, in questo caso, la liberazione anticipata speciale, debba tener conto del modo in cui il condannato si comporta durante l'espiazione della pena. È un principio corretto e sacrosanto ed è quello sul quale si fonda la liberazione anticipata. Dall'altra parte, però, ci si contraddice dicendo che per i reati di mafia questo

principio non si applica. Devo dare atto al Governo che aveva scelto la soluzione più corretta: era il giudice a valutare in quel caso, perché l'esclusione di alcune categorie comporta l'incostituzionalità della norma. Ma l'aspetto più grave è che, proprio perché si tratta di una questione di parità, non si può escludere dalla norma coloro che sono in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari. In questo modo, tutto quello che abbiamo fatto un mese fa viene abolito, viene contraddetto.

Tale posizione non tiene conto della funzione della pena e delle norme penali: la norma penale deve da un lato garantire la sicurezza della collettività, dall'altro dissuadere coloro che commettono reati dal commetterne altri e, da ultimo, deve indurre i detenuti tossicodipendenti a privilegiare provvedimenti e comportamenti finalizzati al trattamento terapeutico.

Chi ha un minimo di esperienza o di conoscenza del fenomeno delle tossicodipendenze sa che vi è una sola possibilità per aiutare un tossicodipendente: garantirgli una prospettiva nel trattamento terapeutico. Era questa la finalità dell'articolo 94 della legge sui tossicodipendenti. È stato già ricordato dal collega Buccarella che i condannati per reati gravissimi, come quello di terrorismo, o coloro che fossero stati condannati a quattro o a sei anni di reclusione, nel caso in cui seguissero un programma terapeutico avevano la possibilità di accedere all'affidamento in prova presso i servizi sociali, cosa che comporta l'esclusione della pena. Ed era stato stabilito che tale procedura potesse essere applicata non più di due volte, non perché si voleva legare ad un automatismo ma perché si voleva dare un'indicazione per un percorso di recupero effettivo del tossicodipendente.

Ora si elimina anche questo limite. Vi rendete conto? Noi possiamo stabilire che un tossicodipendente che segue un programma terapeutico si veda condonati dodici anni di reclusione, godendo quindi di tutti gli affidamenti in prova per un periodo di tre anni, ad eccezione dei reati puniti con una condanna a quattro o sei anni di reclusione. Ora eliminiamo anche questa previsione. Vi rendete conto che il sistema così costruito non ha più forza deterrente?

Nonostante fossimo all'opposizione noi abbiamo contribuito ad approvare tutte quelle norme utili a rendere il carcere una *extrema ratio*. Ma ora si passa dalla soluzione del carcere come *extrema ratio* a quella che consente di far uscire dal carcere anche chi non deve uscire e di garantire il non ricorso all'indulto; basta considerare la differenza di trattamento tra i detenuti e i detenuti agli arresti domiciliari. Non è questo il modo corretto di legiferare.

Devo dare atto al Governo di avere dato alcune indicazioni sulla liberazione anticipata. Anche in questo caso noi avevamo proposto di fissare non a settantacinque ma a sessanta giorni la riduzione di pena per ogni semestre di pena scontata, applicando però a tutti questa fattispecie della liberazione anticipata, in modo da garantire i principi costituzionali di eguaglianza che sono alla base del nostro sistema giuridico. Ma ci è stato risposto di no, e questo perché non ci si preoccupa delle conseguenze. Non voglio essere malizioso, ma siccome quello al nostro esame è un provvedimento retroattivo fino a tre anni e applicabile per i due anni a venire (anzi, fino alla fine del 2015), probabilmente qualcuno avrà anche avuto il segreto pensiero che tanto sarà inutile il ricorso alla Corte costituzionale perché non ci sarà tempo per decidere e quando arriverà la decisione della Corte ovviamente la norma avrà già esplicato i suoi effetti.

Non è questo il modo di comportarsi. La nostra disponibilità, pur stando all'opposizione, è stata evidente, tanto che abbiamo presentato molti emendamenti sui vari provvedimenti. Solo che negli altri provvedimenti li avete condivisi, mentre in questo no. Perché? Perché avete impedito che fosse fissata a giovedì scorso la discussione di questo provvedimento, il che avrebbe consentito di ritornare alla Camera? O forse avevate paura che alla Camera non passasse più?

Questo è un modo sbagliato di legiferare. Non possiamo lavorare sotto il ricatto morale del tipo: «O approvi questo, anche se è sbagliato, altrimenti non sono disponibile a dialogare». Una norma penale sbagliata porta a conseguenze gravi. Avete sentito quali sono state le conseguenze in proposito in occasione delle ultime inaugurazioni dell'anno giudiziario: vi è un aumento esponenziale dei furti e delle rapine in abitazione. Bene, con questo provvedimento diciamo che anche chi è responsabile di rapina aggravata a mano armata, chi è responsabile di estorsione, deve essere espulso, ma prima non deve essere condannato, così come invece abbiamo sostenuto nella passata legislatura, ma anche un

mese fa, approvando l'abolizione della norma che prevede il reato di clandestinità. In quella occasione avete detto: «Va bene, ma c'è il comma 13-*bis* dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione che consente di condannare il colpevole, una volta espulso e poi rientrato, per un altro reato». E ora? Ora eliminate quel comma 13-*bis* che poteva giustificare l'eliminazione del reato di clandestinità.

Vi è una contraddittorietà di comportamenti che è difficile leggere anche per noi che siamo qua. Inoltre si dovrà darà una difficile interpretazione di norme confuse: figuriamoci quale deterrenza potranno avere. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Buccarella)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, il decreto-legge che ci occupa oggi si inserisce nel quadro dei provvedimenti che possiamo definire necessitati a seguito dell'urgenza di adottare misure per ridurre, con effetti immediati, il sovraffollamento carcerario, fenomeno ormai endemico che, unitamente al degrado delle strutture carcerarie, ha generato condizioni di vita connotate dalla compromissione dei diritti fondamentali dei detenuti.

Presidente, considerata la ristrettezza dei tempi, le chiederò poi l'autorizzazione a consegnare l'intervento scritto. Ora mi limiterò ad alcune valutazioni sulle considerazioni fatte dai colleghi nel corso della discussione generale riguardo alla presunta incostituzionalità delle norme che andiamo ad approvare.

In particolare, si è detto che, a causa dell'intervento della Corte costituzionale sulla legge Fini-Giovanardi, dichiarata incostituzionale, il provvedimento che oggi ci occupa presenterebbe profili di incostituzionalità perché interviene proprio su quella legge, che non esiste più, mentre rivive il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, con successive modifiche.

La previsione di modifica del comma 5 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, prevedendo la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti, avrebbe evitato le situazioni aberranti che si sono verificate con la comparazione delle circostanze da parte del giudice, cioè pene pesantissime per fatti di modesta entità. Ora però, venuta meno la legge Fini-Giovanardi, se questa modifica dovesse applicarsi sulla normativa preesistente, che torna in vigore a seguito della sentenza della Corte, si punirebbero con una pena edittale più ampia i medesimi fatti. Queste sono le due contestazioni che sono state mosse. Sul punto credo che il senatore Lumia ieri abbia già sgombrato il campo, in maniera estremamente esaustiva e chiara, dagli equivoci su questi temi, tuttavia è opportuno contribuire ad eliminare ulteriori dubbi e ambiguità.

Non esiste alcuna ambiguità della norma che ci accingiamo ad approvare. Per i procedimenti in corso sarà eventualmente il giudice ad applicare il principio del *favor rei* con la pena più mite prevista, mentre per quel che riguarda i procedimenti che si instaureranno una volta approvata questa norma sarà sufficiente un piccolo intervento normativo che metta rimedio all'incongruenza che si determina con la pronuncia della Corte costituzionale.

Intanto, però, si proceda speditamente alla conversione di questo decreto-legge, che presenta sicuramente enormi profili innovativi di estrema rilevanza (e nel testo che consegnerò è contenuto il giudizio complessivo sull'intero decreto); profili che sono sicuramente inquadrabili nel percorso virtuoso che, finalmente, è stato avviato in questa legislatura per porre rimedio al problema del sovraffollamento delle carceri.

Quanto all'esclusione, di cui si è parlato, dei reati di mafia dalla concessione della liberazione anticipata speciale, anche sotto questo aspetto non si può parlare certamente di incostituzionalità. Per eliminare ogni dubbio al riguardo ci aiuta senz'altro la giurisprudenza della Corte costituzionale e anche della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno escluso che possano esservi profili di incostituzionalità o di illegittimità di qualsiasi genere, sia in considerazione della capacità e dello spessore criminale di chi si è macchiato di articoli di quel genere sia, soprattutto, in ragione della temporaneità della misura perché, come sappiamo, la misura della concessione della liberazione anticipata è riferita soltanto a un periodo ben determinato. Proprio per questi motivi, si è sempre

esclusa l'incostituzionalità della norma.

Signor Presidente, chiedo infine l'autorizzazione a consegnare il mio intervento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, il dibattito ha sicuramente messo in risalto spunti interessanti, per miglioramenti che non sono da escludere in futuri provvedimenti. I tempi strettissimi in cui ci troviamo per l'approvazione di questo decreto e l'urgenza di confermare misure di grande importanza per gli obiettivi che il decreto stesso vuole raggiungere non ci consentono però, in questa fase, di accettare le sollecitazioni e i suggerimenti dei colleghi.

Voglio però ribadire alcune questioni che a me pare siano importanti e che sono emerse come dubbi all'interno del dibattito.

Il trattamento riservato ai detenuti è un trattamento che tiene conto del tipo di reato, ma che sicuramente non si può considerare incostituzionale. Nella nostra normativa vigente ci sono diversità di trattamento, che escludono e includono determinate fattispecie di reato. L'obiettivo primario è quello di ridurre la popolazione carceraria. Quindi, provvedimenti di clemenza riferiti al trattamento ai domiciliari (che in questo provvedimento è stato inserito in maniera strutturale) certamente non hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente la popolazione carceraria. Coloro che sono ai domiciliari hanno già avuto il beneficio di poter scontare la pena in una condizione agevolata e che consente di mantenere tutta una serie di prerogative, quale quella di vivere in casa propria.

La normativa premiale speciale ha l'obiettivo primario di ridurre la popolazione carceraria e, nello stesso tempo, di lasciare al giudice la valutazione se applicare o meno le condizioni premiali che sono previste, e che sono state ulteriormente ampliate a 75 giorni ogni sei mesi. Devo dire, però, per rassicurare anche l'opinione pubblica, che tali condizioni premiali sono limitate nella durata ai due anni da questo provvedimento. La normativa premiale dei 75 giorni non va a regime all'infinito e, nello stesso tempo, è sempre subordinata alla valutazione del giudice ed esclude reati di particolare gravità come quelli di carattere mafioso.

Quindi, questo provvedimento ha l'obiettivo primario di ridurre la popolazione carceraria, ma non con un provvedimento emergenziale bensì con misure di carattere strutturale, che dovrebbero consentire al nostro sistema carcerario di affrontare le future scadenze di verifica della Corte europea e, nello stesso tempo, affrontare con maggiore agibilità la ristrutturazione del nostro sistema detentivo che certamente, in più parti del nostro Paese, è inaccettabile dal punto di vista degli *standard* ma anche delle condizioni generali degli esseri umani che vi sono trattenuti. *(Applausi del senatore Lumia)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza.

STEFANI, *relatrice di minoranza*. Signor Presidente, la replica da parte nostra non può che essere per certi versi breve. Dagli interventi che sono stati svolti in discussione generale sono emerse sicuramente delle problematiche e delle considerazioni che a nostro avviso dovremmo valutare con grande serietà. Purtroppo non posso che condividere quanto ha riferito il collega Cappelletti, dicendo che questo è un provvedimento da prendere o lasciare, *c'est à prendre ou à laisser*.

Ci troviamo al limite dei sessanta giorni per convertire questo decreto-legge, che è stato trattenuto dalla Camera per oltre cinquanta giorni. Ora si trova di fronte a quest'Aula, che per l'ennesima volta, tra l'altro, è stata esautorata dei suoi poteri, mentre invece avrebbe potuto esprimere una seria opinione. Come abbiamo ascoltato negli interventi svolti sia in Commissione che in Aula, c'erano delle modifiche necessarie, opportune e, noi diciamo, proprio indispensabili da apportare.

La sentenza Torreggiani purtroppo appare ormai come una spada di Damocle sulla nostra testa, che arriva e pone un termine ultimo entro il quale adottare dei provvedimenti. Come ha detto la senatrice Bignami, c'è un'Europa matrigna, e non possiamo che condividere questa espressione. Ci troviamo di fronte ad un'imposizione da parte dell'Europa, la quale comporterà l'applicazione di serie sanzioni e

che a questo punto mette il Parlamento nella condizione di adottare continuamente dei provvedimenti che noi troviamo assolutamente dannosi.

La senatrice Alberti Casellati diceva che forse è meglio una legge in meno che un proliferare di leggi perniciose. Siamo qui infatti per la quarta volta in quest'Aula a parlare di provvedimenti soprannominati «svuota carceri». Sono dei provvedimenti frammentari, come diceva il senatore Susta, e che non prevedono un intervento organico e una valutazione organica e complessiva di questa problematica. Il problema del sovraffollamento delle carceri probabilmente non sarà risolto con questi interventi. È un grosso problema, che doveva essere analizzato e valutato a monte, con degli interventi ben più pregnanti.

Il senatore De Cristofaro dice che effettivamente questo è un provvedimento per certi versi inutile (anche per noi è inutile) e vergognoso (anche per noi è vergognoso). Non nel senso che forse si libera troppo poco, ma nel senso che inserisce una modalità di valutazione e di considerazione di una problematica per noi veramente ed assolutamente perniciosa. Quando abbiamo cominciato i lavori in Commissione giustizia in questa legislatura si parlava di indagini sul sistema carcerario. Si era capito subito che uno dei problemi più importanti che dovevano essere affrontati era il problema del sovraffollamento delle carceri. Queste indagini conoscitive sono state abbozzate, ma non sono sicuramente arrivate ad un termine che noi possiamo considerare soddisfacente. Tutti questi interventi frammentari e per certi versi disorganici non si comprende nemmeno come potranno intervenire, in che misura e in che numero, sul problema del sovraffollamento delle carceri.

Si è parlato di amnistia e di indulto, e probabilmente tutti noi ci sentiamo in difficoltà, anche la maggioranza, a poter valutare provvedimenti così drammatici. Noi della Lega Nord sicuramente ci opporremo in ogni maniera.

I provvedimenti che stiamo esaminando e che continuamente vanno ad incidere sulla procedura penale, sul diritto penale e sulle pene sono estremamente disorganici. Sono provvedimenti che creano una forma - passatemi l'espressione - di destabilizzazione del sistema. L'operatore del diritto infatti assiste ad un proliferare continuo di norme, una dietro l'altra, senza riuscire più a capire cosa esse comporteranno e quale sarà la pena da applicarsi per un determinato reato. Questo per quanto riguarda l'operatore del diritto, mentre per l'operatore del crimine tutto ciò sarà una manna dal cielo.

Peraltro, secondo le considerazioni svolte dal senatore De Cristofaro di SEL, il quale ha detto che probabilmente le scarcerazioni sono poche, stiamo creando un sistema assolutamente inefficiente o comunque adottando soluzioni che nemmeno portano al raggiungimento del risultato perseguito.

Con la preparazione di molti colleghi, anche della Commissione giustizia, sicuramente avremmo potuto intervenire seriamente su questo provvedimento. Le perplessità sono tante, e si poteva veramente fare qualcosa, però i limiti di tempo imposti fanno sì che l'applicazione della riforma volta alla soppressione del Senato sembri già cominciata! *(Applausi dei senatori Carraro e Malan)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, in primo luogo ritengo doveroso ringraziare il relatore Buemi e tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto ed il contributo dato, sia pur nei tempi ristretti che l'*iter* del provvedimento ha comportato.

Ritengo utile sottolineare che nessuno, durante tutta la discussione, ha contestato un dato di fatto che è quello dell'emergenza carceraria: una gravissima emergenza che il Governo ha trovato e con la quale si è confrontato in questi mesi, con risultati molto positivi. Avremmo quindi gradito, anche da parte di chi contesta il contenuto del provvedimento in esame, un riconoscimento in ordine agli sforzi compiuti e ai risultati ottenuti.

Il presidente Palma chiede di conoscere i dati, e i dati certamente ci sono, e consentono di dire che in pochi mesi la forbice esistente tra posti regolamentari per detenuti e detenuti effettivi si è notevolmente ridotta, visto che, partendo dai 70.000 detenuti con 41.000 posti regolamentari, siamo giunti, al 31 gennaio, a 61.500 detenuti con circa 48.000 posti regolamentari.

I risultati sono evidenti e sono molto significativi. Sono risultati figli di una duplice leva, quella

collegata al piano carceri, che finalmente sta dando risultati significativi grazie anche alla collaborazione tra commissario e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e quella dei provvedimenti messi in atto, anche attraverso la proficua collaborazione che vi è stata tra Governo e Parlamento. Mi riferisco in primo luogo al decreto-legge n. 78 del 2013 e ora a questo ulteriore decreto-legge, adottato nel dicembre scorso.

Noi abbiamo tentato, con risultati significativi ma che non rimuovono del tutto il problema, di dare risposta al richiamo contenuto nella sentenza Torreggiani dell'8 gennaio dello scorso anno, tentando quindi di raggiungere l'obiettivo entro il termine ultimo della fine del maggio prossimo. Questo è certamente un vincolo derivante dall'appartenenza al Consiglio d'Europa, ma altrettanto significativa per noi è l'esigenza di dare risposta al richiamo, più volte in questa sede citato, contenuto nell'articolo 27 della Costituzione che impone una pena finalizzata davvero al recupero, il che presuppone una riduzione di numeri e l'attivazione all'interno delle strutture carcerarie di una serie di attività che sono possibili solo ove vi siano condizioni di vivibilità e di civiltà.

Al tempo stesso, signor Presidente, abbiamo ritenuto di adottare questi provvedimenti per dare solerte e sollecita risposta al messaggio del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 2013, il primo messaggio alle Camere del Presidente Napolitano, il primo accorato messaggio, rispetto al quale tutte le misure contenute nel decreto-legge oggi all'esame del Senato sono certamente strumentali al raggiungimento dell'obiettivo: probabilmente non esaustive, ma certamente molto significative.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 11,20)**

(*Segue* BERRETTA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*). Nel decreto, infatti, ci occupiamo di ridurre l'emergenza carceraria diminuendo la pressione e il numero dei detenuti attraverso misure di buonsenso, come quella riguardante l'espulsione degli immigrati. Anche qui, da parte di chi più volte ha richiesto politiche più efficaci su questo fronte, ci saremmo aspettati un diverso atteggiamento. Abbiamo introdotto un istituto speciale di liberazione anticipata limitato nel tempo (e su questo tornerò); abbiamo modificato in maniera significativa la disciplina in materia di commercio e utilizzo degli stupefacenti; cosa ancor più importante, abbiamo stabilizzato numerose misure tese a facilitare l'utilizzo di forme di detenzione alternativa (la detenzione domiciliare e gli arresti domiciliari), garantendo al tempo stesso la sicurezza dei cittadini, perché finalmente, dopo tanti anni di attesa, il braccialetto elettronico sarà utilizzato in maniera molto significativa.

In questo senso abbiamo avuto un espresso riconoscimento della bontà della misura da parte del Capo della Polizia, il quale ci ha rassicurato in ordine all'efficacia dello strumento, alla sua utilizzabilità per 2.000 soggetti agli arresti domiciliari. Abbiamo quindi certamente adottato misure concrete che contemperano l'esigenza di allentare la tensione all'interno delle carceri con quella di rassicurare e assicurare la sicurezza dei cittadini.

Abbiamo altresì introdotto misure volte a garantire il detenuto, a dargli modo di farsi sentire attraverso il reclamo ad alcune autorità amministrative e all'autorità giudiziaria. Abbiamo finalmente istituito il Garante nazionale dei detenuti, che avrà la funzione, il compito e la possibilità di verificare, controllare, intervenire, là dove vi fossero condizioni di detenzione non appropriate.

L'*iter* parlamentare ha consentito di affrontare alcuni nodi contenuti nel decreto-legge stesso. In particolare, con riferimento alla liberazione anticipata speciale, il Governo, già consapevole della obiettiva diversità che vi è in relazione ad alcuni gravi reati e quindi a soggetti detenuti per reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, aveva previsto una verifica ancor più approfondita da parte del magistrato, che avrebbe potuto concedere l'accesso al beneficio soltanto in presenza di comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità e di un concreto recupero sociale.

Il Parlamento, in sede di prima lettura da parte delle Camere, ha ritenuto che, anche così formulata, la norma poteva suscitare problemi e dubbi in ordine alla sicurezza dei cittadini e ha operato una modifica escludendo l'applicazione della liberazione anticipata speciale con riferimento ai detenuti per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975.

Tale modifica, a differenza di quanto sostenuto dal senatore Caliendo, a nostro avviso non pone nessun

problema di carattere costituzionale, trattandosi di misura speciale e temporanea, e avendo in ogni caso mantenuto in capo a questi detenuti la possibilità di fruire della liberazione anticipata ordinaria di 45 giorni. Ripeto, si tratta di una misura straordinaria e limitata nel tempo, che considera un'obiettiva diversità collegata alla gravità dei reati per i quali i soggetti sono detenuti. Quindi anche in questo senso ci sentiamo di rassicurare.

Altra questione che abbiamo affrontato è stata la possibilità di applicare misure cautelari ai minori accusati di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Anche a tale riguardo vi era il rischio che, a seguito della modifica introdotta con il decreto, non fossero più applicabili misure cautelari, che nella fattispecie sono misure di affidamento alle comunità. In questo caso, abbiamo introdotto una modifica per mantenere in vita la possibilità dell'applicazione della misura cautelare non in carcere anche con riferimento ai minori, prevenendo così il rischio di un utilizzo strumentale da parte delle organizzazioni criminali dei minori stessi. Anche questa modifica va nel senso di un miglioramento del testo, e il Governo l'ha condivisa e sostenuta.

Signor Presidente, la Commissione giustizia e il presidente Palma per essa ci hanno richiesto una serie di informazioni e dati. In particolare, nella seduta del 6 febbraio scorso, nel momento in cui si affrontava il tema dell'amnistia e dell'indulto, quindi nell'ambito di un altro provvedimento rispetto al decreto-legge oggi in esame, la Commissione ha richiesto una serie di informazioni e dati in ordine al numero dei detenuti e al suo andamento, e alle ragioni collegate alla eventuali scarcerazioni: informazioni tese a verificare l'efficacia dei due provvedimenti sin qui adottati attraverso decreto.

Questa richiesta è stata da noi avanzata e reiterata agli uffici. Siamo quindi certi di poter fornire dati che sono molto complessi. Non credo infatti che interessi al presidente Palma conoscere semplicemente il numero dei detenuti; penso invece che occorra disporre di notizie più approfondite.

Rimane il fatto che nella relazione di accompagnamento al decreto?legge e nella relazione tecnica una serie di previsioni collegate all'efficacia del provvedimento e ai suoi effetti dal punto di vista dei numeri sono contenute. Si tratta di numeri significativi, come peraltro sono significativi i risultati fin qui ottenuti, perché in seguito al decreto-legge n. 78 del 2013 si sono dimezzati gli accessi in carcere: stiamo parlando di almeno 3.000-3.500 persone che non sono entrate in carcere in seguito all'applicazione delle norme di nuova previsione; come peraltro all'incirca 2.000 sono i soggetti ai quali è stata applicata la disciplina in ordine alla liberazione anticipata speciale. Ciò non significa, però, che siano soggetti che sono usciti, ossia che non sono più in carcere. È stata applicata la misura, ma questo non significa che siano stati scarcerati.

Siccome giustamente la Commissione ha richiesto dati più analitici, ci riserviamo di fornirli, con la massima collaborazione, e se non lo faremo noi lo farà il prossimo Governo. In ogni caso, saranno fornite tutte le informazioni di cui giustamente la Commissione ha bisogno nel momento in cui sta esaminando amnistia e indulto, provvedimenti che sono all'esame del Parlamento.

Un'ultima considerazione. Si è detto, probabilmente criticandolo sia da destra che da sinistra, che questo provvedimento non risolve del tutto i problemi. Credo che questa consapevolezza vi sia anche da parte del Governo; tuttavia, penso che si tratti di misure concrete che stanno già dando risultati importanti e che occorra proseguire su questa strada. Ovviamente queste misure, che sono efficaci, devono essere accompagnate da una complessiva riforma. In questo senso, è ovvio che le riforme all'esame del Parlamento in materia di custodia cautelare, di messa alla prova, di depenalizzazione e così via, se portate finalmente a compimento, potranno costituire la cornice necessaria per affrontare in maniera davvero esaustiva il problema dell'emergenza carceraria e il problema dell'efficacia e dell'efficienza della nostra giustizia penale. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni dell'Istituto comprensivo Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1288 (ore 11,29)

PRESIDENTE. Il presidente Palma ha chiesto di intervenire sui dati forniti dal Governo, che penso avesse richiesto ieri.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, comincio subito con il correggere un'affermazione del Sottosegretario. Se è vero, per un verso, che questi dati furono chiesti nell'ambito dell'istruttoria in Commissione concernente l'amnistia, è altresì vero che la richiesta di questi dati venne reiterata proprio con riferimento al decreto?legge in discussione. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del Sottosegretario: mi compiaccio per la capacità oratoria, ma mi dispiaccio per l'assenza di contenuti.

Al di là del numero dei 70.000 detenuti, che - se non ricordo male, anche con riferimento all'audizione del presidente Tamburino - non è mai comparso (quindi probabilmente si tratta di un arrotondamento per eccesso rispetto al numero dei 69.000 e oltre che ci era noto), e al di là dell'aumento dei posti per i detenuti, da 41.000 a 48.000, il problema che ponevo ieri era diverso.

Ringrazio il Sottosegretario per aver riconosciuto che la richiesta è stata avanzata la prima volta il 6 febbraio, quindi circa dodici giorni fa.

Signor Presidente, signori senatori, stiamo intervenendo, per un verso, sul sistema dell'esecuzione penale e, per altro verso, sul sistema della custodia cautelare. Sul punto, vi è stato un decreto-legge del Governo. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Palma sta intervenendo sull'ordine dei lavori. Prego un po' di attenzione.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Con riferimento a questo, noi volevamo semplicemente sapere quanti detenuti erano usciti in questi mesi in ragione di quel decreto?legge presentato da parte del Governo, sì da verificare, a distanza di qualche mese, gli effetti che quel provvedimento aveva avuto sul sovraffollamento carcerario.

Nel ragionare sui sistemi, infatti, è inevitabile fare una ponderazione costi?benefici: allarghiamo determinati benefici previsti già dall'ordinamento penitenziario per consentire un'incidenza sul sovraffollamento carcerario, ma vorremmo capire se questo allargamento dei benefici è sostenuto da una reale incidenza sul sovraffollamento. In ordine a questo il Governo non ci ha fornito alcun dato, affermando che sono dati complessi e difficili. Sono stato per un certo periodo Ministro della giustizia e posso dire che all'epoca non sarei stato in grado di fornire il dato in un giorno o due, ma sicuramente avrei potuto farlo nello spazio di tre o quattro giorni.

Come secondo punto, signor Presidente, vorremmo capire, rispetto al sovraffollamento carcerario, quanto abbia inciso un provvedimento che è stato varato prima dalla Commissione giustizia del Senato e poi confermato alla Camera dei deputati: mi riferisco all'elevazione a cinque anni del tetto della pena ai fini della custodia cautelare in carcere, che è cosa diversa rispetto al decreto svuota carceri originariamente presentato dal Governo. Vorremmo capire, ad esempio, se questo mancato ingresso nelle carceri, rispetto alle medie precedenti, dipenda dalle misure adottate originariamente dal Governo nel decreto o anche in parte da questa restrizione nell'emissione delle misure cautelari. Ma arriviamo al decreto di oggi.

PRESIDENTE. La richiamo a intervenire sull'ordine dei lavori, senatore Palma, e non sui contenuti del provvedimento.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Non sto parlando del merito, Presidente, mi scusi.

PRESIDENTE. Questo può avvenire in dichiarazione di voto o in discussione.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Mi scusi, Presidente, ma dire che in un provvedimento c'è la custodia cautelare e chiedere quante persone non sono entrate in carcere in ragione della modifica intervenuta...

PRESIDENTE. Questo lo ha già fatto.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Le sto dicendo che non sto entrando nel merito della discussione. Mi consenta di andare avanti.

PRESIDENTE. Vada avanti, ma si attenga all'ordine dei lavori.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Sto sull'ordine dei lavori.

Infine, venendo al decreto che ci accingiamo a convertire, entrato in vigore da circa un mese e mezzo, mi auguro che al Ministero, quando lo hanno immaginato, abbiano fatto una previsione sull'incidenza di questo sul sovraffollamento carcerario, sulla base dei dati a disposizione del DAP.

Vorremmo capire quante persone sono già uscite in ragione di questo decreto e quante il Ministero prevede che possano uscire (è tutto qua il discorso), al fine di consentire ai senatori di poter esprimere, in maniera consapevole, il proprio voto. Siamo di fronte ai seguenti dati: il senatore Lumia nel suo intervento ha parlato di 62.000 detenuti, mentre il Sottosegretario di 61.500 persone attualmente detenute in carcere, con un numero di posti pari a 48.000. A maggio abbiamo la mannaia europea. La domanda che pongo è: questo decreto è in grado di sfoltire per 13.500 unità il mondo della sofferenza carceraria, oppure no? E se, per ipotesi, fosse in grado di sfoltirlo - come si dice - per 1.000 o 2.000 unità, davvero il gioco varrebbe la candela?

Ho finito, la ringrazio per l'attenzione. Un po' di rispetto però ci vorrebbe. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Il Presidente dovrebbe ascoltare gli interventi, caro senatore Russo.

STEFANI, *relatrice di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa interviene?

STEFANI, *relatrice di minoranza*. Intervengo proprio sulla considerazione che ha sollevato il presidente Palma.

PRESIDENTE. Si attenga all'ordine dei lavori. Non sono più possibili altri interventi.

STEFANI, *relatrice di minoranza*. Come ho detto nella replica, le indagini sul sistema carcerario non sono state concluse. Questi dati sono veramente fondamentali per poter esaminare l'incidenza dei provvedimenti. È stato emanato un decreto-legge, e quindi con immediata efficacia, che prevede la liberazione; non si sa esattamente quanti detenuti siano stati liberati e non si sa - come evidenziato dal senatore Palma - quale sia stata l'incidenza. Ad esempio, si parlava di mancati ingressi.

Quindi, ogni volta che discutiamo un provvedimento in quest'Aula, non sappiamo quale sarà il suo effetto sull'intero sistema. Ciò però è fondamentale, perché - come è stato poc'anzi evidenziato - questi provvedimenti non devono essere frammentari, ma devono essere organici; si deve valutare unitariamente, con un programma studiato, come affrontare il problema del sovraffollamento nelle carceri.

Questi dati sono veramente molto importanti. Ovviamente non sono facili da reperire, ma occorre capire quale misura è migliore per voi (per noi sarà sempre la soluzione peggiore) o quanto meno occorre verificare se è meglio intervenire sull'applicazione della custodia cautelare, sulla liberazione anticipata o sulla depenalizzazione. Si tratta di temi che affrontiamo in continuazione in modo disorganico, senza comprendere pienamente l'effetto delle singole misure.

A questo punto, ormai si vede quale potrà essere purtroppo la conclusione del provvedimento in esame. Penso, però, che non si possa prescindere dalla valutazione dell'esame di questi dati. Si auspica che vi possa essere un altro tipo di approccio e che a breve possa essere considerata in modo sistematico, oserei dire quasi matematico, l'incidenza di tali provvedimenti.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, come Gruppo M5S facciamo nostre le osservazioni e l'invito alla riflessione già rivolto dai senatori che mi hanno preceduto.

È veramente un criterio di ragionevolezza quello di fermarsi un attimo per cercare di capire se, proseguendo con questo provvedimento, faremo ulteriori danni in una situazione magmatica che non è

nota, in relazione ai dati relativi alla liberazione dei detenuti in virtù dei precedenti provvedimenti di legge.

Quindi, ripeto facciamo nostra la posizione politica espressa, per ogni valutazione prudente che l'Assemblea potrà fare.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha stabilito che, in relazione al calendario delle consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato per la formazione del nuovo Governo, i lavori dell'Assemblea vengano sospesi nella giornata di oggi.

L'Assemblea tornerà a riunirsi domani mattina, alle ore 10,30, con una seduta unica che non prevede orario di chiusura, per il seguito della discussione del decreto-legge sulla riduzione della popolazione carceraria e per l'esame del decreto-legge sul piano «Destinazione Italia» (quest'ultimo anche ove non concluso dalle Commissioni competenti). Le dichiarazioni di voto sui due decreti-legge in scadenza avranno luogo, rispettivamente, intorno alle ore 14 e intorno alle ore 19.

La Presidenza armonizzerà i tempi della discussione al fine di consentire il rispetto dei termini suddetti, eventualmente procedendo alla votazione degli emendamenti senza ulteriori interventi.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 20 febbraio inizierà la discussione del decreto-legge in materia di enti locali, anche ove non concluso dalla Commissione.

Sui disagi subiti dai lavoratori frontalieri a seguito di recenti disposizioni in materia fiscale

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei segnalare l'assurda e iniqua situazione in cui si trovano i frontalieri, cittadini italiani residenti in prossimità del confine che lavorano nel Paese straniero confinante.

Con la legge n. 97 del 2013, è prevista dal 1° febbraio una tassazione del 20 per cento sui flussi di pagamento dall'estero all'Italia, presupponendo che si tratti di investimenti di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. È lasciato agli utenti dichiarare con autocertificazione la parte del flusso finanziario che non è fiscalmente imponibile con questa imposta.

I frontalieri si trovano in una situazione di esenzione dall'applicazione della trattenuta del 20 per cento, ma per far valere tale esenzione devono presentare un'autocertificazione. Il problema è che, nel frattempo, mentre l'autocertificazione non è ancora disponibile presso le banche, hanno già visto decurtato del 20 per cento l'importo dei bonifici degli stipendi che stanno man mano ricevendo dalle aziende presso cui lavorano. In pratica, dovranno chiedere successivamente la restituzione di quanto indebitamente trattenuto, aspettando una restituzione da parte dello Stato, che - sappiamo bene quali sono i tempi - arriverà chissà quando. Nel frattempo si sono comunque trovati lo stipendio indebitamente decurtato del 20 per cento.

Questa è la situazione che spero il Governo - il cui rappresentante è in questo momento assente - possa prendere in considerazione, per dare disposizioni immediate affinché le banche non applichino la trattenuta in queste situazioni, che sono già previste come oggetto di esenzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulla situazione in Corea del Nord

ORELLANA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei rappresentarvi e ricordare quello che forse ad alcuni è sfuggito leggendo le notizie di oggi, ovvero la gravissima situazione che si è palesata, ma che non ci dovrebbe sorprendere, in Corea del Nord. È stato infatti pubblicato il rapporto delle Nazioni Unite, che racconta di una situazione che ha molto similitudini con gli orrori della Seconda guerra mondiale. Il popolo coreano è affamato e ci sono campi di prigionia segreti, in cui avvengono torture. Secondo i dati stimati, si parla di centinaia di migliaia di morti: ecco perché parlo di una similitudine con i campi di sterminio della Seconda guerra mondiale.

Credo che l'Italia debba fare il possibile per intervenire in questa situazione, ovviamente a livello di Nazioni Unite. Come sappiamo, Michael Kirby, il rappresentante delle Nazioni Unite, ha prospettato la possibilità di attivare il Tribunale penale internazionale dell'Aia, ma purtroppo si è già capita l'ostilità da parte della Cina, che, come membro del Consiglio di sicurezza dell'ONU, potrebbe porre il veto. Alcuni dei colleghi che hanno visitato la Corea del Nord, anche recentemente (penso ai senatori Razzi e Romani), hanno anche i giusti contatti presso le autorità coreane, e quindi potranno attivarsi anche per chiedere conto sia all'ambasciatore della Corea del Nord in Italia, sia alle loro eventuali conoscenze fatte in questi viaggi. A questo punto non possiamo girarci dall'altra parte. Cito testualmente le parole di Kirby: «Adesso il mondo sa, non c'è più nessuna scusa, bisogna agire».

Mi chiedo quali azioni possano compiere questo Parlamento e il Governo che si sta per insediare per contrastare quanto si ripete periodicamente: abbiamo visto un rapporto simile lo scorso anno, *idem* due anni fa. Che si agisca dunque nella maniera più possibile convinta e per quanto possibile efficace di fronte a questo abominio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 19 febbraio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 11,46)*.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Cucca nella discussione generale del disegno di legge n. 1288

Il provvedimento che ci occupa oggi, si inserisce nel quadro dei provvedimenti in corso di approvazione o già approvati in via definitiva, che possiamo definire necessitati. Del resto, nella relazione introduttiva al decreto-legge n. 146 si legge della straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, fenomeno ormai endemico che, unitamente al degrado delle strutture carcerarie esistenti e conseguentemente delle condizioni di vita dei reclusi, ha generato condizioni di vita connotate dalla compromissione dei diritti fondamentali dei detenuti.

Infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo con la sentenza Torreggiani dell'8 gennaio 2013, ha constatato che, alla luce dell'articolo 3 della Convenzione EDU (Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti), il sovraffollamento carcerario in

Italia ha carattere strutturale e sistemico e ha stabilito che lo Stato italiano dovrà, entro un anno a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, quindi entro il prossimo mese di maggio, offrire una riparazione del danno adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario. D'altro canto, la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 279 del 2013 ha invitato il legislatore a porre rimedio in tempi brevi al sovraffollamento penitenziario, paventando in difetto anche rimedi più drastici.

La questione carceraria è stata di recente affrontata anche nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, come del resto a più riprese avevano già fatto i Pontefici, da Giovanni Paolo II a Papa Francesco, che hanno invocato un provvedimento di clemenza.

Nel corso dell'attuale legislatura, il Governo è già intervenuto sul tema del sovraffollamento carcerano, da ultimo con il decreto-legge 78/2013.

La Camera dei deputati ha affrontato inoltre ulteriori questioni connesse al tema delle carceri, avviando l'esame in Assemblea di una proposta di legge sulle misure cautelari personali e approvando una proposta di legge su pene detentive non carcerarie e messa alla prova, che è poi stata modificata dal Senato.

A questo riguardo, ho avuto modo di esprimere qualche perplessità circa il susseguirsi di provvedimenti normativi diretti ad affrontare il tema del sovraffollamento delle carceri, reputando che forse sarebbe stato più utile, corretto e semplice affrontare il tema unitariamente con un unico provvedimento organico, che comprendesse tutti i temi trattati nei vari provvedimenti esaminati e magari anche con una riforma organica dell'intero sistema giustizia, da tutti ormai auspicato da tempo e, credo, ormai irrinunciabile. In tal modo è verosimile che si avrebbe avuto la possibilità di cogliere l'obiettivo in tempi più brevi e in maniera più ordinata, ma auspico che questo tema entri prepotentemente nel programma del Governo che ci si accinge a varare, per assicurare a tutti i cittadini uguale trattamento e pari opportunità di accesso alla domanda di giustizia che, soprattutto negli ultimi tempi, sta diventando sempre più riservata alle classi più agiate.

D'altro canto, l'urgenza di provvedere di cui ho parlato rende indispensabile procedere all'approvazione di questo provvedimento, che è comunque innovativo e mette mano a problematiche per le quali nel passato si è rimasti immobili per svariati anni.

Il provvedimento in esame introduce più ampie garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in via amministrativa e in quello giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza, presso la quale è previsto anche un giudizio per assicurare l'ottemperanza dell'amministrazione penitenziaria alle prescrizioni del giudice.

Nel corso dell'esame alla Camera è stata eliminata la previsione secondo cui la mancata ottemperanza determinava, su richiesta di parte al magistrato di sorveglianza, il pagamento di una somma di denaro a carico dell'amministrazione entro il limite di 100 euro per ogni giorno di ritardo. La statuizione costituiva titolo esecutivo. Da tali provvedimenti deriva un aggravio notevole degli incombenti a carico degli uffici di sorveglianza, che devono farsi carico anche della liberazione anticipata speciale di cui dirò in seguito. È auspicabile che per dare applicazione compiuta all'attuazione delle nuove norme, il Ministero competente provveda a irrobustire l'organico sia giudiziario che amministrativo.

È stata anche prevista l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il Garante deve assicurare indipendenza oltre che competenza nelle materie trattate ed è chiamato a vigilare sulle condizioni negli istituti penitenziari, con il potere di effettuare visite, di rivolgere richieste all'amministrazione e di indirizzare raccomandazioni. Dovrà presentare una relazione annuale alle Camere. Al riguardo, reputo che sarebbe utile assegnare al Garante nazionale, che è previsto come organo collegiale, oltre che il compito di promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, anche quello di coordinare la loro attività, in modo da assicurare omogeneità di azioni e comportamenti e da avere continuativamente un quadro completo ed esaustivo della situazione carceraria locale e nazionale.

Peraltro, pur apprezzando l'istituzione della nuova figura, credo che essa costituisca solo un primo passo, auspicando che con un provvedimento successivo si affini tutto il relativo tema, individuando

meglio competenze, requisiti e limiti di operatività.

Infine è prevista una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza ed è differito il termine per l'adozione dei regolamenti sugli specifici benefici fiscali e contributivi per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti.

In ordine all'altro obiettivo, quello della riduzione del sovraffollamento carcerario il decreto-legge prevede varie misure:

- la prescrizione da parte del giudice del cosiddetto braccialetto elettronico, come regola generale cui può derogare qualora non ne ravveda la necessità, nell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari; è inoltre previsto il ricorso allo stesso strumento nell'applicazione della detenzione domiciliare;
- la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (cd. attenuante di lieve entità); si produce così l'effetto di riduzione della pena per le fattispecie di minore gravità (es. il piccolo spaccio) e la loro sottrazione alla comparazione delle circostanze da parte del giudice. La comparazione - nel caso di equivalenza con le aggravanti, tra cui ricorrente, in tale tipo di reato, è la recidiva - porta a risultati sanzionatori considerati eccessivi. Nel corso dell'esame alla Camera è stato novellato l'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo, per il piccolo spaccio, l'inapplicabilità dell'arresto obbligatorio in flagranza. Inoltre, per evitare l'inapplicabilità della custodia cautelare in carcere a carico dei minorenni autori di tale reato, è stata integrata la formulazione dell'articolo 19, comma 5, del DPR 448/1998 sul processo minorile. Stante il limite di 5 anni previsto dall'articolo 280 del codice di procedura penale per applicare la custodia cautelare, la novella esclude che per la determinazione della pena agli effetti della possibile irrogazione di tale misura possa essere applicata la diminuente della minore età;
- l'abrogazione del divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale;
- l'innalzamento da tre a quattro anni del limite di pena, anche residua, per i l'applicazione dell'affidamento ili prova al servizio sociale, con più ampi poteri del magistrato di sorveglianza per la sua applicazione;
- l'introduzione della liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre - per il periodo dal primo gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 - la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria in favore del condannato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La liberazione anticipata speciale non è applicabile in relazione ai periodi in cui il condannato è ammesso all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, ai condannati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.

Nel corso dell'esame alla Camera è stata prevista l'esclusione del beneficio per i condannati per i reati di particolare allarme sociale di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Tale previsione, sicuramente condivisibile nel merito e oggettivamente imprescindibile, secondo l'opinione di autorevoli giuristi, sarebbe affetta da incostituzionalità per la violazione dell'articolo 3, anche in considerazione del fatto che la misura non guarda al reato ma solo al comportamento inframurario del condannato. Per sgombrare il campo da equivoci, credo sia utile ricordare che la giurisprudenza della Suprema Corte ammette l'esclusione per reati particolarmente gravi, in considerazione anche della temporaneità dell'applicabilità del beneficio. E anche molteplici pronunce della Corte europea sono di medesimo segno. Invece, poiché si fa un richiamo al nudo elenco di reati, resta da verificare l'eventualità di un'iniqua esclusione dal beneficio anche di coloro per i quali, per aver collaborato o altro, lo stesso articolo 4-*bis* prevede un'eccezione.

Ulteriori provvedimenti nuovi sono l'applicazione a regime - e non più in via transitoria - della disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi anche se parte residua di maggior pena; l'estensione dell'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dal testo unico immigrazione. Sono infatti circoscritti i reati previsti dal Testo unico per cui la misura è esclusa; la stessa misura è resa possibile anche per la rapina e l'estorsione aggravate. Sono poi delineati i diversi ruoli di direttore del carcere, questore e

magistratura di sorveglianza, con una velocizzazione delle procedure di identificazione.
L'auspicio è quello di una rapida approvazione del provvedimento, ma con l'impegno di continuare nel percorso intrapreso dell'avvio della riforma dell'intero settore della giustizia, come da tempo tutti gli operatori del settore suggeriscono. Abbiamo la consapevolezza che raggiungere l'obiettivo non sarà facile, ma se persisteremo nell'azione virtuosa già avviata, con coraggio e determinazione e senza dare ascolto alle voci demagogiche e populiste, saremo in condizioni di dare le risposte giuste alle impellenti necessità che tutti ben conosciamo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cattaneo, Chiti, Ciampi, De Poli, Fedeli, Formigoni, Guerra, Messina, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Sciascia, Stefano, Stucchi, Turano, Vicari e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Pietro e Scilipoti, per attività dell'Assemblea NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Letta-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1214-B)
(presentato in data 18/2/2014).
S.1214 approvato dal Senato della Repubblica
C.2027 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1214-B)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
S.1214 approvato dal Senato della Repubblica
C.2027 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 18/02/2014).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, in data 13 febbraio 2014, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto" (1167).
Il documento è stato inviato alla 8a Commissione permanente.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, in data 13 febbraio 2014, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (1214).
Il documento è stato inviato alla 1a Commissione permanente.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, in data 13 febbraio 2014, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali" (1215).
Il documento è stato inviato alla 5a Commissione permanente.
Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-

bis, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la prima relazione sull'attività svolta dal Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, riferita all'anno 2013.
Il predetto documento, è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. CCXII, n. 1).

Governo, progetti di atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 e 13 febbraio 2014, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.
I predetti atti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.
Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, con lettera in data 11 febbraio 2014, ha inviato una segnalazione sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920; S. 1299).
La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 249).

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dall'11 al 17 febbraio 2014 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.
I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.
Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Padua ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-01601 e 4-01602 della senatrice Pezzopane ed altri.
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BARANI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
nei pressi del santuario della Madonna del Castello, sito in Castrovillari (Cosenza), si sono verificati e ancora si susseguono numerosi crolli, la maggior parte dei quali prontamente segnalati e/o denunciati dai cittadini presso le autorità competenti;
l'indubbio valore storico, architettonico, religioso e culturale del sito imporrebbe una sua adeguata e costante salvaguardia onde evitarne il deterioramento, anche infrastrutturale, come attualmente sta invece accadendo;
all'interno della struttura sono custodite svariate opere tra dipinti, affreschi, sculture ed altro;
il santuario è meta ogni anno di diverse migliaia di visitatori, tra turisti, studenti, studiosi e appassionati;
l'opera riveste quindi, indubbiamente, una certa importanza anche sotto il profilo economico dell'area su cui insiste;
il sito rappresenta un vero e proprio punto di riferimento non solo per i circa 22.000 abitanti di Castrovillari, bensì per l'intero circondario;
considerato che:

oltre ad inficiare la sicurezza del Santuario, i crolli in questione hanno già cagionato la chiusura di una piccola attività commerciale ed adesso minacciano anche alcune abitazioni site nei pressi del colle della Madonna del Castello;
l'arretramento del fronte franoso non permette il sicuro accesso al colle, limitando così il transito veicolare ad una sola carreggiata che sta essa stessa per essere aggredita dall'erosione che interessa il Colle;
a seguito di una frana verificatasi nel marzo del 2012, nel gennaio 2013 l'Amministrazione comunale di Castrovillari ha provveduto a depositare presso gli appositi uffici della Regione Calabria ed all'Autorità di bacino un progetto che prevede una specifica gabbionatura di rafforzo dell'intero versante "ferito" del Colle;
l'Amministrazione di Castrovillari, attraverso un'apposita Commissione consiliare straordinaria mista, l'Ufficio tecnico comunale ed altri soggetti hanno chiesto, in un incontro della Conferenza dei servizi, la possibilità di cantierare il progetto;
ad oggi non risultano ancora pervenuti i pareri dell'Autorità di bacino e della Soprintendenza di Cosenza, circa il progetto di cui sopra;
la zona in questione è a forte rischio idrogeologico, il che rende più che plausibile il verificarsi di ulteriori crolli;
le condizioni climatiche ed atmosferiche attuali e degli ultimi mesi fanno, infatti, ragionevolmente temere che la situazione possa ulteriormente aggravarsi,
si chiede di sapere:
quali misure di competenza i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto al fine di evitare l'inevitabile aggravarsi della situazione esposta in premessa;
quali siano le modalità di intervento previste per la messa in sicurezza del sito, sia sotto il profilo artistico e infrastrutturale, che sotto quello geologico e quello relativo alla viabilità;
quali siano le specifiche competenze e responsabilità in capo alle autorità locali e non, a tutti i livelli territoriali.
(4-01707)

ALICATA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
per decenni, dal dopoguerra, i massacri delle foibe (i dati oscillano tra i 5.000 e i 7.000 morti) sono stati considerati da taluni un argomento sconcertante e scomodo della storia italiana, per i rapporti che i fatti hanno avuto con la ex Repubblica di Jugoslavia e per confuse polemiche politiche dovute, allora, all'idea che si volesse accusare di atrocità un paese comunista e minare la credibilità del Partito comunista e dei partigiani;
tuttavia ricordare i fatti accaduti, specialmente quando sono ricompresi in una categoria definita "crimini contro l'umanità", è necessario, non solo per un rispetto delle vittime, ma anche per giustizia storica: rappresentano un aspetto della storia del nostro Paese, degli accadimenti della II Guerra Mondiale e dell'immediato dopoguerra, un periodo in cui anche l'Italia di allora mise in atto azioni gravi e feroci nelle zone occupate, come avvenne nella città di Podhum;
il Parlamento ha approvato la legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati», che prevede all'articolo 1, commi 1 e 2: «1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado [...]»;
il Giorno del ricordo è trascorso senza che vi siano state iniziative poste in essere dalle istituzioni pubbliche della Provincia di Siracusa (Comune, Provincia e Ufficio scolastico) "per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado",
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto in premessa relativamente

alla Provincia di Siracusa, non intenda porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative, anche di carattere normativo, volte ad una maggiore sensibilizzazione delle istituzioni scolastiche sul «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe.
(4-01708)

BITONCI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la grave crisi economica sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, coinvolgendo migliaia d'imprese di diversi settori che lamentano da tempo una contrazione del fatturato e degli ordini, ed è ulteriormente acuita dal fatto che in molti enti locali, Comuni e Regioni, i pagamenti dei lavoratori sono rallentati dai vincoli del Patto di stabilità interno degli enti locali;
la cessazione delle attività imprenditoriali e il conseguente licenziamento delle persone in esse occupate, in numerosi casi, ed in Veneto in particolare, ha determinato uno sconforto psicologico tanto negli imprenditori quanto negli operai, culminato purtroppo in alcuni e drammatici episodi di suicidio;
secondo alcune statistiche, nell'anno 2013 sono state complessivamente 149 le persone che si sono tolte la vita per motivazioni economiche, rispetto agli 89 casi registrati nel 2012, di cui il 40 per cento nel solo ultimo quadrimestre, e quasi un suicida su due (45,6 per cento) è imprenditore (68 i casi nel 2013, 49 nel 2012); rispetto al 2012, cresce il numero delle vittime tra i disoccupati: sono 58, infatti, i suicidi tra i senza lavoro, numero che risulta più che raddoppiato rispetto al 2012, quando gli episodi registrati furono 28;
nel 2012 il numero più elevato dei suicidi per motivi economici si registrava nelle regioni del Nord-Est (27 casi con un'incidenza percentuale pari al 30,3 per cento), un'area geografica a maggior frequenza di suicidio tra gli imprenditori a causa della maggiore densità industriale, mentre nel 2013 il numero più elevato di suicidi per ragioni economiche si è registrato nel Nord-Ovest;
organi di stampa locale di Padova riportano la recente notizia dell'ennesimo suicidio di un imprenditore veneto, trovato da un dipendente intorno alle ore 7 del mattino già impiccato ed esanime, con una corda attaccata ad una trave all'interno del reparto cartotecnico al primo piano dell'azienda: il medico legale intervenuto sul posto avrebbe escluso responsabilità di terzi, mentre sulla scrivania dell'imprenditore sono stati rinvenuti dei fogli scritti a mano da quest'ultimo, nei quali manifestava il chiaro intento di uccidersi per problematiche di salute e finanziarie;
da quanto si apprende dagli organi di stampa, l'azienda versava in cattive acque, con debiti sempre più elevati e la chiusura dei fidi da parte degli istituti di credito, e da tempo aveva messo in cassa integrazione la maggior parte dei suoi dipendenti (oggi circa 110 mentre un tempo erano 300) e le stesse due figlie dell'imprenditore, dipendenti dell'azienda, erano entrate in cassa integrazione da poco,
si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per arginare il drammatico fenomeno descritto in premessa, e se non reputino opportuno studiare misure urgenti per permettere ai piccoli imprenditori di accedere con maggior facilità al credito bancario, così che nessuno sia costretto a chiudere la propria attività, aumentando i già drammatici livelli di disoccupazione, e promuovendo altresì politiche idonee a sostenere i familiari superstiti di imprenditori suicidi.
(4-01709)

1.5.2.2. Seduta n. 196 (ant.) del 20/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

196a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2014

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA,
del presidente GRASSO
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,02)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei segnalare la temperatura troppo alta all'interno dell'Aula.

PRESIDENTE. Segnaleremo il problema agli uffici.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Onorevoli colleghi, a questo punto dovrei sospendere la seduta per venti minuti. Tuttavia, anche su richiesta della Commissione bilancio che sta completando l'esame del provvedimento, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento sospendo i lavori fino alle ore 11.

Avverto, inoltre, che nel corso della discussione generale sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,09, è ripresa alle ore 11,10).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Prego i colleghi di prendere posto. C'è ancora qualcuno che sta ritirando la tessera? Senatore Marinello, prenda posto, così possiamo chiudere la votazione. Invito i senatori che stanno entrando in Aula ad affrettarsi a votare. Dopo il senatore Zavoli, chiuderei la votazione; per rispetto del senatore Zavoli, gli diamo il tempo di raggiungere la sua postazione. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Senatore Zavoli, se lei vota mi consente di chiudere la votazione.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. *(Il senatore Zavoli fa segno di non essere riuscito a votare)*.

Senatore Zavoli, possiamo considerarla presente: è qui, e non credo che nessuno possa contestare la constatata presenza del senatore Zavoli.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,13)*.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Su richiesta della Commissione bilancio, sospendo i lavori fino alle ore 11,30, auspicando vivamente - credo di interpretare il sentimento dell'Assemblea - che la Commissione sia in grado, avendo conoscenza dei tempi e dei termini della discussione, di consentirne alle 11,30. Quindi, la verifica del numero legale era tutto sommato meno decisiva di quanto sembrava.

(La seduta, sospesa alle ore 11,14, è ripresa alle ore 11,32).

Discussione del disegno di legge:

(1215) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali*** *(Relazione orale)***(ore 11,32)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni,del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1215.

La Commissione, come ho potuto personalmente constatare, ha votato il mandato al relatore, quindi possiamo procedere.

La relatrice, senatrice Zanoni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, stiamo esaminando il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

L'articolo 1 reca modificazioni alla legge n. 147 del 2013. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 rinvia al 1° gennaio 2014 e al 1° luglio 2014 l'applicazione delle norme recate dai commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, concernenti rispettivamente l'acquisto di spazi pubblicitari *on line* e la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le Regioni.

Il comma 2 reca una serie di ulteriori modifiche alla legge di stabilità 2014. Nello specifico, la lettera *a)* del comma 2 interviene sul comma 139 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 concernente la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica: viene soppresso l'ultimo periodo della lettera *d)* n. 3), capoverso 2, con il quale - con riferimento alle detrazioni di imposta relative alle spese sostenute per l'acquisto di mobili - si prevedeva che dette spese non potessero essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La lettera *b)* interviene sul comma 434 concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale, sopprimendo la previsione ivi contenuta secondo cui la Nota di aggiornamento del

Documento di economia e finanza (DEF) avrebbe dovuto contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente.

La lettera *c)* interviene sul comma 514, in materia di fiscalità di vantaggio per la Regione Sardegna, precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali rimane a carico del bilancio regionale.

La lettera *d)* interviene sul comma 573 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), fissando in 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

La lettera *e)* interviene, infine, sul comma 680, secondo periodo, concernente la proroga del termine per il versamento della maggiorazione *standard* TARES, precisando che il versamento della maggiorazione, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013), non pregiudica l'accertamento delle relative somme nel 2013.

L'articolo 2 attiene alla disciplina degli immobili pubblici. Il comma 1 modifica (dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2014) il termine introdotto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 120 del 2013, per l'esercizio della facoltà di recesso - da parte delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali - dai contratti di locazione di immobili in essere; prevede, inoltre, che il termine di preavviso per l'esercizio del diritto in parola vada esercitato entro 180 giorni (anziché entro 30 giorni) dall'entrata in vigore del citato decreto n. 120. Il comma 2 sopprime il riferimento alla norma suddetta contenuto all'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2014.

I commi da 3 a 5 recano norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare, il comma 3 è diretto a semplificare il trasferimento ai Comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei Comuni; il comma 4, al fine di semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il comma 5 agevola il completamento di tali operazioni immobiliari, con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica.

Il comma 6 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, al fine di mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato.

L'articolo 3 reca misure in materia di infrastrutture e trasporti. I commi da 1 a 3 recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania. Sono attribuiti (comma 1) al Commissario straordinario compiti di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, fissazione delle tariffe e definizione della dotazione di personale; inoltre, è individuato il finanziamento della struttura di supporto del Commissario, il quale potrà richiedere anticipazioni finanziarie, fino all'approvazione del piano di rientro. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale.

Il comma 3 sopprime il fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle Regioni in situazioni di squilibrio finanziario, finalizzato al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria, ovvero, per la Regione Campania, al finanziamento del piano di rientro, istituendo in suo luogo un fondo di rotazione finalizzato a concedere alla Regione Campania, anticipazioni di cassa per il finanziamento del Piano di rientro con una dotazione di 50 milioni di euro.

Il comma 4 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS Spa, in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione ad interventi conclusi o in corso di realizzazione.

Il comma 5 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi della rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento.

Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016.

Il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia Spa le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario svolti nella Regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le Regioni a Statuto speciale.

Il comma 7 dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia Spa, della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 svolti nella Regione Valle d'Aosta, come previsto dall'accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010.

Il comma 8 provvede alla necessaria copertura finanziaria.

Il comma 9 sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti di una decisione del Capo dello Stato che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese.

L'articolo 4 contiene norme su Roma Capitale.

L'articolo 4, comma 1, autorizza il Commissario straordinario del Governo del Comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

Il comma 2 destina 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, utilizzando le risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo, alle seguenti finalità: contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma Capitale; attuare gli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 («Patto per Roma») e dal programma di lavoro ivi contenuto «Raccolta differenziata».

Il comma 3 dispone che, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma 2, si provveda mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

L'articolo 5 reca disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, in particolare attribuendo per il 2013 al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese.

L'articolo 6 reca alcune disposizioni di interesse per le Province, relative: alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle Province; alle riduzioni da apportate al fondo sperimentale per l'anno 2013 per effetto delle disposizioni di *spending review*; alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle Province appartenenti alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna per l'anno 2013.

L'articolo 7 reca norme in favore della Regione Sardegna, in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione nel novembre 2013.

Nello specifico, il comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi non versati, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013, siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Ai sensi del comma 2, i soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni. A tal fine, si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, fino ad un massimo di 90 milioni di euro.

I commi da 3 a 8 disciplinano la procedura per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti, nonché il monitoraggio dei limiti di spesa. I commi 9 e 10 recano norme di copertura e di adeguamento finanziario, mentre il comma 11 prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, individuando la relativa procedura di verifica.

Colgo l'occasione, al termine della mia relazione, per ringraziare gli uffici per il lavoro di supporto svolto, il Presidente e tutti i membri della Commissione per la fattiva collaborazione e i grandi contributi dati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sulla scomparsa di Gianni Borgna

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola perché vorrei condividere con l'Assemblea il dolore per la notizia della scomparsa di Gianni Borgna, che è morto questa mattina dopo una lunga malattia. Era un uomo politico di rara umanità, un uomo politico molto acuto e aperto, un uomo moderno.

Borgna ha ricoperto per un decennio la carica di assessore alla cultura al Comune di Roma. Lo ricordo come persona a cui Roma deve un periodo straordinario di sintesi tra il popolo romano, la politica romana e il mondo della cultura. Soltanto Gianni Borgna aveva le qualità per raggiungere un risultato del genere, ed è straordinario che l'abbia raggiunto anche ristrutturando la cultura romana. Ricordo, per chi non è romano, che a Gianni Borgna si deve l'avvio di quella splendida galleria che sono le Scuderie del Quirinale, a lui si deve l'avvio dell'Auditorium Parco della musica, a lui si deve l'avvio di un'iniziativa unica nel panorama italiano che è il Festival della poesia.

Gianni Borgna era un uomo buono, grande amico personale di molti di noi, e credo sia giusto che questa mattina il Senato lo ricordi. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, siamo tutti molto emozionati e davvero addolorati per la scomparsa di Gianni Borgna. Molti di noi, come me, sono stati per anni insieme in Giunta, quindi per noi è la scomparsa di un amico, di una persona con cui abbiamo condiviso tanti anni di amministrazione, di progetti, di sogni per Roma.

Gianni era un appassionato del suo lavoro per la cultura e per la nostra città, e con la sua passione e la sua dedizione seppe coinvolgere non solo la maggioranza che reggeva allora il Comune di Roma, ma l'intero Consiglio comunale, quindi anche l'opposizione, nel ridare un ruolo fondamentale alla cultura nella identità della nostra città.

Potremmo qui fare un elenco lunghissimo di tutte le iniziative importanti che realizzò in quegli anni, in termini non soltanto di eventi, ma anche di investimenti strutturali, nella nostra città per la cultura, dai musei ad una nuova stagione per le biblioteche, all'ufficio per i diritti degli animali, che mi ha ricordato la senatrice Cirinnà.

Credo che mancherà a tutti noi, mancherà tantissimo a questa città ed alla cultura del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e PD)*.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, desidero associarmi al dolore per la perdita di Gianni Borgna, che per me è arrivata improvvisa ed inaspettata, perché egli non ostentava la sua malattia negli ultimi anni, confermando di essere una persona mite e riservata, una persona delicata.

Gianni Borgna è stato un politico intelligente, che ha espresso una passione di uomo colto attraverso gli anni della sua amministrazione a Roma.

Era stato prima, ed è stato anche dopo, un appassionato di musica italiana popolare, ed è strano che venga a mancare proprio nei giorni del Festival di Sanremo, di cui lui ha scritto una storia molto bella, perché è anche la storia della nostra generazione, di cui la musica è stata la colonna sonora ed al contempo il racconto del costume, dei pensieri e dei sogni. Una generazione che aveva vissuto il *boom* e poi, via via, gli anni successivi.

Come amministratore Borgna, che era attentissimo anche agli aspetti economici - ricordo che girava con un quadernetto su cui segnava riga per riga tutto quello che si spendeva nel suo settore! - ha avuto un ruolo fondamentale nella rinascita di Roma, dove la cultura, l'arte, la musica e la poesia sono stati il mezzo con cui far rivivere la città, rianimare quartieri e periferie romane ed il modo con cui, in quegli anni e per molti anni ancora, Roma ha ritrovato la sua qualità di vivere, la sua sicurezza e la sua qualità sociale.

Come ha ricordato il senatore Zanda, egli ha guidato la rinascita del sistema museale romano, che è diventato poi un elemento di attrattività e di leva economica molto importante per la Capitale.

Infine, egli ha avuto la genialità della ideazione di quella grande macchina della cultura che è stato il progetto dell'Auditorium, ideato da Renzo Piano, ma che non era facile riempire di produzioni così come invece è stato e come Gianni Borgna ha saputo fare.

Mi voglio associare a questo dolore. Lo ricorderemo con la sua dolcezza e la sua mitezza, e ci auguriamo che il modo del suo amministrare sia un punto di riferimento anche per il futuro. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD e della senatrice De Petris)*.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura sono lieto di ricordare la figura di Gianni Borgna che, come è stato detto, era un grande esperto ed appassionato di musica, un uomo di cultura che si è messo a disposizione della collettività e della città di Roma, che è la capitale d'Italia, dove vengono milioni di persone ogni anno. Ha messo a disposizione di tutte queste persone il suo talento, la sua capacità di avere idee e la sua capacità organizzativa.

Credo sia stato un modello positivo di persona politica, che ha una sua storia personale e per un periodo della sua vita l'ha messa a disposizione della collettività; terminato il suo mandato, ha ripreso la sua attività.

Ritengo che l'Italia gli debba qualcosa, ed è giusto pertanto onorarne la memoria. Auspico che a Roma o in altre città vi siano esperienze analoghe, perché sono state certamente molto positive ed hanno onorato il nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa agli interventi svolti da senatori di diversi Gruppi parlamentari.

Ricordo che Gianni Borgna, che - come è stato ricordato - è stato esponente politico, ma anche critico musicale, saggista e scrittore, è stato assessore alla cultura al Comune di Roma dal 1993 al 2006, e quindi per un periodo lungo, intenso, in cui ha sempre interpretato con senso della misura, concretezza, rigore e anche con grande capacità di ascolto la sua attività.

Come politico che ha operato nella Città di Roma, più che come Presidente dell'Assemblea, posso testimoniare anch'io come abbia sempre cercato il dialogo con tutte le parti politiche. Era una persona attenta alle ragioni degli altri e alla cultura popolare, come è stato ricordato. È stato, infatti, anche critico musicale e autore di libri dedicati a parti della cultura che a volte vengono considerate marginali, ma che invece nella cultura popolare vivono più di altre tematiche. Quindi, non disdegnando i temi alti, egli ha saputo affrontare tanti argomenti.

Voglio ricordarlo anche come protagonista di un dialogo tra le parti politiche. Uno dei libri che ricordo, scritto a quattro mani da lui e da un giornalista, esponente dell'assemblea capitolina di altro indirizzo, Adalberto Baldoni, fu dedicato a Pasolini, ad una rilettura *bipartisan* di questa figura, che nel dibattito culturale romano ha sempre avuto un'importanza ancora maggiore di quella che ha nel dibattito nazionale.

È un uomo che certamente mancherà a tutti e che ha vissuto con grande discrezione questa fase di sofferenza. Infatti, tutti siamo rimasti non solo addolorati, ma anche sorpresi dalla notizia.

Credo sia giusto che l'Assemblea del Senato lo ricordi con un minuto di raccoglimento. *(Il Presidente si leva in piedi, e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio. Applausi).*

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna e seguono i lavori del Senato gli alunni dell'Istituto tecnico commerciale «Italo Calvino» di Rozzano, in provincia di Milano, e dell'Istituto comprensivo statale «Matteo Trenta» di Bagni di Lucca, in provincia di Lucca. Salutiamo i docenti e gli studenti, che ringraziamo per la visita al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215 (ore 11,59)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, come molti colleghi ricorderanno, questo provvedimento è un po' anomalo giacché era già stato da noi esaminato alla fine dello scorso anno, ma dopo essere stato appesantito impropriamente dalla Camera dei deputati di altri contenuti del tutto inadeguati, alla fine era stato ritirato dal Governo. Infatti, esso non sarebbe stato promulgato dal Presidente della Repubblica, essendo ormai degenerato nei suoi contenuti. È stata quindi eccezionalmente consentita, anche in difformità dai precedenti costituzionali e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, di cui è stata data una lettura possibilista in quanto il decreto-legge non era stato convertito ed il relativo disegno di legge di conversione era stato ritirato dal Governo, una reiterazione di alcune sue parti.

Tra queste c'è la parte cosiddetta salva Roma che affronta la situazione molto grave in cui versa la Capitale dal punto di vista delle finanze e della gestione amministrativa.

La situazione di Roma, moltiplicata almeno per dieci, rappresenta un po' il punto esponenziale di una situazione di crisi che riguarda l'intero sistema dell'amministrazione municipale. Sulla crisi della finanza locale (che è strutturale e sulla quale penso bisognerà fare una riflessione in quanto questa potrà essere superata solo con un ripensamento dell'assetto organizzativo degli enti locali), sulla situazione di crisi della città di Roma si innestano gli effetti di una *mala gestio* che ha caratterizzato il Comune negli ultimi anni e che ha riguardato soprattutto il sistema delle cosiddette municipalizzate, che sono la fonte principale del dissesto finanziario del Comune. Dobbiamo infatti chiamare le cose con il loro nome: il Comune di Roma è virtualmente un Comune in dissesto, per la semplice ragione che non ha pareggio di bilancio. La situazione cui si è trovato di fronte il sindaco Marino, eletto a gestire qualcosa che forse non ipotizzava avesse connotati così drammatici, presentava un disavanzo di quasi di un miliardo di euro, che questo decreto riduce di circa la metà, senza tuttavia risolvere sostanzialmente il problema.

Ricordiamo che precedentemente, nel 2008, lo Stato si era accollato, mettendolo praticamente in una sorta di *bad company* - o di *bad municipality* (possiamo chiamarla anche così) - tutto lo *stock* del debito maturato fino a quella data e, quindi, ripulendo il bilancio di quella enorme zavorra che condizionava l'avvio della gestione Alemanno.

In Commissione abbiamo ascoltato il commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale Varazzani il quale, presentandoci una ricognizione fino al luglio 2010, ci ha confermato che a quella data lo *stock* del debito trasferito alla gestione commissariale ammontava a circa 20 miliardi di euro; ha inoltre dichiarato che quel debito viene oggi pagato con una rata di liquidità pari a 500 milioni di euro così coperta: per 300 milioni di euro provvede lo Stato e per altri 200 milioni di euro si provvede con una parte di addizionale IRPEF pagata dai romani e con una parte di altre tasse pagate da tutti i contribuenti italiani quando si imbarcano in uno degli aeroporti romani. Complessivamente sui contribuenti pesano altri 500 milioni di euro. Come però affermato dal commissario Varazzani, questi soldi non sono sufficienti perché in prospettiva, dal 2016, si avrà bisogno di altro denaro solo per pagare quei 20 miliardi di euro già trasferiti alla gestione commissariale.

Nel primo decreto salva Roma era stato previsto non solo un trasferimento dello Stato, ma anche un'ulteriore addizionale IRPEF a carico dei romani, operazione che è stata bocciata da quest'Aula su nostra iniziativa e saggiamente non riproposta dal Governo nel nuovo decreto. Questo, per il semplice motivo che, se venisse introdotta un'ulteriore addizionale IRPEF, a Roma (e nel Lazio, in quanto Roma capoluogo della Regione), tra il 2014 e il 2015 si verrebbe a pagare il 5,3 per cento in più di IRPEF (che è già assicurato), più lo 0,3 per cento. Questo non ha solo un effetto insostenibile per i contribuenti romani, ma ha anche un effetto di depressione dell'economia che crea un moltiplicatore di diseconomia anche per il bilancio del comune di Roma e della regione Lazio. Cioè, noi siamo oltre quel livello superato il quale la pressione fiscale eccessiva crea decrescita economica e quindi riduzione del gettito fiscale. Questo, perciò, non si può fare. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna cercare di evitare che questo disavanzo si riproduca, altrimenti l'effetto sarà che nel 2016 non solo dovremo pagare di più per ammortizzare i debiti che già ci sono, ma avremo anche altri debiti da caricare sul bilancio dello Stato, ad un ritmo che attualmente corre, come si è visto, ad un miliardo per esercizio.

Il punto è che occorrono delle cure radicali e occorre soprattutto l'assunzione di responsabilità di un'intera classe dirigente, quella romana, che ha complessivamente prodotto questa situazione, anche se negli ultimi quattro anni c'è stato un aggravamento innegabile. Questa situazione è data da alcuni numeri. Nel settore delle municipalizzate (per occuparci solo di quelle, perché il comune di Roma ha anche un rapporto tra dipendenti e abitanti di gran lunga superiore rispetto alla media dei Comuni italiani: ma lasciamo perdere, perché questo si giustifica col fatto che il suo territorio è molto vasto, molto disperso, dunque ci sono molte circoscrizioni, si contano ben 21 partecipazioni dirette e in via indiretta il Comune di Roma detiene 140 pacchetti azionari). Il complesso di queste aziende occupa circa 25.000 dipendenti. Il grosso è assorbito da ATAC, che occupa quasi più dipendenti di Alitalia, e da AMA, ma ciò che va sottolineato è che tra il 2008 e il 2010 questo perimetro di dipendenti è aumentato di quasi 4.000 ulteriori unità, non solo nelle società di pubblico servizio, ma anche nelle cosiddette società *in house*, cioè quelle che svolgono per il Comune delle attività di rilevanza pubblica, come la progettazione immobiliare e la gestione dei servizi culturali, e che il Comune stesso finanzia a piè di lista trasferendo l'ammontare dei contratti di servizio.

Allora, se non si aggredisce tutto questo sistema, il bilancio del Comune di Roma non potrà essere risanato. Noi crediamo che il federalismo sia responsabilità e che non si possa invocare l'autonomia delle scelte da parte di chi ha prodotto irresponsabilmente questa situazione, scaricandola su tutti i contribuenti italiani. Da questo punto di vista siamo molto delusi. Abbiamo avviato un confronto con la relatrice e con il Governo, e ne parlerò quando entreremo nel merito. Intanto però posso dire che non c'è la determinazione delle scelte nel rapporto tra Governo, quindi responsabilità nazionale, ed enti locali, quindi responsabilità locali. Non solo: accordi pienamente fondati e realistici che si erano

trovati all'interno della maggioranza sono saltati per l'influenza esterna dei partiti romani, che danno così il segno di non aver ancora capito la gravità della situazione. Se Roma vuole che non si dichiari il dissesto e che non provveda un commissario a fare ciò che va fatto, la politica romana deve intervenire. In questo senso noi insisteremo, anche nel corso della discussione, perché questo testo venga rafforzato. *(Applausi dal Gruppo SCpI e dei senatori Candiani e D'Onghia)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mangili. Ne ha facoltà.

MANGILI *(M5S)*. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'esame di questo decreto-legge per richiamare l'attenzione sul concetto di decretazione d'urgenza.

Come voi tutti sapete, il decreto-legge è un atto avente forza di legge che il Governo adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza. Questi ultimi due sostantivi, contenuti nell'articolo 77 della Costituzione, rappresentano le forme ed i limiti entro i quali il Governo ha facoltà di emanare norme giuridiche.

La sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale ha posto severe restrizioni alla prassi del Governo di servirsi del decreto-legge quale strumento normativo e di sostituirsi così, di fatto, in molti campi al ruolo fondamentale del Parlamento. Tuttavia, non stupisce più nessuno che il Governo si arroghi il diritto di sostituirsi al Parlamento, ciò, tra l'altro, in palese contrasto con il principio della separazione dei poteri.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 12,10)**

(*Segue* MANGILI). Già nel 1988, quando è stata emanata la legge n. 400 che disciplina l'attività di Governo, il legislatore si è posto il problema di definire gli ambiti del potere esecutivo ed anche la potestà normativa in capo al medesimo.

L'articolo 15 di detta legge esplicita che «I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione». Questo cosa significa? Significa che il Governo deve assumersi la responsabilità di emanare provvedimenti, espressione di straordinarietà ed eccezionalità, la cui soluzione sia immediata, rapida e concreta.

Ora, visto che l'atto che stiamo esaminando è stato preceduto da un altro che recava le stesse misure finanziarie «urgenti» in favore di Regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, mi chiedo se sia corretto aggirare la norma citata inserendo nuove circostanze. Mi chiedo se sia giusto disattendere i richiami non solo di altri Presidenti della Repubblica, ma soprattutto degli organi giurisdizionali, che hanno più volte evidenziato la necessità di rispettare i principi relativi alle caratteristiche e ai contenuti dei provvedimenti di urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione e dalla legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988.

Forse non tutti sanno che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, ha osservato che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alle finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere e i provvedimenti provvisori con forza di legge». Sempre la Corte costituzionale ha posto, come limite al divieto di reiterazione, la individuazione di nuovi motivi di necessità ed urgenza.

In verità, ciò che inficia il decreto cosiddetto salva Roma è appunto la reiterazione di norme contenute in altro decreti-legge decaduti. Ricordo a tutti le disposizioni sul finanziamento di Roma Capitale, le misure in materia di infrastrutture e trasporto, su ANAS e servizi ferroviari, su Expo 2015 e persino sulle Province. L'unica novità inserita riguarda le misure per la Regione Sardegna in ordine alla ripresa dei versamenti sospesi per i contribuenti colpiti dall'alluvione delle scorso mese di novembre 2013.

È possibile non comprendere che la reiterazione e l'eterogeneità dei contenuti privano di valore il carattere «straordinario» dei requisiti della necessità ed urgenza? Questa modalità operativa ha alterato gli equilibri istituzionali, ha alterato la stessa forma di governo, ma soprattutto continua a minare il campo della funzione legislativa del Parlamento.

Vi invito, pertanto, ad ammettere non a noi, ma ai cittadini, che di necessario ed urgente in questo

momento non c'è di sicuro Expo 2015!

Concludo con un monito che questa volta rivolgo al nuovo Esecutivo: basta decretazione di urgenza schizofrenica e compulsiva. Riconsegnate al Parlamento la sua funzione originaria e fate un passo indietro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, nasce a Londra il 5 ottobre 1845 e muore a Roma il 9 aprile 1921; viene eletto sindaco della città capitolina nel 1907 e riconfermato sindaco nel 1911. Parlo, signora Presidente, di Ernesto Nathan. La storia narra di lui definendolo un grande sindaco, un sindaco che per primo, però, aveva anche beneficiato di una legge, del luglio 1907, che prevedeva provvedimenti finanziari a favore della Capitale. Quindi, signora Presidente, la storia si ripete, dopo cent'anni.

Ma un insegnamento questo sindaco l'ha lasciato. Un aneddoto famoso narra che, appena eletto sindaco, gli venne sottoposto il bilancio per la firma. Egli lo esaminò attentamente e, tra i vari capitoli, lesse: «Frattaglie per gatti». Chiedendo spiegazioni al funzionario, questi rispose che quella voce si riferiva al mantenimento di una nutrita colonia felina che serviva a difendere dai topi i documenti custoditi negli archivi capitolini. Nathan prese la penna e cancellò quella voce del bilancio, spiegando al suo esterrefatto interlocutore che i gatti avrebbero dovuto sfamarsi con i roditori che avevano il compito di catturare. Nel momento in cui non si fossero più trovati né visti topi, sarebbe venuto a mancare anche lo scopo della loro presenza. Da questo episodio deriverebbe il detto romanesco, cara Presidente: «Non c'è trippa per gatti».

Ebbene, signora Presidente, non c'è proprio più trippa per gatti. Nathan ha insegnato che gli amministratori che non fanno bene il proprio lavoro sono equiparabili a quei micioni che vengono ingrassati dal bilancio comunale e che di quei topi, che sono i problemi, se ne fregano altamente. Non c'è trippa per gatti, signora Presidente: peccato, però, che i gatti, questi grossi e grassi micioni, non vengano mai lasciati a casa. Non c'è trippa per gatti, ma vi è un grosso indebitato, come il Comune di Roma, che chiede soldi a un grandissimo indebitato, che è lo Stato. Non c'è trippa per gatti, signora Presidente, ma le frattaglie per i micioni capitolini vengono acquistate con i soldi dei Comuni virtuosi e dei cittadini che pagano regolarmente le tasse. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Non c'è trippa per gatti, signora Presidente, eppure continuiamo a fornire succulente e costosissime scatolette a gattoni degni di sfilate feline.

Quel sindaco diceva anche un'altra cosa, signora Presidente. Ernesto Nathan diceva che era giusto promettere poco e mantenere molto: proprio il contrario di quanto oggi si fa, quando tutti i candidati alla poltrona di sindaco della città eterna promettono drastici sgravi fiscali, un roseo futuro, mari e monti, per poi dare ai loro cittadini solamente un atlante.

Vede, signora Presidente, la gente dal Nord è vaccinata contro la toxoplasmosi: lo è e lo sarà sempre, e la malattia di questi micioni non la prenderà mai. Queste malattie da gatti mangiatori di frattaglie a tradimento - direi- non contageranno la gente del Nord.

Ma non c'è solamente Roma, signori: ci sono anche Napoli (andate a leggere un po' di cronaca) e Reggio Calabria: una marea di micioni che non acchiapperebbero un topo nemmeno se fosse in sedia a rotelle.

Signora Presidente, perché stiamo discutendo un decreto salva Roma di questo genere, in cui viene inserito un po' di tutto? Non è un caso che l'ultima approvazione del bilancio previsionale 2013, avvenuta il 7 dicembre 2013, abbia ricordato più un percorso di guerra che un democratico confronto politico: migliaia di emendamenti, centinaia di ordini del giorno, incontri fiume, alcuni sospesi per delicati ed importanti imprevisti, ricorsi al TAR. Non vi siete fatti mancare proprio nulla. Anzi, signora Presidente, leggendo lo stesso documento di bilancio e qualche giornale che gli ha dato pubblicità, si scopre che l'attuale *deficit* della città sfiora il miliardo e che il numero dei dipendenti in capo all'ente supera quello della FIAT (non un'azienda qualsiasi).

Tra i vari scempi compiuti dalla malagestione romana primeggiano incontrastate le municipalizzate,

addirittura 26, alle quali vanno sommate quelle di una galassia sconfinata di soggetti (oltre 50): quelle dell'ACEA (energia, acqua), dell'AMA (rifiuti), dell'ATAC (trasporti), eccetera. Nel totale, le tre municipalizzate raggiungono l'incredibile cifra di 31.338 dipendenti, pari all'85 per cento del personale di tutte le partecipate comunali, che è di circa 37.000 dipendenti, ovvero 10.000 dipendenti in più rispetto a quelli totali degli stabilimenti FIAT in Italia: praticamente una città, signora Presidente, alla quale - va ben ricordato - devono essere sommati circa 25.000 dipendenti dell'amministrazione comunale. Quanti bei micioni, signora Presidente!

Sembra anche strano che non ci sia stata, durante l'amministrazione Alemanno - visto che è stata nominata prima - una sinistra all'opposizione che mettesse il candidato sindaco Marino nella condizione di conoscere ciò a cui sarebbe andato incontro e quale tipo di bilancio avesse il Comune di Roma. È quasi un anno che siamo stati eletti, signora Presidente, e sono nove mesi che ci occupiamo di provvedimenti che nulla hanno a che fare con le esigenze di questo Paese. Abbiamo approvato provvedimenti come il decreto svuota carceri di ieri pomeriggio, con una seduta fiume. Sicuramente, signora Presidente, abbiamo confermato una cosa, almeno questo è parso al nostro Gruppo: non c'è stata attenzione, nel cercare di riempire i buchi di Roma, di Napoli o Reggio Calabria (e chissà quale altro Comune del Sud ci sarà ancora), nel mettere questo Paese nelle condizioni di viaggiare almeno a braccetto con le altre potenze europee.

La situazione è molto grave. Abbiamo avuto, anche in questo periodo, la sensazione che saremmo dovuti stare in quest'Aula dalle otto della mattina fino a mezzanotte per esaminare i provvedimenti che riguardavano l'economia e che avrebbero dovuto riguardare forse anche il turismo. Il turismo a Roma ha visto e vede, a livello internazionale e direi mondiale, una capacità di attrarre turisti, una fabbrica a cielo aperto che non ha la possibilità di essere delocalizzata e che è stata gestita malissimo. Il Comune di Roma ha la possibilità di avere milioni di visitatori e l'unica cosa che è stato capace di fare è stato di introdurre due euro di tassa per ogni visitatore negli alberghi. Complimenti!

Si è parlato di aumento dell'addizionale IRPEF. Ebbene, io mi chiedo perché il mio comunello di 1.640 abitanti debba alzare le tasse per pagare i debiti di Roma. Me lo chiedo in modo forte: perché deve farlo? Il problema è molto semplice: il patto di stabilità strangola un po' tutti, ma vedo che per Roma ci sono attenzioni particolari. In Italia ci sono 8.000 Comuni, in cui figli e figliastri la fanno da padroni.

Signori, credo che siamo all'apoteosi di un sistema di gestione comunale molto complesso, in cui starei molto attento a far sì che i topi vengano presi dai micioni e non tutto il contrario. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, in occasione della discussione generale relativa all'Atto Senato n. 1149, il 19 dicembre scorso veniva approvato un ordine del giorno, il G2.103 a prima firma del senatore Santangelo, con il quale il Governo si è impegnato: ad adottare misure volte a sollecitare il perseguimento di un'efficace politica del trasporto ferroviario regionale, *asset* strategico fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e territoriale della Sicilia; ad avviare interventi di programmazione e finanziamento volti al potenziamento della rete ferroviaria, al fine di assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, sospesi da anni, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici della Sicilia. Il Governo si è altresì impegnato a procedere ad una puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana.

Perché veniva formulato quest'ordine del giorno? L'articolo 2, comma 5, dell'Atto Senato n. 1149, recante misure in materia di trasporto ferroviario, autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia Spa le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia esercitati nella Regione Sicilia e ai servizi interregionali.

Ora, non sorprende nessuno quando si dice che in Sicilia il sistema dei trasporti regionale, urbano, suburbano ed extraurbano, sia stradale, ferroviario, marittimo o aereo, che coinvolge più di 10.000

lavoratori addetti, è al collasso. Ma vi è di più: il trasporto pubblico in Sicilia è sempre stato un tema - sì - discusso, ma mai affrontato seriamente. Perché? È stato uno *slogan* per propagande politiche più che un modo concreto di sviluppare l'economia della Regione; perché il trasporto locale è argomento che fa gola sempre al politico di turno.

Questa verità non possono capirla i leghisti, che ovviamente si stupiscono quando si parla di contributi da destinare al Mezzogiorno. Tuttavia, dovrebbe essere chiarito una volta per tutte perché questi contributi non bastano mai per migliorare i collegamenti ferroviari, sia a lunga percorrenza, che regionali. Ai colleghi della Lega chiedo: siete mai venuti in Sicilia in treno? Avete mai preso un treno da Trapani a Catania? Lo sapete quanto costa un biglietto? Ma - soprattutto - sapete quante ore si impiegano per arrivare? Si impiegano dalle 8 ore e mezza alle 10 ore e mezza, con l'aggravante di pagare un biglietto dai 19,10 euro a 40,40 euro. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*. Sapete qual è la distanza chilometrica tra Catania e Trapani? In linea d'aria è di 233,62 chilometri e di 318 chilometri in automobile, che si percorrono in 3 ore e 26 minuti. Con Trenitalia, invece, si impiegano «solo» 8 ore o quasi 10! La rete ferroviaria siciliana si sviluppa per 1.378 chilometri, ma, di questi, ben 1.200 chilometri sono ancora a binario unico e 578 non sono elettrificati. Questo è un dato assurdo che non si può ignorare.

Al contrario, ci ritroviamo nuovamente un provvedimento con cui si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia le somme previste dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2013.

Mi piace che daremo circa 111 milioni a chi pianifica soprattutto per applicare strategie industriali che, in passato, non hanno fatto altro che sopprimere molti treni a lunga percorrenza, riducendo nettamente le corse regionali e relegando la Sicilia ad un esilio geografico di non indifferente importanza. Sarei disposta a votare favorevolmente solo se davvero Trenitalia si mostrasse volenterosa ad assicurare quella mobilità alle persone ed ai soggetti economici della Regione.

Avete, in questo caso, l'occasione per dimostrare di far valere il principio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, sancito anche dalla Costituzione della Repubblica italiana, e soprattutto, per far contenere i costi gravanti sull'amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento, perché dell'Italia resta soltanto una vetrina senza manichini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, forse posso disporre di qualche minuto in più, dal momento che il collega Mandelli, che è iscritto a parlare dopo di me, ha rinunciato ad intervenire.

Il provvedimento che stiamo discutendo, il decreto-legge n. 151 del 2013, come ha spiegato la relatrice Zanoni, non è altro che una parte del decreto-legge n. 126 del 2013, lasciato decadere perché alcuni emendamenti, approvati nel corso dell'*iter* parlamentare, ne avevano reso i contenuti eterogenei alla luce dalla giurisprudenza costituzionale.

L'attuale provvedimento giunge in Aula, come ormai è consuetudine e come tanti altri, a pochi giorni dalla scadenza, ragion per cui la versione che dal Senato arriverà alla Camera dovrà essere approvata senza discussione per impedirne la decadenza. Uguale cortesia ci è stata riservata dalla Camera, dalla quale abbiamo ricevuto l'altra parte del vecchio decreto n. 126 del 2013, il n. 145, che abbiamo approvato appena ieri sera senza discussione e senza apportarvi modifiche. Ora, siccome tale questione è stata più volte sollevata in quest'Aula, mi domando se non sia possibile che la Presidenza del Senato si metta d'accordo con la Presidenza della Camera per consentire a entrambi i rami del Parlamento, con reciproco rispetto, di poter esaminare con i tempi giusti ogni provvedimento e, quindi, evitare una riforma costituzionale che ancora non è stata attuata, ossia l'eliminazione di una delle due Camere. Basterebbe una telefonata per mettersi d'accordo.

Fatta questa permessa, i contenuti del provvedimento all'esame sono indicativi dello sfascio in cui versa il Paese, complice anche questo Parlamento, che ormai vive alla giornata come l'equipaggio di una nave alla deriva. Mi limiterò a sottolineare alcuni esempi.

L'articolo 1 prevede una serie di modifiche e rinvii di termini stabiliti dalla legge di stabilità, la n. 147

del 2013. Mi pare davvero sconcertante che, dopo due giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità, avvenuta il 27 dicembre scorso, sia necessario ricorrere a rinvii e modifiche che - badate bene - non sono di uno o due termini, ma addirittura di sette termini. Credo che bisognava fare attenzione quando il disegno di legge di stabilità è stato presentato.

Signora Presidente, faccio anche rilevare che in questo Paese è patologica la volontà di non affrontare i problemi, di affrontarli quando hanno assunto la dimensione di drammaticità e di risolverli in maniera approssimativa con misure tampone. Anche in questo caso faccio un esempio: l'articolo 3 concerne i trasporti su ferro della Regione Campania.

Il decreto n. 78 del 2010, nell'ambito delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, ha consentito alla Regione Campania la nomina di un commissario *ad acta* per accertare il disavanzo maturato dalle varie società esercenti il trasporto regionale su ferro e preparare un piano di rientro. È mai possibile che bisogna aspettare quattro anni per attribuire al commissario straordinario compiti di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, di fissazione delle tariffe, di stabilizzazione della dotazione di personale, di dotarsi di una struttura di supporto per svolgere i compiti stabiliti? Nel frattempo, dal 2010 a oggi, quanti altri milioni di euro di debito saranno maturati? Stesso discorso vale per Roma Capitale.

Con l'articolo 4 si autorizza il commissario straordinario del Governo del Comune di Roma ad inserire nella massa passiva un importo complessivo di ulteriori 115 milioni di euro per partite anteriori al 28 aprile 2008. Certo, 115 milioni di euro sono briciole, ma sono necessari per evitare il *default* del Comune di Roma.

Per dovere di cronaca è bene che quest'Aula sappia che, nell'audizione del commissario straordinario Varazzani, i membri della Commissione bilancio hanno potuto apprendere che il saldo provvisorio della massa passiva al 15 gennaio 2014 ammonta alla modica cifra di 14.969.669.672 euro, dopo cancellazioni, rettifiche e pagamenti avvenuti nell'anno 2013 (nel 2013 era di oltre 16,5 miliardi).

Ricordo che il piano di rientro è stato finanziato negli anni 2008, 2009 e 2010 con un contributo straordinario dello Stato di 500 milioni annui. Per gli anni successivi sono previsti 300 milioni annui, messi a disposizione sempre dallo Stato, e risorse proprie del Comune di Roma mediante addizionali.

È chiaro che lo Stato da tempo non ha risorse e provvede mediante riduzione dei trasferimenti agli altri enti locali. In sostanza, il Comune di Roma fa i debiti e gli altri enti locali pagano. Soltanto nell'ultimo anno gli enti locali di tutta Italia hanno subito tagli per oltre 2 miliardi di euro. Cosa sarà avvenuto dal 2008 in poi e cosa sta avvenendo oggi non si sa. Chi vivrà vedrà, ma non è difficile immaginarlo. Quando finirà questa storia dei debiti di Roma a carico di tutti gli italiani? Va bene la determinazione della massa passiva, ma quando ci saranno le misure per eliminare il *deficit* strutturale e per chiudere la gestione allegra nella quale opera il Comune di Roma?

Un altro cattivo esempio è l'Expo di Milano 2015. Quanto è complicato mettere in un provvedimento ciò che serve per organizzare un evento? Credo che siamo ormai a oltre 21 provvedimenti di legge che riguardano Expo Milano 2015. Ho fatto una breve ricerca: cinque provvedimenti hanno riguardato i commissari, due l'istituzione di organi societari, otto le risorse stanziate, quattro la realizzazione di opere essenziali e necessarie, due le misure antimafia e anticorruzioni. E siamo solo agli inizi del 2014. Per il 2016, quando è prevista la conclusione dell'evento, faremo altri 30 provvedimenti. Siamo davvero dilettanti allo sbaraglio anche nell'organizzare un evento.

Tutto questo giova alla chiarezza, alla trasparenza, al razionale utilizzo delle risorse pubbliche, alla buona organizzazione di un evento? Detto evento ha una previsione di spesa - lo voglio dire all'Aula perché siamo tutti distratti - di 1,5 miliardi di euro, 3.000 miliardi di vecchie lire.

Per ragioni di tempo concludo e non parlo dell'emendamento Alessandria. Credo che quelle esposte sono alcune delle ragioni per le quali è difficile esprimere una valutazione favorevole su questo provvedimento. *(Applausi del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo in quest'Aula ad affrontare un

decreto dalla suggestiva formula nominalistica, il salva Roma. È un provvedimento su cui è necessario *in primis* fare chiarezza perché, così enunciato, induce a pensare a interventi che si discostano dalla realtà dello stesso, come se la volontà del Governo fosse quella di salvare la capitale senza comprendere da chi o da che cosa.

L'obiettivo di questo provvedimento, in parte raggiunto, era quello di consentire alla Giunta in carica di chiudere il bilancio. Com'è noto, alla vigilia della sua conversione, il Governo è stato costretto a ritirare il decreto, perché era stato inzeppato di emendamenti che nulla avevano a che vedere con Roma e che ne avevano fatto l'ennesimo provvedimento *omnibus*. Una parte, quella più urgente, è stata recuperata nel cosiddetto decreto milleproroghe.

In questo periodo si è parlato di questo intervento come di una generosa elargizione: 400 milioni di euro da parte dello Stato verso la Capitale, che avrebbe così incassato metà del suo buco di bilancio. Ciò non corrisponde al vero. Si tratta soltanto della possibilità consentita al Campidoglio di spostare una partita di più di 400 milioni sul debito gestito da un commissario, così da poter fare quadrare i conti nel documento ufficiale. Il Comune di Roma, infatti, nella seconda decade di dicembre dell'anno di riferimento, ha approvato il bilancio preventivo. In altre parole, si è preventivata una spesa già del tutto avvenuta grazie a una serie di proroghe di legge, deroghe e rinvii prefettizi.

Nonostante la legge sulla finanza pubblica lo vieti, lo scorso anno sono stati spesi 800 milioni in più rispetto alle entrate e allora si sono dovuti utilizzare alcuni espedienti contabili. Ma la coperta era ugualmente troppo corta. Il Campidoglio pertanto ha ottenuto la facoltà, come si è detto, di spostare una consistente parte del debito sulla gestione commissariale. In pratica, non è entrato un solo euro in più nelle casse comunali e l'unico risultato è che decine di creditori (spesso piccole imprese, purtroppo) vedranno sfumare ogni speranza di veder onorati i propri diritti: un artificio contabile adottato facendo fede su un decreto non ancora convertito e, quindi, ad alto rischio. Infatti, è stato ritirato e, se non fosse stato recuperato in altro decreto, il bilancio sarebbe saltato.

Il decreto salva Roma, però, conteneva anche un'altra disposizione, che ha subito un *iter* contrastato, che non è stata ancora recuperata e non è detto che lo sarà. Si tratta della possibilità concessa alla Capitale, in deroga alla normativa generale, di alzare il tetto dell'IRPEF dallo 0,9 all'1,2 per cento per il 2014.

Stando alle previsioni per l'anno in corso, risulta che il *deficit* capitolino ammonti a 12 milioni e non più a 800 e che soltanto un consistente aumento dell'imposta IRPEF possa consentire la chiusura del documento in programmazione.

Va chiarito che, contrariamente a quanto circolato sulla stampa, il Comune non può fallire: per le amministrazioni insolventi vi è l'obbligo della dichiarazione di dissesto. Sappiamo tutti che ciò comporta un blocco di sindaco e Giunta, i quali, pur rimanendo in carica, non hanno margini di intervento fino al risanamento.

Mi pare evidente che la città di Roma si trovi in una situazione di dissesto tecnico da molti anni, purtroppo. Non voglio addossare la responsabilità di tale situazione ad una sola amministrazione, tanto meno agli ultimi arrivati. Tuttavia, da anni la classe dirigente capitolina ha permesso, per evidenti opportunità politiche, di mascherare questo problema. Ora che il debito è diventato così eclatante, 12 milioni di euro, non è più possibile far finta di nulla.

Da anni i romani subiscono quello che, di fatto, è una sorta di dissesto tecnico, con gli investimenti bloccati e l'aumento delle imposte, senza beneficiare del riequilibrio che l'ufficializzazione di questa situazione comporterebbe.

Il nome «salva Roma» serve solo a dare l'illusione che il Governo si stia occupando della sua Capitale; induce fautori e detrattori a pensare che questo consista in benefici reali di cui non vi è traccia in questo provvedimento. Ci sarebbe, sì, bisogno di un provvedimento quadro che valuti le competenze straordinarie di cui la Capitale si fa carico e dei poteri che le si vogliono conferire con la legge cosiddetta per Roma Capitale, per adeguare i trasferimenti che, ad oggi, non ne tengono conto.

Per rimettere in sesto i conti della ragioneria romana, non può che essere necessario un intervento

straordinario e trasparente, in un quadro che costringa - e sottolineo costringa - il Campidoglio ad una radicale revisione dei suoi *asset* societari, della gestione dei servizi, della utilizzazione delle risorse umane, della struttura della spesa.

Adesso la politica faccia la sua parte, riconoscendo le responsabilità del passato e affrontando oggi le criticità evidenziate, in una prospettiva diversa. Basta con gli *spot*. I romani non possono subire altri espedienti contabili che non portano ad alcuna modificazione strutturale nella composizione del bilancio.

La maggioranza dimostri concretamente, oggi e non domani, a tutti i cittadini italiani che tutti i soldi che danno per il risanamento di questa città siano condizionati a misure di autentico risanamento. *(Applausi dal Gruppo PI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, colleghi, riservandomi in sede di dichiarazione di voto di svolgere le valutazioni finali su questo provvedimento, mi pare sia comunque utile fare un ragionamento di carattere generale che riguarda questo decreto in fase di conversione, come tutti i decreti che ci è capitato di recente, in modo molto cospicuo, di dover esaminare e portare in approvazione.

Credo che una riflessione sulla modalità di legiferare vada fatta. Il Parlamento è costretto ad una condizione marginale nella produzione delle leggi, ad una condizione di difficoltà oggettiva anche sul piano operativo dell'assistenza che necessita per evitare che ci siano errori, che poi pesano nella macchina pubblica, e più in generale nella condizione del Paese, e ancora di più nella condizione di vita dei cittadini.

Che sia questa la situazione ne è testimone privilegiato chi è membro delle Commissioni dei due rami del Parlamento che hanno una valenza di carattere generale, come quelle Bilancio, perché vede come è uso tornare indietro, trattare nuovamente questioni che sono già state affrontate in altri provvedimenti e come spesso succeda che una disposizione, che pure è stata frutto di discussione, approfondimenti ed esiti sofferti, poi finisca per essere, in una successiva norma proposta dal Governo in modo irrituale, in un successivo decreto, sospesa nella sua efficacia o, ancora peggio, soppressa.

Prendo come esempio l'emendamento 1.3, che ha presentato il collega Luigi Marino, al quale chiedo tra l'altro di poterlo sottoscrivere, che riguarda la stabilizzazione che è possibile fare a carico dei bilanci regionali da parte delle amministrazioni regionali. Quella materia è stata trattata in modo puntuale nella legge di stabilità; su quella materia e su altre il Governo ha posto la questione di fiducia, fiducia che ha ricevuto dal Parlamento. Ma nel giro di alcune settimane, dopo quei passaggi, che sono significativi sotto il profilo della valenza della decisione parlamentare, quelle disposizioni sono state soppresse dal Governo, e quelle soppressioni sono state immediatamente rese operative attraverso il decreto.

Non è giusto che si continui a lavorare così, perché ciò disorienta il cittadino, ma squalifica anche la sede della decisione prima della legislazione, che è il Parlamento, e non il Governo. Al Governo si lascia, nell'ambito dei poteri ad esso costituzionalmente attribuiti, la possibilità di intervenire su delega, la possibilità di intervenire con carattere d'urgenza, la possibilità di iniziativa legislativa, cioè di sottoporre al Parlamento, per la decisione finale, le norme che ritiene necessarie.

Si sta capovolgendo il principio costituzionalmente sancito della titolarità della funzione legislativa in capo al Parlamento, e lo si sta facendo con una complicità dello stesso Parlamento, che rende molto difficile continuare a pensare che il Paese abbia una tenuta, anche sotto il profilo della struttura democratica, dei suoi livelli di responsabilità istituzionale.

Detto questo, ed entrando molto brevemente nel merito del provvedimento in esame, esso verte soprattutto su un tema, che è la questione della condizione debitoria del Comune di Roma e presenta, come in tutti i decreti che abbiamo esaminato fino ad oggi, alcuni punti che sono stati aggiunti, punti che magari per materia non avrebbero potuto essere contenuti.

Questo provvedimento ha una storia molto simile a quella che hanno avuto altri disegno di legge: su

queste norme il Parlamento si è in larga parte già espresso ed in tutti e due i suoi rami esse hanno ottenuto voti di approvazione complessiva, e tuttavia oggi continuiamo ad avere una situazione molto confusa e provvisoria, anche per quanto riguarda la vita e l'operatività del Comune di Roma e del suo attuale governo.

Ebbene, lo diciamo a prescindere dal merito e dal contenuto del provvedimento: non vorremmo che ci fossero tentativi ancora funzionali a una destabilizzazione politica della scelta democraticamente espressa con il voto dai cittadini della Capitale. Non vorremmo cioè che dietro i comportamenti più o meno ostativi nei confronti del provvedimento in esame si nascondesse un tentativo di minare la tenuta del governo democraticamente eletto per la gestione del Comune di Roma, Capitale di questo Paese.

Così come non vorremmo che alcuni interventi necessari, per esempio, sul terreno delle calamità naturali (anche per l'ultima recente calamità, così luttuosa per una Regione già colpita come la Sardegna), fossero travolti dalle iniziative politiche e dalle fibrillazioni interne ad una maggioranza che non sappiamo esattamente come si configurerà nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Non vorremmo che a pagare i giochi del potere fossero ancora una volta i cittadini che hanno già patito una condizione disperata e le imprese che già si trovano in difficoltà, come quelle che sono state travolte dalle inondazioni che si sono verificate in Gallura e in altre parti della Sardegna. Non vorremmo cioè che la questione principale che dobbiamo trattare, cioè la condizione dei nostri cittadini e la vita della nostra comunità, finisse per essere invece una questione secondaria nell'ambito dei giochi di natura politica di questa maggioranza e delle forze politiche nazionali. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Caleo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ci troviamo dopo due mesi dal semaforo rosso al primo decreto salva Roma, affondato per la presenza di ignobili marchette e vergognose norme come quella che intendeva punire gli enti territoriali impegnati a legiferare e regolamentare il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo. Oggi, in presenza del Governo dimissionario che lo ha emanato, l'Esecutivo Letta, rottamato e sfiduciato dallo stesso partito di maggioranza relativa, ci apprestiamo a varare il cosiddetto provvedimento salva Roma-*bis*, un deciso aiuto al municipio capitolino dal bilancio disastrato che, euro più, euro meno, ha un nuovo debito di circa 860 milioni di euro.

Nonostante i mal di pancia interni alla maggioranza uscente, a quanto pare non difforme dalla entrante, trainata dal nuovo borioso e ambizioso *Premier* che si appresta a lasciare l'Arno dove si sciacquano i panni sporchi in favore delle acque eternamente torbide del Tevere, si deve correre ad approvare il testo che aiuta gli amministratori comunali di Roma. Così, mentre tutti gli altri oltre 8.000 sindaci d'Italia si impegnano con spirito di abnegazione per IMU, mini IMU, TARES e TASI, sono vittime della vostra superficialità, arroganza e incapacità di capire il mondo reale, raschiano il fondo del proprio bilancio comunale depredato da continui tagli lineari per recuperare i pochi euro rimasti, necessari per erogare i servizi come quelli scolastici e nel sociale, cercano di districarsi come possono con i vincoli del «Patto di stupidità», cercano di contenere la pressione fiscale locale, a partire dall'IMU, un salasso per famiglie e imprese, che voi avete introdotto nel nostro Paese, ebbene, gli amministratori di Roma potranno dormire sonni tranquilli.

Dopo poche settimane vi ripresentate con un provvedimento, sì epurato dalle marchette, con dei contentini per Expo e degli aiuti fiscali per gli alluvionati della Sardegna, ma che di fatto ricalca buona parte del «fu salva Roma», con precise disposizioni finalizzate a sostenere il malconcio Municipio.

È un Comune - lo sottolineiamo - in difficoltà non a causa di un evento calamitoso, ma per le pessime gestioni perpetrate negli ultimi lustri, come ha evidenziato la collega Lanzillotta. Roma Capitale non è un ente erogatore di servizi pubblici di qualità, pagati in tariffa dagli utenti, come dovunque succede; Roma Capitale è soprattutto un sistema clientelare, un serbatoio di voti, un'agenzia di collocamento di amici, parenti e conoscenti *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, assunti direttamente, ma anche e soprattutto alle dipendenze delle varie società partecipate, con gli stipendi pagati dalla fiscalità generale che - lo sottolineiamo - non è quella del Municipio capitolino, ma quella di Pantalone. È un

esercito in totale di 62.000 dipendenti, in crescita, suddiviso tra i 25.000 a libro paga del Municipio e i 37.000 della galassia delle municipalizzate. Una città nella città! *(Applausi della senatrice Bisinella).*

Visto l'enorme buco creato nel corso degli anni, questo non sarà il vostro ultimo regalo a Roma Capitale. Il commissario ha già detto che 500 milioni all'anno non basteranno. Reggerà sempre la scusa che non possono ricadere sui figli le colpe dei padri, cioè su Marino le responsabilità di Alemanno che ha governato per cinque anni, come su quest'ultimo non potranno ricadere quelle di Veltroni, che ha governato per sette anni, che a sua volta è subentrato a Rutelli, sindaco per sette anni e mezzo. Si tratta di Giunte di sinistra, ma anche di destra, e avanti così. In coerenza con uno dei più classici aforismi, secondo cui le vittorie hanno tanti padri mentre le sconfitte sono orfane, anche le responsabilità di Roma paiono essere ignote ai più.

Leggendo l'ultimo documento di bilancio disponibile, il previsionale 2013, approvato - pensate! - il 7 dicembre, data che - lo sottolineo - che ha oltrepassato il già assurdo termine del 30 novembre, si scopre che l'attuale *deficit* della Città sfiora il miliardo di euro. Tra i vari scempi compiuti dalla malagestione romana, non si può non evidenziare che primeggiano incontrastate le municipalizzate.

Questo è un provvedimento discriminatorio, che osteggeremo con forza proprio per rispetto delle altre migliaia di sindaci e dei loro amministrati. *(Applausi della senatrice Bisinella).* La nostra - si intende - non è una battaglia contro i cittadini romani, ma contro un sistema politico-amministrativo irresponsabile, ma anche in parte corrotto *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, come dimostrano le indagini in corso sul padre padrone della gestione rifiuti, primo artefice e primo beneficiario dell'emergenza rifiuti a Roma e nel Lazio.

Il provvedimento regala altri 115 milioni di euro, che si aggiungono ai tanti altri concessi in precedenza, anche al Patto per Roma, sottoscritto nel 2012 dal ministro Clini, per sostenere l'inefficiente sistema rifiuti (ai 30 milioni già allora stanziati ne aggiungete altri 20): alla faccia dei cittadini che pagano tutto il costo del servizio e che con la vostra TARES, nel 2013, hanno pagato la maggiorazione di 0,3 euro a metro quadrato! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Un vero e proprio pizzo di Stato! E alla faccia dei tanti commercianti che hanno chiuso le saracinesche per aumenti delle tasse del 300 e persino del 500 per cento.

La Lega Nord, attraverso proposte emendative, chiede semplicemente una cosa: che il Comune di Roma inizi a camminare da solo. Per la Lega è sacrosanto che il Comune, a parte la gestione del servizio idrico integrato, ceda le partecipazioni e che le tariffe e le tassazioni locali siano aumentate. *(Applausi della senatrice Bisinella).*

Mi avvio alle conclusioni. Presidente del Consiglio incaricato Renzi, che hai impedito di mangiare la colomba pasquale a Letta; che, ospite della Bignardi, avevi assicurato di diventare *Premier*,semmai, solo passando attraverso le elezioni e non mediante giochi di Palazzo, dimenticando di precisare che alludevi alle elezioni interne alla direzione del PD e non a quelle democratiche *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)* a cui partecipano 60 milioni di italiani: ebbene, presidente Renzi, segnalo che i parassiti nella nostra società sono in aumento e si rafforzano e, come diceva il professor Miglio, sono questi parassiti che stanno facendo morire la nostra società, perché stanno consumando la ricchezza prodotta da altri.

Aspettiamo di vedere quale sarà il suo agente antiparassita, presidente Renzi, ma francamente temiamo sia profondamente inefficace. Lei, anche in qualità di segretario del partito di maggioranza relativa, ieri ha già avallato l'approvazione del vergognoso decreto svuota carceri e con il provvedimento odierno ha perso un'altra importante occasione per essere credibile. Il processo delle dismissioni delle partecipazioni capitoline è annacquato e poco incisivo e certamente ciò non eviterà la bancarotta del Comune di Roma. *(Applausi della senatrice Bisinella).*

Il Nord è già stato prosciugato e non ha più un euro da dare a Roma! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi della Scuola secondaria di primo grado «Ospedaletto» di Rimini, oggi in visita al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215 (ore 13,02)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Chiavaroli. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Signora Presidente, prima di iniziare il mio intervento vorrei ringraziare la relatrice, senatrice Zanoni, e l'intera Commissione bilancio, in particolare il presidente Azzollini, per il lavoro svolto anche su questo decreto, lavoro sicuramente straordinario, effettuato peraltro in una fase di ingorgo. Ricordo infatti che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi su tutti i disegni di legge che giungono all'esame dell'Aula, provvedimenti su cui vengono presentati centinaia di emendamenti. Anche in questo caso la Commissione bilancio, ripeto, ha svolto in condizioni difficili un grande lavoro, alla fine del quale anche questa volta, purtroppo, per lavorare in fretta e lavorare male, ha rischiato di incorrere in un incidente. Fortunatamente in questo caso abbiamo portato a termine il lavoro nel migliore dei modi e, quindi, il decreto approda in Aula dando le risposte necessarie.

È vero, quello oggi al nostro esame è un decreto che presenta come centrale la questione di Roma Capitale, di cui parlerò poi, ma affronta anche altre questioni: contiene disposizioni relative al famoso problema dei contratti di locazione degli immobili pubblici e alla possibilità concessa alla pubblica amministrazione di recedere da essi. Nonostante tutte le polemiche, la Commissione bilancio ha ritenuto di non dover modificare la stesura di tali disposizioni predisposte dal Governo, perché si trattava di una stesura chiara, come abbiamo più volte sottolineato in Commissione, e perché esse prevedono che si possa recedere dai contratti entro il 30 giugno, stabilendo ulteriori sei mesi di preavviso. Quindi, la Commissione bilancio, ritenendo che le disposizioni fossero chiare, ha deciso di non precludere la possibilità di utilizzarle. Abbiamo mantenuto quindi la norma sugli immobili pubblici, senza modificarla, considerando la sua stesura molto efficace.

Ci siamo occupati anche dei problemi delle infrastrutture e dei trasporti, dando risposta a due Regioni che hanno gravi difficoltà, come la Campania e la Calabria.

Tra le altre cose, ci siamo dedicati anche alla Sardegna. In proposito, mi permetto di approfondire un emendamento approvato in Commissione che riguarda la condizione di disagio che vive quella Regione a causa degli eventi calamitosi di qualche tempo fa. Siamo così intervenuti con una norma capace di dare una risposta ad un settore in gravissima crisi in tutto il Paese a causa della famigerata direttiva Bolkestein, che è quello interessato dalle concessioni demaniali marittime. Mi auguro che di questo tema, che abbiamo potuto affrontare solo in maniera parziale e limitatamente alla Regione Sardegna, quest'Aula presto si occupi in maniera più complessiva ed esaustiva, anche perché era un impegno già preso nella legge di stabilità.

Vengo alla questione di Roma Capitale. Il dibattito che si è svolto in Commissione ha riguardato soprattutto i famosi «compiti a casa» da assegnare al sindaco della città di Roma, e penso che il compromesso raggiunto nella stessa Commissione sia positivo. La questione sulla quale bisogna centrare l'attenzione è che si deve accompagnare il Comune di Roma a raggiungere il riequilibrio finanziario. Anticipo subito che gli abbiamo chiesto nient'altro che quello che si richiede, per esempio, alle Regioni quando vengono commissariate per il disavanzo nella sanità, cioè che venga fatto un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo, che ci faccia conoscere finalmente con chiarezza l'entità e la natura del debito e che soprattutto, in tempi brevissimi (sessanta giorni) predisponga un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio. Abbiamo inoltre previsto delle specifiche azioni a carico del Comune di Roma che

riguardano i costi *standard*, il personale e, soprattutto, la tanto dibattuta questione delle centinaia di società partecipate.

Penso che il lavoro svolto dalla Commissione bilancio abbia portato ad una conclusione equilibrata, che rispetta l'autonomia del Comune di Roma, come di tutti gli altri nostri enti locali, ma che tiene anche conto del fatto che il comune di Roma è stato fortemente sostenuto dal Governo. Quindi sulle società partecipate deve fare un'azione incisiva, che è poi la prescrizione più importante ai fini del riequilibrio di bilancio. In proposito abbiamo chiesto al Comune di Roma di procedere alla dismissione e messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine il servizio pubblico ove ciò sia necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del Comune stesso. Credo dunque che il lavoro fatto dalla Commissione sulla questione di Roma Capitale porti nella direzione giusta, perché finalmente chiede un impegno serio e concreto su punti ben identificati, qualificati e determinati perché si possa raggiungere l'equilibrio finanziario di questo ente.

Nel suo impianto complessivo, questo decreto merita di essere convertito perché dà delle risposte, anche grazie alle modifiche migliorative apportate dalla Commissione al testo originario, a molte questioni urgenti. Pone anche risposte - e penso che il Parlamento si debba occupare anche di questo - a tutta una serie di eventi calamitosi che ha subito il nostro Paese; ho parlato della Sardegna, ma abbiamo cercato di dare una risposta anche ai problemi di carattere finanziario degli enti che hanno subito il terremoto dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo. Il decreto contiene anche una norma approvata in Commissione su questo punto.

Pertanto, riteniamo che sia stato fatto dalla Commissione bilancio un grande lavoro, un lavoro equilibrato in condizioni difficili. Ci auguriamo di non essere più chiamati ad operare in queste condizioni, che sono poi le condizioni che potrebbero indurci a valutazioni non sempre approfondite dei temi che ci vengono posti. Ci auguriamo in futuro di non essere sottoposti a ingorghi di questa entità.

In conclusione, annuncio che il Gruppo del Nuovo Centrodestra, apprezzando il lavoro che è stato fatto dalla Commissione bilancio, voterà a favore della conversione di questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, questo è l'ennesimo provvedimento del Governo oggi uscente (e siamo a quota 28) che dietro il titolo nasconde un vero e proprio minestrone: ci sono tutti gli ingredienti, non manca nulla.

Abbiamo avuto modo di leggere una vasta gamma di emendamenti, bizzarri e personalistici, di parlamentari che mirano a coltivare il proprio orticello, ad alimentare con i soldi pubblici le proprie clientele. Pure «Il Messaggero», qualche giorno fa, intitolava così un grafico: «Il grande ritorno delle mance». Si tratta di emendamenti che, seppur rientrino nella giusta visione di migliorare il trasporto e il territorio, sono molto, forse troppo localistici. Tali richieste possono creare una discriminazione da territorio a territorio. La messa in sicurezza delle scuole deve essere a livello nazionale, così come il risanamento del territorio che ha subito danni idrogeologici. Non possiamo continuare a fare differenze: cittadini di serie A e serie Z solo perché alcune zone hanno o non hanno parlamentari eletti.

Credo che dibattere della questione degli enti locali non possa prescindere dal ricordare che i numerosi scandali che hanno riguardato le amministrazioni pubbliche scaturiscono proprio da un sistema di finanziamenti a pioggia e di controlli quasi inesistenti, dalla totale mancanza di trasparenza, non solo negli enti locali, ma in tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dal Parlamento.

Vedete, per noi parlare di trasparenza vuol dire dotare il cittadino di garanzie: ciò vuol dire non solo poter controllare l'operato di chi, con i soldi pubblici, amministra il Paese, ma anche puntare ad ottenere il massimo dell'efficienza a vantaggio del cittadino in termini di servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

A questo, per logica e per natura, avrebbe dovuto tendere questo provvedimento. Persino la Convenzione ONU contro la corruzione, ratificata dall'Italia, fa espresso richiamo alla trasparenza, ma

per l'Italia essere sanzionata e richiamata continuamente è diventata un'abitudine.

Io stessa ho lamentato, in più di un'occasione, l'indispensabile pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati. Recentemente ho richiesto, a chi di competenza, in merito alle imminenti nuove nomine per la sostituzione del Vice Segretario generale del Senato, che queste rispettino i criteri di pubblicità e trasparenza. Solo così le cose nel nostro Paese ritorneranno a funzionare.

Ho anche presentato un emendamento che prevedeva di inserire l'articolo 1-*bis*, che mirava al controllo delle spese nei Consigli regionali, affinché la Corte dei conti potesse controllare il rendiconto generale dell'Assemblea o dei Consigli regionali, verificarne le spese e le entrate e se queste sono state effettivamente sostenute o percepite, direttamente a monte e non a seguito di un giudizio penale.

Addirittura, si cerca di stravolgere quel poco di buono che si stava tentando di fare: quello di realizzare una vera *spending review*, permettendo ad amministrazioni, Regioni, enti locali e organi costituzionali di recedere dai contratti. In una nota di lettura emerge la stessa ridefinizione del termine per l'esercizio del recesso al 30 giugno 2014, anziché al 31 dicembre 2014, unitamente all'obbligo di un preavviso di non meno di centottanta giorni: si traduce nel far salve, di fatto, le sole risoluzioni per cui risultino ad oggi già notificati, da parte delle amministrazioni locatarie, gli intenti di interruzione del rapporto di locazione.

In definitiva, tutti i fattori, quelli innanzi considerati, sembrano operare, se non l'abrogazione dell'istituto...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice: il suo tempo è esaurito.

BOTTICI *(M5S)*. Va bene.

In definitiva, tutti i fattori, quelli innanzi considerati, sembrano operare, se non l'abrogazione dell'istituto, di certo una sorta di neutralizzazione della sua efficacia. I suoi effetti sono stati, di fatto, limitati a quelli che risultano essere ad oggi già perfezionati per effetto della norma in vigore.

Ieri abbiamo approvato il cosiddetto decreto «Destinazione Italia»: speriamo che questo non sia l'inizio della «Destinazione inferno». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà, senatore, ma il suo tempo è stato utilizzato dal senatore Ceroni (lei aveva detto che avrebbe rinunciato al suo intervento), quindi la prego di svolgere un intervento brevissimo.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vista la mancanza di tempo, se me lo consente, consegnerò il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Intervengo solamente per stigmatizzare, anche da parte mia, la disomogeneità assoluta e la mancanza dei presupposti di urgenza che dovrebbero essere a fondamento di questo decreto-legge, che contiene norme disomogenee, non coordinate, che spesso tornano ad occuparsi di cose di cui ci siamo già occupati. La prima, per esempio, è proprio la legge di stabilità, su cui torniamo ancora ad intervenire; vi sono, poi, di nuovo, le misure su infrastrutture e trasporti; le disposizioni sugli immobili pubblici, che ci trasciniamo ancora dal cosiddetto decreto salva Roma che è stato ritirato prima di Natale; le disposizioni sull'Expo (in maniera frammentata affrontiamo una materia che ci occupa costantemente, senza avere mai la possibilità di risolverla in modo organico); le disposizioni per le Province; le misure a favore dei contribuenti colpiti in Sardegna.

Vorrei, nel breve tempo che ho ancora a disposizione, stigmatizzare il fatto che siamo ancora di fronte a una palese violazione dei dettati del Presidente della Repubblica, con una serie di norme che non stanno proprio insieme, ed esprimere, in secondo luogo, il mio personale non appoggio a questo decreto. *(Applausi del senatore Pagnoncelli)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Broglia. Ne ha facoltà.

BROGLIA *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, oggi siamo chiamati a votare un provvedimento che per larghi tratti era già approdato in quest'Aula il 18 dicembre scorso, poi non convertito in tempo utile alla Camera. Si tratta di un provvedimento che si occupa, ancora una volta, di

misure urgenti che riguardano principalmente gli enti territoriali, vuoi per questioni di eventi calamitosi (come nel caso della Sardegna), vuoi (come nel caso di Roma) per dare una prospettiva di risanamento seria e attenta o, comunque, per dare risposte immediate a problemi dei territori che non possono più attendere.

A questo scopo, chiedo di poter allegare al Resoconto della seduta odierna un'integrazione al mio intervento, e mi limito solo ad alcune riflessioni.

Ecco, se quest'Aula oggi licenzierà questo provvedimento, noi saremo in grado, questa volta, di mettere in condizione l'altro ramo del Parlamento di approvarlo entro la scadenza, cioè il 28 febbraio. Questo è il terzo decreto che noi approveremo nel giro di due giorni. Ciò significa che le Commissioni di merito e la Commissione bilancio in modo particolare hanno lavorato nelle settimane passate in modo febbrile e molto spesso anche in condizioni precarie, dovute all'importanza dei provvedimenti e alla grande attenzione che andrebbe riservata a ciascun emendamento, sia esso presentato dall'opposizione che dalla maggioranza, e che non si può certo conciliare con il pochissimo tempo a disposizione.

Molto spesso in questi mesi ci siamo detti come l'eccesso di decretazione d'urgenza finisca per svuotare il ruolo del Parlamento e la sua prerogativa di organo legislativo e come molto spesso i provvedimenti stazionino per troppo tempo nel primo ramo del Parlamento chiamato a discuterli. Tutto vero. Pur tuttavia, io credo che chi ci guarda da casa, ed in particolar modo chi aspetta con ansia che la conversione di questo decreto arrivi nei tempi utili e non vanifichi gli effetti che intanto ha cominciato a produrre in via transitoria, non sia molto interessato a tutto questo. Cioè io credo che la variabile della tempestività non sia seconda alla bontà dei provvedimenti che noi siamo chiamati a votare.

Mi pare che ormai sia patrimonio di tutte le forze politiche, pur con sfumature diverse, la necessità di superare il sistema del bicameralismo perfetto e di avviare una stagione di riforme radicali. Ma noi, in attesa di tutto questo, abbiamo il dovere e, per quanto riguarda le forze di maggioranza, l'onere di mandare avanti ogni giorno il nostro Paese per il bene comune. Bene, l'istituzione Senato oggi ha l'occasione di parlare al Paese in modo chiaro e di dimostrare che anche in giorni come questi, dove un Governo dimissionario continua a lavorare in attesa di un nuovo Governo che ci auguriamo possa venire presto a prendere la fiducia nei due rami del Parlamento, anche il Senato fa la sua parte e la fa in modo chiaro. Oppure, possiamo perderci in discussioni che riempiono i *social network* e i giornali, ma non i frigoriferi delle famiglie.

Come ogni decreto, anche questo non sfugge alla propria precarietà e ai propri limiti; anche io l'avevo detto nel mio intervento sul «salva Roma 1». C'è bisogno di provvedimenti organici, di testi unici, di semplificazioni, di leggi quadro; ma, detto tutto questo, noi siamo chiamati ogni giorno a portare un mattoncino alla ricostruzione di questo Paese. Noi siamo chiamati a ridare dignità a noi stessi e a tutta la classe politica, sfidando, anche attraverso provvedimenti come questo, coloro che non perdono occasione per demolire i mattoncini posati. Ed è per questo che noi voteremo convintamente questo decreto, guardando alla sostanza, al merito e all'urgenza delle misure in esso contenute, per il bene di tutti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Broglia, la Presidenza l'autorizza ad allegare l'integrazione al suo intervento.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

ZANONI, *relatrice*. Signora Presidente, ho ascoltato gli interventi dei senatori e delle senatrici, che in gran parte ricalcavano le osservazioni che erano già state fatte in Commissione. Alcune delle osservazioni mi trovano concorde, ad esempio quelle sulla difficoltà di lavorare in questo modo. Certo, il decreto in esame è depositato da tanti giorni in Senato; ma, in realtà, è stato «lavorato» solo negli ultimi giorni, perché nelle giornate precedenti ci siamo occupati d'altro. Quindi, anche se i provvedimenti restano molto tempo qui, in realtà non è che si è inadempienti: è che ci sono altre cose che precedono e che hanno un'urgenza maggiore, perché scadono prima.

Ringrazio comunque per le osservazioni svolte. Credo che questo provvedimento, oltre ad essere stato

pensato per Roma, contenga molti altri punti che sono attesi da molti enti. Quindi chiamarlo in modo riduttivo «salva Roma» non fa del bene né al provvedimento, né a noi che andiamo a votare invece un provvedimento molto più composito. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, svolgerò poche considerazioni in replica alle considerazioni svolte durante la discussione generale, in gran parte vertenti su aspetti particolari di questo provvedimento e sulle singole misure in esso recate. Cercherò di farlo in sintesi, con un paio di considerazioni di carattere generale, anche rispondendo ai rilievi circa i presupposti costituzionali di necessità ed urgenza e circa l'eterogeneità del contenuto del provvedimento.

Il provvedimento è eterogeneo per definizione: si tratta di misure diverse per far fronte ad altrettante emergenze che riguardano più enti locali, più territori e più Regioni, o che riguardano materie che hanno generato tensioni finanziarie e problemi applicativi nel corso di questi anni.

D'altra parte, noi siamo a valle - speriamo a conclusione - di un lungo periodo di restrizioni della finanza pubblica e di crisi, come sappiamo, che ha generato anche tensioni in molti enti locali o esigenze e bisogni territoriali non prevedibili. Diverse delle norme contenute nel provvedimento tentano di rispondere a questa esigenza.

Allo stesso modo, è a tutti chiara l'origine delle norme di correzione o di rinvio degli effetti di poche, ma significative disposizioni contenute nella legge di stabilità.

Quindi, va da sé che alcuni rilievi hanno astrattamente un fondamento, ma, se riferiti alla finalità di questo provvedimento, che è quella a cui mi riferivo, in parte perdono fondatezza.

In secondo luogo, il decreto-legge è stato chiamato impropriamente salva Roma, perché la disposizione su Roma, com'è noto, costituisce una delle diverse disposizioni, seppur, da un punto di vista quantitativo, la più significativa e rilevante. Voglio sottolineare, in particolare ai senatori della Lega Nord, ma anche ad altri senatori che hanno formulato osservazioni su questo punto, che, ad eccezione delle limitate risorse per la raccolta differenziata dei rifiuti disposte in adempimento di un patto risalente al 2012 tra il Ministero dell'ambiente e il Comune di Roma, com'è noto, con questo provvedimento nessuna risorsa aggiuntiva viene trasferita dal bilancio dello Stato o dalla fiscalità generale nelle casse del Comune di Roma.

Credo che, a conclusione di questo difficile percorso parlamentare in questo ramo del Parlamento, si tratti almeno di rimarcare, nella comunicazione parlamentare, ma anche nella comunicazione pubblica, un dato evidente: il cuore del provvedimento che riguarda Roma Capitale afferisce a un riequilibrio finanziario tra la gestione commissariale e la gestione ordinaria di Roma Capitale e non a risorse aggiuntive per Roma Capitale. Questo è un dato che non capisco perché venga continuamente rimesso in discussione, o perché si invochi - addirittura - il fatto che, come è stato detto da qualcuno, sarebbero state aumentate le tasse a Roma, piuttosto che in Italia, per sostenere finanziariamente questo provvedimento. In questo provvedimento non c'è misura che abbia natura come quella a cui mi sono riferito. *(Commenti del senatore Candiani)*.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 13,28)**

(*Segue* LEGNINI). In secondo luogo, come era già accaduto nella lettura del precedente decreto-legge, poi decaduto, questo ramo del Parlamento ha apportato miglioramenti importanti al testo che riguarda Roma Capitale, disponendo che il Comune di Roma Capitale provveda entro tempi ristretti a un riequilibrio finanziario strutturale dell'ente, indicando, a differenza di ciò che accade per gli altri enti in predissesto o in squilibrio finanziario, anche gli obiettivi che dovranno essere conseguiti, sui quali si è discusso anche oggi qui in Aula. Mi riferisco a numerosi interventi, tra cui il suo, signor Presidente, che ha sollevato dei temi e dei problemi che hanno un fondamento e che sono stati risolti all'esito di una discussione approfondita in Commissione, nel modo che risulta dal testo approvato dalla Commissione stessa.

Si è inoltre aggiunto un ulteriore elemento di garanzia affinché questo percorso di riequilibrio

finanziario e strutturale sia conseguito entro tempi ristretti: il piano che il Comune di Roma dovrà predisporre entro i 90 giorni previsti dalla norma dovrà essere non soltanto monitorato ma anche strutturato con il concorso del tavolo interistituzionale, che è già previsto dalla legislazione vigente in una delle disposizioni legislative attuative della norma su Roma Capitale. Tale tavolo interistituzionale dovrà esprimere un parere obbligatorio, e quindi si dovrà verificare se le misure indicate in questo provvedimento legislativo per evitare ulteriori interventi successivi nel corso dei prossimi anni saranno attuate e saranno efficaci per conseguire il risultato atteso.

Questo è il senso del provvedimento che stiamo esaminando, che ha un impatto sulle realtà interessate molto significativo e rilevante. La stessa cosa, a proposito di qualche altro rilievo, accade, per esempio, per la norma, che era già nel testo originario ma che è stata ulteriormente precisata, sulla Calabria: non si prevedono risorse aggiuntive ma si autorizza una finalizzazione delle risorse già in dotazione della Regione stessa per ristrutturare ed efficientare il sistema del trasporto pubblico locale. Stesso discorso potrei fare per i diversi enti e le varie situazioni emergenziali che sono richiamate nel testo.

Anch'io quindi, concludendo, sottolineo il lavoro positivo, fruttuoso e di miglioramento effettuato in Commissione bilancio. Se vi saranno le condizioni, sulla base dell'andamento della discussione, il Governo è disponibile anche a prendere in considerazione qualche altro limitato miglioramento del testo, evidenziando che, nei limiti dei giudizi che erano e sono affidati al Presidente della Commissione bilancio in prima istanza e al Presidente del Senato in seconda istanza circa i criteri di ammissibilità, ci si è attenuti al contenuto proprio del provvedimento stesso e comunque è stata evitata l'intrusione di norme che siano molto lontane dal contenuto proprio del testo. Nell'esprimere ancora una volta soddisfazione per il lavoro svolto, ribadisco che durante la discussione sugli emendamenti, se ci sarà da prendere in esame qualche altra proposta migliorativa, restando dentro il testo in modo circoscritto, si potrà procedere in tal senso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Avverto che il parere della 1a Commissione permanente è in distribuzione, quindi non sarà letto.

Onorevoli colleghi, ai fini della valutazione della proponibilità degli emendamenti, la Presidenza si è uniformata ai criteri concordati per la conversione dei decreti-legge. Pertanto, si conferma innanzitutto l'improponibilità degli emendamenti già stabiliti dalla Presidenza della 5a Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Ricordo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, richiamata nella lettera del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013, ha affermato che la necessaria omogeneità del decreto-legge deve essere osservata anche dalla legge di conversione e che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere e i provvedimenti provvisori con forza di legge.

Con mia lettera del 28 dicembre 2013 indirizzata ai Presidenti delle Commissioni permanenti ho richiamato la necessità che il vaglio di proponibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge sia particolarmente scrupoloso e attento, specialmente sotto il profilo della necessaria coerenza per materia con il testo del decreto. In tale circostanza mi ero riservato di dichiarare improponibili per estraneità alla materia emendamenti di qualunque provenienza, anche se presentati dai relatori o dal Governo o già approvati dalla Commissione con i pareri favorevoli degli stessi relatori e dei rappresentanti dell'Esecutivo. Mi ero inoltre riservato, come *extrema ratio*, di giungere alla drastica misura di dichiarare improponibili tutti gli emendamenti aggiuntivi di nuovi commi o nuovi articoli.

Alla luce di tali criteri, la Presidenza dichiara, pertanto, improponibili gli emendamenti che non risultino coerenti con la materia, l'oggetto e le finalità specifiche del provvedimento al nostro esame e che non presentino una correlazione stretta e diretta con le singole disposizioni dello stesso decreto-legge. L'elenco degli emendamenti dichiarati improponibili è stato distribuito in Aula. Spero che sia già pervenuto a tutti quanti, altrimenti sarà nostra cura farvelo avere.

Naturalmente ringraziamo per l'attento e scrupoloso lavoro di tutti i componenti della Commissione bilancio proprio per gli emendamenti già dichiarati improponibili in sede referente. Detta improponibilità è confermata per tutti gli emendamenti.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei compiacermi per il rigoroso rispetto della sentenza della Corte, anche se devo sorprendermi per il fatto che si ricordi questa sentenza della Corte e non quelle dove si dice che non possono essere firmati e presentati al Parlamento decreti-legge reiterati o, come nel caso specifico, ritirati. Questa è una vera vergogna. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei far presente una cosa: nell'elenco distribuito c'è l'emendamento 1.0.5 fra quelli dichiarati improponibili in sede referente. In realtà, questo emendamento è stato approvato dalla Commissione. Vorrei capire se c'è un errore.

PRESIDENTE. Mi pare di essere stato chiaro: anche quelli approvati dalla Commissione sono stati sottoposti al vaglio della Presidenza, che li ha dichiarati improponibili. Ce n'è anche uno del Governo.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Sotto è scritto: ulteriori emendamenti dichiarati improponibili dalla Presidenza. Quindi, sono stati dichiarati tutti improponibili dalla Presidenza?

PRESIDENTE. Penso di aver letto in maniera chiara. Forse lei era assente e non ha ascoltato. Abbiamo confermato le improponibilità e, in più, dichiarato le improponibilità ritenute tali dalla Presidenza.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Scusi, Presidente, è scritto male.

PRESIDENTE. Se lei avesse ascoltato, forse avrebbe compreso.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Presidente, ho ascoltato attentamente.

Leggo testualmente: «Emendamenti già dichiarati improponibili in sede referente» e «Ulteriori emendamenti dichiarati improponibili dalla Presidenza». Non mi tornano i conti. È scritto male.

PRESIDENTE. Il risultato non cambia: l'emendamento in questione è comunque improponibile. Tale distinzione serve per mettere in risalto il lavoro attento e scrupoloso della Commissione ai fini dell'improponibilità. Perciò c'è stata questa distinzione: avendo dichiarato che si facevano proprie le improponibilità della Commissione, il risultato è che sono tutti improponibili.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, ritiro tutti i miei emendamenti e presenterò ordini del giorno per tutti gli emendamenti dichiarati improponibili.

PRESIDENTE. Se sono stati dichiarati improponibili non lo può fare, mi dispiace.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, chiederei una brevissima sospensione dei lavori dell'Aula, perché nella situazione creatasi dopo le dichiarazioni di improponibilità il Gruppo ha bisogno di valutare il reale contenuto del provvedimento. È possibile sospendere i lavori dell'Aula per dieci minuti?

PRESIDENTE. Mi pare di aver colto che era pervenuta una dichiarazione di ritiro di tutti gli emendamenti proposti dal Gruppo PD.

ZANDA *(PD)*. Naturalmente sì, ma poiché sono stati dichiarati improponibili emendamenti che erano stati approvati in Commissione, avremmo bisogno di valutare qual è il contenuto reale del provvedimento rispetto al testo approvato in Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza disporrà allora una sospensione di dieci minuti.

ZANDA *(PD)*. La ringrazio.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, vorrei solo anticipare che vorrei illustrare l'emendamento 1.55, a prima firma del senatore Susta.

BITONCI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prima che lei sospenda la seduta, vorrei dire che non siamo molto d'accordo con il presidente Zanda. Pensiamo che questo provvedimento vada completamente rivisto, in quanto constatiamo una sofferenza e una difficoltà da parte della maggioranza.

Crediamo quindi debba essere ritirato dal Governo, che tra l'altro non è presente in Aula.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono qui.

PRESIDENTE. Senatore Bitonci, il Governo è presente.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei essere estremamente chiaro e non vorrei ripeterlo all'infinito: questo è un provvedimento sul quale la maggioranza che non c'è sta discutendo da giorni, anzi da più di un mese, e io penso che sia giunta l'ora che il Governo lo ritiri. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Orellana)*.

PRESIDENTE. Poiché è stata deliberata una sospensione di dieci minuti, riprenderemo con l'illustrazione degli emendamenti alla ripresa dei lavori.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Presidente, almeno sulle improponibilità!

PRESIDENTE. Ne parleremo fra dieci minuti. Dieci minuti si possono aspettare.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,43, è ripresa alle ore 14,02).

Riprendiamo i lavori.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia-PdL XVII Legislatura sarà impegnato oggi in un'importante riunione dalle ore 15 alle ore 16. Chiedo pertanto che si proceda ad una sospensione dei lavori di Assemblea dalle 14,45 alle 16,15 per consentire lo svolgimento di tale incontro.

Faccio presente che lei ha già concesso questa possibilità ad altri Gruppi e che da parte del nostro è la prima volta che viene avanzata una richiesta di questo tipo. La pregherei pertanto di tener conto di questa importante esigenza.

PRESIDENTE. Senatrice Alberti Casellati, la sospensione di dieci minuti appena trascorsa è stata accordata solamente per dare la possibilità di esaminare alcuni testi appena presentati sempre relativamente a ciò su cui l'Aula sta lavorando.

Il problema da lei sollevato è stato già posto in Conferenza dei Capigruppo ed è stato già risolto concordemente con i Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Possiamo procedere con l'illustrazione degli emendamenti.

CAMPANELLA *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.31. Esso propone la soppressione della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge: nella sostanza, quella norma che fissa in 90 giorni piuttosto che in 30 il termine entro cui gli enti locali possono riproporre la procedura di riequilibrio pluriennale.

Qual è la motivazione a base dell'emendamento? Il nostro non è un Paese per vittime, ma per imputati, per colpevoli in genere, nella misura in cui le norme spesso vengono interpretate in maniera benevola quando è un potente a sbagliare, e spesso capita anche che si trovino persone disposte a presentare degli emendamenti o a varare delle modifiche normative che rendano più semplice la vita a chi ha sbagliato.

Parliamo di Comuni sostanzialmente in dissesto, ai cui sindaci, che eserciteranno pressioni e faranno negoziazioni col Consiglio comunale, si dà più tempo per ottenere la procedura di riequilibrio, che non va a vantaggio dei cittadini, che si trovano comunque nella condizione di sostenere i maggiori oneri collegati al riequilibrio dei conti dell'ente, ma va a vantaggio degli amministratori che, non trovandosi di fronte al dissesto ma di fronte alla procedura di riequilibrio, vengono in qualche modo sollevati dall'attenzione della procura della Corte dei conti per il danno erariale che probabilmente, loro o i sodali politici, hanno determinato nei cinque anni precedenti. Questo è il motivo per cui noi chiediamo la cancellazione di questa norma, anche per mettere i Comuni che hanno già subìto il dissesto nelle stesse condizioni di quei Comuni che, in forza della previsione normativa, verrebbero invece a trovarsi in una situazione di ingiusto vantaggio.

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo in merito all'emendamento 1.72, con una brevissima premessa circa l'andamento dei lavori, perché è sostanza rispetto a questo emendamento e - temo - rispetto ad altri emendamenti, dichiarati improponibili.

In Commissione bilancio e altrove sono stati raggiunti accordi che hanno consentito l'accesso in Aula di un pacchetto di emendamenti concordati. L'emendamento Nencini e altri, che riguarda i campionati mondiali di ciclismo tenutisi in Toscana, sottoscritto in altre occasioni e al servizio di altri decreti da una maggioranza trasversale di senatori non ha trovato diritto di cittadinanza. È molto simile nei contenuti ad altri dichiarati invece ammissibili. Non c'è alcuna differenza. Con un rischio, che sottopongo all'attenzione dell'Aula: si tratta di 900.000 euro. I mondiali di ciclismo, che sono il terzo evento sportivo nel mondo per quella disciplina sportiva, si sono ormai tenuti. Ci sono aziende che si sono impegnate. Ci sono amministrazioni - Regione Toscana, Comune di Firenze e altri Comuni e Province - che confidavano in un accordo con il Governo, che era stato politicamente già sottoscritto. Questo emendamento avrebbe dovuto onorarlo.

La domanda è: perché la Commissione, dichiarati ammissibili alcuni emendamenti di natura del tutto simile, ha evitato di ammettere l'1.72? Io una ragione, vorrei dire, ragionevole, non l'ho trovata. *(Applausi del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Senatore Nencini, questo è un problema della Commissione, perché poi gli emendamenti sono stati valutati dalla Presidenza, che ne ha confermato la improponibilità in relazione a questo decreto-legge.

BENCINI *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G1.201, che risponde ad una richiesta esplicita che mi è arrivata dal territorio, precisamente dal Comune di Scandicci, in provincia di Firenze (ricordo che Firenze è la mia città). Scandicci è uno dei tanti Comuni che si sono trovati a pagare la mini-IMU. Faccio presente che alcune amministrazioni locali hanno predisposto servizi adeguati a supporto dei cittadini per adempiere a questo dovere fiscale, anche in considerazione delle incertezze normative che fino alla fine hanno creato disagio e confusione. Scandicci, a differenza di altri Comuni, non ha predisposto le misure necessarie per consentire ai cittadini il pagamento in forma agevolata di questa tassa.

Quindi, l'auspicio è che anche Scandicci possa far parte di quei Comuni i cui cittadini hanno avuto il supporto delle amministrazioni locali e hanno potuto ritirare il conteggio già effettuato dell'IMU negli uffici comunali. Sono state inviate ai contribuenti delle cartelle (evitando loro di presentarsi agli uffici comunali) o comunque i cittadini sono stati invitati a presentarsi agli uffici con il conteggio già fatto, per agevolare loro il pagamento di questa tassa. Mi auguro che anche il Comune di Scandicci, come tanti altri Comuni in Italia, si metta in linea con questa iniziativa, attuando programmi adeguati al fine di consentire alla popolazione di usufruire di questa agevolazione.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.55, a prima firma del senatore Susta, che riguarda un tema delicatissimo che ha una sua storia: mi riferisco alla stabilizzazione del personale di tutte le società pubbliche (in scioglimento o in disavanzo), di Stato, Regioni, Comuni e Province, che, in base ad alcune norme che erano contenute nel decreto D'Alia, veniva riassorbito da altre società pubbliche *in bonis*, ovviamente con la prospettiva che anche quelle *in bonis* prima o poi sarebbero divenute «*in malis*».

Queste norme, che sono una vera e propria bomba ad orologeria sotto i bilanci pubblici e che erano state bocciate dal Senato per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, sono state reinserite dalla Camera nella legge di stabilità, che il nostro Gruppo ha votato qui, in terza lettura, per disciplina e responsabilità (saremmo andati all'esercizio provvisorio se non fosse passata la legge di stabilità), sulla base però di un impegno politico, e cioè il ripristino di un'intesa di maggioranza in base alla quale quelle norme sarebbero state soppresse con il primo decreto utile.

Questo è il primo decreto utile. Noi abbiamo proposto la soppressione di quelle norme, e il Governo ci ha detto no. *(Brusio)*. La pregherei, signor Presidente, di far abbassare il brusio, perché ho un problema alla voce e non riesco a parlare. *(Richiami del Presidente)*.

Nel frattempo è successa un'altra cosa: nel Partito Democratico c'è un nuovo segretario che, tra i primi punti della sua visione e del programma di Governo, ha posto la riforma del mercato di lavoro con il *Jobs Act*, che significa proteggere i lavoratori, ma non i lavori e i posti di lavoro decotti. Da una parte, approviamo questa nuova visione, che per il settore privato tende addirittura a modificare la cassa integrazione, e invece, per il settore pubblico, manteniamo posti di lavoro che la spesa pubblica alimenterà, impedendo di finanziare altre forme di sicurezza sociale.

Questo per noi - lo dico al Governo e alla maggioranza - è un elemento di valutazione complessiva del provvedimento. Ne sottolineo la contraddittorietà e l'insostenibilità e raccomando al Governo di ripensare a questa sua posizione. *(Applausi del senatore Candiani)*.

MARINO Luigi *(PI)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.3, che è ben noto. Vorrei ricordare a quest'Aula, oltre che al Governo, che questo emendamento cancella la proposta (contenuta nel decreto-legge in esame) di spostare il limite previsto dal comma 529 dell'ultima legge di stabilità, portandolo al 31 luglio di quest'anno. Vorrei ricordare solo questo dato. La legge di stabilità è stata approvata il 27 dicembre; quindi la norma contenuta nel comma 529 è stata approvata il 27 dicembre. Il 30 dicembre il Governo presenta un decreto?legge che modifica ciò che aveva approvato il 27 dicembre. E cosa modifica? Viene spostato in avanti un termine che riguarda le Regioni che non si trovano in una situazione di eccedenza di organico e che stanno assolvendo alla carenza di organico attraverso personale assunto mediante concorsi pubblici. La legge di stabilità, con il comma 529, prevedeva che si stabilizzasse alla data del 1º gennaio: questo decreto-legge prevede di spostare a luglio tale termine, con tutte le complicazioni personali, istituzionali e normative. Con l'emendamento che abbiamo presentato intendiamo riportare questo termine al 1º gennaio di quest'anno, com'era previsto nella legge di stabilità.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori e non sull'articolo 1, ricordando alla maggioranza che sostiene questo Governo, in attesa di conoscere quale sarà quella che sosterrà il prossimo Governo, gli impegni presi a favore delle zone della Sardegna colpite da calamità naturali e a favore del riequilibrio infrastrutturale dell'isola stessa. Erano stati proposti alcuni emendamenti, che sono stati dichiarati improponibili. Io chiedo a questa maggioranza di rispettare gli impegni presi in occasione del Patto di stabilità, in base ai quali alcune misure erano state trasferite proprio nel decreto-legge che stiamo esaminando oggi. Ritengo che la maggioranza abbia tutti gli strumenti per mantenere gli impegni presi per l'isola: ne dia la dimostrazione.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei associarmi alla richiesta del senatore Floris.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G200, a condizione che le parole «impegna il Governo» siano sostituite dalle seguenti «invita il Governo».

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori concordano, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G300 è stato ritirato.

ZANONI, *relatrice*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1, altrimenti il parere è contrario. Sugli emendamenti 1.2 e 1.3 il parere è contrario.

Quanto all'emendamento 1.5, a me risulta essere stato trasformato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Girotto, conferma?

GIROTTO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

ZANONI, *relatrice*. Il parere è favorevole all'ordine del giorno, a condizione che venga utilizzata la formula «invita il Governo».

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, accetta la proposta avanzata dalla relatrice?

BULGARELLI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

ZANONI, *relatrice*. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.9, 1.9-*bis*, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19 e 1.23, mentre è favorevole sull'emendamento 1.24 e contrario sull'emendamento 1.26.

PRESIDENTE. Senatrice Zanoni, mi perdoni. Il senatore Berger mi fa cenno di voler intervenire. Ne ha facoltà, senatore Berger.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.23 e 1.26.

Quanto all'emendamento 1.27, ne ho comunicato la trasformazione in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non lo avevo annotato: ne prendo atto.

Senatrice Zanoni, la invito a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Il parere sull'ordine del giorno è favorevole a condizione che venga utilizzata la formula «invita il Governo».

PRESIDENTE. Senatore Berger, accoglie la proposta?

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

ZANONI, *relatrice*. Sull'emendamento 1.28 il parere è contrario. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.308, 1.29, 1.30, 1.30-*bis*, 1.31, 1.309, 1.33 e 1.34, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.35 della Commissione, considerando assorbiti gli identici emendamenti 1.36, 1.37 e 1.38.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.38-*bis*, altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento 1.39 (testo 2) il parere è favorevole. Invito a ritirare l'emendamento 1.40, altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento 1.42-*bis* il parere è favorevole.

Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.44, 1.46 e 1.47, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.48 (testo 2), mentre invito i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.49, 1.51 e 1.55, altrimenti il parere è contrario.

Sull'ordine del giorno G1.58, esprimo un parere favorevole all'accoglimento, a condizione che nel dispositivo risulti la parola «invita» anziché «impegna».

D'ALI' *(NCD)*. Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se accoglie l'ordine del giorno.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.58 non verrà posto ai voti.

ZANONI, *relatrice*. Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.59, 1.60, 1.61, 1.63 e 1.65, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.64-*bis*.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, accogliamo subito l'invito della relatrice e ritiriamo gli emendamenti 1.61 e 1.65.

PRESIDENTE. Proseguiamo con i pareri sugli ordini del giorno.

ZANONI, *relatrice*. Sull'ordine del giorno G1.200 esprimo parere favorevole all'accoglimento, a condizione che nel dispositivo la parola «impegna» sia sostituita dalla parola «invita».

PRESIDENTE. Senatore Fravezzi, accetta la proposta di riformulazione della relatrice?

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se accoglie l'ordine del giorno così come riformulato.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

ZANONI, *relatrice*. Sull'ordine del giorno G1.201 esprimo parere favorevole all'accoglimento, sempre a condizione che nel dispositivo si sostituisca la parola «impegna» con l'altra «invita».

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, accetta la proposta di riformulazione della relatrice?

BENCINI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se accoglie l'ordine del giorno così come riformulato.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.201 (testo 2) non verrà posto ai voti.

ZANONI, *relatrice*. Sull'ordine del giorno G1.202 sono favorevole all'accoglimento sempre a condizione che nel dispositivo la parola «impegna» sia sostituita con l'altra «invita».

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, accetta?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il dispositivo impegna il Governo «a valutare l'opportunità di», quindi già si dà un respiro al Governo, ma se in più lo dobbiamo anche invitare a valutare, allora lo ritiro, perché una cosa simile è inaccettabile. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S).*

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo se intendano accogliere l'ordine del giorno.

ZANONI, *relatrice*. Va bene, Presidente, sono favorevole all'accoglimento.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.202 non verrà posto ai voti.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.203.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.203 non verrà posto ai voti.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.204, a condizione che il dispositivo inizi con le parole «invita il Governo».

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Senatrice Petraglia, accetta la riformulazione?

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.204 (testo 2) non verrà

posto ai voti.

MARINO Luigi *(PI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.34.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G1.27 il parere è favorevole senza modifiche al dispositivo, perché c'è stata una discussione in Commissione e il Governo si è impegnato.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Confermo e lo accolgo.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, mi fa piacere che il Governo abbia accettato l'impegno. Vorrei inoltre ritirare l'emendamento 1.9.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.27 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. La maggioranza di Governo, dimostrando ancora una volta assoluta ignoranza delle problematiche effettive del mondo del lavoro, specie giovanile e delle imprese, anche in relazione alle opportunità di internalizzazione, derivanti da un uso moderno della Rete, ha introdotto nel nostro ordinamento la cosiddetta *web tax*, una sorta di regime fiscale speciale per l'acquisto di alcuni dei cosiddetti servizi della società dell'informazione, ovvero servizi commercializzati e forniti *on line*. In particolare, i servizi in questione sono quelli di carattere promozionale, quali, a titolo esemplificativo, i cosiddetti *link* sponsorizzati, i *banner* pubblicitari o i servizi di promozione turistica. La norma imporrebbe agli acquirenti italiani di tali servizi - peraltro senza prevedere alcuna sanzione per l'ipotesi d'inadempimento - di acquistarli esclusivamente da società che, ancorché stabilite nell'Unione europea, dispongano di una partita IVA italiana. In concreto, le Internet *company* straniere, che vendono pubblicità e visibilità *on line*, saranno obbligate ad aprire partita IVA italiana e ad accettare pagamenti solo tramite bonifico bancario o postale per poter lavorare nei nostri confini.

A rimetterci però rischiano di essere le nostre imprese che potrebbero rimanere tagliate fuori dal flusso pubblicitario globale. Si tratta di una previsione di legge chiaramente incompatibile con l'ordinamento comunitario, con forti dubbi di legittimità costituzionale, in relazione alla lesione della libertà di impresa, di cui all'articolo 41 della nostra Carta costituzionale.

Ciò, d'altronde, seppur timidamente, è stato anche evidenziato dal Ministero dell'economia e dal centro studi della Camera dei deputati e nei giorni scorsi, nell'ampio dibattito nazionale e internazionale seguito all'approvazione dell'emendamento da parte della Commissione bilancio della Camera dei

deputati. Lo stesso portavoce del Commissario europeo alla fiscalità ha fatto sapere di ritenere tale norma nella sua attuale formulazione incompatibile con la disciplina europea.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Movimento 5 Stelle propone la cancellazione della citata disposizione, il tutto a difesa degli interessi del mondo del lavoro e dell'impresa, di fronte ai disastri di cui la vecchia politica, consapevolmente o no, è sempre capace.

A conferma di quanto sopra, permettetemi di leggervi quanto segue: «Con riferimento alla norma sull'acquisto dei servizi di pubblicità *on line*, di cui all'articolo 1, comma 1, occorre valutare l'opportunità di sopprimere la suddetta disposizione, al fine di evitare che dalla stessa possano derivare effetti perniciosi a danno degli utenti e dello sviluppo della stessa rete Internet».

Quello che vi ho appena letto è il parere reso in sede di 8a Commissione dal senatore Stefano Esposito del Gruppo del Partito Democratico sul testo di legge in approvazione.

Siamo lieti che i colleghi del senatore Boccia, brillante autore di questa *web tax*, abbiamo rivisto le proprie posizioni e dunque aderito a quanto il Movimento 5 Stelle ha sin dall'inizio richiesto, ossia la cancellazione totale della tassa in esame.

In tal senso ritengo, vista anche la mutata posizione del Gruppo del Partito Democratico, sia auspicabile l'approvazione del presente emendamento, per cui ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà in senso favorevole. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Vorrei avere conferma circa il parere del Governo sugli emendamenti.

DE CAMILLIS, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

D'ONGHIA *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONGHIA *(PI)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 chiede la soppressione delle parole «e 529», in quanto l'applicazione della norma è stata posticipata, come ha spiegato il senatore Marino, al 1° luglio 2014, determinandosi con ciò un allungamento dei tempi per la stabilizzazione di personale che abbiamo nelle diverse Regioni.

Il comma 529 della legge di stabilità prevede che le Regioni che si trovano in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica complessiva possano fare le assunzioni. Si tratta di personale che assolve alla carenza di dotazione organica che ha un contratto subordinato almeno da 36 mesi. Si tratta quindi di personale che è già presente all'interno delle Regioni, non ne stiamo assumendo altro, ma lo stiamo solo stabilizzando.

Quindi chiediamo al Governo di non continuare a posticipare questa data, ma di decidere quando verranno assunti questi soggetti. Il provvedimento è stato approvato il 27 dicembre e bloccato il 30 dicembre, e queste persone non sanno che cosa fare della loro vita. Mi sembrerebbe giusto prendere una posizione. Chiedo almeno che il Governo indichi un'altra data, e non il 1° luglio. Si potrebbe ad esempio anticipare al 1° aprile.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, innanzitutto chiedo di aggiungere la mia firma e quella del senatore Uras a questo emendamento, sul quale inspiegabilmente il Governo ha assunto una posizione di contrarietà senza entrare nel merito.

Intanto voglio rilevare che c'è una discriminazione rispetto ad alcune Regioni, alle quali questo percorso è già stato concesso. C'è un tema vero, poiché si tratta di personale dedicato da anni ad una funzione essenziale (molto spesso svolge funzioni di assistenza tecnica nei processi di spesa sulle risorse comunitarie) e che peraltro viene confermato anno per anno. Credo che con l'approvazione di questo emendamento si raggiungerebbero due grandi obiettivi: dare stabilizzazione a funzioni indispensabili e dare un po' di serenità a risorse umane che da troppi anni vivono nell'incertezza del domani. Si tratterebbe di anticipare un po' i termini in modo tale che le Regioni agiscano rapidamente. Non vedo appesantimenti dei livelli di spesa, poiché sono tutte persone che già lavorano e che non sono a tempo determinato solo nella forma, ma nella sostanza lo sono.

Chiedo quindi al Governo e alla relatrice di ripensare il parere espresso, perché è un'iniziativa che peraltro metterebbe sullo stesso livello alcune Regioni rispetto ad altre.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, di questo argomento abbiamo ampiamente dibattuto in Commissione. Sostanzialmente il testo del decreto prevede un differimento al 30 giugno dell'efficacia della norma finalizzata a stabilizzare alcune circoscritte categorie di lavoratori a tempo determinato delle Regioni. Tale differimento si è reso necessario a causa del fatto che l'impatto concreto di questa norma - si è trattato di un emendamento parlamentare introdotto alla Camera - sul bilancio delle Regioni, il numero dei lavoratori, le tipologie dei contratti a cui ci si riferisce non sono stati valutati approfonditamente. Di qui un mero differimento temporale.

Peraltro aggiungo che il tempo necessario per l'espletamento delle procedure con ogni probabilità occuperà il primo semestre di differimento del termine. Con l'emendamento in esame s'intende sopprimere il differimento, ma su tale soppressione il Governo non può che confermare il parere contrario. Si tratterebbe peraltro di ripristinare una norma che a questo punto verrebbe retrodatata quanto agli effetti. Se invece si vuole ragionare, come mi sembra prospettare il senatore Stefano, di un diverso termine (se non il 30 giugno, dicano i proponenti quale data vogliono indicare), si può fare una valutazione accelerando le procedure di verifica a cui ho fatto riferimento.

D'ONGHIA *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONGHIA *(PI)*. Se al Governo va bene, riformuliamo l'emendamento proponendo la data del 30 aprile.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Va bene.

PRESIDENTE. La relatrice è d'accordo con la nuova riformulazione?

ZANONI, *relatrice*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento si intende dunque riformulato con l'indicazione della data del 30 aprile.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 1.3 (testo 2).

D'ALI' *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signor Presidente, noi avremmo votato contro questo emendamento. Ora possiamo accettare il termine del 30 aprile, ma vorrei rilevare che la lodevole intenzione si basa su un ottimismo purtroppo non aderente alla realtà.

Le Regioni, tra cui la Regione Sicilia, che sono onerate dal dover ottemperare a quanto stabilito nella legge di stabilità, difficilmente entro il 30 aprile andranno a stabilizzare contratti che, peraltro, non

vengono messi in discussione nella loro proroga dalla previsione del Governo. Il 30 luglio poteva essere il termine ed accedo anche a votare il 30 aprile, prendendolo come un augurio ed un atto di ottimismo. Guai se non fossimo ottimisti: non saremmo qua!

TOMASELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI *(PD)*. Signor Presidente, oltre a chiedere, come ho comunicato agli uffici, di aggiungere la mia firma e quella della senatrice Finocchiaro all'emendamento in esame, desidero annunciare il voto favorevole del Gruppo del PD alla riformulazione dello stesso.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Tomaselli.

D'ONGHIA *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONGHIA *(PI)*. Signor Presidente, vorrei dire al senatore D'Alì che le Regioni non sono obbligate; possono procedere con risorse proprie alla stabilizzazione. È una procedura che avviamo, ma facciamo in modo che quelle Regioni che hanno le risorse possano farlo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3 (testo 2), presentato dal senatore Luigi Marino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 14,47)**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.4 è stato ritirato.

L'emendamento 1.5 è stato trasformato in un ordine del giorno accolto dal Governo, pertanto non sarà posto in votazione.

Gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 1.300 e 1.301 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9-*bis*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9-*bis*, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, perché riguardo alla questione delle improponibilità ritengo che in taluni casi le decisioni siano arbitrarie ed infondate.

In particolare, mi riferisco all'emendamento 6.0.2 che riguarda gli enti locali, le isole minori, e quindi è assolutamente pertinente con la materia oggetto del decreto.

Ritengo che le decisioni prese per conto terzi, non so se dalla Presidenza della Repubblica o da qualcuno, siano assolutamente incompatibili con i diritti di questa Assemblea.

Gli emendamenti possono essere respinti o approvati e il Governo si esprime su di essi, ma questo lo ritengo inaccettabile e faccio riferimento specifico all'unico mio emendamento, che è assolutamente attinente alle materie che sono trattate dal decreto.

Rinnovo quindi una contestazione che anche altri hanno mosso, per capire quali siano le motivazioni e le fonti da cui derivano queste decisioni. Se mi si dice che è la Presidenza della Repubblica, chiedo in base a quali poteri e a quali norme questa possa interferire su emendamenti che riguardano materie trattate nel decreto. È intollerabile.

Capisco che viviamo in una condizione abbastanza anomala e sospesa, da tutti i punti di vista, ma, reiterando la richiesta che anche altri hanno avanzato, chiedo alla Presidenza chiarimenti su questo. Altrimenti nemmeno ha senso: li scrivano direttamente al Quirinale i decreti, e va bene così!

Del resto, ci sono già precedenti di decreti fatti o non fatti in base ad alcune decisioni. Il Quirinale ha un potere di vaglio, ma per manifesta incostituzionalità: non per impedire anche al Parlamento di discutere liberamente. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ha deciso in totale autonomia, e quindi, visto che la materia non è discutibile, *ubi maior minor cessat*: mi rimetto alla lettura che è stata data precedentemente.

Gli emendamenti 1.10, 1.302, 1.303 e 1.304 sono improponibili, mentre l'emendamento 1.11 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, in questo momento noi chiediamo di tornare alla situazione che esisteva prima che il Governo Letta tagliasse lo stanziamento di 26 milioni di euro destinato alle TV locali. Sappiamo bene che in questo momento di crisi economica le TV locali versano in condizioni disastrose; sappiamo altresì che molto spesso le TV locali garantiscono quel pluralismo di informazione che purtroppo la RAI non è più in grado di dare. Al riguardo potremmo aprire un grandissimo discorso sul contratto di servizio 2013-2015, che ad oggi non è stato ancora approvato: è una vergogna di prima categoria!

Chiediamo, dunque, che si torni alla situazione precedente al Governo Letta.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole sull'emendamento in esame, che è uno di quelli su cui la 5a Commissione permanente si era espressa per la non sussistenza della copertura finanziaria. Insieme agli altri emendamenti dichiarati improponibili per materia, in modo che noi consideriamo non proprio, esso rappresenta invece uno dei temi che avrebbe dovuto trovare un'ospitalità coerente rispetto al provvedimento.

Signor Presidente, il provvedimento in esame avrebbe senso - questo è il motivo per cui noi voteremo a favore dell'emendamento 1.12 - se recepisse al proprio interno proprio gli emendamenti discussi ed approvati in Commissione; privato di quelli, rischia invece di rappresentare un danno per la nostra comunità.

Ribadisco, dunque, il voto favorevole sull'emendamento 1.12 e chiedo ai presentatori se mi consentono di aggiungere la firma.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Il microfono del senatore*

Giovanardi viene attivato).

Signor Presidente, annuncio il voto contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Non capisco perché sia stato attivato il microfono al senatore Giovanardi senza che il Presidente gli avesse ancora concesso la parola. Comunque, prego, senatore Giovanardi, parli pure.

GIOVANARDI *(NCD)*. Forse è successo perché avevo chiesto la parola. È la terza volta che la chiedo: l'ho fatto anche sui due precedenti emendamenti. La terza volta sono stato fortunato e mi è stata data. Forse è per questo.

Esercito il diritto di votare contro questo emendamento, ma voglio ricordare all'Assemblea che tale diritto - come ha sottolineato anche il collega Gasparri - è all'interno di un combinato disposto: nel momento in cui i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione vengono interpretati non più solo come necessità e urgenza, ma anche come omogeneità interpretativa, e nel momento in cui l'omogeneità viene riferita anche agli stessi argomenti presenti nel decreto, e quindi c'è un sindacato non solo della Corte costituzionale, ma anche della Presidenza rispetto ad emendamenti parlamentari su un atto del Governo, il Parlamento stesso finisce per essere spogliato delle sue prerogative; infatti, il decreto-legge, per certi aspetti antecedenti, cioè durante la discussione in Aula, e per altri successivi, con la Corte costituzionale, rischia di non essere modificabile anche su aspetti specifici omogenei, sulla base di interventi totalmente discrezionali della Presidenza.

Credo che su questo argomento il Parlamento debba assolutamente riflettere. Il collega Gasparri si è giustamente chiesto per quale motivo alcuni emendamenti sulla materia vengono presentati in Aula e possono essere votati, mentre altri - in questo caso riguardavano le isole minori - che hanno attinenza con gli enti locali non possano essere votati. Allora, il parlamentare si trova nella condizione di non poter esercitare il suo mandato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.16 e 1.18 sono stati ritirati.

L'emendamento 1.17 (testo 2) è improponibile.

Gli emendamenti 1.20, 1.21 e 1.22, fra loro identici, sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.

DI BIAGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, ho ritirato l'emendamento 1.19 e l'ho trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in oggetto.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.19 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 1.23 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.25 e 1.26 sono stati ritirati.

Gli emendamenti 1.305 e 1.306 sono improponibili.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.27 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 1.30-*ter* e 1.307 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.308.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.308, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento 1.30 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30-*bis*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30-*bis*, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.31, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.309.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.309, presentato dal senatore Villari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento 1.32 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.33, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento 1.34 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 1.35, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.36, 1.37 e 1.38 sono pertanto assorbiti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.38-*bis*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.38-*bis*, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.39 (testo 2).

PERRONE *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRONE *(FI-PdL XVII)*. Chiedo ai presentatori di poter aggiungere la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.39 (testo 2), presentato dal senatore Fravezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento 1.39-*bis* (testo corretto) è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.41 e 1.42 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.42-*bis*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.42-*bis*, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento 1.43 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.44, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento 1.45 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.46.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.46, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.47.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.47, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.48 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.48 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.49.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento 1.50 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.51.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.52, 1.53 e 1.54 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.55.

GIANNINI *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI *(SCpI)*. Signor Presidente, vorrei brevemente motivare il voto favorevole di Scelta Civica all'emendamento 1.55, che è la risposta, come ricordato negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, ad una infrazione di accordi tra i partiti di maggioranza che hanno visto ripristinata nella legge di stabilità la norma prevista dal cosiddetto decreto D'Alia per la stabilizzazione del personale nelle aziende pubbliche statali, regionali e locali in disavanzo. Di questo personale non si ha una reale contezza quantitativa, ma sicuramente si tratta di migliaia di dipendenti che, se stabilizzati, come previsto da questo decreto, ovviamente non farebbero che aumentare e stabilizzare, mi si perdoni il bisticcio di parole, il disavanzo stesso. Questo ci pare politicamente irresponsabile, soprattutto in una fase politica in cui il Partito Democratico, con una nuova *leadership* e un Governo che sta nascendo, ci auguriamo in maniera coraggiosa e ambiziosa, in queste ore, ha sostanzialmente dato un indirizzo opposto, soprattutto su questi temi.

Ci sembrava anche una misura, se non modificata nel senso indicato da questo emendamento, iniqua sul piano sociale, perché provocherebbe sperequazione tra i dipendenti di società pubbliche normali, quindi non in disavanzo, che invece usufruiscono e usufruiranno della cassa integrazione, e altro personale.

Sulla base di queste motivazioni e su una motivazione politica di fondo, già da me brevemente richiamata, cioè la speranza e la fiducia che questo nuovo Governo faccia intravedere una fase storica di profondo riformismo, Scelta Civica voterà favorevolmente. Da questo deriva anche la nostra posizione, più in generale, sul provvedimento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.55, presentato dal senatore Susta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.56.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.56, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento 1.57 è stato ritirato.

L'emendamento 1.58 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.58, già accolto dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.59, identico all'emendamento 1.60.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.59, presentato dal senatori Scavone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.60, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.61 e 1.62 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.63.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.63, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento 1.64 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.64-*bis*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.64-*bis*, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.65, 1.69 e 1.70 sono stati ritirati.

Gli emendamenti 1.66, 1.67, 1.68, 1.71 (testo 2) e 1.72 sono improponibili.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.200 (testo 2), G1.201 (testo 2), G1.202, G1.203 e G1.204 (testo 2) non verranno posti in votazione.

Gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.350, 1.0.5, 1.0.351, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.300 sono improponibili, mentre l'emendamento 1.0.4 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, sono consapevole che l'emendamento 2.1 difficilmente verrà approvato, perché probabilmente troppo rivoluzionario, ma vorrei lasciare traccia, a futura memoria, della necessità di prendere in considerazione la questione che questo emendamento ripropone e che ha indignato l'opinione pubblica rispetto a condizioni di particolare favore che sono riservate a organi costituzionali come Camera e Senato e altri.

L'emendamento vuole richiamare l'attenzione sul principio dell'autodichia, sul fatto che la nostra Camera (e ovviamente quella corrispondente) gode di un trattamento, una sorta di riserva gestionale e di verifica, di cui non gode il resto della pubblica amministrazione. La vicenda degli affitti d'oro pone interrogativi forti rispetto alla situazione della spesa pubblica.

Dobbiamo avere il coraggio di affrontare questa questione, perché ci libera da un giudizio che non meritiamo per la nostra attività più complessiva, ma su questo punto l'opinione pubblica ha ragione. L'autodichia deve servire a garantire la procedura democratica all'interno di queste Aule; non deve garantire riserve particolari in termini di trattamento del personale, delle forniture o di quant'altro riguardi la normale gestione di questi organi.

In questo senso l'emendamento 2.1 vuole richiamare l'attenzione su questa esigenza, e chiediamo che sia messo al voto.

ORELLANA *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.9, che è l'unico a mia prima firma e che ritengo particolarmente importante. Mi piacerebbe avere l'attenzione sia della relatrice che del rappresentante del Governo, perché esso va ad influire sui contratti di locazione delle amministrazioni pubbliche, che già sono stati oggetto in precedenti occasioni, in sede di esame di questo decreto, di polemiche tra partiti e forze politiche.

La richiesta che avanziamo, insieme ad altre colleghe firmatarie della proposta, nell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, va nel senso di rendere la mancanza di una clausola che garantisca alle amministrazioni dello Stato (Regioni, enti locali e organi costituzionali) la possibilità di recedere dai contratti di locazione ragione di invalidità del contratto medesimo. Ho letto che ci sono altri emendamenti che si occupano dei contratti in essere e consentono un recesso.

L'emendamento 2.9 si occupa invece dei nuovi contratti che verranno stipulati da qui in avanti o dei rinnovi di contratti già stipulati. Occorre mettere un punto chiaro e definitivo: tutti i contratti che non prevedono una clausola di recesso sono per questo stesso motivo dichiarati nulli, non validi. Questo, al fine di applicare una *best practice* a tutte le amministrazioni pubbliche, che sono tenute ad inserire questa clausola di recesso nei nuovi contratti di locazione e nei rinnovi: ciò consentirà alle amministrazioni pubbliche, ove lo ritengano necessario, nei modi in cui la clausola di recesso lo prevederà, di abbandonare dei contratti in essere, per motivi che in quel momento si valuteranno necessari, come risparmiare o cercare un'altra locazione.

Ritengo fondamentale questo emendamento, con il quale si accorda un certo grado di libertà alle amministrazioni pubbliche, per poter andare avanti e contrarre nuovi contratti di locazione senza però impegnarsi in maniera definitiva, dal momento che questa clausola consente il recesso anticipato in caso di necessità. L'unico modo, a nostro avviso, è prevedere una clausola che lo specifichi in maniera chiara e consenta alle amministrazioni di attivarsi in tal senso. Spero di aver chiarito l'argomento, e mi auguro che l'Aula voti a favore di questa proposta emendativa.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno che vado a illustrare deriva dalla trasformazione dell'emendamento 2.28. Ho una breve premessa. Un proverbio popolare dice: «Qui non si fa mai giorno». Nel mio caso, invece, è sempre giorno e aggiungo «ordinato», ovvero l'ordine del giorno puntualmente va a sostituirsi all'emendamento di buonsenso.

Permettetemi una piccola considerazione. Il fu presidente Letta, l'ineffabile espressione più compiuta e moderna del principio parmenideo della fissità e immutabilità dell'essere, in una nota trasmissione televisiva prometteva che si sarebbe congedato dal suo incarico se avesse tagliato fondi all'istruzione. Poiché nella previsione di bilancio 2014, rispetto al 2013, risultano 23 milioni di euro in meno *una tantum*, coerenza fu: detto e fatto, Letta è fuori, in controtendenza con l'incoerenza che tanto fa moda in questi Palazzi.

Torniamo a noi. Con l'ordine del giorno G2.28 chiediamo di restituire in qualche misura il maltolto. Invitiamo l'Agenzia del demanio, in qualità di responsabile della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e nell'ottica di un corretto utilizzo dello stesso, ad individuare strutture pubbliche da dedicare alla scuola, ai centri di ricerca, alla cultura, al sociale e alle famiglie più bisognose. L'immenso patrimonio dello Stato, ancora oggi sottoutilizzato, deve essere riqualificato e messo a disposizione della collettività, soprattutto in settori strategici per la crescita del nostro Paese e per il sostegno a chi è più in difficoltà. Dobbiamo ridurre il consumo di suolo, tagliare gli sprechi della pubblica amministrazione, attraverso un'opportuna razionalizzazione, e diminuire, ad esempio, la spesa per quegli affitti decennali in strutture talora prive degli idonei requisiti, investire sul capitale umano,

offrendo, soprattutto ai nostri giovani, tutte le strutture che abbiamo.

Che il Governo, quindi, venga impegnato, questa volta seriamente, a consegnare ai giovani tutte le nostre strutture e opportunità. Diversamente, questa maggioranza fregoliana e gattopardiana abbia il coraggio di assumersi davanti ai giovani la responsabilità di scelte che ignorano l'importanza della formazione e della ricerca e di smetterla, quindi, di utilizzare questi argomenti solo come ornamento ai suoi discorsi vuoti nei salotti televisivi e sui giornali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo perché l'emendamento 2.32 è stato dichiarato improponibile. Lei ha detto poco fa che l'improponibilità non è discutibile, nel senso che non è impugnabile. Sono d'accordo, come sono d'accordo, però, che nel nostro sistema repubblicano, da quando è in vigore la nostra Costituzione, non vi è possibilità di una decisione, fosse anche del Presidente della Repubblica, non motivata.

Il Presidente del Senato ha letto i principi affermati dalla Corte costituzionale, e questo emendamento è conforme all'articolo 2 del decreto?legge, dove si parla di valorizzazione degli immobili, in quanto tende a valorizzare immobili a Santa Margherita Ligure e a Cividale del Friuli, che derivano dalla Milizia fascista e sono inutilizzabili. Qual è la ragione dell'improponibilità, allora, visto che l'emendamento è conforme proprio all'ultimo comma dell'articolo 2?

Dire che la decisione del Presidente del Senato non è discutibile non significa dire che non deve essere motivata.

PRESIDENTE. Dobbiamo prima modificare l'articolo 97, terzo comma, del nostro Regolamento.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, in verità ci sono due emendamenti riferiti all'articolo 2 che effettivamente anche a me sono stati dichiarati...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Puglia, il suo intervento riguarda l'improponibilità degli emendamenti?

PUGLIA *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se la materia è questa, allora l'argomento è chiuso, perché non è nella nostra discrezionalità.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Non sento i pareri. Per cortesia, colleghi, liberate l'emiciclo. È forte la tentazione di sospendere la seduta di giovedì pomeriggio, se continuate a comportarvi così.

URAS *(Misto-SEL)*. Sarebbe bene sospendere e rinviare a dopo lunedì!

PRESIDENTE. Prego, relatrice.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, premetto che su tutti gli emendamenti che riguardano il tema degli affitti... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, benissimo: sospendiamo la seduta. Non mettere nemmeno in condizione la relatrice di esprimere i pareri e di motivarli e continuare ad insistere a parlare è una cosa incredibile.

La seduta è sospesa. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD e M5S)*.

(La seduta, sospesa alle ore 15,16, è ripresa alle ore 15,22).

La prego, relatrice, di esprimere i pareri.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

Per quanto concerne l'emendamento 2.2, faccio una premessa. Questo è l'unico emendamento su cui do parere favorevole tra tutti quelli presentati in materia di affitti delle pubbliche amministrazioni, e ne spiego la ragione. Esso è in difformità con quanto disposto in Commissione, sede nella quale si era deciso di respingere tutti gli emendamenti perché il testo del decreto sembrava sufficientemente chiaro

e rispondente a tutte le necessità che erano già emerse nel decreto n. 126. Quindi, si era chiesto anche ai presentatori dell'emendamento 2.2 di ritirarlo, perché il già sottosegretario Berretta aveva dato rassicurazione che i termini erano di sei mesi più sei mesi. Abbiamo ribadito questo concetto in Commissione. Il Governo presente ha dato conferma che quella era l'interpretazione tuttavia, poiché in questi giorni abbiamo rilevato che ci sono persone che leggono altro dietro questa posizione e, dal momento che altro non c'è e che l'emendamento in questione non cambia sostanzialmente le cose (perché ripete praticamente il testo del decreto mantenendo inalterate le date), in difformità rispetto a quanto deciso in Commissione, esprimo parere favorevole, ripeto, sull'emendamento 2.2.

Esprimo, poi, parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5.

Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti dal 2.6 al 2.20 in caso contrario, esprimo su di essi parere negativo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.21 (testo 2).

Invito i presentatori dell'emendamento 2.22 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Lo stesso vale per gli emendamenti 2.23, 2.24, 2.26 e 2.27.

Sull'emendamento 2.28 si richiede la trasformazione in ordine del giorno. Il testo è stato presentato e il parere è favorevole.

Invito i presentatori dell'emendamento 2.29 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Lo stesso vale per l'emendamento 2.33.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'ordine del giorno G2.200.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Buemi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

D'ALI' *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole su questo emendamento. Tuttavia, mi stupisce che questa decisione non sia stata ufficializzata in maniera diversa se non attraverso l'espressione dei pareri. C'era stato un accordo in Commissione. In ogni caso l'autorevolezza della relatrice è tale che mi allineo al suo parere e annuncio il voto favorevole.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Mangili e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

ORELLANA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di accantonare questo emendamento per procedere alla sua riformulazione con il Sottosegretario.

PRESIDENTE. Sottosegretario, le chiedo se concorda con questa richiesta di accantonamento.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.9 è quindi accantonato.

L'emendamento 2.10 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.12, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.13, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14, identico all'emendamento 2.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.14, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci, identico all'emendamento 2.15, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.16, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.17, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.18, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.19, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.20, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.21 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.21 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.22, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.23, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 2.24, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.25, 2.302 e 2.303 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.26, identico all'emendamento 2.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.26, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci, identico all'emendamento 2.27, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.28 non verrà posto ai voti.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.29.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.30 e 2.31 sono stati ritirati.

L'emendamento 2.32 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.33, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.200 non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G2.300 è improponibile, così come gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.300.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, all'articolo 3 abbiamo presentato diversi emendamenti che, a nostro giudizio, potrebbero ridare a questo provvedimento la dignità che nel corso di questi mesi è andata a perdersi. Il motivo è semplice: abbiamo presentato degli emendamenti con i quali chiediamo solo di applicare una legge esistente e di portare equità su tutto il territorio nazionale, visto che parliamo di infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, attraverso un semplice passaggio che però ci sembra fondamentale. Abbiamo fatto questo con un emendamento che chiede l'interpretazione e l'applicazione della legge su una norma che non è stata ancora approvata, affinché tutti i territori ricevano la stessa considerazione da parte dello Stato.

Purtroppo, questi emendamenti sono stati, in maniera arbitraria, in parte cassati. Essi riguardavano proprio - com'è scritto nel titolo del provvedimento - enti locali, infrastrutture, trasporti e opere pubbliche, e quindi ravvisiamo in essi la congruità di materia, che non è interpretabile come ogni tanto può piacere a qualcuno, ed è chiaramente espressa.

Vado al punto. Chiedere che anche a Roma ed in altri territori si debba pagare - come si paga a Milano e a Napoli - il pedaggio delle autostrade o di parte di esse, ci sembrava una misura che avrebbe riportato anche dignità a questo provvedimento. Mi riferisco al Raccordo anulare di Roma. Questo peraltro lo si faceva, non come qualcuno intendeva, in maniera *tranchant* o pregiudiziale nei confronti di Roma o dei romani. Tra l'altro, agiamo in maniera seria, chiedendo che il proprietario della strada, cioè l'ANAS, legittimamente, dopo una ricognizione, possa prevedere eventuali agevolazioni o addirittura esonerare dall'imposizione dei nuovi pedaggiamenti i residenti e le imprese qualora non esistano strade alternative di percorrenza. Ci sembrava e ci sembra una cosa sacrosanta. Su questo abbiamo fatto una battaglia ideologica non per il partito ma per tutti i territori, e non mi riferisco solo al fatto che a Milano si paga il pedaggio sulle tangenziali, perché si paga anche a Napoli, e mi sembra un fatto normale. Ma perché, ci chiediamo, a Roma non si deve pagare il pedaggio sul raccordo anulare?

Questa era l'occasione per gli amici romani di dare dignità al provvedimento, e rimango abbastanza perplesso per il fatto che i colleghi lombardi, piemontesi e campani che, come noi, pagano il pedaggio sulle loro autostrade, non si siano stracciati le vesti per difendere questo sacrosanto principio. Ribadisco che, per i pedaggi, solo la Lega ha fatto ancora una volta una battaglia per tutto il Paese: non solo per il Nord, ma anche per gli amici campani che ci accusano sempre di essere contro tutti quanti. L'abbiamo fatto anche per voi, amici campani, ma purtroppo dormite tutti quanti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Applausi ironici del senatore Cardiello).*

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, con l'articolo 3 inizia l'esame di una serie di emendamenti che la Presidenza del Senato ha dichiarato improponibili. Si tratta di proposte emendative su questioni di grande rilevanza, che in Commissione sono state esaminate, votate ed approvate con il parere favorevole del Governo, e tutte sono dotate della necessaria copertura. Questi argomenti naturalmente non hanno a che vedere con la questione della loro improponibilià, che è stata dichiarata per mancanza di attinenza tra l'argomento trattato dai singoli emendamenti e il testo del provvedimento.

Considerati ed esaminati il contenuto di ciascun emendamento dichiarato improponibile e il testo del provvedimento, la questione quanto meno può essere discussa: a mio avviso, infatti, non appare di così certa definizione in un senso o in un altro. Viceversa, appaiono certe le conseguenze dell'improponibilità di questi emendamenti, gran parte dei quali hanno a che vedere con problemi molto rilevanti delle comunità e delle località a cui erano destinate le misure approvate in Commissione.

La questione, tra l'altro, riveste anche risvolti che attengono all'organizzazione dei nostri lavori. Su questo tema, infatti, ritengo sarebbe auspicabile una linea di comunicazione tra la Presidenza del Senato e la Presidenza delle Commissioni, o comunque un'omogeneità di giudizio tra l'esame delle Commissioni e l'esame in Aula. Non è così ordinato che così tanti emendamenti vengano considerati positivamente in Commissione nella loro proponibilità e viceversa, una volta approvati dalla Commissione, abbiano un trattamento diverso giunti in Aula.

Mi rendo conto che la questione è molto delicata e molto importante, che il provvedimento è delicato e che la fase del nostro lavoro parlamentare è quella che conosciamo. Desidero, però, chiedere alla Presidenza di valutare l'opportunità di rivedere il giudizio espresso, magari accantonando quegli emendamenti e trattando la questione al termine dell'esame dell'intero provvedimento. Credo, però, che valga la pena di esaminare la questione con un supplemento di istruttoria, data la sua estrema delicatezza. Mi dispiace doverlo ricordare ma - la questione non è giuridica, ma è certamente politica - le conseguenze della mancata approvazione o addirittura del mancato esame da parte dell'Assemblea di questi emendamenti potrebbero riscontrarsi, in molte realtà delicate del nostro del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, vista la dimensione e il numero delle improponibilità, ciò vorrebbe dire accantonare l'intero provvedimento. Mi si dovrebbe chiedere qualcosa di diverso.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, penso che il senatore Zanda abbia posto un problema reale. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a un provvedimento legislativo che vorrei definire un ircocervo: quell'animale inesistente, metà capra e metà cervo, che non è mai esistito in natura, ma che spesso si è materializzato in queste Aule.

Proprio in queste occasioni mi sembra difficilissimo e complicatissimo definire la mancanza di attinenza degli emendamenti rispetto al provvedimento in conversione. Oggettivamente, anche noi siamo rimasti sorpresi dalla quantità di emendamenti dichiarati improponibili, tenuto conto che alcuni di essi erano stati addirittura approvati in Commissione e, quindi, la mancanza di coordinamento, evocata dal senatore Zanda, tra Presidenza del Senato e Presidenza della Commissione è sicuramente un problema che comincia a diventare importante, per la buona regolarità del nostro lavoro.

Vorrei rispondere alla sua sollecitazione, presidente Calderoli: il Presidente Zanda ha posto un problema, ma non ha prospettato una soluzione. Probabilmente la soluzione sta nel fatto di interrompere l'esame del provvedimento, per verificare se ci sia, da parte delle Presidenza, la disponibilità a riesaminare l'improponibilità degli emendamenti dichiarati tali. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Penso però che, di fronte ad un rilievo di questo tipo da parte del primo partito rappresentato in Parlamento, non possiamo lasciare che rimanga una testimonianza della cattiva qualità del lavoro svolto in questa sede. Ritengo che la Presidenza del Senato debba quanto meno farsi carico del problema, esattamente nei termini in cui è stato posto.

Caro senatore Zanda, lei ha posto un problema reale: il provvedimento è complesso, e mi pare che non tutti siano perfettamente d'accordo su quello che è scritto e che molte possibilità di miglioramento fossero contenute proprio negli emendamenti che lei ha detto essere stati dichiarati, in maniera sbagliata, inammissibili o improponibili.

Quindi, signor Presidente, il problema non mi sembra di scarso rilievo, né mi sembra sia il caso di proseguire come se nulla fosse accaduto. Sottopongo dunque il problema anche agli altri Capigruppo: ci si ponga adesso, seriamente, una domanda su cosa fare - torniamo in Commissione? Interrompiamo? Chiediamo una pausa di riflessione alla Presidenza del Senato perché possa eventualmente rivedere il proprio giudizio sull'improponibilità degli emendamenti stessi, cosa che è accaduta raramente? - perché non possiamo lasciare che questa testimonianza e questo intervento rimangano senza alcun effetto per l'Assemblea e i suoi lavori. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Davico)*.

PRESIDENTE. Se l'argomento è quello dell'improponibilità, non posso modificare la posizione espressa dal Presidente del Senato: ricordo per l'ennesima volta l'articolo 97, terzo comma, del Regolamento. Se la richiesta da parte dei Gruppi è che la rilevanza di quello che è stato dichiarato è tale da giustificare la sospensione, o ciò che altrimenti mi vorranno proporre, è un conto, ma se si tratta di proporre una modifica a quanto è stato deciso a proposito delle improponibilità, in questo momento non sono nella condizione di poterlo fare, per qualunque motivo.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ho avuto l'impressione, dall'intervento del senatore Romani, di non essere stato chiaro.

Io ho chiesto l'accantonamento e il riesame dei 13 emendamenti approvati in Commissione, e mi sembra possibile un accantonamento per il loro riesame e per conoscerne l'ammissibilità alla fine della seduta.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, non è possibile accantonare quello che, per me, in questo momento non esiste. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S)*.

D'ALI' *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signor Presidente, io ho seguito i lavori di questo provvedimento per parecchi giorni e devo dire che il Presidente della Commissione bilancio ha già effettuato un grande sfoltimento degli emendamenti presentati, per motivi sia di materia che di copertura finanziaria.

La Commissione si è impegnata a lungo nell'esaminare i rimanenti emendamenti che, a mio giudizio ma - naturalmente il mio giudizio nulla rileva rispetto al giudizio del Presidente del Senato - rispondevano tutti al carattere finanziario, indifferibile e finalizzato, come recita il titolo del decreto, «a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali».

È chiaro che lo spettro di interventi è di grande ampiezza, senonché tutto è riferito al carattere finanziario indifferibile che è all'inizio del titolo del provvedimento.

Alla luce dell'intervento del senatore Zanda, a mio giudizio l'accantonamento degli emendamenti approvati in Commissione non è prassi che possa essere indicata come coerente né con il nostro Regolamento né con il nostro modo di procedere o con i precedenti del Senato. Non so se esista un precedente del Senato di una sospensione per consentire al Presidente del Senato di riesaminare le sue decisioni rispetto a delle pronunce di improponibilità. Se così fosse, credo che questa sia l'unica strada praticabile.

In ogni caso, noi ci rimetteremmo alle valutazioni del Presidente del Senato perché, diversamente, da esse si possono trarre atteggiamenti dei Gruppi in ordine al provvedimento nella sua interezza, ma non certo in ordine ad una selezione da parte nostra, all'interno del gruppo degli emendamenti proponibili, tra quelli proponibili e quelli improponibili.

PRESIDENTE. Colleghi, il fatto che io non possa accantonare questi emendamenti perché non esistono, non vuol dire che li abbiamo bocciati e che quindi, non siano da votare. Pertanto se, nel corso dell'esame, dovessimo apportare delle modifiche, non sarà precluso nulla.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, lei ha scartato l'accantonamento dei 13 emendamenti, dicendo che, per quanto la riguarda, non esistono. Dal momento che alcuni, a mio avviso sono palesemente proponibili per quanto riguarda la materia, chiedo formalmente, non a lei, perché non può farlo, ma al Presidente del Senato, una riconsiderazione delle improponibilità dichiarate.

Immagino che il Presidente del Senato sia stato avvertito di questa situazione. Siccome abbiamo l'elenco degli emendamenti, che sono lì e non vengono né approvati né bocciati, chiedo formalmente che le improponibilità siano riconsiderate e che il Presidente del Senato venga magari in Aula a comunicarci la sua decisione.

In conclusione, il primo emendamento sul quale ci siamo soffermati....

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, non entriamo nel merito di ciascun emendamento, perché non è proprio il caso

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Non entro nel merito, ma penso che si possa serenamente prendere in esame l'idea della riconsiderazione delle improponibilità. Sono infatti evidenti a tutti le questioni che si pongono ed è evidente anche che tutto questo condizionerà le decisioni dei Gruppi per quanto riguarda il proprio voto sul decreto-legge al nostra esame.

PRESIDENTE. Colleghi, ho dato comunicazione al Presidente del Senato di quello che mi state dicendo.

Il mio suggerimento personale è che, nel frattempo, procediamo con l'esame di tutti gli altri emendamenti, verificando poi, alla luce delle vostre richieste, eventuali modificazioni rispetto alle posizioni già assunte.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, rispetteremo le valutazioni che farà il Presidente del Senato. È chiaro però che alcuni di questi emendamenti hanno avuto delle maggioranze molto variabili. I parametri di improponibilità assunti in Commissione dovrebbero, quindi, essere valutati nel loro complesso, perché abbiamo degli emendamenti che sono stati dichiarati improponibili nella prima fase e non sono stati votati e degli emendamenti che invece sono stati approvati, ma sono stati oggi dichiarati improponibili.

Ci rimettiamo allora alla valutazione del Presidente del Senato, senza fare questioni, ma ritengo urgente che anche questo punto sia oggetto di una riflessione da parte della Giunta per il Regolamento. Non è infatti possibile che gli emendamenti approvati in Commissione abbiano un regime di precarietà ed una gestione pari a quella degli emendamenti dei singoli senatori e non facciano parte di un testo che arriva all'esame dell'Aula. È necessario, altrimenti, che la verifica di secondo grado sull'ammissibilità degli emendamenti rispetto a quella dichiarata dal Presidente della Commissione intervenga prima del voto in Commissione. Non è infatti ammissibile che la Commissione approvi un testo che ha un suo equilibrio, che poi viene demolito in una fase successiva.

Ritengo quindi che vada assunta una di queste due strade: o il testo della Commissione è solido come proposta per l'Aula o il giudizio di ammissibilità in secondo grado del Presidente deve intervenire prima del voto in Commissione.

PRESIDENTE. Purtroppo capita spesso anche che la 5a Commissione esprima poi parere contrario.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, stamattina il senatore Puglia è intervenuto per chiedere delle delucidazioni su un suo emendamento che era stato dichiarato improponibile e la Presidenza gli ha risposto che non si può dire nulla, trattandosi di una facoltà del Presidente insindacabile.

Credo allora che, avendo già esaminato due articoli, noi adesso non possiamo andare a ripescare solo alcuni emendamenti: o ricominciamo dall'inizio e li ripeschiamo tutti, oppure lasciamo la situazione così com'è. Mi sembra poco corretto procedere in modo diverso, perché la decisione è a insindacabile giudizio del Presidente, e non della Commissione: il Presidente è *super partes* e ha preso una decisione nel merito, non verificando le posizioni della maggioranza, dell'opposizione o della Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, al termine di questi interventi, dichiaro esaurita questa fase perché il presidente Grasso ha dato lettura delle improponibilità e di tutto il resto. Mi spiace che non si sia fatta allora questa discussione. L'unico intervento è stato quello fatto dal sottoscritto.

BITONCI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, già stamane avevamo sollevato tale questione.

Penso che il tema che propone il senatore Zanda, presidente del Gruppo più numeroso, sia importante. C'è una seria *impasse* in Aula, e reputo rilevante la dichiarazione del presidente Zanda. Non vorrei che volesse togliere le castagne dal fuoco al nascente Governo di Renzi che - come è noto - non desidera questo provvedimento, che è infatti scomodo per un Esecutivo che sta per nascere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Quindi, ribadisco il concetto che ho esplicitato questa mattina, presidente Zanda. Questo provvedimento deve ritornare in Commissione, o il Governo si deve assumere la responsabilità di ritirarlo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, interverrò molto velocemente.

In altre occasioni si direbbe "apprezzate le circostanze". Ho l'impressione che, in questo caso, la grande maggioranza dell'Assemblea stia ponendo lo stesso problema, per cui non c'è più una questione

di maggioranza o minoranza. Il Regolamento è assolutamente prescrittivo da questo punto di vista e il potere del Presidente è assolutamente insindacabile (anzi, questa discussione nemmeno dovrebbe svolgersi in quest'Aula). Tuttavia, signor Presidente, apprezzate le circostanze, penso che lei, invece di proseguire, debba dire al Presidente Grasso che è stato posto un problema ormai a un livello che riguarda tutti i Gruppi.

Ritengo sia il caso di risolvere immediatamente il problema laddove ci sia la possibilità di una rilettura dell'improponibilità degli emendamenti, oppure andiamo avanti. Tuttavia, proseguire con questo inquinamento, con questa ambiguità di un testo il cui esame prosegue non sapendo se quei famosi 15 emendamenti (o anche altri) possono essere riproposti, francamente mi pare che non vada nella direzione della buona lettura di un provvedimento legislativo già abbastanza confuso e complicato.

Le chiederei, quindi, ufficialmente di interrompere la discussione in Aula, di sentire il Presidente Grasso (la sospensione può durare anche pochi minuti) e di verificare la sua disponibilità a modificare il proprio atteggiamento rispetto a questi emendamenti, per capire come la discussione possa proseguire. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, intervengo solo perché costituisce interesse del Governo - e credo anche del Parlamento - pervenire ad un'approvazione del decreto-legge in esame. Pertanto, le osservazioni che farò in estrema sintesi su questo tema, che è stato sollevato da quasi tutti i Gruppi in vario modo, sono finalizzate a fare in modo - come diceva il presidente Zanda - che il provvedimento vada in porto.

È perfettamente chiaro al Governo il carattere di inappellabilità della decisione presidenziale, ma costituisce un principio pacifico - mi permetto - il fatto che qualunque decisione, pur inappellabile, sia riesaminabile e revocabile *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Si sono verificati casi rari a mia memoria, ma si sono verificati. Chi ha presieduto il Senato negli anni passati ricorderà certamente che, a fronte di giudizi di improponibilità per materia, in più circostanze la Presidenza del Senato è pervenuta ad un mutamento di decisione. Rarissimi, se non nulli, si sono rivelati i casi in cui il giudizio di improponibilità sia caduto su testi già ammessi e già posti ai voti dal Presidente della Commissione. Tuttavia, costituisce mia opinione il fatto che, anche in quel caso, residua pur sempre in capo al Presidente un potere ulteriore rispetto a quello del Presidente della Commissione, anche se - ripeto - tale potere è stato esercitato, per quel che mi risulta, in casi rarissimi e limitatissimi.

Aggiungo, signor Presidente, che tutti conosciamo la giurisprudenza costituzionale su questo tema. Molti senatori ricorderanno il fatto che, circa un paio di anni fa, il Presidente della Repubblica inviò al riguardo una nota alle Camere richiamandone i Presidenti, proprio per le leggi di conversione dei decreti-legge, ad attenersi ai principi e ai criteri di ammissibilità che la Corte costituzionale aveva indicato in riferimento alla valutazione dei presupposti di urgenza relativi al contenuto.

Tuttavia, noi siamo in presenza di un caso in cui questo provvedimento - lo avevo detto anche in sede di replica - non ha un contenuto proprio per materia omogenea; nei casi in cui si ha a che fare con un provvedimento in materia di lavoro, piuttosto che di giustizia, è agevole la valutazione del suo contenuto proprio e lo è anche individuare se una proposta emendativa è estranea alle disposizioni contenute nel decreto-legge o nel disegno di legge. Come tutti sappiamo, siamo però in presenza di un provvedimento che contiene una pluralità di disposizioni: è vero che il titolo non ne definisce il contenuto e che quindi il giudizio di ammissibilità di un emendamento non può essere riferito al suddetto titolo, ma quest'ultimo, nel caso presente, copre l'estensione per materia del provvedimento stesso. Basta riflettere su queste poche parole: «garantire la funzionalità di enti locali». Se c'è un emendamento che garantisce la funzionalità di un ente locale - o che è finalizzato a farlo - esso astrattamente può essere ritenuto ammissibile, salvo non dica cose che non c'entrano proprio nulla con la funzionalità.

In conclusione, signor Presidente, mi permetto di dire queste cose, lo ribadisco, perché - come tutti

sappiamo e come lei ha detto - adesso non si pone un tema né di sospensione del provvedimento, perché il Governo si augura che esso si definisca sollecitamente, né di accantonamento, perché l'emendamento non c'è, essendo stato dichiarato improponibile; è chiaro però che la Presidenza del Senato, fino alla fine dell'esame del provvedimento, può eventualmente rivedere questi giudizi, qualora lo ritenga (e qualunque decisione prenderà, il Governo la rispetterà). Può rivedere i suddetti giudizi andando ad esaminare il contenuto degli emendamenti stessi, che, in alcuni casi, appare conferente a quello del decreto stesso (senza per questo mettere in discussione nulla, lo ribadisco).

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, ad un certo punto la demagogia finisce per trionfare, e siccome tutti si erano esercitati su questa questione dell'omogeneità delle norme, dal Governo ai Gruppi, adesso si giunge al punto in cui, di fatto, la potestà sovrana del legislatore viene meno (perché a questo poi si giunge, a furia di essere troppo solerti). Siamo dunque giunti a tanto, perché c'è stata una corsa, questa volta alla dichiarazione delle improponibilità per materia.

Premettendo di essere d'accordo con qualsiasi soluzione si trovi. L'unica che non vedo bene è quella che, rispetto al lavoro di Commissione, si metta a scegliere tra l'uno e l'altro, cosa che potrebbe costituire un *vulnus* ancor maggiore di quello che in questo momento stiamo osservando. Sarebbe quindi peggio - e mi rivolgo al Governo - discernere tra l'uno e l'altro, mentre c'è un giudizio generale e inappellabile del Presidente. Da Presidente della Commissione - che, peraltro, è esattamente colui oltre il quale si è andati - non posso che rispettarlo integralmente, ed integralmente dev'essere rispettato sul lavoro di Commissione: o viene tutto tolto o viene tutto ammesso.

Una sola raccomandazione desidero rivolgere a tutti i senatori e a tutte le senatrici: tutti coloro che si esercitano con gli iPad e consimili sappiano che, a comunicare subito quello che avviene, poi si arriva a questo, ossia che di fatto la potestà del legislatore viene vanificata, o quanto meno molto circoscritta, ma certamente non è più sovrana. Questa volta, però, non sono gli organi esterni a farlo, ma ci stiamo autocensurando: siamo giunti a tanto.

Quale che sia la soluzione, io credo però che il Parlamento questa volta possa scrivere facilmente una pagina parlamentare che riaffermi la sua sovranità, ed è ciò che mi sta a cuore.

Semplice. Innanzitutto c'è lo strumento del disegno di legge, che non è assoggettato ai limiti di cui all'articolo 77 della Costituzione, e si potrebbe anche chiamare, ad esempio, «Norme varie»; lo dico con un pizzico di provocatorietà, ma nessuno in quel caso ci potrebbe contestare: lo farebbe il Parlamento. Con un accordo tra i Gruppi, si inserirebbero le norme già discusse e approvate dalla Commissione (è stato tutto puntuale: erano quegli emendamenti approvati, più tre esatti) e si potrebbe rapidamente, con una scelta dei Gruppi (su questo credo che sia concorde il Presidente del Senato), portarle in Assemblea. So bene che questo non è possibile in caso di vuoto di Governo, ma anche questo provvedimento deve andare in un'altra stanza. Ma in questo caso la volontà parlamentare e politica può esprimersi al meglio e portare in Aula il testo dalla sede redigente, che è una sede che pochi usano, ma che, secondo me, senza fare grandi modifiche regolamentari, è quella più idonea.

Si tratta di questioni affrontate ampiamente in Commissione. Si viene in Aula; c'è la sola votazione finale (è un procedimento già previsto dal Regolamento, non invento niente di nuovo, non ne sarei capace) e immediatamente si approva una legge, con una rapidità, ove il percorso sia scelto d'urgenza dalla Conferenza dei Capigruppo, immediata. Salvo il fatto che ci troviamo in una crisi di Governo, e qui, sottosegretario Legnini, capogruppo Zanda, capogruppo Sacconi, si vede la forza del Parlamento, anche nei confronti dell'eventuale nuovo Governo. Se si decide che c'è questo lavoro, il Parlamento lo afferma, e lo fa con gli strumenti parlamentari, verificando che ci sono le necessità alle quali io credo (e, infatti, le testimonio: se le ho ammesse e sono andate in discussione e, addirittura, alcune di esse sono state approvate vuol dire che c'era questo giudizio). In questo modo non si lede ciò che non si deve ledere, ossia la prerogativa inappellabile del Presidente del Senato in sede di Assemblea (così come quelle dei Presidenti delle Commissioni nelle varie Commissioni) e si giunge ad un'espressione parlamentare immediata.

C'è un accordo politico e ci sono norme approvate; tutte quelle che lo sono state vengono trasfuse in un disegno di legge che non è soggetto ai vincoli dell'articolo 77 della Costituzione e, in sede redigente, lo si approva con estrema rapidità. Ove non ci siano altre soluzioni, credo che questo potrebbe evitare di farci correre da oggi su un'ulteriore china pericolosa, che ci sta portando da un Parlamento assoggettato a tanti altri organi (che disapplicano la norma, che non la applicano, eccetera adesso all'autocensura.

Prima di giungere a tutto ciò, ragioniamo un attimo, troviamo uno strumento e, nell'ambito dei Regolamenti esistenti, scriviamo una buona pagina parlamentare. *(Applausi dai Gruppi NCD, M5S e LN-Aut)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, parliamo di metodo e di coerenza. Abbiamo visto tutti che da gennaio ad oggi il vaglio circa l'improponibilità degli emendamenti è stato effettuato e applicata da parte del Presidente del Senato in maniera rigida. Questo ha consentito a diversi decreti di essere approvati in queste Camere.

Pertanto, il mio è un discorso di metodo: se c'è un'appellabilità rispetto alla decisione del Presidente del Senato, questa deve essere applicata anche a tutti gli altri decreti fino ad oggi esitati, e non soltanto a questo (perché, magari, andiamo a toccare interessi che riguardano questa o quella forza politica). È un discorso di coerenza e di metodo.

Eventualmente fermiamoci, ma facciamo un ragionamento molto più ampio e radicale. Coerenza e metodo, sempre. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto, la questione è conclusa. Salvo che l'Assemblea, a maggioranza, proponga qualcosa di diverso - e non ho sentito questa maggioranza - la mia proposta è di procedere.

Ripeto: il Presidente del Senato è stato informato. Noi abbiamo all'esame un decreto?legge, quindi non approviamo nessun articolo e non precludiamo nulla che venga eventualmente dichiarato improponibile. Se le cose dovessero restare così, ci si mette l'anima in pace.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non mi torni sulla proposta della questione sospensiva, perché l'ha già avanzata il senatore Bitonci oggi e non ha raccolto alcun consenso.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Chiedo che si torni in Commissione in sede redigente.

PRESIDENTE. Colleghi, qui stiamo parlando di pere e di mele. Il senatore Azzollini propone di convertire il decreto e di trasformare ciò che è stato dichiarato improponibile in un disegno di legge da affrontare in sede redigente. Ma questo non vuol dire assegnare il provvedimento in sede redigente. Mi sembra che non ci sia una maggioranza disponibile alla sospensiva, per cui occorre procedere con l'illustrazione degli emendamenti.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, per un problema di carattere diverso. In sede di Conferenza dei Capigruppo avevamo chiesto un'interruzione dei lavori alle ore 15 per poter svolgere l'assemblea dei Gruppi parlamentari congiunti. Non ci è stata fornita questa possibilità. Abbiamo aspettato un'altra ora, nell'attesa e nella prospettiva che si concludesse l'esame del provvedimento. Abbiamo rimandato alle ore 16,15 la riunione dei Gruppi e quindi siamo ora obbligati a lasciare l'Aula, ma non in segno di protesta rispetto ai lavori, per come sono stati fino ad ora (anche se avremmo qualche motivo per farlo). Volevo annunciarle pertanto che abbandoniamo i lavori dell'Aula per la riunione dei Gruppi, che abbiamo deciso di svolgere alle ore 16,15 con il presidente Berlusconi.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprimo un'unica valutazione favorevole... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Non sento niente. Colleghi, o liberate l'emiciclo o stavolta salgo io dal Presidente. Dopo avremo tutto il tempo per valutare l'improponibilità. Prego, signora relatrice.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole solo sull'emendamento 3.7. Avrei espresso parere favorevole anche sugli emendamenti 3.15 e 3.33, che però sono improponibili. Su tutti gli altri emendamenti formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.6, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.7, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.8, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.9 e 3.10 sono improponibili.

L'emendamento 3.11 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.12, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.15 (testo 2), 3.17, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26 sono improponibili, mentre gli emendamenti 3.18 e 3.21 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.26-*bis*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.26-*bis*, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.300.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.300, presentato dalla senatrice Mussini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.27, 3.301, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.34 e 3.35 sono improponibili.

L'emendamento 3.36 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.37, presentato dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.38, 3.39, 3.41, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46 e 3.302 sono improponibili.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno presentati all'articolo 3.

ZANONI, *relatrice*. Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G3.42.

Sugli ordini del giorno G3.200, G3.201, G3.202, G3.203, G3.204, G3.205 e G3.300, il parere è favorevole a condizione che la parola «impegna» sia sostituita dalla parola «invita» (a meno che non ci sia il doppio invito).

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.42 e G3.200 non verranno posti ai voti.

Senatore Nencini, accoglie la proposta di riformulazione avanzata G3.201?

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.201 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Manassero, accetta la proposta di riformulazione avanzata sull'ordine del giorno G3.202?

MANASSERO *(PD)*. Sì, la accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.202 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Cantini, accetta la proposta di riformulazione avanzata sull'ordine del giorno G.203?

CANTINI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.203 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Santangelo, accetta la proposta di riformulazione avanzata sull'ordine del giorno G3.204?

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, non ho capito bene qual è la proposta.

PRESIDENTE. Mi sembra che si tratti di inserire le parole «a valutare».

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei sentirlo dalla relatrice.

ZANONI, *relatrice*. Propongo di sostituire le parole «impegna il Governo» con le parole: «invita il Governo», a meno che non ci sia il doppio invito. Questo l'ho detto perché abbiamo dato una parere generale su tutti gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Quindi propone di sostituire la parola «impegna» con la parola «invita».

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, credo si tratti di una modifica sostanziale. Chiedo che venga riconsiderata la formula iniziale. Un po' di coraggio, un qualcosina in più! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Sollecita l'impegno.

ZANONI, *relatrice*. Se il rappresentante del Governo è d'accordo, possiamo utilizzare la formula «impegna a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. È la versione che avevo detto.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BUBBICO, *vice ministro dell'interno*. Il parere del Governo è favorevole a questa formulazione.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, accetta la proposta di riformulazione?

SANTANGELO *(M5S)*. Sì, la accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.204 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Comaroli, accetta la proposta di riformulazione avanzata sull'ordine del giorno G3.205?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Non c'è la riformulazione, perché l'ordine del giorno impegna già il Governo «a valutare l'opportunità di». Quindi si impegna a valutare.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.205 non verrà posto ai voti.

Senatore Cioffi, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno 3.300 avanzata?

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, un ordine del giorno non si nega a nessuno. Però non lo voglio l'ordine del giorno con scritto «a valutare l'opportunità di». O si ha il coraggio di fare le cose oppure no. Basta dirlo: non si ha il coraggio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Tanto il Governo non c'è, e quindi questo Governo si impegna a che cosa? Non c'è. Votiamo allora l'ordine del giorno.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.300, presentato dal senatore Cioffi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.19 (testo 4) e 4.33 (testo 2). Sarebbe stato favorevole anche al 4.0.3, ma è stato dichiarato improponibile.

Per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti, invito i proponenti a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

MARINO Luigi *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(PI)*. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.7.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.2.

MILO *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO *(GAL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.18.

D'ALI' *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signor Presidente, capisco che alcuni le stanno proprio di fronte, ma su chi sta di lato ogni tanto alzi pure lo sguardo.

PRESIDENTE. Aveva chiesto la parola prima il senatore Milo. Prima aveva ragione, ma adesso...

D'ALI' *(NCD)*. Guardi a destra, Presidente.

Ho sentito i pareri della relatrice e vorrei un chiarimento. Immagino sia stato dato parere favorevole sul testo 4 dell'emendamento 4.19, quello approvato in Commissione, così come anche sul testo 2 del 4.33.

PRESIDENTE. Esattamente, è così.

L'emendamento 4.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.6, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento 4.7 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.8, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.9, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.11, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.12, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.13, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.14, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.15, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.16, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.17.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, il 4.17 è l'emendamento su cui abbiamo a lungo discusso con la relatrice e con il senatore Santini.

Questo emendamento indica le azioni che, nell'ambito di un piano biennale, il Comune di Roma è tenuto a realizzare per eliminare le cause strutturali del disavanzo del suo bilancio. All'interno di questo, c'è una serie di prescrizioni, tra cui quella relativa alla questione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali e la dismissione di quote azionarie di partecipazioni, su cui ci sono opinioni difformi.

Il nostro confronto con la relatrice e con il senatore Santini (che pregherei di ascoltare) ci aveva portati a un punto di sintesi possibile che, con molto buonsenso, il senatore Santini aveva riconosciuto essere fondato e giustificato. Questo accordo, che avrebbe tolto dal nostro emendamento o dall'emendamento concordato la questione dell'ulteriore dismissione di quote azionarie di società quotate, è stato fatto saltare evidentemente dai condizionamenti esterni dei partiti romani, per cui è stato impossibile trovare un accordo, perché nel testo che la relatrice e il senatore Santini hanno poi riformulato, e che viene alla fine rielaborato nell'emendamento 4.19 (testo 4) sono spariti due riferimenti fondamentali: il primo è ad un vincolo a una modalità di gestione dei servizi pubblici che li renda effettivamente efficienti; l'altro, più grave, è alla dismissione di tutte quelle società *in house* che hanno fatto crescere il numero dei dipendenti impropriamente di circa 4.000 unità negli ultimi due anni e che il Comune deve ripianare a piè di lista.

Allora, noi manteniamo il nostro emendamento 4.17, proponiamo dei subemendamenti all'emendamento della Commissione e avvertiamo l'Assemblea che, poiché chiaramente quell'emendamento non sarà sufficiente a ottenere delle azioni di risanamento strutturale, in un breve lasso di tempo, che io valuto non superiore ai due anni, saremo chiamati a ripianare alcuni altri miliardi di disavanzo prodotto dal Comune di Roma. Questa è una responsabilità che ci si assume oggi in quest'Aula.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.17 e sull'emendamento 4.20, che è sostanzialmente simile, proposto dal nostro Gruppo.

È chiaro che si sta parlando di qualcosa di assolutamente fondamentale. Su tutto il provvedimento questo emendamento ha un'importanza capitale perché concerne una riforma strutturale. Occorre quindi necessariamente dare voto favorevole, altrimenti con questo tipo di norme che vengono oggi portate all'approvazione del Senato si danno degli esempi negativi agli altri Comuni. Si trasmette il messaggio, cioè, che chi alla fine non prende sul serio la responsabilità di ben amministrare e di

rimettere in carreggiata il treno quando va fuori binario può continuare invece il suo percorso.

Sotto questo profilo, siamo assolutamente concordi con l'emendamento e diciamo agli altri Gruppi in Senato: prendetevi la responsabilità voi, se volete, di continuare a far deragliare il treno a Roma. Il problema è che questi costi, alla fine, li stiamo pagando tutti noi, perché la malagestione fatta negli anni al Comune di Roma e che adesso Marino sta continuando a fare con questo tipo di misure a cui voi date supporto sta portando l'intero Paese nel baratro, perché questi sono esempi negativi che non portano a risanare la finanza pubblica, ma portano al contrario a far perdere credibilità all'intero sistema. *(Applausi dal Gruppo LNP-Aut)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, in Commissione c'è stata una lunghissima discussione su questo tema, come peraltro si è discusso di tutto, poi abbiamo anche votato e abbiamo anche scoperto che il lavoro che fa la Commissione è, per così dire, appeso e non sempre portato a un giusto riconoscimento. Il lavoro delle Commissioni, che nascono per esaminare nel merito in modo approfondito gli argomenti che devono trattare, va riconsiderato anche dal punto di vista dell'organizzazione dei lavori e dei poteri del Parlamento.

Ci sono alcune cose che si possono fare prima piuttosto che dopo e che sarebbe più utile fare prima piuttosto che dopo, così ci concentriamo sulla parte del provvedimento che viene fatta salva. Poi su questo tema interverrò in modo particolare quando affronteremo l'esame dell'articolo 7 che è stato riservato alla Sardegna: un articolo indegno di un Governo democratico! Ripeto: è indegno di un Governo democratico!

Ma su questo punto noi abbiamo aderito e voteremo a favore dell'emendamento 4.19 (testo 4), perché pensiamo che sia il danno minore, e non perché pensiamo che sia una buona cosa. Pensiamo che sia il danno minore rispetto a una situazione che non ha origine da qualche mese e neppure da qualche anno. E mentre noi guardavamo altri governare, o meglio «sgovernare» questo Paese e costruire un debito pubblico immenso, altri partecipavano! E non è più tollerabile che venga fatta la lezione da chi è responsabile diretto e immediato di questo sfascio! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD* e *M5S)*.

MARINO Luigi *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(PI)*. Signor Presidente, noi del Gruppo Popolari per l'Italia ricordiamo che il Governo, adottando questo decreto-legge, e in particolare l'articolo 4, comma 1, non ha posto condizioni a un ulteriore intervento della finanza nazionale a favore del Comune di Roma. Rispetto a questo dato di fatto, la senatrice Lanzillotta, il senatore Milo e il senatore Santini insieme ad altri hanno presentato tre emendamenti per condizionare ciò che il Governo, con l'articolo 4, comma 1, faceva in favore del Comune di Roma. Mi pare quindi giusto che si prenda atto che il Senato intende con questi tre emendamenti - poi il senatore Milo ha aderito all'emendamento 4.19 (testo 4) - porre delle condizioni.

La nostra posizione è che le condizioni da porre al Comune di Roma debbono essere estremamente chiare, precise e vincolanti. E sotto questo profilo, stanti i tentativi di mediazione che sono avvenuti in Commissione o che si è cercato di realizzare in Commissione, l'emendamento 4.17 è molto più preciso, più pregnante e più determinante dell'emendamento 4.19 (testo 4).

Per questo motivo, il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 4.17 e si asterrà sull'emendamento 4.19 (testo 4).

MILO *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO *(GAL)*. Signor Presidente, in Commissione ho presentato l'emendamento 4.18, che è esattamente la norma licenziata da questa Assemblea sul disegno di legge Atto Senato n. 1149, ossia il vecchio decreto sugli enti locali. Ha ragione il collega Luigi Marino quando dice che io ho ritirato il mio emendamento per aderire all'emendamento 4.19 (testo 4), ma quest'ultimo non è l'emendamento

presentato dal senatore Santini. Noi abbiamo aderito all'emendamento della Commissione, che non è il testo originario bensì il testo 4, perché abbiamo raggiunto un equilibrio politico-amministrativo su questo testo, nel senso che abbiamo ritenuto che fosse migliorativo addirittura rispetto a quello licenziato da questa Assemblea sul disegno di legge n. 1149. Pertanto l'emendamento 4.19 (testo 4) nasce a firma del senatore Santini, a mia firma e a firma del collega D'Alì.

Riteniamo quindi di aver fatto, rispetto a questo, un buon lavoro per il Comune di Roma. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'emendamento 4.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento 4.18 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.19 (testo 4)/150.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.19 (testo 4)/150, presentato dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.19 (testo 4)/151.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. L'emendamento in votazione è contenuto nel fascicolo?

PRESIDENTE. È contenuto nei fogli aggiunti, che le faccio portare immediatamente.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Bisognerebbe averli prima della votazione.

PRESIDENTE. Sono in distribuzione dall'inizio della seduta, senatrice Montevecchi.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, questi emendamenti non erano in distribuzione all'inizio della seduta: desidero farlo presente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.19 (testo 4)/151, presentato dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.19 (testo 4).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.19 (testo 4), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.20 e 4.21 sono pertanto assorbiti.

Gli emendamenti 4.22 e 4.23 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.24, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.25, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.26, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.27, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.28 e 4.29 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.30, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Nella precedente votazione, il dispositivo elettronico di votazione non ha funzionato correttamente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.31, presentato dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.32, presentato dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.33 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.33 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.34, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.35, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.36, presentato dalla senatrice Lanzillotta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.37, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.38, presentato dal senatore Scavone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.39, 4.40, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 (testo corretto) sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 5.5 noi riproponiamo un tema che avevamo già discusso in Aula e avevamo già approvato, sia come mozione (accolta poi dal Governo come raccomandazione) sia come emendamento approvato in un decreto non convertito successivamente.

Ebbene, con questo emendamento riproponiamo la riapertura dell'ufficio della DIA presso l'aeroporto di Milano Malpensa. Questo ufficio è di importanza fondamentale e strategico per la lotta e il contrasto al crimine organizzato perché, in questo momento presso i nostri aeroporti c'è un solo ufficio, quello di Fiumicino, che si occupa di questo tipo di indagini. Secondo il Movimento 5 Stelle concentrare in un solo ufficio, a una distanza così grande da Milano, le indagini riguardanti i movimenti di passeggeri è assolutamente negativo per la conduzione delle indagini.

Peraltro, da questo ufficio sono passate indagini di importanza assolutamente rilevante, sia per il

contrasto della mafia, della 'ndrangheta e della camorra che anche per importanti indagini in Lombardia sul crimine organizzato. Riproponiamo pertanto questo emendamento e confidiamo nella stessa maggioranza che lo aveva approvato nelle scorse tornate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti dichiarati ammissibili presentati all'articolo 5.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, anticipo che interverrò in dichiarazione di voto sull'emendamento 5.5.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Colleghi, non siamo in fase di votazione dell'emendamento 5.5. Se però volete intervenire adesso, per carità, anticipate pure la dichiarazione di voto. Prego, senatore Candiani.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sarò molto breve. Questo è un emendamento molto importante, che deve necessariamente trovare un supporto al di là dei Gruppi e degli schieramenti politici. Quando si parla di lotta alla criminalità, nel momento in cui ci si affaccia ad una grande manifestazione quale sarà Expo 2015, non può esserci distinzione di parte.

Spero che, in questo caso, da parte dei Gruppi vi sia coscienza sufficiente da non perdere questa nuova occasione e che vi sia una posizione unitaria per dimostrare che, rispetto alla criminalità organizzata e alla mafia, c'è una voce univoca nell'opporsi ad esse. Aprire questa nuova struttura all'interno dell'aeroporto di Milano Malpensa in vista di Expo 2015 è fondamentale.

MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, anche io anticipo l'intenzione di voto sull'emendamento 5.5. Desidero ricordare al senatore Giarrusso che abbiamo posto più volte questo tema della riapertura, perché l'ufficio della DIA a Malpensa era già stato costituito ed è stato poi chiuso.

I magistrati, tutte le attività inquirenti e la stessa DIA ci hanno più volte detto che le attività d'indagine non si svolgono negli uffici e che i controlli di polizia e di frontiera sono garantiti da altre Forze dell'ordine. Quindi preferiscono utilizzare le risorse in maniera più adeguata su altri terreni ed evitare di riaprire inutilmente un ufficio (che peraltro costerebbe, sia in termini di uomini, sia in termini di affitto), visto che la scelta della chiusura è stata una scelta motivata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, è da questa mattina che la senatrice Silvestro continua a votare per il collega Sposetti che non c'è.

PRESIDENTE. È lì il senatore Sposetti.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. No, Presidente, non mi dica questo. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha ragione il senatore Ciampolillo. Nonostante l'età avanzata, il senatore Sposetti deve votare come tutti gli altri, altrimenti mi costringe ad assumere posizioni che mai vorrei assumere. *(Scambio di battute dei senatori Sposetti e Ciampolillo)*. Senatore Sposetti, per cortesia. Giovedì pomeriggio, alle ore 16,45, ci vuole un bel tumulto in Aula che determina un ulteriore approfondimento delle ammissibilità, a quanto pare.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Regolamento, se possiamo procedere alla verifica del numero legale in Aula prima della prossima votazione.

PRESIDENTE. Non possiamo, perché, avendo lei chiesto il voto elettronico su tutto l'articolo 5, prevale la richiesta di voto elettronico. Se vuole, lo facciamo alla votazione sul prossimo articolo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.300.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.300, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.2, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

FUCKSIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, devo a malincuore ritirare l'emendamento 5.3. Ricordo a tutti che il Movimento 5 Stelle è contro l'Expo, contro la Tav, contro tutto quello che ci sembra non utile. *(Commenti dai banchi del PD)*. Vorrei però sottolineare che l'Expo viene giustificata per un discorso di vetrina e, quindi, d'incentivo allo sviluppo economico. Ebbene, in questo emendamento avevo dato spazio alle piccole imprese, quelle che sono sempre scordate e non ricevono finanziamenti.

Vorrei quindi sottolineare che con l'Expo faremo delle spese probabilmente inutili e sicuramente non si avvantaggerà la struttura portante e vitale del nostro Paese, quella delle piccole e medie imprese che sono sempre dimenticate e ricordate solo quando devono pagare le tasse. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.4 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5, identico all'emendamento 5.6.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento 5.5 e dichiarare il voto favorevole, sapendo bene che è una forma irrituale di intervenire sull'organizzazione delle Forze dell'ordine. Noi riteniamo che in assenza anche del Governo, oltre che di una pronuncia...

PRESIDENTE. Il Governo è presente. Girovaga ma c'è. Lo confermo.

URAS *(Misto-SEL)*. Abbiamo bisogno di vederlo, ogni tanto.

PRESIDENTE. Sa che in questo periodo il Governo è in mobilità.

URAS *(Misto-SEL)*. Ha un doppio senso, Presidente. L'assenza del Governo è interpretabile in molti modi.

Pur essendo questa della disposizione legislativa una modalità irrituale per risolvere un problema vero, in assenza di una pronuncia che si sarebbe potuta manifestare in modo più concreto in queste ore anche da parte del Dicastero dell'interno, per quanto dimissionario, noi siamo favorevoli alla reistituzione di questo presidio presso l'aeroporto di Malpensa.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei fare solo una constatazione: la lotta alla mafia non si fa con due poliziotti nell'aeroporto di Malpensa; questo deve essere chiaro. Pertanto, queste posizioni sono populistiche, demagogiche e non danno nessuna risposta effettiva alla questione della lotta alla mafia in Italia, che utilizza strumenti sofisticati per fare i suoi affari e di due poliziotti a Malpensa se ne frega. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

MILO *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO *(GAL)*. Signor Presidente, mi diverte l'ultima affermazione del collega Buemi anche e soprattutto perché questo testo (io ho proposto l'emendamento 5.6) è stato proposto nel vecchio decreto-legge, approvato da questa Assemblea, e su di esso hanno votato la fiducia alla Camera, quindi non comprendo cosa sia cambiato dal 28 dicembre al 20 febbraio. Non comprendo come sia possibile che questa maggioranza proponga l'emendamento, lo approvi al Senato e alla Camera e poi, se riproposto da altri soggetti in questa Assemblea, non vale più perché due poliziotti a Milano Malpensa non servono. Dovreste spiegarci cosa significa tutto questo.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere di aggiungere all'emendamento 5.5 le firme di tutti componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle e poi per ricordare solo una delle grandi operazioni che sono state compiute tramite quel piccolo nucleo di polizia a Malpensa. Nella famosa operazione condotta dalle procure di Milano e Reggio Calabria si è riusciti a identificare uno dei principali elementi che collaborava attivamente con il riciclaggio del denaro della 'ndrangheta: un maltese di cui non si aveva nemmeno la fotografia che passava e ripassava dall'aeroporto di Malpensa,

e che solo con le indagini *in loco* sono riusciti a identificare. Questa, però, è solo una delle tante operazioni che hanno fatto due persone in quell'ufficio, che non costa nulla allo Stato e che qualcuno ha inteso sopprimere. Non è vero che le Forze dell'ordine avevano detto che era inutile, perché noi abbiamo il documento in cui il direttore della DIA diceva che era strategico; ovviamente, cambiato il direttore sono cambiate le priorità e l'ufficio è stato soppresso senza motivazione alcuna, perché quella del risparmio del denaro è falsa, colleghi! È falsa! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori, identico all'emendamento 5.6, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.7 e 5.8 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Mandelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Mandelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.3 (testo 2), 5.0.5 (testo 2), 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9 (testo 2) sono improponibili, mentre l'emendamento 5.0.4 (testo corretto) è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

RANUCCI *(PD)*. Vorrei brevemente chiedere al Presidente - come hanno già fatto i miei colleghi - di rivedere il giudizio di improponibilità su due emendamenti, il 6.0.1 e il 6.0.2, che portano anche la mia firma, e desidero spiegarne il perché.

Dal momento che parliamo di disposizioni di carattere finanziario indifferibile, finalizzato a garantire la sola funzionalità per gli enti locali, con riferimento alle isole minori, non al fatto puntuale di un ente locale singolo, sono diversi i Comuni che con questa tassa di sbarco potrebbero mettere a posto i loro bilanci. L'urgenza sta soprattutto nel fatto che siamo vicini ad una stagione importante per le isole minori: chiedo dunque alla Presidenza di rivedere il proprio giudizio di improponibilità sugli emendamenti in questione, perché in questo caso, saremo tutti colpevoli o avremo la responsabilità del *default* di decine di Comuni delle isole minori, che sono tali nel nome, ma non nei fatti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 invito i presentatori a ritirarli, altrimenti il mio parere è contrario.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, dichiaro che il mio voto sarà di astensione sul primo emendamento riferito all'articolo 6, ma anche su tutti gli altri. Il motivo è determinato dal fatto che essi, compresi i due di cui sono firmatario (il 6.13 e il 6.16), sono stati falcidiati dalla decisione del Presidente del Senato.

Mi permetto garbatamente di segnalare che, a mio modesto avviso, la dichiarazione del Presidente del Senato - e questo è il motivo per cui mi asterrò e, in fase terminale, non voterò a favore dell'intero provvedimento - è sbagliata in fatto e in diritto.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 16,58)**

(*Segue* CASSON). Se condivido in teoria - come pure condivido - l'impostazione generale che è stata data sia dalla Corte costituzionale sia dall'intervento dei supremi organi istituzionali sulla necessità di garantire il rispetto della Costituzione nell'emanazione dei decreti-legge, ritengo - e lo dico sempre garbatamente - che, nel caso di specie, cioè dell'articolo 6 e in particolare dei due emendamenti che ho citato sia stato commesso un errore in fatto e in diritto, soprattutto nell'applicazione concreta di quel principio generale, che certamente è positivo e da rispettare.

Dico questo perché, come ricordava in uno dei suoi precedenti interventi il rappresentante del Governo, il sottosegretario Legnini, è sufficiente non soltanto leggere il titolo del decreto-legge, ma anche verificare articolo per articolo, in particolare all'articolo 6, la corrispondenza degli emendamenti che invece sono stati falcidiati - e in particolare di quelli che ho citato - all'impostazione generale del decreto-legge.

Quando si indica in maniera specifica e non casuale che con quest'intervento di carattere finanziario si fa riferimento ad indifferibili esigenze finalizzate alla garanzia della funzionalità degli enti locali, gli emendamenti che fanno riferimento espressamente a questo - ossia a garantire che gli enti locali siano in grado di funzionare e superare anche situazioni di emergenza - credo rientrino assolutamente all'interno delle previsioni della Carta costituzionale così in diritto come in fatto.

Inoltre ritengo che la decisione della Presidenza del Senato abbia costituito - per così dir un'offesa al lavoro dei commissari. Infatti, faticosamente, tutti i commissari di tutti i Gruppi politici erano arrivati, in particolare sugli emendamenti che ho citato, ad una decisione unanime e sofferta, assieme al Governo. Vedersi ora sminuire o cancellare in quest'Aula il lavoro non mi sembra molto accettabile.

Tanto più che ricordo come proprio di recente, nella giornata di ieri, abbiamo esaminato e votato in quest'Aula un decreto-legge, lo «svuota carceri», all'interno del quale c'erano certamente emendamenti improponibili. Ne abbiamo votati alcune centinaia, forse 400 o 500, e in quel caso nessuno si è peritato

di rilevare che vi erano anche emendamenti improponibili. *(Applausi della senatrice Fucksia)*.

Mi permetto, in conclusione, di ricordare come sia certamente vero, a norma dell'articolo 97, comma 3, del nostro Regolamento, che la decisione della Presidenza del Senato è inappellabile; ma è anche vero che il concetto di inappellabilità non coincide con quello di irrevocabilità, sia in diritto che in fatto. Infatti, in diritto il concetto è palese e in fatto è successo, anche nelle ultime legislature alle quali ho avuto modo di partecipare, che vi siano stati casi, *melius re perpensa*, di modifica.

Rivolgo l'invito, che è stato avanzato da altri colleghi, a riesaminare la questione dell'improponibilità. In questa situazione, comunque, mi asterrò dal voto su tutti gli emendamenti all'articolo 6 e, *rebus sic stantibus*, alla fine non parteciperò o non potrò votare favorevolmente su questo provvedimento.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. È già stato verificato l'appoggio per il voto mediante procedimento elettronico, che verifica implicitamente il numero legale.

*PADUA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signora Presidente, anch'io vorrei ribadire quanto, con forza e determinazione, è stato testé espresso dal senatore Casson. Vorrei esprimere il mio profondo disagio, pur nel rispetto (non nella condivisione) delle decisioni che sono state assunte dal nostro Presidente. Il mio è un forte disagio e un forte dispiacere per ciò che sta accadendo con particolare riferimento agli emendamenti 6.15 (testo 3) e 5.4. Si tratta di emendamenti che riguardano la stessa materia e che erano stati approvati in occasione della discussione sul precedente decreto «salva Roma», quello che passò in Assemblea, ma fu poi bloccato il 28 dicembre (come ricordiamo, fu ritirato). Ebbene, questi emendamenti, grazie al lavoro dei senatori della Commissione, erano già stati approvati in Commissione bilancio e in Aula in occasione del «salva Roma», sono stati approvati ancora una volta in Commissione bilancio e hanno superato gli altri passaggi. Dispiace che oggi sia successo questo. Auspico anch'io che si possa rivedere la posizione.

PRESIDENTE. Senatrice, comprendo il disagio e anche il rammarico per la decisione del Presidente, che peraltro è inappellabile circa l'improponibilità. Vorrei, però, dire che questo non può essere interpretato come scarso rispetto per il lavoro della Commissione. Tuttavia mi consenta di evidenziare che proprio quello che lei ha ricordato implicitamente conferma il giudizio di improponibilità enunciato dalla Presidenza: l'esito di quel disegno di legge di conversione non fu felice proprio per ciò che Camera e Senato aggiunsero nella legge di conversione come lei sa. Pertanto, implicitamente lei dà una conferma della fondatezza del giudizio espresso dalla Presidenza.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.5, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.6 e 6.7 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.9, 6.2000 (testo 2), 6.10, 6.302, 6.11, 6.301, 6.12, 6.13, 6.14 (testo 3), 6.16 (testo 2), 6.300, 6.17, 6.18 e 6.19 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.20, presentato dal senatore Mauro Giovanni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.21, 6.22 e 6.23 sono stati ritirati.

Gli emendamenti 6.24, 6.25, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 (testo 3), 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.300, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Prima bisogna illustrare gli emendamenti, senatore Ciampolillo, poi ritengo che verrà chiesto il voto elettronico.

URAS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, gli emendamenti che avevamo proposto avevano una finalità, che purtroppo è stata ampiamente colpita in sede di dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità. L'articolo 7 riguarda espressamente ed esclusivamente la Sardegna ai sensi del contenuto dichiarato del provvedimento, ovvero «interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali». Ho espresso un giudizio politicamente molto severo sull'azione che è stata prevista in questo provvedimento, dicendo che l'articolo 7 è indegno di un Governo democratico, perché ha trattato la Sardegna in più passaggi, uno dopo l'altro, compresi quelli che si sono consumati in questa giornata e in questa sede in modo particolarmente irrispettoso. Ha fatto pensare ai cittadini sardi e alla comunità sarda che il Governo avrebbe predisposto e sostenuto interventi a favore di quelle popolazioni e invece l'unica cosa che sa produrre è mettere il sistema delle piccole e piccolissime imprese sarde in mano allo strozzinaggio del sistema del credito, ai fini del pagamento delle imposte dovute, peraltro sospese e per lungo tempo in tutte le altre parti d'Italia che sono state colpite da calamità naturali. Partendo dagli stanziamenti previsti nella legge di stabilità... *(Brusio)*.

Colleghi, per cortesia, stiamo parlando di popolazioni che hanno pagato un tributo...

PRESIDENTE Colleghi, dovremmo consentire al senatore Uras di svolgere il suo intervento, altrimenti sarà difficile concludere.

URAS *(Misto-SEL)*. ...pesantissimo anche in termini di vite umane. Ci sono centinaia e centinaia di milioni di euro di danni sulle infrastrutture, difficilmente riparabili, e c'è una situazione nella quale sono scomparsi, per volontà del Governo, tutti gli stanziamenti che erano stati previsti per sostenere quelle popolazioni.

Sono stati cassati in modo discutibile tutti gli emendamenti che abbiamo proposto, ivi compreso quello sul ristanziamento delle somme destinate alla bonifica dell'arcipelago della Maddalena, dove sono stati sperperati centinaia di milioni di euro con azioni, anche illegali, sottoposte a giudizio penale, da parte della Protezione civile. Ricordo che in quella zona abbiamo costruito, con fondi pubblici, alberghi che non possono aprire e che stanno deperendo sotto il profilo anche strutturale. Sono stati cassati tutti gli emendamenti che riguardavano la Sardegna. L'unica misura con cui si interviene è quella che consegna i sardi allo strozzinaggio degli istituti di credito.

Signor Presidente, voterò contro questo provvedimento due volte. Una volta perché è insufficiente, inadeguato, pasticciato ed incostituzionale alla sua origine. Voterò contro anche perché il provvedimento è contro la mia comunità; perché è contro un pezzo d'Italia; perché si avvilisce, ancora una volta, una popolazione colpita da ogni tipo di danno che deriva dalla crisi e dalle conseguenze di una calamità naturale particolarmente feroce e delittuosa.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, se la fase dell'illustrazione è terminata, anticipo la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONI, *relatrice*. Signora Presidente, gli emendamenti che avevamo approvato sull'articolo 7 sono stati tutti dichiarati improponibili. Pertanto, invito al ritiro di tutti gli emendamenti rimasti, altrimenti il parere è contrario.

Signor Presidente, le chiedo però se la proposta che ho provato a depositare come relatrice sarebbe anch'essa improponibile.

PRESIDENTE. Senatrice Zanoni, gli uffici mi dicono di sì.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

PUGLISI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa desidera intervenire?

PUGLISI *(PD)*. Sulla proposta della relatrice.

PRESIDENTE. Non è in discussione.

PUGLISI *(PD)*. Si tratta di una questione davvero di urgenza, di drammatica urgenza.

PRESIDENTE. Senatrice Puglisi, non posso farla intervenire, perché c'è un giudizio inappellabile, e questa proposta non è in discussione. Potrà intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PUGLISI *(PD)*. Ma, signor Presidente, sono in gioco 11.000 posti di lavoro, e le scuole che sono chiuse!

PRESIDENTE. Prego, senatrice Puglisi.

PUGLISI *(PD)*. Vi chiedo di riconsiderare l'ammissibilità dell'emendamento. All'articolo 7 si parla di gare CONSIP. Le scuole sono inagibili perché non pulite e i contratti scadono il 28 febbraio. Si tratta di una proroga di un mese per permettere al nuovo Governo di intervenire.

Vi prego di riconsiderare l'ammissibilità di questo emendamento della relatrice, che è adeguatamente coperto da un punto di vista finanziario. Non è possibile che ciò avvenga quando ci sono in gioco i posti di lavoro nella scuola, ma soprattutto il diritto degli studenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatrice Puglisi, non posso aprire una discussione su questo emendamento. La questione è all'attenzione del Presidente, ma non posso consentirle di intervenire oltre.

Quindi, dobbiamo passare alla discussione degli emendamenti che sono ammissibili e che noi adesso siamo chiamati a votare.

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signora Presidente, vorrei associarmi a quanto detto poco fa dal senatore Uras; interverrò dopo in dichiarazione di voto perché sarà evidentemente un voto in dissenso dal Gruppo per il contenuto di questo provvedimento che, al di là dei buoni propositi e di quello che è stato promesso vanamente alla Sardegna, mortifica questo territorio.

Si è deciso di metterla definitivamente in ginocchio: è un'economia già morta e la stiamo definitivamente seppellendo. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL e della senatrice D'onghia)*.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Gli emendamenti 7.1 e 7.4 sono stati ritirati.

Gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.300 e 7.5 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.6, presentato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.9 (testo 3), 7.10 e 7.11 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento di entrambi gli ordini del giorno, a condizione che la parola «impegna» del dispositivo sia sostituita dalla parola «invita».

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, accoglie la proposta di riformulazione della relatrice?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo accoglie i due ordini del giorno così riformulati?

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G7.200 (testo 2) e G7.201 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Gli emendamenti dal 7.0.1 al 7.0.32 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.33.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, prima di procedere al voto chiedo di verificare la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare alla votazione dell'emendamento; la verifichiamo implicitamente con il voto. La richiesta di voto elettronico è stata precedentemente avanzata dalla senatrice Ghedini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione, senatore: per cosa interviene?

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Vorrei chiedere la votazione per parti separate dell'emendamento.

PRESIDENTE. Io non credo che la sua richiesta possa essere accolta. Comunque ha facoltà di intervenire un oratore a favore e uno contro.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signora Presidente, noi chiediamo di procedere ad una votazione unica: siamo contrari alla votazione per parti separate.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, capita spesso che in un emendamento ci sia una parte condivisibile e un'altra meno e, allora, mi sembra un'operazione semplice e di buonsenso il votarlo per parti separate, dando la possibilità di accettarne una parte piuttosto che un'altra. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. Presidente, chiedo di metterlo ai voti per parti separate, visto che ci sono due posizioni differenti.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Dovendosi procedere ad una votazione per alzata di mano, chiediamo la verifica del numero legale

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dai Gruppi PD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT))*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 7.0.33, avanzata dal senatore Calderoli.

Non è approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.33, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.302 è improponibile.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Sinora abbiamo affrontato il tema sollevato dal presidente Zanda con i Vice Presidenti, che ovviamente non hanno il carattere formale di poter affrontare in maniera diretta il problema. Adesso mi è parso di vedere il presidente Grasso. Buona parte dell'Assemblea, per motivazioni diverse, per sensibilità politica o per forma, ha chiesto un chiarimento sull'improponibilità. Visto che c'è l'opportunità e che i Gruppi si sono espressi così ampiamente - mi lasci finire: dato che sto zitto da cinque ore, un minuto me lo può concedere - credo che bisognerebbe dare una riposta, non tanto perché lei non abbia l'autorevolezza o non l'avesse il presidente Calderoli.

Ciò servirebbe ad evitare eventuali speculazioni su chi rappresenta il Senato e l'Assemblea del Senato. Credo servirebbe un minimo chiarimento.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, ero impaziente di comunicarle che il Presidente si era affacciato. Attende che termini questa fase e sicuramente assumerà la Presidenza, fermo restando che quando si è seduti qui ciò che viene espresso è la linea della Presidenza e non un'opinione personale, perché altrimenti sarebbe impossibile. Concludiamo queste votazioni, e quindi lascerò la Presidenza al presidente Grasso.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione, che si intendono illustrati.

L'emendamento x1.1 è stato ritirato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti emendamenti.

ZANONI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento x1.1000 e parere contrario sull'emendamento x1.2.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.1000.

GHEDINI Rita *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento x1.1000, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215

PRESIDENTE. L'emendamento x1.2 è pertanto assorbito.

L'emendamento x1.1 è stato ritirato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.9, precedentemente accantonato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ZANONI, *relatrice*. Signora Presidente, mi rimetto al Governo.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, credo che il presentatore dell'emendamento voglia accedere alla richiesta di ritiro dell'emendamento sostituendolo con un ordine del giorno che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere.

PRESIDENTE. Senatore Orellana, conferma ciò che ha dichiarato il rappresentante del Governo?

ORELLANA *(M5S)*. Sì, signora Presidente, ho presentato un ordine del giorno al riguardo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.9 non verrà posto in votazione.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 17,26)**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rispondo ai rilievi che sono stati rivolti alla pronuncia di improponibilità della Presidenza su diversi emendamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, e in particolare su quelli accolti dalla Commissione in sede referente.

Per quanto riguarda questi ultimi, ricordo che, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, del Regolamento, gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea. Pertanto, in vigenza di tale norma per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti?legge, il Regolamento del Senato non distingue gli emendamenti di iniziativa di singoli senatori, dei relatori o del Governo da quelli che hanno avuto accoglimento in Commissione. Diversamente, per i disegni di legge ordinaria il Regolamento prevede la predisposizione del testo elaborato dalla Commissione in sede referente, rispetto al quale la Presidenza non ha alcun potere di intervento.

Certamente, la pronuncia favorevole della Commissione su determinati emendamenti può essere il segnale per la Presidenza di un ampio consenso parlamentare sui testi, ma non certamente il presupposto per la mancata applicazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento in ordine ai criteri di valutazione dell'attinenza alla materia trattata dal decreto. Ciò è certamente coerente con i presupposti di necessità e urgenza dei decreti-legge, e vi sono precedenti della scorsa legislatura in cui ugualmente la Presidenza *pro tempore* ha dichiarato la improponibilità di emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.

In particolare, per quanto concerne il provvedimento in esame, ricordo che analogo provvedimento di urgenza, approvato in prima lettura dal Senato nel mese di dicembre, nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati - dove è decaduto - è stato oggetto di una lettera del Presidente

della Repubblica il cui contenuto ho riepilogato questa mattina nel momento in cui ho enunciato la pronuncia di improponibilità. Tra le altre cose, veniva rilevato che addirittura erano stati aggiunti ben dieci articoli e 90 commi rispetto al decreto-legge originale.

Tra gli emendamenti approvati dalla Commissione, rispetto ai quali la Presidenza è stata invitata a rivedere la propria pronuncia, sette riproducono testi di emendamenti già accolti dal Senato nel corso dell'esame del precedente provvedimento, tre riproducono disposizioni originariamente contenute nel testo del decreto-legge decaduto: tutte norme che evidentemente il Governo sotto la sua responsabilità non ha ritenuto sufficientemente urgenti da introdurre nel testo del successivo decreto, cioè quello oggi in esame.

Per quanto riguarda gli altri cinque emendamenti *sub judice*, ribadisco che, ancorché il decreto-legge tratti di «disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali», non significa che qualsiasi emendamento recante interventi *lato sensu* qualificabili di natura emergenziale o genericamente riferibile ad enti locali possa trovare ingresso nel testo in esame. Tali criteri si estendono, a maggior ragione, per emendamenti recanti norme di natura ordinamentale o relativi ad enti di natura diversa.

Analoghe considerazioni valgono naturalmente per gli altri emendamenti dichiarati improponibili, che non hanno trovato accoglimento nella Commissione competente.

Pertanto, anche in ragione delle particolari circostanze nelle quali è stato adottato questo decreto d'urgenza, che come ho già detto è stato preceduto da una lettera del Presidente della Repubblica, il quale ha invitato i Presidenti delle Camere «ad attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti?legge, a criteri di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità», la Presidenza non può che confermare la decisione già assunta.

Desidero infine precisare che la decisione della Presidenza ha un significato strettamente procedurale, che non intende in alcun modo entrare nel merito delle proposte emendative precluse.

La Presidenza ha ben presente che talune delle misure proposte potrebbero portare sollievo - un sollievo molto grande - a diverse situazioni di sofferenza, che si riscontrano nei territori italiani. Sono profondamente dispiaciuto di non poter dare risposta immediata a cittadini che ne avrebbero bisogno. Condivido sinceramente la volontà dell'Assemblea di sostenere le popolazioni in difficoltà e le situazioni critiche dei territori. Il fatto che tutti i Gruppi si siano lamentati circa l'improponibilità di emendamenti rende evidente che il criterio adottato è stato severo, rigoroso, attento.

Vi posso assicurare che ho esaminato personalmente tutti gli emendamenti, condividendone spesso le finalità. Auspico che questa unanimità nel criticare la mia decisione possa consentire, con eguale unanimità, ciò che ha proposto il Presidente Azzollini, che ho ritenuto molto apprezzabile dal punto di vista parlamentare. La sua proposta di raggruppare tutti questi emendamenti e di poterli immediatamente inserire in un disegno di legge avrebbe certamente dalla Presidenza tutto l'appoggio per una sollecita calendarizzazione e anche, se è il caso e se ne sussistono le condizioni, per un esame in sede deliberante. Si tratterebbe quindi della presentazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare largamente condiviso, nel quale riassumere tutte queste norme ritenute urgenti e meritevoli di apprezzamento che non hanno potuto essere discusse in questa sede. Sono veramente dispiaciuto, ma ammetterne una e non un'altra avrebbe fatto certamente rilevare un'ingiustizia, una iniquità nella valutazione.

Pertanto, sotto questo profilo io ritengo di avere agito nel rispetto delle regole e delle procedure, senza assolutamente entrare nel merito, pur dovendo leggere il merito e ritenendo apprezzabili la maggior parte di questi emendamenti.

Il problema se lo doveva porre il Governo, il quale avrebbe dovuto, nel decreto-legge o nella riproposizione del decreto-legge, valutare la necessità e l'urgenza di queste situazioni e, quindi, sottoporle al nostro esame: tanto più che erano state già approvate in prima lettura da questo Senato.

Quindi, io penso che tutta questa vicenda possa servire da monito, anche in vista del nuovo Governo,

nel senso che dobbiamo evitare di riproporre queste procedure con i decreti-legge *omnibus*, che possono consentire poi la valutazione di tante situazioni che devono apprezzare prima il Governo e poi il Parlamento.

Io sono veramente dispiaciuto. Nella mia vita ho dovuto spesso assumere decisioni impopolari. Questa è una di quelle. Sono veramente dispiaciuto, ma non posso fare assolutamente nessuna particolare valutazione, per un provvedimento piuttosto che per un altro, una volta adottato un criterio che è quello stretto, rigoroso e severo che mi è stato richiesto.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, lei sicuramente non può adottare criteri diversi per emendamenti diversi. Andiamo però alla fonte del problema. La fonte del problema sono i decreti: non tanto i decreti *omnibus*, ma i decreti.

Infatti, anche ammettendo quanto lei ha detto correttamente, cioè che i decreti vanno mantenuti per omogeneità di materia, anche ammettendo che non si può fare altrimenti, ciò significa che a dettare l'agenda di questo Parlamento, signori, è solo il Governo! È solo il Governo, dettando quali materie devono essere trattate in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Se noi, ad esempio, volessimo proporre il reddito di cittadinanza (ma potremmo proporre altre idee), non avremmo ancora un decreto dove infilare tale misura. E finché il Governo non proporrà un decreto che sia attinente a questa materia, noi non potremmo mai realizzarla. Non un solo disegno di legge di iniziativa parlamentare, infatti, è stato approvato in entrambe le Camere: ne è stato approvato uno al Senato e uno alla Camera, e basta! L'unico che stava per essere approvato, quello sul finanziamento ai partiti, è stato convertito in decreto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Diciamo come stanno le cose: quest'Aula non legifera ma converte decreti. Allora, se il Governo deve dettare l'agenda, stabiliamo che il Governo detta l'agenda e ci detta i temi. Tanto il nuovo Presidente del Consiglio ci ha detto che ci sarà una riforma al mese. Ci farà il calendario, noi sappiamo che il calendario lo fa il Presidente del Consiglio: viene qui il primo del mese e ci dice qual è il calendario dei lavori dell'Aula del Senato. E così sappiamo a chi andare a chiedere il calendario dei lavori.

Il problema, signor Presidente, è che qui noi non legiferiamo su nulla che abbia avuto origine in quest'Aula. In particolare le opposizioni: se non avessero quel piccolo spazio di qualche emendamento all'interno dei decreti di un'agenda dettata dal Governo, non avrebbero alcuna possibilità di proporre nulla di nulla. Tanto vale che ce ne andiamo a casa: ma tutti forse, finalmente! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il Parlamento, nelle sue funzioni, può ribaltare tutto ciò. Ecco perché la proposta del presidente Azzollini mi sembrava razionale e accoglibile. Se c'è unanimità su questi emendamenti, se ne può fare un disegno di legge, che potrebbe avere la massima velocizzazione nella calendarizzazione e avrebbe tutto il mio appoggio.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche io sono d'accordo con quanto ha detto il presidente Azzollini. Credo che potremmo procedere anche su provvedimenti dove eventualmente non ci sia l'unanimità, e credo che dovremmo apprendere a fare dei disegni di legge e, soprattutto, a metterli in discussione (perché a essere presentati sono tantissimi, ma accade molto di rado che vengano messi in discussione), anche se non sono corposi e non contengono 40 o 50 articoli. Ci sono tante norme di buon senso, che sono state approvate in Commissione, che poi sono state escluse dalla decisione che lei, signor Presidente, ha assunto.

Si potrebbe discutere sull'applicazione di tale criterio, ma questo è inevitabile perché, nel momento in cui si deve dire questo sì e questo no, ciò non può che lasciare qualcuno scontento.

Dico però una cosa. Il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera raccomandando di applicare la sentenza della Corte costituzionale. La Corte costituzionale sta sempre più invadendo il campo del

Parlamento con una serie di decisioni, in base alle quali quello che decide il Parlamento è sempre secondario rispetto a quelli che sono i convincimenti personali di questi quindici rispettabilissimi signori, ai quali la Costituzione non affida il compito di fare le leggi, ma un compito di altro tipo. L'articolo 70 è molto chiaro: è il Parlamento che approva le leggi.

A tal proposito, e riallacciandomi a quanto detto dal senatore Crimi, nelle funzioni che l'articolo 87 della Costituzione assegna al Presidente della Repubblica non c'è quella di entrare nel merito degli emendamenti. Il suo messaggio si riferisce certamente alla decisione della Corte costituzionale, ma ricordo che nella scorsa legislatura abbiamo addirittura sperimentato l'indicazione di specifici emendamenti che, per motivi altissimi, non erano graditi. Rammento però che tra le prerogative e i compiti del Presidente della Repubblica c'è emanare i decreti aventi valore di legge.

Allora, se alcuni degli emendamenti che sono stati dichiarati da lei improponibili non sono omogenei rispetto al testo iniziale, cosa hanno a che fare i vari articoli di questo decreto l'uno con l'altro? Abbiamo di tutto e non abbiamo certamente solo questo decreto. L'unica cosa che hanno in comune è che sono interventi che il Governo voleva fare. Senza entrare nel merito, il Presidente della Repubblica dovrebbe allora mandare i messaggi per invitare alla omogeneità dei disegni di legge anche a se stesso, ovvero al Governo, se ritiene.

Certo è che il Parlamento dovrebbe assumere le proprie misure, e ricordo che la minaccia di non firmare leggi che vengono approvate dal Parlamento può essere controbattuta, ai sensi del medesimo articolo della Costituzione, ricordando che se il Parlamento riapprova il disegno di legge con lo stesso testo il Presidente della Repubblica è obbligato a firmare. Questo in tanti anni non è mai successo; bisognerebbe però ricordare che si tratta di una possibilità che la Costituzione prevede a fronte di tante cose che vediamo accadere a danno del Parlamento e che la Costituzione non prevede per nulla. *(Applausi dei senatori Santangelo e Buccarella)*.

PRESIDENTE. Nella stessa lettera il Presidente della Repubblica avvertiva, a seguito della sentenza n. 22 del 2012, che «di fronte all'abnormità dell'esito del procedimento di conversione non avrei più potuto rinunciare» - parlava di precedenti lettere - «ad avvalermi della facoltà di rinvio, pur nella consapevolezza che ciò avrebbe potuto comportare la decadenza dell'intero decreto?legge, non disponendo della facoltà di rinvio parziale». Quindi una violazione può quindi causare la decadenza dell'intero decreto-legge. Del resto la Corte costituzionale lo ha fatto con la legge sugli stupefacenti.

MILO *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO *(GAL)*. Signor Presidente, ho ascoltato le sue riflessioni rispetto alle richieste dell'Aula. Non so nemmeno se posso permettermi, ma non penso che lei rispetto a quello che ha detto poc'anzi possa con tranquillità firmare o inviare alla Camera dei deputati il decreto svuota carceri o il decreto «Destinazione Italia». Non comprendo il perché lei da questa mattina ha iniziato questo nuovo corso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Nessuno dei decreti?legge fino ad oggi convertiti, prima dal Senato e poi dalla Camera, ha avuto questo tipo di percorso, anche perché nessun decreto adottato dal Governo è stato settoriale: si è sempre trattato di decreti *omnibus*. Non comprendo perché ieri abbia voluto fare 400 votazioni su due decreti-legge, entrambi *omnibus*. Addirittura, come ha detto il collega Casson, nello svuota carceri c'era una serie di norme che non attenevano a quel testo. Non parliamo di «Destinazione Italia»: si è trattato a tutti gli effetti di un decreto *omnibus*.

Anche su quel provvedimento nelle diverse Commissioni sono stati fatti dei tagli, quindi non comprendo perché lei da questa mattina abbia voluto iniziare questo nuovo corso.

PRESIDENTE. Senatore, la prego di andare a rivedere i lavori preparatori e le improponibilità che sono state dichiarate nei precedenti decreti-legge seguendo gli stessi criteri. Da quando il Presidente della Repubblica ha inviato la citata lettera alle Camere il criterio è stato sempre eguale. Questo glielo posso garantire, e ho esaminato personalmente tutti gli emendamenti proposti. Naturalmente bisogna adottare criteri a volte non condivisi, ma che valgono per tutti.

SANTINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PD)*. Signor Presidente, io non intervengo sul merito di quello che lei ci ha detto e di cui ovviamente prendiamo atto in maniera molto attenta.

Volevo sollecitare la sua attenzione su un emendamento che è stato presentato in Aula, quindi successivamente alla sua decisione sulle improponibilità, e che riguarda un tema molto urgente e anche assai penoso, nel senso che in quattro Regioni italiane, per motivi che si possono spiegare ma che ometto per brevità, non è più possibile fornire il servizio scolastico, causa l'impossibilità di continuare negli appalti delle pulizie. È un problema che viene da lontano; la legge di stabilità lo aveva risolto prorogando per due mesi il meccanismo precedente, nella presunzione che si sarebbe trovata un'intesa sugli appalti, sulle gare e sulle concessioni, ma purtroppo ciò non è avvenuto.

Abbiamo quindi presentato un emendamento (anche quasi fuori tempo massimo), trovando le coperture presso il MIUR, quindi tutto è a posto. Esso prevede di prolungare questo termine di altri 30 giorni, quindi per il mese di marzo, in modo tale che continui l'attività di pulizia delle scuole e anche il servizio scolastico educativo verso i ragazzi.

Io mi permetto, con tutto il senso civico e anche un po' di passione democratica, di chiederle di riesaminare questa improponibilità, ove già data, e di permettere la votazione di questo emendamento che - lo ripeto - è coperto e risponde a un'urgenza davvero indifferibile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, come era prevedibile (è stato sottolineato da parecchi colleghi), ci stiamo avvitando in una situazione dove il combinato disposto di evoluzioni normative e giurisprudenziali della Corte mette in grande difficoltà il Parlamento.

Il tutto comincia da quando la Corte costituzionale stabilì che non si potevano reiterare i decreti-legge: infatti, come aveva risolto il problema per anni il Governo? Le Camere non ratificavano e quindi si riproponeva lo stesso decreto-legge per mesi e forse per anni. La Corte ha detto che non si può più fare: un decreto-legge viene convertito o, se decade, sulla stessa materia non se ne possono più presentare. Questa però è una teoria perché, come abbiamo visto con il salva Roma, quando la necessità e l'urgenza sono vere, anche se il decreto salva Roma è decaduto, viene ripresentato lo stesso dal Governo, senza che siano sollevate particolari obiezioni, vista la materia incandescente e la necessità di intervenire.

Ma siamo andati oltre, e richiamo i colleghi sul formalismo. Ho fatto per cinque anni il Ministro per i rapporti con il Parlamento, e quando sento lamentare la disomogeneità delle materie trattate nei decreti *omnibus*, mi chiedo se forse il problema lo avremmo risolto se il Governo, in questo caso, invece di emanare un decreto-legge, ne avesse emanato cinque, ognuno con i titoli indicati nel decreto. Se ne avesse emanati cinque eravamo in regola? Moltiplicavamo le carte, la formalità e la burocrazia? Cinque decreti-legge, ognuno con un titolo, vanno bene, e invece uno che in un solo provvedimento affronta emergenze non va bene?

Signor Presidente, mi scusi, forse lo dico per via della scottatura dovuta alla recente sentenza della Corte, ma il decreto-legge convertito nel febbraio 2006 era stato presentato nel dicembre 2005. A Costituzione vigente il Governo doveva valutare la necessità e l'urgenza; è nel 2007 che la Corte, due anni dopo, elabora il concetto di omogeneità. Vorrei sapere come fa un legislatore due anni prima a sapere quello che due anni dopo la Corte cerca di imporre al Parlamento come evoluzione normativa. Ma poi su cosa? L'omogeneità, infatti, diventa una trappola, come vedete, perché la Corte, per quanto riguarda la legge Fini-Giovanardi, su 23 articoli aggiunti nella legge di conversione - rispetto ad un tema già presente nel decreto originario, ossia l'emergenza vera di impedire che per tre tipi di reati le persone stessero in galera vent'anni, soprattutto i tossicodipendenti - ne ha confermati 21, stabilendo che erano pere su pere o mele su mele, per così dire, mentre due li ha cassati, perché non le piacevano, per ragioni squisitamente politiche, non giuridiche.

Oggi, quando i colleghi segnalano al Presidente che vi sono materie come quella scolastica,

nell'ambito della quale potrebbero essere risolti i problemi della gente e dei cittadini e le emergenze, con una decisione di ammissibilità relativa a qualcosa di già stabilito dalla Commissione, nel formalismo giuridico, poiché il Presidente della Repubblica ha mandato una lettera per chiedere al Presidente del Senato di essere più restrittivo, la forma si mangia la sostanza. E così, anche se in cinque minuti potremmo risolvere un problema del Paese, non lo facciamo per questo motivo.

Se volessimo seguire il formalismo, signor Presidente, avrebbe ragione il collega Malan: la Costituzione ha già previsto che, se il Presidente della Repubblica ritiene che la Camera o il Senato non abbiano operato correttamente, non firma il decreto e lo rimanda alle Camere. Queste, però, lo possono riapprovare nello stesso testo e, a quel punto, il Presidente della Repubblica è costretto a firmarlo.

L'ha fatto il Capogruppo del PD, l'hanno fatto anche altri colleghi e quindi lo dico anch'io: attenzione, perché, seguendo questa china, la legislazione non sarà più nelle mani del Parlamento, ma di organi costituzionalmente importantissimi, come il Capo dello Stato, la Corte costituzionale o il Governo, ma noi saremo espropriati della facoltà e del dovere di legiferare.

D'ALI' *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signor Presidente, l'intervento del senatore Giovanardi mi ha dato l'opportunità di capire chi è che nella scorsa legislatura ci ha «ammollato» decreti *omnibus* incredibili. Caro collega, li definisco «incredibili» perché invece la divisione dei decreti, ognuno per la sua materia, consente a tutte le Commissioni del Parlamento di lavorarci: i decreti *omnibus*, invece, finiscono nell'imbuto della 5ª o della 1ª Commissione, mentre le altre spesso non fanno nulla. Quando si è al Governo, quindi, e si decide di fare un decreto con tanti argomenti, bisogna anche considerare che il Parlamento sarebbe in grado di rispondere più rapidamente se invece i decreti fossero veramente separati ognuno materia per materia, nella maniera più corretta per evitare l'imbuto.

Detto questo, signor Presidente, non avevo dubbi che la sua risposta sarebbe stata questa, e guai se non lo fosse stata: altrimenti avremmo introdotto un principio di contraddittorio tra la Presidenza del Senato - che invece è insindacabile ente nel giudicare l'ammissibilità degli emendamenti - ed i Gruppi e l'Aula.

Vorrei però ricordarle che occorre rivalutare - anzi sostenere - da parte sua in maniera forte l'attività legislativa del Parlamento. Da questo punto di vista, le faccio solo un esempio, non perché riguardi direttamente me, ma convinto che riguardi l'intero Senato. L'11 settembre abbiamo deliberato la procedura d'urgenza per tre disegni di legge: il n. 120, a mia firma; il n. 370, del senatore Filippi, concernente la riforma portuale, sul testo approvato nella precedente legislatura, quindi con una procedura d'urgenza tra l'altro prevista dal nostro Regolamento in termini molto cogenti; ed il n. 119, sulla riforma della legislazione sui parchi. Ebbene, sono passati sei mesi e ancora questi tre disegni di legge non hanno visto l'approdo in Aula. C'è qualcosa che non funziona nella considerazione dell'attività d'iniziativa parlamentare e nel privilegio che si dà all'attività di conversione dei decreti-legge. *(Applausi dei senatori Bianconi e Torrisi)*.

PRESIDENTE. Senatore, lei sa benissimo che - com'è stato rilevato - per ora esaminiamo solo decreti-legge, finché ve ne sono, e la prossima settimana ve ne saranno altri tre da esaminare (tra poco darò lettura del calendario).

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, le rubo pochissimo tempo e intervengo solo perché ho ascoltato attentamente il suo ragionamento e le sue riflessioni, che sono sicuramente corrette, ma le voglio esporre il disagio cui siamo sottoposti nel momento in cui dobbiamo legiferare. In primo luogo, non è facile legiferare nelle condizioni in cui si lavora in quest'Aula. Probabilmente anche lei si è accorto che arrivano emendamenti all'ultimo minuto, noi non ci possiamo muovere da questo posto perché dobbiamo continuare a votare mediante procedimento elettronico; gli

emendamenti spesso sono incomprensibili e non c'è il tempo per approfondirli; è facile, quindi, che si approvino cose che poi creano qualche problema, che deve essere corretto.

Per fare un esempio, a novembre, nell'Aula della Camera è stato approvato un emendamento sulla Croce Rossa che investiva anche il Trentino-Alto Adige e che ha provocato un guaio incredibile due mesi dopo, dal momento che è entrato in vigore già il 1° gennaio di quest'anno. Ho utilizzato il decreto che oggi stiamo discutendo per risolvere questo problema e il presidente Napolitano l'ha cassato. Oggi la Croce Rossa in Trentino-Alto Adige svolge un'azione altrettanto urgente di quella lamentata qui, ma non riesce ad operare perché, in qualche maniera, è stata messa in difficoltà da quell'emendamento arrivato all'ultimo minuto.

È vero, allora, che occorre rispettare il Regolamento, ma, signor Presidente, ci indichi il metodo con cui possiamo intervenire e correggere qualcosa di urgente senza investire grandi spese, questioni che richiedono di essere tempestive, senza dover aspettare l'*iter* regolamentare dei disegni di legge. Il problema delle terre e rocce da scavo, che era urgente, io l'ho risolto con il provvedimento sulle emergenze ambientali, cui - per la verità - non era attinente. Ma il mio disegno di legge deve ancora iniziare ad essere discusso in Commissione, dopo un anno.

Pertanto, signor Presidente, prenda a cuore questo problema con tutti i Capigruppo, perché è davvero importante. Il nostro modo di legiferare deve essere migliorato, o comunque si deve poter incidere nel sistema legislativo.

PRESIDENTE. Le problematiche da lei sollevate saranno sottoposte alla Giunta per il Regolamento, che potrà affrontare queste ed altre questioni che sono state prospettate.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha rimodulato il calendario vigente, con riguardo ai decreti-legge in scadenza.

L'esame del decreto-legge proroga missioni internazionali avrà luogo la prossima settimana, a partire da martedì 25 febbraio. Pertanto, la seduta di domani non avrà luogo.

In relazione ai tempi di costituzione del nuovo Governo, la prossima settimana l'Assemblea è convocata per lunedì 24 febbraio, alle ore 14.

Resta confermata per la prossima settimana la discussione degli altri decreti-legge previsti dal calendario vigente.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

Giovedì	20	febbraio	ant.	h. 10	- Disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità *(Scade il 28 febbraio)*
Lunedì	24	febbraio	pom.	h. 14	- Comunicazioni del Presidente
Martedì	25	febbraio	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali *(Scade il 17 marzo)* - Disegno di legge n. 1214-B - Decreto-legge n. 150, proroga termini *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Scade il 28 febbraio)* - Disegno di legge n. 1254 - Decreto-legge n. 3, automatismi stipendiali personale della scuola *(Scade il 24 marzo)*
Martedì	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	

Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1254 (Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 24 febbraio.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1214-B (Decreto-legge n. 150, proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 15 di lunedì 24 febbraio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1215
(Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1248
(Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214-B
(Decreto-legge n. 150, proroga termini)

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	39'
FI-PdL XVII	26'
M5S	23
NCD	18
LN-Aut	13
Misto	13
PI	12
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	12
GAL	12
SCpI	11
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1254
(Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1215 (ore 17,57)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, anche i rilievi che sono stati mossi alla fine di questa disquisizione rispetto alle interpretazioni dei messaggi del Capo dello Stato, delle sentenze della Corte costituzionale e del merito di questo decreto?legge ci dimostrano che occorre certamente rivedere complessivamente la nostra macchina legislativa.

Forse alcuni rilievi, che giustamente lei ha evidenziato, potevano essere già sollevati in sede di

emanazione. Infatti, se leggiamo il titolo di questo decreto-legge, scopriamo che la disomogeneità è all'origine del decreto-legge stesso. Ricordiamo anche che quello ora in esame è la riscrittura di un precedente decreto-legge che si è lasciato decadere, che è stato in qualche modo riproposto.

Venendo al merito, ci sono sicuramente argomenti importanti in questo testo. Ci sono provvedimenti che sono necessari, ma noi non possiamo non rilevare che, anche rivedendo gli accordi di maggioranza, che erano stati stabiliti già fin dalla legge di stabilità, sono state ripristinate norme del cosiddetto decreto D'Alia sulla pubblica amministrazione che non condividiamo. Nel lavoro precedente, che è stato riproposto e su cui abbiamo anche votato oggi pomeriggio, avevamo cercato di correggere norme che riguardano un modo assistenziale di procedere all'interno delle società partecipate.

Abbiamo cercato di porre all'attenzione del Parlamento alcune modifiche, su cui avevamo anche raggiunto un accordo in Commissione, relativamente al "salva Roma" in senso letterale. Tali modifiche erano un messaggio da rivolgere al sistema delle autonomie locali: il tempo del pagamento a piè di lista non esiste più e pertanto si deve trovare insieme un modo diverso di governare le comunità locali, in cui la certezza della spesa è data dalla certezza delle entrate e dalla certezza e determinazione del patrimonio. Tutto questo deve concorrere, in un momento di emergenza e di difficoltà, ad affrontare il futuro di queste amministrazioni e, nello stesso tempo, a mettere in qualche modo gli amministratori locali nelle condizioni di ripristinare un rapporto corretto tra la responsabilità dell'azione di Governo e le risorse che hanno a disposizione, cioè un rapporto fiduciario con i cittadini.

Questo nostro tentativo di correggere un'impostazione sbagliata, che è meramente di dazione da parte dello Stato centrale nei confronti degli enti locali, al di fuori di ogni sistema virtuoso di controllo e di responsabilizzazione, non ha trovato all'ultimo condivisione da parte di quest'Aula. Ne prendiamo atto; ma non possiamo essere d'accordo rispetto alla conclusione cui si è pervenuti con il voto di oggi, in contrasto con quanto avevamo convenuto ieri in Commissione. Quindi il nostro sarà un voto di astensione rispetto a questo provvedimento.

In questa fase di passaggio, tra una stagione di Governo che ci dobbiamo lasciare alle spalle e il segnale di discontinuità che ci attendiamo nel passaggio parlamentare che vivremo lunedì, c'è bisogno di una discontinuità anche dal punto di vista dell'azione di Governo nei confronti di questioni fondamentali: la certezza delle risorse e delle responsabilità tra lo Stato centrale e le realtà locali e regionali e il fatto che questioni importanti come le liberalizzazioni e le privatizzazioni devono essere poste al centro di un'agenda che non smantelli il controllo pubblico sui servizi a rete, ma che metta gli amministratori locali in condizione di poter fare i conti con le ragioni del mercato e della concorrenza senza perdere il controllo pubblico delle dimensioni private della gestione dei servizi pubblici locali. Perché anche su queste materie siamo stati più volte richiamati dalla stessa Unione europea.

Tutto questo non c'è in questo provvedimento e noi speriamo che ciò sia alla base di un programma di Governo che davvero voglia liberare le energie soffocate da un eccesso di burocrazia e di statalismo nel nostro sistema economico-produttivo. È questo il contributo che vorremmo portare, come Scelta Civica, al prossimo Governo. Vogliamo dare oggi questo segnale; un segnale importante diretto al mondo economico e produttivo ed anche a chi ci guarda. Penso ad esempio ai mercati, rispetto ad un'azione di risanamento e di cambiamento nella nostra azione economica, sociale e produttiva di cui sicuramente il Paese ha bisogno.

Quindi ribadisco il voto di astensione di Scelta Civica rispetto alla conversione di questo decreto?legge. *(Applausi dal Gruppo SCpI)*.

MARINO Luigi *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(PI)*. Signor Presidente, il Governo ha ripresentato un decreto?legge*omnibus*, però meno *omnibus* del precedente e dei precedenti; questo anche a seguito delle polemiche di fine anno, quando soprattutto il Senato fu fortemente criticato per aver riempito la diligenza di valige clientelari e localistiche.

La data - credo - della terza lettura, nel mese di dicembre, quando fu presentato il precedente decreto, e questo carico di emendamenti sono stati, forse, alla base della lettera del Presidente della Repubblica che lei ha prima ricordato. Credo che il dibattito che ha fatto seguito alle sue dichiarazioni, su cui io convengo, indichi la necessità di varare radicali riforme istituzionali e dei Regolamenti parlamentari. In questo provvedimento spicca l'articolo 1, che va di diritto - credo - nel *guinness* dei primati nazionali (non voglio allargarmi e non voglio dire mondiale). Tale articolo modifica una legge votata, con la fiducia, tre giorni prima. Abbiamo cioè votato la legge di stabilità e una parte degli articoli della legge di stabilità li abbiamo modificati tre giorni dopo. È vero che bastano tre giorni per vedere il mondo cambiare, ma le modifiche introdotte erano prevedibili perché si tratta, in genere, di termini che si riferiscono a periodi temporali. Il che la dice lunga su come e dove vengono preparate le leggi e gli emendamenti e su dove gli emendamenti vengono verificati. Spesso questi emendamenti vengono fatti in batteria, senza vaglio critico e sotto la spinta dell'urgenza.

Con questo decreto-legge modifichiamo, all'articolo 7, come ho ricordato, alcuni commi della legge di stabilità, ma nei successivi articoli modifichiamo anche leggi approvate tre o sei mesi fa e addirittura un anno fa. Il fatto di modificare leggi appena approvate è un problema, quindi, che possiamo imputare al bicameralismo perfetto? Credo di sì, in parte è vero. Certo che avrà un peso il bicameralismo perfetto che cerchiamo e che si cercherà di modificare. Ma qui c'è anche una responsabilità dell'Esecutivo; una responsabilità di gran parte delle forze politiche che, con una produzione eccessiva e ridondante di emendamenti, congestionano i lavori parlamentari rendendo confuso e precario il procedere degli stessi lavori parlamentari, sia in Commissione, che in Aula, spesso confondendo chi deve fare leggi da chi deve gestire, chi deve governare. Per esempio, ho apprezzato l'intervento - la perorazione, direi, dopo il suo intervento - del senatore Santini. Mi domando, però, se sia un compito di chi fa le leggi - del legislatore - guardare la pulizia delle Aule e se i provvedimenti scadono o meno il prossimo mese, oppure se questo compito non dipenda dal Governo. Il Governo questo problema non se lo è posto: se lo pone un legislatore, se lo pone un senatore, o un Gruppo di senatori.

A proposito di Commissioni, voglio portare qui in Aula un disagio che ho avuto nel lavoro della Commissione bilancio per l'*iter* di questo provvedimento: un disagio dovuto ad una gestione opaca degli emendamenti. Emendamenti che prima erano, anche in quel caso, improponibili, poi sono diventati proponibili e poi sono stati presentati una, due, tre volte con testi rinnovati e con modifiche tecniche arrivate sul filo di lana.

Il provvedimento e la gestione degli emendamenti non sono propri di una maggioranza di Governo, ma sono stati propri di una maggioranza composta prevalentemente dai due partiti maggiori della stessa maggioranza.

Il provvedimento prevede interventi su materie diverse che richiedono - quindi - giudizi diversi. Ad esempio, il nostro Gruppo ritiene soddisfacente la soluzione trovata in ordine ai contratti di locazione della pubblica amministrazione. Altrettanto siamo convinti che siano da sostenere le misure previste dall'articolo 7 in ordine ai danni derivanti dalle alluvioni in Sardegna, mentre esprimiamo la nostra perplessità sulle «pezze» che il Parlamento è costretto a prevedere in ordine alle lentezze e agli altri gravi problemi che derivano al trasporto ferroviario regionale. Noi in Campania procediamo di proroga in proroga con risultati che sono visibili a tutti. L'opinione pubblica e i cittadini sono profondamente critici verso il trasporto ferroviario campano. Il commissario *ad acta*, dopo anni d'attività, richiede oggi una struttura di supporto; i creditori delle aziende di trasporto sono trattati peggio dei creditori normali per quanto riguarda i pignoramenti e gli interessi; lo Stato deve continuare a pagare a fronte di piani di rientro che vengono anch'essi nella sostanza prorogati e di cui comunque non si vede mai il termine.

Una cosa è indubitabile: il trasporto ferroviario nazionale è gestito in perdita; il ripiano è a carico della fiscalità generale; gli utenti pagano biglietti che non ripagano i costi e su questi treni c'è una forte evasione, cioè clienti che non pagano i biglietti perché scarsi sono i controlli, i controllori sono spesso intimiditi e la qualità del servizio peggiora di mese in mese. Questo è il risultato del trasporto

ferroviario regionale sul quale ci sarebbe davvero da fare una Commissione d'inchiesta. Poiché il decreto tratta il tema delle reti e del trasporto ferroviario, noi con un emendamento avevamo posto il tema dello scorporo dalle Ferrovie dello Stato di Trenitalia. Ovviamente, anche questo emendamento è stato ritenuto improponibile. Ma il tema si pone e come. Parlo della necessità di dividere, come hanno fatto il Paese, il Parlamento e il Governo quando si è trattato, per esempio, di dividere la rete del gas dai gestori oppure le reti elettriche con Terna rispetto ai gestori. Così non si è fatto per Telecom, con tutti i problemi che abbiamo sentito e non lo abbiamo fatto per Ferrovie dello Stato.

Signor Presidente, intervengo infine sull'articolo 4, cioè su Roma Capitale. Il nostro atteggiamento, come ho già detto in sede di illustrazione degli emendamenti e come ha già detto per il nostro Gruppo il senatore Di Biagio in discussione generale, è severo ma non demagogico. Noi non eravamo presenti né ovviamente abbiamo votato nel 2008 e nel 2010 le misure di sostegno al grande debito maturato dal Comune di Roma, pari a 22 miliardi di euro nel 2008 e oggi ridotto dalla gestione commissariale a 15 miliardi di euro, con crediti per 2 miliardi di euro. Prendiamo atto, pur non avendo votato nel 2008 e 2010 perché non c'eravamo né come persone né come Gruppo, di quello che in passato hanno fatto Governi di destra e sinistra, ma non siamo favorevoli a votare nuovi interventi della finanza nazionale per Roma o per altri senza porre forti condizioni per riportare in equilibrio i bilanci degli enti pubblici e, in questo caso, del Comune di Roma. Abbiamo, quindi, fatto le nostre scelte: abbiamo votato a favore degli emendamenti più severi; non siamo stati accontentati e riteniamo che questo decreto sia a macchia di leopardo, con alcune voci positive, altre negative. Il nostro Gruppo, quindi, si asterrà sul voto finale. *(Applausi del senatore Di Biagio)*.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, innanzitutto mi sento in dovere di ringraziare e di associarmi ai contenuti che ha già espresso in maniera puntuale, certa e precisa la relatrice, senatrice Zanoni, che si è fatta carico, su incarico della Commissione stessa, per una seconda volta di questo decreto, che effettivamente ha avuto un *iter* e una storia piuttosto particolare e complessa.

Evito qualsiasi tipo di interpretazione maliziosa, al di là di errori o svarioni che possono essere stati fatti, ma voglio riconoscere l'onestà intellettuale e l'impegno della relatrice, che ha cercato sempre di farsi carico di quella che è stata l'attività emendativa da parte di tutti noi singoli senatori. Su questo forse sarebbe opportuna una riflessione da parte di tutti i Presidenti dei Gruppi su come gestiamo la presentazione degli emendamenti e su come magari dovremmo filtrare questo tipo di attività parlamentare.

Dico questo perché l'intento del decreto, a mio parere, era ed è nobile. Certamente si tratta di un provvedimento che dà una risposta ad alcune emergenze - ma lo dice il titolo stesso del decreto - ed è chiaro che quando si danno risposte a delle emergenze sono straordinari anche gli strumenti utilizzati. Ed è vero che le emergenze nel Paese, purtroppo, sono tante.

È quindi anche comprensibile che molti Gruppi e molti colleghi abbiano, ciascuno per la propria parte, cercato di perorare la causa che veniva dai singoli territori o relativamente alle singole questioni che sono aperte su quei territori. Mi riferisco non solo al problema di Roma Capitale, di cui era chiaramente consapevole soprattutto e giustamente il Governo, ma a tante questioni che sono tuttora aperte e che riguardano la Regione Sardegna o a quelle sollevate circa l'emergenza del terremoto in Emilia, o in altre zone del Paese, oppure ai Comuni che sono stati dichiarati o che sono, di fatto, in stato di *default*.

In tal senso, va dato atto anche dell'impegno dei colleghi che lo hanno fatto con lo spirito di dare una risposta ai cittadini. Sentiremo lunedì le dichiarazioni del nuovo Presidente del Consiglio incaricato, ma è chiaro che poi si fanno i conti con la dura realtà e con i meccanismi complessi che ci sono in un'Aula parlamentare.

Qui mi fermo, si potrebbero fare lunghe discussioni su come dovrebbe oggi procedere l'attività di un

Parlamento. Quello che dico è che sicuramente nella situazione data si è cercato di lavorare al meglio nelle Commissioni competenti, ivi compresa la Commissione bilancio, sulla cui conduzione ho sentito dei giudizi un po' ingenerosi: facendone parte, vi posso dire che, vista anche la complessità della materia e viste le difficoltà che c'erano talvolta nel rapporto con il Governo, in una fase particolare come quella che stiamo vivendo in questi giorni, abbiamo cercato comunque di svolgere al meglio il nostro lavoro, dedicandoci da questa mattina e dall'altra sera, per più ore, in maniera puntuale e precisa.

Molti emendamenti sono stati presentati con lo spirito di risolvere i problemi. Poi sono altre le questioni ed è giusto che chi ha determinate responsabilità prenda anche delle decisioni difficili, e anche questo fa parte dell'essere responsabili.

Non elenco le puntuali risposte che sono state date, ma nel dibattito della giornata si è sentito, soprattutto nella relazione introduttiva da parte della relatrice, e negli interventi del rappresentante del Governo, in modo particolarmente puntuale da parte del sottosegretario Legnini, quali risposte si è voluto e si è riusciti a dare.

Alcuni aspetti sono stati migliorati, ad oggi anche qualche ora fa, grazie a degli emendamenti alcuni dei quali sono stati comunque accolti. Quindi, a mio parere, nella situazione data quello che ne risulta è un provvedimento che comunque dà delle risposte che sono attese fin dalla fine del 2013.

Confido non solo nella nostra responsabilità, ma anche in quella che ci sarà nell'altro ramo del Parlamento la prossima settimana, perché questo decreto scadrà ovviamente puntualmente il 28 febbraio.

Con lo stesso spirito, la prossima settimana probabilmente convertiremo in legge altri decreti, e credo che sia la cosa migliore che possiamo fare con grande senso di responsabilità, in una fase complessa della vita del Paese e con le attuali regole.

In conclusione, il Gruppo delle Autonomie voterà con grande senso di responsabilità a favore della conversione in legge di questo decreto, che è fortemente atteso.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, il Gruppo Misto-SEL prende atto della posizione espressa da lei poc'anzi sulle proposte emendative approvate dalla Commissione bilancio e dichiarate improponibili, ma apprezzate nel merito. Prende favorevolmente atto della proposta avanzata dal presidente della Commissione bilancio Azzollini sulle modalità di recupero delle norme predette con apposito disegno di legge di iniziativa parlamentare. E prende atto delle disponibilità ampie che si sono registrate da parte dei Presidenti dei Gruppi anche numericamente più rilevanti presenti in quest'Aula.

In ragione della delicatezza di alcune questioni trattate dal provvedimento, in modo particolare le norme che riguardano tanti lavoratori, anche precari, del sistema amministrativo pubblico, degli enti locali e delle Regioni, e in particolare di Roma Capitale, il Gruppo Misto-SEL voterà a favore del provvedimento, pur mantenendo integralmente tutte le critiche pesantissime che merita il Governo uscente per la mancata positiva iniziativa che avrebbe dovuto assumere in ragione delle disposizioni di legge che erano state già approvate anche con fiducia a quel Governo sia dal Senato che dalla Camera dei deputati.

Rimane anche un'amarezza, in modo particolare per quanto riguarda i parlamentari sardi e i senatori sardi che qua voglio rappresentare anche su loro mandato, perché l'articolo 7 in sé è un'offesa gravissima nei confronti della sofferenza che noi abbiamo dovuto registrare per i noti eventi calamitosi.

Il sistema con il quale si intende alleviare quello proposto dall'articolo 7, la pesante situazione delle imprese, soprattutto piccole e micro, dell'area colpita dalle recenti alluvioni, è di fatto una consegna di quegli imprenditori al sistema del credito senza alcuna vera e opportuna garanzia. E in più, sono scomparse tutte le dotazioni finanziarie stabilite nella legge di stabilità in prima lettura dal Senato e

che hanno avuto una modifica pesantissima, tale da renderle assolutamente inutilizzabili presso la Camera dei deputati.

Su questa vicenda, in modo particolare sull'articolo 7, pensiamo che il provvedimento di cui prima parlavo, cioè il disegno di legge di iniziativa parlamentare che dovrebbe raccogliere le disposizioni già approvate dalla Commissione bilancio in questa occasione, possa essere corretto ulteriormente e possa essere reso utile al bisogno delle nostre popolazioni. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dispiace essere qui oggi a votare nuovamente un provvedimento reiterato, il cosiddetto salva Roma, perché si sta perpetuando una vera discriminazione, a nostro modo di vedere, nei confronti di tutti quei Comuni virtuosi e nei confronti dei cittadini e dei lavoratori.

Veramente non capisco come sia possibile per un Comune avere ancora debiti fuori bilancio pari a 115 milioni di euro, precedenti alla data 28 aprile 2008: debiti di sei anni fa. In qualunque altro Comune sarebbe impossibile; su questo Comune, sul sindaco e sugli assessori si abbatterebbe la scure della Corte dei conti. Invece a Roma tutto questo è possibile, a quanto pare. A Roma si può fare tranquillamente quello che si vuole, alla faccia delle norme di legge, alla faccia delle responsabilità degli amministratori e - questo è un punto particolarmente dolente - alla faccia dei fornitori, che sono lì ad aspettare ancora il pagamento dei loro crediti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Peraltro, faccio notare che non è la prima volta che concediamo a Roma questo tipo di azioni e questi soldi, che per tutti gli altri Comuni sono invece negati.

Diversamente che nelle altre parti d'Italia, la storia, a quanto pare, insegna. Già 100 anni fa, con l'allora sindaco Nathan, è iniziata questa farsa. Nel 2010, poi, essa è culminata con il consentire di creare la *bad company*, ovvero la gestione commissariale, in cui far confluire tutti i debiti del Comune di Roma - così Roma sarebbe diventata bella, pulita, e il suo bilancio non avrebbe avuto ombre oscure - con un debito pari a 22 miliardi di euro. E ora, come se i 22 miliardi di euro non bastassero, consentiamo di far confluire altri debiti, tra i quali ci sono anche quelli verso lo Stato, per anticipazioni, che sicuramente - molto sicuramente - non verranno più restituiti. Faccio presente che queste anticipazioni sono state concesse grazie ai soldi di tutti i cittadini italiani, che forse non saranno molto contenti di pagare di tasca propria gli errori di questa amministrazione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non dimentichiamo poi che, ogni giorno, tutti i cittadini e i turisti che arrivano all'aeroporto di Fiumicino devono versare un obolo al Comune di Roma, pari ad un euro.

Signor Presidente, il commissario, nel corso di una recente audizione in Commissione bilancio, ci ha fornito dati interessanti sulla gestione del debito di Roma Capitale. Stiamo erogando dal 2010 oltre 300 milioni all'anno e questo - giova ricordarlo - sarà un contributo annuale da qui all'eternità. Ma la cosa vergognosa è che l'immensità di denaro pubblico che regaliamo a Roma non basta: infatti, signori, il commissario ha riferito che serviranno altri 200 milioni all'anno, da qui all'eternità.

Ma come è possibile tutta questa vicenda? Come fa il Governo ad accettare tutto questo, creando Comuni di serie A e Comuni di serie B? Ricordo che quelli di serie B sono i Comuni virtuosi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Già, dimenticavo signor Presidente, il Governo è dimissionario.

Come fate, colleghi, quando tornate a casa, nelle vostre città, nei vostri paesi, a rivolgervi al vostro sindaco e ai vostri concittadini? Il vostro sindaco è oculato nella gestione dei soldi dei suoi cittadini, li gestisce in modo virtuoso, perché sa quanto valgono le tasse che pagano i suoi cittadini e cerca di evitare gli sprechi e taglia le spese, perché i trasferimenti da parte dello Stato sono sempre meno. Gli altri Comuni devono sottostare alle rigide regole del patto di stabilità; non possono fare investimenti; non possono assumere una persona se, prima, almeno altre 5 non vanno in pensione; deve limitare la spesa nel sociale, anche se purtroppo sempre più persone si rivolgono a lui perché non riescono ad arrivare a fine mese.

Il sindaco di Roma può invece fare quello che vuole: può non rispettare tutte quelle norme che invece

tutti gli altri sindaci devono rispettare, perché altrimenti, per gli altri Comuni e i loro amministratori, arrivano la Corte dei Conti e la magistratura. Addirittura, il sindaco di Roma può permettersi di chiedere ulteriori contributi allo Stato, che sono poi, purtroppo, soldi di tutti noi - cari colleghi - soldi di quei cittadini che al sindaco del loro Comune non possono dare, di quegli imprenditori, artigiani e commercianti che due giorni fa hanno manifestato, proprio qui a Roma, per le tasse troppo alte e ai quali tutti i senatori in quest'Aula davano ragione.

A proposito di contributi, qualche settimana fa il signor Ignazio Marino, sindaco di Roma, aveva pensato di chiedere ulteriori 500 milioni di euro - come se questo decreto non bastasse - per lo svolgimento delle manifestazioni. C'era, infatti un articolo con il quale Marino voleva chiedere al ministro Delrio ulteriori 500 milioni di euro. Ma la cosa vergognosa è che gli servivano per le spese vive della capitale, per le manifestazioni, per i palazzi del potere! Questo è quanto noi non tolleriamo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mentre tutti gli altri sindaci non riescono a fornire i servizi essenziali, lui vorrebbe fare le manifestazioni con i soldi degli altri, senza contare che un buon amministratore, prima di chiedere, dovrebbe almeno dimostrare con azioni concrete che vuol risanare il suo bilancio, e non chiedere sempre a San Pantalone.

Ricordate, due mesi fa, il caso di Angiola Armellini? Sono 1.243 gli immobili a Roma mai denunciati: attici, super attici, alberghi, appartamenti. Le indagini hanno evidenziato il mancato versamento di ICI ed IMU, i cui proventi sarebbero andati a finire nelle casse del Comune di Roma, per svariati milioni. Mi chiedo dove fossero i dirigenti e i dipendenti del Comune di Roma per fare i controlli incrociati. E mi sembra che il comune di Roma ne abbia di dipendenti per far questo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Signor Presidente, noi non capiamo come mai il Comune capitolino annoveri una marea sterminata di partecipate (oltre 100, a quanto ci è dato sapere), tra le quali spiccano le tristemente note ACEA, AMA e ATAC: tre gruppi che, da soli, hanno qualcosa come 31.338 dipendenti, ovvero l'85 per cento del personale di tutte le altre partecipate comunali. In totale, si contano circa 37.000 dipendenti, circa 10.000 in più rispetto ai 26.800 dipendenti degli stabilimenti FIAT in Italia.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 18,31)**

(*Segue* COMAROLI). Senza contare che, a questi 37.000 dipendenti vanno, aggiunti i 25.000 dipendenti diretti dell'amministrazione comunale.

Signora Presidente, noi non capiamo perché l'ATAC, il cui debito ammonta a oltre 1,6 miliardi, per fare un chilometro di trasporto pubblico spenda tre volte di più rispetto al suo omonimo a Londra. Noi non capiamo gli stipendi da capogiro dei *manager* e dei dirigenti di queste società fallimentari. Ne cito solo qualcuno, il cui stipendio supera addirittura lo stipendio del Presidente degli Stati Uniti.

All'amministratore delegato del gruppo ACEA vanno 790.000 euro all'anno. Il presidente del gruppo, oltre alle numerose consulenze esterne, percepisce 408.000 euro all'anno. Il presidente del collegio sindacale, colui che dovrebbe certificare la buona amministrazione e la buona gestione della società, prende 286.000 euro all'anno. I sei direttori dell'azienda prendono complessivamente due milioni di euro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

VOCI DAL GRUPPO LN-Aut. Vergogna!!

COMAROLI *(LN-Aut)*. Non capiamo come mai in tante città la raccolta differenziata abbia raggiunto percentuali alte, mentre a Roma, nonostante tutti i contributi erogati in questi anni per metterla nella condizione di attuarla (e con questo provvedimento diamo ancora 20 milioni di euro), purtroppo le percentuali rimangono irrisorie.

Signora Presidente, mi consenta un'ultima analisi del provvedimento. Questo decreto è stato emanato in data 28 dicembre 2013. La legge di stabilità era appena stata approvata; eppure, sono già cambiate alcune norme in essa contenute. Questa è follia, ed è soprattutto, signora Presidente, la dimostrazione che questo Governo ha fatto bene a dimettersi, viste le sue poche idee, soprattutto molto confuse.

La Lega Nord voterà convintamente no a questo decreto, perché non basta essere il Comune più

popoloso e più esteso di Italia, per definirsi con orgoglio il primo Comune della penisola. Per essere primi, signora Presidente, bisogna saperlo dimostrare in tutto, soprattutto in quella gestione della risorse pubbliche che a Roma, da 100 anni a questa parte, non sanno dove stia di casa. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

D'ALI' *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signora Presidente, il Nuovo Centrodestra voterà a favore di questo provvedimento e s'impegnerà nella presentazione e nella discussione rapida del disegno di legge che è stato preannunciato in quest'Aula, sulle parti approvate in Commissione e dichiarate improponibili per estraneità di materia dal Presidente del Senato. Su questo argomento non torno, perché è stato già detto abbastanza. Mi limiterò a sottolineare che la matrice di queste disfunzioni è la confusione che vi è all'origine, nel momento in cui vengono presentati i decreti, e la disomogeneità non è quella che inserisce il Parlamento, ma quella che ci viene presentata nel momento della redazione dei decreti.

Sicuramente alcune cose sono state dette, ma molte impropriamente. Non mi riferisco tanto alla senatrice Comaroli, che non distingue tra società partecipate e società quotate, che sono proprio quelle che vanno bene e hanno giustamente realizzato non solo utili, ma anche importanti servizi di qualità resi ai cittadini romani. Non c'è niente da fare: i cittadini romani calpestano 3.000 anni di storia e diversi metri di stratificazione archeologica. Può, quindi accadere che qualche metropolitana necessiti di qualche momento in più o di qualche asperità in più per essere definita. Tanto per cercare di svelenire il clima, non dico che c'è un minimo di invidia in chi queste cose non ce le ha, ma si deve nutrire un po' di orgoglio per una Capitale che noi dobbiamo sicuramente sostenere, ma alla quale non dobbiamo consentire di sperperare. Alcune cose, quindi, che sono state dette sono giuste, ma non va fatta di tutta l'erba un fascio.

È poi sempre necessario un corretto ricorso al controllo democratico che noi qui abbiamo. Non possiamo pensare che sia solamente Roma ad aver bisogno di un buon controllo democratico. Abbiamo fatto interventi con questo ed altri precedenti decreti per molti Comuni di tutte le parti d'Italia che si sono trovati in situazioni di dissesto; alcuni propri*o ad hoc* per quei Comuni i cui territori si trovano al di sopra dell'Arno.

Non entriamo nel merito di tali questioni. Diciamo che il nostro sforzo di legislatori deve essere quello di intervenire con rigore e severità, ma anche con senso pratico per risolvere quei problemi che, altrimenti, ricadrebbero sempre sui cittadini, di qualunque parte essi siano, del Paese. Dobbiamo altresì intervenire per definire regole precise: bisogna capire se molti Comuni ritenuti virtuosi hanno rispetto della pressione fiscale sui cittadini, oppure riescono a coprire meglio di altri, aumentando le tariffe e le aliquote. Su detto fenomeno è necessario un controllo. È per questo che abbiamo chiesto ed ottenuto che ci fosse un maggiore controllo sulle attività dello stesso piano di risanamento del Comune di Roma da parte del tavolo interistituzionale che però, ahimè, ancora non è stato attivato. Chiediamo, quindi, al Governo che sia attivato al più presto.

Fatte queste brevi considerazioni e rimettendomi a tutto ciò che abbiamo detto durante il dibattito e alla qualità degli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, non mi resta che ringraziare la relatrice, senatrice Zanoni, che si è per la seconda volta messa sulle spalle il fardello di questo decreto, portandolo brillantemente in porto. Tanto per rimanere in un clima di individuazione delle qualità nazionali divise sul territorio, abbiamo apprezzato il suo spirito di rigore sabaudo nell'esaminare le nostre proposte.

Confermiamo, quindi, il voto favorevole del Nuovo Centrodestra sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei iniziare la mia dichiarazione di voto porgendo delle scuse. Mi scuso perché l'altro giorno (e sono contenta che sia lei ora a presiedere), in Commissione

bilancio, ho dimenticato di essere in questi Palazzi a rappresentare non solo me stessa, ma di essere qui a rappresentare anche Altri (con la lettera maiuscola), e mi sono lasciata andare alla rabbia, usando parole comunque consone. Non ci sono per questo mio comportamento giustificazioni e me ne scuso. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Di Biagio e Buemi)*. Mi dispiace inoltre che non siano ora presenti tutti i componenti della Commissione.

Qui nei Palazzi, però, dove per anni ho creduto che si parlasse di cose fuori dalla mia portata, la forma vale molto più della sostanza. La sostanza in queste stanze non c'è più; la sostanza, che per voi non è altro che il potere, in queste stanze entra solo per delega, e lo dimostra bene il decreto-legge in esame, con la sua storia travagliata, cominciata con il ritiro a fine anno della sua quasi fotocopia. Questo decreto-legge ci parla di un sindaco forestiero, messo alle corde dagli stessi rappresentanti del suo partito qui a Roma; un provvedimento che ancora una volta elargisce fondi non a chi ne ha bisogno, ma a chi ha un amico che conta; è un decreto-legge in cui più volte si è cercato di privatizzare l'acqua.

Siamo in presenza di un Governo uscente e in attesa di quello entrante, quello nuovo: nuovo nella forma, ma non nella sostanza, poiché avrà la stessa maggioranza e sarà portatore degli stessi interessi.

Vedo che sono tutti molto interessati tra i banchi del Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentite al rappresentante del Governo di ascoltare le dichiarazioni di voto.

BULGARELLI *(M5S)*. La ringrazio, signora Presidente.

La forma è importante ma, se non cambia la sostanza, gli effetti non cambieranno. Si ricomincerà dall'inizio con la decretazione d'urgenza, con la solita scusa dell'emergenza che ormai viene usata da vent'anni in queste Aule per approvare i decreti-legge. Ma l'obiettivo vero ormai è chiaro a tutti e non solo a noi nelle Aule e nei palazzi, ma anche fuori. L'obiettivo vero è non a andare a voto. Il potere ha deciso che il rischio di andare al voto è troppo elevato; se il voto contasse qualcosa non ce lo lascerebbero fare e, infatti, non ce lo lasciano fare. Solo che ormai noi siamo qui: non arretreremo di un millimetro e faremo sentire il vento del cambiamento in faccia a chi ha tanto sgomitato per unirsi qui a noi e voteremo no, ancora no e ancora no al meno peggio e sì solo alle misure che veramente daranno respiro alle persone che rappresentiamo.

Oggi invece ci asterremo, perché non possono essere sempre i cittadini a pagare per le azioni dei politici. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, è un decreto-legge sfortunato quello che oggi ci apprestiamo ad approvare con questo voto conclusivo, dopo i molti emendamenti esaminati; emendamenti spesso importanti, che hanno visto lavorare molto la Commissione bilancio, ciascuno nel proprio ruolo, chi all'opposizione e chi a sostegno dell'azione di questo Governo, con responsabilità e anche con una certa fatica, signora Presidente, come lei è in grado di ben testimoniare.

Solo qualche settimana fa abbiamo assistito ad una vicenda che forse costituisce un *unicum* nella storia repubblicana: un Governo che, pur avendo ottenuto la fiducia dalla sua maggioranza su un provvedimento d'urgenza, decide di far decadere quel provvedimento, sebbene non avesse perso l'occasione di dire che anch'esso avrebbe messo il Paese sulla strada giusta. Tuttavia, la replica a cui ci troviamo oggi di fronte non è soltanto quella normativa, una sorta di decreto-*bis,* che pure potrebbe avere una sua giustificazione, anche se taluni effetti del primo decreto-legge erano già stati salvati precedentemente nella legge di stabilità. Il fatto è che, se non stiamo attenti ai tempi, signora Presidente, ci troviamo di fronte ad una possibile reiterazione della decadenza. In altri termini, questo decreto-legge rischia di fare la stessa fine di quello originario, per motivi magari un po' diversi.

Un destino così avverso lo meritava proprio questo decreto? Ci mancavano poi le improcedibilità aggiunte oggi al lavoro serio, rigoroso e preciso già svolto dalla Commissione e dal suo presidente Azzollini per complicare ulteriormente il suo faticoso destino. Questo destino ostacola il tentativo di un'azione, sul finire di un Governo che ormai non c'è più e sul nascere di uno nuovo, che continua a

costringere imprese, cittadini e famiglie a fare i conti con una crisi che certamente non è alle spalle e della quale pare nessuno si voglia occupare, anche se l'ormai ex Governo ha sostenuto fino a ieri il contrario.

Spiace doverlo ricordare, ma solo ieri, a distanza di nemmeno 60 giorni, la Corte dei conti ha bocciato clamorosamente la legge di stabilità, che era diventata una sorta di mantra di questo Governo: il Governo per la stabilità, la responsabilità per la stabilità e l'interesse degli italiani. E l'interesse degli italiani - ce l'ha spiegato ieri la Corte dei conti - non era affatto tutelato da quella legge di stabilità. Ieri, infatti, la Corte dei conti è riuscita a dire che è una combinazione di rischiose conseguenze: l'incapacità d'incidere su una spesa corrente crescente nei prossimi anni; la copertura affidata ad anticipazioni di entrate di gettito incerto, che comportano - questa è la parte più grave - il trasferimento degli squilibri di finanza pubblica sul futuro; infine, l'inefficacia di misure a sostegno della crescita. Questo non è il giudizio delle opposizioni, che si erano già permesse di farlo notare e di dirlo con impegno, serietà e responsabilità, sapendo che una legge di stabilità dev'essere approvata, ma che deve essere una buona legge, e quella non lo era.

Nemmeno questo decreto lo è, a prescindere dal buon lavoro svolto dalla brava relatrice, la nostra senatrice Zanoni, e dall'intera Commissione. Il fulcro di questo provvedimento è Roma, come lei ben sa, signora Presidente, e l'intenso lavorio su come consentire alla Capitale di contare su oltre 480 milioni, al fine di evitare così il *default*. È la degna conclusione di una gestione imprudente e impudente, che - come il commissario Varrazzani, da lei sollecitato, signora Presidente, è venuto a spiegarci, almeno per la parte di sua competenza, ossia quella relativa al periodo precedente al 2008 - è davvero mortale per questo Comune.

Ci auguriamo che possa essere finita lì, ma temiamo che invece non sia così e che continuiamo a sostenere un modo di amministrare evidentemente sbagliato. Penso però che l'opposizione di Forza Italia a questa modalità sia il naturale sbocco della fotografia di una grande divisione interna al Partito Democratico. Basta, infatti, mettere insieme quanto è successo per capirlo: questa è tutta una partita interna al Partito Democratico, che credevamo - così come il suo nuovo segretario - avviato su una strada che portava lontano dai bizantinismi, da una vecchia politica di complicità diffuse o, ancor di più, da comportamenti ormai inconcepibili nel tempo moderno, soprattutto in quello della crisi che viviamo. Forse, però, ci stiamo sbagliando: qui siamo ancora all'ipocrisia.

Dietro alla sbandierata tutela dell'autonomia della Capitale, infatti, si nasconde l'ennesima occasione mancata per avviare tagli e mettere in piedi operazioni di risanamento effettivo, che darebbero un segnale positivo non solo all'Europa, ma a tutti gli italiani e ai cittadini degli altri Comuni che non godono del vantaggio di vivere in una Capitale dove certamente si calpesta un suolo antico di 3.000 anni, ma che non è gestita per niente bene. Penso che i cittadini romani meritino, come gli altri italiani, una buona amministrazione e i conti in ordine.

Ecco perché il PD, secondo noi, continua ad accarezzare antiche confusioni, come - ad esempio - quella per cui l'acqua, essendo un bene pubblico, non può essere oggetto di gestione da parte di imprese di economia di mercato, sottoposte alla regolamentazione attenta e propria delle imprese di pubblica utilità.

La possibile decadenza anche di questo provvedimento sarebbe la nemesi di una lettura veritiera di quanto sta accadendo, che fa ribadire - come nelle dichiarazioni che il Gruppo Forza Italia ha già espresso alla Camera sul voto di fiducia - la nostra contrarietà a questo decreto.

Come quello decaduto a dicembre, ancora oggi riteniamo che il provvedimento che ci accingiamo a votare contenga disposizioni che sono il pagamento di cambiali politiche in scadenza e che, differente da un provvedimento segnato dalla responsabilità e dalla virtuosità, sia solo uno al quale non possiamo che esprimere il nostro voto contrario, in quanto contrario all'interesse del Paese: quel Paese che tutti amiamo, che tutti vogliamo rappresentare al meglio, cosa che non sempre riusciamo a fare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signora Presidente, i senatori del Partito Democratico voteranno a favore di questo provvedimento e lo faranno essenzialmente per due motivi. Il primo motivo è che sono comunque rimaste nel provvedimento che voteremo norme importanti, che debbono essere approvate e diventare legge. Il secondo motivo è perché è un provvedimento del Governo che noi sosteniamo.

Manteniamo molte riserve sulla versione finale del provvedimento che voteremo, a ragione degli articoli che sono venuti meno per la dichiarata improponibilità. Approfitto, quindi, dei pochi minuti di questa dichiarazione per dire che, naturalmente, sono certo che il Presidente del Senato abbia deciso in scienza e coscienza sulla improponibilità di quegli emendamenti; allo stesso modo, chiedo credito su altrettanta scienza e coscienza con la quale esprimo un'opinione diversa.

Vorrei precisare a questo proposito che non sono in gioco, naturalmente, i principi. I principi che abbiamo sentito richiamati, indicati dal Presidente della Repubblica, sono totalmente condivisi. Noi stiamo parlando dell'applicazione di quei principi, che è cosa diversa; noi stiamo parlando di come quei principi vengono applicati. Questo riguarda l'esame, emendamento per emendamento, e le ragioni della sua procedibilità o improcedibilità, che è cosa diversa dal principio che rende necessaria l'omogeneità degli emendamenti al testo che viene esaminato. È, quindi, una questione diversa.

Noi cercheremo di rimediare. Il Presidente del Senato ha ricordato gli effetti, umanamente anche gravi, che il provvedimento, così come verrà votato, provocherà. Cercheremo di rimediare. Domani mattina il Gruppo del Partito Democratico presenterà un disegno di legge nel quale saranno contenute tutte le norme che sono state stralciate, naturalmente partendo dalle norme che riguardano i Comuni in dissesto, come quello di Venezia; le norme a sostegno delle popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna; le norme sulla scuola, già ricordate in quest'Aula; le norme che riguardano la delicatissima e - se mi permettete - perseguitata economia della Sardegna e le norme che concernono molti sostegni ai lavoratori che ne hanno necessità.

Questo noi presenteremo domani, certi che verrà onorata sia l'indicazione che abbiamo ricevuto dal Presidente della Commissione bilancio, sia quella che abbiamo ricevuto dal Presidente del Senato; certi, cioè, che verrà assegnata la sede deliberante a questo disegno di legge; certi che la prossima settimana esso possa essere approvato dal Senato; certi che possa essere immediatamente trasmesso alla Camera e diventare legge. È una questione sulla quale il Gruppo del Partito Democratico, ciascun senatore del Partito Democratico, da questo momento si ritiene impegnato. È un impegno che non cesserà finché le norme non saranno state approvate. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Comunico che da parte della relatrice è stata presentata la proposta di coordinamento C1, che è stata già distribuita e che si intende illustrata.

Passiamo alla votazione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Presidente, bisogna chiudere!

VOCI DAL GRUPPO M5S. Chiuda! Chiuda!

PRESIDENTE. I senatori che sono in Aula hanno diritto a far risultare la loro presenza. *(Proteste dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non è in numero legale. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,57, è ripresa alle ore 19,17).

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 19,17)**

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di coordinamento C1.

DIVINA *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

ESPOSITO Giuseppe *(NCD)*. Chiuda la votazione!

(La richiesta non risulta appoggiata). *(Vivi applausi dai Gruppi PD e NCD. Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione finale.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD. Applausi ironici della senatrice Bottici)*.

BOTTICI *(M5S)*. Bravi, bravi!

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signora Presidente, volevo che rimanesse agli atti che ho sbagliato a votare e che il mio voto era naturalmente positivo. La ragione del mio errore è lo stato di nervosismo che mi ha suscitato la seduta di oggi pomeriggio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sull'insegnamento della musica, del teatro e della danza nelle scuole

FERRARA Elena *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Colleghi, prego chi deve lasciare l'Aula di farlo in silenzio; quello della senatrice Ferrara è un intervento molto interessante sull'insegnamento della musica a scuola.

FERRARA Elena *(PD)*. La ringrazio, Presidente.

È giusto un mese oggi che ci ha lasciato il maestro Claudio Abbado, ambasciatore dell'arte italiana all'estero, esempio prezioso per il suo impegno sociale e professionale ed esempio per tutti i ragazzi che vogliono lavorare, che stanno studiando per lavorare nel panorama artistico, nel mondo dello spettacolo.

La cultura è un bene comune come l'acqua: i teatri, le biblioteche, i musei e i cinema sono tanti acquedotti. Questo ci diceva, e diceva anche che con la cultura si sconfigge il disagio. Da qui la sua vicinanza al metodo Abreu.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 19,21)**

(*Segue* FERRARA Elena). Qui in quest'Aula, per Natale, il presidente Grasso ha organizzato un concerto delle mani e delle voci bianche che ha dato l'esempio di cosa si può fare con la musica.

Oggi abbiamo anche ricordato la morte di Gianni Borgna, grande uomo di cultura che ha lavorato per la cultura, che si è occupato del Festival di Sanremo. Stasera al Festival di Sanremo la filarmonica della Fenice di Venezia renderà omaggio alla memoria del maestro Abbado.

Credo che noi qui abbiamo per primi il diritto e il dovere di ricordarlo e di farlo in modo fattivo perché sappiamo, come diceva lui, che la bellezza può salvare il mondo e lo salverà una persona alla volta.

Come ha detto il senatore a vita Renzo Piano, ricordandolo anche come amico, la bellezza è un giardino straordinario, ma va frequentato fin da piccoli. Allora, oggi possiamo dire che in Senato ci siamo adoperati per presentare un disegno di legge che vede l'inserimento dell'educazione musicale, teatrale e della danza, che sono settori intersecati. È un provvedimento che molti Gruppi parlamentari hanno già sottoscritto. Con questo vogliamo dare una risposta all'impegno che quel giorno abbiamo condiviso. Solo così un sogno può diventare realtà. Così sarà più bella l'Italia. Con la tradizione, le risorse umane e le professionalità che abbiamo e che tutto il mondo ci riconosce probabilmente sarà più bello anche tutto il mondo. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL e delle senatrici Giannini e Serra).*

Sul disagio sociale determinato dalla crisi occupazionale

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, volevo portare a conoscenza dell'Aula che pochi giorni fa un operaio del reparto logistico della FIAT di Nola, padre di due figli, si è tolto la vita. Era in cassa integrazione da anni. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, potete lasciare l'Aula in silenzio? La seduta non è finita e ci sono dei colleghi che stanno intervenendo.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Da poco apprendo che martedì 18 febbraio un altro operaio della Magneti Marelli di Napoli, anch'esso in cassa integrazione da sei anni, si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco, esasperato dalla mancanza di lavoro. In questo caso, fortunatamente è stato subito raggiunto dai suoi compagni che lo hanno dissuaso dal compiere il gesto.

Ormai siamo alla disperazione; non c'è giorno, purtroppo, che non assistiamo a tragedie. Il segnale del disagio sociale è drammatico; è a trecentosessanta gradi e riguarda tutto il Paese. Troppe volte si ha a

che fare con la mancanza di un lavoro dignitoso e di equità sociale.

Voglio sperare - ma vedo purtroppo che non è così - che questi interventi non restino semplice testimonianza. Non è questo il mio intento. Spero e mi auguro che ci aiutino a riflettere seriamente sulle cose da fare.

Comprendo che non è sempre semplice trovare una soluzione a questa crisi, ma trovo incredibile la mancanza di volontà di questo Governo a prendere in considerazione proposte concrete e fattibili nel mentre si continua a non fare nulla. Una soluzione - lo ripeterò all'infinito - da attuare subito possono essere i contratti di solidarietà, uno strumento semplice se ci fosse la volontà politica. Adottando i contratti di solidarietà - lo voglio dire a tutti - si garantisce la serenità, la dignità e un salario migliore, che di questi tempi non guasta. I lavoratori e le loro famiglie ne guadagnerebbero veramente tanto. Io ho la presunzione di credere che restituire serenità ai nostri cittadini sia fondamentale e necessario per un Paese civile come dovrebbe essere il nostro. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e della senatrice De Petris)*.

Sul blocco delle graduatorie per le assunzioni nella Polizia di Stato

BENCINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, volevo portare all'attenzione un'interrogazione a risposta orale (la 3-00729) che ho già depositato ai Ministeri dell'interno e della difesa per quanto riguarda il Corpo della Polizia di Stato.

In vista dell'evento Expo di Milano 2015, per far fronte alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministro dell'interno, nei giorni da ultimo trascorsi, ha dichiarato come il blocco del *turnover* nella Polizia di Stato avrebbe subito una deroga del 55 per cento.

Al riguardo, le unità da assumere, per essere effettivamente disponibili entro la data di inizio dell'evento in questione, dovrebbero iniziare il corso di allievi agenti entro e non oltre il mese di aprile 2014; pertanto non sussistono i normali tempi tecnici per avviare una nuova procedura concorsuale (questa, infatti, terminerebbe a fine 2014 e renderebbe operativi i nuovi agenti nel dicembre 2015).

Quanto detto implica, come necessaria conseguenza, la rettifica della graduatoria finale ed il relativo ampliamento, in prima aliquota, di 674 posti. Tali posti ricomprenderebbero, in tal modo, i candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed altri accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, che conserverebbero, così, la relativa posizione in graduatoria ed il voto finale, così come risultante dalla somma dei voti della prova scritta e della valutazione titoli del concorso per 964 allievi agenti della Polizia di Stato.

Nello specifico, l'ampliamento andrebbe così predisposto: prima aliquota dal n. 1 al n. 1437, seconda aliquota dal n. 1438 al n. 1597. Questa soluzione garantirebbe la copertura della quota di vincitori in seconda aliquota, così come prevede l'incorporazione stabilita per giugno 2014.

Va considerato che recentemente l'Arma dei carabinieri, mediante decreto dirigenziale, ha avviato una nuova procedura di arruolamento mediante scorrimento degli idonei della graduatoria 2012 per 1.886 allievi carabinieri; in particolare, sono stati assunti i vincitori ma anche 48 idonei non vincitori, ossia i restanti idonei presenti in graduatoria e, pertanto, la stessa è stata del tutto esaurita. Conseguentemente, per il suddetto concorso veniva eliminata la quota dei vincitori in seconda aliquota, a dimostrazione che la presenza delle due aliquote nelle graduatorie è un problema superabile.

In particolare, il decreto dirigenziale dell'Arma a cui ci si riferisce recita: «ravvisata l'esigenza di disporre» di un certo numero di Carabinieri....

PRESIDENTE. La prego di concludere.

BENCINI *(M5S)*. Sarò breve, perché so che il tempo a mia disposizione sta per terminare.

In tutti i casi, vorrei che lo stesso accadesse ovviamente per il concorso in Polizia, quindi che fosse

scorsa la graduatoria per acquisire il personale necessario per l'Expo 2015.

Si chiede quindi ai Ministri in indirizzo se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi affinché vengano assunte tutte le opportune iniziative per porre soluzione alla problematica esposta in premessa. Invito quindi i Ministeri competenti ad intervenire.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice, anche perché questa è un'interrogazione, e vi sarebbe un'altra sede per svolgere questi quesiti.

BENCINI *(M5S)*. Non sono l'unica, però, che fa questo servizio.

PRESIDENTE. Infatti bisognerà discutere sull'uso degli interventi di fine seduta, anche perché poi non hanno riscontro e quindi sono meno utili anche per chi li fa.

Lei, comunque, ha svolto il suo intervento.

Sulle condizioni in cui versa la chiesa di Sant'Antonio in Qualconia a Pisa

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, ci sono tesori nel nostro Paese che sono stati trascurati e lasciati cadere nell'abbandono. Se un uomo avesse ricevuto in eredità un tesoro e lo lasciasse andare in rovina verrebbe considerato da tutti un folle.

Nel nostro Paese molti amministratori locali non hanno avuto rispetto del passato e hanno dato spazio a costruttori senza scrupoli che, dal Dopoguerra ad oggi, hanno cementificato e violentato il paesaggio.

È l'incuria a fare da padrona in molti siti artistici.

Anche a Pisa, città della torre pendente, città d'arte, di storia e di cultura, sta avvenendo quello che i giornali titolano come «Un patrimonio che si sbriciola in silenzio».

Il 10 febbraio ho compiuto un sopralluogo nella chiesa di Sant'Antonio in Qualconia. Dove un tempo sorgeva l'operoso quartiere di Sant'Antonio con il vecchio duomo e gli arsenali della Repubblica marinara, adesso si ergono brutti scatoloni di cemento, chiamati abitazioni. Qui una chiesa, bene comunale, sopravvive ancora, avvolta completamente dai rampicanti: la chiesa di Sant'Antonio, appunto.

Si salvò dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Da allora, per ragioni che non riusciamo a capire, una chiesa del 1500 che ospita al suo interno un bellissimo soffitto a cassettoni del Seicento, con un ciclo pittorico unico nel suo genere, fu trasformata nel tempo prima in palestra, poi in magazzino comunale e infine per via di cedimenti strutturali fu abbandonata.

Per fortuna dopo la guerra furono messe in salvo le tele. Anche il concetto di «mettere in salvo» ha un confine molto labile, infatti andando alla ricerca delle tele nei depositi del Museo nazionale di San Matteo si sono avute brutte sorprese: il Museo che dovrebbe raccogliere le opere è in preda al panico dopo che sono state ritrovate all'asta sul mercato parigino alcune tele fiamminghe che erano state date anni prima in restauro.

Durante la visita chiediamo di visionare le tele del soffitto della chiesa, ma il direttore inizialmente non riesce a capire dove sono ubicate. Infine, dopo un paio di giorni, le tele si trovano, grazie all'impegno del direttore del Museo e grazie agli attivisti e consiglieri del Movimento 5 Stelle di Pisa, che hanno seguito costantemente l'evolversi delle ricerche.

Questo è un Paese nel quale i nostri amministratori a volte annaspano nel cercare di salvare il salvabile, e i politici hanno il concetto che «con la cultura non si

mangia». Si sceglie di cancellare l'insegnamento di storia dell'arte dai programmi scolastici e si lascia polverizzare un intero patrimonio artistico come la Qualconia.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice.

PAGLINI *(M5S)*. Una frase ancora, grazie.

Il Movimento 5 Stelle preferisce ribadire sempre questi concetti, nel rispetto di chi nel passato ci ha fatto diventare in assoluto il Paese della storia, dell'arte, della cultura e del bello.

Con la cultura un popolo si evolve. Sarà mica per questo che si tende a raderla al suolo? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Su un tentativo di condizionare la libertà di stampa

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signora Presidente, mi spiace che soprattutto il collega per cui propongo l'intervento non sia presente, e mi spiace che l'Aula sia pressoché vuota. Capisco che gioca la Juventus, come diceva un collega del PD poc'anzi; ho sentito dire distintamente: c'è da correre perché gioca la Juventus. Però forse nel nostro Paese c'è anche da sottolineare come alcune libertà fondamentali siano sempre più compresse e messe a rischio. A che cosa faccio riferimento? Ad una notizia che oggi è finita finanche sulla prima pagina de «Il Giornale», quindi di un quotidiano nazionale, notizia che però si riferisce ad un fatto accaduto in Calabria e segnatamente a Cosenza.

Ebbene, che cosa è successo? Vorrei che venisse possibilmente riportato anche al senatore Antonio Gentile di NCD, formazione che entrerà probabilmente, da quello che si sente, a far parte della prossima compagine di Governo; un senatore che potrebbe addirittura, per quello che si legge, diventare Sottosegretario alla giustizia.

Leggo semplicemente queste poche righe: «La notizia non piace, disturba gli amici politici e allora non va pubblicata. Insistete? Il giornale allora non esce. Non è la Corea del Nord, è semplicemente la Calabria, la Calabria dei poteri marmellata, destra e sinistra, politici ed editori di giornali, tutti insieme e tutti compari, perché voi siete tutti compari. Lunedì pomeriggio, nella sede del quotidiano «L'Ora della Calabria», già «Calabria Ora», c'è fermento. In redazione è arrivata la notizia che farà tremare il senatore Tonino Gentile. L'avvocato Andrea, suo figlio, è indagato per truffa, associazione a delinquere, falso e abuso d'ufficio, in una inchiesta sulle consulenze d'oro nell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. La solita storia - per noi calabresi ormai questo è *leitmotiv* - di amici e pescecani politici che in Calabria ingrassano sulla salute della gente, perché in questa storia ci sono tanti aspetti su cui bisognerebbe ragionare. È pronto l'articolo, prontissima la prima pagina. Titolone: "Indagato Andrea Gentile, il figlio del senatore". Foto del senatore papà sorridente con il *supermanager* dell'Azienda sanitaria, il nome di spicco dell'inchiesta giudiziaria, ma soprattutto l'uomo che dispensava consulenze ed incarichi. Fermiamoci un attimo per capire il contesto. Tonino Gentile è uno dei fedelissimi di Peppe Scopelliti, guarda caso governatore della Regione, e mi pare di recente anch'esso fatto oggetto di una richiesta da parte di un pubblico ministero per una condanna di nessuna entità, cinque anni e pochi mesi. Ma che volete che sia? Il Comune di Reggio Calabria ha dato esempio di saper sopravvivere anche a tutte queste schifezze».

La faccio breve: il giornale non è uscito per pressioni dirette e indirette, e non è uscito semplicemente perché la tipografia è stata capace di piegarsi al volere di questi poteri. Io mi domando: questo è un Paese in cui da sempre, lo sappiamo, dire esattamente quello che si pensa non fa piacere al potere. E noi questi signori ce li ritroviamo al Governo? Bisogna mettersi una mano sulla coscienza. *(Applausi dal Gruppo M5S.Congratulazioni).*

Su atti intimidatori nei confronti della famiglia dell'ex custode volontario della Reggia di Carditello

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signora Presidente, quando abbiamo cominciato la nostra crociata in difesa del Real Sito di Carditello, in provincia di Caserta, il primo pensiero è stato per Tommaso Cestrone,

conosciuto come l'angelo di Carditello, colui che per oltre due anni è stato il custode volontario, e che, su autorizzazione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, da solo ha accudito e manutenuto il Real Sito, nella totale indifferenza e inerzia delle istituzioni locali e nazionali.

Una persona di cui abbiamo raccontato nei documenti consegnati alla Commissione beni culturali del Senato durante i lavori dell'affare assegnato proprio sulla Reggia di Carditello. Documenti che hanno contribuito in maniera seria, insieme al reale interessamento del ministro Bray, al raggiungimento dell'acquisizione da parte del Ministero dei beni culturali del complesso borbonico di Carditello, sottraendolo al rischio di finire nelle mani della criminalità organizzata, considerato che tutte le aste disposte dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la vendita della Reggia e per coprire i debiti del Consorzio del Basso Volturno, vecchio proprietario del bene, sono andate regolarmente deserte per tre anni, con conseguente deprezzamento dell'importo a base d'asta.

Tommaso non ha potuto gioire di questo risultato, perché la notte di Natale ci ha lasciato a causa di un infarto. Ebbene, con l'acquisizione della Reggia si era pensato, forse un po' ingenuamente, di aver reso giustizia alla memoria di Tommaso, all'impegno suo, della moglie e dei suoi due figli, che avevano accettato con fierezza questa sua battaglia e di aver messo fine anche alla varie azioni intimidatorie nei suoi confronti, come quando gli bruciarono la *roulotte* dove riponeva gli attrezzi da lavoro. Così non è stato e la prova è il doppio incendio che la scorsa notte ha colpito l'azienda agricola di Tommaso Cestrone. Quell'azienda era ed è tuttora il mezzo di sussistenza della sua famiglia e in due ore è stata preda di un attacco che, qualora dovesse rivelarsi doloso, come gli elementi lasciano presupporre, riteniamo di una violenza e di una gravità inaudite, e sul quale occorre fin da subito impegnarsi per far luce a tutela dell'incolumità dei familiari di Tommaso e dei lavoratori impegnati presso l'azienda.

Tommaso era stato ingiustamente lasciato solo dalle istituzioni e spero che oggi non si commetta lo stesso errore nel lasciare sola la sua famiglia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sul reintegro di alcuni lavoratori nello stabilimento Avio di Pomigliano d'Arco

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, siamo molto preoccupati della situazione politica che in questo frangente stiamo vivendo. Abbiamo sentito tutti le dichiarazioni di Fabrizio Barca, che era stato avvicinato per far parte, eventualmente, della compagine governativa. Dalle sue parole si rileva - ma noi ovviamente lo sappiamo già - che da parte di chi sta per governare l'Italia - quindi da parte di Renzi - c'è un pressapochismo esagerato. E dietro a Renzi - io spero di no, ma tutto lo fa credere e ci crediamo - probabilmente ci sono dei poteri fortissimi, tra cui anche De Benedetti. E non è giusto che un Paese sia servo di poche persone e di gruppi imprenditoriali. Ma purtroppo lo abbiamo visto anche all'interno della Camera dei deputati: mentre si votava la legge di stabilità, nella stanzetta accanto c'erano i lobbisti.

Noi vogliamo che l'Italia sia libera e a questo proposito voglio fare un appello relativo a quanto è successo a Pomigliano d'Arco. Ci sono dei lavoratori licenziati, reintegrati, nuovamente licenziati e reintegrati ancora una volta. Sono quattro lavoratori della ex FIAT Avio di Pomigliano, che precedentemente erano stati inglobati all'interno dell'azienda, con rapporti di lavoro di somministrazione, che - lo ricordo prima di tutto a me stesso - si chiamava lavoro interinale, introdotto in Italia da Tiziano Treu (la finta sinistra). Ebbene, questi lavori interinali, poi somministrati, sono stati ritenuti illegittimi dal tribunale e i lavoratori sono stato reintegrati nel posto di lavoro. Ebbene, ciononostante, da quando i lavoratori sono stati illegittimamente licenziati, ancora non percepiscono lo stipendio, sebbene ci sia una sentenza, che non soltanto ha stabilito il reintegro, ma ovviamente ha riconosciuto anche gli arretrati retributivi.

PRESIDENTE. Dovrebbe, a concludere, senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. Concludo, signora Presidente.

In questo periodo, in Italia, c'è assolutamente bisogno che le parti deboli siano nuovamente prese per mano e accompagnate verso i diritti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sull'opportunità di un riconoscimento alla memoria di un militare tedesco

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, intervengo solamente per fare al Parlamento italiano una proposta, che si lega a quella del Parlamento tedesco, che ha chiesto al Presidente della Repubblica federale tedesca di assegnare la medaglia d'oro al merito civile ad un cittadino tedesco. E cosa c'entrano il Parlamento italiano e il Senato?

Questa persona, il cui nome era Josef Schiffer, durante l'ultima guerra era il comandante di uno stabilimento di munizionamento di Pallerone di Aulla. Egli aveva ricevuto l'ordine di minare lo stabilimento e di farlo saltare, con gli operai dentro e con tutta la popolazione intorno (circa 4.000 persone). Questo ufficiale ha rifiutato, non ha dato l'ordine e quegli operai e la popolazione si sono salvati grazie all'eroico gesto di questo ufficiale, che ha addirittura messo a repentaglio la sua propria vita, perché egli è stato ovviamente condannato a morte dalle SS.

A 100 anni dalla sua nascita, che ricorre in questi giorni, il Parlamento tedesco lo insignisce di questa medaglia alla memoria. Uguale richiesta, a nome di tutta quella comunità, faccio io al Presidente del Senato affinché, attraverso il Presidente della Repubblica, anche l'Italia conceda tale riconoscimento.

L'Italia, infatti, ha guadagnato in vite umane da questo gesto perché, altrimenti, la popolazione di questa frazione di questo Comune in Toscana, che è Pallerone di Aulla, non avrebbe avuto più discendenti, dal momento che, a seguito di quel gesto, non sarebbe rimasta più traccia di quella comunità e di quei lavoratori. Quindi, in memoria di questo eroico gesto, credo che, dopo 100 anni, Josef Schiffer meriti questo segno di considerazione alla memoria da parte della nostra Repubblica. *(Applausi del senatore Buccarella)*.

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato rappresenterà senz'altro al Presidente della Repubblica questa sua richiesta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 24 febbraio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 24 febbraio, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,44)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di

popolazioni colpite da calamità naturali (1215)
(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (1215)
(Nuovo titolo)

ORDINI DEL GIORNO

G200

PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, DE PETRIS

V. testo 2

Il Senato,

premesso:

che la sordità neonatale è una condizione patologica grave, che colpisce 1-2 neonati su 1.000, anche nati da famiglie senza storia di sordità e che se non affrontata in maniera precoce ha- un impatto negativo sullo sviluppo del linguaggio e sullo sviluppo cognitivo e relazionale;

che in assenza di visite specialistiche la sordità infantile viene scoperta intorno ai 2-3 anni di vita, rischiando di compromettere le capacità sociali, linguistiche, cognitive;

che già nel 1998 nell'ambito dell'Unione Europea è stata recepita l'importanza dello *screening* audiologico neonatale e che in molti paesi europei sono in corso programmi specifici;

che in Italia, in assenza di un piano nazionale lo *screening* uditivo neonatale, introdotto per la prima volta nel 1997, ha una penetrazione molto diversa a seconda delle Regioni e delle diverse tipologie dei centri nascita;

che alcune Regioni hanno sviluppato dei piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità infantile che prevedono lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria, e l'abilitazione logopedica;

che nel decreto Ministeriale del Ministero della Salute dell'8 marzo 2007 «Verso un piano di azioni per la promozione e la tutela della salute delle donne e dei bambini» era previsto che fossero garantite «al neonato le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite, previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica, ivi inclusa la diagnosi precoce della sordità congenita»; ma che il controllo dell'udito non è tuttora abitualmente compreso tra gli esami che si effettuano ai neonati nelle prime settimane di vita;

che lo *screening* audiologico neonatale permette di modificare radicalmente in senso positivo il percorso di sviluppo dei bambini di cui emergono le difficoltà uditive;

che al comma 229 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1120-B viene previsto di sperimentare lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche;

che in sede di discussione si è erroneamente valutato che tra le patologie metaboliche ereditarie fossero comprese anche le patologie audiologiche congenite escludendole in tal modo dal testo approvato e immediatamente sottoposto al voto di fiducia impedendone la dovuta correzione;

che è possibile eseguire contestualmente allo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche anche lo screening audiologico,

impegna il Governo a prevedere nel tempo più breve possibile a correggere un evidente errore materiale inserendo lo screening audio logico neonatale prevenendo una patologia gravemente invalidante che colpisce in maniera significativa una percentuale non irrilevante di neonati con costi economici e sociali rilevantissimi.

G200 (testo 2)

PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, DE PETRIS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che la sordità neonatale è una condizione patologica grave, che colpisce 1-2 neonati su 1.000, anche nati da famiglie senza storia di sordità e che se non affrontata in maniera precoce ha- un impatto negativo sullo sviluppo del linguaggio e sullo sviluppo cognitivo e relazionale;

che in assenza di visite specialistiche la sordità infantile viene scoperta intorno ai 2-3 anni di vita, rischiando di compromettere le capacità sociali, linguistiche, cognitive;

che già nel 1998 nell'ambito dell'Unione Europea è stata recepita l'importanza dello *screening* audiologico neonatale e che in molti paesi europei sono in corso programmi specifici;

che in Italia, in assenza di un piano nazionale lo *screening* uditivo neonatale, introdotto per la prima volta nel 1997, ha una penetrazione molto diversa a seconda delle Regioni e delle diverse tipologie dei centri nascita;

che alcune Regioni hanno sviluppato dei piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità infantile che prevedono lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria, e l'abilitazione logopedica;

che nel decreto Ministeriale del Ministero della Salute dell'8 marzo 2007 «Verso un piano di azioni per la promozione e la tutela della salute delle donne e dei bambini» era previsto che fossero garantite «al neonato le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite, previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica, ivi inclusa la diagnosi precoce della sordità congenita»; ma che il controllo dell'udito non è tuttora abitualmente compreso tra gli esami che si effettuano ai neonati nelle prime settimane di vita;

che lo *screening* audiologico neonatale permette di modificare radicalmente in senso positivo il percorso di sviluppo dei bambini di cui emergono le difficoltà uditive;

che al comma 229 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1120-B viene previsto di sperimentare lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche;

che in sede di discussione si è erroneamente valutato che tra le patologie metaboliche ereditarie fossero comprese anche le patologie audiologiche congenite escludendole in tal modo dal testo approvato e immediatamente sottoposto al voto di fiducia impedendone la dovuta correzione;

che è possibile eseguire contestualmente allo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche anche lo screening audiologico,

invita il Governo a prevedere nel tempo più breve possibile a correggere un evidente errore materiale inserendo lo screening audio logico neonatale prevenendo una patologia gravemente invalidante che colpisce in maniera significativa una percentuale non irrilevante di neonati con costi economici e sociali rilevantissimi.

_____

(*) Accolto dal Governo

G300

LANZILLOTTA

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, prevedeva all'articolo 2, commi 12, 13 e 14, la riattivazione del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993;

nel corso della discussione al Senato, con l'accordo del Governo era stata approvata una disposizione volta ad affidare la definizione ed il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali ministri competenti per materia; si prevedeva che tale Comitato si avvalesse del supporto del Comitato permanente sopra menzionato;

preso atto che il Governo non ha ritenuto di inserire nel decreto in esame la disposizione di cui sopra;

considerato il giudizio della sezione di controllo della Corte dei conti sul Comitato per le privatizzazioni del Mef, contenuto nella relazione diffusa il 16 gennaio scorso, in cui si afferma che tale Comitato abbia finito con l'assumere un ruolo quasi formale, senza esercitare compiutamente quella funzione di indirizzo che il quadro normativa gli attribuisce;

considerato che risulta essenziale che il processo di privatizzazione avvenga sotto la direzione politico strategica di un apposito comitato ministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo ad istituire con apposito DPCM un comitato di ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali ministri competenti per materia cui spetti la definizione ed il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 1º luglio 2014.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 434, primo periodo, sopprimere le parole: "dell'andamento della spesa primaria corrente e";

c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: "ferma restando la copertura" sono inserite le seguenti: "a carico del bilancio regionale";

d) al comma 573, le parole: "trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "in pendenza del termine di trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in pendenza del termine di novanta giorni";

e) al comma 680, dopo le parole: "Alla stessa data del 24 gennaio 2014,", sono inserite le seguenti: "fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013,".

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Sopprimere il comma l.

1.2

CIAMPOLILLO, LEZZI, MARTELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «del commi 33 e 529» con le seguenti: «del comma 529», nonché, al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* il comma 33 è soppresso;».

1.3

Luigi MARINO, D'ONGHIA, DI MAGGIO

V. testo 2

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 529».

1.3 (testo 2)

Luigi MARINO, D'ONGHIA, DI MAGGIO (*)

Approvato

Al comma 1 sostituire le parole: «al 1° luglio 2014» con le seguenti: «rispettivamente al 1° luglio 2014 e al 30 aprile 2014».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Stefano, Uras, Tomaselli, Finocchiaro e Albano

1.4

CERONI

Ritirato

Al comma 2, premettere la seguente:

«*0a)* al comma 94, dopo le parole: "relative risorse finanziarie" aggiungere le seguenti: "commisurate alle riduzioni delle risorse operate a carico delle province negli anni 2001-2013"».

1.5

GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.5

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 139, lettera d), *n. 3), capoverso 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: «etichetta energetica» *sono inserite le seguenti*: «e per le schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili»;

2) è soppresso l'ultimo periodo.

G1.5 (già em. 1.5)

GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1215,

invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.5.

_____

(*) Accolto dal Governo

1.6

CERONI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*0a)* il comma 94 è soppresso».

1.7

RUSSO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a*-bis) al comma 141, inserire in fine il seguente periodo: "Per i soggetti di cui al comma 140, il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio che risulti approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge"».

1.300

D'ALI'

Improponibile

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 160, lettera *a)* si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, quelle di cui alle lettere *b), c)* e *d)* dello stesso comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013"».

1.301

MALAN, SCIASCIA

Improponibile

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 160, lettera *a)* si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, quelle di cui alle lettere *b), c)* e *d)* dello stesso comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013».

1.8

CERONI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a*-bis) il comma 165 è abrogato».

1.9

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis) al comma 213, secondo periodo, le parole: "a statuto speciale" sono soppresse».

1.9-bis

PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, DE PETRIS

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a*-bis) al comma 229, primo periodo, dopo le parole: "screening neonatale" inserire le seguenti: "audiologico e" e sostituire le parole: "almeno un esperto con esperienza scientifica in materia" con le seguenti: "almeno due esperti con esperienza scientifica nelle materie"».

1.10

SPOSETTI

Improponibile

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a*-bis) *il comma 261 è soppresso.*

1.302

D'AMBROSIO LETTIERI

Improponibile

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 262, dopo le parole: "nel bilancio." sono inseriti i seguenti periodi: "In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a

consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali"».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.*

1.303

D'AMBROSIO LETTIERI

Improponibile

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 262, dopo le parole: "nel bilancio." sono inseriti i seguenti periodi: "In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 100/0 da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali"».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.*

1.304

D'AMBROSIO LETTIERI

Improponibile

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 262, dopo le parole: "nel bilancio." sono inseriti i seguenti periodi: "In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali,

con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali"».

Conseguentemente alla copertura dell'onere, pari a 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

1.11

CHIAVAROLI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a*-bis) al comma 262, dopo le parole: "nel bilancia" aggiungere le seguenti: "In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radia televisiva locale è prorogata per gli anni 2014-2016 il regime prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interna del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertita dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sana destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subita dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritta secando le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero della sviluppa economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificata prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali"».

1.12

CROSIO, COMAROLI, BITONCI, URAS (*)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a*-bis) al comma 262, dopo le parole: "nel bilancio" sono inseriti i seguenti periodi: "In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge.21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.13

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a*-bis) al comma 262, dopo le parole: "nel bilancio" sono inseriti i seguenti periodi: "In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27 comma 9 della

legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 145 comma 18 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 80 comma 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289; all'articolo 4 comma 5 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'articolo 2 comma 296 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422/93. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali"».

1.14

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a)*-bis) al comma 262, dopo le parole: "nel bilancio" sono inseriti i seguenti periodi: "In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti del proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali"».

1.15

MILO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a*-bis) al comma 319, sostituire il settimo periodo con il seguente: "Al relativo onere si provvede a carico delle risorse attualmente stanziate a valere del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;"».

1.16

CERONI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a*-bis) il comma 325 è abrogato».

1.17 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, DONNO

Improponibile

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 344, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "a tal fine si provvede altresì all'assunzione da parte del Ministero delle giustizia di personale appartenente alla categoria dei Fonici-Trascrittori-Stenotipisti, tenendo altresì conto degli iscritti alle graduatorie dei centri per l'impiego aventi medesima qualifica"».

1.18

VACCARI, BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a*-bis) al comma 356, le parole: "all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo successivo all'ammortamento già rimodulato dall'articolo 1, comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

1.19

DI BIAGIO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.19

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a*-bis) dopo il comma 401, aggiungere il seguente:

"401-*bis*. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio"».

G1.19 (già em. 1.19)

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.19.

_____

(*) Accolto dal Governo

1.20

CERONI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a*-bis) dopo il comma 401, aggiungere il seguente:

"401-*bis*. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio"».

1.21

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a*-bis) dopo il comma 401, aggiungere il seguente:

"401-*bis*. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere

l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio"».

1.22

CHIAVAROLI, AUGELLO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a*-bis) dopo il comma 401, aggiungere il seguente:

"401-*bis*. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma II del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio"».

1.23

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis) al comma 431, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

1.24

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.25

CERONI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b*-bis) il comma 441 è abrogato».

1.26

ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis) al comma 487, le parole; ", dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano", sono sostituite dalle seguenti: "e dalle regioni"».

1.305

CROSIO, VOLPI, COMAROLI, BITONCI

Improponibile

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) al comma 515, le parole: "nonché al Parco Nazionale dello Stelvio" sono soppresse e dopo le parole: per le Province Autonome di Trento e Bolzano" sono inseriti i seguenti due periodi: "Mediante intesa tra lo Stato, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, da concludersi entro il 30 giugno 2014, è definito l'ambito per la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio. La Regione Lombardia può coprire gli oneri di cui al periodo precedente attraverso quota parte del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191"».

1.27

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Ritirato e trasformato nell'odg G1.27

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis) al comma 515, quinto periodo, le parole: "sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia", sono soppresse».

G1.27 (già em. 1.27)

ZELLER, BERGER

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) disciplina il trasferimento e la delega di funzioni dello Stato alle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta;

in particolare, nella parte del comma in cui si esclude il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali, si sperifica che l'esclusione opera anche in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario;

si stabilisce, inoltre, che con apposite norme di attuazione avvenga il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa;

considerato che la formulazione "sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario" è stata introdotta alla Camera dei deputati, dopo che il Governo aveva proposto e approvato in Senato una prima formulazione concordata con le regioni e province interessate,

impegna il Governo a stabilire, nell'ambito dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, che i compiti delle Agenzie fiscali rimangano invariati rispetto a quelli attualmente ad esse attribuiti.

_____

(*) Accolto dal Governo

1.306

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Improponibile

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis) al comma 515, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla delega delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio si procede previa intesa anche con la Regione Lombardia".».

1.30-ter

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis) al comma 515, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla delega delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio, si procede previa intesa anche con la Regione Lombardia».

1.307

VERDUCCI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis) Al comma 529, dopo le parole: "Le regioni" sono aggiunte le seguenti: "e gli enti locali";».

1.28

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Respinto

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis) Le disposizioni contenute nei commi da 550 a 558 della legge 27 dicembre 2013, n.

147, non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, servizi alla persona (ex IPAB) e farmacie.

1.308

MILO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis) al comma 550, le parole: "dei commi da 551 a 562" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi da 551 a 570".».

1.29

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Respinto

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis) Al comma 557 della legge 27 dicembre 2013, n.147, l'ultimo periodo della disposizione è sostituito dal seguente: "Sono escluse dall'applicazione dei succitati vincoli dì cui al presente comma, le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona (ex IPAB) e farmacie; fermo restando l'obbligo dì garantire rispetto alle proprie politiche di assunzioni e gestione del personale l'applicazione di princìpi di riduzione complessiva della spesa per le aziende speciali cosiddette multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione».

1.30

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* il comma 570 è abrogato».

1.30-bis

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis)* dopo il comma 572, aggiungere il seguente:

"572-*bis*. All'articolo 243-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora il Prefetto abbia già assegnato al Consiglio con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"».

1.31

CAMPANELLA, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.309

VILLARI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «comma 573,» inserire le seguenti: «, le parole da parte del consiglio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Corte dei Conti,».

1.32

DEL BARBA

Ritirato

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «al comma 573,» aggiungere le seguenti: «dopo le parole: "dall'articolo 243-quater, comma 7," sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla Corte dei Conti come

previsto dall'articolo 243-quater, comma 3"».

1.33

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 2 alla lettera d), sostituire le parole: «novanta giorni», ovunque ricorrano, con le parole: «quarantacinque giorni».

1.34

Luigi MARINO, D'ONGHIA, DI MAGGIO

Ritirato

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «novanta giorni» con le parole: «sessanta giorni».

1.35

La Commissione

Approvato

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «comma 573», sono aggiunte le seguenti: «è eliminata la parola "comunale,"».

1.36

CERONI, VILLARI

Assorbito

Al comma 2 lettera d), dopo le parole. «comma 573,» aggiungere le seguenti: «la parola "comunale" è soppressa;».

1.37

CHIAVAROLI

Assorbito

Al comma 2, alla lettera d) dopo le parole: «comma 573,» sono aggiunte le seguenti: «sopprimere la parola "comunale",».

1.38

BROGLIA, VACCARI

Assorbito

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «comma 573,» aggiungere le seguenti: «la parola "comunale", è soppressa».

1.38-bis

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «e, in fine, sono aggiunte le parole: "All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: 'La predetta procedura non può essere iniziata qualora il Prefetto abbia già assegnato al Consiglio con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149'"».

1.39

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PALERMO, BERGER, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

V. testo 2

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* al comma 624, dopo le parole: "si applicano anche" sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e"».

1.39 (testo 2)

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PALERMO, BERGER, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, PERRONE

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«*d-bis*. Al comma 620, le parole: "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2014";

d-ter. Al comma 623, le parole: "entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2014";

d-quater. Al comma 624, dopo le parole: "si applicano anche" sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e"».

1.39-bis (testo corretto)

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Improponibile

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* al comma 680 apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "Alla stessa data del 24 gennaio 2014," sono inserite le seguenti: "fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013";

2) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"680-*bis*. Ai fini dell'individuazione delle modalità non commerciali con cui devono essere svolte le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono da considerarsi comunque condotte con modalità non commerciale:

a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo. 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;

b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;

c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;

d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 8 e fatta salva la deroga di cui al comma 9 del medesimo articolo;

e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: legge 7 dicembre 2000, n. 383; legge 11 agosto 1991 n. 266; legge 26 febbraio 1987 n. 49; articolo 25, comma 2, legge 13 maggio 1999 n. 133.

680-*ter*. Il rapporto proporzionale di cui all'articolo 91-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al comma 2 del medesimo articolo 91-*bis* concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto.

680-*quater*. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

680-*quinquies*. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: 'e per le relative pertinenze' sono inserite le seguenti 'nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10,0 quella pili elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali'.

680-*sexies*. All'onere derivante dalla disposizione di cui ai precedenti commi da 680-*bis* a 680-*quinquies*, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 680-*septies*.

680-*septies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli

di stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erarile unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».

1.40

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire i seguenti commi:

«*e-bis)* il comma 94 è soppresso;

e-ter) il comma 165 è soppresso;

e-quater) i commi 325 e 441 sono soppressi».

1.41

BROGLIA, VACCARI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«*e-bis)* Il comma 94 è soppresso

e-ter) il comma 165 è soppresso

e-quater) i commi 325 e 441 sono soppressi».

1.42

CHIAVAROLI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti lettere:

«*e-bis)* Il comma 94 è soppresso;

e-ter) il comma 165 è soppresso;

e-quater) i commi 325 e 441 sono soppressi».

1.42-bis

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis)* Al comma 91, sostituire le parole da: "sono versati all'entrata del bilancio dello Stato" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "rimangono nella disponibilità della società di gestione a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze".».

1.43

CHIAVAROLI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

«*e-bis)* al comma 94, dopo le parole: «relative risorse finanziarie» aggiungere le parole: «commisurate alle riduzioni delle risorse operate a carico delle province negli anni 2001-2013».

1.44

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire il seguente comma:

«*e-bis*. Al comma 94 dopo le parole: "relative risorse finanziarie", aggiungere le parole: "commisurate alla riduzione delle risorse operate a carico delle province negli anni 2001-2013"».

1.45

MARCUCCI, COLLINA

Improponibile

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) al comma 307 è inserito il seguente periodo: "Per far fronte alle spese sostenute in occasione dei mondiali di ciclismo, svoltisi nel 2013, nell'anno 2014 è assegnato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un contributo di 900 mila euro. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla occorrente variazione di bilancio"».

1.46

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis)* i commi 325 e 441 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono soppressi».

1.47

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera e, aggiungere la seguente:

«*e-bis)* i commi 522, 523, 524 e 525 sono abrogati».

Conseguentemente:

a) il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» è ridotto per l'anno 2014 per l'importo di 560 milioni di euro.

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni è ridotta di 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 per far fronte all'onere relativo ai minori interessi attivi.

1.48

COMAROLI, BITONCI

V. testo 2

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*f)* all'articolo 1 comma 550 le parole: "Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562" sono sostituite con "Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 560"; sempre all'articolo 1 comma 550 sono aggiunte le seguenti parole: "Agli Intermediari finanziari di cui al presente comma, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 4, 5, 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 95 del 2013, convertito in legge n. 135 del 2012, e non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità"».

1.48 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis)* all'articolo 1 comma 550 sono aggiunte le seguenti parole: "Agli Intermediari finanziari di cui al presente comma, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 4, 5, 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 95 del 2013, convertito in legge n. 135 del 2012, e non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità"».

1.49

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*f)* alla fine del comma 551 sono aggiunti i seguenti periodi: "In alternativa a quanto stabilito al presente comma ed al comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, l'anno successivo a quello in cui i soggetti del comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2014, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di tre anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma ed al comma 552. A regime si applicano le disposizioni di cui ai commi 554 e 555"».

1.50

CERONI

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«*e-bis.* Alla fine del comma 551 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere i seguenti periodi: "In alternativa a quanto stabilito al presente comma ed al comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, l'anno successivo a quello in cui i soggetti del comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2014, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di tre anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma ed al comma 552. A regime si applicano le disposizioni di cui ai commi 554 e 555"».

1.51

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Respinto

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*f)* al comma 558, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera *a)* è abrogata».

1.52

CERONI

Ritirato

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«*e*-bis. Al comma 557 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono escluse dall'applicazione dei succitati vincoli di cui al presente comma, le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona (ex IPAB) e farmacie; fermo restando l'obbligo di garantire rispetto alle proprie politiche di assunzioni e gestione del personale l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa. Per le aziende speciali cosiddetta multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione"».

1.53

CERONI

Ritirato

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«*e-bis.* Al comma 558, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera *a)* è abrogata».

1.54

CERONI

Ritirato

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«*e-bis.*», «dopo il comma 558 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

"558-*bis*. Le disposizioni contenute nei commi da 550 a 558, non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, servizi alla persona (ex IPAB) e farmacie"».

1.55

SUSTA, GIANNINI, LANZILLOTTA, ICHINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere il seguente:

«*e-bis)* I commi 562, 564, 565, 566, 567 e 568 sono soppressi».

1.56

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Respinto

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*f)* All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 569 è abrogato».

1.57

CERONI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*e*-bis) il comma 569 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abrogato».

1.58

D'ALI'

Ritirato e trasformato nell'odg G1.58

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e*-bis) dopo il comma 660, è inserito il seguente:

"660-*bis*. È fatto obbligo a tutti i comuni entro il 31 marzo di ogni anno di approvare il preventivo di spesa relativo al complesso dei costi sostenuti in riferimento ai servizi legati alla TARI. Tale preventivo costituisce atto propedeutico ed indispensabile all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento. Per l'anno 2014 l'importo complessivo da indicarsi nel predetto preventivo non può comunque superare quello sostenuto nell'anno 2013"».

G1.58 (già em. 1.58)

D'ALI'

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali» (AS 1215);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

in particolare la lettera *d)* del citato comma 2 interviene al comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

considerato che in relazione al pagamento della cosiddetta Tari, la cui scadenza è prevista per il 16 giugno, permangono le incertezze fonte di gravi disagi relative al costo effettivo disposto dai

Comuni rispetto alla somministrazione del servizio erogato ai cittadini,

impegna il Governo:

a verificare, attraverso i suoi organi di controllo, la corretta imputazione delle voci di spesa delle Amministrazioni comunali nella stretta osservanza dell'assolvimento del servizio relativo alla Tari;

a valutare l'opportunità di sensibilizzare, attraverso fonti normative di primo o secondo livello, le Amministrazioni comunali a prevedere un sistema di erogazione e riscossione in grado di armonizzare il complesso dei costi sostenuti dalla Tari rispetto ai servizi erogati anche attraverso la predisposizione di un preventivo propedeutico all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento da sottoporre alla approvazione dei Consigli comunali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tariffa;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché per l'anno 2014 l'importo complessivo da corrispondersi dai cittadini per la Tari non sia comunque superiore a quello corrisposto nell'anno 2013.

(*) Accolto dal Governo

1.59

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Respinto

Al comma 3, dopo lettera e), aggiungere la seguente:

«*f)*. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 174 il comma 689 è così sostituito:

"689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI"».

1.60

CERONI

Id. em. 1.59

Dopo il comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*e*-bis) il comma 689 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito:

"689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando, l'invio di modelli di pagamento preventiva mente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI"».

1.61

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PALERMO, BERGER, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e*-bis) dopo il comma 703, inserire il seguente:

"703-*bis*. I comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione 2014 entro il 31 dicembre 2013, pur in assenza di regolamentazione in materia di IUC (Imposta Unica Comunale) sono autorizzati a variare il bilancio medesimo entro il 28 febbraio 2014, salvo ulteriori proroghe, senza necessità di nuova adozione"».

1.62

PIZZETTI

Ritirato

Al comma 2, dopo lo lettera e), aggiungere la seguente:

«*e*-bis) al comma 714, aggiungere in fine il seguente periodo: "I corrispettivi previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente alla pubblicità esterna non sono applicati dagli enti territoriali fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"».

1.63

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*f)* dopo il comma 729, inserire i seguenti:

"729-*bis*. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-*bis*.

729-*quater*. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

1.64

CERONI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*e*-bis) dopo il comma 729 della legge 27 dicembre 2013, n. 174, inserire i seguenti:

"729-*bis*. AI fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Statocittà e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-*bis*.

729-*quater*. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

1.64-bis

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e*-bis) al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 160, lettera *a)*, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, quelle di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dello stesso comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013"».

1.65

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:

«*e*-bis) dopo il comma 748, è inserito il seguente:

"748-*bis*. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione"».

1.66

CARIDI, GUALDANI

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'Articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 ottobre 2013" con le seguenti: "15 gennaio 2014" e le parole: "15 novembre 2013" con le seguenti: "15 febbraio 2014";

b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

"2-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio dì revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non-può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza"».

1.67

CHIAVAROLI

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Fermo restano il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed in regola con i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n.147 e altre disposizioni legislative».

1.68

CARIDI, GUALDANI, TORRISI, MANCUSO

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 ottobre 2013" con le seguenti: "15 marzo 2014" e le

parole: "15 novembre 2013" con le seguenti: "15 aprile 2014";

b) dopo il comma 2-*ter*, inserire il seguente:

"2-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi. per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n.147 e alla legge 28 ottobre 2013, n.124».

1.69

MANCUSO, D'ALI'

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1-65, dopo il comma 1-*ter* aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica dirigenziale"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n.147 e altre disposizioni legislative».

1.70

CHIAVAROLI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Fermo restando il perseguimento degli specifici e puntuali obiettivi di contenimento delle spese di personale e di limitazione alle assunzioni definiti dalla vigente legislazione, il comma 557 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che l'obiettivo di progressiva riduzione della spesa è assicurato, a regime, nell'arco del triennio».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n.147 e altre disposizioni legislative».

1.71

AZZOLLINI

V. testo 2

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«3. All'articolo 58, comma 7-*bis*, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente: "La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore";

b) al comma 7-*bis* sono abrogati i primo ed il quarto periodo».

1.71 (testo 2)

La Commissione

Improponibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«3. All'articolo 58, comma 7-*bis*, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente: "La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore";

b) al comma 7-*bis* è abrogato il quarto periodo».

1.72

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Improponibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di completare il pagamento delle spese relative ai Campionati Mondiali di Ciclismo svoltisi a Firenze nel 2013 è autorizzata la spesa di euro 900.000».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare, a partire dall'anno 2014, delle dotazione da includere nel Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.

G1.200

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, LANIECE

V. testo 2

Il Senato,

premesso che

l'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 contiene al comma 2, modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e da altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione Iva sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti;

in particolare la lettera *a)*, modificando l'articolo 4, comma 5, secondo periodo, ha previsto che non sono considerate attività commerciali a fini Iva le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità mentre la successiva lettera *b)* ha novellato il n. 5) del comma 1, dell'articolo 10, considerando esenti da Iva «le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito»;

che la formulazione dell'articolo 4 inizialmente sembrava coniata apposta per le società in *house* che svolgono per il comune il servizio di riscossione tributi in quanto enti di diritto pubblico che effettuano operazioni nell'ambito di attività di pubblica autorità;

considerato che

l'Agenzia delle Entrate, ad una istanza di interpello avanzata da un Comune che sosteneva che, in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, la propria società in *house*, in quanto organismo di diritto pubblico che si occupa di riscossione tributi, quindi attività di pubblica autorità potesse godere dell'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 4, risparmiando quindi i1 21 dicembre (oggi 22 per cento) di IVA, dal momento che l'imposta, nel caso specifico, non è detraibile per l'ente, ha risposto che «la qualifica di società comunale in *house* non assume rilevanza in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi Iva, nell'ambito dei rapporti giuridici che si instaurano tra ente e società» e che «la qualificazione di società comunale in *house* richiede un'indagine di natura extratributaria e, come tale, non ascrivibile alle prerogative esercita bili dall'Agenzia delle Entrate in sede di trattazione dell'interpello» precisando altresì che« la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale la società in *house* potrebbero essere assimilate a enti pubblici, non può ritenersi applicabile alle questioni relative alla materia tributaria» concludendo quindi che una società in *house* che svolge attività di riscossione dei tributi non rientra tra gli enti di diritto pubblico e di conseguenza è soggetta ad IVA anche quando svolge attività di pubblica autorità, non potendo beneficiare dell'esclusione soggettiva prevista dal nuovo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (da Il Sole 24 ore del 2 settembre 2013);

fra gli organismi di diritto pubblico troviamo anche le società in *house* che svolgono attività strumentali per gli enti soci rispettando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) e le ulteriori restrizioni previste dall'art. 4 del decreto legge 6

luglio 2012, n. 95. Peraltro anche la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 229) e il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n. 17) hanno riconosciuto che le stesse sono configurabili quali "*longa manus* delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico";

tra le società in *house* troviamo anche quelle che svolgono attività di riscossione tributi« e non vi è dubbio che le stesse pongono in essere un'attività di pubblica autorità anche se delegata dal Comune;

l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sopra riportata penalizza quindi fortemente gli enti locali che affidano a Società in *house* il servizio di riscossione dei tributi;

considerato altresì che nelle ragioni della recentissima decisione di cui alla sentenza n. 26283 del 2013 della Corte di Cassazione: "La società in *house*, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un'entità posta ai di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. È stato osservato, infatti, che essa non è altro che una *longa manus* della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in *house contract* neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte costo n. 46/13, cit.); di talché "l'ente in *house* non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa" (così Cons. Stato, Ad plen., n. 1108, cit.)»;

impegna il Governo a definire, con apposito provvedimento, la nozione di organismo di diritto pubblico ai fini fiscali e a prevedere l'esclusione Iva sull'attività delle società in *house* che rientrano fra quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ed in particolare quelle dedite alla riscossione dei tributi.

G1.200 (testo 2)

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, LANIECE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che

l'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 contiene al comma 2, modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e da altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione Iva sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti;

in particolare la lettera *a)*, modificando l'articolo 4, comma 5, secondo periodo, ha previsto che non sono considerate attività commerciali a fini Iva le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità mentre la successiva lettera *b)* ha novellato il n. 5) del comma 1, dell'articolo 10, considerando esenti da Iva «le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito»;

che la formulazione dell'articolo 4 inizialmente sembrava coniata apposta per le società in *house* che svolgono per il comune il servizio di riscossione tributi in quanto enti di diritto pubblico che effettuano operazioni nell'ambito di attività di pubblica autorità;

considerato che

l'Agenzia delle Entrate, ad una istanza di interpello avanzata da un Comune che sosteneva che, in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, la propria società in *house*, in quanto organismo di diritto pubblico che si occupa di riscossione tributi, quindi attività di pubblica autorità potesse godere dell'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 4, risparmiando quindi i1 21 dicembre (oggi 22 per cento) di IVA, dal momento che l'imposta, nel caso specifico, non è detraibile per l'ente, ha risposto che «la qualifica di società comunale in *house* non assume rilevanza in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi Iva, nell'ambito dei rapporti giuridici che si instaurano tra ente e società» e che «la qualificazione di società

comunale in *house* richiede un'indagine di natura extratributaria e, come tale, non ascrivibile alle prerogative esercita bili dall'Agenzia delle Entrate in sede di trattazione dell'interpello» precisando altresì che« la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale la società in *house* potrebbero essere assimilate a enti pubblici, non può ritenersi applicabile alle questioni relative alla materia tributaria» concludendo quindi che una società in *house* che svolge attività di riscossione dei tributi non rientra tra gli enti di diritto pubblico e di conseguenza è soggetta ad IVA anche quando svolge attività di pubblica autorità, non potendo beneficiare dell'esclusione soggettiva prevista dal nuovo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (da Il Sole 24 ore del 2 settembre 2013);

fra gli organismi di diritto pubblico troviamo anche le società in *house* che svolgono attività strumentali per gli enti soci rispettando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) e le ulteriori restrizioni previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Peraltro anche la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 229) e il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n. 17) hanno riconosciuto che le stesse sono configurabili quali "*longa manus* delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico";

tra le società in *house* troviamo anche quelle che svolgono attività di riscossione tributi« e non vi è dubbio che le stesse pongono in essere un'attività di pubblica autorità anche se delegata dal Comune;

l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sopra riportata penalizza quindi fortemente gli enti locali che affidano a Società in *house* il servizio di riscossione dei tributi;

considerato altresì che nelle ragioni della recentissima decisione di cui alla sentenza n. 26283 del 2013 della Corte di Cassazione: "La società in *house*, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un'entità posta ai di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. È stato osservato, infatti, che essa non è altro che una *longa manus* della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in *house contract* neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte costo n. 46/13, cit.); di talché "l'ente in *house* non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa" (così Cons. Stato, Ad plen., n. 1108, cit.)»;

invita il Governo a definire, con apposito provvedimento, la nozione di organismo di diritto pubblico ai fini fiscali e a prevedere l'esclusione Iva sull'attività delle società in *house* che rientrano fra quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ed in particolare quelle dedite alla riscossione dei tributi.

_____

(*) Accolto dal Governo

G1.201

BENCINI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali» (AS 1215);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

in particolare la lettera *d)* del citato comma 2 interviene al comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli

enti locali), fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre 1ª procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

considerato che:

in relazione al pagamento della cosiddetta mini-IMU, la cui scadenza è il 24 gennaio, le incertezze normative tuttora non risolte sono fonte di gravi disagi per i cittadini;

alcuni comuni hanno predisposto un servizio online di calcolo della mini-IMU nonché, presso i propri uffici tributi, un servizio specifico per il conteggio presso il quale i contribuenti potranno ritirare il conteggio già effettuato e l'F24 da presentare per il pagamento e aperture straordinarie degli uffici stessi;

tuttavia il numero di amministrazioni che ha predisposto tali servizi è ancora largamente minoritario;

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze, a favorire la predisposizione presso tutti comuni di specifici servizi ai cittadini per il calcolo e il pagamento della mini IMU.

G1.201 (testo 2)

BENCINI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali» (AS 1215);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

in particolare la lettera *d)* del citato comma 2 interviene al comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre 1ª procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

considerato che:

in relazione al pagamento della cosiddetta mini-IMU, la cui scadenza è il 24 gennaio, le incertezze normative tuttora non risolte sono fonte di gravi disagi per i cittadini;

alcuni comuni hanno predisposto un servizio online di calcolo della mini-IMU nonché, presso i propri uffici tributi, un servizio specifico per il conteggio presso il quale i contribuenti potranno ritirare il conteggio già effettuato e l'F24 da presentare per il pagamento e aperture straordinarie degli uffici stessi;

tuttavia il numero di amministrazioni che ha predisposto tali servizi è ancora largamente minoritario;

invita il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze, a favorire la predisposizione presso tutti comuni di specifici servizi ai cittadini per il calcolo e il pagamento della mini IMU.

(*) Accolto dal Governo

G1.202

BITONCI, COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca, tra le varie disposizioni, anche misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali;

ricordato come il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 miliardi e 250 milioni di euro per l'anno 2013., così che la situazione della finanza pubblica locale risulta pertanto estremamente complessa, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni locali, proprio per sopperire a tali deficit, in numerosi casi ricorrono all'aumento delle imposte locali, a partire dall'IMU;

evidenziato come gli enti locali si sono trovati, in numerosi casi, in grande difficoltà nella messa a punto del bilancio di previsione 2013, proprio a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificazione del gettito dell'imposta municipale unica;

ricordato come alcuni Comuni, in particolar modo del Veneto, nonostante le difficoltà nel recuperare le risorse necessarie, sono riusciti ad evitare un aumento della tassazione immobiliare IMU sulla prima casa, riuscendo così a sgravare i propri cittadini dall'onere di un aggravio fiscale, particolarmente oneroso in una situazione economica tanto complessa come quella attuale;

sottolineato il provvedimento in esame autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assegnare maggiori risorse ai Comuni che hanno evidenziato criticità nelle assegnazioni 2013 a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2013.

_____

(*) Accolto dal Governo

G1.203

BITONCI, COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

ricordato come il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 miliardi e 250 milioni di euro per l'anno 2013, così che la situazione della finanza pubblica locale risulta pertanto estremamente complessa, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni locali, proprio per sopperire a tali deficit, in numerosi casi ricorreranno all'aumento delle imposte locali, a partire dall'IMU;

evidenziato come gli enti locali si sono trovati, in numerosi casi, in grande difficoltà nella costruzione del bilancio di previsione 2013, proprio'a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificazione del gettito dell'imposta municipale unica, e che di recente è stato emanato un ulteriore decreto legislativo, il decreto-legge n. 133 del 2013, finalizzato a sopprimere anche la seconda rata dell'imposta municipale propria gravante sulle abitazioni principali;

ricordato come alcuni Comuni, in particolar modo del Veneto, nonostante le difficoltà nel recuperare le risorse necessarie, sono riusciti ad evitare un aumento della tassazione immobiliare IMU sulla prima casa, riuscendo così a sgravare i propri cittadini dall'onere di un aggravio fiscale, particolarmente oneroso in una situazione economica tanto «Complessa come quella attuale;

sottolineato come l'articolo 1 del provvedimento in esame autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assegnare maggiori risorse ai Comuni che hanno evidenziato criticità nelle assegnazioni 2013 a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale 2013.

_____

(*) Accolto dal Governo

G1.204

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DI GIORGI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

la legislazione di esenzione in materia di imposizione sugli immobili destinati all'esercizio delle attività istituzionali «con modalità non commerciali» non presenta una configurazione giuridica dai confini certi se legata esclusivamente al requisito di commercialità e disgiunta da elementi che devono essere valutati nella tassazione ai fini delle imposte sul reddito, tra cui *in primis*, la valorizzazione del rapporto associativo iscritto/ente;

gli elementi di discrezionalità e i profili di disomogeneità nei presupposti utilizzati nel classamento tipologico delle attività, così come l'incertezza applicativa derivata dall'introduzione di misuratori astratti del tasso di commercialità non si raccordano con un coerente ed equo apprezzamento della reale capacità contributiva degli enti incisi (cfr. decreto Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012 n. 200, articolo 4),

impegna il Governo:

a operare una revisione del modello di tassazione delineato dal decreto ministeriale n. 200/2012, finalizzato a rendere coerenti i presupposti della tassazione IMU sugli immobili degli enti non commerciali ai modelli attuali della tassazione delle attività svolte dai medesimi enti, così come consolidati in ambito di tassazione sul reddito (articoli 143 e ss. decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917) e di IVA (articolo 4, commi 4 e 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633).

G1.204 (testo 2)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DI GIORGI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la legislazione di esenzione in materia di imposizione sugli immobili destinati all'esercizio delle attività istituzionali «con modalità non commerciali» non presenta una configurazione giuridica dai confini certi se legata esclusivamente al requisito di commercialità e disgiunta da elementi che devono essere valutati nella tassazione ai fini delle imposte sul reddito, tra cui *in primis*, la valorizzazione del rapporto associativo iscritto/ente;

gli elementi di discrezionalità e i profili di disomogeneità nei presupposti utilizzati nel classamento tipologico delle attività, così come l'incertezza applicativa derivata dall'introduzione di misuratori astratti del tasso di commercialità non si raccordano con un coerente ed equo apprezzamento della reale capacità contributiva degli enti incisi (cfr. decreto Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012 n. 200, articolo 4),

invita il Governo:

a operare una revisione del modello di tassazione delineato dal decreto ministeriale n. 200/2012, finalizzato a rendere coerenti i presupposti della tassazione IMU sugli immobili degli enti non commerciali ai modelli attuali della tassazione delle attività svolte dai medesimi enti, così come consolidati in ambito di tassazione sul reddito (articoli 143 e ss. decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917) e di IVA (articolo 4, commi 4 e 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633).

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

Luigi MARINO

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Contabilizzazione IMU FSC)

1. Ai fini della. contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera *b)* comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.

3. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo».

1.0.2

MANDELLI, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo 1,** aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica e universitaria, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente della scuola e 500 euro per ogni studente universitario";

2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere al 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.3

MANDELLI, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo 1,** aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera *e),* è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente";

2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere al 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della

legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.4

DEL BARBA

Ritirato

Dopo l'**articolo 1,** aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 243-*bis*, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Qualora in caso di inizio mandato la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale anche se il piano di riequilibrio finanziario risulti già approvato dalla Corte dei conti, l'amministrazione in carica ha facoltà, fermo restando l'obiettivo di miglioramento della condizione di ente strutturalmente, di rimodulare il suddetto piano, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"».

1.0.350

PUGLIA

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche alle norme per le modalità di composizione dei seggi elettorali)

2. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio *on-Iine* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. I comuni, con proprio regolamento, possono stabilire, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1, specifici criteri di priorità a favore di soggetti titolari di reddito basso, calcolato sulla base dell'indicatore ISEE.

4. Nelle more dell'emanazione regolamento di cui al comma 3, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1, si da priorità ai soggetti disoccupati.

5. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al ,sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

6. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni"».

1.0.5

La Commissione

Improponibile

Dopo l'**articolo 1,** aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95 per le modalità di composizione dei seggi elettorali)

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio *on-line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

1.0.351

PUGLIA

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche alle norme per le modalità di composizione dei seggi elettorali)

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio *on-line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni"».

1.0.6

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1,** aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche alle norme del Decreto Legislativo. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo l, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 le parole: "coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico" sono sostituite dalle seguenti: "coloro che siano stati componenti, in via continuativa, di organi di indirizzo politico"».

1.0.7

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1,** aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche alle norme della legge 24 aprile 1941, n. 392 in materia di Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari)

1. Sopprimere la legge 24 aprile 1941 n. 392 recante "Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari"».

1.0.8

BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo 1,** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 12, al comma 1, capoverso 1-*bis*, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: ", in assenza di rinunce e scorrimenti"».

1.0.300

GIBIINO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Al comma 862, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono da ritenere sempre ammissibili I titoli di spesa saldati oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'investimento a condizione che non vengano superati i diciotto mesi dalla data di chiusura dell'investimento stesso"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014" e le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti "180 giorni".

2. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: "comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al".

3. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni».

4. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto- legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 6.

6. Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni, è autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia," sono sostituite dalle seguenti: "le Amministrazioni centrali dello Stato, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresi gli organi costituzionali, nonché le regioni e gli enti locali";

b) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014";

c) le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

d) è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 388 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia del demanio esprime ai soggetti di cui al primo periodo il nulla osta richiesto, trenta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto ai sensi del secondo periodo"».

2.2

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Approvato

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n.120, convertito con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente: "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano"».

2.3

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Precluso

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n.120, convertito con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente: "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionalì nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano"»

2.4

BOTTICI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, dopo le parole "facoltà di recedere" sono inserite le seguenti: "senza alcun onere a loro carico"».

2.5

BOTTICI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "senza alcun onere a loro carico";

b) le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "180 giorni"».

2.6

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La norma si applica nei casi in cui la prestazione della Pubblica Amministrazione era eccessivamente onerosa già al momento della stipula del contratto».

2.7

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono espressamente prevedere la facoltà di recedere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, dandone preavviso al locatore mediante lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le clausole con cui si esclude la facoltà per le amministrazioni di recedere dal contratto sono nulle».

2.8

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Respinto

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. L'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato».

2.9

ORELLANA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.9

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I contratti di locazione di immobili stipulati o rinnovati dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni ed enti locali, nonché dagli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente prevedere, ai fini della loro validità, una clausola volta a conferire ai contraenti l'esercizio del diritto di recesso anticipato».

G2.9 (già em. 2.9)

ORELLANA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1215,

invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.9.

(*) Accolto dal Governo

2.10

CHIAVAROLI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita, possono recedere con un preavviso di 180 giorni dai contratti di locazione passiva dalle stesse stipulati ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Detta previsione, ai sensi dell'articolo 1339 c.c., è inserita quale clausola nei relativi contratti».

2.11

CATALFO, BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita, possono recedere con un preavviso di sei mesi dai contratti di locazione passiva dalle stesse stipulati ed in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il diritto di recesso è inserito nei contratti di cui al precedente periodo, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile».

2.12

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.13

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prima delle parole: "il cui espletamento" aggiungere le parole: "necessariamente"».

2.14

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.15

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Id. em. 2.14

Sopprimere il comma 4.

2.16

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

2.17

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 la conformità catastale si intende acquisita».

2.18

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

2.19

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Respinto

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Tutti gli immobili compresi quelli oggetto di alienazione devono essere muniti dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192».

2.20

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «e non si applica» fino alla fine del periodo.

2.21

LANZILLOTTA

V. testo 2

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione entro il 31 dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del15 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1993.

5-*ter*. Il Comitato di cui al comma 12 è composto dal direttore generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

5-*quater*. Il Comitato di cui al comma 12 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.

5-*quinquies*. La definizione ed il coordinamento dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spetta ad un comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, tale Comitato si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al comma 5-*bis*».

2.21 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo del seguente comma, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal Direttore Generale del Tesoro e composto inoltre da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Ai Componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spetta ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al primo periodo.».

2.22

GIBIINO

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 ed all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 12, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio.

8-*ter*. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o dì locazione senza aver preventivamente fornito l'attestato di prestazione energetica"».

2.23

GIBIINO

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 8 è soppresso».

2.24

GIBIINO

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "L'obbligo del rilascio dell'attestato di certificazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa a canone sociale prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo e non oggetto di interventi di manutenzione straordinaria"».

2.25

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Improponibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Sopprimere la legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai comuni del servizio

dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari"».

2.302

PUGLIA

Improponibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "o strutturalmente deficitari", sono inserite le seguenti: "e comunque con popolazione superiore a 50.000"».

2.303

PUGLIA

Improponibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 99, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"1. Il sindaco e il Presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. Il segretario è scelto mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98"».

2.26

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

2.27

MILO

Id. em. 2.26

Sopprimere il comma 6.

2.28

FUCKSIA, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.28

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'Agenzia del demanio entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, nell'ambito del patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili da destinare a cittadini il cui reddito familiare, calcolato anche in base all'indicatore ISEE, non superi i 20.000,00 euro annui e sottoposti a sfratto esecutivo per il rilascio di immobili appartenenti ad Enti previdenziali che hanno proceduto alla dismissione del loro patrimonio immobiliare».

G2.28 (già emm. 2.28 e 2.29)

FUCKSIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1215,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto degli emendamenti 2.28 e 2.29.

_____

(*) Accolto dal Governo

2.29

FUCKSIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. l'Agenzia del demanio entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, nell'ambito del patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili da destinare a strutture scolastiche, centri di ricerca, centri extrascolastici per

attività culturali o progetti di assistenza e recupero sociale».

2.30

RUSSO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'articolo 56-*bis*, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"9. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono, con atto normativo, l'applicabilità delle disposizioni del presente articolo nel proprio territorio. Le richieste di attribuzione di cui al comma 2 possono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore dell'atto normativo regionale"».

2.31

CHIAVAROLI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo la parola: "decreto" è aggiunto il seguente periodo: ", laddove il canone di locazione non sia ritenuto, entro 30 giorni dalla richiesta della Pubblica Amministrazione, nella media di mercato dall'Agenzia del Demanio, sentite le Associazioni di categoria competenti"».

2.32

CALIENDO, MANDELLI

Improponibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 5 marzo 1-957, n. 104 è soppresso».

2.33

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da: "è altresì" sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "i 110 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente"».

G2.200

BITONCI, COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

stimato come l'articolo 2 del provvedimento in esame consenta al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione;

ricordato come il comma 8 dell'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che nella determinazione della somma da versare all'ente rilasciarne si deve tenere conto delle soggezioni che derivano alla strada o all'autostrada, del valore economico risultante dal provvedimento e del vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso;

evidenziato come tali criteri siano stati tradotti in una formula matematica, la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione dei fattori che la formula stessa prende

in considerazione (tipologia di accesso, larghezza geometrica, importanza della strada eccetera) così che la formula matematica e i parametri per l'individuazione dei canoni non sono in alcun modo stabiliti dal legislatore ma approvati unilateralmente dal consiglio di amministrazione della società;

valutato come, ai sensi dell'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono iniziati, nel 1998, gli aumenti unilaterali da parte della società ANAS spa del canone sui passi-carrai in base alle nuove tabelle e ai nuovi coefficienti di calcolo, che hanno comportato aumenti discrezionali, in particolare nella regione Veneto, i quali hanno determinato una evidente disparità di trattamento tra cittadini che hanno accesso alla proprietà attraverso passi carrai insistenti su strade non statali e cittadini che invece si ritrovano gravati dal canone per la concessione di passi carrai per l'accesso a strade statali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative in tema di revisione dei canoni nonché l'opportunità di intervenire con adeguati provvedimenti legislativi al fine superare le disparità di trattamento da parte della società ANAS Spa prevedendo in particolare l'eliminazione del canone dovuto per i passi carrai.

_____

(*) Accolto dal Governo

G2.300

CAMPANELLA

Improponibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (del disegno di legge n. 1215),

premesso che:

ai sensi del comma 5 articolo 6 decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni in legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

tale Fondo veniva destinato a quei Comuni ad alta tensione abitativa che entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, avessero attivato bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli;

le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ne stabilisce i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;

tali risorse sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali;

considerato che:

ad oggi non è stato ancora emanato alcun decreto che stabilisca i criteri di assegnazione e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali;

i Comuni che non abbiano provveduto ad attivare bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, ne rimarrebbero esclusi;

impegna il Governo:

ad emanare, con somma urgenza, il decreto di cui al comma 5, articolo 6, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito, con modificazioni, in legge 28 ottobre 2013, n. 124;

a provvedere celermente - anche con interventi a carattere normativo - all'estensione del diritto di accesso al fondo anche a quei Comuni che, non avendo provveduto in tempo, attivino entro la data del 30 giugno 2014 bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli, ampliando la dotazione del fondo di ulteriori 30 milioni di euro, passando così da 20 milioni a 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, trovando apposita copertura attraverso l'aumento di 2 punti percentuali dell'aliquota indicata all'articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Improponibile

Dopo l'**articolo 2** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)

Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(Versamento dell'imposta municipale propria nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale"».

2.0.300

CAMPANELLA

Improponibile

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione)

1. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, i Comuni che, alla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora provveduto ad avviare bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli, possono provvedervi entro i130 giugno 2014.

2. Le dotazioni del Fondo di cui al comma 5, dell'articolo 6 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124., sono incrementate, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, di ulteriori 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «di un'aliquota del 21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un'aliquota del 23 per cento».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Misure in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il

Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;

b) il comma 6-*quater* è sostituito dal seguente:

«6-*quater*. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-*ter*, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso».

2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *9-bis* è sostituito dal seguente:

«9-*bis*. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;

b) al comma 9-*ter*, le parole: «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-*bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-*bis* in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione stessa»;

c) al comma 9-*quater* le parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione Campania»;

d) al comma 9-*sexies* le parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;

e) al comma 9-*septies*, le parole: «di cui al comma 9-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione

dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

6. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

7. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di 23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e seguenti la regione Valle d'Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:

a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

MILO

Improponibile

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa messa al finanziamento. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse annualmente stanziate a valere del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.2

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere dalle parole: «nonché di definizione» fino alla fine del periodo.

3.3

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «nonché di definizione» con le parole: «nonché di riduzione».

3.4

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.5

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere dalle parole: «con oneri a carico» fino alla fine del periodo.

3.6

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.7

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*d)* Il Commissario presenta una relazione semestrale alle Commissioni Parlamentari di competenza sullo stato avanzamento lavori e gli obbiettivi raggiunti dal piano di rientro di cui alla lettera *a)* del presente comma».

3.8

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.9

MARGIOTTA

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2016, termine di ultimazione dei lavori".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, si provvede mediante le risorse disponibili di cui all'OPCM 3858 del 12 marzo 2010».

3.10

VICECONTE

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2016", termine di ultimazione dei lavori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'OPCM 3858 del 12 marzo 2010, a tanto sufficienti.

3.11

SOLLO, SPILABOTTE, SAGGESE

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al [me di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione Centrale FS di Salerno - Stadio Arechi , le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate, sono destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, alla copertura del relativo contratto di servizio ferroviario regionale, per il biennio 2014-2015 nelle more di lilla riprogrammazione dei servizi ferroviari di competenza regionale».

3.12

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

3.13

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «alla regione Campania» con le seguenti: «alle regioni per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati».

3.14

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Respinto

Al comma 3, lettera a), al comma 9-bis, ivi menzionato, sostituire le parole: «alla Regione Campania» con le seguenti: «alle regioni interessate da squilibrio finanziario» e conseguentemente abrogare le lettere c) e d).

3.15

CARIDI

V. testo 2

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della Regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015 a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge- 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-*bis*, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3-*ter*. Il piano di cui al comma 3-*bis* è finalizzato agli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, di incremento del rapporto tra ricavi del traffico e costi operativi, di appropriatezza dei livelli occupazionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, consentendo, altresì, il conseguimento di un rapporto tra ricavi e costi del servizio di trasporto pubblico, come previsto dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non inferiore al 20 per cento per gli anni 2014-2015 e l'incremento progressivo del medesimo rapporto per gli anni successivi, come disposto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano deve dimostrare che, stante le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016

avvenga senza ulteriori contributi straordinari per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 3-*bis* relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

«3-*quater*. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse.

«3-*quinquies*. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 3-*bis*».

3.15 testo 2 (id. em 3.33 testo 2)

La Commissione

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della Regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015 a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-*bis*, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3-*ter*. Il piano di cui al comma 3-*bis* deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchia la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve, altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per il passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stante le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 3-*bis* relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

«3-*quater*. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse.

«3-*quinquies*. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 3-*bis*».

3.17

BRUNO, MILO, PERRONE, IURLARO, AMORUSO, TARQUINIO

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2 comma 257, della legge n. 244 del 2007.».

3.18

RUTA

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «di realizzazione», inserire le seguenti: «o da realizzare se concluse le procedure di individuazione del contraente per le sedi Anas da mettere in sicurezza ai sensi del DPCM 21 ottobre 2003, n. 3685, anche in deroga all'articolo 12, comma l-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98».

3.19

BITONCI, COMAROLI

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere infine i seguenti commi:

«4-*bis*. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

"23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-*bis*. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1º gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-*ter*. A decorrere dallo gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23.

23-*quater*. All'onere di cui ai commi 23, 23-*bis* e 23-*ter*, si provvede mediante riduzione fino al limite massimo di 20 milioni di euro l'anno dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.20

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a.., come elencate all'allegato A del presente decreto, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna

tratta, da riscuotere esclusivamente attmverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a, integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte sì applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche-richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle strade, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione.

"Allegato A

1) A90 Grande Raccordo Anulare di Roma;
2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
4 A18 Diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
5) A19 Palermo-Catania;
6) RA2 Salerno-Avellino;
7) RA6 Bettolle-Perugia;
8) RA9 di Benevento;
9) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
10) RA12 Chieti-Pescara;
11) RA5 Sicignano-Potenza;"».

3.21

RANUCCI, MOSCARDELLI, SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di consentire l'avvio delle procedure relative ai lavori di cui al progetto approvato definitivamente con la delibera del CIPE 2 agosto 2013, n. 51, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 2014, n. 2, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle disposizioni finali, punto 4.1, della suddetta delibera e fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Regione Lazio è autorizzata a contrarre impegno vincolante ad assumere a proprio carico qualunque onere eventualmente derivante da contenzioso relativo alla suddetta opera, per il quale si sia fatto ricorso a procedure arbitrali. Alla copertura dell'onere la Regione provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio».

3.22

D'ALI'

Improponibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno - Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A, a fronte dei lavori già eseguiti.».

3.23

BILARDI, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno - Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.a., a fronte dei lavori già eseguiti».

3.24

Luigi MARINO, ROMANO, DI MAGGIO, D'ONGHIA, DI BIAGIO, OLIVERO, Maurizio ROSSI, MERLONI

Improponibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In attuazione a quanto stabilito nel decreto legislativo n. 188 del 2003, articolo 2, comma 1, ed al fine di consentire una gestione trasparente ed efficiente del servizio ferroviario italiano, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e de trasporti è demandato a procedere allo scorporo della Società Trenitalia dalla Società Ferrovie dello Stato in modo tale che la Società Trenitalia risulti direttamente di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.25

SANTINI, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, ZANONI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI

Improponibile

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, si provvede con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457.

5-*ter*. L'indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquida bile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, pei-una quota del danno subito.

5-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al comma 5-*bis*.«.

3.26

ORRU', PADUA, MINEO, BIANCO

Improponibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La società RFI Spa provvede, di concerto con la Regione Sicilia, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 dell'accordo di programma 2012-2014- Parte servizi, per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di *safety*, *security* e navigazione, sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla riattivazione della tratta ferroviaria di collegamento tra gli aeroporti di Palermo e Trapani, interrotta il 25 febbraio 2013, necessaria a garantire la piena efficienza dei collegamenti fra i predetti aeroporti».

3.26-bis

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA,

Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Respinto

Dopo il camma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È abrogato l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, così come convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111».

3.300

MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "lunghezza massima di 18 m" sono sostituite dalle seguenti: "lunghezza massima di 18,75 m".

3.27

PAGLIARI

Improponibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m;" sono sostituite dalle seguenti: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m;"».

3.301

BLUNDO

Improponibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. A decorrere dal gennaio 2014 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati ai Comuni e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale i Comuni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43"».

3.28

CHIAVAROLI, AUGELLO

Improponibile

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al 31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78.4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento-iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi p1uriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, dei decreto legge 7 ottobre 2008,n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 2015-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e ri modulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al primo periodo, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione Europea».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «trasporti» *aggiungere le seguenti:* «e postale».

3.29

DI BIAGIO

Improponibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78.4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014,

si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 2015-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al primo periodo, sono sottoscritti entro Il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello Sviluppo economico alla Commissione Europea».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «trasporti» *aggiungere le seguenti:* «e postale».

3.30

DI BIAGIO

Improponibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è prorogate fine al 31 dicembre 2014. I trasferimenti pesti a carico del bilancio delle State a parziale copertura dell'onere del servizio pestale universale sono determinati in base al meccanismo previste dal contratte di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per fanno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quante ai restanti 78.4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale delle state di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal l'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Sono

fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del ceste nette del servizio postale universale effettivamente sostenute per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Entro il 31 luglio 2014 deve essere sottoscritte dalle parti il contratte di programma per il triennio 2015-2017, che deve essere notificate entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamente e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratte in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratte è sette scritte previe parere non vincolante dell'Autorià di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesse da parte del Ministero dello sviluppo economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del coste nette del servizio pestale universale effettivamente sostenute per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quelle di cui al prime periodo, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre delle stesse anno. Il contratto è sottoscritto previe parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta delle stesse da parte del Ministero delle sviluppo economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del coste nette del servizio pestale universale effettivamente sostenute per ciascune degli anni del periodo regolatorio. Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigere non sia state notificate alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successive si intende rinnovate per triennio il contratto di programma in vigere, che viene contestualmente notificate dal Ministero delle sviluppo economico alla Commissione Europea.

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «trasporti» *aggiungere le seguenti:* «e postale».

3.31

CERONI

Improponibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78.4 milioni di euro, nella misura dì 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma

per il triennio 2015-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014, alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivì a quello di cui al primo periodo, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione Europea.

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «trasporti» *aggiungere le seguenti:* «e postale».

3.32

MARINELLO

Improponibile

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2013 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro.

9-*ter*. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009.

9-*quater*. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.

9-*quinques*. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso.

9-*sexies*. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura.

9-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 9-*bis* a 9-*sexies* del presente articolo, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

9-*octies*. È assegnato per l'anno 2013 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità.

9-*novies*. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma».

3.34

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Improponibile

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014.

9-*ter*. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

3.35

CERONI

Improponibile

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014.

9-*ter*. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

3.36

LUCHERINI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, CIRINNA', BERTUZZI, RICCHIUTI, MATTESINI

Ritirato

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dal 1º marzo sino al 31 ottobre 2014, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici.

Ferma restando, relativamente al settore autostradale, la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2014 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 31 ottobre 2014 e sono applicati a decorrere dal 1º novembre 2014.

A decorrere dal 1º marzo sino al 31 ottobre 2014 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dallo gennaio 2014, così come stabilito dall'articolo 19, comma 9-*bis*, della legge 3 agosto 2009, n. 102. All'onere relativo al periodo

1º marzo 31 ottobre 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

3.37

BITONCI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al decreto legge 30 dicembre 2013, n.151, dopo il comma 9 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera *g)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69"».

3.38

SPILABOTTE, SCALIA

Improponibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. AI fine di far fronte alle emergenze causate dalla frana verificatasi nel marzo del 2013 sono stanziati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 in favore del Comune di Frosinone, da destinare alle opere di ripristino del viadotto Biondi, alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana, ivi compresa quella sede dell'edificio della prefettura, e al ripristino dell'alveo del fiume Cosa invaso dal materiale della frana.

9-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-*bis*, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.39

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Improponibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 4-*te*, comma 16, legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" è soppresso».

3.41

CARDINALI

Improponibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per l'anno 2013 è attribuito al Comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa [n sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo Comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre del 2009.

9-*ter*. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 11-*bis* a 11-*sexies* del presente articolo, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».

3.42

D'ALI'

Ritirato e trasformato nell'odg G3.42

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Le somme di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, vengono trasferite, per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, dal Ministero delle infrastrutture nel rispetto delle quote percentuali spettanti ai singoli comuni, così come determinate nel decreto 2 agosto 2007 del Ministero infrastrutture e Trasporti».

G3.42 (già em. 3.42)

D'ALI'

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere l'immediata disponibilità dei competenti Dicasteri di risorse volte a far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale, in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza dei territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa e consolidamento del suolo,

impegna il Governo:

a trasferire, al fine di una più rapida gestione dei processi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, nonché per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, le somme di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 alla immediata disponibilità dello stato di previsione del Ministero infrastrutture e trasporti per poterle così ripartire alle Amministrazioni territoriali interessate nel rispetto delle quote percentuali spettanti ai singoli comuni, così come determinate nel decreto 2 agosto 2007;

a trasferire, al fine di una più rapida gestione dei processi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, nonché per l'attuazione del programma di interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto, le somme di cui all'articolo 11, comma 11-*ter*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 alla immediata disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per poterle così ripartire, con successivo decreto, secondo il piano di riparto deliberato dal coordinamento delle Amministrazioni comunali interessate.

_____

(*) Accolto dal Governo

3.43

CHIAVAROLI, AUGELLO

Improponibile

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il comma 3-*bis*».

3.44

CERONI

Improponibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il comma 3-*bis*».

3.45

BITONCI, COMAROLI

Improponibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. All'articolo 4-*ter*, comma 16, della legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85" è soppresso».

3.46

COMAROLI, BITONCI

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-*ter*, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

3.302

GUALDANI

Improponibile

Dopo il comma 9 aggiungere seguente:

«9-*bis*. Dopo il comma 47 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere il seguente: "47-*bis*. Laddove siano stati raggiunti gli accordi collettivi di cui al precedenti commi 42, 44 e 45 ed in attesa dell'entrata in vigore dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsti, le abrogazioni disposte dal comma 47 del presente articolo si intendono sospese e i Comitati Amministratori dei Fondi interessati potranno continuare ad operare fino all'emanazione dei decreti interministeriali citati e alla nomina dei nuovi Comitati Amministratori del Fondo di cui all'articolo 3, della legge 28 giugno 2012 n. 92».

G3.200

MORGONI, AMATI, FABBRI, CERONI, NENCINI, MERLONI, VERDUCCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 Dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (A.S. 1215),

premesso che:

con l'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato istituto a decorrere dal 2013 il fondo unico nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ,anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

il Fondo è stato costituito con risorse derivanti dalla compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione e quella sulla benzina, e nel fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale anche ferroviario e le risorse introdotte con legge 'finanziaria del 2008. Nel Fondo Unico Nazionale sono confluite tutte le risorse che lo Stato ha assegnato alle Regioni per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;

il DPCM pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 26 giugno 2013 ha definito i criteri e le modalità con cui ripartire il fondo basandosi per il 90 per cento sulla spesa storica delle Regioni e solo per il 10 per cento in base al raggiungimento di obiettivi come una gestione più efficiente de economica, l'aumento di ricavi, l'incremento quantitativo e qualitativo dei servizi;

questi criteri di ripartizione attualmente in uso che rimarranno in vigore fine alla definizione dei cosiddetti costi standard nel settore trasporti pubblici I rischiano di penalizzare alcune Regioni con

minore spesa storica per una gestione più efficiente del sistema; favorendone altre con caratteristiche analoghe ma maggiori spese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire in accordo con le Regioni un fondo perequativo in materia di trasporto pubblico che riequilibri disparità immotivate, in attesa dell'introduzione dei costi *standard*;

a definire in accordo con le- Regioni nel più breve tempo possibile i costi standard in materia di trasporti al fine di ottimizzare le risorse destinate al trasporto pubblico locale.

_____

(*) Accolto dal Governo

G3.201

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

a distanza di quasi cinque anni dal terremoto del 6 aprile 2009 che colpì i territori della regione Abruzzo non si sono ancora completate le opere di ricostruzione e di riparazione degli immobili;

partendo dalle macerie di Dona, paese simbolo della tragedia dove si continua ad aspettare la ricostruzione con un sentimento condiviso di incertezza, si arriva al centro storico de L'Aquila con i suoi cantieri avviati grazie ai fondi erogati nell'aprile 2013 e con i quali potrebbero presto partime altri;

basterebbe una continuità di risorse per ultimare, in cinque anni, i lavori per ricostruire L'Aquila. Nel 2013 sono stati avviati molti cantieri e approvati progetti per 800 milioni;

una programmazione di finanziamenti, calendarizzati in un quinquennio, e un alleggerimento del patto di stabilità sia per L'Aquila che per i comuni del cratere sismico, potrebbero tranquillizzare gli aquilani che da cinque anni ormai vivono nel dolore del ricordo di quella notte;

se non si stabiliranno tempi precisi per gli interventi, non basteranno decenni e risorse: ne è prova la nomina del commissario *ad acta* in Irpinia per il terremoto del 1980, tanto premesso, impegna il Governo:

ad assicurare ulteriori risorse, la continuità della loro erogazione in tempi prefissati e un alleggerimento dai vincoli del patto di stabilità per completare le opere di ricostruzione dei comuni abruzzesi e di una città, L'Aquila, ingabbiata dai puntellamenti dei suoi palazzi storici.

G3.201 (testo 2)

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

a distanza di quasi cinque anni dal terremoto del 6 aprile 2009 che colpì i territori della regione Abruzzo non si sono ancora completate le opere di ricostruzione e di riparazione degli immobili;

partendo dalle macerie di Dona, paese simbolo della tragedia dove si continua ad aspettare la ricostruzione con un sentimento condiviso di incertezza, si arriva al centro storico de L'Aquila con i suoi cantieri avviati grazie ai fondi erogati nell'aprile 2013 e con i quali potrebbero presto partime altri;

basterebbe una continuità di risorse per ultimare, in cinque anni, i lavori per ricostruire L'Aquila. Nel 2013 sono stati avviati molti cantieri e approvati progetti per 800 milioni;

una programmazione di finanziamenti, calendarizzati in un quinquennio, e un alleggerimento del patto di stabilità sia per L'Aquila che per i comuni del cratere sismico, potrebbero tranquillizzare gli aquilani che da cinque anni ormai vivono nel dolore del ricordo di quella notte;

se non si stabiliranno tempi precisi per gli interventi, non basteranno decenni e risorse: ne è prova la nomina del commissario *ad acta* in Irpinia per il terremoto del 1980, tanto premesso, invita il Governo ad assicurare ulteriori risorse, la continuità della loro erogazione in tempi prefissati e un alleggerimento dai vincoli del patto di stabilità per completare le opere di ricostruzione dei comuni abruzzesi e di una città, L'Aquila, ingabbiata dai puntellamenti dei suoi palazzi storici.

_____

(*) Accolto dal Governo

G3.202

MANASSERO, ALBANO, OLIVERO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

la Cuneo-Ventimiglia-Nizza è una storica ferrovia transfrontaliera, realizzata all'inizio del '900, distrutta dalle truppe tedesche durante la seconda guerra mondiale, ripristinata nel 1979, a seguito di una convezione Italia-Francia sottoscritta nel 1970;

ancora oggi, la linea assume in prospettiva un valore strategico nei rapporti fra l'Italia occidentale e la Francia meridionale, soprattutto se si considera come essa, nella sua estensione a nord, sino a Torino, può assumere la funzione di collegamento ferroviario diretto tra l'area metropolitana del capoluogo piemontese, nella quale vivono oltre 2 milioni di persone e operano migliaia di imprese, e Nizza, secondo centro urbano della regione francese Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA);

non possono essere trascurati né il valore ingegneristico e culturale dell'infrastruttura e delle opere d'arte in essa presenti, né il pregio paesaggistico dei siti che attraversa e mette in comunicazione, così come le peculiari potenzialità che essa può assumere per il mondo sportivo, collegando località in cui sorgono rilevanti impianti di sport invernali, di canoa e di altre attività atletiche;

per queste ragioni, nel contesto delle attività di relazione poste in essere con la costituzione nel 2007 del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) che ha sostanziato il processo di costruzione dell'euroregione Alpes-Mediterranée, costituita dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, dalla Regione Liguria, dalla Regione Piemonte, dalla Regione Provence-Alpes-Cote d'Azur e dalla Regione Rhone-Alpes, nel 2008 è stata firmata una dichiarazione d'intenti fra la Regione PACA e le Regioni Piemonte e Liguria, finalizzata a scongiurare l'abbandono della linea e a rimarcare, viceversa, i vantaggi economici che il suo mantenimento e il suo rilancio possono determinare per i territori interessati;

dal 2009, l'adozione da parte di Rete ferroviaria italiana (RF1) del nuovo sistema di sicurezza è intervenuta a impedire l'interoperabilità fra Trenitalia e la società ferroviaria francese SNCF: ciò ha comportato t'interruzione del collegamento diretto Torino-Cuneo-Limone-Breil-Nizza, da cui è conseguita, nel 2012, la cancellazione di alcune stazioni minori, con i relativi disagi per i pendolari e il depauperamento della funzione sociale della linea;

nonostante nell'ottobre 2012 sia stato firmato un protocollo d'intesa fra le Regioni già firmatarie della dichiarazione d'intenti del 2008, indicante l'obiettivo di valorizzare la linea e reperire i fondi necessari, a partire dal marzo 2013 si è fatta ricorrente e concreta la possibilità di chiusura della linea o, comunque, di suoi importanti tratti, tra cui quello Cuneo-Ventimiglia;

questa eventualità crea viva preoccupazione fra i cittadini delle zone interessate, anche per il danno ambientale che deriverebbe dallo spostamento del traffico da ferro a gomma: un'evenienza in contrasto rispetto all'esigenza, condivisa da tutte le istituzioni europee, di perseguire gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della salute, attraverso il contenimento del traffico su gomma e delle sue esternalità negative, e la promozione di un trasporto pubblico sostenibile e di qualità.

preso atto che,

nell'ambito del vertice bilaterale Italia Francia del 20 novembre 2013,è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta che riconosce l'importanza transfrontaliera della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Breil-Ventimiglia-Nizza e si sono assunti precisi impegni per la ferrovia e per la messa in sicurezza del traforo stradale: «I due Governi si impegnano a proseguire i negoziati sull'attualizzazione della Convenzione Franco-italiana del 1970, relativa alla linea ferroviaria Torino-Cuneo-Breil-Ventimiglia-Nizza e a stabilire un meccanismo istituzionale di condivisione delle responsabilità ben equilibrato riguardante il futuro della linea sia dal punto di vista operativo che del finanziamento»,

impegna il Governo:

ad attivarsi per una celere predisposizione della bozza di revisione della Convenzione, così come definito al vertice bilaterale del 20 novembre 2013 e dall'impegno assunto dalla delegazione italiana nella riunione di insediamento del Comitato italo-francese previsto dalla stessa Convenzione del 1970 e tenutasi il 7 dicembre 2012 a Parigi, finalizzato a perseguire in tempi certi le seguenti priorità: ripristino dell'interoperabilità tra i materiali rotabili italiani e francesi; revisione della convenzione del 1970, con una diversa ripartizione dei costi e delle responsabilità; rilancio del programma europeo per la sicurezza e gli interventi strutturali;

ad operare perché RFI sia messa nelle condizioni di assicurare, quanto prima, il pagamento di 29 milioni di euro per la manutenzione della tratta francese, dovuto sulla base della convenzione del 1970 e indispensabile a scongiurare la riduzione a 40 chilometri l'ora della velocità in territorio francese, a causa della mancata messa in sicurezza della linea; ciò avrebbe evidenti ricadute negative in termini di qualità del servizio e di impatto sul movimento dei cittadini e delle merci;

a riportare alla competenza amministrativa del Ministero dei Trasporti la tratta ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, nel contesto del collegamento internazionale tra le aree metropolitane di Torino e Nizza, per la sua caratteristica di linea ferroviaria transfrontaliera così come definito dal succitato trattato internazionale;

ad attivare, d'intesa con il Governo francese, uno specifico tavolo tecnico di lavoro sul rilancio del collegamento ferroviario Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza, coordinato dai Ministeri e costituito, oltre che dalle aziende ferroviarie che gestiscono la rete e il servizio di trasporto nei due Paesi, dalle Regioni Liguria, PACA e Piemonte, nonché dalle istituzioni locali dei territori coinvolti.

G3.202 (testo 2)

MANASSERO, ALBANO, OLIVERO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la Cuneo-Ventimiglia-Nizza è una storica ferrovia transfrontaliera, realizzata all'inizio del '900, distrutta dalle truppe tedesche durante la seconda guerra mondiale, ripristinata nel 1979, a seguito di una convezione Italia-Francia sottoscritta nel 1970;

ancora oggi, la linea assume in prospettiva un valore strategico nei rapporti fra l'Italia occidentale e la Francia meridionale, soprattutto se si considera come essa, nella sua estensione a nord, sino a Torino, può assumere la funzione di collegamento ferroviario diretto tra l'area metropolitana del capoluogo piemontese, nella quale vivono oltre 2 milioni di persone e operano migliaia di imprese, e Nizza, secondo centro urbano della regione francese Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA);

non possono essere trascurati né il valore ingegneristico e culturale dell'infrastruttura e delle opere d'arte in essa presenti, né il pregio paesaggistico dei siti che attraversa e mette in comunicazione, così come le peculiari potenzialità che essa può assumere per il mondo sportivo, collegando località in cui sorgono rilevanti impianti di sport invernali, di canoa e di altre attività atletiche;

per queste ragioni, nel contesto delle attività di relazione poste in essere con la costituzione nel 2007 del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) che ha sostanziato il processo di costruzione dell'euroregione Alpes-Mediterranée, costituita dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, dalla Regione Liguria, dalla Regione Piemonte, dalla Regione Provence-Alpes-Cote d'Azur e dalla Regione Rhone-Alpes, nel 2008 è stata firmata una dichiarazione d'intenti fra la Regione PACA e le Regioni Piemonte e Liguria, finalizzata a scongiurare l'abbandono della linea e a rimarcare, viceversa, i vantaggi economici che il suo mantenimento e il suo rilancio possono determinare per i territori interessati;

dal 2009, l'adozione da parte di Rete ferroviaria italiana (RF1) del nuovo sistema di sicurezza è intervenuta a impedire l'interoperabilità fra Trenitalia e la società ferroviaria francese SNCF: ciò ha comportato t'interruzione del collegamento diretto Torino-Cuneo-Limone-Breil-Nizza, da cui è conseguita, nel 2012, la cancellazione di alcune stazioni minori, con i relativi disagi per i pendolari e il depauperamento della funzione sociale della linea;

nonostante nell'ottobre 2012 sia stato firmato un protocollo d'intesa fra le Regioni già firmatarie della dichiarazione d'intenti del 2008, indicante l'obiettivo di valorizzare la linea e reperire i fondi necessari, a partire dal marzo 2013 si è fatta ricorrente e concreta la possibilità di chiusura della linea o, comunque, di suoi importanti tratti, tra cui quello Cuneo-Ventimiglia;

questa eventualità crea viva preoccupazione fra i cittadini delle zone interessate, anche per il danno ambientale che deriverebbe dallo spostamento del traffico da ferro a gomma: un'evenienza in contrasto rispetto all'esigenza, condivisa da tutte le istituzioni europee, di perseguire gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della salute, attraverso il contenimento del traffico su gomma e delle sue esternalità negative, e la promozione di un trasporto pubblico sostenibile e di qualità.

preso atto che,

nell'ambito del vertice bilaterale Italia Francia del 20 novembre 2013,è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta che riconosce l'importanza transfrontaliera della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Breil-Ventimiglia-Nizza e si sono assunti precisi impegni per la ferrovia e per la messa in sicurezza del traforo stradale: «I due Governi si impegnano a proseguire i negoziati sull'attualizzazione della Convenzione Franco-italiana del 1970, relativa alla linea ferroviaria Torino-Cuneo-Breil-Ventimiglia-Nizza e a stabilire un meccanismo istituzionale di condivisione delle responsabilità ben equilibrato riguardante il futuro della linea sia dal punto di vista operativo che del finanziamento»,

invita il Governo:

ad attivarsi per una celere predisposizione della bozza di revisione della Convenzione, così come definito al vertice bilaterale del 20 novembre 2013 e dall'impegno assunto dalla delegazione italiana nella riunione di insediamento del Comitato italo-francese previsto dalla stessa Convenzione del 1970 e tenutasi il 7 dicembre 2012 a Parigi, finalizzato a perseguire in tempi certi le seguenti priorità: ripristino dell'interoperabilità tra i materiali rotabili italiani e francesi; revisione della convenzione del 1970, con una diversa ripartizione dei costi e delle responsabilità; rilancio del programma europeo per la sicurezza e gli interventi strutturali;

ad operare perché RFI sia messa nelle condizioni di assicurare, quanto prima, il pagamento di 29 milioni di euro per la manutenzione della tratta francese, dovuto sulla base della convenzione del 1970 e indispensabile a scongiurare la riduzione a 40 chilometri l'ora della velocità in territorio francese, a causa della mancata messa in sicurezza della linea; ciò avrebbe evidenti ricadute negative in termini di qualità del servizio e di impatto sul movimento dei cittadini e delle merci;

a riportare alla competenza amministrativa del Ministero dei Trasporti la tratta ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, nel contesto del collegamento internazionale tra le aree metropolitane di Torino e Nizza, per la sua caratteristica di linea ferroviaria transfrontaliera così come definito dal succitato trattato internazionale;

ad attivare, d'intesa con il Governo francese, uno specifico tavolo tecnico di lavoro sul rilancio del collegamento ferroviario Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza, coordinato dai Ministeri e costituito, oltre che dalle aziende ferroviarie che gestiscono la rete e il servizio di trasporto nei due Paesi, dalle Regioni Liguria, PACA e Piemonte, nonché dalle istituzioni locali dei territori coinvolti.

_____

(*) Accolto dal Governo

G3.203

CANTINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame,

del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali , la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (AS 1215);

premesso che:

l'articolo 3 comma 5 affronta specifiche tematiche concernenti il Contratto di Programma parte investimenti nella nuova programmazione 2012-2016 riguardante le infrastrutture ferroviarie, e stabilisce il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione dello stesso;

considerato che:

un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere sviluppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso sociale, migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini;

sono 2 milioni e 903 mila, i pendolari che utilizzano quotidianamente in Italia i servizi su rotaia: a dirlo è il rapporto «pendolaria 2012» di legambiente, che dal 2007 a oggi ha registrato un incremento del 20 per cento del numero dei viaggiatori giornalieri italiani;

in Toscana la tratta ferroviaria Siena-Empoli-Firenze rappresenta il più importante collegamento tra Siena e una parte dell'area metropolitana di Firenze con la rete nazionale, nel corso degli scorsi anni si è investito sul potenziamento della linea, con un lavoro infrastrutturale fra con un raddoppio della ferrovia di 27 km sui 63 di estensione, in parte con fondi privati, fondamentale per il miglioramento complessivo del servizio è realizzare gli 11 km di raddoppio della linea ferroviaria nella provincia di Firenze fra Granaiolo ed Empoli;

questo raddoppio, considerato una delle priorità infrastrutturale delle Regione Toscana nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, consentirebbe di spostare il traffico pendolare dall'automobile al treno nella provincia di Firenze e Siena e al contempo di migliorare il collegamento ferroviario esistente della città di Siena, della parte della sua provincia più industrializzata e popolosa, dell'area fiorentina con le infrastrutture ferroviarie nazionali facendo da volano all'economia locale sia manifatturiera che turistica;

impegna il Governo:

a prevedere nel nuovo Contratto di Programma parte investimenti 2012-2016 i fondi necessari alla progettazione dell'intervento del raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena;

a prevedere nel nuovo Contratto di Programma parte investimenti 2012-2016 i fondi necessari all'esecuzione dell'intervento del raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena.

G3.203 (testo 2)

CANTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame,

del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali , la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (AS 1215);

premesso che:

l'articolo 3 comma 5 affronta specifiche tematiche concernenti il Contratto di Programma parte investimenti nella nuova programmazione 2012-2016 riguardante le infrastrutture ferroviarie, e stabilisce il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione dello stesso;

considerato che:

un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere sviluppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso sociale, migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini;

sono 2 milioni e 903 mila, i pendolari che utilizzano quotidianamente in Italia i servizi su

rotaia: a dirlo è il rapporto «pendolaria 2012» di legambiente, che dal 2007 a oggi ha registrato un incremento del 20 per cento del numero dei viaggiatori giornalieri italiani;

in Toscana la tratta ferroviaria Siena-Empoli-Firenze rappresenta il più importante collegamento tra Siena e una parte dell'area metropolitana di Firenze con la rete nazionale, nel corso degli scorsi anni si è investito sul potenziamento della linea, con un lavoro infrastrutturale fra con un raddoppio della ferrovia di 27 km sui 63 di estensione, in parte con fondi privati, fondamentale per il miglioramento complessivo del servizio è realizzare gli 11 km di raddoppio della linea ferroviaria nella provincia di Firenze fra Granaiolo ed Empoli;

questo raddoppio, considerato una delle priorità infrastrutturale delle Regione Toscana nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, consentirebbe di spostare il traffico pendolare dall'automobile al treno nella provincia di Firenze e Siena e al contempo di migliorare il collegamento ferroviario esistente della città di Siena, della parte della sua provincia più industrializzata e popolosa, dell'area fiorentina con le infrastrutture ferroviarie nazionali facendo da volano all'economia locale sia manifatturiera che turistica;

invita il Governo:

a prevedere nel nuovo Contratto di Programma parte investimenti 2012-2016 i fondi necessari alla progettazione dell'intervento del raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena;

a prevedere nel nuovo Contratto di Programma parte investimenti 2012-2016 i fondi necessari all'esecuzione dell'intervento del raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena.

_____

(*) Accolto dal Governo

G3.204

SANTANGELO, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (disegno di legge n. 1215),

premesso che:

il provvedimento al nostro esame reca diverse misure in materia di trasporto ferroviario e, in particolare, il comma 6 dell'articolo 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali;

in Sicilia l'intero sistema dei trasporti regionale, urbano, sub-urbano ed extraurbano, sia esso stradale, ferroviario, marittimo o aereo, che coinvolge più di dieci mila lavoratori addetti, è al collasso, al punto da indurre i sindacati a dover chiedere un incontro urgente al Presidente della Regione;

la gravissima crisi che investe il trasporto pubblico in Sicilia è diretta conseguenza delle scelte operate negli anni scorsi, a« livello regionale e nazionale, con tagli insostenibili e con conseguente cospicue riduzioni dei trasferimenti. La crisi è determinata anche dai perduranti ritardi e inefficienze negli interventi di ammodernamento e sviluppo della rete infrastrutturale regionale,

considerato che:

la rete ferroviaria siciliana si sviluppa per 1378,4 km, di cui 1200 km sono ancora a binario unico e 578 non elettrificati;

per quanto riguarda i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza e regionali, le strategie

industriali di Trenitalia hanno condotto alla soppressione di molti treni a lunga percorrenza e la netta riduzione delle corse regionali, ponendo la Sicilia in una condizione di vero e proprio isolamento geografico restituendo «immagine dell'estrema difficoltà nell'assicurare mobilità alle persone e ai soggetti economici della Regione;

in particolare, dal 2009 ad oggi, le scelte operate da Trenitalia per la Regione Sicilia hanno condotto al taglio di numerosi treni feriali e alla soppressione di oltre cento tratte interne, costringendo l cittadini ad utilizzare altri mezzi, evidentemente più inquinanti, per gli spostamenti;

occorre altresì considerare che il parco rotabile sconta, a causa della sua obsolescenza, numerosi problemi connessi alla costante manutenzione;

inoltre, la soppressione dei numerosi collegamenti a lunga percorrenza, che si aggiunge ad una ridotta qualità dei servizi resi, sia per mancata sostituzione del materiale rotabile che per l'accumulo di ritardi e inefficienze varie di tipo organizzativo, colloca la Regione Sicilia in un contesto territoriale isolato e rimasto fuori, com'è noto, da ogni tipo di investimento infrastrutturale;

valutato che:

il miglioramento e l'ammodernamento della rete regionale dei trasporti ferroviari determinerebbe la decongestione della reti viarie regionali e la compromissione della sicurezza stradale, anche grazie al contributo che ne potrebbe derivare dallo spostamento del trasporto merci da gomma a ferro;

gli interventi di miglioramento e ammodernamento potrebbero permettere lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, già pesantemente penalizzato dalle politiche generali dei trasporti, che, in particolare, hanno previsto la messa in esercizio dei treni alta velocità nelle sole tratte del centronord, incrementando ulteriormente lo squilibrio degli standard di servizio con il Sud del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare misure di carattere ordinario e straordinario volte a sollecitare nelle opportune sedi di competenza il perseguimento di un'efficace politica del trasporto ferroviario regionale, *asset* strategico fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e territoriale della Sicilia;

ad avviare interventi di programmazione e finanziamento volti al potenziamento della rete ferroviaria, al fine di assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, sospesi da anni, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici della Sicilia;

a procedere ad una puntuale ricognizione sullo stato dei (avori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana.

G3.204 (testo 2)

SANTANGELO, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (disegno di legge n. 1215),

premesso che:

il provvedimento al nostro esame reca diverse misure in materia di trasporto ferroviario e, in particolare, il comma 6 dell'articolo 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali;

in Sicilia l'intero sistema dei trasporti regionale, urbano, sub-urbano ed extraurbano, sia esso stradale, ferroviario, marittimo o aereo, che coinvolge più di dieci mila lavoratori addetti, è al collasso, al punto da indurre i sindacati a dover chiedere un incontro urgente al Presidente della Regione;

la gravissima crisi che investe il trasporto pubblico in Sicilia è diretta conseguenza delle scelte

operate negli anni scorsi, a« livello regionale e nazionale, con tagli insostenibili e con conseguente cospicue riduzioni dei trasferimenti. La crisi è determinata anche dai perduranti ritardi e inefficienze negli interventi di ammodernamento e sviluppo della rete infrastrutturale regionale,

considerato che:

la rete ferroviaria siciliana si sviluppa per 1378,4 km, di cui 1200 km sono ancora a binario unico e 578 non elettrificati;

per quanto riguarda i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza e regionali, le strategie industriali di Trenitalia hanno condotto alla soppressione di molti treni a lunga percorrenza e la netta riduzione delle corse regionali, ponendo la Sicilia in una condizione di vero e proprio isolamento geografico restituendo «immagine dell'estrema difficoltà nell'assicurare mobilità alle persone e ai soggetti economici della Regione;

in particolare, dal 2009 ad oggi, le scelte operate da Trenitalia per la Regione Sicilia hanno condotto al taglio di numerosi treni feriali e alla soppressione di oltre cento tratte interne, costringendo l cittadini ad utilizzare altri mezzi, evidentemente più inquinanti, per gli spostamenti;

occorre altresì considerare che il parco rotabile sconta, a causa della sua obsolescenza, numerosi problemi connessi alla costante manutenzione;

inoltre, la soppressione dei numerosi collegamenti a lunga percorrenza, che si aggiunge ad una ridotta qualità dei servizi resi, sia per mancata sostituzione del materiale rotabile che per l'accumulo di ritardi e inefficienze varie di tipo organizzativo, colloca la Regione Sicilia in un contesto territoriale isolato e rimasto fuori, com'è noto, da ogni tipo di investimento infrastrutturale;

valutato che:

il miglioramento e l'ammodernamento della rete regionale dei trasporti ferroviari determinerebbe la decongestione della reti viarie regionali e la compromissione della sicurezza stradale, anche grazie al contributo che ne potrebbe derivare dallo spostamento del trasporto merci da gomma a ferro;

gli interventi di miglioramento e ammodernamento potrebbero permettere lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, già pesantemente penalizzato dalle politiche generali dei trasporti, che, in particolare, hanno previsto la messa in esercizio dei treni alta velocità nelle sole tratte del centronord, incrementando ulteriormente lo squilibrio degli standard di servizio con il Sud del Paese,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare misure di carattere ordinario e straordinario volte a sollecitare nelle opportune sedi di competenza il perseguimento di un'efficace politica del trasporto ferroviario regionale, *asset* strategico fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e territoriale della Sicilia;

avviare interventi di programmazione e finanziamento volti al potenziamento della rete ferroviaria, al fine di assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, sospesi da anni, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici della Sicilia;

procedere ad una puntuale ricognizione sullo stato dei (avori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana.

(*) Accolto dal Governo

G3.205

BITONCI, COMAROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca, tra le varie disposizioni, anche misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali;

osservato come il provvedimento in esame consenta al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione;

ricordato come il comma 8 dell'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che nella determinazione della somma da versare all'ente rilasciarne si deve tenere conto delle soggezioni che derivano alla strada o all'autostrada, del valore economico risultante dal provvedimento e del vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso;

evidenziato come tali criteri siano stati tradotti in una formula matematica, la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione dei fattori che la formula stessa prende in considerazione (tipologia di accesso, larghezza geometrica, importanza della strada eccetera) così che la formula matematica e i parametri per l'individuazione dei canoni non sono in alcun modo stabiliti dal legislatore ma approvati unilateralmente dal consiglio di amministrazione della società;

valutato come, ai sensi dell'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono iniziati, nel 1998, gli aumenti unilaterali da parte della società ANAS spa del canone sui passi carrai in base alle nuove tabelle e ai nuovi coefficienti di calcolo, che hanno comportato aumenti discrezionali, in particolare nella regione Veneto, i quali hanno determinato una evidente disparità di trattamento tra cittadini che hanno accesso alla proprietà attraverso passi carrai insistenti su strade non statali e cittadini che invece si ritrovano gravati dal canone per la concessione di passi carrai per l'accesso a strade statali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative in tema di revisione dei canoni nonché l'opportunità di intervenire con adeguati provvedimenti legislativi al fine superare le disparità di trattamento da parte della società ANAS Spa prevedendo in particolare l'eliminazione del canone dovuto per i passi carrai e la sospensione fino a definizione del contenzioso in atto dei procedimenti in corso da parte di Equitalia.

_____

(*) Accolto dal Governo

G3.300

CIOFFI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali»,

premesso che:

i commi da 1 a 3 dell'articolo 3 del provvedimento in esame recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge sostituisce il comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevedendo che il Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro, sia finalizzato esclusivamente a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro;

negli ultimi anni la riduzione dei fondi regionali destinati al trasporto pubblico locale, sia per la parte relativa alle risorse per il completamento delle infrastrutture ferroviarie sia per quelli relativi al finanziamento dei contratti di servizio necessari per assicurare il programma di esercizio, ha prodotto, tra l'altro, la riduzione dei servizi di trasporto su gomma e su ferro, aumentando in modo esponenziale una situazione di estrema criticità, costanti disservizi e gravi malfunzionamenti, alimentando in tal modo disagi e proteste da parte dei cittadini ed in particolare dei pendolari. Tali disagi derivano chiaramente dalla precaria situazione finanziaria ed economica che le società esercenti il trasporto ferroviario e su gomma in Campania hanno dovuto affrontare;

in ragione della situazione di dissesto, il decreto-legge n. 83 del 2012 ha delineato, all'articolo

16, commi da 5 a 10, una procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, per riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania. Il comma 5 ha previsto la nomina di un commissario ad acta per far fronte al disavanzo delle società di trasporto pubblico locale e assicurare azioni volte al ripristino di condizioni di equilibrio economico e finanziario. Il 16 novembre 2012 si è insediato il commissario *ad acta* nominato dal Governo per procedere alla razionalizzazione e al riordino delle società di trasporto su ferro e, nel corso del mese di dicembre 2012, vi è stata la fusione per incorporazione in EAV delle preesistenti società di trasporto ferroviario regionale;

considerato che:

nonostante gli interventi recati dal decreto-legge n. 83 del 2012, il sistema di trasporto pubblico locale della Regione Campania vive una situazione di estrema criticità, che si aggrava di giorno in giorno, con continui disservizi e persistenti malfunzionamenti che incidono profondamente sul diritto alla mobilità dei cittadini campani e sul sistema economico e sociale della Regione;

in particolare, desta molta preoccupazione la situazione in cui versa il trasporto pubblico su gomma della Regione Campania,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a migliorare l'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, anche attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 9-*bis,* del decreto-legge n. 174 del 2012, così come modificato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato lì termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*ter*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-*quater*. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-*bis*.

4-*quinquies*. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-*bis* e 4-*quater* è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-*sexies*. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-*septies*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n.152"».

3.0.2

MILO, D'ANNA

Improponibile

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni in materia di spesa sanitaria)

1. All'articolo 15, comma 17-*bis*, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole con le seguenti: "all'aggiornamento"».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni concernenti Roma Capitale)

1. Al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis* , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni».

2. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel

territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

4.1

BITONCI, COMAROLI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.2

LANZILLOTTA

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «i seguenti periodi» aggiungere le seguenti: «Il Commissario straordinario, prima di procedere alle operazioni di cui ai successivi periodi, accerta l'ammontare complessivo della massa passiva derivante dal complesso delle obbligazioni ed oneri del comune di Roma e delle società partecipate alla data del 31 dicembre 2013. Tale relazione è trasmessa al Governo e al Parlamento. Nella relazione è anche-indicato l'ammontare della massa passiva finora trasferita alla gestione commissariale e quella da trasferire ai sensi del presente articolo».

4.3

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008».

4.4

Luigi MARINO, DI MAGGIO, D'ONGHIA

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Roma Capitale può riacquisire» fino alla fine del comma.

4.5

Luigi MARINO, DI BIAGIO, D'ONGHIA

Ritirato

Al comma 1 sopprimere il periodo da: «Roma Capitale può riacquisire» fino al «massa passiva di cui al citato documento».

4.6

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Roma capitale può riacquistare» fino alle parole: «verso le società dalla medesima partecipate».

4.7

Luigi MARINO, DI BIAGIO, D'ONGHIA

Ritirato

Al comma 1 sopprimere il periodo da: «Roma Capitale è altresì autorizzata» fino a: «per i medesimi anni».

4.8

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «o parzialmente».

4.9

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «piani pluriennali» con le parole: «piani biennali».

4.10

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «proprie partecipate così riacquisiti.», inserire il seguente periodo:

«Vista la grave situazione di emergenza in cui versa il trasporto pubblico locale urbano di Roma e il deficit di bilancio dell'azienda che lo gestisce, l'accesso al benefici di cui al periodo precedente è subordinato alla nomina, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da parte dell'amministrazione di Roma Capitale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un commissario dell'azienda per la mobilità Atac S.p.a., che provveda entro il 31 dicembre 2014 al pareggio di bilancio dell'azienda, o, in caso di mancanza di pareggio, alla privatizzazione dell'azienda medesima, assicurando comunque la garanzia del servizio pubblico di mobilità per i cittadini».

4.11

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «il Commissario straordinario è altresì autorizzato» fino alle parole: «del citato comma 3».

4.12

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ad iscrivere nella massa passiva» aggiungere le parole: «fino al limite complessivo di 500 milioni di euro».

4.13

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ad iscrivere nella massa passiva» aggiungere le parole: «fino ad esaurimento delle risorse stanziate e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

4.14

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, all'ultimo periodo sopprimere la parola:«non»

4.15

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.16

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 196-bis, dell'articolo 2, della legge

23 dicembre 2009 n. 191, ivi menzionata, dopo le parole: «lavoro triennale «Raccolta differenziata» inserire le parole: «e d'intesa con le associazioni portatrici di interessi collettivi in particolare quelle che si occupano della crisi della gestione dei rifiuti urbani a Roma».

4.17

LANZILLOTTA, SUSTA, GIANNINI, ICHINO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Comune di Roma, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, trasmette al MEF e al Parlamento un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni 2009-2012 del disavanzo di bilancio di parte corrente nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 1.

1-*ter*. AI fine di estinguere le cause del disavanzo strutturale del bilancio nonché di ridurre lo *stock* del debito, il Comune di Roma, entro il 30 aprile 2014 adotta un piano biennale e le conseguenti delibere volte a:

1) estendere già nel 2014 l'applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente, nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi;

2) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura di servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3) liberalizzare il servizio di trasporto pubblico locale, raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade;

4) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società da esso partecipate prevedendo, per quelle in perdita o che comunque presentino eccedenze di personale, l'avvio immediato delle misure necessarie per la relativa riduzione;

5) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate direttamente o indirettamente che non abbiano come fine sociale prioritario attività di servizio pubblico, ovvero dalle cui attività di servizio pubblico dipenda una quota del fatturato non inferiore al 75 per cento;

6) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del Comune;

7) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile».

4.18

MILO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni precedenti del disavanzo di bilancio di parte corrente, nonché l'entità e la natura della massa debitori a da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

5-*ter*. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche delibere volte a:

a) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;

b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;

c) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura di servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

d) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

e) adottare modelli innovati vi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade anche ricorrendo alla liberalizzazione;

j) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

g) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune».

4.19 testo 4/150

LANZILLOTTA, SUSTA, Luigi MARINO, ICHINO

Respinto

All'emendamento 4.19 (testo 4), alla lettera e) sopprimere le parole: «ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del Comune».

4.19 testo 4/151

LANZILLOTTA, SUSTA, Luigi MARINO

Respinto

All'emendamento 4.19 (testo 4), dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «g)dismettere ulteriori quote di società quotate in Borsa fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile».

4.19

SANTINI, BROGLIA, VERDUCCI

V. testo 4

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il Comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, e in particolare in seguito alle misure avviate dall'articolo 78 della legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma precedente.

1-*ter*. Il Comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) estendere, come previsto dalla vigente legislazione, i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale a tutte le società partecipate;

b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;

c) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

d) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi, amministrativi e contrattuali esistenti, nel quadro di un corretto uso degli strumenti di relazioni industriali;

e) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche valutando l'opportunità di ricorrere a forme di liberalizzazione e di riorganizzazione degli assetti proprietari delle aziende partecipate;

f) attuare le previsioni legislative esistenti per ridurre il numero di società partecipate direttamente o indirettamente, in particolare attraverso la dismissione di quelle che non operano nei servizi pubblici e collettivi e dì quelle che, nel campo delle esternalizzazioni dei servizi e delle funzioni amministrative, non risulti più conveniente mantenere in una forma societaria separata

dall'amministrazione;

g) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.

4.19 (testo 4)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «appositi piani pluriennali», inserire le seguenti: «, della durata massima di dieci anni con rimborso a rate,».

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le rate previste dai piani pluriennali di cui al periodo precedente possono essere estinte anche mediante compensazione con i corrispettivi dovuti da Roma capitale in base ai contratti di servizio con le società partecipate e agli stanziamenti di bilancio effettivamente
disponibili.».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il Comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma precedente.

1-*ter*. Il Comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

f) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.

Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concorre con parere obbligatorio alla predisposizione e alla verifica dell'attuazione del piano triennale di cui al presente comma e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 1.».

4.20

COMAROLI, BITONCI

Assorbito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche delibere volte a:

a) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di

personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;

b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa;

c) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

d) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del Comune».

4.21

COMAROLI, BITONCI

Assorbito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni precedenti del disavanzo di bilancio di parte corrente, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 1».

4.22

COMAROLI, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18 è inserito il seguente:

"18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera *b),* non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni"».

4.23

BITONCI, COMAROLI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.

4.24

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

4.25

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso l'imposta Rcauto, non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013

e 2014.

Entro il 31 gennaio 2014; il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente.

Dal 1º gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per centro entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

Conseguentemente:

all'allegato 1, la colonna dell'anno 2013 si intende anche per l'anno 2014

4.26

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 1, comma 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato:

dopo le parole "per l'anno 2013" sono aggiunte "e 2014".

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato».

4.27

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per lo riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. II relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Balzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successiva decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari»

1-*quater*. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».

4.28

COMAROLI, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«l-*bis*. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il 31 Gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

l-*ter*. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 spettante ai Comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma l-bis, della

medesima Regione.

l-*quater*. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 Febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

1-*quinquies*. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

4.29

COMAROLI, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

4.30

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Dopo il comma l, aggiungere i seguenti:

«l-*bis*. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,"».

4.31

BITONCI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Articolo 7-*bis*. Al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ultimo periodo è abrogato".».

4.32

BITONCI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo l, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis. I commi da 522 a 525 sono abrogati"».

Conseguentemente, il fondo di cui alla legge n. 549 del 1995, articolo 3, commi 2 e 3, per l'anno 2014 è ridotto dell'importo di 560 milioni di euro.

4.33

Luigi MARINO, DI BIAGIO, D'ONGHIA

V. testo 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei livelli contemplati dal programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", previsto dal protocollo d'intesa del 4 Agosto 2012, "Patto per Roma", con le relative percentuali di realizzo, sono attribuite le risorse necessarie ad assicurare l'attuazione del Patto Stesso nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'artico10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112».

4.33 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «Patto per Roma», inserire le seguenti: «con le percentuali di realizzo ivi previste».

4.34

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «6,5 milioni di euro» con le parole: «2 milioni di euro» e le parole: «7,5 milioni» con le parole: «2,5 milioni».

4.35

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «le 7,5 milioni di euro per il 2015» aggiungere le parole: «previo raggiungimento, nei rispettivi tre anni, del 35%, 45% e del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani».

4.36

LANZILLOTTA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire un'ottimizzazione anche economica della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, il Comune di Roma provvede alla separazione delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti da quelle di mera raccolta dei rifiuti stessi e di spazza mento delle strade, prevedendo almeno per quanto riguarda le attività di raccolta di rifiuti e di spazza mento l'affidamento mediante gara».

4.37

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le risorse di cui al comma 2 sono subordinate al raggiungimento degli obbiettivi, in termini di raccolta differenziata, previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

4.38

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. L'Ente Locale potrà, in ogni caso, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente"».

4.39

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione del raccordo, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assenti te in concessione. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non- esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle strade, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione».

4.40

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. le riserve iscritte con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuto il pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere sottoposte dal responsabile del procedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità verifica la fondatezza delle riserve e determina gli importi eventualmente al riguardo spettanti al soggetto che le ha formulate, ripartendole tra gli eventuali soggetti co-finanziatori. Le statuizioni dell'Autorità sono vincolanti per le parti, fermi restando gli ordinari rimedi giurisdizionali».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

COMAROLI, BITONCI

Improponibile

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera *b)* comma 380, dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo».

4.0.2

COMAROLI, BITONCI

Improponibile

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 174 dopo il comma 729, il comma 689 è così sostituito:

"689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di

versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI"».

4.0.3 (testo corretto)

La Commissione

Improponibile

Dopo l'**articolo 4** inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Relazioni di fine mandato dei Comuni)

1. I commi 2, 3, 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di Expo 2015)

1. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100, della medesima legge;

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

EMENDAMENTI

5.1

BOTTICI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.300

BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Expo 2015» inserire le seguenti: «, anche mediante la realizzazione di reti dedicate all'erogazione di servizi rivolti agli autotrasportatori, per migliorare il flusso veicolare verso Milano».

5.2

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.3

FUCKSIA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere le piccole e medie imprese con sede legale esclusivamente in Italia; è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo finalizzato ad agevolare la partecipazione delle suddette imprese all'Expo 2015, con dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica le condizioni e le modalità di accesso a tale Fondo.

1-*ter*. Le Regioni provvedono ad individuare, nell'ambito del loro territorio, le imprese che hanno titolo all'accesso ai Fondo di cui al precedente comma.

1-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

5.4

MIRABELLI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In considerazione degli impegni internazionali legati al semestre di presidenza dell'Unione Europea nel 2014, e ad Expo 2015, il comune di Milano può prorogare, per il biennio 2014-2015, l'applicazione dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi sottoscritti ed applicati relativamente al personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, con particolare riguardo ai contratti decentrati relativi al personale appartenente alla Polizia Locale, in deroga ai limiti e vincoli vigenti in materia di contrattazione collettiva, previsti anche in applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009, oltre che di finanziamento, costituzione ed erogazione del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente. Agli atti di costituzione ed utilizzo dei fondi perle-risorse decentrate adottati anteriormente all'entrata in vigore della presente norma, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione al predetto contratto decentrato».

5.5

BIGNAMI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASALETTO, LUCIDI, MANGILI, MOLINARI, CIOFFI, CANDIANI, PUGLIA, GIARRUSSO, GAETTI, ORELLANA, MARTON, CRIMI (*)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano-Malpensa».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Uras, Castaldi e i restanti componenti del Gruppo M5S

5.6

MILO

Id. em. 5.5

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano Malpensa».

5.7

TOMASELLI, CHIAVAROLI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si dispone di procedere, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, all'accertamento dell'idoneità motoria di tutti i candidati appartenenti alla graduatoria emanata con decreto del Ministro dell'interno 30 luglio 2007 con decreto ministeriale n. 1996 del 28 aprile 2008».

5.8

CHIAVAROLI

Improponibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le giacenze presenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, possono essere utilizzate per realizzare i lavori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni sull'Expo 2015 e sul Teatro La Fenice di Venezia».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

MANDELLI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 46-*ter,* comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "le società *in house* degli enti locali soci di EXPO spali sono aggiunte le seguenti: "e gli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione

universale";

b) le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

5.0.2

MANDELLI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "anche se previste in leggi speciali" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015 (ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013 - Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2013, n. 21 ed entrato in vigore in data 19 aprile 2013, come da comunicazione del Ministero degli Affari Esteri - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione del Sistema Paese e le autonomia territoriali - protocollo n. 89307 del 19/4/2013)"».

5.0.3

FORNARO, BORIOLI

V. testo 2

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

"1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, nei limiti anzidetti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, degli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione dì cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 20 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoti dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione le anticipazioni a valere sulla Sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso dì emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione

delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e saranno versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia mento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 2013, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali non erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti negli anni 2013 e 2014.

7. Il comma 17-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente comma si. rinvia al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013 emanato in attuazione dell'articolo 243-*ter,* comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

5.0.3 (testo 2)

La Commissione

Improponibile

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

"1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 marzo 2014, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 20 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da

emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

7. Il comma 17-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter,* comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

5.0.4 (testo corretto)

PADUA

Ritirato

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Negli enti per i quali non sia stato raggiunto l'equilibrio nel rispetto dei limiti temporali imposti dalle norme vigenti, nel caso in cui l'insediamento di sindaci o presidenti di provincia e di consigli comunali o provinciali sia avvenuto nell'esercizio successivo a quelli consentiti, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio nel quale si insediano i sindaci o i presidenti di provincia ed i consigli comunali o provinciali eletti, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Agli organi istituzionali insediatisi in esercizi successivi a quelli entro cui raggiungere il riequilibrio non si applica quanto disposto dall'articolo 262 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

5.0.5

SANTINI, MIRABELLI

V. testo 2

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che all'atto della sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».

5.0.5 (testo 2)

La Commissione

Improponibile

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)

1. Le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle riduzione organiche entro i parametri definiti del decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale, nonché l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, agli atti di autorizzo dei fondi per la contrattazione decentrata, adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari previsti per la costituzione dei medesimi fondi, non si applicano le disposizioni di cui al quinto capoverso dell'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

5.0.6

SANTINI, MIRABELLI

Improponibile

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Fermo restando il perseguimento degli specifici e puntuali obiettivi di contenimento delle spese

di personale e di limitazione alle assunzioni definiti dalla vigente legislazione, il comma 557 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che l'obiettivo di progressiva riduzione della spesa è assicurato, a regime, nell'arco del triennio».

5.0.7

FORNARO

Improponibile

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 30 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano totalmente a carico di risorse, già incassate ne! bilancio degli enti, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni, verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali».

5.0.8

BONFRISCO, MILO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera *d)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo al sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

5.0.9 (testo 2)

La Commissione

Improponibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Le Fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno trecentoquaranta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Tale personale artistico deve essere stabilizzato nella predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nell'ambito delle risorse ivi previste».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO 1

Articolo 6.

(Disposizioni finanziarie in materia di Province)

1. Limitatamente all'anno 2013 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

Allegato 1

(Art. 6, comma 1)

IMPORTO RIDUZIONI ALLE PROVINCE PER L'ANNO 2013, AI SENSI ARTICOLO 16, COMMA 7 DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012

Provincia	Anno 2013
AGRIGENTO	6.257.843
ALESSANDRIA	10.999.751
ANCONA	10.526.537
AREZZO	8.660.927
ASCOLI PICENO	4.888.967
ASTI	5.326.273
AVELLINO	7.897.147
BARI	29.879.513
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	7.184.495
BELLUNO	5.118.168
BENEVENTO	6.910.365
BERGAMO	15.062.938
BIELLA	4.725.745
BOLOGNA	19.854.861
BRESCIA	21.055.285
BRINDISI	9.884.579
CAGLIARI	16.483.867
CALTANISSETTA	5.372.161
CAMPOBASSO	8.123.062
CARBONIA-IGLESIAS	3.829.794
CASERTA	17.537.826
CATANIA	26.388.165
CATANZARO	13.891.264
CHIETI	7.693.933
COMO	11.084.745

COSENZA	14.783.718
CREMONA	7.079.055
CROTONE	5.553.664
CUNEO	14.074.446
ENNA	3.285.417
FERMO	2.936.001
FERRARA	5.904.760
FIRENZE	23.822.267
FOGGIA	12.214.388
FORLI'-CESENA	7.399.047
FROSINONE	16.859.046
GENOVA	20.092.057
GROSSETO	6.214.955
IMPERIA	4.864.179
ISERNIA	3.661.396
LA SPEZIA	5.076.230
L'AQUILA	9.812.589
LATINA	13.237.186
LECCE	15.355.596
LECCO	7.895.787
LIVORNO	7.514.003
LODI	5.319.327
LUCCA	10.691.985
MACERATA	7.105.100
MANTOVA	9.168.914
MASSA	4.879.473
MATERA	4.120.868
MEDIO CAMPIDANO	3.583.937
MESSINA	10.343.543
MILANO	53.407.982
MODENA	10.978.577
MONZA E DELLA BRIANZA	8.727.200
NAPOLI	43.375.323
NOVARA	8.478.756
NUORO	5.198.250
OGLIASTRA	2.413.838
OLBIA-TEMPIO	5.163.704
ORISTANO	5.310.538
PADOVA	14.150.109
PALERMO	25.649.559
PARMA	8.912.070
PAVIA	13.339.290
PERUGIA	12.833.216

PESARO E URBINO	10.697.368
PESCARA	5.897.950
PIACENZA	8.406.884
PISA	12.579.231
PISTOIA	4.703.399
POTENZA	15.889.605
PRATO	6.329.219
RAGUSA	6.022.279
RAVENNA	6.231.355
REGGIO CALABRIA	12.718.918
REGGIO EMILIA	9.846.509
RIETI	6.520.175
RIMINI	6.678.312
ROMA	78.683.727
ROVIGO	4.000.506
SALERNO	28.052.515
SASSARI	8.953.350
SAVONA	6.800.364
SIENA	10.475.543
SIRACUSA	10.367.036
SONDRIO	4.334.377
TARANTO	12.002.399
TERAMO	5.595.270
TERNI	4.710.177
TORINO	39.069.867
TRAPANI	7.990.048
TREVISO	15.121.941
VARESE	15.307.174
VENEZIA	15.810.929
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	6.737.778
VERCELLI	6.051.654
VERONA	13.493.075
VIBO VALENTIA	5.097.607
VICENZA	14.886.095
VITERBO	8.511.807

.

EMENDAMENTI

6.1

BROGLIA, VERDUCCI

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «all'anno 2013» aggiungere le parole: «e 2014».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni RC AUTO spettante alle Province medesime, non può essere

superiore al 50% del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora entro il mese di giugno il recupero di cui al precedente periodo effettivamente operato risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta-soglia non trova più applicazione. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1º gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per centro entro il 10 marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

Conseguentemente, all'allegato 1, la colonna dell'anno 2013 si intende anche per l'anno 2014.

6.2

CERONI

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «all'anno 2013» aggiungere le parole: «e 2014».

6.3

CHIAVAROLI

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «limitatamente all'anno 2013» aggiungere le seguenti:«e all'anno 2014».

6.4

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «all'anno 2013», aggiungere le parole: «e 2014».

6.5

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:«alla Regione Sicilia».

6.6

CERONI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni Re AUTO spettante alle Province medesime , non può essere superiore al 50%) del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora entro il mese di giugno il recupero di cui al precedente periodo effettivamente operato risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta soglia non trova più applicazione. Per l'anno-2014 il recupero si riferisce alle annuaIità 2013 e 2014. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1º gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per centro entro il 1º marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

Conseguentemente, all'allegato 1, la colonna dell'anno 2013 si intende anche per l'anno 2014.

6.7

CHIAVAROLI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso l'imposta Rcauto, non può essere superiore al 50% del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 20J3 e 2014. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1º gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per centro entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

Conseguentemente, all'allegato 1, la colonna dell'anno 2013 si intende anche per l'anno 2014.

6.8

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere li seguente:

«1-*bis*. Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni RC AUTO spettante alle Province medesime, non può essere superiore al 50% del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora entro il mese di giugno il recupero di cui al precedente periodo effettivamente operato, risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta soglia non trova più applicazione. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

Entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le Province delle regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente.

Dal 1º gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 1º marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

Conseguentemente, all'allegato 1, la colonna dell'anno 2013 si intende anche per l'anno 2014.

6.9

MILO, BARANI, LANGELLA, MANDELLI

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate

nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie urgenti».

6.2000 (testo 2)

La Commissione

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«l-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno."».

6.10

MILO, BARANI, LANGELLA, MANDELLI

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera *t)* è sostituita dalla seguente:

"*t)* le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del. 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempi menti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie urgenti».

6.302

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*d-bis*) All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire la lettera *t)* con la seguente:

"*t*) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati

dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».

6.11

ASTORRE, DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera *t)* è sostituita dalla seguente: "*t)* le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».

6.301

MILO, BARANI, LANGELLA, MANDELLI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I termini per l'adozione dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera *t),* finalizzati a garantire la cessazione degli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater,* comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, sono prorogati al 31 ottobre 2014. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».

6.12

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, VERDUCCI

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Ai soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui al decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale, aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni, fino ad un limite massimo annuale di 500 euro"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire la parola: «Province» *con le parole:* «enti locali».

6.13

CASSON, SANTINI, BROGLIA, VERDUCCI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le giacenze presenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo l, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, possono essere utilizzate per realizzare i lavori di completamente della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia».

6.14

FORNARO, BORIOLI

V. testo 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere "equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entra 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio".

1-*ter*. Ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è irrogata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio»;

6.14 testo 3 (id. em. 6.15 testo 3)

La Commissione

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-*bis*. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma l-*bis* sono inseriti i seguenti:

"l-*ter*. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

1-*quater*. Ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è irrogata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

1-*quinquies*. All'onere derivante dal comma l-*quater*, pari a 670.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio."».

6.16

SANTINI, BROGLIA, VERDUCCI, CASSON

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« l-*bis*. In via straordinaria, per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d)*, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera *a)*, del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo-consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

6.16 (testo 2)

La Commissione

Improponibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

« l-*bis*. Per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

6.300

GIROTTO, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, CAPPELLETTI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In via straordinaria, per l'anno 2014, gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno possono destinare in ogni caso risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 40, comma 3-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

6.17

SANTINI, BROGLIA, VERDUCCI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

"9-*quinquies*. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-*sexies*. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno".

1-*ter*. Il comma 9-*bis* dell'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è abrogato».

6.18

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Improponibile

Dopo il comma l, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi 12 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti».

6.19

BERNINI, MILO, DE SIANO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si include la spesa effettuata dalle province della Regione Campania per la gestione del segmento Provinciale del ciclo dei rifiuti ai sensi della legge speciale n. 26 del 2010. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede con le risorse di cui alla Tabella A, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, rubrica del Ministero dell'economia e finanze».

6.20

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26 lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

6.21

BROGLIA, VERDUCCI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

6.22

CHIAVAROLI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non hanno rispettato il patto per l'anno 2013».

6.23

CERONI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente

assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

6.24

MILO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le scadenze elettorali per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale conseguente a scioglimento per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite ai turni straordinari di novembre e dicembre 2009 e successivi, sono anticipate al turno ordinario dell'anno corrente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«*(Disposizioni finanziarie in materia di province e di turni straordinari per le elezioni amministrative)*».

6.25

MILO

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il comma 25, dell'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

La Commissione

Improponibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni finanziarie in materia di isole minori)

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai

lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali".

2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

6.0.2

GASPARRI, VILLARI, RANUCCI, ARACRI

Improponibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Imposta di sbarco nelle isole minori)

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma l del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento

dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabili di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali".

2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

6.0.3

SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

V. testo 3

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: *a)* indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; *b)* intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; *c)* specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; *d)* attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettuano il monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti».

6.0.3 (testo 3)

La Commissione

Improponibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali.

Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve:

indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze;

intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio;

attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa di cui al precedente periodo possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento, delle risorse fisse dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità.

4. Nel caso in cui le Amministrazioni non abbiano rispetto i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui alla presente disposizione devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.

5. Le Regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016", e trasmettono alla Corte dei Conti le informazioni relative ai risultati conseguiti».

6.0.4

SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Improponibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Le regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa- sono obbligati a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con il recupero graduale in quote annuali costanti, stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, fino ad un massimo di cinque annualità, nelle sessioni negoziali successive a valere sulle risorse finanziarie rispettivamente destinate alla contrattazione integrativa. Nei predetti casi, le regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Alle cessazioni dal servizio di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monito raggio, l'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale».

6.0.5

BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Improponibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Controllo delle spese nei consigli regionali)

1. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sottoposto alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea o del Consiglio regionale. Il controllo su tutti i rendiconti previsti dal citato articolo 1 consiste anche nella verifica che le spese e le entrate, da essi risultanti, siano state effettivamente sostenute o percepite; a tal fine le sezioni regionali della Corte dei conti:

a) accedono, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla documentazione conservata a prova delle stesse spese o entrate, anche se non allegata ai sensi del secondo periodo del comma 3 o non trasmessa a corredo ai sensi del primo periodo del comma 11;

b) si avvalgono, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica.

2. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n.853, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ove la legge non disponga diversamente, i regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti".

3. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi sono soggetti al controllo di cui all'articolo 100, secondo comma, secondo periodo della Costituzione"».

6.0.6

FAVERO, ASTORRE, CANTINI, DEL BARBA, Stefano ESPOSITO, FORNARO, LUMIA, MATTESINI, ORRU', SOLLO, PADUA, SCALIA, DI GIORGI, CUOMO

Improponibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delie leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo 11 comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. L'ente locale qualora, dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia !a formula economicamente più conveniente per Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto, o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma Sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebita mento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto coni! Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le-modalità attuative del presente comma".

2. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».

6.0.7

ORRU', PADUA, MINEO

Improponibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. In deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010/ n. 122, i comuni il cui territorio coincide con una o più isole possono effettuare, per l'anno 2014, assunzioni di personale Con contratto di lavoro subordinato o con altre forme flessibili nei limiti dell'ammontare della spesa allo stesso titolo sostenuta nell'anno 2009 o in assenza nella media del triennio 2009-2011.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali dì politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla-legge 27 dicembre 2004 n. 307».

6.0.300

ORRU'

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli Enti locali delle Isole minori possono effettuare assunzioni di personale anche nel settore igiene ambientale' con contratto di lavoro subordinato o con altre forme flessibili nei limiti dell'ammontare della spesa allo stesso titolo sostenuta nell'anno 2009 o nella media del triennio 2009/2011".

2. Nelle Isole minori e per il solo anno 2014 è consentita la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

limitatamente ai servizi di Polizia urbana e di Igiene ambientale a condizione che il numero degli stabilizzati non superi il 30 per cento del personale a tempo determinato in servizio nell'anno 2013.

3. La copertura degli eventuali oneri finanziari delle disposizioni di cui alle 2 comma è assicurata anche dagli Introiti dell'imposta di sbarco e/o tassa di soggiorno».

6.0.8

CANTINI

Improponibile

Dopo l'**articolo 6** aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Con riferimento all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1 si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, e per .consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio, con la sola limitazione territoriale costituita dalla regione di appartenenza».

6.0.9

BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«6-*bis*. È facoltà degli enti territoriali procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora l'esecuzione di tali contratti abbia generato o generi una perdita rilevante per l'ente e la rinegoziazione abbia l'effetto di ridurre tale perdita».

6.0.10

CANTINI

Improponibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sostituire il comma 2 con il seguente: "la misura del diritto sulle pubbliche affissioni deve garantire la copertura dei costi di gestione del servizio. Nel caso in cui il servizio fosse eseguito dal concessionario per l'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, al medesimo verrà riconosciuto il solo rimborso dei costi di gestione"».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Misure per la Regione Sardegna)

1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione

all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.

4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1º luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 gennaio 2014, è approvato il modello indicato al comma 5, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.

8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» - Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del

Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.1

CUCCA, LAI, ANGIONI

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«l1-*bis*. Una quota pari al 60 per cento dell'importo vincolato dal patto di stabilità interno dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 è destinata a garantire spazi finanziari per far fronte ai danni diretti e indiretti attribuibili a suddetti eventi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la quota attribuita ai singoli comuni.

11-*ter*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della sposa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 147 de 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. l Ministri competenti predispongono, entro il 30 giugno 2014 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone a decorrere dall'anno 2014, nella manovra di finanza pubblica, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

7.2

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Improponibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al Capitolo 1551 della tabella n. 5 Ministero della giustizia - Decreto n. 1878 del 31 dicembre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2013-2014-2015 sono apportate le seguenti modifiche:

alla colonna 2013 la cifra 79.776.755 è sostituita dalla seguente cifra: "302.000.000";

alla colonna 2014 la cifra 112.465.897 è sostituita dalla seguente cifra: "302.000.000";

alla colonna 2015 la cifra 105. 506.648 è sostituita dalla seguente cifra: "302.000.000"».

7.3

DI BIAGIO, CHIAVAROLI

Improponibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Tutte le risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assegnate al sito di bonifica di interesse nazionale di "La Maddalena" e già trasferite, con specifici provvedimenti al Fondo della protezione civile, non utilizzate ed ammontanti ad oggi a complessivi euro 5. 836.997,22, sono versate direttamente dal Fondo della protezione civile alla competente

Regione autonoma della Sardegna sulla contabilità speciale n. 305983 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, per l'esecuzione delle attività di "completamento delle opere di bonifica dello specchio acqueo antistante l'*ex* Arsenale militare di La Maddalena" così come previsto dal Protocollo d'intesa del 29 ottobre 2013».

7.300

CHIAVAROLI

Improponibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Tutte le risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assegnate al sito di bonifica di interesse nazionale di "La Maddalena" e già trasferite, con specifici provvedimenti, al Fondo della protezione civile, non utilizzate ed ammontanti ad oggi a complessivi euro 5. 836.997,22, sono versate direttamente dal Fondo della protezione civile alla competente Regione autonoma della Sardegna sulla contabilità speciale n. 305983 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, per l'esecuzione delle attività di "completamento delle opere di bonifica dello specchio acqueo antistante l'ex Arsenale militare di La Maddalena" così come previsto dal Protocollo d'intesa del 29 ottobre 2013».

7.4

D'ALI'

Ritirato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo l, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni".».

7.5

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Improponibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, quinto periodo dopo le parole: "nell'anno 2009" sono aggiunte le seguenti parole: "con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale"».

7.6

COMAROLI, BITONCI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi alluvionali su costruzioni deve essere verificato e documentato, mediante presentazione dì perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni».

7.7

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente norme, sono determinati i poteri, anche in deroga alla normativa vigente, attribuiti al Commissario nominato dall'articolo 1, comma 123 della legge 27

dicembre 2013, n. 147 per l'esecuzione degli interventi e delle attività di ripristino necessari al superamento della situazione emergenziale di cui al comma 118 della medesima legge».

7.8

URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, DE PETRIS, COTTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali e della salvaguardia del tessuto economico e produttivo della regione Sardegna, in particolare nei territori più vulnerabili alle conseguenze della crisi economica, nei casi in cui non siano più disponibili, per qualsiasi motivo, le risorse destinate ed impegnate per il pagamento di opere pubbliche regolarmente aggiudicate con gara ad evidenza pubblica e con gli stati di avanzamento positivamente valutati dai provveditorati alle opere pubbliche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei fondi disponibili, provvede immediatamente al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori approvati».

7.9 (testo corretto)

URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, DE PETRIS, COTTI

V. testo 3

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».

7.9 (testo 3)

La Commissione

Improponibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e. 5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza, assicurando il pagamento dei relativi canoni concessori dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».

7.10

La Commissione

Improponibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. L'importo di euro 5.836.996,99, già destinato all'attività di bonifica della darsena dell'*ex* arsenale militare nell'isola di La Maddalena, affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasferito alla regione Sardegna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.11

URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, DE PETRIS

Improponibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di fronteggiare il grave stato dì crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 400 del 1993, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modif1cazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera *e.5)* dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».

G7.200

COMAROLI, BITONCI

V. testo 2

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca, tra le varie disposizioni, anche misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato tome in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

G7.200 (testo 2)

COMAROLI, BITONCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca, tra le varie disposizioni, anche misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato tome in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

invita il Governo ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

(*) Accolto dal Governo

G7.201

COMAROLI, BITONCI

V. testo 2

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale. in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

G7.201 (testo 2)

COMAROLI, BITONCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale. in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

invita il Governo ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile

a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente. sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I titolari. di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni«.

7.0.2

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Misure di razionalizzazione della spesa)

1. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018";

2. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004".

3. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni".

4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adegua mento dei contratti, per le amministrazioni che all'atto della sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le

risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».

7.0.3

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7,** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I titolari di contabilità di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. ei.».

7.0.4

BERNINI, MANDELLI

Improponibile

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Misure per la Regione Emilia Romagna)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2014 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio della regione Emilia-Romagna, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano delle risorse di cui al comma precedente, da destinare alla Regione Emilia-Romagna per il successivo trasferimento agli enti

locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui ai commi precedenti sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

4. Alla copertura dell'onere, valutati in 10 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.6

MILO

Improponibile

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni per la regione Campania)

1. All'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è aggiunto in fine il seguente:

"1-*bis*. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP)"».

7.0.7

CHIAVAROLI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7,** inserire in seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Misure urgenti per eventi calamitosi in Provincia di Pescara)

1. Per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Pescara nel mese di dicembre 2013 è assegnato per l'anno 2014 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla medesima Provincia. Al relativo onere pari a 3 milioni di euro si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità».

7.0.8

RUTA

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

1. Per l'anno 2014; le spese sostenute dalla Regione Molise, a valere sui fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 62 del 2011 per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise, sono escluse dal computo del Patto di stabilità. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 15 milioni di euro per il 2014. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma; pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante

corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali; di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito; con modificazioni; dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti; le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.9

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Misure per il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione, nonché il completamento degli interventi per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per il completamento della ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'utilizzo dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione e sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi. A valere su detto stanziamento, la somma annua di 500 mila euro è erogata a sostegno dei progetti multidisciplinari di aggregazione socio/culturale, realizzati prevalentemente a favore delle popolazioni colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009, dall'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana operante, con sede all'Aquila sin dal 1975 ed avente personalità giuridica privata. Le risorse di cui al presente comma non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

2. Nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella Provincia dell'Aquila, al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario, per gli anni 2014 e 2015 è concessa la deroga al regime sanzionatorio previsto per gli enti inadempienti al patto di stabilità dì cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 e dal comma 2, valutati in 30 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il penultimo e l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 67-*quater* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 sono soppressi».

7.0.10

RUTA

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

1. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,

2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.11

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 67-*septies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, ed esclusivamente a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche ove risulti esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge lº agosto 2012, n. 122".».

7.0.12

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art.7-*bis*.

(Misure di razionalizzazione della spesa)

1. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018".

2. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004".

3. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. l processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme eli compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni".

4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia dì adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che all'atto della sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».

7.0.13

La Commissione

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)*, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia";

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: "qualora si tratti" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti"».

7.0.14

VERDUCCI, TOMASELLI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993 n.149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n. l allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149».

7.0.15

RUSSO

Improponibile

Dopo l'**articolo 7,** inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Norme in materia di società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

1. I consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,

devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. Le disposizioni dei presente comma si applicano anche alle società a totale partecipazione pubblica. Il presente comma trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.16

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

Al Capitolo 1551 della tabella N.5 Ministero della Giustizia - Decreto 111878 del 31 dicembre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2013, 2014, 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

alla colonna 2013 la cifra 79.776.755 è sostituita dalla seguente cifra: "302.000.000";
alla colonna 2014 la cifra 112.465.897 è sostituita dalla seguente cifra: "302.000.000";
alla colonna 2015 la cifra 105.506.648 è sostituita dalla seguente cifra: "302.000.000";».

7.0.17

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Misure in materia di pubblico impiego)

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed in regola con i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».

7.0.18

CRIMI, LEZZI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni inerenti ai corpi della polizia locale)

1. All'articolo 57, comma 2, lettera *b)*, del Codice di procedura penale, sostituire le parole da: "e, nell'ambito" fino alla fine del comma, con le seguenti: ", le guardie delle province e dei comuni".

2. All'articolo 9, della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale con apposito regolamento di attuazione.

2-*ter*. Il regolamento di cui al comma 2-*bis* garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone e cose;

2-*quater*. Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro Elaborazione dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, senza ritardo le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui al comma 2-*bis*".

3. Il comma 1, dell'articolo 16-*quater*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8; convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

"1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico Registro Automobilistico, della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", dopo le parole; "vigili del fuoco e soccorso pubblico", sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale appartenente alla polizia provinciale e municipale".

6. All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le modifiche seguenti:

1) dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

"*b*-bis) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d*-bis) ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12;

2) alla lettera *c)* sopprimere le parole: ", a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d*-bis) ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12".

7. Il personale della polizia locale, è autorizzato a portare senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

8. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 7 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabiliti:

a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi di revoca o sospensione dell'affidamento stesso;

c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati In relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia;

d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati».

7.0.19

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio)

1. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 è abrogato. È conseguentemente ripristinata

l'organizzazione e la distribuzione sul territorio dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal comma 3.

3. A valere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, covertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 15 per cento delle somme giocate".

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio».

7.0.20

BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.7-*bis*.

1. I soggetti che benefici ano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

2. le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui la cessione dei beni rivalutati si verifichi per effetto dell'applicazione di una norma di legge».

7.0.21

BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.0.22

BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di scuole paritarie)

1. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata

legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nel1'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delIe missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.0.23

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7,** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Misure in materia di Pubblico Impiego)

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed in regola con i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».

7.0.24

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

1. AIl'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. L'Ente Locale potrà, in ogni caso, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato per un importo non superiore alle quote dì capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente"».

7.0.25

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-*bis* (la formazione per i lavoratori può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica per tutte le attività ove non sono presenti macchine necessarie per il ciclo produttivo».

7.0.26

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis.*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera *o)* è inserita la seguente:

"*p)* un rappresentante dell'ACI"».

7.0.27

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Il limite previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m. può essere derogato per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, interventi conseguenti a danni da calamità naturali e compartecipazione di opere finanziate da leggi europee, statali o regionali. A condizione che l'ente certifichi di essere in grado di far fronte alle relative rate di ammortamento".».

7.0.28

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, nel quinto periodo dopo le parole: "nell'anno 2009" sono aggiunte le seguenti parole: "con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale"».

7.0.29

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 6 del dereto legislativo n. 81 del 2008, al comma 1 dopo la lettera *o)* è inserita la seguente:

"*p)* un rappresentante dell'ANCI"».

7.0.30

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7** aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-*bis*: "la formazione per i lavoratori può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica per tutte le attività ove non sono presenti macchine necessarie per il ciclo produttivo"».

7.0.31

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

V. testo 2

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo Il, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, ia restituzione del debito per quota capitale al lº gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del successivo comma 10-*ter*, viene prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dì tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e

per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo Il, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 11 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al precedente comma è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite Ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

7.0.31 (testo 2)

La Commissione

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del successivo comma 10-*ter*, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.

228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni di cui al precedente comma è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 finale del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune de L'Aquila, non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

5. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune de L'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, e nella provincia de L'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.".

7.0.32

MUSSINI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, CASTALDI

Improponibile

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale allo gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei

finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma».

7.0.33

BULGARELLI, MUSSINI, MONTEVECCHI, CASTALDI

Respinto

Dopo l'**articolo 7** inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Interventi per i territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi metereologici del gennaio 2014)

1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio dell'Emilia Romagna nel gennaio 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

3. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 1, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 20 gennaio 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi di cui al comma 1, così come individuati con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 gennaio ed il 20 febbraio 2014.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 4. Le ritenute già operate in qualità di sostituti di imposta devono comunque essere versate.

6. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dai commi 4 e 5 si provvede nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.302

PUGLIA

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Semplificazione in materia di contrasto al fenomeno delle affissioni abusive)

1. AI fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, il regolamento comunale stabilisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per consentire ai cittadini

la segnalazione di manifesti affissi non in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. In caso di mancata previsione nel regolamento comunale, entro i termini sopra indicati, si applicano comunque i principi e le previsioni del presente articolo.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, la segnalazione delle affissioni abusive al Comune anche attraverso l'utilizzo di un portale informatico proprio o a cui ha aderito e della posta elettronica certificata. Il Comune dà riscontro a dette segnalazioni entro il termine di 30 giorni, indicando il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241 del 1990.

3. Il regolamento comunale stabilisce la modulistica da utilizzare per la segnalazione delle affissioni abusive e dovrà contenere l'ufficio presso cui poter ritirare i moduli.

4. Il regolamento comunale prevede le modalità di gestione, anche attraverso la pubblicazione sul portale informatico del comune, delle tariffe del servizio, dell'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione dei relativi periodi di disponibilità e con la possibilità di richiedere l'affissione. Sono in ogni caso riservati appositi spazi alle affissioni dei necrologi.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

"2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro seicento ad euro quattromilacinquecento con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Le sanzioni sono aumentate fino al quintuplo se le violazioni sono commesse in modo da arrecare pericolo alla salute e alla sicurezza pubblica, all'ambiente naturale ed al patrimonio storico-artistico e culturale. Il comune ingiunge altresì la immediata rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, il comune provvede d'ufficio allo scadere del termine stabilito, addebitando integralmente ai responsabili le spese sostenute".

6. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i manifesti che dovranno essere affissi dovranno recare in maniera visibile il cognome, nome e codice fiscale del committente e della tipografica presso cui è stato stampato ovvero se stampato in proprio. In mancanza il manifesto sarà ritenuto irregolare ed il responsabile sarà dedotto dal contenuto del manifesto».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblilcazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.1000

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, non convertite in legge.».

x1.1

SANTINI, BROGLIA, VERDUCCI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, non convertito in legge».

x1.2

BONFRISCO

Assorbito dall'approvazione dell'em. x.1.1000

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2, commi 10 e 11, del decreto legge 31 ottobre 2013, n. 126, non convertito in legge».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Relatrice

Approvata

Art. 7

Al comma 1, sostituire le parole: «come modificato dal» *con le seguenti*: «e del».

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ambito di applicazione del decreto» *con le seguenti*: «ambito di applicazione dei decreti» *e le parole*: «operanti nei territori» *con le seguenti:* «operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti».

Sopprimere il comma 3.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «i contribuenti» *con le seguenti*: «i soggetti» *e la parola*: «autocertificazione» *con la seguente*: «autodichiarazione».

Al comma 7, sostituire le parole: «attuazione del comma 3» *con le seguenti*: «attuazione del comma 5».

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «Commissario straordinario di cui Ordinanza» *con le seguenti*: «Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza» *e le parole*: «che vengono a tal fine versati» *con le seguenti*: «che vengono a tal fine versate» .

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Mandelli nella discussione generale del disegno di legge n. 1215

Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, il decreto legge n. 151 del 30 dicembre 2013 affronta materie eterogenee in modo asistematico e frutto di una conduzione confusa dell'indirizzo politico-governativo. Vorrei inoltre evidenziare, con rammarico, che ancora una volta mancano i presupposti di urgenza a fondamento del decreto-legge e sottolineare la dannosità degli ulteriori oneri addossati ai Comuni.

In questo decreto legge sono contenute:

- modifiche alla legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147 del 2013): in particolare, al comma 1 è rinviata al 1° luglio 2014 la decorrenza delle disposizioni in materia di acquisto di spazi pubblicitari *online* e di stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni;
- disposizioni in materia di immobili pubblici, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure di dismissione in blocco di immobili di proprietà dello Stato;
- misure in materia di infrastrutture e trasporti;
- misure volte a regolare i rapporti tra Roma Capitale e la gestione commissariale, nonché a dare attuazione al cosiddetto Patto per Roma in materia di gestione integrata dei rifiuti, tema che per la sua rilevanza avrebbe necessitato di un intervento organico, che non può essere assicurato da un provvedimento d'urgenza, di contenuto disomogeneo;
- attribuzione al Comune di Milano di un contributo finanziario per l'anno 2013 per la realizzazione di Expo 2015, prevedendone la relativa copertura. Occorre sottolineare come molti decreti-legge che abbiamo esaminato negli ultimi mesi e la legge di stabilità rechino, tutti, misure relative all'EXPO. L'intervento è il proseguimento di un processo normativo confuso e frammentario, senza coordinamento delle stesse;
- disposizioni finanziarie in materia di Province; anche in questo caso non sfugge a nessuno che è in corso di esame in I Commissione il disegno di legge del Governo

sulle Province;
- misure a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Sardegna nel novembre 2013.
Dalle disposizioni che vi ho brevemente riassunto si deve quindi ancora una volta biasimare, per primo, appunto, la disomogeneità di questo decreto-legge contenente disposizioni riguardanti varie materie, che si riafferma essere in contrasto con la Costituzione, perché la semplice immissione di una o più disposizioni nel corpo di un decreto-legge non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza, specialmente in questo caso dove le disposizioni non sono legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità. Secondo, il fatto che lo stesso decreto contenga disposizioni già presenti nel decreto-legge cosiddetto salva-Roma, esaminato e poi ritirato il 24 dicembre scorso.
Ricordo a tale proposito che è del 27 dicembre 2013 la nota con cui il Presidente della Repubblica stigmatizzava la tendenza a produrre decreti eterogenei, ma lo stesso Presidente della Repubblica ha firmato il decreto in esame, e che la 1a Commissione affari costituzionali, l'8 gennaio scorso ha votato contro la sussistenza dei presupposti di costituzionalità, voto, purtroppo, non confermato dall'Assemblea.
Il decreto riprende una serie di norme relative ad interventi ritenuti emergenziali, per l'approvazione di bilanci degli enti locali, per Roma Capitale e misure che riguardano settori specifici.
Nonostante, quindi, la richiesta di maggiore rigore da parte del Presidente della Repubblica, anche il presente decreto si configura come un provvedimento *omnibus*, che in particolare contiene:
- le modifiche introdotte sulla cosiddetta *Web tax* (oggetto di molte critiche nel corso dell'esame della legge di stabilità da parte della stessa maggioranza) che andrebbero esaminate in sede comunitaria e non a livello nazionale;
- la norma sui cosiddetti "affitti d'oro" rappresenta uno dei pasticci del Governo, poiché la misura era stata inizialmente prevista nella cosiddetta "manovrina", poi cancellata dal Senato nel corso dell'esame del decreto legge 126/2013 (cosiddetto "Salva Roma") ritirato dal Governo ed ancora novellata nella legge di stabilità;
- norme disomogenee in materia di infrastrutture e trasporti che intervengono su vari temi come:
- attuazione da parte del Commissario straordinario del piano di rientro del disavanzo in materia di TPL in Campania;
- anticipazione all'ANAS delle risorse per far fronte ai pagamenti dovuti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- trasporto pubblico ferroviario Regione Sicilia, che non risolvono in maniera duratura i problemi dei trasporti a livello nazionale;
- le disposizioni in favore del Comune di Roma per evitare il fallimento e per il cosiddetto "Patto per Roma" per la raccolta differenziata sono interventi assistenziali per salvare i debiti di un solo Comune;
- la modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 192 del 2005, in materia di attestato di prestazione energetica, è anch'essa oggetto di interventi frammentari (si veda il decreto proroga termini, in esame in terza lettura presso questo ramo del Parlamento.
Vorrei per ultimo citare due emendamenti approvati in Commissione Bilancio sui quali forse sarebbe stato necessario una maggiore valutazione dell'ammissibilità:
Il primo è un emendamento presentato dai colleghi del PD che stabilisce che per il 2014, ai Comuni di Venezia e Chioggia, nel caso non rispettino il Patto di stabilità interno, non si applica la sanzione che impone il blocco delle assunzioni e quello della stipula di contratti di servizio; prevede inoltre che la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all' entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Il secondo emendamento, sempre sottoscritto dal PD, reca un articolo aggiuntivo relativo alla relazione

di fine mandato dei Comuni e alla certificazione da parte degli organi di controllo interno.

Ho voluto citare proprio questi due emendamenti per evidenziare come ancora una volta ci sembra siano state disattese le direttive contenute nel messaggio del Presidente Napolitano indirizzato il 23 dicembre scorso alle Camere, in cui ha ribadito "la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge a criteri di stretta attinenza all'oggetto del provvedimento, anche adottando opportune modifiche dei regolamenti parlamentari".

Integrazione all'intervento del senatore Broglia nella discussione generale del disegno di legge n. 1215

L'articolo 1 contiene una serie di modifiche alla legge di stabilità per il 2014.

In particolare, tra l'altro, sono rinviate al 1° luglio 2014 le disposizioni concernenti, rispettivamente, l'acquisto di spazi pubblicitari *on-line* e la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le Regioni; si interviene sulla proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica; sulla fiscalità di vantaggio per la Regione Sardegna; sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali; sulla TARES.

L'articolo 2 ha invece ad oggetto i contratti di locazione delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che il recesso dai suddetti contratti vada esercitato non più entro 30 ma ben 180 giorni, e alcune semplificazioni in materia di immobili pubblici. In particolare il comma 3 è diretto a semplificare il trasferimento ai Comuni degli alloggi costruiti per i profughi rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni. Si autorizza inoltre una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al fine di mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato.

L'articolo 3 si occupa invece del trasporto ferroviario delle Regioni Campania, Sicilia e Valle D'Aosta; il comma 4 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

L'articolo 4 è interamente dedicato al piano di salvataggio di Roma Capitale, soprattutto per quanto riguarda la gestione commissariale e il tema della gestione dei rifiuti.

L'articolo 5 contiene norme in materia di Expo 2015, in particolare attribuendo per il 2013 al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese.

L'articolo 6 reca alcune disposizioni di interesse per le Province, relative:

1) alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle Province per l'anno 2013;

2) alle riduzioni da apportate al fondo sperimentale per l'anno 2013 per effetto delle disposizioni di *spending review*;

3) alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere delle Province appartenenti alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna per l'anno 2013.

L'articolo 7 reca infine disposizioni in favore della Regione Sardegna e altre emergenze in connessione agli eventi meteorologici e sismici che hanno colpito la Regione nel novembre 2013. Nello specifico, il comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi non versati, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013 (che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella Regione Sardegna), siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Ai sensi del comma 2 i soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni; a tal fine si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana (ABI), fino ad un massimo di 90 milioni di euro. I commi da 3 a 8 disciplinano la procedura per il rilascio di tali finanziamenti, relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge 1215:
sull'emendamento 2.13, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.14, identico all'emendamento 2.15, la senatrice Orrù avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.1, la senatrice Taverna avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.12, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.16, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.19 (testo 4), il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bignami, Bitonci, Bubbico, Ciampi, Compagnone, De Pietro, De Pin, De Poli, Di Giacomo, Fedeli, Formigoni, Gasparri (dalle ore 14.00), Guerra, Martelli, Minniti, Monti, Morgoni, Piano, Pinotti, Saggese, Scalia, Scavone, Stucchi, Vicari e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti (dalle ore 13.30), per attività della 14a Commissione permanente; Scilipoti, per attività dell'Assemblea NATO.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 20 febbraio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), approvata nella seduta del 13 febbraio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (COM (2013) 462 definitivo) (*Doc* . XVIII, n. 53).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale
senatori Lucidi Stefano, Cappelletti Enrico, Serra Manuela, Bertorotta Ornella, Vacciano Giuseppe, Mangili Giovanna, Scibona Marco, Battista Lorenzo, Fucksia Serenella, Santangelo Vincenzo, Puglia Sergio, Endrizzi Giovanni, Paglini Sara, Donno Daniela, Cotti Roberto, Bocchino Fabrizio, Lezzi Barbara, Martelli Carlo, Crimi Vito Claudio, Bencini Alessandra, Mussini Maria, Cioffi Andrea
Modifiche all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete Internet (1317)
(presentato in data 17/2/2014);
senatori Fasano Enzo, Cardiello Franco, Serafini Giancarlo, Sibilia Cosimo
Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sanitaria nei programmi scolastici delle scuole secondarie di ogni ordine e grado (1318)
(presentato in data 18/2/2014);
senatori Buemi Enrico, Nencini Riccardo, Longo Fausto Guilherme
Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche (1319)
(presentato in data18/2/2014);
senatori Manconi Luigi, Palermo Francesco, Lo Giudice Sergio
Modifiche al codice civile in materia di delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale (1320)
(presentato in data 19/2/2014);
senatore Divina Sergio
Disposizioni in materia di integrazione del piano di studi dei corsi universitari di laurea in infermieristica e magistrale in scienze infermieristiche. (1321)
(presentato in data 19/2/2014).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi

dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente nell'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc.* LII, n. 1).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413, la relazione sullo stato di attuazione delle leggi in materia di interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale, relativa all'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XL, n. 1).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del professor Vittorio Conti a Commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 23).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00620, del senatore Liuzzi.

I senatori Caleo e Vattuone hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00735, della senatrice Albano.

Il senatore Borioli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01685, della senatrice Orrù ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 13 al 19 febbraio 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 32

BITONCI: sulla diffusione della microcriminalità nella città di Padova (4-00124) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

su una serie di fatti criminosi accaduti a Padova (4-00558) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

sull'aggressione di un nigeriano da parte di suoi connazionali a Padova (4-00911) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

su una serie di fatti criminosi accaduti a Padova (4-00941) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

su una serie di fatti criminosi accaduti a Padova (4-01066) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CARDIELLO: sulla realizzazione di un percorso di golf in provincia di Salerno (4-00965) (risp. DELRIO, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*)

sulla partita di calcio tra Salernitana e Nocerina del 10 novembre 2013 (4-01122) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

COMAROLI: sull'occupazione abusiva un immobile a Castelleone (Cremona) (4-01086) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

DE CRISTOFARO: sulla partita di calcio tra Salernitana e Nocerina del 10 novembre 2013 (4-01124) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

DE POLI: sull'incremento di fatti criminosi a Padova (4-01070) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

LO GIUDICE ed altri: sulla detenzione in Marocco di un cittadino italiano (4-01344) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

MALAN: sulla situazione occupazionale del gruppo TNT Global Express SpA in Italia (4-00553) (risp. DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

PETRAGLIA ed altri: sulla situazione occupazionale del gruppo TNT Global Express SpA in Italia (4-00425) (risp. DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

SCILIPOTI: sulla situazione occupazionale della Getek Information Technology Srl a Crotone (4-00383) (risp. DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

STEFANO: sul finanziamento della cassa integrazione in deroga nel 2013 (4-00075) (risp. DELL'ARINGA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

Interrogazioni

MATTESINI, DIRINDIN, CARDINALI, MOSCARDELLI, LO GIUDICE, MATURANI, DI

GIORGI, PEZZOPANE, D'ADDA, SPILABOTTE, LUCHERINI, PUGLISI, PIGNEDOLI, Mauro Maria MARINO, RICCHIUTI, VALENTINI, PAGLIARI, SOLLO - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

secondo i dati della Società italiana di psichiatria sono diciassette milioni gli italiani con problemi di salute mentale; di questi otto milioni soffrono di problemi d'ansia, quattro milioni di disturbi legati alla depressione, quattro milioni d'insonnia ed oltre un milione di disturbi post-traumatici da *stress*;

il dato europeo è ancora più allarmante; sarebbero circa 165 milioni le persone che si soffrono di disturbi psichici soprattutto legati all'ansia, alla depressione e all'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti;

attualmente sono circa 1.200.000 - pari circa al 2 per cento della popolazione - gli italiani con una "cartella attiva" presso i Dipartimenti di salute mentale (DSM). Di questi, il 34 per cento ha un'età compresa tra i 18 ed i 44 anni, il 39 per cento tra i 45 e i 64 anni e il 27 per cento oltre i 64 anni, anche se solo un numero ridotto di persone si rivolge ai servizi di salute mentale per il rischio di stigma sociale considerata l'immagine negativa che tali servizi hanno nel pensiero comune;

secondo quanto risulta dai dati della Società italiana di psichiatria, ad essere maggiormente colpite da disturbi psichici sono soprattutto le donne. Nel corso della vita, infatti il 60 per cento di donne soffre di tali disturbi, contro il 45 per cento del genere maschile. A ciò contribuisce indubbiamente il grave fenomeno della violenza domestica di cui molte donne sono vittime, un problema per troppo tempo rimasto sommerso e che negli ultimi tempi sta emergendo in tutta la sua drammaticità;

secondo i dati della Società italiana di psichiatria la grave e perdurante crisi economica di questi anni ha inciso fortemente sull'aumento dei disturbi psichici che si è registrato in Italia negli ultimi tempi soprattutto tra i ceti meno abbienti; si osserva infatti che in Italia l'incidenza dei disturbi psichiatrici tra i soggetti con minori risorse economiche raddoppia rispetto a coloro che appartengono ad un livello socioeconomico medio-alto, con ciò ponendo un problema anche in termini di coesione sociale;

da un'indagine condotta dalla Società italiana di psichiatria, presentata nel novembre 2013, risultante dai dati raccolti in oltre il 30 per cento dei Dipartimenti di salute mentale di 14 Regioni italiane emerge che negli ultimi dieci anni il personale attivo nei centri di salute mentale ha subito una fortissima riduzione stimata attorno al 50 per cento. In particolare, il tasso del personale operante in tale settore è passato dallo 0,8 al 0,4 ogni 1.500 abitanti;

il blocco del *turnover* per i lavoratori del pubblico impiego ha inoltre determinato un invecchiamento medio degli operatori e le condizioni allarmanti riguardo la carenza del personale rischiano di avere ripercussioni sul funzionamento delle strutture visto il considerevole aumento della mole di lavoro a carico degli operatori;

tale situazione sta fortemente compromettendo il funzionamento dei Dipartimenti di salute mentale presenti sull'intero territorio nazionale, strutture sempre più complesse ed articolate che negli ultimi anni hanno visto accrescere la loro competenza territoriale e aumentare il numero degli utenti in carico;

una parte consistente degli operatori dei dipartimenti di salute mentale risulta essere assunto con contratti a tempo determinato con la conseguente difficoltà di continuità professionale sia nel lavoro di *équipe* sia nella continuità trattamentale in un settore dove il rapporto operatore-paziente ha grande rilevanza nell'efficacia del trattamento stesso;

la prospettiva di chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari rende ancora più necessario ed impellente un rafforzamento dei servizi territoriali anche al fin di evitare di scaricare sui centri territoriali un ulteriore numero di pazienti che rappresentano situazioni delicate;

rilevato che il trattamento e la presa in carico delle persone affette da disturbi mentali necessita di un percorso non di sola medicalizzazione ma di interventi attivati attraverso la creazione di rete di sostegno locali, con la partecipazione di risorse formali ed informali. Si tratta, in particolare, di stimolare risorse che non fanno unicamente riferimento all'ambito sanitario, ma a tutti quei soggetti operanti nel territorio (associazioni di volontariato, associazionismo, associazioni di malati e familiari), fondamentali nel percorso di recupero del soggetto, la cui organizzazione impegna

ulteriormente il personale del DSM,
si chiede di sapere:
quali siano le risorse economiche che le singole Regioni destinano ai diversi Dipartimenti di salute mentale e quale sia la percentuale di risorse destinate al personale e a quanto ammonti allo stato il personale a tempo determinato operante in tale settore;
se e attraverso quali iniziative il Governo intenda intervenire, per quanto di competenza, per affrontare insieme alle Regioni la difficile situazione che si è venuta a determinare nei Dipartimenti in questione a causa della grave carenza di personale che sommata al continuo e consistente aumento del numero dei pazienti rischia di compromettere seriamente la qualità dell'indispensabile servizio erogato da tali strutture a scapito della salute dei cittadini italiani.
(3-00743)
FUCKSIA, PAGLINI, GAETTI, COTTI, CAPPELLETTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili e della salute* - Premesso che:
la disciplina del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nato nel 1914 come emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è stata riordinata dal decreto legislativo n. 242 del 1999, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2004;
ai sensi dell'art. 1, comma 19, del decreto-legge n. 181 del 2006, il CONI è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
in ragione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, il CONI riconosce, a fini sportivi, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le società sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite e stabilisce i principi fondamentali dei loro statuti;
le società sportive si configurano come professionistiche, ovvero dilettantistiche: la disciplina delle prime è regolata dagli artt. 10-13 della legge n. 91 del 1981. La disciplina delle società dilettantistiche è sancita dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, il cui comma 17, come successivamente modificato dall'art. 4 del decreto-legge n. 72 del 2004, specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000; società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;
gli interroganti evidenziano il forte contributo alla coesione sociale che comporta la presenza di associazioni sportive dilettantistiche, ma pongono l'attenzione sull'allarmante fenomeno delle associazioni sportive dilettantistiche che, operando in concreto attività lucrative, si caratterizzano come finte *onlus*, che, in nome del bene comune, sfruttano lo spirito di solidarietà che contraddistingue il popolo italiano e godono, non avendone diritto, delle agevolazioni tributarie previste per legge;
a conferma dell'attenzione da parte dello Stato verso il mondo degli enti *non profit* e verso il fenomeno sopra descritto, per agevolare l'accesso da parte dell'Amministrazione finanziaria nelle relative sedi legali, nella precedente Legislatura il Governo Monti è intervenuto con il decreto-legge n. 16 del 2012, il cosiddetto decreto "semplificazioni fiscali", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 2012. Con tale decreto si stabilisce che è sufficiente la sola autorizzazione "interna" del capo ufficio o del comandante dell'Amministrazione finanziaria per accedere presso i locali utilizzati dagli enti non commerciali. Prima di tale intervento legislativo, l'accesso a tali enti era più difficile, essendo equiparato a quello presso il domicilio privato di un contribuente e dovendo, pertanto, l'Amministrazione finanziaria individuare gravi indizi di violazione delle norme tributarie per ottenere dal PM l'autorizzazione all'accesso;
sono molteplici le notizie di stampa che riportano casi di evasione del fisco da parte delle società sportive, in particolare quelle dilettantistiche, attraverso un sistema collaudato che si sviluppa in questo modo: lo *sponsor* X versa la cifra 100 alla società sportiva Y ricevendo regolare fattura, approfittando così degli sgravi fiscali, poi però se ne fa restituire una parte importante, diciamo 50, dalla società Y. L'imprenditore può infatti devolvere soldi alle società sportive in due modi. Il primo avviene sotto

forma di pubblicizzazione, il secondo sotto forma di sponsorizzazione (legge 398/1991). Nel primo caso la società deve versare all'erario il 50 per cento dell'IVA (Imposta valore aggiunto) sul totale del versamento dell'imprenditore. Nel secondo caso deve versare il 90 per cento dell'iva. La società terrà quindi per sé, a titolo di *bonus*, quella parte di iva non pagata all'erario, rispettivamente il 50 per cento e il 10 per cento. L'illecito sta nel fatto che l'imprenditore eroga soldi a titolo di pubblicizzazione solo sulla base di un tacito accordo che "obbliga" la società sportiva a restituire una parte del versamento in nero. L'imprenditore approfitta, cioè, delle fragili situazioni economiche delle società sportive per ricattarle (le quali comunque stanno al gioco). Eroga una somma di 100 solo se la società "promette" di restituirne 50 in nero. Questi soldi sono restituiti sotto forma di transazioni tra privati così da non dover essere giustificate nei conti della società;

altro sistema di elusione del fisco che vede coinvolte le società sportive dilettantistiche riguarda gli stipendi degli atleti. Si prenda ad esempio la situazione dei calciatori dilettanti: secondo la legge italiana (art 37, legge 21 novembre 2000, n. 342) tutte le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi non concorrono a formare il reddito di colui che li percepisce se la somma è inferiore ai 7.500 euro l'anno. Quindi sotto i 7.500 euro annui, gli stipendi sono esentasse. Secondo la stessa legge, sopra i 7.500 euro e non oltre i 25.800 esiste invece una tassazione del 20 per cento da non dichiarare nel Modello Unico; mentre sopra il tetto dei 25.800 euro si pagano le tasse facendo la normale dichiarazione dei redditi. Quindi la legge italiana, prevedendoli, legittima stipendi per gli atleti dilettanti superiori ai 25.800 euro. Esiste però anche una legge del regolamento della FIGC - Federazione italiana giuoco calcio (art. 94-*ter* delle Norme organizzative interne della FIGC) secondo la quale il tetto massimo degli stipendi dei calciatori non professionisti è di 25.800. Quindi, ipotizzando un rapporto basato su un regolare contratto anche superiore ai 25.800, se una società non volesse adempierlo il giocatore potrebbe ricorrere alla giustizia ordinaria riuscendo ad avere quanto gli spetta. Infatti, in tal caso, essendoci contraddizione tra regolamenti, si guarderebbe la gerarchia delle fonti del diritto e ovviamente le leggi del regolamento della FIGC sono subordinate a quelle dell'ordinamento dello Stato. Comunque, questo non impedirebbe alla FIGC di attuare provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore, i quali, infatti, sono previsti in questi casi (art. 30 Statuto FIGC). Purtroppo, nella realtà, sono rarissime le società di calcio dilettantistico che propongono regolari contratti ai giocatori. La consuetudine è di depositare in Lega un contratto esentasse inferiore ai 7.500 euro e di firmare scritture private nelle quali i giocatori, per esempio in serie D, percepiscono 40.000, 50.000 o anche 60.000 euro a stagione (persino in serie minori come la Prima Categoria si arrivano a percepire anche 1000 euro al mese). Facendo questo la società non paga un euro di tasse e spesso promette certe somme senza rispettare gli accordi. Il giocatore non può ricorrere alla giustizia sportiva, dato che anch'egli sarebbe giudicato colpevole, non avendo richiesto di depositare il contratto in FIGC; mentre rivolgendosi alla giustizia ordinaria violerebbe la "clausola compromissoria" che prevede l'obbligo di risolvere questo tipo di controversie tramite la giustizia sportiva (art. 15 Codice giustizia sportiva);

dal 6 dicembre 2012 la libera circolazione di denaro contante è limitata a 1.000 euro; ciò significa che superato tale limite, tutti i pagamenti sono possibili solo tramite strumenti di pagamento tracciabili, come gli assegni bancari o postali muniti della clausola di non trasferibilità, bonifici, carte di credito, libretti di deposito nominativi, bollettini postali, Rid (Rapporto interbancario diretto) bancari o postali, *remote banking* o *home banking*, cambiali o tratte, Ricevute Bancarie. Tuttavia il limite stabilito per le associazioni e società sportive dilettantistiche è diverso da quello sopra riportato di 1.000 euro: infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 5, della legge n. 133 del 13 maggio 1999 e della Circolare ministeriale dell'8 marzo 2000, tutti i versamenti fatti in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché tutti i pagamenti eseguiti dalle stesse di importo superiore a 516,46 euro devono essere effettuati per il tramite di c/c bancari o postali intestati all'associazione con modalità che ne assicurino la tracciabilità (assegni trasferibili, bonifici, giroconti, eccetera) o mediante l'utilizzo di carte di credito o bancomat. Risulta evidente che questo vincolo degli strumenti di tracciabilità a carico delle associazioni sportive è stato inserito principalmente per arginare il fenomeno della

"sovrafatturazione" e della creazione di movimenti di denaro "in nero" (ivi compresi i pagamenti di compensi per l'attività sportiva dilettantistica);

alle citate problematiche di natura tributaria si aggiunge un ulteriore profilo, di natura medico-sanitaria. La tutela sanitaria degli sportivi rappresenta, a parere degli interroganti, uno degli ambiti in cui si palesa maggiormente il profondo discrimine normativo esistente nel mondo dello sport di "serie" il quale risulta saldamente ancorato alla dicotomia professionismo-dilettantismo (*alias* professionismo di fatto). L'art. 2 della legge 23 marzo 1981 n. 91 definisce sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica". In sostanza, lo *status* di professionista è riservato ai tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali che, espressamente nel proprio statuto, decidono di qualificare come professionistica la disciplina sportiva espletata in seno alle stesse. Attualmente le Federazioni sportive aderenti al modello professionistico sono la FIGC, la FPI (Federazione pugilistica italiana), la F.C.I. (Federazione ciclistica italiana), la FMI (Federazione motociclistica italiana), la F.IG. (Federazione italiana *golf*) e la F.I.P. (Federazione italiana pallacanestro) ed è solo in riferimento a queste ultime che trovano applicazione le norme sulla tutela sanitaria dettate dal legislatore nel decreto ministeriale 13 marzo 1995. Le norme di cui a detto decreto ministeriale subordinano l'esercizio dell'attività sportiva al possesso da parte dell'atleta della scheda sanitaria prevista dall'art. 7 della legge n. 91 del 1981 e disciplinano compiutamente l'attività e le attribuzioni della figura del medico sociale. In estrema sintesi, si rileva che la scheda sanitaria accompagna l'atleta per tutta la durata di svolgimento dell'attività sportiva e deve contenere l'elenco di tutti gli accertamenti sanitari prescritti, "una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute dell'atleta nonché l'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, allo svolgimento della pratica sportiva agonistica professionistica." (art. 2). Differentemente, per la tutela sanitaria degli sportivi dilettanti (compresi pertanto i professionisti di fatto) le norme di riferimento sono quelle dettate dal legislatore per l'attività sportiva agonistica contenute nel decreto 18 febbraio 1982 del Ministro della sanità, integrato e rettificato a mezzo del decreto 28 febbraio 1983 dello stesso Ministro. In forza delle norme contenute in detti decreti, l'attività sportiva agonistica è subordinata al rilascio di un certificato medico a seguito dell'espletamento di specifici controlli sanitari (visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo, elettrocardiogramma dopo sforzo e spirografia) affidato ai medici della Federazione medico-sportiva italiana (FMSI) nonché al personale delle strutture pubbliche e private convenzionate indicati dalle Regioni d'intesa con il CONI: non sussiste pertanto alcun obbligo normativo per le società/associazioni sportive in merito alla redazione, conservazione e aggiornamento di una scheda sanitaria e/o all'inserimento nell'organigramma societario della indispensabile figura del medico sociale quale responsabile per la salute degli atleti tesserati;

appare evidente che il discrimine normativo sopra descritto e riservato ai lavoratori dello sport a seconda che gli stessi siano qualificati professionisti o dilettanti, rappresenti una contraddizione in termini rispetto alle garanzie costituzionali contenute nell'art. 32 Cost, il quale espressamente definisce il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;

la differente disciplina descritta va ad incidere anche sulle responsabilità del medico sportivo, delle società e delle federazioni sportive. Non sono remoti fatti di cronaca come la morte del calciatore del Livorno Piermario Morosini e del pallavolista Vigor Bovolenta. Tali eventi impongono a parere degli interroganti una riflessione sugli obblighi gravanti sul medico sportivo e, di riflesso, sulle federazioni sportive, che hanno la responsabilità di abilitare alla attività sportiva e agonistica i professionisti dello sport, ma anche centinaia di migliaia di giovani che si affacciano al mondo dello sport dilettantistico,

si chiede di sapere:

se non si ritenga urgente e doveroso verificare i fatti di cui in premessa e, nel caso, porre in essere le opportune iniziative al fine di scongiurare che si perpetrino elusioni del fisco quali quelle descritte;

quali controlli siano stati effettuati per verificare il rispetto della normativa sulla tracciabilità nei pagamenti e se si ritenga di dover informare il Parlamento circa i risultati emersi dai controlli svolti nell'ultimo anno dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate;
se i Ministri in indirizzo intendano adottare ulteriori e specifiche iniziative normative per contrastare le frodi che di frequente vedono coinvolte le società sportive militanti nelle federazioni sportive nazionali nonché i soggetti ad esse collegati, anche prevedendo che alle suddette società sia interdetta o ridotta la possibilità di essere riconosciute secondo la qualificazione giuridica di organizzazioni non lucrative;
se intendano, nell'ambito delle proprie competenze, porre in essere le necessarie misure volte a garantire un'effettiva tutela del diritto alla salute degli sportivi, siano essi atleti o tecnici, i quali continuano ad essere formalmente qualificati come "dilettanti", ma che di fatto sono veri e propri lavoratori professionisti, anche attraverso l'emanazione di una norma *ad hoc* che riconosca la generale figura del "lavoratore sportivo".
(3-00744)
MARTON, AIROLA, CRIMI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, dispone: "Il personale delle forze di polizia (…) che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta";
l'articolo 4, comma 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 riporta: "le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile";
l'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 sancisce: "Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio";
lo Stato maggiore della Marina militare (MARISTAT) con il messaggio n. 10054406/A/2/1 del 20 giugno 2003 dispone unilateralmente: "Al personale della Marina militare (…) non è applicabile la permanente non idoneità in forma parziale (…) e che la circolare dell'Ispettorato di sanità della Marina militare (MARISPESAN) prot. n. 2/16628 del 17 marzo 2003 (…) si applica esclusivamente al personale della Marina militare e pertanto per il personale di altre Forze armate, anche se operante alle dipendenze di Comandi/Enti Marina, si applica la circolare della Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) prot. n. DGPM/II/5/C61 del 17 marzo 2003 (sostituita dalla circolare della Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) prot. n. M_D GMIL II 6 1 03433393 del 29 luglio 2009)";
l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 e l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 nel recepire i provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica hanno introdotto ulteriori modifiche di ordine economico nella posizione di stato (aspettativa), nonché confermato la omogeneità dell'istituto per le tre Forze armate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente assumere iniziative di competenza per eliminare le differenze richiamate in premessa per il personale della Marina militare, relativamente all'istituto della permanente inidoneità parziale, nonché al contenuto del rapporto di impiego richiamato in premessa;
quale sia il numero degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati interessati nel 2013 dai provvedimenti di "permanente non idoneità in forma parziale".

(3-00745)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MUSSINI, DE PIETRO, ORELLANA, BENCINI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro degli affari esteri*

- Premesso che:

nell'ambito della razionalizzazione e ottimizzazione nell'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, avviata con la legge finanziaria per il 2007 (legge n.296/2006), si è assistito negli ultimi 5-6 anni ad una sostanziale riduzione degli stanziamenti del bilancio per i ministeri stessi, che ha coinvolto in maniera sensibile anche il (MAE) Ministero degli affari esteri (ad esempio attraverso la riorganizzazione/riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale o l'eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti ovvero, ancora, mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica);

la legge finanziaria per il 2007 ha previsto che, per conseguire l'obiettivo della riduzione di spesa, il Ministero degli affari esteri avviasse la "ristrutturazione (...) della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare l'"unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera";

il provvedimento di *spending review* (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"), ha previsto per le amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto (art. 7, comma 12);

la legge di stabilità 4 ottobre 2013, n. 117, infine, ha previsto ulteriori riduzioni di spesa per il Ministero e per l'acquisto di beni e servizi dello stesso;

il bilancio del MAE è composto per l'83,3 per cento da voci non rimodulabili (retribuzioni del personale) o rimodulabili solo parzialmente (per esempio previe modifiche legislative dei contributi obbligatori: quasi due terzi - 375 milioni di euro - dei contributi obbligatori sono alle Nazioni Unite e non modificabili). La percentuale di bilancio su cui operare si riduce quindi al 16,7 per cento;

la relazione della Commissione per la *spending review*, insediata dall'allora ministro Terzi, ha evidenziato i criteri per ottenere una riduzione fattiva delle spese del MAE, senza che questo vada ad intaccare il livello dei servizi offerto ai cittadini;

l'Italia dispone all'estero di una rete diplomatico-consolare e culturale di dimensioni analoghe a quella dei principali *partner* europei, pur con un bilancio inferiore. Il costo totale della rete estera (inclusi Scuole e corsi italiani all'estero) è pari al 44 per cento del bilancio della Farnesina;

i nuovi flussi migratori e le gravi criticità affrontate dalle sedi riceventi competenze e utenza dalle precedenti chiusure non consentono ulteriori carichi di lavoro, dal momento che anche il personale nei consolati è insufficiente pressoché in ogni sede;

alcuni Istituti italiani di cultura (IIC) sopprimendi, inoltre, lungi dal rappresentare solo un costo per il Ministero, sono strutture che introitano fondi, come ad esempio l'IIC di Salonicco. In altri casi, come ad esempio per l'IIC di Copenaghen la sede risulta inalienabile come da Accordo firmato nel 1961 con la Danimarca;

risulta agli interroganti che la lista degli uffici all'estero da sopprimere non sembrerebbe recepire le raccomandazioni e raggiungere gli obiettivi fissati dalla suddetta Commissione. Quest'ultima, infatti, aveva raccomandato, tra l'altro: a) il riequilibrio delle sedi, orientato alle nuova priorità e alla riduzione delle sedi consolari situate in Europa, con il contestuale mantenimento dei servizi (consolari, economici, culturali); b) la gestione amministrativa unificata tra sedi situate nella stessa città e/o Stato o area geografica contigua; c) la revisione della rete degli Istituti Italiani di Cultura, con l'accorpamento funzionale e logistico degli stessi, ove possibile, all'interno delle Ambasciate (con un risparmio di circa 2,5 milioni di euro all'anno); d) l'individuazione della lista stabile degli Istituti di cultura;

circa un terzo delle trentadue soppressioni di uffici all'estero previste avviene al di fuori dei confini europei; alcune delle stesse sedi europee da sopprimere o accorpare non sembrano, peraltro, essere

state scelte seguendo le raccomandazioni della Commissione. È il caso dell'IIC di Salonicco, che produce fondi ed è, dunque, in grado di svolgere la propria attività con costi molto ridotti per il MAE; la soppressione di tale Istituto condurrebbe poi a concentrare nella sola (e lontana) Atene gli uffici italiani in Grecia. La soppressione di altre strutture quali l'IIC di Lione, dove è forte la presenza italiana, o quello di Copenaghen sembra seguire la logica dell'accorpamento degli Istituti con l'Ambasciata o il Consolato di riferimento, ma rischia così di incrinare quella che è la funzione principale degli IIC, la promozione della cultura italiana a favore dell'espletamento delle attività proprie di un'ambasciata. Lo stesso discorso può estendersi anche alle strutture extraeuropee, come quella di Washington, ove la sede distaccata dell'IIC è situata nella stessa ambasciata, e quella di Vancouver, sita nello stesso edificio del Consolato. La soluzione, poi, di affidare ad un unico IIC la competenza per una vasta area territoriale, come quella ad esempio dell'intera Turchia per il solo IIC di Istanbul (a seguito della soppressione della sede distaccata di Ankara), sembra acuire le difficoltà di mantenere elevato, o comunque efficace, lo *standard* degli IIC e il livello dei servizi offerto ai cittadini;

considerato che, a parere degli interroganti:

l'Annuario statistico fornisce dati aggregati, che non sono sufficienti a stabilire l'efficacia degli interventi di chiusura e a permettere di valutare il possibile raggiungimento dell'obiettivo richiamato dalla Commissione di riequilibrare la rete diplomatico-consolare e culturale all'estero aggiornandone la struttura e la distribuzione geografica per riflettere i nuovi interessi dell'Italia;

occorre porre attenzione ad alcuni dati necessari per rendere qualificanti gli interventi di riduzione della spesa proposti dal MAE e, altresì, per valutare l'adeguatezza degli stessi. Il Ministero avrà senza dubbio tenuto presente elementi di valutazione importanti e potrà, dunque, fornirli agevolmente al Parlamento, al fine di garantire una deliberazione consapevole sulla materia;

considerato infine che "La rete diplomatico-consolare e degli Istituti di Cultura" - come si legge nella relazione della Commissione per la *spending review* - "rappresenta una risorsa preziosa per la protezione e la proiezione globale dei nostri interessi politici, economici, culturali-linguistici",

si chiede di sapere:

quali programmi e attività preparatori siano stati svolti e quali criteri siano stati utilizzati per l'individuazione delle sedi da chiudere e se sia stato debitamente valutato l'interesse pubblico allo svolgimento delle attività delle sedi in chiusura, in modo tale da non generare svantaggi per la cittadinanza e una palese contraddizione con le linee programmatiche del Ministero di promozione della lingua e cultura italiana, nonché del'intero Paese all'estero;

se sia stata valutata la possibilità di riorganizzare la struttura degli uffici sopprimendi per ridurre i costi di gestione, senza giungere alla chiusura e, in caso contrario, quali siano le ragioni per cui si è proceduto diversamente;

quale sia la presenza numerica dei cittadini italiani nella zona di competenza degli uffici in chiusura;

quali siano gli interessi economici attuali e futuri dell'Italia all'interno del paese nel quale si opererà la chiusura di uffici;

quali siano i flussi turistici nell'area verso l'Italia (numero di visti turistici richiesti ogni anno) e gli eventuali effetti negativi sugli stessi in seguito alla chiusura delle sedi in questione;

a quanto ammonti il risparmio effettivo derivante dalla chiusura delle sedi estere, sia quello complessivo sia quello relativo ad ogni singola sede in chiusura;

se siano state valutate altre misure, e quali, per ottenere risparmi pari a quelli, di cui non è ancora nota la quantificazione, derivanti dalle chiusure delle sedi.

(3-00746)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FAVERO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nel Biellese, più precisamente presso l'Istituto Comprensivo di Cossato, è in atto dal 1994, un progetto di bilinguismo denominato: "Lingua italiana/Lingua italiana dei segni (LIS) per l'integrazione dei bambini sordi nella scuola comune";

il progetto si propone di integrare i bambini sordi nella scuola Comune dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, formando un gruppo di alunni sordi che acquisiscono la LIS come lingua naturale assieme ad alunni udenti che impiegano la LIS come seconda lingua il più precocemente possibile (cioè partendo dalla scuola dell'infanzia) con l'apporto di operatori esperti in LIS (interpreti e docenti LIS);
il modello organizzativo prevede la presenza in ogni classe di più alunni sordi, di un interprete di lingua dei segni, degli insegnanti curricolari, di un insegnante di sostegno e di docenti di lingua dei segni;
il progetto ha raggiunto risultati decisamente lusinghieri in termini di apprendimento degli alunni sordi e in termini di reale integrazione fra sordi e udenti, ed una notorietà a livello nazionale, come attestato dalle verifiche compiute dal C.N.R. di Roma, dalle ricerche compiute dai consulenti del progetto, dai numerosi convegni nazionali ed internazionali cui la scuola ha partecipato e dal libro sul progetto stesso pubblicato nel 2003;
nell'anno scolastico 2013/2014, il progetto interessa 17 alunni sordi, di cui 12 iscritti alla scuola dell'obbligo e 5 alle scuole superiori. Di questi ultimi, 4 frequentano l'Istituto di istruzione superiore del Cossatese e della Valle Strona e l'Istituto professionale servizi alberghieri e ristorazione di Trivero;
considerato che:
le spese per la retribuzione di cinque interpreti, un educatore docente Lis e un docente esperto consulente esterno che operano nella scuola di base (scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) sono a carico di enti finanziatori esterni mentre la retribuzione degli interpreti, che operano nelle scuole secondarie di II grado, sono a carico dell'Amministrazione provinciale di Biella e del Consorzio Iris di Biella;
a quanto risulta all'interrogante, da una comunicazione ufficiale pervenuta ai dirigenti dei due istituti superiori frequentati dagli studenti sordi, gli attuali contratti stipulati con gli interpreti della LIS sarebbero destinati a scadere il 28 febbraio 2014, con il rischio di non essere rinnovati per carenza di finanziamenti;
nelle casse rimarrebbe una somma di 10.000 euro, proveniente da un contributo della Fondazione CRT, di cui 5.000 euro sarebbero destinati all'Istituto comprensivo di Cossato e i restanti 5.000 euro ai suddetti Istituti superiori;
tali risorse sono sufficienti a garantire il pagamento delle retribuzioni agli interpreti LIS solo fino alla metà di marzo;
rilevato che:
i problemi legati al finanziamento del progetto di bilinguismo di Cossato derivano sicuramente da una serie di circostanze che hanno coinvolto in primo luogo la Provincia di Biella, da sempre finanziatore del progetto di bilinguismo, attualmente gestita da un Commissario straordinario e in stato di dissesto finanziario;
la Regione Piemonte, inoltre, non ha ancora proceduto all'emanazione del regolamento attuativo della legge regionale n. 9 del 2012, "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva". Le recenti questioni giudiziarie, che hanno riguardato l'ente fino a portare all'annullamento delle elezioni del 2010, rischiano di ritardare i tempi dell'attuazione della norma;
rilevato infine che:
nonostante l'eccellente lavoro degli insegnati del progetto di bilinguismo di Cossato e gli evidenti risultati positivi del loro operato, non vi è stata la possibilità di dare un riconoscimento formale al progetto che ne garantisse la copertura finanziaria tramite un diretto coinvolgimento delle istituzioni nazionali o locali. In mancanza di tale riconoscimento il reperimento dei fondi è stato affidato nel corso degli anni alle iniziative delle giunte in carica e sostenuto da contributi erogati dalle Fondazioni bancarie;
il sopraggiungere di un periodo di crisi, sia finanziaria che delle istituzioni di riferimento, rischia di ridurre le fonti di finanziamento del progetto;

l'interruzione del servizio di interpretariato avrebbe effetti negativi sulla partecipazione e il superamento dell'esame di Stato degli studenti sordi che frequentano il quinto anno dell'ISS Cossatese e Valle Strona, configurando la violazione del diritto allo studio sancito dalla nostra Carta costituzionale, ai sensi degli articoli 3 e 34;
gli stessi interpreti della Lis, con anni di formazione alle spalle ed una consolidata professionalità, rischiano di non veder rinnovato il loro contratto, dopo che il loro contributo si è rilevato fondamentale per l'avvio ed il proseguimento del progetto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quale sia la sua valutazione in merito;
quali atti di propria competenza intenda adottare al fine di garantire il riconoscimento formale del progetto di bilinguismo dell'istituto Comprensivo di Cossato, dotando al contempo lo stesso istituto delle risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione del progetto Lis al fine di garantire il diritto allo studio agli studenti sordi che frequentano gli istituti superiori e il diritto al lavoro agli interpreti Lis.
(4-01723)

AMORUSO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il 6 luglio 2012 è stato inaugurato un impianto di potabilizzazione delle acque a valle della diga di Conza, in provincia di Avellino;
questo impianto, autorizzato dall'allora Ente autonomo acquedotto pugliese, ha richiesto ben sedici anni per la sua costruzione;
ciò nonostante ad ormai un anno e mezzo, dalla cerimonia di inaugurazione, l'impianto non è ancora entrato in funzione, perché la Regione Campania non ha mai rilasciato la concessione di derivazione delle acque, a sua volta subordinata a una valutazione d'impatto ambientale mai effettuata;
tale situazione ha dirette conseguenze sulla Puglia, poiché l'impianto gestito dall'Acquedotto Pugliese avrebbe un ruolo molto importante nel convogliare, attraverso l'acquedotto dell'Ofanto, gli esuberi della sorgente del fiume Sele,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell'ambito del proprio ruolo e nel rispetto delle competenze regionali in materia, intenda assumere in merito a quanto esposto in premessa, nella consapevolezza che il blocco di un'opera così importante e già tenuta in attesa per oltre sedici anni rappresenti un danno per i pugliesi.
(4-01724)

PUGLIA, BLUNDO, CASTALDI, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, LUCIDI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
i consorzi di bonifica si configurano come enti di diritto pubblico economico dotati di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, il quale è sottoposto al rapporto d'impiego di diritto privato. Essi trovano i fondamenti giuridici della propria costituzione nel regio decreto n. 215 del 1933 "Nuove norme per la bonifica integrale";
i consorzi di bonifica ricevono annualmente tributi dai cittadini. Tributi speciali, che il consumatore di un bene o l'utente di un servizio è tenuto a pagare indipendentemente da una specifica richiesta, come corrispettivo di un vantaggio che gli è derivato dal compimento di un'attività di interesse generale da parte dell'ente pubblico. Tuttavia come da costante giurisprudenza è emersa la necessità che tali contributi, per essere legittimamente richiesti ai contribuenti, debbano prima di tutto indicare la motivazione sottesa agli stessi nonché il tipo di vantaggio fondiario direttamente e strettamente incidente sull'immobile oggetto di contribuzione. L'onere della prova è a carico dell'ente impositore;
la necessità di un vantaggio, quale presupposto per la contribuzione, è stata affermata da diverse sentenze della Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass. S. U. 6 febbraio 1984 n. 877, Cass. 8 luglio 1993 n. 7511 e Cass. S.U. n. 8960 del 1996), le quali hanno stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione;
considerato che, a parere degli interroganti:

allo stato attuale tali enti non svolgono pienamente la propria funzione di supporto alle attività agricole dei terreni ricompresi nei perimetri di pertinenza e non c'è corrispondenza tra i tributi che i cittadini pagano ed i servizi che gli stessi effettivamente ricevono;
sarebbe necessario adoperarsi per prevedere l'abrogazione del suddetto regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, emesso quando c'era un'altra Italia e che non può essere considerato ancora attuale, e comunque modificare il sistema impositivo dei consorzi di bonifica valutando una diretta corrispondenza tra tributo versato e servizi erogati, escludendo dal pagamento del contributo i terreni che per varie ragioni non usufruiscono di interventi da parte dei consorzi, visto che ad oggi il tributo è preteso anche in assenza di interventi di bonifica, ma per il solo mantenimento dei consorzi e dei loro apparati di Governo;
è un controsenso sostenere che bisognerebbe ridurre o eliminare l'IMU, e sulla stessa proprietà per una parte degli italiani viene tenuta questa tassa, che altro non è che una patrimoniale iniqua;
le Regioni, che oggi hanno la competenza in materia, tendono più a salvaguardare i consorzi anziché ad analizzate la loro utilità, relativamente al costo, per la pubblica amministrazione e per i cittadini,
si chiede di sapere:
quali siano i costi-benefici che l'attività di questi Enti ha prodotto sino ad oggi e di conseguenza quanto sia migliorata in quasi un secolo la sicurezza idrogeologica del nostro territorio;
quanto gravino sulle amministrazioni gli interventi di emergenza, legati agli eventi meteorologici, e a quanto ammontino i risarcimenti ai cittadini che aprono contenziosi per la mancata manutenzione del territorio;
se il Ministro in indirizzo ritenga ancora utile la presenza di più Enti sullo stesso territorio regionale, a cui vengono affidate le medesime competenze relative alla salvaguardia del territorio, ad esempio autorità di bacino, genio civile, province, consorzi, comunità montane, parchi, eccetera e, in caso contrario, quali iniziative intenda assumere al fine di superare la descritta anomalia, quale atto di civiltà e di giustizia verso quelle migliaia di persone, a cui in questo momento si richiedono pesanti sacrifici, nonché snellire la pletora di enti interessati alla salvaguardia del territorio, affrontando con determinazione il rischio idrogeologico, che pesa sui beni privati e collettivi, sull'industria, sull'agricoltura, sul paesaggio e sul patrimonio artistico e culturale;
quali iniziative di competenza, qualora fossero fondate le anomalie rilevate, intenda assumere al fine di assicurare la democrazia nella gestione dei consorzi di bonifica, il cui obiettivo dovrebbe essere l'autogoverno del territorio.
(4-01725)
PUGLIA, BLUNDO, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, DONNO, FATTORI, MANGILI, MOLINARI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, SERRA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
l'Ente autonomo del Volturno (EAV), che ha rilevato la Circumvesuviana, ha previsto una nuova pianificazione dei trasporti ferroviari la quale potrebbe comportare la soppressione di alcune tratte tra cui quella di Sarno - Poggiomarino, tratta fondamentale per la città stessa di Sarno, vista l'importanza che detto trasporto ferroviario riveste per i pendolari che si spostano nel napoletano per motivi scolastici e di lavoro;
in particolare la necessità di tagli della spesa ha spinto i nuovi proprietari a presentare un piano di ristrutturazione che prevede diverse ipotesi, e tra queste vi è quella che il nuovo capolinea divenga Poggiomarino, tagliando così fuori Striano, San Valentino Torio e soprattutto Sarno, storico capolinea dall'inizio del Novecento;
la nuova pianificazione è stata trasferita alla Regione che sarà chiamata ad esprimersi;
da circa un mese i pendolari sono in stato di agitazione perché temono di perdere in via definitiva il loro mezzo di trasporto più importante;
comitati e associazioni da tempo stanno esprimendo il proprio disappunto contro la carenza di informazioni al riguardo;

considerato che:
Sarno conta quasi 32.000 abitanti ed è situata in un territorio a cavallo tra le tre province di Napoli, Avellino e Salerno, occupando una posizione baricentrica rispetto ai capoluoghi campani. La cittadina di Sarno dista 16,5 chilometri dalla stazione di Poggiomarino;
quotidianamente i cittadini campani che si servono di tale servizio ferroviario, in funzione dal lontano 1904, vivono gravi difficoltà causate dai ritardi, dai disservizi, dai guasti nonché dalla improvvisa e non preavvisata cancellazione di convogli ferroviari che impediscono agli stessi di raggiungere regolarmente la loro destinazione;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
perdere tratte ferroviarie per i paesi di riferimento sarebbe un grave colpo inferto alla mobilità e anche all'economia, limitando i collegamenti non solo dei lavoratori, ma anche degli studenti che ogni giorno si spostano sulla linea per raggiungere il polo scolastico sarnese;
sarebbe utile adoperarsi per reperire le risorse finanziarie necessarie a scongiurare la soppressione della tratta in questione che penalizzerebbe oltre ogni misura i cittadini, gli studenti e i pendolari di Sarno, Striano e San Valentino Torio, ledendo i diritti dell'utenza di una vasta area,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire presso le Amministrazioni competenti affinché venga evitata la soppressione della tratta Sarno-Poggiomarino, come previsto dalla nuova pianificazione dell'EAV, e siano garantiti convogli e personale in numero adeguato al fine di ripristinare il normale servizio di trasporto ferroviario, considerato che non dovrebbero essere i cittadini a pagare con un penalizzante taglio dei servizi il prezzo di gestioni scellerate.
(4-01726)
CROSIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la circolare 38 E del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013, che si propone di dare attuazione al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 come modificato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", con l'obiettivo del monitoraggio fiscale, ha determinato un considerevole aggravio burocratico e finanziario sui capitali in ingresso nel nostro Paese attraverso bonifico bancario, ossia su una modalità di trasferimento del denaro lecita, tracciabile e trasparente;
la circolare dell'Agenzia delle entrate, in vigore dal 1° febbraio 2013, prevede un prelievo del 20 per cento su tutti i bonifici effettuati dall'estero su conti correnti nazionali. Il prelievo, di importo proporzionalmente elevatissimo e che sarà operato come ritenuta d'acconto, sembra da ritenersi aggiuntivo rispetto alle commissioni sui medesimi bonifici già oggi operati dagli istituiti di credito in maniera disomogenea, non sempre trasparente ma generalmente assai onerosa;
la ritenuta d'acconto è automatica, rovesciando sul contribuente l'onere di dimostrare la provenienza lecita e già fiscalmente assolta delle somme bonificate, stabilendo un presupposto di fraudolenza di tutte le somme che dall'estero arrivino in Italia, salvo prova contraria; a giudizio dell'interrogante, un simile principio è evidentemente assurdo e contraddittorio in considerazione del fatto che il bonifico bancario è considerato mezzo trasparente ai sensi delle normative antiriciclaggio e che lo Stato in questo modo taccia implicitamente di frode chiunque intenda portare capitali per investimento nel nostro Paese, fattispecie che andrebbe al contrario incoraggiata anche come risposta alla crisi economica;
allo stesso tempo si impone l'ennesimo aggravio burocratico, pretendendo da chi non sia tenuto a pagare la ritenuta, una autocertificazione che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero da attività estere di natura finanziaria; a seguito di ciò, occorrerà richiedere la restituzione dell'imposta già pagata e non dovuta;
ciò si ripercuote ancora una volta su quelle categorie di lavoratori che, come i frontalieri, vivono a metà tra due stati, lavorando in uno dove percepiscono reddito su un conto corrente, e risiedendo in un altro laddove possono legittimamente impiegare il denaro frutto del proprio lavoro;
un simile provvedimento ha l'effetto perverso di penalizzare onesti lavoratori magari costretti ad

espatriare a causa della crisi economica, di scoraggiare il rientro di capitali di cui il nostro Paese ha fortemente bisogno o peggio di favorire forme meno tracciabili del bonifico bancario, il tutto senza alcun effetto reale sul monitoraggio dell'evasione che come è facilmente intuibile sceglie canali diversi da quelli bancari;
mentre si impongono prelievi inaccettabili su fondi che rientrano in modo tracciabile e lecito nel nostro Paese e in gran parte afferenti a nostri concittadini, i Governi che si sono succeduti dal 2012 in avanti, con l'appoggio o il pretesto dell'Unione europea, hanno impedito e cancellato qualunque forma di prelievo su capitali che sono invece certamente frutto di evasione fiscale e lavoro in nero e che, partendo dal nostro Paese diretti all'estero, hanno anche l'effetto di impoverire il Paese;
circa due anni fa era stata infatti era stata approvata su impulso della Lega Nord una norma mirata a colpire esclusivamente i flussi finanziari in uscita da Paese operati attraverso i cosiddetti *money transfer*, con una imposta di bollo (del 2 per cento e non certo del 20 per cento) non indiscriminata come quella disposta dall'Agenzia delle entrate, perché esentava i cittadini dell'Unione europea (in linea con le direttive comunitarie) e i cittadini extra-Ue muniti di matricola Inps e codice fiscale, quindi regolarmente soggiornanti in Italia;
si colpiva dunque, con un prelievo di un decimo rispetto quello previsto dalla circolare 38 E, il depauperamento di capitali dal nostro Paese frutto di lavoro in nero e operato da clandestini per i quali comunque il nostro Paese si fa carico delle spese per i servizi sociali e sanitari di base;
nel febbraio 2012 fu il Governo Monti ad eliminare il bollo, giustificando la sua scelta con gli impegni internazionali dell'Italia sul fronte della riduzione dei costi delle rimesse, perché l'invio di denaro in patria da parte dei migranti (regolari o irregolari che siano) è considerata una leva economica essenziale per i Paesi d'origine; non si capisce come le rimesse irregolari degli immigrati vadano tutelate mentre le rimesse regolari dei nostri concittadini vadano pesantemente tassate e penalizzate, e allo stesso tempo come lo sviluppo dei Paesi di origine dei nostri immigrati possa stare a cuore al Governo italiano più del proprio stesso paese e della crisi economica e sociale che i suoi concittadini stanno attraversando,
si chiede di sapere:
se la circolare 38 E del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013, a parere del Ministro in indirizzo, costituisca un puntuale ed adeguato strumento di attuazione della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", o al contrario non ne travalichi la delega, attuando un eccessivo aggravio sui soggetti passivi;
se non si ritenga opportuno rivedere le modalità e l'entità della ritenuta d'acconto applicata sui flussi bancari in ingresso operata da cittadini italiani, al fine di evitare una penalizzazione indiscriminata e ingiustificata;
se il Ministro non ritenga opportuno disporre chiare procedure per esentare dalla ritenuta alcune determinate categorie di soggetti, come i lavoratori frontalieri, senza lasciare alcuna discrezionalità agli istituti di credito di optare per il *solve et repete*;
quale sia l'opinione del Ministro riguardo all'opportunità di reintrodurre un prelievo sul trasferimento all'estero di capitali da parte di soggetti residenti irregolarmente nel nostro territorio applicando così in maniera coerente anche su questi flussi i principi di monitoraggio su cui è basata la circolare 38 E del 13 dicembre 2013 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
(4-01727)
BELLOT - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
da molti anni ormai i cittadini che si servono delle tratte ferroviarie Padova-Calalzo e Venezia-Calalzo lamentano gravi disservizi dovuti principalmente a infrastrutture obsolete che non hanno ricevuto l'adeguata manutenzione, arrivando a minare le condizioni di sicurezza dei passeggeri con alcuni passaggi a livello a rischio;
l'ultimo rapporto pubblicato da Legambiente sulle condizioni ferroviarie del nostro Paese riporta la Padova-Calalzo al terzo posto nella classifica delle 10 peggiori linee ferroviarie italiane;

l'orario cadenzato adottato negli ultimi tempi non ha migliorato la situazione, né per gli spostamenti su lunga tratta, né tanto meno per gli spostamenti pendolari per attività lavorativa: nei fatti, il trasporto su lunga tratta è definitivamente soppresso e quello pendolare non è integrato con i normali orari di lavoro delle realtà locali disservite;
il nuovo orario ferroviario adottato sulla linea Venezia-Calalzo, con la soppressione del treno Calalzo-Venezia delle ore 20.36, ha creato ulteriori disagi, non solo ai turisti che non possono trascorrere un'intera giornata in Cadore, ma soprattutto a chi lavora in strutture il cui orario si prolunga oltre le 19.00;
nonostante il servizio offerto agli utenti non migliori e i disagi si protraggano ormai da anni, le tariffe ferroviarie hanno subito un aumento straordinario di circa il 10 per cento, senza alcun incremento del servizio e della sua qualità;
i fondi destinati al trasporto pubblico hanno subito drammatici tagli negli ultimi anni e il servizio offerto ai cittadini è sempre più carente e a farne le spese sono principalmente i pendolari, che si servono quotidianamente del trasporto ferroviario per necessità lavorative e di studio, ai quali non è garantito lo *standard* minimo di un servizio pubblico;
la crisi economica in atto spinge un numero sempre maggiore di persone ad utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti quotidiani e i servizi dovrebbero essere incrementati e non certo tagliati, come è avvenuto negli ultimi anni, in cui, fra il 2011 e il 2013, il taglio ai servizi è stato di circa il 20 per cento;
il territorio bellunese ha presentato la propria candidatura per organizzare le olimpiadi invernali a Cortina d'Ampezzo, ma il malfunzionamento delle linee ferroviarie potrebbe rivelarsi un problema insormontabile in caso di aggiudicazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, non reputi opportuno mettere in atto azioni a beneficio e a tutela dei cittadini utenti che utilizzano il treno, soprattutto nei confronti dei pendolari delle linee Padova-Calalzo e Venezia-Calalzo, i quali sono costretti a servirsi quotidianamente del trasporto ferroviario per necessità lavorative e di studio;
se ritenga che le risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale siano congrue a garantire un'adeguata manutenzione delle linee ferroviarie e, in caso affermativo, su chi ricada la responsabilità dei mancati interventi sulle linee Padova-Calalzo e Venezia-Calalzo;
quali siano gli strumenti e le risorse che reputa necessari al fine di offrire ai cittadini utenti un servizio di trasporto ferroviario pubblico di qualità, che sia adeguato, efficiente e in linea con gli *standard* degli altri Paesi europei.
(4-01728)

STEFANI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il Presidente del Tribunale di Vicenza già in precedenza aveva evidenziato la carenza di organico del tribunale, parlando di «profondo disagio», attraverso la puntuale segnalazione della mancanza di personale e del conseguente rischio di paralisi;
la stampa locale, da ultimo anche l'articolo apparso sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" di martedì 18 febbraio 2014, ha più volte affrontato il tema e descrive una situazione del Tribunale di Vicenza, da un lato confortante per il riconosciuto impegno degli operatori e dall'altro lato preoccupante, poiché mancando il personale per rendere esecutive le sentenze «chi deve andare in galera non ci va, e chi deve pagare multe e spese non viene sollecitato a sborsare. Sono oltre un migliaio le sentenze che giacciono negli armadi del terzo piano, all'ufficio del "post-dibattimento". Sono i fascicoli per i quali sarebbe necessario avviare le attività per rendere irrevocabile quanto deciso dal giudice», nonché per i tempi dei procedimenti civili, che sono molto dilatati nel tempo, con le gravi conseguenze che essi comportano soprattutto per il mondo imprenditoriale in un territorio a forte vocazione produttiva come quello vicentino;
appare evidente che la situazione, lungi dal realizzare l'obiettivo di assicurare la giustizia in tempi ragionevoli, a un territorio di fondamentale importanza nel tessuto imprenditoriale e industriale del

Nord-est, sta comportando sia una grave dilatazione dei tempi dei processi che un aumento dei disagi e dei costi per tutti i cittadini e gli operatori economici;
rilevato che appare alquanto urgente un immediato intervento al fine di consentire al Tribunale di Vicenza di funzionare in modo efficiente ed efficace,
si chiede di sapere quali urgenti interventi il Ministro in indirizzo voglia assumere, anche in relazione all'immediata ricostituzione dell'organico degli operatori giudiziari, per consentire di svolgere in tempi ragionevoli il ruolo che costituzionalmente è assegnato a tali organi giudiziari.
(4-01729)

GIARRUSSO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, PEPE, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, SIMEONI, FUCKSIA, MOLINARI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'Istituto professionale di Stato per i servizi enogastronomici e dell'ospitalità alberghiera (IPSSEOA) di Catania è una scuola, organizzata in quattro plessi ubicati in altrettanti quartieri a rischio di criminalità diffusa, che raccoglie oltre 2000 alunni e più di 200 unità di personale addetto;
negli ultimi tre anni in sede di collegio dei docenti ed in sede di relazioni sindacali, si è avviato un confronto sui diritti e doveri del personale, degli studenti e sulle finalità educative della scuola stessa nell'intenzione di contemperare le esigenze dell'amministrazione con i diritti professionali e sindacali dei lavoratori;
in data 25 ottobre 2012 il dirigente dell'Istituto ed il legale rappresentante della Federazione sindacale dei comitati di base, hanno stilato un verbale di apertura delle relazioni sindacali relativo alle materie dell'organizzazione del lavoro, della tutela dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori, dell'organizzazione del lavoro e di informativa sindacale;
in data 19 novembre 2012 il rappresentante sindacale della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) aderente ai comitati di base, ha chiesto l'informativa sull'organizzazione del lavoro del personale docente e ATA, atto successivamente redatto da tutta la RSU e dalla federazione sindacale dei comitati di base;
in particolare con il suindicato atto si chiedeva l'applicazione della contrattazione nei termini previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in materia di incarichi, gestione del fondo, organizzazione del lavoro, rispetto dell'orario di lavoro ATA, applicazione dell'istituto delle ferie, destinazione dei fondi europei;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
il Dirigente scolastico comunicava di voler unificare in un unico tavolo gli incontri sindacali con i rappresentanti dei lavoratori, con le organizzazioni sindacali firmatarie di contratto, con la RSU e con il comitato degli iscritti della Federazione sindacale dei comitati di base;
in data 8 aprile 2013 un'assemblea dei lavoratori licenziava una piattaforma sui diritti e doveri del personale che doveva essere alla base della trattativa per la firma del contratto d'istituto;
il Dirigente scolastico, in sede di contrattazione, alla richiesta di un rappresentante sindacale volta ad ottenere, prima della firma del nuovo contratto d'istituto, il rilascio delle copie concernenti gli incarichi remunerati e le lettere di conferimento degli stessi, con la finalità esplicita di produrre azione di monitoraggio, rispondeva che tali richieste mettevano in discussione l'onore professionale e personale dello stesso, il quale di rimando chiedeva al rappresentante sindacale di produrre una relazione circostanziata sui contenuti dell'assemblea sindacale citata al fine di verificare se, nel corso dell'assemblea, erano state concordate azioni miranti a gettare discredito sull'Istituto scolastico attraverso richieste pretestuose rivolte in particolare alla gestione dei fondi finalizzati al superamento dell'insuccesso scolastico;
la RSU replicava che i lavoratori avevano consegnato alla stessa una piattaforma mirante, esclusivamente, al raggiungimento di un contratto d'istituto che, nel pieno rispetto delle regole, coniugasse il raggiungimento degli obiettivi di efficacia con i diritti del personale della scuola;
la risposta del Dirigente scolastico, che interrompeva le relazioni sindacali, era quella di avviare azione disciplinare, anche su espressa richiesta del DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi)

dell'Istituto scolastico, nei confronti dei soggetti sindacali interessati, chiedendo altresì alle RSU presenti, ed ad un docente che agiva anche nella qualità di segretario regionale della Federazione sindacale dei comitati di base, una relazione sui fatti accaduti durante l'assemblea citata;
successivamente, l'ufficio legale della Federazione sindacale dei comitati di base chiedeva al Dirigente scolastico, in più occasioni, copia della documentazione giustificativa dell'azione disciplinare paventata dallo stesso Dirigente nei confronti dei soggetti sindacali interessati;
nonostante le numerose richieste il Dirigente scolastico non ha mai provveduto a consegnare copia della documentazione richiesta, con grave pregiudizio dei diritti dei soggetti sindacali interessati ed obbligando così l'ufficio legale della Federazione sindacale dei comitati di base ad adire le vie legali, per la tutela dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori;
inoltre, i Collegi dei docenti, fino a tempi recentissimi, non rispettavano le norme sul funzionamento degli organi collegiali; la verbalizzazione veniva demandata alla discrezionalità del Dirigente scolastico, i verbali non venivano letti e approvati dal collegio, non si è mai potuto estrarre copia dei verbali e le delibere adottate, per determinare le linee di indirizzo della programmazione didattica non venivano sottoposte a votazione palese;
il Dirigente scolastico, in data 15 luglio 2013, smentendo l'atto di intesa del precedente ottobre, comunicava, sull'*e-mail* personale di un dirigente sindacale e non presso l'indirizzo legale dell'organizzazione sindacale, la chiusura dei rapporti di consultazione, in maniera del tutto arbitraria, ed a conferma di una gestione del tutto discrezionale lo stesso Dirigente si rifiutava di pubblicare, a differenza di come avveniva per altri soggetti abilitati, gli atti del componente RSU della Federazione sindacale dei comitati di base che, secondo regolamento, ha diritto a pari dignità rispetto agli altri soggetti negoziali;
alla richiesta di un docente di conoscere i criteri adottati per l'individuazione delle funzioni strumentali il Dirigente scolastico faceva notare che l'istituto contrattuale previsto non era più applicato e che lo stesso si riservava di agire secondo scelte discrezionali in una materia negoziale (CCNL vigente);
durante le ore di attività didattica alcuni spazi interni dell'Istituto, più precisamente nel plesso di Viale Tirreno, vengono controllati da un sistema audio video con il quale due docenti autodefinitisi direzione dell'istituto, con l'ausilio di *monitor* installati in una stanza dell'Istituto stesso, esercitano un'azione di controllo sugli studenti e sul personale; si rammenta che condotte similari sono state in passato dichiarate illegittime dall'autorità giudiziaria, che ha stabilito che il sistema di controllo deve essere azionato in relazione al perimetro esterno, in assenza del personale docente e degli studenti ed in assenza di attività didattiche, funzionali e logistiche;
il Dirigente scolastico, dopo aver autorizzato la partecipazione di circa 30 docenti e personale ATA (su circa 300 di pianta organica) all'evento organizzato dall'Associazione "L'Altrascuola Unicorno", ente riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto previsto all'art. 64, commi 4 e 5, del vigente CCNL, per il giorno 9 gennaio 2014, ha revocato l'80 per cento di tali autorizzazioni in data 8 gennaio 2014, quindi il giorno prima del convegno, tramite telefonate ai diretti interessati da parte dei sedicenti direttori di plesso (funzione inesistente nell'ordinamento scolastico) senza nessuna plausibile ragione;
si fa presente che in precedenti casi analoghi, il Dirigente scolastico ha accolto per intero le richieste pervenute da un numero anche maggiore di persone e non ha attivato atti di diritto negoziale che regolano la materia su formazione e aggiornamento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nei limiti delle sue attribuzioni, non intenda provvedere attraverso i propri uffici preposti ad una azione ispettiva, a garanzia del funzionamento degli organi collegiali, della trasparenza dell'istituzione scolastica pubblica, delle relazioni sindacali ed a tutela dei diritti individuali e collettivi degli studenti e del personale della scuola.
(4-01730)

CARDIELLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
dopo la riforma degli Uffici giudiziari posta in atto con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 - "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo

1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) è stata allargata alle sezioni distaccate di Mercato San Severino e Cava dei Tirreni;
a seguito di tali accorpamenti, poiché non è stato previsto alcun aumento dell'organico di personale amministrativo e di magistratura, già insufficiente all'entrata in vigore della riforma, le udienze civili e penali subiscono enormi rallentamenti;
le reiterate richieste formulate dall'avvocatura e dalla magistratura per il rafforzamento degli organici del Tribunale di Nocera Inferiore non hanno portato ad alcuna iniziativa da parte del Ministro e del Ministero, con gravi conseguenze nella gestione ordinaria del Tribunale;
l'assemblea degli avvocati nocerini ha promosso un'astensione ad oltranza dalle udienze, per il tempo massimo consentito, applicazione rigorosa di tutte le regole legislative e regolamentari in materia, compresa la presenza dei cancellieri in sede civile e dell'ufficiale giudiziario in quella penale,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere iniziative volte al rafforzamento dell'organico del Tribunale di Nocera Inferiore così come richiesto dal Consiglio dell'Ordine.
(4-01731)

ALICATA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
è in fase d'attuazione un progetto di riordino delle competenze e dell'organizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
tale progetto prevede una dislocazione dei nuclei sommozzatori sul territorio nazionale non omogenea ed in alcuni casi fortemente penalizzante nei confronti del servizio reso alla collettività;
12 nuclei con 300 unità (10 con organico completo e 2 con organico ridotto) sono dislocati sui circa 2.100 chilometri delle coste italiane da Trieste a Ventimiglia, isole maggiori escluse, oltre i quali vi sono 5 nuclei non lontani dalle coste che garantiscono il soccorso nell'entroterra e nel caso di necessità possono supportare i nuclei ubicati sul mare. Tali nuclei sono dislocati in media ogni 175 chilometri e sono quelli di Torino, Milano, Vicenza, Bologna e Firenze con 126 unità;
scaturiscono valori penalizzanti quando si va ad analizzare la situazione in Sicilia che conta circa 1.500 chilometri di coste con soli due nuclei. Palermo con un organico completo di 28 unità e Catania con un organico ridotto di 14 unità per un totale di 42 unità. Circa 750 chilometri di coste di competenza per ogni singolo nucleo;
il nucleo di Catania, designato come nucleo secondario in Sicilia, può raggiungere prima di Palerrmo, in termini di tempo e di percorrenza in chilometri, le province di Messina, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta ed Agrigento (solo in termini di tempo);
il bacino di utenza che copre Catania è di circa 3 milioni di abitanti, mentre quello di Palermo è di circa 2 milioni di abitanti;
nel Comando di Catania ha sede il nucleo elicotteri che permette ai sommozzatori *in loco*, di raggiungere in tempi rapidissimi i vari scenari d'intervento in tutta la Sicilia e sulle isole minori;
il progetto di riordino, classificando il nucleo di Catania come secondario rispetto a Palerrmo, e quindi mancante nei turni notturni, andrebbe a penalizzare potenziali soccorsi riguardo importanti infrastrutture che insistono nella Sicilia orientale, come: il porto di Messina, difficilmente raggiungibile da Reggio Calabria in caso di mare mosso, il porto e l'aeroporto di Catania, il porto di Augusta, il porto di Pozzallo, varie piattaforme petrolifere in mare nella costa ragusana e gelese;
negli ultimi anni gli sbarchi di profughi nelle coste orientali (Ragusa, Siracusa, Catania) sono notevolmente aumentati e ciò ha fatto registrare un elevatissimo numero di salvataggi come, ad esempio, nell'intervento effettuato, l'anno scorso in turno notturno, in soccorso ai siriani: circa 70, di cui molte donne e bambini, sono stati tratti in salvo. Purtroppo sei di loro sono annegati prima dell'arrivo dei sommozzatori. Quindi, solo i1 tempestivo intervento di questi ultimi ha evitato che la tragedia fosse di maggiori proporzioni;
anche gli eventi alluvionali sono aumentati negli ultimi anni e numerosi, impegnativi e difficili soccorsi sono stati effettuati nella Sicilia orientale, anche nei turni notturni. In situazioni simili, chi è in pericolo di vita, non può aspettare i soccorsi provenienti da centinaia di chilometri di distanza;
considerato che:

il riordino attuale prevede 510 unità cosi suddivise: 14 Nuclei da 28 sommozzatori (392 unità), 6 Nuclei da 14 sommozzatori (84 unità), 1 Nucleo da 34 sommozzatori (ROMA + DFC);
distribuendo il personale uniformemente su tutte le sedi, si otterrebbero 20 Nuclei da 24 sommozzatori più 1 da 30 (ROMA + DFC) con un totale di 510 unità, ottimizzando la copertura di 24 h al giorno su tutto il territorio Italiano in modo equo;
la procedura riorganizzativa, paradossalmente, rafforza i nuclei del nord che presentano un ridotto chilometraggio di costa marina, lacustre o fluviale e che non devono affrontare il fenomeno della immigrazione clandestina, mentre penalizza quelli della Sicilia con i suoi 1.500 chilometri di costa e con il quasi quotidiano fenomeno degli sbarchi di migranti,
chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per sospendere il piano a cui si fa riferimento in premessa, ridefinendo la distribuzione delle unità di personale e designando al Nucleo Sommozzatori del Comando di Catania un organico completo che conti 24 unità in servizio h 24.
(4-01732)

CARDIELLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il quotidiano "Il Giornale" riporta la notizia che il dottor Filippo Spiezia, in forza come sostituto alla Direzione nazionale antimafia, nella sua relazione annuale riguardante l'area milanese avrebbe stigmatizzato una serie di violazioni degli obblighi di collaborazione con i colleghi e con i suoi stessi sostituti da parte della dottoressa Ilda Boccassini, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
il dottor Spiezia avrebbe dato atto dei numerosi successi raggiunti dalla dottoressa Ilda Boccassini contro il crimine organizzato, rilevando, tuttavia, alcune «criticità» da parte della stessa nei rapporti con la Direzione nazionale antimafia: «Perduranti criticità nei rapporti con la Direzione nazionale antimafia di Milano, che incidono sull'esercizio delle funzioni di questa Dna», impedendo di «cogliere tempestivamente e in modo sostanziale i nessi e i collegamenti investigativi tra le altre indagini in corso sul territorio nazionale», «preclusione posta a conoscere specificatamente gli atti relativi ad indagini in corso e, tanto meno, le richieste cautelari avanzate»; «le notizie relative alle indagini dei singoli procedimenti non risultano essere patrimonio comune di tutti i magistrati componenti della Direzione nazionale antimafia»;
in passato, sia il dottor Francesco Saverio Borrelli che il dottor Giancarlo Caselli sarebbero entrati in contrasto con la dottoressa Boccassini proprio sui medesimi temi;
successivamente a tale relazione, non apprezzata dalla dottoressa Boccassini, il dottor Spiezia sarebbe stato sostituito dalla dottoressa Anna Canepa, per decisione del dottor Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivare una procedura ispettiva per accertare se effettivamente il dottor Spiezia sia stato rimosso dall'incarico su indicazione della dottoressa Boccassini;
se risulti se il motivo che avrebbe spinto il Procuratore nazionale antimafia alla rimozione dall'incarico sia da ricercare nei rilievi critici mossi dal dottor Spiezia nei confronti della dottoressa Boccassini.
(4-01733)

ZIZZA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
lo scenario dell'immensa discarica di Micorosa (Brindisi), i cui 44 ettari sono coperti da fanghi tossici interrati di fronte al mare, derivanti da clorurati organici (cloruro di vinile, benzene, arsenico), incute timori e preoccupazioni per il suo rilevante impatto ambientale;
quest'area è compresa nel Sito di interesse nazionale (SIN) per le bonifiche di Brindisi;
proprio per queste ragioni, nel dicembre 2007, si è proceduto alla stipula dell'«Accordo di programma per le bonifiche del SIN di Brindisi». Quest'accordo, siglato, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla Regione Puglia e dagli Enti locali, prevede la possibilità per le imprese operanti nell'area perimetrata di realizzare gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dei suoli e

della falda e di definire transattivamente gli importi da corrispondere alle pubbliche amministrazioni quale risarcimento per le bonifiche e del danno ambientale;
le due imprese operanti nel sito, Syndial SpA e Versialis SpA, che fanno parte del Gruppo Eni, si occupano di produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici e sono considerate le responsabili di questo disastro;
le aziende citate non sono solo responsabili del gravoso problema, ma su di loro incombe l'onere di mettere in atto interventi di disinquinamento, come previsto dall'art. 265-*bis* del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), il quale dispone che gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali siano a carico del soggetto responsabile della contaminazione;
il principio da applicare in materia di responsabilità ambientale è quello secondo cui "chi inquina paga", previsto in una direttiva dell'Unione europea (2004/35/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 21 aprile 2004) e recepito nel nostro ordinamento dal Codice dell'ambiente;
considerato che il 25 marzo 2013 l'Amministrazione provinciale di Brindisi ha emesso un'ordinanza nei confronti delle società responsabili (anche nei confronti di Eni), intimando loro di effettuare la bonifica del sito di Micorosa. Tuttavia, Eni, Syndial e Versialis hanno impugnato il provvedimento di fronte al Tribunale amministrativo regionale di Lecce, il quale ha accolto i ricorsi per due ordini di ragioni. Per quanto riguarda ENI, il ricorso è ammesso dal momento che Eni non può essere responsabile solo perché è la società capogruppo; infatti ciò non può costituire valida base per affermare un suo coinvolgimento. Invece, i ricorsi delle altre due società sono stati accolti in quanto l'area rientra in un sito di interesse nazionale e, dunque, è competenza del Ministro dell'ambiente ordinare la bonifica e non già dell'Amministrazione provinciale. Quest'ultima ha competenza soltanto ad adottare misure di emergenza, mentre l'intervento ministeriale ha carattere definitivo,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni della mancata solerzia del Ministro in indirizzo nell'intervenire a fianco dell'Amministrazione provinciale, nel momento in cui sono state individuate le società responsabili;
se il Ministro intenda per quanto di competenza adottare tempestivamente un provvedimento a carico delle società riconosciute responsabili del danno all'ambiente per la bonifica e il ripristino della condizione ambientale preesistente.
(4-01734)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
4ª Commissione permanente(Difesa):
3-00745, del senatore Marton ed altri, sull'applicabilità al personale della Marina militare dell'istituto della permanente inidoneità parziale;
12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-00743, della senatrice Mattesini ed altri, sulla situazione dei Dipartimenti di salute mentale.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01648, della senatrice Bellot.

1.5.2.3. Seduta n. 198 (ant.) del 26/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

198a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2014

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 febbraio.*

Sul processo verbale

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ci si alza in piedi, si prende il microfono e si fa la propria richiesta, senatore. *(Applausi del senatore Chiti).*

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, è curioso che in fase di formazione dell'intera compagine governativa vi sia in Aula una

presenza inferiore rispetto a quella che si rileva durante il resto dell'anno.

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dai Gruppi SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE))*.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1214-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)***(ore 9,40)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1214-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pagliari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. *(Brusio)*.

Mi auguro che questo brusio diminuisca. Credo che non sia un provvedimento lungo: facciamolo bene.

*PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi riassumo di seguito le novità introdotte dalla Camera dei deputati. L'articolo 1 riguarda la «Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione».

La Camera dei deputati ha soppresso il primo, il terzo e l'ultimo capoverso del comma 6, riguardanti i regolamenti conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche previste dalla *spending review*.

È stato soppresso, altresì, il comma 8 dello stesso articolo 1, che prevedeva la proroga al 2015 dell'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

È stato soppresso anche il comma 14-*bis*, che fissava al 31 marzo 2015 la proroga di contratti stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali.

All'articolo 2, recante «Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali», sono stati soppressi i commi 2 e 2-*bis*. Quest'ultimo, introdotto in prima lettura dal Senato, prorogava l'attività del commissario *ad acta* per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree delle Regioni meridionali colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981. È stato soppresso, inoltre, il comma 2-*ter*, introdotto dal Senato, che prorogava al 30 giugno 2014 la gestione commissariale nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Palermo.

All'articolo 3, recante «Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno», è stato soppresso

il comma 4, che prorogava al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento, nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle Province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali Province.

Con riferimento all'articolo 4, recante «Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti», in merito al comma 2, la Camera ha previsto l'anticipazione al 31 maggio 2014 del termine già fissato per il 31 dicembre 2014 per la rideterminazione dei diritti aeroportuali e per l'adeguamento degli stessi in base al tasso di inflazione programmato. È stato soppresso, invece, il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, con cui si prorogava la durata della gestione commissariale della galleria Pavoncelli.

La Camera ha disposto il ripristino del comma 4, che era stato soppresso in prima lettura al Senato, con il quale si proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto ad adottare il decreto recante le disposizioni attuative per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.

La Camera ha modificato anche il comma 8 dell'articolo 4, spostando dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo in favore delle fasce deboli della popolazione. Al medesimo comma è stato aggiunto un ulteriore periodo, nel quale sono esclusi, ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2015, i benefici fiscali spettanti al locatore dell'immobile oggetto di sfratto. Infine, la copertura degli oneri relativi per l'anno 2015 è elevata da 1,7 milioni a 3,4 milioni di euro.

È stato soppresso il comma 4-*bis*, inserito dal Senato in prima lettura, riguardante il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia.

All'articolo 7, con riferimento alle nomenclature tariffarie per le prestazioni di assistenza protesica è stato soppresso il comma 1-*bis*, introdotto in prima lettura dal Senato, recante il differimento dei termini per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

All'articolo 9, che riguarda l'applicazione della disciplina sull'armonizzazione dei bilanci per Regioni a statuto speciale, Province autonome ed enti ivi ubicati, è stato soppresso il comma 8-*bis*, inserito dal Senato, che prevedeva, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni e Province autonome, una proroga di 12 mesi in materia di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali.

La Camera ha, altresì, soppresso il comma 9 dello stesso articolo, che introduceva disposizioni in materia di fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, e ha modificato il comma 14, stabilendo che il tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale sia svolto secondo i criteri previsti, in conformità con la direttiva 2006/43/CE, da un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della medesima disposizione.

All'articolo 9, recante «Proroga dei termini in materia economica e finanziaria», la Camera ha soppresso il comma 15 relativo alla cosiddetta carta acquisti. Quest'ultimo prevedeva la proroga del precedente servizio integrato del 24 marzo 2010 fino al perfezionamento del contratto con il rinnovo del gestore.

Essendo presente il Ministro, voglio sottolineare che la decisione assunta dalla Camera dei deputati in questa materia determina una carenza di fondi. Se non si dovesse provvedere in tempo utile ripristinando la dotazione di 35 milioni di euro, si rischia che vengano richiesti indietro gli ultimi due anticipi effettuati a favore degli utenti, persone notoriamente non abbienti. Il problema è di particolare rilevanza ed importanza. Quindi, mi permetto di invitare il Governo a risolverlo con il primo provvedimento utile.

All'articolo 10, recante «Proroga di termini in materia ambientale», la Camera ha aggiunto il comma 3-*bis*, che proroga a tutto il 2014 l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, cioè il SISTRI.

I restanti articoli del decreto-legge non sono stati modificati dalla Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, è un po' surreale l'esame di questo decreto milleproroghe, visto che sono previsti solo tre interventi in discussione generale. Evidentemente se ne è già discusso abbondantemente.

Il nuovo Governo si trova oggi per la prima volta - e questo mi fa un po' sorridere, se pensiamo che, alla fine, molte delle facce sono le stesse - ad affrontare la questione principe che ci sta a cuore, cioè l'abuso della decretazione d'urgenza. Il decreto milleproroghe al nostro esame, però, non evidenzia solo l'abuso della decretazione d'urgenza, ma rappresenta la *summa maxima* di una legislazione bizantina che si perpetua nel cavillo e nel rimando, con lunghissime citazioni di commi, articoli, leggi che hanno reso difficoltoso anche il lavoro della Commissione. Ricordo ai membri della Commissione affari costituzionali le difficoltà che abbiamo incontrato nella prima lettura di questo decreto per riuscire a venire a capo dell'articolato originale che veniva modificato e prorogato. È stato fatto un lavoro quasi di squadra, con le opposizioni che suggerivano, le maggioranze che andavano a cercare i riferimenti, e altro ancora.

Quindi, in questa solita cavillosità, in questo solito bizantinismo legislativo, si trovano insieme tranelli nascosti.

La domanda che ci facciamo, vista la modalità di scrittura di questa legge in particolare, è: questi articoli chi li scrive? Ci chiediamo se sono scritti da funzionari del Governo, da funzionari di partito, o da funzionari delle *lobby*, perché forse è questa la vera origine di molti degli articoli di questo decreto.

Ma la cosa ancora più triste del provvedimento è il ricorso alla proroga degli adempimenti di legge per inattività della pubblica amministrazione. Quindi, non stiamo parlando di rinvio di termini, ad esempio, per consentire ai cittadini di accedere ad un servizio, o di rinvio dei termini ultimi di scadenze per i cittadini, ma stiamo parlando di termini entro i quali la pubblica amministrazione avrebbe dovuto dare attuazione ad una legislazione. Questo è un modo per venir meno agli obblighi legislativi.

Abbiamo chiesto, e chiederemo con forza nei prossimi provvedimenti di proroga che eventualmente dovessero esserci, l'attivazione del principio di responsabilità, per cui se una pubblica amministrazione non dà attuazione ad una norma legislativa, qualcuno deve pagarne le conseguenze: funzionari, dirigenti, Sottosegretari o Ministri che siano vanno quindi rimossi se non adempiono al loro dovere quale indicato dalla legge.

Qualche miglioramento c'è stato in questo mille proroghe, perché dentro c'era veramente di tutto. Cito soltanto qualcosa, come il blocco della contabilità speciale delle Province nate nel 2004, che serviva a creare gli uffici periferici dello Stato. Nel 2004, in pieno dibattito sull'abolizione delle Province, ne sono state create di nuove, ovviamente. E che cosa facciamo? Forniamo le risorse per creare gli uffici periferici, le prefetture, le agenzie varie. Ebbene, in pieno dibattito, ancora adesso, sull'abolizione (ma naturalmente si fa per dire) delle Province, continuiamo a mantenere questo tesoretto per la creazione degli uffici. Non si sa mai se magari la Provincia che vogliamo abolire domani creerà anche l'ufficio di prefettura, e poi ci troviamo anche con questo carrozzone al quale trovare una collocazione. È stata abolita, quindi, fortunatamente, questa contabilità speciale.

Sul commissario per l'Irpinia non credo ci sia da dire molto. Per quanto riguarda poi la soppressione del premio alle pubbliche amministrazioni che fanno il loro dovere, credo che andare a premiare chi svolge semplicemente quella che dovrebbe essere la normalità sia una anomalia solo italiana.

Così come l'obbligo dell'efficientamento energetico... *(Il Presidente fa cenno di concludere)*. Signor Presidente, mi permetta di continuare. Siamo solo in tre ad intervenire, per cui credo si possa concedere qualche secondo in più.

Il termine per ottemperare all'obbligo di efficientamento energetico per i nuovi edifici veniva ulteriormente prorogato, e poi c'è la proroga agli sfratti al 31 dicembre 2014. Un altro addio al bello

stipendio, ad esempio, ci sarà per il commissario per i lavori della galleria Pavoncelli; lavori iniziati nel 2012, la cui fine era stata prevista per il 2014 e che erano stati prorogati fino al 2016. Ma non mi soffermo tanto sui lavori, quanto sulla figura del commissario: anche per i lavori in una galleria noi creiamo un commissario.

Infine, in merito alla gestione commissariale della raccolta dei rifiuti a Palermo, mi sembra, anche questo, l'ennesimo esempio del fallimento della pubblica amministrazione, degli enti locali e delle istituzioni: ogni volta bisogna individuare un commissario con poteri speciali per fare quello che le istituzioni dovrebbero compiere ordinariamente.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Non essendo presente la senatrice Blundo, s'intende che anche lei abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vista l'imminente scadenza del termine per la conversione del provvedimento oggi in esame, condividendone i contenuti, il Governo ritiene opportuno che si proceda, per poter arrivare alla sua approvazione il prima possibile.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Pertanto, la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito dalla Commissione in sede referente, dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 3.1, 6.1, 9.1 e 13.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.2.

Sull'ordine del giorno G1.200 esprimo parere favorevole all'accoglimento, purché sia riformulato nel seguente modo: «a valutare la necessità o meno del chiarimento interpretativo, provvedendo allo stesso nei modi (circolare, parere del Consiglio di Stato o legge) consentiti dal contesto normativo».

Signor Presidente, le chiedo qualche minuto di sospensione per poter riordinare le carte ai fini dell'espressione dei pareri sui restanti ordini del giorno.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 10,05.

(La seduta, sospesa alle ore 9,57 è ripresa alle ore 10,10).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Invito dunque il relatore a proseguire con l'espressione dei pareri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'ordine del giorno G1.201, perché assorbito dal successivo.

Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G1.202, a condizione che il dispositivo venga

riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare con urgenza misure atte a garantire l'operatività dell'AIFA».

Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G2.100, mentre è contrario sull'emendamento 4.1.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G4.100, ove la parte iniziale del dispositivo venga riformulata nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ...».

Il parere è invece contrario sugli ordini del giorno G4.101 e G4.102.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G7.101, ove il dispositivo venga riformulato come segue: «a valutare, al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, i motivi per cui l'AIFA non abbia ancora provveduto ad adottare, a norma dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, la delibera sulle modalità di confezionamento dei farmaci, anche di tipo monodose, e sollecitare, se ritenuto opportuno in base alla valutazione dei motivi dell'inerzia dell'AIFA, l'adozione della stessa in tempi celeri in considerazione dei consistenti risparmi generati che favorirebbero i cittadini».

Il parere è favorevole anche sull'ordine del giorno G8.100, ove riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo ad attivare, con urgenza, in collaborazione con il Parlamento qualora la soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi, misure atte a garantire la proroga dei contratti dei LSU».

Il parere è contrario sugli ordini del giorno G9.100, G9.101, G9.102 e G9.103.

Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno G9.104, purché nel dispositivo venga inserito l'inciso: «compatibilmente con i vincoli di bilancio».

Quanto all'ordine del giorno G9.105, propongo che venga accolto dal Governo come raccomandazione.

Il parere, infine, è contrario sull'emendamento 10.1.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore D'ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono inammissibili.

Poiché la senatrice Albano accoglie la riformulazione proposta dal relatore, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G1.201 è stato ritirato.

Poiché la senatrice De Biasi accoglie la riformulazione proposta dal relatore, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.202 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Anche l'ordine del giorno G2.100, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

L'emendamento 3.1 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, accoglie la riformulazione proposta sull'ordine del giorno G4.100?

BELLOT *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei solo evidenziare l'importanza di questo ordine del giorno, con cui richiediamo per l'ennesima volta la sospensione del Patto di stabilità per quei Comuni che hanno avuto disagi ambientali e alluvionali. Penso sia l'ennesimo provvedimento in cui si avanza questa richiesta.

L'altro giorno il nuovo *premier* Renzi ha evidenziato la volontà di agire sul Patto di stabilità. Noi chiediamo a questo punto che ci siano una risposta concreta e una conferma. Accettiamo quindi la riformulazione dell'ordine del giorno, sperando che non sia una scusante per non dare risposte, ma che ci siano azioni concrete per queste aree che hanno subito grossi danni. Quindi, il Governo dia una prima conferma a quanto ha affermato in quest'Aula e dia una risposta a questi territori.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Stante l'assenza dei proponenti, gli ordini del giorno G4.101 e G4.102 sono decaduti.

L'emendamento 6.1 è inammissibile.

Passiamo all'ordine del giorno G7.101, su cui c'è una proposta di riformulazione che invito il relatore a leggere.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, alla quarta riga del dispositivo, dopo le parole: «e sollecitare, », propongo di aggiungere l'inciso: «se ritenuto opportuno in base alla valutazione dei motivi dell'inerzia dell'AIFA, ».

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, accoglie la riformulazione proposta dal relatore?

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, mi permetto di insistere sulla formulazione originaria, nel senso che avrei quasi intenzione di proporre al relatore una riformulazione che impegni maggiormente il Governo nella valutazione dei tempi e dei risparmi possibili. Se, come a noi risulta, su 400 euro di spesa farmaceutica *pro capite,* 80 all'anno vanno sprecati principalmente a causa dell'assenza di confezioni monodose, ciò sulla spesa sanitaria nazionale si traduce in una cifra veramente sensibile. Vorrei che il Governo non si lasciasse sfuggire la possibilità di iniziare la sua azione, ancorché su un decreto-legge varato dal precedente Governo, mostrando veramente un impegno e una novità. Quindi, chiederei un impegno in tempi certi e di non subordinare l'azione a responsabilità terze. In capo al Governo vi è la responsabilità primaria di gestire in modo oculato la spesa pubblica e tutelare il risparmio.

PRESIDENTE. Relatore Pagliari, il dispositivo nell'ordine del giorno G7.101 impegna il Governo «a

valutare»: francamente mi sembra accoglibile.

PAGLIARI, *relatore*. Presidente, esprimo parere favorevole sul testo originario dell'ordine del giorno G7.101.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.101 non verrà posto ai voti.

Senatore Stefano, la riformulazione dell'ordine del giorno G8.100 la soddisfa?

STEFANO *(Misto-SEL)*. Non sono riuscito ad ascoltarla.

PRESIDENTE. Relatore, potrebbe rileggere la nuova formulazione dell'ordine del giorno G8.100?

PAGLIARI, *relatore*. La riformulazione del dispositivo è la seguente: «impegna il Governo ad attivare con urgenza, in collaborazione con il Parlamento, qualora la soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi, misure atte a garantire la proroga dei contratti dei LSU».

STEFANO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, la riformulazione va bene. Considerata la presenza della rappresentante del Governo, vorrei sensibilizzare il Governo su questo tema, sul quale peraltro si sono generate aspettative a seguito delle dichiarazioni della ministra Carrozza, che aveva detto di aver già individuato le risorse, quanto meno per una proroga di due mesi. L'impegno, quindi, è a dare risposta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 9.1 è inammissibile.

Senatrice Bisinella, insiste per la votazione degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge?

BISINELLA *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.100.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.100, presentato dai senatori Candiani e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.101, presentato dalle senatrici Stefani e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.102, presentato dalle senatrici Comaroli e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.103, presentato dai senatori Consiglio e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE.. Senatore Arrigoni, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G9.104 proposta dal relatore?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come Lega Nord avremmo preferito un impegno più pregnante e decisivo da parte del Governo. Vorrei, però, cogliere anch'io l'occasione, vista la presenza del ministro Boschi, per sensibilizzarla su questo problema.

Il *premier* Renzi in questi due giorni ha parlato di impegno per le imprese e ha fatto tante promesse, come l'istituzione del fondo di garanzia e l'abbattimento del cuneo fiscale. Ebbene, a proposito di promesse, proprio sulla deducibilità dell'IMU relativa ai capannoni delle imprese, nel mese di agosto si era impegnato anche il ministro Saccomanni del precedente Governo: aveva garantito la deducibilità al 40 per cento dal reddito d'impresa dell'IMU sui capannoni con un decreto che, poi, una volta emanato, conteneva deducibilità pari a zero. In *corner*, nella legge di stabilità, è stata introdotta la deducibilità al 20 per cento.

Ebbene, questo non basta. Ricordo che l'IMU, introdotta dal Governo Monti, nel migliore dei casi ha raddoppiato rispetto all'ICI l'imposizione per le attività economiche. Addirittura vi sono dei Comuni, come quello di Firenze, dove l'aliquota IMU sulle attività economiche è stata alzata al massimo, al 10,6 per cento, triplicando, rispetto al 2011, la tassazione sui beni dell'impresa.

Chiediamo veramente da parte del Governo un impegno concreto affinché questo livello di deducibilità, oggi fissato al 20 per cento, possa notevolmente aumentare, e si possa estendere il beneficio non solo ai fini del reddito dell'impresa, ma anche ai fini dell'IRAP.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Arrigoni, accetta che l'ordine del giorno G9.105 sia accolto come raccomandazione?

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente. Tuttavia, anche in questo caso vorrei fare una riflessione.

Il presidente Renzi, tra le varie promesse, ha parlato anche di un programma straordinario sull'edilizia scolastica e anche di azzerare tutti i debiti che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti delle imprese. Ebbene, voglio ricordare che, per aiutare le imprese, ci sono due vie. La prima è quella di sbloccare i debiti, ma voglio anche ricordare che dei 30 miliardi di euro stanziati a tale scopo dal Governo Letta è stato possibile spenderne solo 17. Questo accade perché molti Comuni e Province, soprattutto in certi territori dell'Italia, hanno dato appalti e hanno fatto ordini di forniture senza avere stanziato le risorse, senza alcun atto di impegno; quindi, i soldi, che pure ci sono, non si possono dare

alle imprese perché i Comuni e gli enti locali non li hanno iscritti a bilancio.

L'altro modo per aiutare le imprese è quello di sbloccare i vincoli del Patto di stabilità, in particolare per i piccoli Comuni, tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, che dal 1° gennaio 2013 sono costretti a convivere con questo capestro.

Con l'ordine del giorno G9.105 chiediamo un impegno al Governo a differire l'entrata in vigore del Patto di stabilità interno almeno per i piccoli Comuni, affinché anche loro possano togliere dal cassetto quelle risorse di cui dispongono, per effettuare interventi di manutenzione, *in primis* sull'edilizia scolastica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma dei componenti del Gruppo FI-PdL XVII all'ordine del giorno G9.104, testé illustrato dal senatore Arrigoni.

Forse questa non è la sede utile per una discussione così ampia, ma sul tema specifico della deducibilità dell'IMU per le attività produttive (i capannoni) noi cogliamo l'occasione nel cosiddetto decreto milleproroghe, attraverso questo ordine del giorno, per ricordare i tanti danni fatti dall'applicazione dell'IMU, non solo alle famiglie, ma anche alle imprese, e per chiedere di riconsiderare quella tassazione, favorendo una possibile crescita.

Non sappiamo se, pur modificando le norme, si potrà intervenire solo sul fronte della procedura. Ricordo ad esempio che, rispetto ai 47 miliardi di euro stanziati per far fronte, con il ritardo che sappiamo, ai pagamenti della pubblica amministrazione, è stata utilizzata una cifra tra i 17 e i 18 miliardi (come rivelano gli ultimi dati disponibili). Certo, occorrerà uno stanziamento aggiuntivo, attraverso la modalità delle garanzie. Speriamo che ciò sia possibile, senza dover ricontrattare alcuni valori ed impegni assunti con l'Unione europea. È proprio sul tema delle assunzioni di responsabilità con l'Europa che, invece, per le spese in conto capitale dovremmo rivedere quella clausola che impedisce ai Comuni virtuosi di utilizzare somme che hanno in cassa e che non possono impiegare.

Vorrei allora porre l'accento sull'emergenza della tassazione, che è invece alla nostra portata; solo un Governo miope può non vedere quanto essa incida pesantemente sulla vita delle imprese, su quel poco che resta agli imprenditori per continuare a sperare e a crescere.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G9.105 è accolto dal Governo come raccomandazione.

L'ordine del giorno G9.106 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 riguarda il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che per le imprese è un mostro, è un Leviatano.

Si è cominciato a parlare del SISTRI diversi anni fa. È un sistema elettronico obsoleto e da diversi anni anche costoso per le imprese, che hanno dovuto contribuire al suo sviluppo. Ministro Boschi, il problema principale, però, è che tale sistema non funziona. Lo scorso anno, la Lega Nord - e non solo - ha proposto emendamenti, che poi sono stati respinti, con cui si chiedeva un ulteriore rinvio.

Dal 1° ottobre, infatti, le società che si occupano di trasporti di rifiuti pericolosi si sono dovuti dotare di quanto necessario per partecipare al SISTRI. I dati degli ultimi cinque mesi dimostrano che - come volevasi dimostrare - il SISTRI è un assoluto fallimento perché aumenta i tempi di lavorazione delle imprese e quindi produce maggiori costi.

La scorsa settimana, alla Camera dei deputati, quando il *premier* Renzi è stato incaricato, il Gruppo Lega Nord ha presentato un emendamento, che poi è stato respinto, volto a chiedere che per i produttori dei rifiuti pericolosi il termine dell'operatività potesse slittare dal 3 marzo (la settimana prossima), termine a decorrere del quale scatteranno gli obblighi. L'emendamento è stato respinto: è

stata accolta una disposizione parziale, importante, che differisce dal 1° agosto 2014 alla fine del 2014 l'entrata in vigore delle sanzioni per chi non utilizza correttamente questo sistema, ma ciò non basta. Nei territori le associazioni delle imprese stanno organizzando dei convegni sulla problematica del SISTRI; tutti confermano che non funziona e le imprese produttrici sono preoccupate perché dal 3 marzo si devono dotare di quanto richiesto da questo costoso sistema.

Quindi, con l'emendamento 10.1, nonostante il cosiddetto decreto milleproroghe sia alla terza lettura, chiediamo che per i produttori di rifiuti pericolosi l'operatività del SISTRI non decorra dal 3 marzo, ma dalla fine dell'anno, lasciando però che decorra dal 3 marzo - lo sottolineo - l'obbligatorietà per i Comuni e per le imprese dei Comuni campani, in cui il problema dei rifiuti è annoso e costa a tutta la collettività.

Chiedo dunque al ministro Boschi di dare un segnale: questa è un'occasione per manifestare la vicinanza alle imprese che, purtroppo, se il Governo e il Parlamento saranno contrari all'emendamento, dovranno affrontare questo mostro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Arrigoni e Bisinella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. L'emendamento 13.0.1 è inammissibile.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni della Scuola secondaria di primo grado «Giovanni Bonifacio» di Rovigo, oggi in visita al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B (ore 10,32)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero sottoporre una questione all'Assemblea e chiedo in particolare l'attenzione dei Capigruppo. È ora convocata la Conferenza dei Capigruppo: se c'è la disponibilità di tutti i Gruppi, che deve ovviamente essere unanime, a consegnare il testo scritto del proprio intervento in dichiarazione di voto finale, si può procedere immediatamente al voto finale. Non essendo stati nominati i Sottosegretari e i Vice Ministri, il ministro Boschi deve infatti recarsi alla Conferenza dei Capigruppo. Chiedo dunque se tutti i Gruppi sono d'accordo a consegnare il testo scritto degli interventi in dichiarazione di voto finale, che la Presidenza autorizza fin d'ora ad allegare

al Resoconto della seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sospendo dunque la seduta in attesa della conclusione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 10,33, è ripresa alle ore 11,52).

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Roma - Sezione I civile in relazione ad un procedimento civile riguardante il senatore Maurizio Gasparri (ore 11,52)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con ricorso depositato in data 2 agosto 2013, il Tribunale ordinario di Roma - Sezione I civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha dichiarato che i fatti oggetto di un procedimento civile nel quale il senatore Maurizio Gasparri è convenuto riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 10 dicembre 2013, n. 317, depositata in cancelleria il successivo 17 dicembre e notificata nuovamente al Senato il 14 febbraio 2014.

Nella seduta del 25 febbraio 2014, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso a maggioranza parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in favore della costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Roma - Sezione I civile.

È approvata.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, a uno o più avvocati del libero foro.

Sulla scomparsa di Carla Accardi

ORRU' *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' *(PD)*. Signor Presidente, signori colleghi, il 23 febbraio scorso a Roma è improvvisamente scomparsa Carla Accardi, artista tra le più originali dell'arte del secondo dopoguerra italiano. Era nata a Trapani nel 1924 e avrebbe compiuto 90 anni il 9 ottobre prossimo. Definita la «signora dell'astrattismo italiano», con la sua pittura ha contribuito dal 1947 all'affermazione della corrente pittorica in Italia.

Dopo il diploma al liceo «L. Ximenes» di Trapani, si trasferisce a Palermo per gli studi all'Accademia di belle arti. Dal 1946 è a Roma dove frequenta l'Osteria Fratelli Menghi, noto punto di ritrovo per pittori, registi, sceneggiatori, scrittori e poeti tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta.

L'incontro decisivo è con un altro siciliano, fuggito dall'isola contemporaneamente a lei, il geniale ed influente Antonio Sanfilippo, che diventerà suo marito nel 1949. Nel 1947 con Attardi, Consagra, Dorazio ed altri pittori, fonda il Gruppo «Forma 1». Nasce così l'astrattismo italiano.

Coraggiosa, determinata, intraprendente, ambiziosa, sguardo sempre avanti: scompare un personaggio chiave nelle dinamiche creative del dopoguerra italiano. Una carriera esemplare che inizia dall'etica politica. Divenne, infatti, un simbolo come una delle prime donne a trovare spazio in un ambiente fino ad allora alquanto maschilista. In quei primi anni del dopoguerra contribuì a portare a Roma una ventata di energia siciliana. Venivano dalla Sicilia, insomma, le prime e più potenti istanze creative italiane.

Otto Biennali alle spalle, prolifica e vitale, appartiene a quella generazione di donne che, a partire dagli anni Quaranta, ha decretato la fine dell'emarginazione della creatività femminile. Tra le pioniere del femminismo in Italia, fa parte con Carla Lonzi del gruppo «Rivolta Femminile».

Nel 1964, una sua personale alla Biennale di Venezia la impone all'attenzione internazionale. Negli anni Settanta la sua ricerca la porta alle «Tende», vere e proprie strutture abitabili e percorribili, e negli anni Ottanta la sperimentazione delle tele grezze da cui trapelano stesure cromatiche di varia intensità.

Nel 1995 partecipa anche alla mostra *The Italian Metamorphosis* a New York. Nel 1996 è nominata membro dell'Accademia di Brera e nel 1997 fa parte della Commissione per la Biennale di Venezia nel ruolo di consigliere.

Nel ritratto di Carla Accardi tracciato da Marco Vallora, viene messo in evidenza un suo credo: trovare la trasparenza, in tutto; uscire anche dalla gabbia della pittura, pur di lasciar galleggiare la libertà del pensiero e dei suoi meccanismi analitici annodati. Della sua opera Carla Accardi diceva: «L'interesse per me era la trasparenza, infatti si vedeva il telaio. Volevo rendere trasparente quello che era intorno a noi».

Ricordare Carla Accardi oggi è rendere omaggio ad una donna, un'artista siciliana che ha portato la città di Trapani nella storia dell'arte moderna e che ha saputo esprimere coraggiosamente, liberamente, fieramente i suoi ideali e il suo talento, rivendicando con la sua arte e le sue battaglie politiche il genio femminile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo per qualche minuto la seduta, per poter dare poi lettura del calendario dei lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,04).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori fino al 13 marzo.

Nel pomeriggio di oggi si svolgerà la discussione generale del decreto-legge di proroga di missioni internazionali, a partire dalle ore 16. L'esame del provvedimento proseguirà nella seduta unica di domani, con inizio alle ore 10, senza orario di chiusura.

Ove non dovesse concludersi domani, è prevista, se necessaria, una seduta antimeridiana martedì mattina.

Il calendario della settimana dal 4 al 6 marzo prevede il decreto-legge sugli aumenti stipendiali per il personale della scuola, nonché il disegno di legge recante disposizioni in materia di Regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie, già assegnato in sede deliberante, qualora rimesso ad altra sede.

Il calendario della prossima settimana prevede inoltre il seguito del disegno di legge di introduzione del reato di tortura, il disegno di legge sull'ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche, nonché le mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Nella settimana dall'11 al 13 marzo, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, saranno esaminati il disegno di legge sulla modifica alla disciplina delle misure cautelari personali, le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri, le mozioni sulla ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico e il seguito delle mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014.

- Disegno di legge n. 1322 - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali (*Già assegnato in sede deliberante, ove non rimesso ad altra sede)*

- Disegno di legge n. 1232 e connessi - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 13 marzo:

Mercoledì	26	febbraio	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1214-B - Decreto-legge n. 150, proroga termini *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Scade il 28 febbraio)*
Giovedì	27	"	ant.	h. 10	- Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione - Disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali *(Scade il 17 marzo)*

Martedì	4	marzo	ant.	h. 11-14	- Eventuale seguito disegno di legge n. 1248 - Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali *(Scade il 17 marzo)*
Martedì	4	marzo	pom.	h. 16-20	- Disegno di legge n. 1254 - Decreto-legge n. 3, automatismi stipendiali personale della scuola *(Scade il 24 marzo)* - Disegno di legge n. 1322 - Disposizioni in materia di Regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie *(Già assegnato in sede deliberante, ove rimesso ad altra sede)* - Seguito disegni di legge n. 10 e connessi - Introduzione del reato di tortura nel codice penale - Disegni di legge n. 116 e connessi - Ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche - Mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare
Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	6	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	6	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 116 e connessi (Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e disposizioni sui magistrati cessati da cariche politiche) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 3 marzo.

Martedì	11	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi - Disegni di legge n. 1232 e connessi - Modifiche disciplina misure cautelari personali *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Ratifiche di Accordi internazionali definite dalla Commissione esteri - Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico - Seguito mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	13	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1232 e connessi (Modifiche disciplina misure cautelari personali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 7 marzo.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214-B
(Decreto-legge n. 150, proroga termini)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	39'
FI-PdL XVII	26'
M5S	23'
NCD	18'
LN-Aut	13'
Misto	13'
PI	12'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	12'
GAL	12'

SCpI	11'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1248
(Decreto-legge n. 2, proroga missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1254
(Decreto-legge n. 3, proroga automatismi stipendiali personale della scuola)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	05'
FI-PdL XVII		43'
M5S		38'
NCD		29'
LN-Aut		22'
Misto		22'
PI		21'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, non siamo d'accordo con questa proposta di calendario. Per la verità, eravamo d'accordo con la sua prima proposta di calendario, che vedeva per la prossima settimana l'esame del decreto-legge sugli automatismi stipendiali, del disegno di legge n. 1322 (assegnato in sede deliberante alla 5a Commissione e recante misure di cui agli emendamenti che

erano stati dichiarati improponibili sul decreto salva Roma), del disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura e poi la discussione finalmente, dopo mesi e mesi, della mozione che riguarda l'attività di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico.

Non comprendiamo l'ennesima richiesta di spostamento, e francamente abbiamo assistito ad una cosa un po' strana, cioè ad una riunione dei Capigruppo in cui l'*input* di rinviare l'esame della mozione sugli idrocarburi è stato dato dal Presidente del Gruppo di Forza Italia. Non so se già ci troviamo in una nuova situazione dopo il voto di fiducia di ieri, per cui quando abbiamo parlato di una doppia maggioranza evidentemente l'abbiamo già vista all'opera, ma quello che ci preoccupa è che la motivazione per cui è stato richiesto l'ennesimo rinvio della discussione delle mozioni riguarda il fatto che la nuova Ministra allo sviluppo economico, la signora Guidi, debba documentarsi sulla questione.

È evidente il profilo molto delicato - è una questione molto seria - perché è noto a tutti che tra le attività di famiglia della ministra Guidi ci sono anche società, come la Ducati Energia, che si occupano di questioni che riguardano l'energia. La stessa questione non è stata posta, ossia il fatto che il nuovo Governo debba documentarsi, ad esempio sulla mozione sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Per questo motivo, riteniamo grave il rinvio per l'ennesima volta della discussione sulle mozioni sugli idrocarburi e gravi le motivazioni per cui si è addivenuti ad accedere alla proposta di rinvio. Quindi proponiamo di votare la proposta di modifica del calendario che ho illustrato, che specifico nuovamente: per la prossima settimana discussione del decreto-legge sugli automatismi stipendiali, del disegno di legge sull'introduzione del reato di tortura, delle mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico e, a seguire, il disegno di legge sull'ineleggibilità, e tutto il resto che lei ha prima indicato.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, non siamo assolutamente d'accordo con il calendario dei lavori di cui è stata data prima lettura.

Come preannunciato, le chiediamo di inserire nella seduta pomeridiana di lunedì 3 marzo, la discussione delle mozioni di sfiducia nei confronti dei neoministri Federica Guidi e Giuliano Poletti. Com'è stato evidenziato, quanto è accaduto nel corso della Conferenza dei Capigruppo ha assolutamente dell'incredibile. Rinviare la trattazione di una mozione come quella sull'attività di ricerca degli idrocarburi nel Mare Adriatico - la cui discussione è stata già rinviata il 26 giugno 2013 - per consentire a un Ministro che ha un chiarissimo e vergognoso conflitto di interessi di poter prendere cognizione di una problematica che sta a cuore a tanti credo che sia davvero inaccettabile.

Il fatto poi che questa richiesta sia venuta da Forza Italia e sia stata appoggiata senza se e senza ma dal Partito Democratico ci fa realmente capire quello che sta cambiando: assolutamente nulla.

Le chiedo inoltre, signor Presidente, in base ad un'istanza avanzata dal Movimento 5 Stelle sin dal primo giorno, che nell'Aula del Senato si lavori anche nelle giornate del lunedì e del venerdì. Per questo le chiediamo di inserire nel calendario dei lavori, per il prossimo venerdì 7 marzo, la discussione del disegno di legge n. 1148 riguardante l'istituzione del reddito di cittadinanza, nonché per la settimana successiva - visto che la giornata di lunedì è per l'ennesima volta vuota - la discussione del disegno di legge n. 846 sul conflitto di interessi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la richiesta di calendarizzazione delle mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Guidi e Poletti, non risultando ancora presentata alla Presidenza alcuna mozione, la dichiaro inammissibile.

Per il resto, procederemo alla votazione della sua proposta, senatore Santangelo.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, poco fa nel corso della Conferenza dei Capigruppo le ho preannunciato la presentazione delle mozioni, che probabilmente in questo istante gli uffici possono già registrare. In ogni caso, considerata la prosecuzione dei lavori d'Aula nel pomeriggio di oggi,

saremmo pienamente nei termini regolamentari. Ove così non dovesse essere, considererà eventualmente non ammissibile la nostra richiesta.
Le sto comunque preannunciando in questo istante, per le vie brevi, davanti a tutta l'Assemblea del Senato, che, da qui alla chiusura dei lavori di oggi pomeriggio, le mozioni saranno presentate.
PRESIDENTE. Siccome però dobbiamo procedere adesso alla votazione e in questo momento gli uffici mi dicono che le mozioni non sono state ancora presentate, ribadisco l'inammissibilità della richiesta. Quando saranno presentate, voteremo la sua proposta.
SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, mi scusi se insisto. *(Proteste generali)*.
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, mi pare di essere stato chiaro.
SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, non c'è nulla nei suoi confronti, e mi scusi se sto facendo perdere qualche minuto di tempo ai colleghi per ragionare sul calendario dei lavori.
In considerazione dell'esigenza che le ho rappresentato, le chiedo eventualmente, ove possibile, di votare la nostra proposta di modifica del calendario non in questo momento, ma alla ripresa dei lavori nel pomeriggio, in modo da poter procedere alla votazione della proposta nella sua interezza: non cambierebbe nulla tra farlo adesso o farlo alle ore 16.
PRESIDENTE. Mi avvertono gli uffici che è arrivata in questo momento una *e-mail* su questo punto (per quello che può valere). Voteremo anche la proposta riguardante la calendarizzazione delle mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Guidi e Poletti.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dalla senatrice De Petris.
Non è approvata.
SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, le chiederei di effettuare su tutte le votazioni la controprova. Non vorrei essermi sbagliato, ma siccome diversi senatori non sono seduti al loro posto, probabilmente hanno alzato due volte la mano. *(Proteste in Aula)*.
PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per questa votazione non ammetto la controprova perché, coadiuvato dai senatori Segretari e dagli uffici della Presidenza, le posso assicurare che il reato... *(Ilarità. Applausi)* ...le posso assicurare che il risultato della votazione è quello che ho pronunciato. Scusate, un *lapsus* può succedere.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea presentata dal senatore Santangelo.
Non è approvata.
SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.
PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei solo una delucidazione. Ho visto che è stato calendarizzato per la fine della prossima settimana il disegno di legge sulla ineleggibilità dei magistrati. Lei vorrei chiedere se sono riaperti i termini per la presentazione degli emendamenti.
PRESIDENTE. Sì, senatore Palma, i termini sono stati riaperti: la scadenza è lunedì 3 marzo alle ore 13.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea saluto gli allievi e gli insegnanti del Liceo scientifico «Imbriani» di Avellino, che hanno assistito ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sospendo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 12,19, è ripresa alle ore 16,02).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

Discussione del disegno di legge:

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*** *(Relazione orale)***(ore 16,02)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1248.

I relatori, senatori Casini e Vattuone, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Sull'espulsione di quattro senatori del Gruppo M5S

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, intervengo per una questione che considero di disarmante attualità e di straordinaria gravità, che esula dal provvedimento iscritto all'ordine del giorno, ma per la quale chiederò soltanto un minuto della sua attenzione.

Immagino che il codice Rocco sia stato abolito da tempo e che l'articolo 21 della Costituzione, che parla di libertà di opinione e di pensiero, sia ancora in vigore. Ricordo che, anche se il legislatore non ha declinato l'articolo 49 della Costituzione, con la legge sul finanziamento pubblico recentemente discussa e approvata abbiamo previsto, all'articolo 3, il modello di statuto cui i partiti devono attenersi.

Le domando, e domando all'Assemblea (è una domanda reiterata per la terza volta), se un Gruppo, che vive di sua vita autonoma all'interno di un Senato democratico e libero come è il Senato della Repubblica italiana, possa ispirare i propri lavori a norme e principi concretamente antidemocratici. Mi riferisco alle procedure messe in campo ieri sera (se non erro) dai Gruppi M5S del Senato e della Camera dei deputati, con le quali sono stati espulsi quattro senatori. Ritengo che la domanda non sia infondata. *(Proteste del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. Senatore Nencini, la prego di concludere, perché il tema non è pertinente.

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Concludo chiedendo come è possibile che il Consiglio di Presidenza del Senato abbia varato un Regolamento palesemente...

PRESIDENTE. La prego di concludere. Si tratta di questioni che attengono alla vita interna dei partiti e che quindi non possono essere trattate in questa sede.

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Ho concluso, ma vorrei avere una risposta.

PRESIDENTE. Ripeto che la questione non attiene alla competenza di questa Assemblea, perché - come lei sa - non abbiamo giurisdizione in una materia interna alla vita dei partiti.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per richiamarla all'applicazione del Regolamento del Senato e, quindi, ad una maggiore attenzione perché sempre, sempre, quando il Gruppo M5S deve parlare di qualcosa in Aula...

PRESIDENTE. No, senatore Santangelo, io sono attentissima. Quindi, lei svolga l'intervento che deve svolgere.

SANTANGELO *(M5S)*. Lei deve stare molto più attenta.

Se parliamo di espulsioni, possiamo fare subito un elenco lunghissimo di tutte quelle fatte dal PD. Quindi, signora Presidente, se apriamo la discussione, parliamo di quelle del PD.

PRESIDENTE. Infatti non è stata aperta la discussione, perché la questione non è pertinente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1248 (ore 16,06)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casini.

CASINI, *relatore*. Signora Presidente, anzitutto penso di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea indirizzando un saluto e un augurio al nuovo ministro degli affari esteri, l'onorevole Mogherini, qui presente. *(Applausi dai Gruppi PI, PD, FI-PdL XVII, NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e SCpI)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa agli auguri.

CASINI, *relatore*. Vorrei anche rivolgere un saluto - mi sembra corretto - alla sua predecessora, l'onorevole Bonino, che ha lavorato con grande sintonia e costrutto con il Parlamento. *(Applausi dai Gruppi PI, PD, FI-PdL XVII, NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e SCpI e del ministro Mogherini)*.

Il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge che proroga, fino al 30 giugno, la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione in diverse parti del mondo.

Le Commissioni affari esteri e difesa hanno concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 12 febbraio. Tutti i Gruppi hanno chiesto che questa discussione avvenisse dopo una riflessione, che abbiamo fatto in riferimento in particolare alla questione nota dei due fucilieri di Marina, indebitamente, secondo noi, trattenuti in India. Abbiamo parlato a lungo di questo tema, che ha un collegamento indiretto con la questione oggi in esame.

Come il presidente Latorre può confermare, il collegamento è indiretto fino a un certo punto, perché questi fucilieri di Marina, secondo noi indebitamente trattenuti in India, sono lì in base ad un incidente, o presunto tale, capitato nelle acque internazionali dove essi erano imbarcati su una nave italiana in funzione antipirateria. In questo senso c'è un collegamento con la vicenda di cui stiamo discutendo, perché questi fucilieri di Marina erano a pieno titolo coinvolti nel grande impegno delle Nazioni Unite per la pace, per la sicurezza e contro il terrorismo e la pirateria internazionale.

Il provvedimento conferma da un lato la linea politica multilateralista del nostro Paese e dall'altro un approccio che coniuga la dimensione militare con quella civile.

Si tratta di una linea largamente condivisa in Parlamento, almeno nel suo impianto generale, al di là delle diverse posizioni sui singoli interventi, e che incontra il consenso di una buona parte della pubblica opinione. La partecipazione alle missioni di pace e di stabilizzazione ha una fondamentale valenza politica, ed è uno dei principali strumenti di politica estera che garantiscono la presenza italiana nei principali fori internazionali.

Tra le novità positive segnalo che, venendo parzialmente incontro a sollecitazioni parlamentari, le disposizioni relative alle missioni vengono organizzate per ambiti geografici e non più semplicemente per singoli interventi. L'orizzonte temporale degli interventi resta invece molto ristretto, perché è limitato, come detto, a soli sei mesi.

Segnalo che su questo punto, durante l'esame nelle Commissioni riunite, è stato accolto un ordine del giorno, promosso dai senatori Pegorer e Tonini, che invita il Governo a finanziare le missioni con una copertura almeno annuale, in modo da dare maggiore continuità e coerenza agli interventi.

Il decreto si suddivide in due parti: disposizioni sulle missioni internazionali delle Forze armate e di

polizia, su cui relazionerà il collega Vattuone; iniziative di cooperazione allo sviluppo (articoli 8 e 9).

Per questa seconda parte segnalo in primo luogo che la spesa complessiva ammonta a poco più di 79 milioni di euro.

Più in dettaglio, sono autorizzate (articolo 8, comma 1) spese per 34 milioni e 700.000 euro per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni civili e il sostegno alla ricostruzione in favore di Paesi come Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan e Sud Sudan. Si tratta di fondi destinati a integrare gli stanziamenti già disposti dalla legge di stabilità, che ammontano complessivamente, per il 2014, a circa 180 milioni di euro.

Segnalo che per questi interventi le Commissioni affari esteri e difesa hanno approvato due emendamenti. Il primo, proposto dal senatore Lucherini, richiede una particolare attenzione a sostenere i programmi per il contrasto alla violenza sulle donne, la promozione del lavoro femminile e la tutela dei minori. Il secondo emendamento, presentato dai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, impone che tutti gli interventi di cooperazione siano adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale.

Fornisco solo qualche rapido elemento sulle singole aree di intervento.

Con riferimento all'Afghanistan, i finanziamenti sono volti a dare seguito agli impegni assunti dall'Italia nelle Conferenze internazionali di Bonn e Tokyo, per interventi destinati alle infrastrutture, allo sviluppo rurale, al miglioramento della condizione femminile.

L'intervento in Iraq si concentra, invece, in azioni di supporto per la valorizzazione del patrimonio culturale e nel settore agricolo, sanitario e fiscale.

In Siria le attività di cooperazione, nel quadro della posizione assunta dall'Italia a partire dal G20 di San Pietroburgo, sono indirizzate a sostenere le popolazioni in fuga dal conflitto e, quindi, coinvolgono anche aree limitrofe.

Altre misure di sostegno sono previste in Libia, Somalia, Sud Sudan e in Pakistan, nonché in Myanmar, con un'attenzione particolare allo sviluppo rurale e alla protezione delle minoranze.

Il decreto autorizza poi (articolo 8, comma 2) una spesa di circa 700.000 euro per programmi di sminamento in Sudan, Sud Sudan, Afghanistan e Somalia.

Per le misure di sostegno ai processi di ricostruzione e di pace, contenute nell'articolo 9 del decreto, si autorizza una spesa complessiva di 44 milioni di euro. Più in dettaglio, viene autorizzata (articolo 9, comma 1) una spesa di circa 1 milione di euro per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di conflitto o *post* conflitto. Si tratta di interventi a favore della Libia, della Siria e del Libano.

Il decreto prevede (articolo 9, comma 2) circa 2 milioni di euro per sostenere i processi di pace e il rafforzamento della sicurezza in Africa subsahariana, in particolare nel Corno d'Africa, in Mali e nella Repubblica Centrafricana, e in America centrale.

Il comma 3 destina 800.000 euro alla partecipazione ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi al Collegio delle Nazioni Unite di Torino, all'Unione per il Mediterraneo e al segretariato della Iniziativa Adriatico-Ionica.

C'è poi uno stanziamento (articolo 9, comma 4) di circa 2 milioni e mezzo di euro per la partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea per la gestione civile in ambiti di crisi, mentre 12.700.000 euro sono destinati (articolo 9, comma 5) a interventi operativi di emergenza e di sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani nei territori considerati ad alto rischio, tra cui Iraq, Afghanistan, Yemen, Pakistan, Egitto, Repubblica democratica del Congo e Arabia Saudita.

Viene poi autorizzata (articolo 9, comma 6) la spesa di 11 milioni e mezzo di euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici all'estero.

Un'ulteriore autorizzazione di spesa (articolo 9, comma 7), per circa 1.400.000 euro, è prevista per

missioni e viaggi di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale. Per questa voce le Commissioni affari esteri e difesa hanno approvato un emendamento, proposto dai colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle, che, tenendo conto di una giusta esigenza di trasparenza, dispone la pubblicazione dell'ammontare e della destinazione di tali spese.

C'è poi la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier generale della NATO a Bruxelles (articolo 9, comma 8), per un impegno di spesa pari a circa 11 milioni e mezzo di euro.

L'ultimo comma dell'articolo 9, su cui inviterei a prestare una certa attenzione, autorizza infine le attività connesse alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013 e alle conseguenti decisioni dell'OPAC relative alla distruzione dell'arsenale chimico siriano. Non ci sono stanziamenti ulteriori rispetto a quelli già previsti dal precedente decreto missioni, che aveva già autorizzato una spesa complessiva di 4 milioni di euro. Ricordo che il processo è stato illustrato alle Commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato il 13 dicembre dell'anno scorso, anche se, come sapete, sta incontrando qualche ritardo.

Concludo ricordando che nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito sono stati accolti diversi ordini del giorno: segnalo quello a prima firma della senatrice De Pietro sulla situazione in Ucraina, quello del collega Orellana per il soccorso alle popolazioni civili della Repubblica Centrafricana e quello dei colleghi Tonini e Pegorer, che chiede al Governo di evitare ingiustificati squilibri nel trattamento economico del personale impiegato nelle missioni.

Infine, cari colleghi, avendo tagliato qualche pezzo per evitarvi una lettura di dati molto lunga e noiosa, consegno un'integrazione al mio intervento, chiedendo che venga allegato al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Carraro)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Casini.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vattuone.

VATTUONE, *relatore*. Signora Presidente, signora Ministro, mi associo anch'io agli auguri di buon lavoro che ha già fatto il collega Casini.

Onorevoli colleghi, con il provvedimento di proroga delle missioni internazionali siamo di fronte a una pratica divenuta ormai costante dal 2001, che riguarda in via esclusiva le missioni previste dallo stesso provvedimento entro i limiti temporali da esso stabiliti. Si torna, con questo provvedimento, alla cadenza semestrale, che possiamo definire usuale e maggiormente ricorrente in questi ultimi anni e che rappresenta un arco di tempo sufficiente a garantire continuità, stabilità e capacità di programmazione. Sappiamo che ovviamente una copertura annuale - come ripreso più volte - è preferibile sotto tutti i punti di vista.

Sappiamo inoltre - si è discusso anche di questo in Commissione - che da tempo si discute di come superare l'attuale procedura di autorizzazione delle missioni basata sulla decretazione d'urgenza, che, come viene sempre sottolineato, comprime il dibattito e non riesce a esprimere una valutazione soddisfacente da parte delle Camere. L'emergere delle crisi, la loro *escalation*, i rischi, la loro gestione e trasformazione, le radici delle instabilità e delle diverse minacce sono questioni evidentemente complesse, che meriterebbero ben altro spazio.

Conseguentemente, è stato auspicato l'avvio al più presto dell'esame di una legge quadro sulle missioni internazionali, da cui possa scaturire un esame attento ed un approccio proficuo alla disciplina di questa materia. Ciò, nella consapevolezza che il quadro delle missioni è mutato radicalmente e progressivamente negli ultimi anni, con ripercussioni che ci sono già e che ci saranno inevitabilmente ancora di più sulla politica della difesa e sulla politica estera.

Con questo approccio si dovrà tentare di procedere all'esame di una legge quadro in materia volta a prevedere una disciplina stabile da applicare alle missioni internazionali e che tenga conto delle particolari esigenze operative connesse con le singole tipologie dell'intervento militare.

Il provvedimento in esame, come ricordava il senatore Casini, risente certamente della nota e drammatica vicenda che vede coinvolti dal febbraio 2012 due fucilieri del reggimento San Marco

impiegati a bordo della petroliera «Enrica Lexie» col compito di proteggere l'imbarcazione dagli assalti dei pirati e lo sviluppo del relativo processo in India, vicenda con la quale, peraltro, è stato messo in relazione. Sono emersi interrogativi anche in relazione al forte impegno dell'Italia nell'ambito della comunità internazionale per i due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Nella discussione è emerso come occorra mantenere viva l'attenzione a livello internazionale sull'evoluzione del procedimento proseguendo con determinazione nell'azione di internazionalizzazione intrapresa.

Fatta questa doverosa premessa, credo, in ogni caso, che i tratti caratterizzanti di questo provvedimento siano tutti estremamente positivi. Seguiamo un evidente profilo di continuità nel nostro impegno, mantenendo un *trend* di riduzione della spesa complessiva, meno evidente in questa proroga a causa del peso delle spese relative al graduale ritiro dall'Afghanistan. Infatti, la consistenza numerica del personale militare effettivo impegnato nei teatri operativi è sostanzialmente dimezzata negli ultimi quattro anni.

Con una consistenza media di personale pari a 4.725 unità prevista nel primo semestre 2014, si registra una diminuzione di circa il 10 per cento rispetto al 2013, del 27 per cento rispetto al 2012 e del 35 per cento rispetto al 2011.

Sostanzialmente in linea con il 2013 il dato relativo alla spesa (per l'esattezza, ammonta a 537 milioni di euro il totale della spesa relativa alle Forze armate) che, tuttavia, se consideriamo il peso dell'autorizzazione di spesa relativa agli oneri *una tantum* calcolati su base annua destinata a coprire interamente i costi riferiti ai contratti di assicurazione e trasporto e agli interventi infrastrutturali da realizzare nei teatri operativi, fa registrare anche rispetto al 2013 una diminuzione dell'impegno militare: il confronto con gli anni precedenti fa registrare una diminuzione del 15 per cento sul 2012 e del 21 per cento sul 2011.

Arrivando al merito del provvedimento, il nostro impegno nel concorso al mantenimento della sicurezza internazionale, elencato nel testo del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2 in riferimento alle distinte aree geografiche, si esplica in diversi ambiti politico-giuridici internazionali ed è saldamente ancorato nella cornice dell'articolo 11 della nostra Costituzione.

La partecipazione militare italiana alle missioni internazionali è presa in considerazione dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge, che ripartiscono le missioni per area di intervento (Europa, Asia e Africa) recando le contestuali autorizzazioni di spesa.

Per fornire quindi un quadro il più possibile esauriente del nostro impegno, oltre alla caratterizzazione geografica, che rappresenta una novità del provvedimento di proroga delle missioni e che era stata insistentemente richiesta nel corso dell'*iter* della proroga precedente, è senz'altro utile ripercorrere, per quanto attiene al merito delle operazioni maggiormente rappresentative (Afghanistan, Libano, Balcani e antipirateria), i tratti più significativi.

La missione ISAF a guida NATO ha il compito di assistere il Governo afghano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese e supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e ricostruzione dell'Afghanistan.

La missione EUPOL Afghanistan si propone invece di contribuire all'istituzione, sotto direzione afghana, di un dispositivo di polizia civile. Peraltro, l'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase di transizione forse più importante, che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle autorità afghane entro l'anno 2014 e la fine della missione «*combat*»: una fase delicata che richiede un'azione programmata con risvolti di sicurezza di enorme rilievo. La relazione tecnica al decreto-legge precisa che il contingente italiano impegnato in Afghanistan è composto da 2.250 uomini, contro i 2.900 del semestre precedente.

Vi è poi la missione in Libano (UNIFIL) che rappresenta un fondamentale fattore di stabilizzazione per l'intera regione e comprende sia il contingente a terra, sia l'impiego di unità navali nella UNIFIL, per il controllo delle acque prospicienti il Libano, che in questa fase ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel Sud del Libano fino al confine con Israele, di assicurare

condizioni di pace e di sicurezza favorevoli al movimento dei convogli umanitari e prevenire il traffico illegale di armi lungo le linee di confine. L'autorizzazione di spesa è estesa, altresì, all'impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze armate libanesi, quale contributo italiano nell'ambito dell'*International support group for Lebanon* (ISG), inaugurato a New York il 25 settembre 2013 alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite. In particolare, la costituzione dell'ISG consegue ad un appello del Consiglio di sicurezza per un forte e coordinato sostegno internazionale inteso ad assistere il Libano nei settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana. Gli effettivi italiani presenti in Libano ammontano, secondo la relazione tecnica del Governo, a circa 1.100 unità.

L'area balcanica vede la presenza italiana in ben cinque operazioni: la *Multinational specialized unit* (MSU), missione NATO svolta in Kosovo dai Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; la *European union rule of law mission* in Kosovo (EULEX Kosovo), con il mandato di assistere le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari; la *Joint enterprise*, missione NATO con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili; la *United Nations mission in Kosovo* (UNMIK), forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo con il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo; infine, la *ALTHEA*, missione europea, con l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea. Gli effettivi italiani impegnati in queste cinque operazioni nei Balcani ammontano, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica al decreto-legge, a circa 555 unità.

Vi sono le missioni antipirateria, in cui si inserisce la vicenda dei nostri due fucilieri, con un impatto negativo sulla lotta alla pirateria legato proprio alla vicenda dei marò che hanno operato, come sappiamo, nel rispetto delle funzioni. Voglio sottolineare che le operazioni antipirateria, in generale, hanno prodotto risultati importanti, se consideriamo che nel 2013 non vi sono stati attacchi. Il proliferare di questo fenomeno produrrebbe conseguenze indirette molto gravi con il rischio di una marginalizzazione del Mediterraneo. Infatti, senza il contenimento di questo fenomeno gli armatori potrebbero optare per rotte più sicure, circumnavigando l'Africa per evitare le acque della Somalia, dove il fenomeno è molto attivo. Lo spostamento in Atlantico delle rotte mercantili avvantaggerebbe i porti nordeuropei, a scapito di quelli del nostro Paese, che oggi rappresentano il punto di ingresso di significativi traffici commerciali.

L'operazione militare dell'Unione europea antipirateria denominata *Atalanta* consta di attività di prevenzione e contrasto degli atti di pirateria al largo della Somalia. Accanto ad *Atalanta* vi è poi l'operazione della NATO *Ocean shield*, che prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze NATO nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden. Vi è una presenza media di 357 unità di militari.

Riguardo alle altre missioni segnalo rispetto al precedente provvedimento che rimangono sospese le missioni UNAMA in Afghanistan, UNAMID in Darfur e UNMISS in Sud Sudan sostanzialmente perché, soprattutto in relazione alle ultime due, non vi sono le condizioni di sicurezza, come è emerso anche nel dibattito in Commissione, sufficienti per impiegare i nostri caschi blu. Rimane il fatto che se mutano le condizioni della cornice di sicurezza le relative missioni potranno essere prorogate.

Segnalo, inoltre, che rimangono sostanzialmente invariate le missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia ed EUCAP Nestor, nonché quelle nell'ambito delle iniziative nel Corno d'Africa e nell'oceano Indiano occidentale e la missione EUCAP Sahel Niger in Africa subsahariana al fine di sostenere, oltre alla missione nel Niger, anche quella in Mali.

Rimangono sostanzialmente invariati gli importi relativi alle missioni nell'area mediorientale (Rafah EUBAM al valico di Rafah, al confine con l'Egitto) e in Georgia.

Un aumento della nostra presenza lo segnalo nella missione relativa al conflitto israelo-palestinese

(Hebron TIPH2), che si circostanzia in interventi di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi.

Per contro, viene confermato il *trend* di riduzione già in atto nel 2013 nella missione della Forza permanente NATO nel Mediterraneo effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale.

Sostanzialmente invariato l'impegno della missione in Libia per la gestione della fase *post* conflitto.

Ho così illustrato i primi tre articoli, concernenti le missioni.

L'articolo 4 prende in considerazione i profili assicurativi, logistici ed infrastrutturali, la cooperazione civile-militare, il sostegno alle attività dell'AISE e le cessioni di equipaggiamenti. Vengono stanziati 117.163.246 euro su base annua per la stipulazione dei contratti di assicurazione ed altro. Sono previsti 7.000.000 di euro per l'AISE. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è poi autorizzata la spesa complessiva di 3.085.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari.

Il Ministero della difesa viene autorizzato, per l'anno 2014, a effettuare delle cessioni a titolo gratuito alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan, alle Forze armate somale, al Regno Hascemita di Giordania, alla Repubblica tunisina. Si tratta di cessioni previste negli accordi di cooperazione e ratificate da leggi o rientrano nelle iniziative a sostegno delle missioni previste dal decreto-legge.

L'articolo 5 reca le disposizioni in materia di personale, similari ai precedenti decreti-legge, richiamando la disciplina applicabile in ragione delle singole missioni.

L'articolo 6, invece, prevede la consueta disciplina in materia penale.

L'articolo 7 reca le disposizioni in materia contabile.

In estrema sintesi, l'impianto strategico del provvedimento non ha subito sostanziali modifiche rispetto al passato, impegnando 4.725 militari con 35 attività in 24 Paesi che coinvolgono gli interessi nazionali e naturalmente sono legittimate dalla comunità internazionale (e rientrano nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, come detto), in quanto promosse o condotte su mandato dell'ONU, dell'Unione europea o della NATO.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito alla discussione con la presentazione di ordini del giorno accolti dal Governo e dalla Commissione - è stato accolto anche un emendamento - relativi al trattamento economico del personale, riguardo al protocollo di somministrazione dei vaccini; diversi atti di indirizzo di impegno al Governo chiedono di fornire dettagli circa l'andamento delle missioni con una particolare attenzione ad alcune preoccupanti situazioni - è già stato detto - in Ucraina, in Repubblica Centroafricana, al sostegno della popolazione egiziana e alla riunificazione di Cipro. Sono tutti contributi che hanno arricchito il provvedimento in Commissione.

Ribadisco in sintesi l'esigenza di una legge quadro, con le motivazioni esposte in esordio, e di un'informazione programmatica e continua, ponendo l'attenzione, in questa sede, sugli aspetti precisi e concreti che rappresentano la vera essenza di questo provvedimento, cioè il fatto che le missioni internazionali hanno come obiettivo la tutela della legalità e, per quanto possibile, della convivenza pacifica e del diritto internazionale e che le Forze armate sono impegnate ed esposte a ogni tipo di rischio proprio per contribuire al mantenimento della pace.

Qui veniamo alla radice del nostro impegno nelle missioni, che vuole essere un impegno innanzitutto per la legalità e la pacificazione, ma anche per sostenere un sistema di relazioni, per il multilateralismo, per lo sviluppo di relazioni culturali, economiche e sociali.

Tutte le missioni internazionali dell'Italia hanno ottenuto riconoscimenti unanimi dalle autorità sia politiche che militari dei Paesi in cui hanno operato. Inoltre, i nostri militari hanno saputo sempre entrare in sintonia con le popolazioni stanziate nei vari teatri in cui sono trovati a intervenire. Senza contare che quasi tutte le situazioni che hanno reso e che rendono necessario l'intervento militare comportano impegni a lungo termine che non possono risolversi in un arco temporale caratterizzato da brevità.

L'argomento delle missioni internazionali è, dunque, tra i più delicati: scuote le coscienze e chiama in

causa temi sensibili come la libertà e la vita umana, che richiedono - è da ribadire con vigore - un altissimo senso di responsabilità nell'approccio alla loro trattazione.

Le Forze armate sono diventate strumenti funzionali alla sicurezza e alla stabilità della comunità internazionale, ciò che comporta, dunque e inevitabilmente, il coraggio politico di impiegare lo strumento militare con queste finalità. La sicurezza, quindi, va considerata nella sua interezza e deve poter contare su decisioni politiche stabili e, appunto, coraggiose, che consentano di mostrare alla comunità internazionale il nostro grado di affidabilità e credibilità nella partecipazione a tali consessi internazionali. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1, il cui testo è in distribuzione.

Ha chiesto di intervenire il senatore Orellana per illustrarla. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a esaminare un nuovo - l'ennesimo - decreto-legge il cui fine è quello di prorogare le diverse ed eterogenee missioni internazionali nelle quali è impegnato il nostro Paese.

Quello che vorrei denunciare in questa occasione, ancora una volta, è la mancanza di una legge quadro che disciplini la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in maniera organica, generale e coerente, al fine di evitare le gravi disfunzioni e incongruenze che, ancora una volta, andiamo a riscontrare in un provvedimento di questo tipo.

Il testo, rinnovando una delle peggiori consuetudini delle scorse legislature, torna a finanziare le missioni internazionali di pace, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo (altro ambito la cui legislazione è ferma al 1987), per soli sei mesi, non trovando così alcuna giustificazione, non programmabile, di urgenza.

Questo provvedimento è stato licenziato dal Consiglio dei ministri successivamente al 31 dicembre 2013 (infatti è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* solo il 16 gennaio 2014), lasciando per oltre due settimane le missioni internazionali portate avanti dal nostro Paese senza una base giuridica, finanziaria e politica. Un fatto che ha destato in noi grande inquietudine, in particolare per quelle più sensibili e delicate come le missioni in Afghanistan e in Libano. Un evento che noi del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle continueremo instancabilmente a denunciare, come del resto abbiamo fatto in occasione della precedente decretazione d'urgenza, arrivata con dieci giorni di ritardo rispetto alla data del 30 settembre 2013.

Il Movimento manifesta nuovamente la sua assoluta contrarietà rispetto all'uso abnorme della decretazione d'urgenza, dei decreti-legge *omnibus* e delle leggi delega, all'utilizzo scriteriato di questi strumenti che ha generato, in più di un'occasione, le perplessità dell'Osservatorio sulla legislazione, nonché i richiami del Presidente della Repubblica e della stessa Corte costituzionale, che da anni, e con più sentenze, stigmatizza questa prassi.

L'uso disinvolto e, talvolta, spregiudicato dei decreti-legge e dei decreti legislativi, nonché l'eccessivo uso della questione di fiducia finiscono di fatto per svuotare il Parlamento di alcune delle sue prerogative più importanti, ossia la funzione legislativa e quella di controllo e di indirizzo politico, attraverso un'interpretazione distorta dei presupposti che sono alla base dell'utilizzo legittimo di tali strumenti.

Tornando al merito del decreto, troviamo assolutamente irragionevole e dannosa la scelta di inserire in un unico provvedimento tutte le missioni, in alcuni casi molto diverse tra loro, impedendo, in sostanza, al Parlamento di valutarle singolarmente in tutte le loro accezioni e incidenze prima di deliberare.

Per alcune di queste missioni (si pensi anche solo all'Afghanistan o al Mali), poi, il confine tra l'intervento di pace e l'azione di guerra è così sottile da renderne indistinguibile la stessa natura. Occorre inoltre ricordare che accettare un intervento, non soltanto come strumento di offesa alla libertà dei popoli, come sancito dall'articolo 11 della Costituzione, ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (anche commerciali), conduce *de facto* al superamento di questi principi costituzionali.

Fatta questa doverosa premessa, ci terrei a soffermarmi su alcuni particolari aspetti.

Ad esempio, il comma 3 dell'articolo 3, che autorizza la spesa di 3.604.700 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, al fine di garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività di addestramento del personale della Guardia costiera libica. A differenza delle missioni finanziate ai primi due commi di questo articolo, non riusciamo a far ricadere questa missione sotto il cappello internazionale istituito dalla decisione 2013/233/PESC del 22 maggio 2013. Al contrario, dal tenore letterale della disposizione, essa verrebbe ad essere configurata quale attuazione di Accordo di cooperazione tra Italia e Libia, prevedendo un contingente di 30 unità.

È bene ricordare che questo Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista - fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7, concluso dall'allora presidente del Consiglio Berlusconi con Gheddafi, un folle criminale di guerra e genocida - è da ritenersi sospeso, come in più occasioni ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio Monti. Questa sospensione, doverosa se si considerano i sostanziali cambiamenti di tipo istituzionale e sociale avvenuti in Libia, nonché le condizioni di oppressione e sfruttamento perpetrate dal defunto dittatore nei confronti del popolo libico, deve necessariamente determinare la non esecutività dello stesso da parte italiana, anche al fine di tutelare le risorse finanziare garantite dall'Italia.

Proseguendo, il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la spesa di 7.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali. Non mettiamo in dubbio l'estrema rilevanza dell'operato dei servizi di *intelligence* a copertura, e per la sicurezza, dei nostri contingenti, tuttavia (anzi, forse proprio per questo motivo), per ragioni di opportunità legate alla riservatezza delle azioni, riteniamo che detto finanziamento non dovrebbe trovar posto all'interno dei decreti di finanziamento temporali, ma, al contrario, nelle norme che autorizzano il finanziamento ordinario delle azioni di *intelligence*, comprendendo ed esplicitando il riferimento a quelle legate alle missioni internazionali.

Passiamo poi ad analizzare il comma 3, sempre dell'articolo 4, nel quale si stabilisce che, «al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali», viene autorizzata la spesa complessiva di 3.085.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto. È proprio l'espressone «in deroga alle disposizioni di contabilità generale» che riteniamo davvero poco opportuna in un contesto di grande instabilità e crisi economica come quello che stiamo vivendo, in questa epoca di rigidi vincoli di bilancio.

Pur consapevoli degli obblighi e degli oneri che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea e ad alleanze come la NATO e pur comprendendo come ciò comporti un certo vincolo di solidarietà con altri Paesi e delle conseguenze politiche importanti qualora l'Italia si tiri indietro, il rapporto tra l'Italia e le organizzazioni multilaterali di riferimento, tuttavia, non può costituire un alibi e non comporta per l'Italia l'obbligo automatico di essere presente in ogni missione.

Rivendichiamo con forza il diritto di valutare per ogni missione se, quanto e come contribuire, in modo strategicamente collegato agli interessi nazionali e alle dinamiche europee e transatlantiche. Un diritto che ad oggi risulta di difficile attuazione di fronte ai tempi e alle modalità con cui, seguendo ormai una prassi consolidata, si affrontano le periodiche proroghe delle missioni internazionali. L'utilizzo dello strumento decreto-legge impedisce, di fatto, un'analisi accurata e una deliberazione consapevole. Come ho già ricordato, il richiamo ai requisiti di necessità ed urgenza per l'ennesima proroga delle missioni sembra a dir poco azzardato, vista la natura periodica, e pertanto assolutamente prevedibile, delle esigenze legate alle missioni internazionali, nonché la natura politica del provvedimento in esame.

Per queste ragioni, chiediamo all'Aula l'approvazione della questione pregiudiziale QP1 e quindi di

deliberare di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1248. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, senatrici e senatori, credo che l'Assemblea, che ha ascoltato i contenuti della questione pregiudiziale QP1 nell'intervento testé pronunciato dal senatore Orellana, non abbia difficoltà a riconoscerne l'assoluta ragionevolezza. Pertanto, cercherò di affrontare brevemente solo alcuni aspetti alla luce delle considerazioni che si sono sentite in quest'Aula, non solo da parte delle opposizioni, in questi ultimi giorni e mesi di travagliata legislatura rispetto alla volontà di rompere una cattivissima abitudine, che è quella appunto della decretazione d'urgenza su contenuti fra loro difformi, privi della necessaria omogeneità. In questo caso, permettetemi, siamo dinanzi al principe di questo *vulnus*, che è stato e che viene da tutti denunciato, in ordine al funzionamento delle nostre istituzioni.

Per quale motivo? Non c'è dubbio che, ripetutamente, in tutti i vari passaggi parlamentari di questo decreto, sono state svolte considerazioni circa il fatto che le numerosissime missioni di cui si chiede sistematicamente la proroga presentano diversità sostanziali. Ad esempio, non possiamo assimilare, se non facendo un danno ciascuno alla propria intelligenza, quella in Afghanistan a quella in Libano. In Afghanistan è sotto gli occhi di tutti quello che è avvenuto e che tragicamente continua ad avvenire in un contesto che va deteriorandosi: la missione ha avuto inizio nell'incertezza sotto il profilo del diritto internazionale e, secondo noi, nella violazione esplicita del contenuto dell'articolo 11 della nostra Costituzione, senza quel che si dice l'indispensabile copertura internazionale.

Quello che è avvenuto, dichiarato da tutti, è uno scenario di guerra tragico, con il coinvolgimento di popolazioni civili, che hanno pagato e continuano a pagare il prezzo più alto. In questi lunghi anni, uno dei presupposti di queste missioni, vale a dire l'obiettivo di espiantare il terrorismo internazionale e, aggiungo, i legami con la produzione di droga e con il narcotraffico internazionale, si è allontanato: questi fenomeni sono cresciuti, appunto, assumendo una soggettività politica e militare straordinaria. Ci sono affermazioni di generali degli Stati Uniti d'America - non di passanti o giornalisti - che confermano questo dato tragico, non solo dal punto di vista militare, ma anche per il fatto che i signori della droga con i loro eserciti sono ingrassati alla luce di vicende tragiche.

Ovviamente, se parliamo di Libano e di altre iniziative che vedono impegnate le nostre Forze armate, non possiamo non ravvisare che lì è stato svolto e si sta svolgendo un ruolo di interposizione importante, che non si limita solo all'aspetto militare e per il quale dobbiamo ringraziare uno per uno chi è impegnato nell'ambito delle forze in campo. L'Italia ha contribuito anche in questi casi - a volte magari con poca cooperazione internazionale - ad esercitare una funzione assolutamente positiva.

Credo che bisognerebbe allora cercare di dare davvero il senso di un cambiamento, al di là delle affermazioni e dei titoli altisonanti, tanto più se consideriamo che siamo ad una fase di svolta per quanto riguarda il nostro assetto istituzionale e di Governo. Mi aspetto dunque che la maggioranza e il Governo - che so che in queste ore hanno assunto decisioni su altri temi estremamente delicati, decidendo il ritiro di provvedimenti ugualmente in scadenza - facciano una riflessione rapida e ci mettano in condizione di affrontare un provvedimento specifico come quello in esame.

Da parte nostra ci impegneremo ad un confronto anche serrato e rispettoso dei tempi, senza cantare demagogicamente vittoria per il ritiro del provvedimento, ma prendendo impegni in questo senso, anche dal punto di vista dei tempi, purché sia possibile però per quest'Aula affrontare le questioni delicate e specifiche sulle quali ci viene chiesto di pronunciarci.

Concludo dichiarando il voto favorevole del mio Gruppo alla pregiudiziale illustrata dal senatore Orellana. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Non essendoci altri senatori che hanno chiesto di intervenire, metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avanzata dal senatore Orellana e da altri senatori.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cotti. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, l'Italia è il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per presenze militari in Paesi al di fuori dei propri confini. Noi dovremmo chiederci il perché di questo primato. Forse noi italiani siamo più generosi e più altruisti e quindi andiamo ad aiutare gli altri? Io non credo sia questa la risposta. Ritengo invece che la risposta per la partecipazione in forme così massicce dell'Italia a missioni estere si debba ricercare in un intreccio d'interessi che c'è nel tra vertici militari, industria bellica e talvolta gli stessi Paesi ospitanti le nostre missioni internazionali.

Sappiamo che in Italia i vertici militari, in particolare alcuni generali, una volta finita la loro carriera all'interno delle Forze armate, dopo solo un anno possono tranquillamente andare a ricoprire cariche in consigli d'amministrazione di aziende che producono armamenti e mezzi militari. Questo ovviamente pone una questione molto importante, cioè quella del conflitto d'interessi.

Ci sono alcune missioni rispetto alle quali non so spiegarmi perché continuino a essere svolte, quando si sarebbe tranquillamente potuto affidare ai Paesi che le ospitano l'incarico di svolgere quei compiti. Penso, per esempio, alla missione EUFOR *ALTHEA* in Bosnia-Erzegovina, che sembra ormai essersi da tempo lasciata alle spalle i drammi della prima metà degli anni Novanta, tanto che è già stato sottoscritto nel 2007 l'accordo di stabilizzazione e associazione all'Unione europea. Lo stesso discorso vale ad esempio per la missione denominata *Temporary international presence in Hebron*, la quale tutto sembra tranne che temporanea, risalendo al marzo del 1994 (quasi vent'anni fa), e della quale il decreto-legge in esame prevede la prosecuzione.

Si potrebbero citare numerose delle altre 35 missioni in 25 Paesi diversi, ma forse è il caso di fare un discorso più generale, non prima però di aver toccato una delle missioni che più ha richiamato la nostra attenzione, che è quella in Afghanistan. Si dice che se ne stia preparando il termine, ma è una finzione. La preparazione della successiva missione in Afghanistan ha già un nome, si chiamerà *Resolute support*, e prevederebbe per l'Italia il comando delle operazioni nella stessa zona geografica ove già si trovano i nostri soldati. Si tratta, dunque, di un finto ritiro per continuare con una insensata presenza in una guerra che è già costata oltre 50 morti italiani e, nel solo 2013, oltre un centinaio di vittime civili in tutte le zone dell'Afghanistan interessate dall'occupazione straniera.

Io credo che l'Italia debba sciogliere i suoi conflitti d'interesse tra industria bellica e Forze armate. Pur apprezzando il ruolo dei tanti nostri soldati che svolgono con sacrificio il loro compito in queste missioni, credo che dovremmo puntare su un diverso tipo di interlocuzione con i Paesi dove esistono problemi e conflitti in atto, ovvero dovremmo puntare sulla diplomazia preventiva, su interventi non armati e non violenti, che spesso hanno risolto dei conflitti, con spese enormemente inferiori a quelle che si devono sostenere per risolvere i conflitti armi alla mano. Per questo e per tanti altri motivi, il Movimento 5 Stelle è contrario alla proroga di queste missioni, anche in ragione dei loro costi, visto che di questi tempi non abbiamo soldi da sperperare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.

PEGORER *(PD)*. Signora Presidente, come rilevato dai relatori, ai quali mi associo per le considerazioni svolte sul tema, l'esame del presente decreto-legge di proroga semestrale delle missioni internazionali risente indubbiamente della grave vicenda relativa al processo in India ai nostri due connazionali, né possiamo dimenticare i recentissimi avvenimenti in Ucraina e quanto sta accadendo in queste ore ai confini orientali di quel Paese.

Sul complesso del testo al nostro esame, rilevo da subito che, nel confermare la linea multilateralista del nostro Paese a sostegno delle iniziative internazionali volte alla stabilizzazione e al superamento delle situazioni di crisi e conflittuali, il documento si pone in continuità con il progressivo decremento nell'utilizzo di risorse umane e finanziarie già registrato nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni del 2012 e del 2013.

Ricordo che nel 2012 la media dei militari impiegati fuori area è stata di 6.000 unità; nel 2013 è stata

di 5.296 militari; questo decreto riduce ulteriormente, per il primo semestre 2014, la presenza militare a 4.725 unità.

In questo quadro di riduzione progressiva della nostra presenza militare fuori area, non viene meno l'iniziativa del nostro Paese sul fronte degli interventi di cooperazione e di stabilizzazione dei processi di pace, dove registriamo, con la cifra di oltre 70 milioni di euro per il semestre, una quota di risorse a disposizione tendenzialmente superiore agli anni scorsi. È un dato significativo, che dimostra come anche questa proroga delle missioni ribadisca il paradigma del nostro impegno, basato su una politica imperniata sull'utilizzo integrato di forme di intervento civile e militare, di cooperazione allo sviluppo e di un'azione politico-diplomatica, economica e umanitaria nelle situazioni di crisi che minacciano la sicurezza internazionale.

Tali aspetti di cornice al provvedimento in esame non possono certamente far dimenticare i risultati fin qui ottenuti grazie al grande contributo dato dai nostri militari e dai nostri civili impegnati in teatri operativi molto delicati e pericolosi; militari e civili ai quali va il nostro riconoscimento e ringraziamento, che si accompagna certamente, anche in questa occasione, al commosso ricordo e saluto per i nostri connazionali caduti e feriti nel corso delle missioni.

Mi riferisco, in particolare, a quanto stiamo facendo nel Libano nell'ambito dell'iniziativa sotto l'egida dell'ONU: qui l'impegno italiano si articola sia sul fronte militare, sia su quello civile, anche con dirette responsabilità di comando, in un contesto molto complesso, soprattutto a causa della vicenda siriana. Penso, ancora, a quanto realizzato nei Balcani, in particolare in Kosovo, dove il contingente multinazionale a guida NATO continua la sua attività volta a scongiurare il ritorno delle ostilità in una regione tuttora non ancora del tutto stabilizzata a causa delle perduranti tensioni tra le varie etnie.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 17)**

(*Segue* PEGORER). Né possiamo dimenticare anche in questa occasione gli impegni assunti, che il presente decreto riconferma, per le iniziative sul fronte della difesa dei diritti umani e della cooperazione che stiamo conducendo in Africa e nella stessa Siria.

Il 2014 è però l'anno nel corso del quale, il 31 dicembre, avrà termine la missione ISAF in Afghanistan; una missione internazionale la cui efficacia e necessità per il quadro internazionale sono al centro da sempre dell'attenzione dell'opinione pubblica e dello stesso Parlamento e sulla quale più aspro è stato il confronto tra le stesse forze politiche e i Governi che si sono via, via succeduti.

Si tratta, inoltre, di una missione - e non va mai dimenticato - che ha segnato un altissimo contributo del nostro Paese in termini di risorse umane e finanziarie e che ha visto purtroppo l'estremo sacrificio di 53 nostri connazionali. Come è noto, è attualmente in corso la quinta e ultima fase della cosiddetta transizione, cioè il passaggio di responsabilità in tema di sicurezza alle autorità locali afghane.

In questo quadro, le elezioni del prossimo 5 aprile risultano essere un passaggio significativo per confermare o meno le capacità di sostanziale controllo del territorio da parte delle forze militari e di sicurezza afghane, anche in considerazione del fatto che permane in tutta la sua gravità la minaccia rappresentata dall'azione insurrezionale, che ha avuto una particolare recrudescenza con i recenti attentati a Kabul.

In realtà, il controllo della situazione da parte delle forze di sicurezza afghane risulta ancora non del tutto completato e sembra permanere la necessità del supporto da parte della coalizione internazionale. In questo quadro, nell'avvicinarsi della scadenza della missione ISAF a guida NATO con mandato ONU, la stessa Alleanza Atlantica sta pianificando, a partire dal 1° gennaio 2015, l'attivazione di una missione a carattere *non combat*, con l'obiettivo, appunto, di sostenere il governo afghano nella fase immediatamente successiva all'abbandono del territorio da parte della forza multinazionale.

L'eventuale nuova missione internazionale non risulta ancora però supportata da un preciso quadro giuridico di riferimento in ordine alla presenza di forze straniere in Afghanistan nel 2015, anche tenuto conto del fatto che l'accordo bilaterale fra Stati Uniti e Governo afghano, già definito in ogni dettaglio, non è stato poi sottoscritto dal presidente Karzai.

Il già ministro Mauro, nel corso dell'informativa sulla partecipazione italiana alle missioni

internazionali svoltasi lo scorso 5 febbraio davanti alle competenti Commissioni di Camera e Senato, ha ricordato l'esistenza, al momento, per parte italiana di una duplice pianificazione: la prima prevede il completo ritiro delle nostre forze entro il 31 dicembre 2014; la seconda prevede invece un possibile impegno italiano a partire dal 1° gennaio 2015 con un contingente di personale con mansioni di addestramento nell'ambito della eventuale nuova missione della NATO.

È perciò utile qui riaffermare che ogni nuova partecipazione italiana a missioni internazionali nel territorio afghano andrà preventivamente posta al centro dell'attenzione del Parlamento. Le Camere dovranno infatti avere tutto il tempo per analizzare e discutere, e solo dopo eventualmente autorizzare, una nuova partecipazione italiana in missioni di qualsiasi natura nel territorio afghano.

Non sfugge a tutti noi l'importanza sottesa alla necessità che l'impegno multinazionale in Afghanistan trovi un quadro di completamento e di successo nella piena assunzione di responsabilità da parte del Governo afghano, né che tale risultato andrà perseguito con grande impegno anche dopo il 31 dicembre. Le iniziative indirizzate a tale scopo possono essere però diverse, ad esempio operando nelle opportune sedi multilaterali per rafforzare l'azione dell'ONU volta ad accompagnare e sostenere l'autorità di Governo afghana nella delicata fase successiva al ritiro delle forze militari internazionali. Da questo punto di vista, risulta forse essenziale promuovere una nuova impostazione del processo di *institution building*, tesa a un coinvolgimento più efficace di tutte le componenti del popolo afghano che tenga conto delle peculiarità civili, sociali ed etniche di quel Paese.

Signor Presidente, l'anno in corso sarà quindi molto importante per il futuro dell'Afghanistan e per quanto fatto dalla comunità internazionale in questi anni, e credo che il Parlamento tutto non farà certo mancare il suo contributo di analisi e di proposta. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei provare a dare qualche suggerimento alla neo Ministra presente in Aula. Riporto prima qualche dato. Sappiamo che il decreto-legge in esame è diviso in tre capi e in un certo numero di articoli. Nel Capo I sono contenuti gli articoli riferiti alle missioni internazionali, con l'articolo 1 riferito all'Europa, l'articolo 2 dedicato all'Asia e l'articolo 3 riferito all'Africa. Mi domando se questa esposizione dell'Italia non sia eccessiva: forse dovremmo anche renderci conto dei nostri limiti. Quindi il mio è un suggerimento a ripensare questo.

Faccio ora riferimento ad alcuni dati economici. Il provvedimento prevede finanziamenti per 619 milioni di euro. Di essi, quelli di cui al Capo I, che si occupa di missioni internazionali, ammontano a circa 540 milioni di euro, mentre per il Capo II, con i tre articoli riferiti alla cooperazione, sono previsti 79 milioni. Se facciamo il rapporto, l'87 per cento di questi 619 milioni viene speso per la parte delle missioni internazionali e solo il 12 per cento per la cooperazione.

Sono conscio che sta per arrivare la nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo, e che una parte significativa del finanziamento è prevista a livello di legge di stabilità, ma questo rapporto mi impressiona, perché ci fa capire lo sbilanciamento verso le missioni internazionali. A me sarebbe piaciuto un rapporto ben diverso: non dico una divisione a metà tra l'una e l'altra voce, ma non certo l'87 per cento da una parte e il 12 per cento dall'altra. Quindi suggerirei di ripensare a questi dati.

Vorrei segnalare inoltre qualche chicca sugli articoli del Capo II. Ad esempio, nell'articolo 8, comma 1, vi è una lista di Paesi in cui l'Italia si impegna, sia in Africa che in Asia, e poi c'è un'espressione finale che fa riferimento ai Paesi ad essi limitrofi.

Sinceramente, questa indicazione è di una vaghezza incredibile, perché per limitrofi si intendono sia i Paesi confinanti che quelli non proprio confinanti ma vicini. Quando parliamo del Myanmar, potremmo parlare di voler aiutare anche la stessa India (con la quale per altri motivi abbiamo dei contenziosi), oppure la Thailandia. Ma anche, quando parliamo dell'Afghanistan, potremmo parlare dell'Iran.

Io so che il testo non è ascrivibile a lei, signora Ministro, che è appena arrivata, ma mi sarebbe piaciuto che in esso vi fosse più accuratezza. Credo, comunque, che il termine "limitrofi" non sia riferibile a tutti i Paesi dell'elenco ma solo a quelli limitrofi alla Siria. Questo però è grave, quando si redigono le

norme.

Un'altra segnalazione riguarda l'articolo 9, comma 2, dove si prevede un finanziamento per l'Africa subsahariana e per l'America centrale. Noi avevamo pensato di occuparci di Europa, Asia e Africa. Io so benissimo, avendone parlato anche con il sottosegretario Giro, che quello in America centrale è un intervento interessante, ma mi sembra un po' fuori contesto, e lo avevo notato.

Infine, vi è l'ennesimo finanziamento alla ristrutturazione del Quartier generale NATO a Bruxelles: ma sono anni e anni che lo finanziamo! Oltretutto, questo decreto ha efficacia semestrale. Abbiamo detto che esso ha copertura fino al 30 giugno di quest'anno e, invece, vediamo che all'articolo 9, comma 8, è previsto un finanziamento per il al 2014 e per il 2015. E qui non ci si capisce più niente: è semestrale questo decreto, o stiamo parlando di due anni? Nel comma 8 dell'articolo 9, infatti, andiamo un po' oltre.

Infine, segnalo che il decreto stanzia in tutto 619 milioni che, fondamentalmente, è la cifra che nella legge di stabilità era stata dedicata ai due capitoli di spesa per la cooperazione. Qui sembra che spendiamo tutto nel primo semestre. E nel secondo semestre di quest'anno cosa faremo? *(Applausi dal Gruppo M5S e Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(PI)*. Signor Presidente, gentile signora Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame oggi, al netto delle solite strumentalizzazioni, politiche e non, rappresenta un atto di responsabilità istituzionale da parte di quest'Aula.

La relativa celerità con la quale è stato concluso l'esame del provvedimento in sede referente, rispetto alle esperienze degli anni precedenti (da ultimo, il decreto missioni approvato nel 2013), a mio parere si configura come una testimonianza di maturità politica da parte nostra. Di questo voglio ringraziare le Commissioni referenti per il lavoro e l'impegno di queste settimane, oltre i Dicasteri competenti.

Questo provvedimento, come sappiamo, rinnova la cornice di legittimità normativa entro la quale operano le nostre Forze armate nei teatri internazionali, consentendo all'Italia di rispettare in maniera coerente i propri impegni. Questa è la premessa da cui bisognerebbe partire prima di lasciarsi andare a facili semplificazioni e annesse speculazioni.

Il coinvolgimento militare e il perseguimento di specifici obiettivi di *peacekeeping* e di cooperazione internazionale sono uno dei dorsi della credibilità dell'Italia in politica estera. Non è un invito che si può declinare a seconda degli umori dei politici, così come non possiamo pretendere di categorizzare questi interventi in missioni di pace o di guerra, riducendo in materia deleteria il senso stesso del coinvolgimento del nostro Paese e delle missioni cui noi abbiamo inteso garantire la partecipazione.

Ma, come è apparso a tutti chiaro, fin dalle prime battute, questo provvedimento è stato legato a doppio filo alle vicende dei marò, e a tutto ciò che ruota intorno alle misure di contrasto alla pirateria in acque internazionali: come se l'*impasse* indiana fosse la metafora della inopportunità delle missioni internazionali e dell'antipirateria.

Su questo punto vale la pena di soffermarsi con attenzione. Chiedere di sospendere la partecipazione italiana alle missioni antipirateria non deve essere inquadrato come uno schiaffo morale nei confronti della comunità internazionale per il cattivo trattamento che abbiamo ricevuto (tanto per usare un eufemismo) da Nuova Delhi. Una sospensione di queste misure equivale a un duro colpo alle potenzialità economiche dei nostri armatori e, quindi, del nostro Paese. Significa condannarli a una condizione di insicurezza, sollecitando anche un cambiamento dello Stato di bandiera di questi, con l'obiettivo di essere poi assoggettati a un regime diverso, anche in termini di tutela e di protezione.

Non credo che il nostro obiettivo sia questo (se non sbaglio, colleghi). Bisognerebbe distinguere i due livelli o, meglio, i due problemi: da un lato l'*impasse* indiana, a seguito della vicenda dei due fucilieri, dall'altro le problematiche attualmente connesse alla disciplina della protezione antipirateria in acque internazionali. Sicuramente la vicenda dei due fucilieri del reggimento San Marco, rientranti nei nuclei militari di protezione, ha messo in evidenza i limiti dell'attuale cornice legislativa: ce ne sono, è evidente.

Nello specifico, quanto evidenziato dal decreto-legge n. 107 del 2011 e nel successivo protocollo d'intesa non ha delineato precise regole di ingaggio del personale militare, né tanto meno sono state individuate le cosiddette linee di comando tra operatori, indispensabili in caso di incidente o situazione critica. I due fucilieri nel caso di specie, sebbene si configurino come membri della Marina militare italiana, dunque emanazione dello Stato italiano, non risultano nei fatti vincolati al Ministero della difesa (è un paradosso), ma vincolati alla gerarchia interna di una nave civile, nonché alle scelte e alle decisioni da questa operate, così come disciplinato dal protocollo d'intesa.

La disciplina del coinvolgimento degli NMP risulta di certo valida e fattiva per le esigenze e le finalità di cui alla legge istitutiva, ma merita una inderogabile e celere revisione che ne consenta la piena e lecita applicazione, soprattutto in termini di chiarezza delle regole d'ingaggio dei nostri militari. Sarebbe quindi auspicabile consentire una revisione del quadro normativo disciplinante il coinvolgimento su navi civili degli NMP, al fine di chiarire le regole d'ingaggio e riconoscendo a questi la loro inderogabile natura militare, con tutte le conseguenze in termini di operatività e disciplina di comando. Su questo punto ho inteso presentare anche un ordine del giorno, proprio per sottolineare la rilevanza della materia.

Come dicevo, è stato fatto un buon lavoro presso le Commissioni riunite 3a e 4a, nel contesto del quale sono stati approfonditi molti aspetti del provvedimento e nel corso del quale si è giunti alla trattazione di proposte emendative interessanti, con alcune misure volte a garantire una maggiore disponibilità di ufficiali dell'Arma dei carabinieri nel grado di maggiore per le esigenze connesse con le missioni internazionali di pace. E, proprio in questo scenario, ritengo debba essere prioritario prevedere misure che non creino alcun tipo di divaricazione tra ufficiali e sottufficiali, soprattutto quando coinvolti in scenari internazionali, ma che sappiano valorizzare, con opportuni riconoscimenti e garanzie, l'egregio lavoro svolto da questi servitori dello Stato in aree pericolose.

Proprio in nome del rispetto che si deve a persone che mettono costantemente a rischio la propria vita, sarebbe auspicabile apportare ulteriori correttivi alla normativa vigente, soprattutto sul versante del personale delle Forze armate deceduto o rimasto invalido durante l'assolvimento del servizio presso contingenti di pace all'estero. Su questo versante sarebbe auspicabile - e siamo certi che su questo argomento potremo incontrare la sensibilità e l'attenzione del nuovo Governo - prevedere una norma atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime, con l'obiettivo di concludere il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefici, anche con particolare riguardo al personale deceduto o rimasto permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all'estero.

Date queste non trascurabili premesse, ritengo debba essere prioritaria da parte nostra la volontà di creare condizioni sempre più idonee e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza internazionale. Per tradurre questa volontà in azione, dobbiamo soffermarci sul ruolo dei nostri giovani all'estero e sulla capacità, da parte di questi, di essere sempre e comunque vessillo di dignità e di rispetto; le stesse virtù che intorno a noi sembrano spesso in qualche occasione essere assenti. Ricordiamoci di queste donne e di questi uomini, colleghi, prima di arroccarci dietro posizioni di retorica pacifista o prima di chiedere a gran voce il ritiro dell'Italia da questo o da quel teatro di guerra, perché queste donne e questi uomini sono capaci di dimostrare, come spesso amo dire, che esiste sempre un'Italia più bella. *(Applausi dai Gruppi PI e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, come da tradizione, ogni anno ci ritroviamo a discutere il decreto-legge di proroga delle missioni internazionali.

Non si tratta semplicemente di rinnovare generici impegni di spesa per missioni di pace. Ci ritroviamo dinanzi all'ennesimo decreto-legge che rifinanzia in blocco 24 missioni all'estero. Un decreto-legge misto che stanzia in tutto 700 milioni di euro per missioni militari sbagliate, come quelle in Afghanistan e in Libia, e altre che hanno diversa natura, come quelle in Libano e in Palestina. Accanto ad autentiche missioni di guerra, vi sono interventi di *peacekeeping*, con l'accordo delle parti in conflitto e su mandato delle Nazioni Unite.

Per noi di Sinistra Ecologia e Libertà, signora Ministro, il pacifismo non è un vezzo rinunciatario, ma una scelta molto forte fatta di azioni concrete ed efficaci, basate sulla conoscenza reale dei territori e delle difficili dinamiche istituzionali delle nascenti fragili democrazie. È la consapevolezza che la presenza di esponenti della società civile può agevolare la mediazione necessaria durante le fasi *post* conflitto in cui i conflitti sono soltanto apparentemente latenti. E' la scelta di modalità diverse di intervento, capaci di potenziare realmente i processi di pace.

Come Gruppo avevamo chiesto di votare separatamente le missioni, ma ci siamo ritrovati davanti ad un decreto-legge che separa le missioni articolo per articolo. Noi chiedevamo un altro tipo di intervento che ci permettesse di votare contro alcune missioni, a cominciare da quella in Afghanistan.

I dati economici sono chiari: le missioni di cooperazione internazionale previste dal decreto-legge in esame pesano soltanto il 5,5 per cento sull'intero investimento: 34,5 milioni di euro rispetto ad uno stanziamento complessivo di 624 milioni di euro. La parte militare delle missioni è dunque preponderante, mentre la percentuale dedicata alla cooperazione è ulteriormente in calo rispetto all'8,8 per cento previsto dal precedente decreto-legge di proroga di missioni internazionali.

Con gli emendamenti presentati proponiamo di spostare le risorse dalle missioni militari verso iniziative di cooperazione, iniziative dirette al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché al sostegno della ricostruzione civile. Chiediamo di rafforzare il finanziamento alle iniziative delle organizzazioni internazionali per favorire i processi di pace e di stabilizzazione, anche attraverso interventi civili che possano prevedano la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, così come investire sul potenziamento ed il coordinamento degli interventi civili di pace già esistenti.

Invece, dal 2001 siamo impegnati in una missione NATO utilizzando mezzi ed alleanze militari per contrastare il terrorismo nel Mediterraneo. Una missione che non interviene, o meglio, non prevede alcun intervento per soccorrere le navi dei migranti o di chi fugge da conflitti armati o da condizioni di vita disperate. Non è un caso che quelle navi non vengono mai né viste, né intercettate.

È la missione in cui facciamo esercitare i nostri mezzi da profondità, gli U-212 costati ciascuno 350 milioni di euro. Non si capisce come questi sommergibili, capaci di contrastare chissà quale azione terroristica, non siano utili a salvare le vite di coloro che hanno trovato la morte in questi anni nel Mediterraneo.

Non sarebbe più utile adoperare queste risorse per prevedere la partecipazione di personale civile, specializzato in diritti umani, in missioni umanitarie nel Mediterraneo? Non ci si può commuovere dinanzi alle grandi tragedie e poi agire diversamente.

In questo decreto-legge ancora una volta troviamo il finanziamento della missione in Afghanistan per ben 260 milioni di euro. Da anni non solo noi, non solo il movimento pacifista, ma i cittadini italiani chiedono il ritiro delle truppe all'Afghanistan. Altri Governi hanno fatto questa scelta: quello francese, quello australiano e quello canadese.

Dopo 12 anni di guerra, diciamo chiaramente che la guerra ha fallito, che gli obiettivi che la missione si era prefissa non esistono: non abbiamo esportato né pace, né democrazia in Afghanistan. Ci sono stati oltre 70.000 vittime civili, migliaia di militari uccisi, inclusi 53 soldati italiani. Dal 2014 gli USA rimarranno con 12.000 uomini, manterranno ed amplieranno le loro basi militari e continueranno le loro operazioni offensive, snaturando il principio difensivo anche dei Trattati NATO.

Ma quale è il ruolo dell'Italia, signora Ministro? Rimangono 2.000 soldati, ma non sappiamo neanche a fare cosa. Questo fallimento dimostra che nemmeno le Forze armate riescono a cambiare il corso della storia, meno che mai in un territorio così complesso come l'Afghanistan.

Il Paese continua ad essere martoriato ed è dinanzi ad uno snodo cruciale, visto che sono previste le elezioni presidenziali per il 2014 e quelle parlamentari per il 2015. È fondamentale chiudere la missione e spostare tutte le risorse disponibili su azioni vere di cooperazione internazionale, per garantire che la fase di transizione possa avere qualche speranza di successo, perché non può basarsi più su un unico profilo militarista. Allora, dobbiamo restituire a quel territorio una prospettiva

concreta, di pacificazione e di ricostruzione delle istituzioni democratiche, del tessuto civile ed economico del Paese, facendo rinascere un'economia che non può essere solamente quella della coltivazione dell'oppio.

È davvero per noi del tutto incomprensibile - lo chiediamo a lei, Ministro, conoscendo la sua storia e il suo impegno sulle questioni internazionali - l'ostinazione dei Governi uscenti (e capiamo anche di questo nuovo) a non fare un reale bilancio sulla vicenda dell'Afghanistan. Potrei continuare citando la missione in Libia, dove è impegnata, tra l'altro, la Guardia di finanza: circa 3 milioni di euro, risorse che, se risparmiate, potrebbero essere utilizzate sempre per interventi nel Mediterraneo.

In sostanza, Ministro, noi le chiediamo che sia istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace nelle aree individuate dal decreto, con il coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni non governative e dei soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate, proprio nell'ottica di riuscire a fare rete e sistema tra tutti i soggetti impegnati a vario titolo in interventi civili di pace nelle aree oggetto di questo decreto.

Ci piacerebbe - lo chiederemo al Ministro della difesa - iniziare a parlare anche di un rilancio della costruzione di una difesa comune europea, proprio per razionalizzare la spesa e ridurre i costi, dando al nostro Paese un ruolo propositivo: lo chiediamo proprio alla vigilia del semestre di Presidenza dell'Unione europea.

Così come crediamo non sia più rinviabile la calendarizzazione di una nuova legge sulla cooperazione internazionale. Ricordiamo che il finanziamento delle missioni militari e l'ammodernamento dei nostri strumenti di difesa, come gli F35 o le fregate "Fremm", comportano complessivamente impegni di miliardi di euro. È incredibile che, nel momento più profondo della crisi economica, non si riesca neanche ad aprire una discussione sull'opportunità di questi stanziamenti, in barba al rispetto dell'articolo 11 Costituzione e della Carta delle Nazioni Unite.

Abbiamo ascoltato in questi giorni il discorso di insediamento del presidente Renzi e ci aspettiamo che quel coraggio, che lui ha così tante volte evocato in quest'Aula, possa realizzare il sogno di tanti di noi (che coltiviamo e realizziamo con azioni diverse da tanti anni), che è quello di iniziare a costruire un futuro di pace anche per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, signora Ministro, benvenuta al Senato.

Ci farebbe piacere, in effetti, conoscere quale sia la posizione del Governo, perché l'altro giorno, nel suo intervento molto teatrale, il presidente Renzi ha dimenticato di dirci qual è l'idea di politica estera che ha il Governo che egli, nell'interesse del Paese, si è reso disponibile a presiedere.

Oggi ci tocca in un certo senso giocare a mosca cieca, purtroppo su un tema estremamente serio, perché non sappiamo e non abbiamo avuto modo di conoscere dalla sua voce quale sia la linea del Governo sugli affari esteri. L'ultima volta che un Ministro degli esteri è entrato in quest'Aula per riferire è stato il suo predecessore, la ministro Bonino. Non sappiamo se sia cambiata la linea o se sia ancora la medesima, e quale sia l'opinione del Governo sulle missioni internazionali, che - come è già stato ricordato - sono nettamente correlate alla vicenda dei nostri due marò in India.

Non possiamo dimenticare che la discussione fatta una settimana fa ha posto dei paletti che il Governo deve spostare, rimuovere o spingere ancora più fortemente nel terreno. Noi questo vogliamo saperlo: vogliamo sapere se il Governo è d'accordo che il nostro Paese si impegni con centinaia di milioni di euro nelle missioni internazionali, trovandosi poi il Segretario generale delle Nazioni Unite che declassa una questione che deve avere la massima importanza ad una vicenda tra due Staterelli. Addirittura un Ministro importante come quello della giustizia indiano si chiede che cosa vogliono gli italiani e come il nostro piccolo Paese possa dire loro che cosa fare.

Questa non è una questione secondaria, ma preliminare. Se si parla di missioni internazionali, non acquistiamo più prestigio spargendo i nostri uomini e soldati qua e là nel mondo. Ricordo che oggi abbiamo 2.000 militari in Afghanistan, 1.100 in Libano, circa 500 in Kosovo, una cifra indeterminata in missioni simili a quella dei marò; e ancora in Libia, 100 in Bosnia, in Mali, a Cipro, Sahel, Hebron e

in micro missioni che vedono coinvolti un paio di uomini qua e là. Se un Paese deve fare questo tipo di scelte, deve farlo anche in funzione di un interesse.

Allora, ci chiediamo: quale interesse per il Paese il Governo sta facendo chiedendo la conversione di questo decreto-legge? È un decreto-legge e non un disegno di legge. Questo è un decreto-legge fatto dal Governo Letta che arriva qui oggi e che voi ci riproponete. Devo quindi presumere che condividiate la linea del ministro Bonino e del Governo Letta, e ciò ovviamente non ci può trovare d'accordo. Se deve essere data una risposta sulla questione dei marò, deve essere ferma: deve essere quella di un Paese che non si fa prendere in giro anche da *partner* stranieri che pretendono l'impegno italiano con soldi, missioni e uomini, facendo però i loro interessi a nostre spese. Prima viene la politica estera, prima viene la politica estera economica, poi vengono la difesa e le azioni militari. Altrimenti non è nient'altro che una parata di carnevale con i muscoli di cartone, anzi di cartapesta, visto che siamo nel periodo carnevalesco.

Noi vogliamo sapere queste cose. Qual è l'idea del Governo? Quali interessi esso intende proteggere attraverso gli italiani all'estero con queste missioni? Quali vantaggi economici? Di quelli, infatti, si tratta. Si tratta dello *spread*? Stiamo parlando di qualche pizzino arrivato dal Fondo monetario? Fra poco ci sentiremo dire che anche quelli di McDonald's hanno detto che dobbiamo mettere qualche uomo qua e là perché hanno in giro degli interessi da difendere. Noi vogliamo che siano difesi prima gli interessi dei nostri cittadini.

Oggi la frontiera è qui: la frontiera è la sponda Nord e Sud del Mediterraneo. I problemi ce li abbiamo alle porte di casa, e non a migliaia di chilometri, dove non si capisce neanche qual è l'interesse reale del Paese che viene difeso. Se si tratta di interessi di multinazionali, non corrispondono da tempo a quelli italiani. L'Italia in politica economica estera non tocca palla da troppo tempo. Se qualcosa deve essere detto in questa Aula, deve avere attinenza alle ragioni che sostengono le nostre missioni all'estero: altrimenti state giocando ai soldatini, in un gioco terribilmente serio, che comporta l'impiego di cittadini italiani in missioni per conto dello Stato e del Governo, abbandonati in un Paese estero, alla mercé della politica interna di un Paese estero.

Questo è quanto è accaduto ai marò e può accadere a chiunque dei nostri uomini mandati in missione. Non possiamo autorizzare delle missioni se non c'è la garanzia che i nostri uomini siano rispettati. Se non si rispettano gli uomini che mandiamo all'estero, non viene rispettato il Governo e ogni singolo cittadino di questa Repubblica. Questo è quello che il Governo ci deve garantire, prima di chiedere l'approvazione del provvedimento al nostro esame, che porta già nel titolo un tarlo che non funziona: proroga.

Qualche giorno fa abbiamo approvato il milleproroghe. Il nostro è un Paese che, a partire da questi aspetti, manca di serietà. Le missioni internazionali iniziano e finiscono. Se il Governo ritiene, presenta un disegno di legge per finanziarne di nuove, facendo una discriminante tra gli interessi del Paese e gli interessi che non appartengono al Paese. Altrimenti, Ministro, ci domandiamo quali valutazioni vengono fatte e quali principi si trovano alla base delle scelte del Governo.

Noi vogliamo queste risposte, perché purtroppo abbiamo la convinzione - e mi avvio a concludere - che ci sia una politica troppo assertiva («ce l'hanno chiesto gli altri»; «ce l'ha chiesto un accordo con l'Unione europea»; «ce l'ha chiesto un accordo con i *partner* della NATO»). Bene, noi partecipiamo ad alleanze, ma abbiamo anche il dovere di dire no se non siamo nel nostro interesse. Abbiamo anche il dovere di rivedere le nostre posizioni in politica estera.

Ministro, queste sono le risposte che ci dovete dare. Concludo con una raccomandazione: non faccia politica estera semplicemente con Twitter. Sarebbe davvero il colmo della sorte! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualdani. Ne ha facoltà.

GUALDANI *(NCD)*. Signor Presidente, signora Ministro - innanzitutto buon lavoro - onorevoli colleghi, il decreto-legge oggi in discussione dispone il finanziamento per la partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali e per gli interventi di cooperazione allo sviluppo,

ricostruzione e consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2014, nonché, in linea di continuità con quanto costantemente praticato a decorrere dall'anno 2001, contiene le disposizioni da applicare al personale ivi impiegato in materia penale e contabile.

Tali previsioni rispondono all'esigenza di adeguare la disciplina normativa alle particolari esigenze operative connesse con le missioni, in assenza di un quadro legislativo stabile che assicuri una disciplina uniforme da applicare in tutti i casi di partecipazione del personale militare alle missioni internazionali di pace.

Dal punto di vista delle relazioni internazionali, il provvedimento conferma la linea politica multilateralista del nostro Paese a sostegno di quelle attività e missioni con cui la comunità internazionale punta alla stabilizzazione delle aree critiche del mondo ed al superamento degli scenari conflittuali. L'approccio dell'Italia, peraltro, si distingue tradizionalmente per lo sforzo di coniugare la dimensione militare con quella civile, che è un impegno fondamentale per una duratura stabilizzazione nelle principali aree di intervento.

Nel rilevare la tendenziale riduzione di spesa dell'impegno italiano negli interventi previsti dal decreto, si può comunque sottolineare il bilancio complessivamente positivo degli interventi sostenuti dal nostro Paese, in particolare di quelli nei Balcani e soprattutto in Libano, ove lo sforzo italiano ha contribuito al successo dell'iniziativa di pace delle Nazioni Unite. Il giudizio sulla presenza italiana in Afghanistan è invece articolato e auspico che, per il futuro, il finanziamento di questa operazione possa essere disposto da strumenti legislativi più adeguati.

L'impegno italiano nella partecipazione alle missioni per il mantenimento della pace costituisce un elemento essenziale ed una significativa responsabilità dell'azione internazionale del nostro Paese. Al fine di mantenere tale ruolo è necessario garantire continuità e affidabilità al nostro impegno nelle aree di crisi o in transizione, assicurando sostegno politico alle missioni internazionali e adeguate risorse finanziarie, necessarie a mantenere l'efficienza dell'azione delle nostre Forze armate inviate all'estero, garantendo allo stesso tempo il massimo della sicurezza ai nostri soldati.

La provvisorietà dei finanziamenti e l'incertezza della cornice giuridica e normativa entro la quale si collocano presenza e regole di ingaggio delle nostre unità militari hanno evidenti consistenti ricadute negative sulla autorevolezza del nostro Paese nello scenario internazionale e specificatamente all'interno dei teatri di crisi.

Questa considerazione viene, purtroppo, palesemente alla luce in merito all'ormai nota vicenda dei fucilieri di Marina impegnati nella missione antipirateria NATO «*Ocean Shield*», che è tra quelle rifinanziate all'interno del decreto.

Signora Ministro, a tal riguardo si deve necessariamente aprire una parentesi. Senza ripercorrere l'intera cronologia della vicenda ormai conosciuta ai più, l'attuale evoluzione che vede ancora trattenuti in India i nostri marò, ostaggi di una aberrante controversia internazionale, è ormai diventata questione prioritaria da risolvere al più presto, anche e sopratutto in riferimento all'approvazione di questo decreto. Se da una parte salutiamo con autentico sollievo la notizia - a quanto pare - che l'Agenzia investigativa del Governo federale indiano ha ritirato la richiesta di processare per terrorismo Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, escludendo una volta per tutte il rischio della pena di morte per i due fucilieri di Marina; dall'altra, non possiamo che biasimare l'ennesimo rinvio temporale per la definizione del capo di imputazione e dell'organismo competente alle indagini e al dibattimento. Infatti, la Corte suprema indiana su quest'aspetto non ha ancora fatto chiarezza e ciò è francamente inaccettabile.

L'Italia, pertanto, deve sostenere fermamente che, senza l'imputazione per terrorismo, si consenta adesso il rientro dei marò nell'alveo di una giurisdizione domestica, in quanto i due fucilieri della Marina vanno considerati a pieno titolo organi impegnati nel contrasto alla pirateria, conformemente al diritto comunitario ed internazionale e alle decisioni rilevanti del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Allo stesso modo, chiediamo una ferma presa di posizione dell'Unione europea e, in particolare, del nuovo Governo nei confronti dell'ONU.

Tra l'altro, è bene precisare che, proprio in conformità a diverse risoluzioni delle Nazioni Unite, anche nei casi di utilizzo di unità militari in attività e missioni incentrate sulla lotta alla pirateria in ambito internazionale, è prevista l'immunità funzionale dei militari in quanto organi dello Stato.

Ci auguriamo che i nostri auspici sulla libertà dei marò siano logica conseguenza degli interventi delineati nei giorni scorsi anche dal nuovo Presidente del Consiglio, che ha dichiarato, già al momento dell'insediamento, l'impegno prioritario e forte del Governo collegialmente, e suo in prima persona, su questa gravosa vicenda. Ma, se non fosse così in tempi ragionevolmente brevi, allora dovremo seriamente riflettere sull'immediata sospensiva delle missioni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto-legge e, di conseguenza, sulla sopravvenuta indisponibilità da parte di tutte le nostre unità militari a prendere parte alle missioni internazionali antipirateria, di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 2011, n. 130.

Sarebbe davvero questa l'ultima decisione possibile, quanto necessaria, per tutelare i nostri marò, attualmente trattenuti in India, in caso di nuove lungaggini delle autorità indiane rispetto al loro diritto di libertà. Soprattutto, signor Ministro - mi consenta - sembrerebbe quasi un processo non soltanto ai marò, ma alla nostra Patria. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marton. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, la settimana scorsa ho apprezzato il fatto che le Commissioni riunite, con tutti i loro componenti, avessero deciso di differire questa discussione in Aula per aspettare la decisione sui nostri marò. Questo non è avvenuto e mi rammarico molto del fatto che la Conferenza dei Capigruppo non abbia ascoltato quanto il Presidente e tutti i Gruppi parlamentari avevano deciso di fare.

Ovviamente trovo estremamente interessante tutto quello che è stato detto. Trovo però imbarazzante che, per l'ennesima volta, si parli di modificare un decreto-legge. Alla Camera dei deputati è stato depositato un disegno di legge quadro che non viene discusso. Uno dei primi atti che abbiamo discusso quando siamo entrati in Senato è stato proprio, un'altra volta, quello riguardante la proroga delle missioni. Trovo ciò avvilente: trovo avvilente dover discutere in quest'Aula del nulla, di cose già decise senza poterle modificare.

Non si parla mai dell'aspetto umanitario. Ho sentito dire: che cosa ci guadagna l'Italia da queste missioni? Cosa ci deve guadagnare? Non ci guadagna assolutamente nulla. Ripeto: assolutamente nulla. Ho amici in missione in Libano che sono partiti - credo - due mesi fa. Uno di essi è tornato a trovarmi non più tardi di 15 giorni fa. Mi ha raccontato come è bello vedere la popolazione libanese costruire mercatini a cui i soldati partecipano per rivitalizzare tutto il contesto. Solo la loro presenza - dice - crea la calma necessaria. È vero, ogni tanto c'è qualche tumulto, purtroppo, ma la loro presenza calma le popolazioni.

Io vorrei però che si tornasse a parlare dei risultati - come è stato detto dalla senatrice Petraglia - che queste missioni portano in termini di cooperazione e stabilizzazione. Al contrario, sento parlare sempre ed esclusivamente solo di vantaggi economici.

Trovo nel decreto-legge stanziate delle cifre allucinanti. Diamo, o meglio regaliamo 50 automezzi e la relativa assistenza tecnica. È imbarazzante.

All'articolo 4, comma 2, sono stanziati 7 milioni di euro per il dispositivo AISE. Vado a esaminare la tabella e trovo anche un dettaglio di questi costi. Ricordo che l'AISE dovrebbe essere un dispositivo di sicurezza e che al reparto informativo queste cifre apparentemente sono state già destinate in sede di legge di stabilità e di bilancio con un apposito conto. L'AISE, il DIS e tutti i servizi hanno già dei fondi appositamente stanziati. Non capisco perché si debbano ulteriormente destinare fondi *spot*, che ritroviamo ogni singola volta. Dettagliarli poi mi pare una follia assoluta.

Vi è poi un altro imbarazzante articolo, e precisamente l'articolo 9 che, al comma 8, autorizza il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier generale della NATO in Bruxelles. È vero che la previsione di spesa per quest'anno è pari a 11.647.276 euro, ma nel 2015 sarà di 34.665.051 euro. Signori, ma stiamo costruendo una nuova

sede? Cosa stiamo facendo? Stiamo finanziando noi la costruzione di una nuova sede? E gli altri Stati che cosa fanno? Soprattutto, è dal 2002 che provvediamo a tale rifinanziamento. Ma, per quanto riguarda questi soldi, qualcuno rende conto o meno di come li abbiamo spesi, o dobbiamo sempre prenderci in giro e non sapere mai come vengono utilizzati?

Abbiamo presentato ordini del giorno che prevedevano che ci fosse una rendicontazione puntuale per le missioni, ma sono stati bocciati. Invito, quindi, il Governo a prevedere una rendicontazione in termini sia di risultati sul versante dei diritti umani, che è quanto mi preme di più, che di soldi spesi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto agrario «Ciuffelli-Einaudi» di Todi, in provincia di Perugia, che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1248 (ore 17,45)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con le missioni internazionali l'Italia svolge un ruolo cruciale sullo scenario internazionale: un ruolo che rappresenta un punto fermo della politica di difesa e di sicurezza del nostro Paese e che ci vede in aree geopolitiche complesse che, con l'impegno e la preparazione delle nostre Forze armate e di polizia, contribuiamo a stabilizzare e a condurre verso processi di democrazia e di sviluppo. Si tratta di un impegno che rappresenta da decenni la continuità della nostra politica estera e, quindi, un elemento di affidabilità del nostro Paese.

L'Italia ha partecipato, negli ultimi vent'anni, a oltre 130 missioni militari all'estero. Il nostro contributo agli sforzi della comunità internazionale per promuovere la pace e la sicurezza collettiva è di fondamentale importanza. Questo nostro sforzo è ancora più necessario nel momento in cui la crisi economica e finanziaria alimenta, a livello globale, tensioni politiche e sociali così gravi e in cui emergono, ancora più fortemente, rischi di instabilità anche ai confini del nostro Paese.

Assicurare il nostro apporto alle missioni internazionali è prima di tutto un atto di tutela del nostro interesse nazionale, e non solo perché garantisce la nostra sicurezza, ma anche perché rafforza una gestione multilaterale delle crisi in uno spirito di piena condivisione internazionale. E quanto più ci assumiamo le nostre responsabilità, tanto più dovremmo riuscire a condizionare le scelte degli organismi multilaterali (uso il condizionale e poi spiegherò il motivo).

L'Italia è chiamata ad essere protagonista in più dimensioni: europea, atlantica, mediterranea e globale. Sono ambiti in cui il nostro contributo all'azione della comunità internazionale ha permesso di raccogliere risultati significativi. Sono tutti impegni onerosi, come risorse sia umane che economiche. Ne siamo consapevoli, ma rappresentano ormai una consolidata componente della nostra politica estera, che ha assicurato negli anni evidenti ricadute positive per il nostro Paese in termini di prestigio e considerazione, grazie alle responsabilità che abbiamo deciso di assumerci in diversi teatri di crisi.

Su questo Forza Italia non ha dubbi, in piena continuità con le politiche dei Governi di centrodestra, che hanno restituito negli anni un ruolo di primo piano alla nostra politica estera. Il rifinanziamento delle missioni all'estero è, dunque, un dovere e deve essere politicamente più coeso possibile, perché più forte è il sostegno ai nostri militari all'estero, più è garantita la loro sicurezza nei teatri di crisi.

In questo decreto, però, signor Ministro,c'è un *vulnus* che è doveroso sottolineare e che è stato denunciatooggi dai rappresentanti del popolo del Darfur in Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani: il ritiro dei nostri osservatori dal Sud Sudan, proprio nella fase in cui il Paese registra

la recrudescenza degli scontri intertribali. Preoccupa che proprio la Regione che registra una delle crisi umanitarie più gravi al mondo venga improvvisamente depennata dall'ambito delle nostre missioni.

Detto questo, è doveroso chiedersi perché,nonostante il prestigio acquisito negli anni dall'Italia, la comunità internazionale sia rimasta per troppo tempo cieca e sorda di fronte alla vicenda dei nostri marò prigionieri in India.

Questo è il momento di dare un segnale di unità e di fermezza di fronte ai continui rinvii della Corte suprema indiana. La politica italiana, con la missione *bipartisan* a Nuova Delhi, ha dato il giusto segnale, ma ora è necessario alzare il livello, appellandosi al diritto internazionale e alla palese violazione dei diritti umani da parte dell'India, sia perché da due anni si attende la formalizzazione del capo d'accusa, sia per l'inaccettabile richiesta di applicazione della legge antiterrorismo, che assimilava l'Italia a uno Stato canaglia: un'autentica provocazione per un Paese che è stato sempre impegnato contro il terrorismo internazionale e che ha pagato per questo - pensiamo solo all'Afghanistan - un alto tributo di sangue.

Dunque, l'auspicio è che l'India prenda finalmente atto dell'irragionevolezza politica delle posizioni sostenute finora e riporti questa vicenda nell'alveo della realtà e dei corretti rapporti tra Stati nel rispetto del diritto internazionale, secondo cui, essendo l'incidente avvenuto in acque internazionali, solo l'Italia aveva giurisdizione in merito all'accaduto.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un triste balletto fra Ministero degli esteri e Ministero degli interni di Nuova Delhi: un balletto tutto politico in vista delle elezioni di primavera. L'India ha imboccato un vicolo cieco, affidando il caso alla *National Investigation Agency* (NIA): l'Agenzia non può infatti applicare il codice penale, ma unicamente la legge che comporta l'estensione delle acque territoriali a 200 miglia, comprendendo così l'area dell'incidente e la pena di morte.

Ora l'esclusione dell'applicazione del *Sua Act* da parte dell'India, nel processo verso i nostri marò Girone e Latorre, è senza dubbio una buona notizia, ma del tutto insoddisfacente. Che i due fucilieri non siano dei terroristi e che non lo siano mai stati è, infatti, del tutto evidente. Ma l'ulteriore violazione dei principi dello Stato di diritto, con il conseguente rinvio di altre due settimane, è assolutamente inaccettabile; così come è intollerabile che la giurisdizione sia ancora nelle mani dell'India, nonostante i fatti siano accaduti in acque internazionali.

Anche per questo è sempre più urgente puntare sull'arbitrato internazionale. Ci aspettiamo che il nuovo Governo, a differenza dei suoi predecessori, prenda finalmente una posizione netta e concrete iniziative per riportare in fretta a casa i nostri marò.

Lei, nuovo Ministro degli affari esteri, ha esordito puntando il dito contro gli errori commessi, che sono stati in tutta evidenza troppi e che non è il caso di elencare ora. Tuttavia, quando la vicenda sarà terminata - speriamo in modo positivo - bisognerà chiedere conto dell'imperdonabile leggerezza di chi, da Roma, diede ordine di obbedire all'intimazione indiana di invertire la rotta e attraccare a Kochi e di chi non ha coinvolto da subito la comunità internazionale in una vicenda che non può essere ridotta ad un problema esclusivo tra Italia e India.

La situazione in India resta tutt'altro che chiara ed il partito della destra nazionalista, che guida l'opposizione, ha addirittura accusato il Governo di eccessiva generosità nei confronti dei nostri due marò, mentre i giornali indiani puntano il dito contro le incertezze del Governo di Nuova Delhi, che avrebbero favorito l'Italia: una polveriera politica molto poco rassicurante in vista delle elezioni di maggio.

Dunque, nel malaugurato caso che non ci fosse rapidamente una soluzione positiva, bisognerà valutare molto attentamente anche l'opportunità di mantenere in questo decreto il rifinanziamento delle missioni antipirateria nell'Oceano Indiano («*Ocean Shield*» e «*Atalanta*»), visto che l'India è il Paese che ne beneficia maggiormente.

Concludo con una precisazione rispetto a quanto detto poco fa in quest'Aula dal senatore Cotti. Non è vero che siamo il secondo Paese al mondo a contribuire finanziariamente alle missioni internazionali: in ambito ONU siamo al sesto posto tra i Paesi contributori con il 5 per cento del totale; nelle missioni

ONU abbiamo impegnate 1.000 unità, mentre nelle missioni NATO circa 6.000. In ambito NATO, poi, siamo il quarto Paese come uomini impegnati e il quinto per contributi finanziari.

Quelli che ho riferito sono dati forniti dalle Nazioni Unite e fanno più testo delle improvvide dichiarazioni di qualche senatore. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, io vorrei unirmi alle parole pronunciate prima dal presidente Casini. Innanzitutto ringrazio la ministra Bonino per il grande lavoro svolto in questi dieci mesi, che più volte in quest'Aula abbiamo apprezzato. Naturalmente rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo ministro Federica Mogherini, che conosciamo per la sua grande dedizione e passione per la politica estera e per la grande competenza ed esperienza maturata in questi anni. È una giovane Ministra, ma una giovane esperta che conosce molto bene la materia, e siamo certi che il Parlamento collaborerà in maniera assolutamente efficace.

Colleghi, vorrei dedicare qualche breve parola alle nostre missioni all'estero, invitando ciascuno di noi a provare a fare un salto di qualità nella discussione al nostro interno su questo tema: una discussione che rischia di essere ripetitiva e di riproporre vecchi schemi, in gran parte superati dalla realtà delle cose. Ho sentito dire: cosa ci stiamo a fare, in questo o in quel Paese? Ho sentito dire che dobbiamo distinguere tra missioni di pace e missioni che sarebbero di guerra.

Le cose non stanno così. Noi viviamo al centro di una delle aree più insicure del mondo, il Mediterraneo, che è circondato da faglie - potremmo dire - di tensione che rendono la situazione nella quale viviamo, cioè il contesto del Mediterraneo, una realtà ad altissimo rischio: c'è la costa Sud del Mediterraneo; c'è il Medio Oriente; sotto c'è l'Africa, che è un grande continente in ebollizione; lungo il Medio Oriente arriviamo fino alle faglie di tensione dell'Asia, e vicino casa, a pochi chilometri dai nostri confini, abbiamo l'area dei Balcani.

Allora, come Paese noi dobbiamo decidere se vogliamo essere semplicemente un consumatore di sicurezza o se vogliamo concorrere ad essere un produttore di sicurezza. Penso che in realtà questa domanda sia retorica: non possiamo limitarci ad essere dei consumatori per il semplice fatto che non c'è nessuno più disposto a produrre sicurezza per noi senza il nostro contributo e il nostro apporto. Noi dobbiamo dare il nostro contributo a produrre sicurezza, stabilità e sviluppo. Credo che questa sia la nostra politica estera.

Ho sentito dire prima, in riferimento a questo Governo, che non è stata svolta una discussione di politica estera. Per la verità, una settimana fa, in quest'Aula, si è detto la stessa cosa alla ministra Bonino: quando ci siamo confrontati sulla questione dei marò, in parecchi interventi dell'opposizione è stato detto: «Il Governo non ha una linea di politica estera». A me sembra - nel solco ovviamente della tradizione grande di politica estera italiana, che ha a che fare con la scelta per l'Europa, quella atlantica e quella per il multilateralismo, cioè per l'ONU, e dunque dentro questi binari storici, che vengono da lontano, dal dopoguerra, dalla Costituzione, dal grande magistero di Alcide De Gasperi - che oggi ci sia il tema tutto nuovo di come noi dobbiamo essere contributori attivi della costruzione di stabilità, sicurezza e sviluppo nell'area nella quale siamo. E questo dobbiamo farlo con un ventaglio di strumenti.

La ministra Mogherini è stata tra i protagonisti - e mi auguro che adesso, da Ministro, vorrà presto riprendere questa materia - della riforma della legge sulla cooperazione allo sviluppo, che è ancora in cantiere (ma contiamo sul suo impulso per portarla rapidamente in porto, dal momento che si tratta di uno strumento essenziale). In quella proposta di legge c'è scritto che il Ministro degli affari esteri - che abbiamo davanti a noi - diventerà il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò significa che questo è il primo, fondamentale strumento per costruire sicurezza, pace e sviluppo nell'area intorno a noi.

Si è detto tante volte che altri Paesi possono permettersi di concepire la cooperazione allo sviluppo come un lusso, un qualcosa di cui non hanno bisogno ma che regalano magnificamente, perché magari vivono nel cuore del Mare del Nord. Per chi vive nel cuore del Mediterraneo la cooperazione allo

sviluppo non è un lusso: è un'esigenza primaria, un investimento fondamentale. Infatti, più sviluppo, pace e stabilità ci sono intorno a noi, più possibilità ci sono per il nostro Paese, a cominciare dal nostro Mezzogiorno, di avere pace, sviluppo e prosperità.

Un'altra leva fondamentale per questa azione sono le missioni di pace. Ricordo che un grande ambasciatore italiano, scomparso qualche anno fa, Antonio Puri Purini, diceva che in questi anni le nostre missioni all'estero hanno salvato l'onore della politica estera italiana, perché sono state uno degli strumenti fondamentali per la costruzione di stabilità e pace.

Voglio pensare che cosa sarebbero oggi i Balcani se noi non fossimo intervenuti con questi strumenti. Noi non siamo andati a fare la guerra a nessuno nei Balcani, tant'è vero che in Kosovo abbiamo preso prima le parti degli albanesi, ossia dei musulmani, contro i serbi che li volevano schiacciare, e adesso stiamo difendendo la minoranza serba rispetto alla maggioranza musulmana, sempre con un solo obiettivo: contribuire alla stabilizzazione di quel Paese, che ora è in fila per entrare nell'Unione europea.

Questo è il senso di politica estera delle nostre missioni. Naturalmente, si tratta di missioni che hanno a che fare con situazioni molto diverse. Pensiamo al tema complicatissimo dell'Afghanistan: lì c'è una tabella di marcia molto precisa e, naturalmente, rischiosa. Noi, infatti, ci stiamo impegnando per un ritiro progressivo, man mano che le Forze armate e di sicurezza afghane cominciano a prendere il controllo del loro territorio. Sappiamo che è una situazione di straordinaria difficoltà e delicatezza. Dobbiamo sentirci impegnati a non abbandonare l'Afghanistan: man mano che ritireremo le nostre Forze armate, dovremo contemporaneamente mantenere una capacità di istruzione, formazione ed assistenza delle Forze armate e di sicurezza afghane e, soprattutto, svolgere un grande lavoro di cooperazione allo sviluppo.

Chi di noi ha avuto il privilegio di visitare, sia pure in maniera sempre molto veloce, l'Afghanistan, sa quale straordinario contributo stia dando il nostro Paese per aiutarlo a crescere in modo diretto, attraverso la nostra cooperazione, e in modo indiretto (penso all'ospedale di *Emergency* presente a Kabul). È uno straordinario apporto quello che il nostro Paese sta dando a quella situazione. È l'Italia, nel suo insieme, che sta lavorando per stabilizzare un Paese. Come recita l'articolo 11 della nostra Costituzione, noi ripudiamo la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Siamo impegnati a costruire un ordine internazionale basato sulla giustizia e la pace, attraverso la solidarietà e gli strumenti multilaterali che ne sono espressione. Questo è il senso del nostro lavoro.

Guardate che tra la dimensione della cooperazione allo sviluppo e quella delle missioni, che a me piace chiamare di polizia internazionale (perché di questo si tratta), sempre dentro i canoni della legalità internazionale stabilita dalle Nazioni Unite, c'è una crescente sinergia, proprio perché l'obiettivo è comune: costruire sicurezza intorno a noi, attraverso lo sviluppo e la stabilizzazione, in nome della pace. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, secondo quanto già stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo avrà luogo nella seduta di domani.

Ha chiesto di intervenire il Ministro degli affari esteri. Ne ha facoltà.

MOGHERINI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, come lei ha ricordato, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto di rinviare alla seduta di domani il seguito della discussione del decreto?legge. Come sapete, ancora non stati nominati Sottosegretari e Vice Ministri. Avrete inoltre notato che la presenza del Governo è soltanto parziale, e sapete bene che il decreto?legge coinvolge sia il Ministro degli affari esteri che quello della difesa. Siccome non sono sicura che domani potrò essere presente ai lavori per tutta la loro durata, approfitto per dare ora alcune prime risposte. Chiaramente, se domani ci sarà modo, potremo completare la replica insieme al ministro Pinotti.

Come hanno osservato alcuni senatori, questo è un decreto-legge predisposto dal precedente Governo. Vorrei pertanto associarmi a chi, a partire dal presidente Casini, ha ringraziato Emma Bonino e Mario

Mauro per aver lavorato in questo anno e anche su questo decreto che io, come voi, ho vissuto fino a qualche giorno fa dal lato delle Commissioni esteri e difesa della Camera in cui ho lavorato fino a oggi.

Alcuni senatori hanno chiesto quale sia la linea di politica estera del nuovo Governo. Credo che avremo modo di discuterne presto nelle Commissioni congiunte affari esteri di Camera e Senato, ma penso che questa possa essere una prima occasione per rispondere ad alcune questioni e forse per anticipare alcuni punti.

Innanzitutto, vorrei partire dal tema che aveva posto il senatore Di Biagio. È una questione di responsabilità oggi confermare questo decreto-legge, proprio per le ragioni di continuità, e mi verrebbe quasi da dire di prevedibilità, che in questo caso non è una brutta cosa (e detto da un Governo di questo impianto, potete capire che può essere forse un'eccezione).

Le stesse ragioni di prevedibilità e di continuità mi fanno condividere le osservazioni di chi ha detto che abbiamo bisogno di una copertura almeno annuale; ma di più: abbiamo bisogno di una legge quadro. Alla Camera sono stata una delle prime firmatarie della proposta di legge per discutere le missioni in un assetto diverso: non con la decretazione, ma con una legge quadro che consenta di fare una discussione nel merito delle singole missioni: una discussione politica, e non soltanto volta al tema del finanziamento delle missioni.

Credo che nei prossimi mesi potremo lavorare insieme, Governo e Parlamento, per fare in modo che questa legge quadro possa effettivamente vedere la luce. È un'ipotesi già in discussione dalla precedente legislatura, e penso che sia arrivato il momento di provare a concretizzarla, perché credo ne abbiamo bisogno tutti: Parlamento e Governo, militari e civili impegnati nei vari teatri.

Allo stesso modo, ritengo che la questione dell'intreccio tra cooperazione e missioni militari, che credo abbia posto la senatrice Petraglia, sia un punto di riflessione da fare.

Penso infatti che sia fondamentale avere quell'approccio integrato alla soluzione e alla prevenzione dei conflitti, in cui l'Italia è tanto brava. I nostri militari sono i più «civili», hanno l'approccio più civile rispetto ad altre forze militari impegnate nei teatri di guerra. I nostri cooperanti sono estremamente bravi e sono una delle parti di quel sistema che, come il senatore Tonini ricordava adesso, spesso ha salvato l'immagine della politica estera italiana in anni difficili. L'approccio integrato, con la prevenzione dei conflitti, con la promozione dei diritti umani e con la promozione dello sviluppo economico e sociale nelle aree di crisi, anche prima che le crisi diventino eclatanti, non necessariamente deve vedersi realizzato in un unico provvedimento e con un unico strumento che intrecci insieme civile e militare. È un argomento in discussione, in cui sono coinvolte anche le ONG impegnate nei teatri di conflitto, e credo possa essere un tema su cui Governo e Parlamento, insieme agli operatori, sia militari che civili, possano confrontarsi con profitto nei prossimi mesi.

C'è sicuramente da fare sulla cooperazione e ne parleremo nelle prossime settimane in Commissione. Confermo il mio impegno, diretto e convinto, che di nuovo ricordava il senatore Tonini, a lavorare in modo spedito sulla legge di riforma della cooperazione (che spero possa essere incardinata qui in Commissione al Senato già dalla prossima settimana): una legge che vede la cooperazione non come un atto, per così dire, di carità, ma come un investimento nella nostra sicurezza nazionale, e non solo in essa, ma anche nella promozione di un mondo che consenta relazioni più equilibrate e più eque.

Così come un altro impegno sulla cooperazione, vedendo quali possano essere gli strumenti (se questo o piuttosto lo strumento nuovo della cooperazione riformata), è quello di consolidare quell'aumento di risorse che ha iniziato a esserci in questo ultimo anno e mezzo ma sicuramente deve andare avanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Il senatore Orellana diceva che forse dobbiamo definire meglio le nostre priorità geografiche. Anche questa è una riflessione da fare insieme, in modo molto approfondito e senza preconcetti. Anche io vedo la necessità di concentrarci sul nostro *habitat* naturale, sostanzialmente il nostro mare. L'Italia, geograficamente e strategicamente, è collocata, in modo molto chiaro e molto preciso, al centro di un mare che è, probabilmente, il luogo dove si concentreranno le sfide alla sicurezza dei prossimi

decenni, non soltanto per noi e per l'Europa, ma anche a livello globale; e i nostri *partner* internazionali ne sono molto consapevoli. Dall'altra parte, però, è vero che esistono minacce alla sicurezza internazionale che sono di difficile collocazione geografica, e quello che avviene anche molto lontano da noi ha effetti anche molto diretti sulla vita dei nostri concittadini. Anche qui c'è bisogno di una riflessione approfondita che insieme, Governo e Parlamento, dovranno fare sulle priorità su cui investire nei prossimi mesi. Penso che non mancheranno occasioni per farlo, a partire dal prossimo decreto (se non riusciremo a varare in tempo la legge quadro).

Gli ultimi due punti sono quelli probabilmente più complicati. Per quanto riguarda l'Afghanistan, io ho avuto questa mattina una serie di telefonate con i miei omologhi americano, russo, francese e greco (per la Presidenza dell'Unione europea) e con lady Ashton. Abbiamo parlato anche molto di Afghanistan.

Chi dice oggi che la missione *Resolute Support* è già definita credo non faccia i conti con il piccolo particolare che né il *Bilateral security agreement* né quindi l'Accordo con le Forze della NATO (il SOFA) rispetto allo *status* delle forze militari *post* 2014 nel Paese sia stato firmato. Quindi, fino a quando questo passaggio non sarà completato ogni elemento della missione *post* 2014, a livello internazionale e a livello NATO, è ancora tutto da definire. Ogni opzione in questo momento è aperta, e credo che questo metta su di noi una responsabilità importante.

Io sono convinta che in un anno cruciale come quello che abbiamo davanti, con un passaggio elettorale, ma anche sociale ed economico, in una regione anche complessa, la comunità tutta sia obbligata, o comunque invitata, a riflettere sulla necessità di garantire un qualche tipo di sostegno alle Forze di sicurezza afghane, posto che le condizioni politiche del Paese lo consentano e posto ovviamente che gli afghani lo vogliano. Questo è un passaggio che abbiamo ancora aperto davanti. Sicuramente dovremo discuterne in Parlamento, anche perché al momento non c'è un qualcosa di definito a cui dire semplicemente sì o no, ma c'è un qualcosa da discutere. E credo che lo faremo.

Ultimo punto: i marò. Innanzitutto condivido quanto diceva molto bene il senatore Di Biagio: la nostra partecipazione alle missioni antipirateria è nostro interesse nazionale diretto; credo quindi sia molto saggio affrontare il problema tenendo ben presente questo punto.

In secondo luogo, la strada che in questi primissimi giorni abbiamo convintamente continuato a seguire, e che coincide con la strada che il precedente Governo aveva intrapreso nelle ultime settimane, è quella della internazionalizzazione della vicenda. Lo stiamo facendo, in raccordo con l'inviato de Mistura e con le famiglie dei due marò, che abbiamo incontrato e con cui siamo costantemente in contatto.

È chiaro che la strada dell'internazionalizzazione della vicenda richiede, da parte nostra, un profilo di responsabilità massimo in questa fase, che è la più delicata. Credo che in quest'Aula ne siamo tutti consapevoli e che quindi qualsiasi altra riflessione, compresa quella delle responsabilità e delle lacune normative (com'è stato detto con qualche eufemismo), rappresenti un tema che non possa essere affrontato successivamente alla risoluzione del caso. *(Applausi dai Gruppi PD, SCpI e PI e del senatore Battista)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui tempi di approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge

D'ALI' *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signor Presidente, questa mattina, durante i lavori del Senato, siamo stati sollecitati dal Presidente a depositare i nostri interventi in sede di dichiarazione di voto sul decreto milleproroghe,

che giungeva nell'Aula del Senato per la terza lettura. Abbiamo accettato di buon grado, perché siamo stati sempre molto attenti al risultato dell'approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, ancorché arrivati *in extremis* dall'altro ramo del Parlamento.

Successivamente a quel fatto, un paio di ore dopo, è arrivata dalla Camera la notizia che il Governo aveva ritirato il decreto salva Roma, che era stato approvato dal Senato dopo la sua seconda proposizione da parte del Governo e dopo la seconda edizione di una lunga maratona in Commissione e poi qui in Aula, con la dedizione della senatrice Zanoni, che voglio ringraziare per il lavoro svolto, e di tutta la Commissione della quale sono componente.

Ora, io pongo un problema di carattere istituzionale, naturalmente nello svolgimento dei lavori, dove la politica non può non essere attenta a quello che accade nel rapporto tra le istituzioni. Non è la prima volta che succede che il Senato approvi in maniera quasi acritica, a questo punto voglio dire forse anche colpevole da parte nostra, provvedimenti che arrivano dalla Camera *in extremis* (alle volte, com'è successo questa mattina, in terza lettura, e questa terza lettura era dovuta proprio alla cancellazione di norme approvate precedentemente dal Senato), mentre nell'altro ramo del Parlamento si rompe quell'equilibrio, che non è certamente codificato né codificabile, ma è di reciproco rispetto, in base al quale, quando si verificano questi casi (e ciò succede purtroppo da alcuni anni), uno dei due rami del Parlamento approva ciò che l'altro ha esitato in termini ristretti, per consentire eventuali modifiche.

Ma poi, che questa mattina il ritiro sia stato operato dal Governo, ancorché sotto la pressione di un numero elevato di emendamenti e di ordini del giorno presentati, quando vi sarebbe stata la possibilità di fare una seduta straordinaria o di applicare la cosiddetta tagliola, come previsto dal Regolamento della Camera (trattandosi di un decreto), ciò è ancora più grave a mio giudizio e agli occhi dei componenti della Commissione bilancio - io sono uno tra quelli - e denota una decisa disattenzione nel rapporto tra le due istituzioni. Stante che, con buona pace di chi propone e prevede altro, questo Senato è ancora uno dei due rami del Parlamento della Repubblica italiana e stante che questo Senato provvede, secondo Regolamento, ad esitare i disegni di legge, credo che ciò che si è verificato stamattina richieda, signor Presidente, un chiarimento tra i Presidenti delle Camere, oltre naturalmente ad un chiarimento in sede politica (questo compete ai Gruppi parlamentari), per capire se esiste o meno un rapporto di corretta e reciproca collaborazione tra i due rami del Parlamento o se questo rapporto non esiste più.

Oggi dovevamo incardinare il disegno di legge che recava come contenuto, su proposta di tutti i Capigruppo della maggioranza... *(Richiami del Presidente.)*.

PRESIDENTE. Abbiamo una nostra prassi, senatore D'Alì. Gli interventi di fine seduta hanno un limite di tempo. Ma continui pure per un altro minuto.

D'ALI' *(NCD)*. Lei mi richiama sempre sui tempi. La ringrazio di ciò, ma credo che l'argomento debba essere illustrato nella sua interezza.

Come dicevo, oggi avevamo alla nostra attenzione, perché assegnato in sede deliberante dal Presidente del Senato, la discussione del disegno di legge che conteneva gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio e non ritenuti ammissibili dal Presidente del Senato in Aula proprio su questo provvedimento e, proprio in considerazione del fatto che non bisognava inviare alla Camera un testo eccessivamente corposo, è chiaro che la nostra riflessione è completa su tutto. Probabilmente, infatti, dovremmo recepire in quel disegno di legge, ove mai decidessimo di andare avanti, anche ciò che la Camera ha inopinatamente sospeso e il Governo ha inopinatamente ritirato, senza consultare le forze politiche, rispetto ai contenuti aggiunti dalla competente Commissione del Senato e da questa stessa Aula su quel testo.

Mi sembra molto difficile che il Governo possa per la terza volta proporre il suo testo originario, ma farebbe cosa buona (mi rivolgo anche alla Presidenza per sollecitarlo) se presentasse un decreto-legge contenente ciò che questo ramo del Parlamento aveva approvato, tanto in Commissione quanto in Assemblea, in aggiunta al testo originario presentato dal Governo.

Spero che il Governo voglia procedere in questo modo. Diversamente, se avesse voluto sottolineare un atteggiamento di discontinuità politica rispetto a quanto proposto dal precedente Governo, avrebbe dovuto ritirare tutti i decreti-legge non completati, e non solamente quello in cui forse vi era qualche norma che a questo Governo non stava bene, a differenza degli altri. Cito solo il decreto-legge «destinazione Italia» che il Senato ha ricevuto due giorni prima della scadenza e che abbiamo approvato senza modifiche. *(Applausi del senatore Gualdani)*.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, le ho concesso un tempo congruo perché la questione è importante. Del resto, anche la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari più volte si è posta il tema dell'*iter* dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e dei tempi che, alternativamente, l'uno e l'altro ramo del Parlamento spesso hanno molto ridotti.

Per quanto riguarda questa vicenda, attendiamo le decisioni che saranno prese. Comprendiamo la delicatezza della vicenda e anche il fatto che non possono essere reiterate con decreti-legge norme contenute in un decreto-legge che è stato ritirato. Quindi, anch'io personalmente sono curioso di vedere come sarà risolta la questione nel rispetto delle norme, visto che questa Aula è testimone del fatto che alcuni emendamenti sono confluiti in un disegno di legge per evitare che fossero recepiti in un decreto-legge. C'è stato un rigore e una precisione da parte della Presidenza del Senato che tutti abbiamo apprezzato. Ci auguriamo che gli stessi criteri valgano in altri ambiti.

L'attuale fase, del resto, è politicamente significativa, quindi vediamo cosa accadrà.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 27 febbraio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,22)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1214-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30

DICEMBRE 2013, N. 150

All'articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,» *sono inserite le seguenti:* «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,»;

al comma 4, dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente*:

«*b-bis)* al comma 4-*bis*, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015 »;

al comma 6:

il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 28 febbraio 2014 »;

il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;

il comma 7 è soppresso;

il comma 8 è soppresso;

al comma 11:

alle lettere a) *e* b)*, la parola:* «2016» *è sostituita dalla seguente:* «2018»;

dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*

«*b-bis)* alla nota [5] della tabella 1, la parola: 2015 è sostituita dalla seguente: 2016 »;

al comma 13, la parola: «prorogata» *è sostituita dalla seguente:* «differita»;

al comma 14:

al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014»;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013»;

All'articolo 2, il comma 2 è soppresso;

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - *(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)*. - *1.* All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "il cui mandato scade il 31 dicembre 2013" sono inserite le seguenti: "o il 31 dicembre 2014";

b) le parole: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015";

c) le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015".

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2015"».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo

29, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 4 è soppresso.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Proroga di termini in materia di giustizia). - 1.* A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 3-quinquies*, le parole:* «31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2014»;

al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 maggio 2014»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 33-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"»;

al comma 7, le parole: «non superiore a sei mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2014»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9»;

al secondo periodo, le parole: «1,7 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «3,4 milioni di euro»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

8-*ter*. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-*quater*. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresì incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

8-*quinquies*. All'onere derivante dal comma 8-*ter* si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 8-*quater* si provvede, quanto a l milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «1º gennaio 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º luglio 2014»;

al comma 2, le parole: «30 giugno 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2014» *e le parole:* «1º gennaio 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2015».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º gennaio 2015»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. La validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "A decorrere dal 1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1º gennaio 2015"»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 796, lettera *t)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».

All'articolo 8, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore.

2-*ter*. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013 e 2014"».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2014»;

il comma 9 è soppresso;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"*4-bis*. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame"»;

il comma 15 è soppresso;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

15-*ter*. Il termine di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.

15-*quater*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

15-*quinquies*. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-*quater*, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri».

All'articolo 10:

al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Al primo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".

«3-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".

3-*quater*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Proroga di termini in materia di turismo). - 1*. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove» *sono inserite le seguenti:* «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» *e dopo le parole:* «abbia già avviato le procedure di affidamento» *sono inserite le seguenti:* «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine "2013" è sostituito dal seguente "2014".

2. All'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale

a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014."

5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.

7. All'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri", sono inserite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,".

8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e le parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014".

9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.

10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".

11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2016»;

b) all'articolo 52, comma 5, lettera *a)*, la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. È prorogata al 1º gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012.

Articolo 2.

(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 3 le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "2012, 2013 e 2014".

3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.

4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) all'articolo 19-*bis*, comma 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

Articolo 3.

(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)

1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis* , del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-*quinquies* è sostituito dal seguente: "3-*quinquies*. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.".

2. All'articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *h)*, *i)*, *n)* ed *o)*, del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31

dicembre 2014".

5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2014.

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)

1. All'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-*quater* sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.".

4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1-*bis*, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi"; *b)* al comma 2-*ter*, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "duecento settantesimo giorno".

2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".

2. All'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *a)*, terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014".

3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

4. All'articolo 128-*decies*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014".

5. All'articolo 128-*decies*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1º luglio 2014".

6. All'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».

9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».

11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».

12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-*ter,* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a), b) e c),* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto *b)* del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014".

Articolo 11.

(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture

ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

Articolo 12.

(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Articolo 13.

(Termini in materia di servizi pubblici locali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 1, 3, 4, 6, 9, 10 E 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE E ORDINI DEL GIORNO

1.1

RUVOLO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, SCAVONE

Inammissibile

Al comma 3, dopo le parole: «culturali e del turismo», sopprimere le seguenti: «fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola».

1.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 2, comma 13-*quater,* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015"».

1.3

DI BIAGIO

Inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del "made in Italy" e della relativa creatività a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, il termine di cui all'articolo 12, comma 59, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è fissato al 1º gennaio 2016 ed il termine di cui al successivo comma 60 è fissato al 30 giugno 2016».

1.4

DI BIAGIO

Inammissibile

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562, lettera *a),* della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4, comma, 1 lettera *b),* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.a è sospesa».

G1.200

ALBANO, ORRU', MATTESINI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.9 (testo 2) da parte del Senato nel corso dell'esame del presente decreto in prima lettura, all'articolo 1, comma 3, si è ristabilito un principio di equità per tutti quei lavoratori che, in posizione di comando presso l'INPS, nel corso degli anni hanno acquisito una notevole professionalità contribuendo a garantire quei livelli di qualità ed efficienza che da sempre hanno contraddistinto l'Istituto;

in questo modo si è restituita l'aspettativa di una stabilizzazione nei ruoli raggiunti all'interno dell'Istituto INPS a quei lavoratori che da oltre cinque anni si trovano in posizione di comando, dopo aver trasferito interi nuclei familiari nelle differenti parti d'Italia, dove erano richiesti;

in questi giorni si è venuti a conoscenza del fatto che i vertici dell'INPS avrebbero dato all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame, in considerazione delle suddette modifiche, un'interpretazione che escluderebbe quei lavoratori in comando che hanno già superato il limite temporale imposto dalla legge, ovvero coloro che si trovano in comando da più di quattro anni, venendo così a creare una disparità di trattamento inaccettabile in quanto detti soggetti dovrebbero avere la priorità su tutti gli altri sia per l'anzianità fino ad oggi maturata sia per le aspettative che nel corso degli anni si sono venute a creare;

inoltre, a causa di un mero tecnicismo c'è il rischio dell'esclusione del personale comandato proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle disposizioni di proroga. Tale disposizione di esclusione era prevista nella stesura iniziale del testo ed era specificatamente indirizzata al personale comandato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ciò comporta il rischio di disperdere l'esperienza maturata nel corso degli anni da parte di queste persone in un momento cruciale di integrazione e fusione tra i due maggiori enti previdenziali italiani,

impegna il Governo:

a chiarire che la proroga di un anno oltre il limite temporale imposto dalla legge per la predisposizione di un piano di revisione del personale comandato sia da applicarsi anche al personale in comando che già aveva superato il limite massimo dei tre anni;

a chiarire altresì che dalla proroga di un anno non sia escluso il personale comandato proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

G1.200 (testo 2)

ALBANO, ORRU', MATTESINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.9 (testo 2) da parte del Senato nel corso dell'esame del presente decreto in prima lettura, all'articolo 1, comma 3, si è ristabilito un principio di equità per tutti quei lavoratori che, in posizione di comando presso l'INPS, nel corso degli anni hanno acquisito una notevole professionalità contribuendo a garantire quei livelli di qualità ed efficienza che da sempre hanno contraddistinto l'Istituto;

in questo modo si è restituita l'aspettativa di una stabilizzazione nei ruoli raggiunti all'interno dell'Istituto INPS a quei lavoratori che da oltre cinque anni si trovano in posizione di comando, dopo aver trasferito interi nuclei familiari nelle differenti parti d'Italia, dove erano richiesti;

in questi giorni si è venuti a conoscenza del fatto che i vertici dell'INPS avrebbero dato all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame, in considerazione delle suddette modifiche, un'interpretazione che escluderebbe quei lavoratori in comando che hanno già superato il limite temporale imposto dalla legge, ovvero coloro che si trovano in comando da più di quattro anni, venendo così a creare una disparità di trattamento inaccettabile in quanto detti soggetti dovrebbero avere la priorità su tutti gli altri sia per l'anzianità fino ad oggi maturata sia per le aspettative che nel corso degli anni si sono venute a creare;

inoltre, a causa di un mero tecnicismo c'è il rischio dell'esclusione del personale comandato proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle disposizioni di proroga. Tale disposizione di esclusione era prevista nella stesura iniziale del testo ed era specificatamente indirizzata al personale comandato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ciò comporta il rischio di disperdere l'esperienza maturata nel corso degli anni da parte di queste persone in un momento cruciale di integrazione e fusione tra i due maggiori enti previdenziali italiani,

impegna il Governo a valutare la necessità o meno del chiarimento interpretativo, provvedendo allo stesso nei modi (circolare, parere del Consiglio di Stato o legge) consentiti dal contesto normativo.

_____

(*) Accolto dal Governo

G1.201

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

il 17 febbraio 2014 nel passaggio alla Camera del Decreto di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC 2027) è stato soppresso l'emendamento 14 bis che avrebbe consentito la possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti dell'AIFA fino al 31 marzo 2015;

si intende impegnare il Governo ad emanare un intervento normativo volto a consentire all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite dall'articolo 48 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326/2003, e ulteriormente accresciute anche dalle disposizioni previste dalla normativa comunitaria nonché, dalle funzioni assegnate dal cosiddetto decreto-legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189).

In particolare, l'AIFA è chiamata a tutelare la salute pubblica garantendo:

- il corretto accesso al farmaco e al suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute;

- la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;

- il governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;

- l'innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;

- il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei

Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;

- gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) in Italia, promuovendone e premiandone la innovatività;

- il dialogo e l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive;

- le competenze in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali;

garantendo al contempo certezza e trasparenza nei tempi dei processi registrativi e ispettivi in linea con gli altri Paese Europei;

l'AIFA, istituita nel 2004, non ha completato il processo necessario a raggiungere l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla legge. La dotazione organica dell'Agenzia, inoltre, ampliata a 450 unità dall'articolo 34-*bis,* comma 4, decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia, risulta ridotta, oltre che per effetto del taglio minimo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, anche per effetto della compensazione verticale prevista nell'ambito della procedura di adozione del DPCM previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2;

la pianta organica dell'AIFA risulta notevolmente sottodimensionata anche rispetto alle altre Agenzie regolatorie europee (circa 3 volte inferiore) e tale circostanza concorre a determinare oggettive difficoltà operative nella gestione di tutte le procedure di competenza dell'AIFA, specie nel settore regolatorio ed ispettivo, finalizzate ad assicurare la migliore tutela della salute pubblica.

è necessario garantire, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, la continuità operativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente - assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che verrebbe meno per effetto delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali (31 ottobre 2014), e considerando l'infungibilità di tali competenze raggiunta mediante l'esperienza diretta maturata nel tempo e la peculiarità della formazione acquisita presso l'AIFA e in ambito comunitario ed internazionale;

l'accoglimento di tale proposta non comporta oneri economici a carico del Bilancio dello Stato, in quanto gli importi necessari alla copertura finanziaria sono interamente a carico dell'AIFA, poiché derivanti da proprie risorse generate dalle entrate di cui alla lettera *b)* del comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Dette risorse, essendo correlate ai servizi ordinari dell'AIFA, hanno carattere di stabilità e certezza e costituiscono entrate consolidate, oltre a dimostrarsi stabilmente acquisite al bilancio dell'Agenzia,

impegna il Governo ad attivarsi immediatamente al fine di emanare un urgente provvedimento normativo finalizzato a prevedere specifiche modalità di stabilizzazione del personale dirigenziale di seconda fascia assunto ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto n. 165 del 2001, nonché ad aumentare la pianta organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco adeguandola alle funzioni assegnate e parametrandola alle analoghe Agenzie regolatorie europee.

G1.202

DE BIASI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il 17 febbraio 2014 nel passaggio alla Camera del decreto di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC 2027) è stato soppresso l'emendamento 14-*bis* che avrebbe consentito la possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti dell'AIFA fino al 31 marzo 2015;

si intende impegnare il Governo ad emanare un intervento normativo volto a consentire all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite dall'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, e ulteriormente accresciute anche dalle disposizioni previste dalla normativa comunitaria nonché, dalle funzioni assegnate dal cosiddetto

decreto-legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189). In particolare, l'AIFA è chiamata a tutelare la salute pubblica garantendo:

- il corretto accesso al farmaco e al suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute;
- la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;
- il governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;
- l'innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;
- il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;
- gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) in Italia, promuovendone e premiandone la innovative;
- il dialogo e l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive;
- le competenze in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali;

garantendo al contempo certezza e trasparenza nei tempi dei processi registrativi e ispettivi in linea con gli altri Paese Europei;

l'AIFA, istituita nel 2004, non ha completato il processo necessario a raggiungere l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla legge. La dotazione organica dell'Agenzia, inoltre, ampliata a 450 unità dall'articolo 34-*bis*, comma 4, decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia, risulta ridotta, oltre che per effetto del taglio minimo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, anche per effetto della compensazione verticale prevista nell'ambito della procedura di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2;

la pianta organica dell'AIFA risulta notevolmente sottodimensionata anche rispetto alle altre Agenzie regolatorie europee (circa 3 volte inferiore) e tale circostanza concorre a determinare oggettive difficoltà operative nella gestione di tutte le procedure di competenza dell'AIFA, specie nel settore regolatorio ed ispettivo, finalizzate ad assicurare la migliore tutela della salute pubblica;

è necessario garantire, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, la continuità operativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente - assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che verrebbe meno per effetto delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali (31 ottobre 2014), e considerando l'infungibilità di tali competenze raggiunta mediante l'esperienza diretta maturata nel tempo e la peculiarità della formazione acquisita presso l'AIFA e in ambito comunitario ed internazionale;

l'accoglimento di tale proposta non comporta oneri economici a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli importi necessari alla copertura finanziaria sono interamente a carico dell'AIFA, poiché derivanti da proprie risorse generate dalle entrate di cui alla lettera *b)* del comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Dette risorse, essendo correlate ai servizi ordinari dell'AIFA, hanno carattere di stabilità e certezza e costituiscono entrate consolidate, oltre a dimostrarsi stabilmente acquisite al bilancio dell'Agenzia,

impegna il Governo a ripristinare, nel primo provvedimento utile, la proroga al 31 marzo 2015 a definire con urgenza specifiche modalità di stabilizzazione del personale dirigenziale di seconda fascia ad adeguare la pianta organica dell'Agenzia nazionale del farmaco adeguando la alle analoghe Agenzie regolatorie europee.

G1.202 (testo 2)

DE BIASI, PADUA, ROMANO, BIANCONI, AIELLO, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il 17 febbraio 2014 nel passaggio alla Camera del decreto di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC 2027) è stato soppresso l'emendamento 14-*bis* che avrebbe consentito la possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti dell'AIFA fino al 31 marzo 2015;

si intende impegnare il Governo ad emanare un intervento normativo volto a consentire all'AIFA lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite dall'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, e ulteriormente accresciute anche dalle disposizioni previste dalla normativa comunitaria nonché, dalle funzioni assegnate dal cosiddetto decreto-legge Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189). In particolare, l'AIFA è chiamata a tutelare la salute pubblica garantendo:

- il corretto accesso al farmaco e al suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute;
- la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni;
- il governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;
- l'innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;
- il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali;
- gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (RS) in Italia, promuovendone e premiandone la innovative;
- il dialogo e l'interazione con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive;
- le competenze in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali;

garantendo al contempo certezza e trasparenza nei tempi dei processi registrativi e ispettivi in linea con gli altri Paese Europei;

l'AIFA, istituita nel 2004, non ha completato il processo necessario a raggiungere l'ottimizzazione delle risorse umane in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla legge. La dotazione organica dell'Agenzia, inoltre, ampliata a 450 unità dall'articolo 34-*bis*, comma 4, decreto-legge n. 207 del 2008, convertito in legge n. 14 del 2009 con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia, risulta ridotta, oltre che per effetto del taglio minimo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, anche per effetto della compensazione verticale prevista nell'ambito della procedura di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2;

la pianta organica dell'AIFA risulta notevolmente sottodimensionata anche rispetto alle altre Agenzie regolatorie europee (circa 3 volte inferiore) e tale circostanza concorre a determinare oggettive difficoltà operative nella gestione di tutte le procedure di competenza dell'AIFA, specie nel settore regolatorio ed ispettivo, finalizzate ad assicurare la migliore tutela della salute pubblica;

è necessario garantire, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, la continuità operativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco salvaguardando l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad oggi dal personale dirigente - assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - che verrebbe meno per effetto delle contemporanee, prossime, scadenze contrattuali (31 ottobre 2014), e considerando l'infungibilità di tali competenze raggiunta mediante l'esperienza diretta maturata nel tempo e la peculiarità della formazione acquisita presso l'AIFA e in ambito comunitario ed internazionale;

l'accoglimento di tale proposta non comporta oneri economici a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli importi necessari alla copertura finanziaria sono interamente a carico dell'AIFA, poiché derivanti da proprie risorse generate dalle entrate di cui alla lettera *b)* del comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Dette risorse,

essendo correlate ai servizi ordinari dell'AIFA, hanno carattere di stabilità e certezza e costituiscono entrate consolidate, oltre a dimostrarsi stabilmente acquisite al bilancio dell'Agenzia,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare con urgenza misure atte a garantire l'operatività dell'AIFA.

_____

(*) Accolto dal Governo

G2.100

BITONCI, BISINELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

i danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto tra fine Gennaio e i primi giorni di Febbraio 2014 e che hanno interessato i comuni del territorio compreso tra le province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo dell'area interessata, con numerose aziende chiuse o impedite a riprendere la normale attività a causa delle copiose nevicate verificatesi nelle zone di montagna piuttosto che a causa dei fenomeni alluvionali occorsi in pianura;

è pertanto sempre più indispensabile, anche alla luce degli analoghi e recenti fatti accaduti in Emilia-Romagna, provincia di Modena, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

in numerosi enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo a valutare la possibilità di sospendere per l'anno 2014 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli abitanti dei Comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi di gennaio e febbraio 2014.

_____

(*) Accolto dal Governo

3.1

DI BIAGIO

Inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente comma:

«4-*bis*. Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fatti specie di cui all'articolo 2199, comma 4, lettera *b),* numero 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui al comma 4, lettera *b),* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

4.1

DI BIAGIO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

G4.100

BELLOT, BISINELLA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Emilia Romagna e Veneto prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

G4.100 (testo 2)

BELLOT, BISINELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Emilia Romagna e Veneto prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

_____

(*) Accolto dal Governo

G4.101

D'AMBROSIO LETTIERI

Decaduto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1214-B, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del

maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, ha previsto all'articolo 4, comma 1, la proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli sino al 31 marzo 2014;

tale limite di durata della gestione commissariale è in contrasto con i contenuti dell'O.P.C.M. 3858 del 12 marzo 2010 che la estende sino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo delle opere, con oneri totalmente a carico del finanziamento già stanziato;

il succitato decreto-legge, all'articolo 4, comma 2, ha previsto che entro sei mesi antecedenti tale scadenza, con Accordo di Programma, si sarebbe dovuto individuare il soggetto competente al subentro nelle attivata e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», superamento che può ottenersi solo con il completamento delle opere avviate.

ad oggi tale soggetto non è stato individuato, probabilmente anche per le difficoltà oggettive di trasferire, a cantieri aperti, ad un altro soggetto, la responsabilità della realizzazione di un intervento, la cui attuazione è prioritaria per la salvaguardia della salute di oltre un terzo degli abitanti della Puglia;

una proroga della gestione commissariale non comporta aggravio di spesa in quanto l'intero costo della gestione commissariale fino al termine dei lavori ed al collaudo delle opere è, come da disposizioni vigenti, a valere sulle somme stanziate per l'intervento come disposto dall'articolo 2 comma 3 dall'OPCM n. 3858 del 12 marzo 2010 di incarico,

impegna il Governo a disporre, la proroga della gestione commissariale sino al 30 novembre 2016, al fine di garantire continuità al lavoro sino ad ora svolto dal Commissario e la relativa conclusione dei lavori che sono in fase di completamento.

G4.102

GIBIINO

Decaduto

Il Senato,

premesso che:

la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 sul trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e Noleggio con Conducente), come novellata dall'articolo 29 comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, contiene diverse criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza evidenziate più volte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.f.r. da ultimo Relazione attività svolta nel 2010), che ha espressamente auspicato «l'introduzione di interventi correttivi volti ad eliminare i vincoli amministrativi introdotti e a preservare la normativa nazionale in precedenza vigente in materia»;

la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 264, del 6 novembre 2013, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera *b),* della legge della Regione Molise, n. 25 del 2012, poiché avrebbe determinato «un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea [. . .], con ciò violando anche il principio di parità di trattamento sotteso alla previsione dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», ha affermato il principio che tali servizi, in quanto servizi di Trasporto non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo V del Trattato CE, sono, quindi, soggetti alle prescrizioni della «Direttiva Servizi del Mercato Interno» n. 2006/123/CE, che ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 alinea e lettera *d)* espressamente vieta di subordinare l'accesso a e l'esercizio dei servizi, tra l'altro, a requisiti discriminatori basati sull'ubicazione della sede legale dell'impresa,

considerato che:

le modifiche introdotte alla legge n. 21 del 1992 dall'articolo 29 comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207 del 2008, prevedono adempimenti differenziati per le imprese di NCC in funzione della localizzazione della propria sede legale, che deve trovarsi obbligatoriamente nel territorio del Comune che ha loro rilasciato l'autorizzazione all'attività;

per le esposte criticità l'Amministrazione aveva opportunamente provveduto a disporre l'ulteriore sospensione dell'efficacia della critica norma nel testo originario del decreto-legge n. 150 del

2013;

in fase di conversione in legge del citato decreto-legge al Senato è stato inizialmente abrogato il comma 4 dell'articolo 4, che introduceva tale ulteriore sospensione, generando la ferma reazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, opportunamente tenuta in considerazione dai lavori parlamentari, che hanno provveduto a ripristinare la proroga in sede di esame del provvedimento alla Camera;

infine, che per risolvere definitivamente le criticità in precedenza esposte, occorre completare entro il prossimo 31 dicembre 2014, l'*iter* procedurale indicato dall'articolo 2 comma 3 del decreto-legge 40 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 73 del 22 maggio 2010,

impegna il Governo ad adottare tempestivamente, previa concertazione con le associazioni di rappresentanza delle imprese, il decreto ministeriale volto a dettare, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, «urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia».

6.1

CENTINAIO, BISINELLA

Inammissibile

Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera *c),* e al comma 607 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi in Scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11.

Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire ai docenti di cui al presente comma l'aggiornamento delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e per lo scioglimento della riserva, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato per l'anno scolastico 2014-2015».

G7.101

ENDRIZZI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, TAVERNA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7 reca «Proroga termini in materia di salute»;

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», all'articolo 11, comma 12, si stabilisce che «Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione»;

secondo le recenti statistiche sui consumi dei farmaci in Italia, risulta che, ogni anno, le famiglie sprecano una quantità elevata di medicinali, gettando farmaci in quanto non utilizzati e scaduti e che ciò avviene principalmente a causa delle dosi preconfezionate, distribuite nelle farmacie, che risultano in eccesso rispetto alle specifiche prescrizioni mediche;

gran parte di tali medicinali non utilizzati appartengono alle fasce coperte dall'esenzione del SSN e ciò determina, di conseguenza, un consistente dispendio di denaro pubblico, a cui va aggiunta la

spesa che i privati cittadini sostengono per medicinali di fascia C;

la disposizione introdotta con il decreto-legge n. 1 del 2012 ha l'obiettivo di revisionare le modalità di confezionamento dei farmaci al fine di individuare le confezioni ottimali ed evitare sprechi e rendere così il più possibile corrispondenti le dosi prescritte dal medico con le dosi acquistate dal paziente;

oltre ad evitare lo spreco di farmaci e contribuire al contenimento della spesa farmaceutica, la confezione ottimale aiuta il paziente ad avere una maggiore consapevolezza nella gestione del farmaco secondo prescrizione medica innescando un circolo virtuoso tra tutti gli attori coinvolti nell'erogazione dei farmaci,

impegna il Governo a valutare, al fine di rendere, maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, i motivi per cui l'AIFA non abbia ancora provveduto ad adottare, a norma dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, la delibera sulle modalità di confezionamento dei farmaci, anche di tipo monodose, e sollecitare altresì, l'adozione della stessa in tempi celeri in considerazione dei consistenti risparmi generati che favorirebbero i cittadini.

_____

(*) Accolto dal Governo

G8.100

STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

la legge di stabilità, n. 147 del 2013, al comma 748, al fine di risolvere almeno temporaneamente i gravissimi problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, che coinvolgono 24.000 lavoratori, ha autorizzato, fino al 28 febbraio 2014, alle medesime istituzioni, l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, garantendo così il posto di lavoro ai suddetti lavoratori;

nel medesimo comma 748 si prevedeva che entro il 31 gennaio 2014 il Governo attivasse un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, per individuare soluzioni normative o amministrative connesse ai loro problemi occupazionali;

il 18 febbraio scorso, in prossimità dello scadere della proroga contrattuale fino al successivo 28 febbraio, concessa con la legge di stabilità 2014, l'allora Ministro della pubblica istruzione Carrozza inviava un *tweet* confermando il proprio impegno con queste parole: «Sono al Senato a trovare una soluzione per i lavoratori socialmente utili della scuola almeno temporanea»; sostenendo inoltre di aver trovato la copertura finanziaria di venti milioni di euro sufficienti per assicurare la proroga di un mese, fino a fine marzo 2014, delle assunzioni;

la vicenda dei 24.000 lavoratori *ex* LSU della scuola rappresenta una vera e propria emergenza sociale, uno dei peggiori risultati della cieca politica rigori sta dei passati governi che attraverso una serie indiscriminata di tagli ha fatto ricadere sulle spalle di una categoria debole e indifesa il peso di politiche che aumentano esponenzialmente le disuguaglianze,

impegna il Governo a intervenire immediatamente, già nel decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, inserendo la norma di proroga su cui il ministro interessato aveva preso ufficialmente impegno di fronte ai 24.000 lavoratori e alle loro famiglie e contestualmente attivare il tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, al fine di individuare una soluzione normativa o amministrativa definitiva a questa emergenza sociale.

G8.100 (testo 2)

STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la legge di stabilità, n. 147 del 2013, al comma 748, al fine di risolvere almeno temporaneamente i gravissimi problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, che coinvolgono 24.000 lavoratori, ha autorizzato, fino al 28 febbraio 2014, alle medesime istituzioni, l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, garantendo così il posto di lavoro ai suddetti lavoratori;

nel medesimo comma 748 si prevedeva che entro il 31 gennaio 2014 il Governo attivasse un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, per individuare soluzioni normative o amministrative connesse ai loro problemi occupazionali;

il 18 febbraio scorso, in prossimità dello scadere della proroga contrattuale fino al successivo 28 febbraio, concessa con la legge di stabilità 2014, l'allora Ministro della pubblica istruzione Carrozza inviava un *tweet* confermando il proprio impegno con queste parole: «Sono al Senato a trovare una soluzione per i lavoratori socialmente utili della scuola almeno temporanea»; sostenendo inoltre di aver trovato la copertura finanziaria di venti milioni di euro sufficienti per assicurare la proroga di un mese, fino a fine marzo 2014, delle assunzioni;

la vicenda dei 24.000 lavoratori *ex* LSU della scuola rappresenta una vera e propria emergenza sociale, uno dei peggiori risultati della cieca politica rigori sta dei passati governi che attraverso una serie indiscriminata di tagli ha fatto ricadere sulle spalle di una categoria debole e indifesa il peso di politiche che aumentano esponenzialmente le disuguaglianze,

impegna il Governo ad attivare, con urgenza, in collaborazione con il Parlamento qualora la soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi, misure atte a garantire la proroga dei contratti dei LSU.

_____

(*) Accolto dal Governo

9.1

DI BIAGIO

Inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, così come modificato dalla legge n. 97 del 2013, è soppresso».

G9.100

CANDIANI, BISINELLA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, prevede che a decorrere dal gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, siano assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

la medesima disposizione prevede che la commercializzazione delle e-cig (sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sia assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeri aie 22 febbraio 1999 n. 67, e che ciò equivale a dire che la vendita delle e-cig è sottoposta ai Monopoli di

Stato così che il combinato disposto di tali disposizioni mette a rischio le oltre tremila aziende del settore che negli ultimi due anni hanno assunto molti giovani,

impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere la disciplina fiscale relativa al settore della «sigaretta elettronica» posticipando l'applicazione dell'imposta sulle sigarette elettroniche, al fine di diminuire l'attuale eccessivo carico fiscale su di esso gravante e di rimuovere le incongruenze normative che hanno avuto effetti di blocco e recessione sull'intero settore economico.

G9.101

STEFANI, BISINELLA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

la Legge di stabilità per l'anno 2014 ha introdotto un nuovo comma all'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevedendo che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative debbano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità;

l'attuale disposizione potrebbe determinare notevoli criticità nelle località turistiche, laddove la maggioranza dei turisti provenienti dall'Est Europa è solita utilizzare il contante per l'acquisto di beni e servizi durante il soggiorno presso le medesime località, essendo oggi poco diffuso nei predetti Paesi l'utilizzo di carte di debito ovvero di strumenti analoghi;

l'entrata in vigore della disposizione ha già creato pesanti critiche all'interno del comparto turistico, laddove la norma, se confermata, rischierebbe di avere pesanti ripercussioni sull'intero settore ricettivo, in particolare nelle aree e nelle località dove la presenza dei turisti provenienti da Paesi europei come Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Russia è maggiore,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere una proroga dell'entrata in vigore della vigente disposizione in materia di obbligo di pagamento di canoni di locazione attraverso l'utilizzo di strumenti di tracciabilità, valutando, in subordine l'esclusione dell'applicazione di detta norma per le destinazioni turistiche ovvero per unità abitative locate per un periodo temporale inferiore a 21 giorni.

G9.102

COMAROLI, BISINELLA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

i Comuni e gli enti locali devono far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, e che il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183 del 2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodo logico risulta particolarmente gravoso, anche per il fatto che in tal uni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;

le attualità modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;

in alcune Regioni, al fine di agevolare i Comuni, si è ricorso al così detto Patto regionale verticale incentivato, e che la legge di Stabilità ha anticipato i termini per l'attivazione delle procedure

relative ai così detti «Patti di solidarietà» tra enti territoriali, ma che l'attuale formulazione risulta eccessivamente anticipatrice, tanto che alcuni Comuni potrebbero trovarsi nella situazione di non riuscire ad aderire a tali procedure,

impegna il Governo a valutare la possibilità di ripristinare al 15 settembre il termine entro il quale gli enti locali che partecipano al patto regionalizzato devono dichiarare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno, prevedendo altresì al contempo di ripristinare al 31 ottobre il termine entro cui le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

G9.103

CONSIGLIO, BISINELLA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha stabilito che a decorrere dal 10 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore della impresa o professionista per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi;

in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro;

in base a tali disposizioni, di fatto, il provvedimento prevede una partenza immediata, dal prossimo 28 marzo, soltanto per i beneficiari con un fatturato, nell'anno precedente a quello in cui viene effettuato il pagamento, superiore a 200 mila euro, mentre per le altre casistiche si avrà tempo fino al 30 giugno per mettersi al passo con la normativa,

impegna il Governo a valutare la possibilità di posticipare al 1º gennaio 2015 l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

G9.104

ARRIGONI, BISINELLA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

stimato come l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione;

constatato come la Legge di Stabilità 2014 ha introdotto modifiche riguardanti le imprese ed i

professionisti, prevedendo come a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e, quindi, dal 2013 per la generalità delle imprese «solari» e dei professionisti), il 20 per cento dell'Imu relativa ai fabbricati strumentali sia deducibile nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, restando tuttavia ferma l'indeducibilità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e che, esclusivamente per il periodo d'imposta 2013, è previsto che la percentuale di deduzione sia innalzata al 30 per cento,

impegna il Governo a valutare la possibilità, a partire dall'esercizio in corso, di rivedere le percentuali di deduzione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa, aumentando tale deduzione a favore delle PMI, ovvero delle imprese entro un prefissato numero di dipendenti o un predefinito livello di fatturato, valutando altresì di estendere il regime di deduzione anche all'imposta regionale sulle attività produttive.

G9.104 (testo 2)

ARRIGONI, BISINELLA (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premesso che:

negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;

stimato come l'applicazione dell'imposta immobiliare sugli immobili strumentali all'impresa sottrae importanti risorse economiche all'imprenditore, impedendogli di investire le stesse in nuovi investimenti ovvero in occupazione;

constatato come la Legge di Stabilità 2014 ha introdotto modifiche riguardanti le imprese ed i professionisti, prevedendo come a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e, quindi, dal 2013 per la generalità delle imprese «solari» e dei professionisti), il 20 per cento dell'Imu relativa ai fabbricati strumentali sia deducibile nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, restando tuttavia ferma l'indeducibilità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e che, esclusivamente per il periodo d'imposta 2013, è previsto che la percentuale di deduzione sia innalzata al 30 per cento,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio, a valutare la possibilità, a partire dall'esercizio in corso, di rivedere le percentuali di deduzione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa, aumentando tale deduzione a favore delle PMI, ovvero delle imprese entro un prefissato numero di dipendenti o un predefinito livello di fatturato, valutando altresì di estendere il regime di deduzione anche all'imposta regionale sulle attività produttive.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Bonfrisco e i restanti componenti del Gruppo FI-PdL XVII

(**) Accolto dal Governo

G9.105

ARRIGONI, BISINELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, considerato che il provvedimento in esame contiene al suo interno numerosi disposizioni in materia di finanza locale;

stimato che le riduzioni in termini di tagli di spesa operate in questi ultimi anni, come il

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni, hanno seguito un approccio orizzontale, senza cioè valutare adeguatamente le virtuose gestioni degli enti locali;

valutato che gli amministratori locali si stanno muovendo perciò in un quadro normativo estremamente variabile ed incerto;

ricordato come i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno il quale impone agli enti il raggiungimento di un obiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, e che il procedimento per la determinazione di tale saldo risulta particolarmente gravoso;

evidenziato come dal 1º gennaio 2013, così come stabilito dalla Legge di Stabilità 2012, l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica è stata ampliata anche ai Comuni con una popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti;

considerato che i vincoli imposti dal PSI hanno negative ricadute sulle spese di investimento, dal momento che l'utilizzo del principio di competenza mista costringe gli enti a posticipare il pagamento di queste spese garantendo così il saldo prestabilito e la conseguente riduzione delle medesime spese di investimento, nonostante queste voci siano tra le più importanti per la ripresa economica;

stimato come la riduzione delle risorse a favore dei Comuni, congiuntamente all'obbligo del rispetto delle regole del Patto di stabilità, costringe in tal modo le amministrazioni locali ad operare manovre di riequilibrio di bilancio basate sulla riduzione delle uscite di conto capitale, la riduzione degli investimenti e il blocco dei pagamenti;

evidenziato come l'obbligo di rispettare i vincoli del Patto di stabilità non appare coerente con il contesto economico, e che anzi gli strumenti più efficaci per fronteggiare la crisi economica sono proprio rappresentati dalle spese di investimento che, rispetto alle spese in conto corrente, rappresentano un volano per l'economia potendo determinare una crescita più sostenibile economicamente,

impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere l'applicazione dei vincoli del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti differendo per l'anno in corso l'applicazione degli stessi sui piccoli Comuni e procedendo altresì con una revisione dell'intero impianto dei vincoli di finanza pubblica per gli enti locali allo scopo di allentare i vincoli al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G9.106

LATORRE, PEZZOPANE, MORGONI, SCALIA, MARGIOTTA, FEDELI

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

le concessioni demaniali marittime hanno ad oggetto l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (articolo 822, comma 1, c.c.), dietro la corresponsione di un canone;

l'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 prevede che: «la concessione dei beni demani ali marittimi può essere rilasciata, non solo per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, ma anche per la gestione di stabilimenti balneari, di esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, di gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, di esercizi commerciali, nonché di servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo»;

nel gennaio 2009 la Commissione Europea ha trasmesso al Governo Italiano un documento di infrazione relativo alla normativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime in

quanto contrastante con la Direttiva BOLKESTEIN 2006/123/CE sia per il diritto preferenziale di insistenza di cui all'articolo 37 del codice della navigazione sia per il rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 400 citato;

al fine di superare i rilievi della Commissione, l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) non solo ha soppresso il rinnovo automatico ma ha anche delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demani ali marittime;

a tutt'oggi il decreto legislativo non è stato emanato, con la conseguenza che la materia delle concessioni demaniali è di non chiara applicazione, sia per quanto riguarda l'ambito di operatività, sia per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali;

tale situazione di grave incertezza normativa sta creando un serio rischio che investe soprattutto i titolari di immobili adibiti a civile abitazione insistenti sulle concessioni aventi carattere abitativo e/o residenziale in alcune aree rivierasche del Paese, con la conseguenza ulteriore di generare ed amplificare progressivamente un grave contenzioso amministrativo;

le concessioni demani ali presentano morfologia e differenze sostanziali non solo con riferimento ai beni su cui insistono ma anche con riguardo agli interessi sottesi e ai soggetti titolari delle concessioni;

pur ribadendo si i principi di cui alla direttiva comunitaria 20061123/CE (Direttiva Bolkestein) volti ad assicurare la imparzialità, la trasparenza e la pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari onde tutelare il principio di libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato CEE, è evidente che, nel predisporre la normazione delegata, debbano ancor più che nel passato, distinguersi le concessioni che hanno un reale contenuto produttivo ed imprenditoriale, quali quelle con finalità turistico-balneari e/o ricreative, da quelle che invece ne sono prive, quali quelle con finalità abitative e/o residenziali, regolando diverse procedure di assentimento e di rinnovo delle concessioni in relazione alle diverse finalità delle concessioni;

l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, come modificato dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;

l'articolo 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive, demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive nonché ai beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

le proroghe citate, interpretate letteralmente, non sembrerebbero comprendere, dunque, le concessioni demaniali aventi carattere abitativo e/o residenziale, con evidente irragionevolezza ai fini della proroga, ponendo diversi problemi in ordine alla possibilità, non solo da parte dell'Amministrazione centrale ma anche delle Regioni e degli enti locali, di interpretare in modo difforme la normativa nazionale e comunitaria e perciò di stabilire procedure di assentimento e di rinnovo delle concessioni aventi natura imprenditoriale differenziate da quelle che ne sono prive;

preso atto che è necessario garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento a tutti i soggetti;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad accelerare il procedimento diretto all'adozione ed emanazione del decreto legislativo di revisione e riordino della regolazione delle concessioni demani ali marittime, differenziando quelle di natura imprenditoriale, quali quelle con finalità turistico-balneari e/o ricreative, da quelle di diversa natura, quali quelle con carattere abitativo e/o residenziale, e prevedendo in ogni caso diverse procedure di assentimento e/o di rinnovo nonché, seppure nel rispetto di tale diversità e in via subordinata, i criteri di tutela degli investimenti effettuati dai concessionari precedenti dei quali il nuovo concessionario trae beneficio;

nelle more dell'approvazione del decreto, ad estendere la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime al 2020, incluse quelle a carattere abitativo e/o residenziale ovvero, in subordine ad interpretare la norma di cui all'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009, come riferibile anche alle concessioni a carattere abitativo e/o residenziale.

10.1

ARRIGONI, BISINELLA

Respinto

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il termine di cui al comma 3, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, è differito al 1º gennaio 2015 e, al primo periodo del comma 3-*bis,* le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data dello ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014"».

13.0.1

DI BIAGIO

Inammissibile

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«13-*bis.*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis.* Il termine di sei mesi di cui al comma precedente si intende prorogato di ulteriori sei mesi qualora chiunque detenga i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, numero 4), del regolamento ne dia comunicazione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I"».

Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali come da art. 5, comma 2-*bis.*

Da inviare a:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito nazionale ed europeo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA (RM)
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica industriale e la competitività
Divisione XV - Politiche ambientali
Via Molise, 2
00187 ROMA (RM)

Da compilare a cura del detentore:

Denominazione
Indirizzo
C.a.p.
Comune
Provincia
Telefono
Fax
Cod. Ateco (1)
Partita I.V.A.

Tipologia d'impianti antincendio:

	Tipo (2)	Quantità d'impianti (numero)
1	Impianti fissi	
2	Impianti mobili (estintori)	

Tipologia delle sostanze controllate

	Quantità di estinguente (chilogrammi)
Halon 1211	
Halon 1301	
Halon 2402	
Idroclorofluorocarburi (HCFC)	

Note:

(1) Codice delle attività economiche Istat.

(2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.

(3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito, sono escluse quindi le dichiarazioni che includono tipologie di macchine distribuite in più siti.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (1248)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

ORELLANA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI, BATTISTA

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1248, di conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione,

premesso che:

un nuovo, ennesimo, decreto-legge proroga tutte quante le diverse missioni internazionali, nelle quali è impegnato il nostro Paese;

seppur in perenne assenza di una legge quadro che disciplini la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace (la discussione risulta avviata presso la IV Commissione difesa della Camera dei deputati), durante la XVI legislatura, il Governo Monti aveva inaugurato la decretazione in materia di carattere almeno annuale;

l'anno 2012 infatti era stato integralmente coperto dalle disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107. Nel 2013, nonostante la prevista (seppur anticipata) fine della legislatura, la prima decretazione ha coperto ben nove mesi, mentre la seconda, appena convertita dal Parlamento, soltanto l'ultimo trimestre dell'anno medesimo;

il decreto-legge in titolo, rinnovando una delle peggiori consuetudini delle scorse legislature, ritorna a finanziare le missioni internazionali di pace - nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo (altro ambito la cui legislazione è ferma al 1987) - per soli sei mesi, non trovando così alcuna giustificazione, non programmabile, di urgenza;

il decreto-legge in titolo è stato licenziato dal Consiglio dei ministri in data successiva al 31

dicembre 2013 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* solo il 16 gennaio 2014), lasciando per oltre due settimane le missioni internazionali medesime senza base giuridica, finanziaria e politica, con particolare preoccupazione per quelle più sensibili e delicate come quelle in Afghanistan e in Libano;

analogo accadimento si era registrato in occasione della precedente decretazione d'urgenza, arrivata con 10 giorni di ritardo, rispetto alla data del 30 settembre 2013;

premesso inoltre che:

il comma 3 dell'articolo 3 autorizza la spesa di euro 3.604.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica. A differenza delle missioni finanziate ai primi due commi, la missione di cui al comma 3 sembrerebbe non avere il "cappello" internazionale di cui alla decisione PESC citata al comma precedente. Al contrario, dal tenore letterale della disposizione, essa sarebbe disposta quale attuazione di accordo di cooperazione tra Italia e Libia, prevedendo un contingente di 30 unità;

rammentato che il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 e ratificato dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7 sia un trattato - concluso dall'allora presidente Berlusconi con un folle criminale di guerra e genocida come il colonnello Gheddafi - sia da ritenersi sospeso - come in più occasioni dichiarato dall'ex presidente del Consiglio Monti - e che occorra denunciare la non esecutività dello stesso da parte italiana, al fine di tutelare le risorse finanziarie garantite dall'Italia, nonché terminare la condizione di sfruttamento dei Paesi occidentali nei confronti del già martoriato popolo libico;

il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la spesa di euro 7.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali. Pur riconoscendo l'estrema rilevanza dell'operato dei servizi di *intelligence* a copertura, e per la sicurezza, dei nostri contingenti, anche e soprattutto per ragioni di opportunità legate alla riservatezza delle azioni medesime - di conseguenza anche del loro costo - così come per le precedenti decretazioni, si ritiene che detto finanziamento non dovrebbe trovar posto all'interno dei decreti di finanziamento temporali ma, al contrario, nelle norme che autorizzano il finanziamento ordinario delle azioni di *intelligence*, comprendendo ed esplicitando il riferimento a quelle legate alle missioni internazionali;

il comma 3, del medesimo articolo 4 "al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali" autorizza la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto. La deroga in commento, in linea con le precedenti decretazioni, esonera i Ministeri competenti dall'acquisire materiali e lavori secondo il codice dei contratti e legislazione successiva in materia;

premesso inoltre che:

il comma 2 dell'articolo 7, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, prevede che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma pari alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento;

in riferimento alla disposizione di cui sopra, pur riconoscendo la peculiarità delle funzioni alle quali la norma medesima si riferisce, si richiama l'attenzione del Senato alla relazione tra le attribuzioni del legislatore governativo e di quello parlamentare nella sede di conversione in legge dell'operato del primo. Ancor prima che le commissioni competenti per materia del Parlamento siano giunte alla discussione della norma in questione, le amministrazioni citate dal comma 2 potrebbero

aver già richiesto, e magari speso, la metà delle somme finanziate con il decreto in commento;

pur non dubitando della solidità politica della maggioranza parlamentare che solitamente sostiene il Governo, quindi della pressoché certa conversione in legge di decreti, soprattutto su di un tema come il rifinanziamento delle missioni internazionali, si segnala che detto comportamento del Governo (che decreta il rifinanziamento con 16 giorni di ritardo sulla precedente copertura normativa) non è assolutamente rispettoso delle attribuzioni e delle funzioni che la Costituzione assegna al Parlamento nell'esercizio della funzione di conversione, e non di mera ratifica, delle disposizioni contenute nelle decretazioni d'urgenza;

le presmesse relative alle criticità rilevate circa le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, possono ritenersi applicabili anche al comma 2 dell'articolo 10, il quale contenendo una norma di salvaguardia oltre la scadenza (31 dicembre 2013) del precedente D.L. n. 114 del 2013 di proroga delle missioni internazionali, convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1°ottobre 2013 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel medesimo decreto-legge;

l'articolo 11 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge in commento, pari complessivamente a euro 619.079.091 per l'anno 2014. Ricordando che con le disposizioni per il bilancio 2014, dopo l'approvazione della nota di variazione, risultano appostati sul capitolo 3004 (relativo alle missioni) 615.318.772 di euro, si rileva che la dotazione finanziaria relativa all'intero anno 2014 è stata praticamente esaurita con il decreto in commento che copre solo il primo semestre 2014. Il Movimento 5 stelle, già in sede di approvazione dei documenti di bilancio relativi all'anno 2014, aveva denunciato detto artificio contabile messo in atto da un Governo, il quale, seppur chiamato a predisporre correttamente e con lungimiranza le risorse per il funzionamento dello Stato per l'intero anno (e triennio), ha chiaramente pensato a navigare a vista, evidentemente consapevole di esser non esser il medesimo che si dovrà occupare della copertura finanziaria del secondo semestre dell'anno 2014;

considerato che:

l'uso abnorme della decretazione d'urgenza, dei decreti-legge *omnibus* e delle leggi delega ha generato, in più di una occasione, le perplessità dell'Osservatorio sulla legislazione, nonché i richiami del Presidente della Repubblica e della stessa Corte costituzionale, che da anni e con più sentenze ha stigmatizzato questa prassi;

questo uso disinvolto e, talvolta, spregiudicato dei decreti-legge e dei decreti legislativi ha fatto sì che, ormai da anni, le leggi di conversione dei decreti-legge o di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali rappresentino la quasi totalità delle leggi approvate dal Parlamento (i dati dell'Osservatorio per la legislazione indicano tale percentuale in più dei due terzi);

il ricorso alla "decretazione d'urgenza" e l'eccessivo uso della "questione di fiducia" finiscono di fatto per svuotare il Parlamento di alcune delle sue prerogative più importanti, la funzione legislativa e quella di controllo e di indirizzo politico, attraverso un uso davvero elastico dei presupposti che sono alla base dell'utilizzo legittimo di tali strumenti;

forti perplessità originano dall'ormai ripetuta usanza di inserire in un unico provvedimento tutte le missioni, in alcuni casi molto diverse tra loro, impedendo in sostanza al Parlamento di valutarle singolarmente in tutte le loro accezioni e incidenze prima di deliberare. Per alcune di queste missioni, si pensi anche solo all'Afghanistan (o al Mali), il confine tra intervento di pace e azione di guerra è talmente sottile da rendere indistinguibile la natura stessa dell'intervento;

quanto innanzi rilevato, anche alla luce delle recentissime dichiarazioni del Presidente della Repubblica proprio in riferimento all'uso disinvolto della decretazione d'urgenza da parte del Governo nel mese di dicembre ultimo scorso, pare riadattarsi perfettamente al decreto-legge in commento il quale, per l'ennesima volta, riunisce al suo interno disposizioni riguardanti la proroga della partecipazione dei contingenti italiani come quelle relative alla cooperazione allo sviluppo - la cui legislazione di riferimento risale ormai ad un trentennio fa - peraltro riunite tutte in soli due articoli;

accettare un intervento non soltanto come strumento di offesa alla libertà dei popoli, come dice

l'articolo 11 della Costituzione, ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (anche commerciali) conduce *de facto* al superamento di quei principi, che sono alla base del dettato costituzionale;

pur consapevoli degli obblighi e degli oneri che derivano all'Italia per la sua appartenenza all'Unione europea e ad alleanze come la Nato, pur comprendendo come ciò comporti un certo vincolo di solidarietà con gli altri Paesi e delle conseguenze politiche importanti qualora l'Italia si tiri indietro, il rapporto tra l'Italia e le organizzazioni multilaterali di riferimento, tuttavia, non può costituire un alibi e non comporta per l'Italia l'obbligo automatico di essere presente in ogni missione;

valutare per ogni missione se, quanto e come contribuire, in modo strategicamente collegato agli interessi nazionali e alle dinamiche europee e transatlantiche, risulta di difficile attuazione, di fronte ai tempi e alle modalità con i quali, seguendo ormai una prassi consolidata, si affrontano le periodiche proroghe delle missioni internazionali. L'utilizzo dello strumento decreto-legge impedisce, di fatto, un'analisi accurata e una deliberazione consapevole;

il richiamo ai requisiti di necessità e urgenza per la proroga delle missioni sembra, inoltre, azzardato, vista la natura periodica e, dunque, assolutamente prevedibile, delle esigenze legate alle missioni internazionali, nonché la natura politica del provvedimento in oggetto;

per queste ragioni, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1248 .

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1214-B e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 3.1, 6.1 e 9.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 13.0.1.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta.

Dichiarazione di voto del senatore Maran sul disegno di legge n. 1214-B

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Scelta Civica per l'Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Albertini sul disegno di legge n. 1214-B

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Per l'Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice De Petris sul disegno di legge n. 1214-B

Il testo del decreto che stiamo per convertire è frutto delle indecisioni e delle difficoltà proprie di un Governo, come quello passato, sorretto da una maggioranza improponibile.

Accanto a luci permangono molte, troppe ombre nel testo che ci è ritornato dalla Camera con alcune modifiche apprezzabili ancorché ancora troppo timide e altre francamente inaccettabili.

Mi riferisco - ad esempio - al tema delle fonti rinnovabili in edilizia che ci ha visto soccombere nella nostra battaglia, qui in Senato, per eliminare lo slittamento di un anno di una norma molto importante che prevedeva, per le nuove abitazioni e per ristrutturazioni rilevanti, l'utilizzo di una percentuale del 50 per cento di ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento; misura che ci avrebbe più velocemente avvicinato agli *standard* e agli obiettivi europei per le fonti rinnovabili. Fortunatamente alla Camera si è sanato il *vulnus* venutosi a creare in questo ramo del Parlamento.

Altro esempio è il problema degli sfratti che ha visto approvare alla Camera un emendamento su cui mi sono inutilmente battuta qui in Senato, in prima lettura, e che il Governo non ha sufficientemente valutato, salvo poi ritornare sui suoi passi nel passaggio nell'altro ramo.

Certo, si poteva fare di più perché, a fronte dell'utilizzo di modeste risorse, si può dare ristoro a

migliaia di famiglie attanagliate dalla crisi e che incolpevolmente non sono in grado di far fronte al pagamento dell'affitto per soddisfare il diritto primario alla casa.

Il testo al nostro esame vede ora cancellato un altro pasticcio tipico di un Governo bloccato da veti incrociati interni come la misura sulla *social card*. Già in prima lettura abbiamo sollevato l'obiezione dell'esiguità dei finanziamenti previsti, ma ancor più contestavamo la fonte di reperimento delle risorse. Si tagliavano i fondi destinati agli esodati! Una vera vergogna! Non si può sempre innescare una guerra tra poveri o poverissimi!

Detto ciò, non si può non vedere come il provvedimento nel suo insieme sia sostenuto da una filosofìa inaccettabile: quella, cioè, di prorogare in continuazione la risoluzione dei problemi che attanagliano i cittadini, l'economia e la società tutta, con un costo sempre più insostenibile per il Paese e per i diritti dei cittadini.

Un esempio per tutti presente nel testo al nostro esame è l'ennesimo rinvio dell'applicabilità delle sanzioni per coloro che non ottemperano alle norme sulla tracciabilità dei rifiuti in un Paese che si trova a vivere sulla propria pelle un problema come quello della Terra dei fuochi.

Per questi motivi i senatori del Gruppo Misto-Sinistra ecologia e libertà confermano la volontà di votare contro questo provvedimento.

Dichiarazione di voto del senatore Consiglio sul disegno di legge n. 1214-B

Onorevoli colleghi, in Italia le cose sicure sono davvero poche. Una, sono le tasse da pagare allo Stato centrale, arbitro severo verso ì cittadini, almeno del Nord, e molto più tenero quando dovrebbe tagliare i propri rami secchi.

L'altra, invece, è il provvedimento oggi in discussione. Perché il milleproroghe è nel "bel Paese" uno dei provvedimenti più importanti: come si potrebbe, viceversa, posticipare scadenze, differire normative ed adempimenti vari?

E peraltro quest'anno si sarebbe dovuto cambiare nome al provvedimento. Non più milleprororghe ma "mille e una proroga". Sì, perché quando qualche giorno fa un partito politico, dopo una sanguinosa faida interna, ha deciso di non passare attraverso il voto democratico del popolo, sottraendogli il suo diritto più importante, ovvero quello del voto, ma di nominare nella sua segreteria il nuovo primo Ministro, ebbene in quel momento il Governo ha deciso di prorogare il commissariamento del Paese.

Ecco, allora: il milleproroghe 2014 passerà alla storia del popolo italiano, non la vostra, come "il milleedunaproroga".

Per il resto, questo decreto è sempre la solita tristissima storia all'italiana. Un documento che istituzionalizza il vizio esclusivamente italiano dell'eterno rinvio, il susseguirsi di rimandi e inefficienze, nelle cui pieghe si insinuano le solite marchette. E forse, dopo tanto tempo passato ad approvare in religioso silenzio provvedimenti come questo, l'Aula una domanda se la dovrebbe porre. Perché due possono essere le questioni: o il Governo e la pubblica amministrazione in generale non è in grado di amministrare con capacità ed efficienza la macchina pubblica, o la qualità della legislazione che in queste Aule produciamo è tanto bassa da non essere all'altezza del suo compito.

Resta il fatto, comunque la si pensi, cari colleghi, che non sarà certamente reiterando norme in scadenza, alcune delle quali peraltro da anni immemori, che si può pensare di risolvere i problemi della legislazione italiana.

Senza dimenticare il fatto che il provvedimento proroga termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, alcune norme di competenza del Ministero dell'interno in materia di infrastrutture e trasporti, altre nel settore delle politiche agricole, alimentari e forestali, come pure in quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Vengono insomma affrontati i temi più disparati, dalle assunzioni e dall'organizzazione della pubblica amministrazione ai corsi di formazione per addetti ai salvataggio in acqua. Insomma, ce ne è davvero per tutti!

Certo, il lavoro svolto prima qui al Senato e poi alla Camera dai nostri colleghi di partito ha cercato, per quanto possibile, di migliorare il testo. E in effetti alcuni importanti emendamenti sono stati approvati. Basti pensare ai 35 milioni di euro del Fondo per gli esodati, che viceversa avrebbero

dovuto essere destinati al finanziamento della *social card*. E che invece, per la decisa e convinta opposizione della Lega, rimangono su quel fondo importante, destinato, come noto, a dare un po' di sollievo a quella categoria di sfortunati lavoratori vittime di scelte del Governo precedente, e che molti di voi hanno appoggiato.

Della prevista proroga del commissario *ad acta* previsto per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nemmeno vogliamo parlare. Perché se è vero che non possiamo che esprimere soddisfazione per il fatto che si sia posta la parola fine alla gestione commissariale, dall'altro non possiamo non ricordare a qualcuno che oggi siamo nel 2014, e che sono passati più di trentatré anni da quei fatti. Più di una generazione.

E da più di una generazione, cari colleghi, questo Paese, che si definisce con orgoglio industrializzato, civile, democratico e moderno, continua imperterrito a procastinare e differire nel tempo le scadenze di provvedimenti e norme che ormai si trascinano dalla notte dei tempi.

Non sarà certamente rinviando ancora i nostri obblighi che questo Paese uscirà da quella spirale negativa in cui si trova. E che questo documento continua impietosamente a perpetuare.

Nella mia esperienza parlamentare ho giurato quattro volte per il Presidente del Consiglio: una a favore e tre contro.

E se posso, signor Presidente, visto che questo è il primo intervento che faccio dopo il deludente discorso del nuovo Presidente del Consiglio, a questo punto mi spiace di non aver votato (nonostante io non gli abbia mai votato a favore la fiducia) anche la proroga al Presidente Letta.

Tutte queste operazioni annunciate dal neo Presidente del Consiglio devono necessariamente procedere in parallelo, tenendo conto che in tutti i casi le coperture dovranno essere strutturali e a regime, con proiezione quantomeno triennale.

Qualcuno ha scritto che questi impegni sembrano quelli di un Presidente del Consiglio che è chiamato a guidare un Esecutivo di uno Stato che non sa dove mettere i soldi... Mentre lo Stato della Repubblica italiana sa bene di quanto ha bisogno ogni mese per pagare i suoi debiti.

Dichiarazione di voto del senatore D'Alì sul disegno di legge n. 1214-B

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Nuovo Centrodestra.

Dichiarazione di voto del senatore Endrizzi sul disegno di legge n. 1274-B

Carta vince carta perde, signori. Fate attenzione che c'è di nuovo in questo decreto? Quasi nulla: è la vecchia politica portata avanti da altri attori.

Dico: milleproroghe, un classico d'autore del *made in Italy* politico. Il primo decreto milleproroghe è del 2005 sotto la presidenza Berlusconi. Da allora è diventato un appuntamento pressoché fisso per tutti i Governi. Il Governo Letta, quello della svolta, quello del decreto del fare, alla fine ha svoltato... a destra! E non ha resistito alla tentazione di «prorogare», e ha emanato il suo decreto legge Ora il potere legislativo dovrebbe essere prerogativa del parlamento. Il Governo può emanare atti con forza di legge solo in casi eccezionali, di necessità e urgenza, che so, un'epidemia, una guerra, un'edizione del Festival di Sanremo che va male.(si fa un decreto per dire «Fazio e Litizzetto, è ultima volta che ci spillate quasi un milione in due»).

Quando invece non c'è la necessità non è costituzionale emanare decreti-legge; se non c'è l'urgenza non è costituzionale; se non c'è omogeneità di materie dentro uno stesso decreto non è costituzionale se un decreto viene reiterato non è costituzionale. Varie sentenze della Corte costituzionale (tra cui la n. 360 del 1996, diciotto anni fa) sono state chiare.

E questo milleproroghe come risulta? Vediamo la necessità. In base alle normative, le scuole guida dovrebbero dotarsi di un parco mezzi adeguato (lo impone la Comunità europea). Per fare il promotore finanziario servirebbe l'iscrizione ad un albo: hanno in mano i risparmi di una vita. Il Governo dovrebbe attuare norme per il controllo dell'abusivismo nel settore taxi e noleggi con conducente. Le mozzarelle di bufala devono essere lavorate in stabilimenti separati, per evitare che «per sbaglio» ci finisca dentro anche del latte di vacca: lo prevedono i regolamenti CE, ma è anche questione di buon senso: lo vogliamo tutelare il *made in Italy* agroalimentare di qualità? I Vigili del fuoco devono fare i

pompieri, non essere mandati a lavorare nei Ministeri con i fondi per la sicurezza incendi. Le università dovrebbero assumere solo se dimostrano che i loro parametri indicatori sono a posto. Per vincere un appalto di grandi opere si dovrebbe dimostrare di avere un'adeguata struttura organizzativa. Se i consigli comunali non approvano il bilancio entro ì tempi di legge dovrebbe intervenire il prefetto. Per fare la guardia giurata si dovrebbero frequentare i corsi tecnico pratici specifici. Le funivie dovrebbero avere una vita tecnica definita per legge.

Il Ministero dell'istruzione dovrebbe lasciare la sede di Viale Kennedy a Roma che ci costa 3 milioni per 6 mesi. La contabilità dello Stato e degli enti locali dovrebbe essere armonizzata e non fatta con criteri schizofrenici. La filiera distributiva dei farmaci dovrebbe essere rivista e con essa le relative remunerazioni (sono una delle maggiori voci di spesa per la Sanità italiana). Ma signori miei, queste norme esistono già e sono necessarie, voi ci dite che è necessario e urgente rimandarle? Ma veniamo all'urgenza. In questo decreto vengono prorogate, proroghe di proroga riproposte di anno in anno. In alcuni casi esiste un preciso divieto e allora ecco comparire la proroga di deroga in deroga, al divieto di proroga. Infine la chicca; dopo il terremoto in Irpinia, parliamo del 1980, dopo anni di inerzia e stasi dei lavori, venne nominato un commissario *ad acta*; ma parliamo del 2003; sono passati dieci anni e questo incarico veniva continuamente prorogato alla modica cifra di 100.000 euro l'anno.

È urgenza questa? Questa è cronicità. Urgente è dare un taglio a questa presa per i fondelli.

Dell'eterogeneità non serve quasi parlare. Chi ha letto il testo ha visto che *rebelot* di materie diverse è stato affastellato in questo decreto; è chiaramente incostituzionale: la Corte Costituzionale ha appena bocciato la Fini-Giovanardi sulle droghe, perché conteneva materie diverse come i cavoli a merenda. Ma allora quanti decreti rischiano di saltare? Ve lo stiamo dicendo da mesi, che qui è tutto farlocco.

Continuiamo così facciamoci del male, direbbe un regista caro al Presidente Renzi. Ma il giochino si sta bloccando da solo: il diavolo fa le pentole, non i coperchi. Totalmente assorbito da questa decretazione d'urgenza, preso da questa ansia da prestazione, il Governo Letta si è «dimenticato» quasi 500 decreti attuativi e dunque tante parole sono rimaste vuoti a perdere. A furia di decreti urgenti l'attività si ingorga e, se i decreti non vengono convertiti in legge entro sessanta giorni, decadono. In Veneto si dice «alla gallina ingorda scoppia il gozzo». In questi giorni parecchi decreti erano in procinto di scadere e la maggioranza di Governo ha dovuto cedere: o votavano le modifiche che il Movimento 5 Stelle chiedeva, oppure il decreto sarebbe rimasto impigliato a morte.

Vediamo le nostre modifiche.

Abbiamo permesso di aggiornare il nomenclatore tariffario, usato per definire il prezzo delle carrozzine e gli ausili per le persone non autosufficienti, che portano ancora i prezzi in lire! Tutto a vantaggio delle persone che avranno maggiori possibilità di acquisire materiali tecnologicamente più moderni.

Abbiamo cancellato la proroga al commissario per la ricostruzione in Irpinia; esatto: quello del 1980. Dopo trentaquattro anni si è messa la parola fine a uno spreco, grazie a un emendamento del Movimento 5 Stelle.

Abbiamo bloccato la proroga delle contabilità speciali delle Province nate nel 2004. Vedete le bugie a parole si vogliono abolire, nei fatti si continua a spenderci denaro pubblico. Dal 2006 si continuava a prorogare questo *status* di cui non si conoscono importi e spese.

Abbiamo eliminato il «premio» alle pubbliche amministrazioni che riorganizzano gli uffici, perché è semplicemente un loro dovere e il premio poi veniva impiegato per assumere nuovi dirigenti, magari amici degli amici.

Anche il commissario per la raccolta dei rifiuti a Palermo può dire addio al suo stipendio. Il suo ruolo, infatti, è ormai svuotato. Sarebbe stato uno spreco inutile. Verrà pure azzerato lo stipendio del commissario per i lavori alla galleria Pavoncelli che alimenta l'acquedotto pugliese; i lavori dovevano finire nel 2014 e avevano inserito una proroga fino al 2016.

Anche gli incarichi apicali nei Carabinieri, ovvero colonnelli e generali, prorogati di anno in anno, termineranno, Grazie al Movimento 5 Stelle l'Arma dovrà riordinare il personale e porre fine ad uno spreco di risorse denunciato da diversi appartenenti alle Forze armate.

E ancora, si è messa fine a un'ingiustizia: l'AIFA, l'Agenzia del farmaco, continuava a prorogare di anno in anno le nomine di dirigenti a tempo determinato; determinato, appunto, a termine: che senso aveva rinnovarli di anno in anno?

Infine (ma importante) l'obbligo di efficientamento energetico per i nuovi edifici non verrà rimandato, a vantaggio dei tanti artigiani e imprenditori nel settore della *green economy*.

Dunque possiamo dire che una cattiva norma, nata da una cattiva politica, oggi è un po' più ragionevole e ne siamo soddisfatti.

È curioso anche notare che il Presidente Renzi, che avrebbe rottamato Letta, ora si spreme per portare a casa un suo decreto. Dunque cosa è cambiato? Anzi, con la legge elettorale che obbliga a stare in coalizione, Renzi ricompatterà Lega e Nuovo Centrodestra con Berlusconi, suo primo alleato. A parole rottamatore, Renzi nei fatti è il ricompattatore. Non ha avuto ovviamente la nostra fiducia e oggi non avrà nemmeno un voto favorevole a questo decreto, che rimane un insulto alla Costituzione e, pur nelle migliorie, mantiene misure inaccettabili per un paese moderno.

Dichiarazione di voto del senatore Zanettin sul disegno di legge n. 1214-B

Onorevoli colleghi, torna di nuovo al nostro esame il decreto milleproroghe.

Come già ho avuto modo di dire nel corso della sua prima lettura in questo Senato, si tratta di un esempio di pessima tecnica legislativa, di cui peraltro, bisogna riconoscerlo, si sono avvalsi, indistintamente, i governi di ogni colore politico negli ultimi vent'anni.

Votiamo oggi un testo di legge del tutto disomogeneo, in cui è impossibile individuare una *ratio* unitaria,un coacervo di norme, confuse e disorganiche, che vanno a correggere disposizioni già emanate, minando la certezza del diritto e, reiterando normative, che di anno in anno non hanno trovato attuazione, probabilmente proprio perché sono inattuabili o magari del tutto superflue e, quindi, inutili.

Voglio ricordare , ancora una volta, che tale modo di legiferare si pone peraltro in contrasto con i principi sanciti dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 360, già nel lontano 1996, aveva posto, come limite al divieto di reiterazione di norme, l'individuazione di nuovi motivi di necessità ed urgenza.

Alcune proroghe sono davvero criticabili per i motivi, che cercherò di spiegare nel prosieguo.

Censuro, in particolare, la proroga della validità delle graduatorie delle assunzioni nella pubblica amministrazione, perché rinvia l'espletamento di nuovi concorsi e la possibilità dei più giovani di entrare nel pubblico impiego.

Censuro la proroga degli interventi emergenziali, come la gestione commissariale della Costa Concordia, che, oltretutto, posticipa con legge l'efficacia di un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Francamente dubito, onorevole rappresentante del Governo, sul piano della gerarchia delle fonti, che ciò sia legittimo.

Del tutto assurda appare la proroga del completamento dell'attività commissariale per gli interventi infrastrutturali nelle zone colpite dal terremoto del 1980. Con il testo in esame, dopo oltre trenta anni, si dispone ancora un anno di proroga per l'attività del commissario *ad acta* per il terremoto in Irpinia e Basilicata. Francamente è ora di dire basta a gestioni commissariali che durano da cosi lungo tempo, passando di proroga in proroga.

Ritengo di criticare anche la proroga prevista, in materia di magistratura onoraria, fino al 31 dicembre 2015 spero che sia l'ultima in attesa che si giunga ad una sua riforma organica nell'interesse dei cittadini. Giudico altresì negativamente anche la proroga delle norme sull'autodichiarazione per il permesso di soggiorno.

Con la norma introdotta con questo provvedimento si proroga infatti l'efficacia della deroga, rinviando di fatto una possibile semplificazione in materia di immigrazione.

A mio giudizio è particolarmente grave e dannosa la proroga di alcuni termini in materia di istruzione, università e ricerca: mi riferisco alla proroga del termine entro cui il Miur deve dismettere la sede romana di piazzale Kennedy, con risoluzione del relativo contratto di locazione, che rinvia, in tal

modo, il conseguente risparmio di spesa, pari a 6 milioni di euro, per la dismissione e alla proroga al 1° gennaio 2015 dell'obbligo di adozione da parte delle università del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo, con perdita evidente di efficienza del sistema. Sarebbe ora che i centri di costo ministeriali adottassero, senza esitazione, delle contabilità trasparenti ed in grado di valutarne l'efficiente gestione delle risorse.

Del tutto negativa è anche la proroga in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con riferimento all'affidamento di tali servizi, criticabile perché pone una deroga rispetto alla prescritta osservanza della normativa europea e rinvia ancora una volta la necessaria liberalizzazione del settore. Gli enti locali,, in troppe realtà, hanno dimostrato di essere dei pessimi gestori di servizi pubblici. È giunta ora che si confrontino con il mercato e si smantellino carrozzoni clientelari ed inefficienti.

Voglio pertanto ribadire con chiarezza ancora una volta, che Forza Italia si contrappone a questo modo di legiferare debole e confuso, proteso all'inserimento di norme eterogenee ed inopportune. Troppi e disomogenei ambiti di applicazione, comportano l'inevitabile incostituzionalità del decreto e contribuiscono a creare una cornice normativa assolutamente incerta e frazionata, che non giova ai cittadini, né agli operatori dei vari settori. Manca, ancora una volta, la certezza giuridica, la chiarezza e quel "nesso oggettivo e funzionale" tante volte richiamato dalla Corte Costituzionale.

Devo peraltro riconoscere che, invece, alcune modifiche introdotte già in prima lettura da questo ramo del Parlamento sono condivisibili, come: l'estensione della possibilità per gli italiani residenti all'estero, ma contribuenti in Italia, di fruire delle detrazioni per carichi familiari; la proroga per 3 anni dell'accorpamento dei tribunali in Abruzzo e la proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

Il testo del provvedimento, già di per sé criticabile, è stato, se possibile ulteriormente peggiorato alla Camera, e cito due norme per tutte. La Camera dei deputati ha previsto: lo spostamento del termine di proroga degli sfratti dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 e l'esclusione dei benefici fiscali spettanti al locatore dell'immobile oggetto di sfratto dalla determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il 2015.

È questo un segnale davvero negativo rivolto alla proprietà immobiliare, i cui diritti, come Forza Italia, vorremmo invece veder tutelati in modo pieno, e che va penalizzare un settore, appunto quello immobiliare, già colpito da una gravissima crisi, con pesanti riflessi anche sull'occupazione.

La camera ha inoltre soppresso l'articolo 9, comma 15 relativo alla Carta acquisti. Il testo cancellato prevedeva che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle carte acquisti, il contratto per la gestione del predetto servizio, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fosse prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore ed uno stanziamento in materia pari a 35 milioni di euro per il 2013. Cancellando tale norma la Camera ha, di fatto, lasciato prive di copertura le operazioni con carta acquisti già eseguite nel 2013. È quindi necessario che al più presto si provveda, con un provvedimento correttivo *ad hoc*, a reperire le adeguate coperture.

Rimane quindi - forse è inutile ribadirlo - un giudizio del tutto negativo del gruppo di Forza Italia su questo provvedimento. Mi avvio alla conclusione.

Oggi, onorevole rappresentante del Governo, ovviamente non è in Aula il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Al nostro Presidente del Consiglio, innovatore-rottamatore, se fosse presente, vorrei dire - anzi la prego fin d'ora di farsi latore con lui di questo mio auspicio quanto segue: egli ha detto che spera che quella di lunedì scorso sia stata l'ultima volta che il Senato vota la fiducia al Governo. Me lo auguro anch'io, perché anche l'esperienza di questo decreto milleproroghe dimostra che si deve superare il bicameralismo perfetto.

Temo tuttavia, che , alla luce della freddezza, con cui l'emiciclo sinistro di questa aula, dove è seduta la sua maggioranza, ha dimostrato l'altro ieri al neo presidente del consiglio, il suo percorso riformatore sarà più accidentato e faticoso del previsto. Sarei felice di essere smentito, ma temo sarà così.

Nelle more della abolizione del Senato, sarei comunque soddisfatto se, almeno, questa fosse l'ultima volta che il Senato vota un decreto milleproroghe. In questi tempi, meglio poco che niente!

Nonostante le censure e severe critiche al provvedimento, considerato comunque il proficuo e collaborativo lavoro che era stato svolto qui al Senato in 1a Commissione, tenuto conto del fatto che talune nostre proposte emendative in quella fase avevano trovato accoglimento, e per questo, almeno in parte, il provvedimento è stato migliorato, annuncio che il voto del Gruppo di Forza Italia sarà di astensione, in analogia a quanto già avvenuto in sede di prima lettura.

Dichiarazione di voto della senatrice Lo Moro sul disegno di legge n. 1214-B

È scontato che il Gruppo del Partito Democratico voti a favore del provvedimento. Le ragioni le abbiamo illustrate nella precedente seduta, in cui abbiamo licenziato il provvedimento in prima lettura. Le poche modifiche introdotte dalla Camera non mutano l'impostazione e il contenuto sostanziale della legge.

In questa mia breve dichiarazione di voto non posso però trascurare il dato che licenziamo la versione definitiva del milleproroghe in una fase di cambiamento. Non si tratta di caricare di significati impropri il cambio di Esecutivo ma non c'è dubbio che il nuovo Governo si insedia in un momento in cui i tempi sono maturi per un cambiamento di atteggiamento e un rapporto di maggiore collaborazione e rispetto istituzionale tra Parlamento e Governo.

Personalmente non penso che si potrà evitare un milleproroghe per l'anno prossimo e comunque non mi scandalizzerei se ciò si verificasse.

Quello che ci si aspetta è che se ci dovesse essere un provvedimento del genere ci sia un filo conduttore più stringente che faccia comprendere meglio il senso dell'operazione.

Al di là del milleproroghe ci si aspetta, e su questo il ministro Boschi che oggi è in Aula deve essere garante, una forte contrazione del numero dei decreti legge e contestualmente una riduzione delle giacenze con l'emanazione dei decreti attuativi previsti in provvedimenti già in essere e in quelli che verranno.

Ci aspettiamo una maggiore doverosa attenzione all'omogeneità dei provvedimenti e un ricorso contenuto ai voti di fiducia.

Non sono critiche ad un Governo che nasce ma sono impegni che è possibile chiedere più credibilmente solo quando il treno non è già in corsa e d'altra parta le sentenze della Corte Costituzionale, il messaggio del Capo dello Stato e la discussione che ne è derivata nelle Istituzioni e nel Paese ci dicono che si tratta di un percorso che rappresenta, oltre che una necessità, un forte elemento di novità e di discontinuità.

Dichiarazione di voto del senatore Giovanni Mauro sul disegno di legge n. 1214-B

Accogliamo il ritorno di questo provvedimento, così come modificato e approvato dalla Camera dei deputati, con gli stessi sentimenti di sfavore che hanno caratterizzato la valutazione espressa nell'Aula del Senato nel corso della prima lettura. In quell'occasione dicemmo che il cosiddetto Milleproroghe era veramente scandaloso soprattutto per la pervicacia con la quale si ripropongono ogni anno proroghe in ogni materia, valevoli per le situazioni più disparate, con un atteggiamento che si vorrebbe, da parte del Parlamento, da parte del Senato, quasi fideistico. Infatti, non vi è un Governo che si premuri di giustificare il motivo delle proroghe richieste.

Questo provvedimento, inoltre, nasce dalla bocciatura del precedente decreto. Abbiamo parlato in lungo e largo del provvedimento salva Roma e di tutte le polemiche che questo ha creato.

Dopo l'approvazione del provvedimento alla Camera, non possiamo certamente dire di aver trovato il testo migliorato. Al contrario, ci sentiamo di esprimere ulteriore indignazione per la soppressione della cosiddetta carta acquisti e il consequenziale venir meno dell'autorizzazione della spesa per le ultime due mensilità dei 2013.

Ancora una volta ci si scaglia contro i più deboli. Anziché salvaguardare quelle misere iniziative per dare un qualche sollievo ai pensionati al minimo, si preferisce sopprimere addirittura la carta acquisti.

Nel richiamare questo e gli altri motivi di indignazione che ho citato in occasione della precedente dichiarazione di voto, ribadiamo che la nostra posizione non può che essere, a maggior ragione,

negativa e quindi il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, in questa circostanza, esprimerà il suo voto contrario.

Integrazione alla relazione orale del senatore Casini sul disegno di legge n. 1248

Collegamento decreto missioni-marò:

- le Commissioni affari esteri e difesa hanno concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 12 febbraio;
- il giorno precedente c'erano state le dichiarazioni, quantomeno inadeguate, di Ban Ki-moon, il quale ha in sostanza detto che la questione dei marò è bilaterale e deve essere risolta tra Italia e India;
- considerato che nell'audizione della settimana precedente la ministro Bonino ci aveva parlato dì una solidarietà internazionale sul caso, le Commissioni affari esteri e difesa, pur conferendo il mandato ai relatori, con un atto prettamente politico, hanno richiesto che la discussione del provvedimento in questa Assemblea non avvenisse prima che ci fosse un chiarimento da parte del Governo;
- la richiesta è stata fatta propria da tutti i Gruppi nella discussione che si è svolta in Aula lo stesso il 12 febbraio;
- la ministro Bonino è venuta in Aula il 13 febbraio.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge 1214-B:

sugli ordini del giorno G9.101, G9.102, G9.103, sull'emendamento 10.1 e sulla votazione finale, i senatori D'Anna e Milo comunicano che il sistema di votazione elettronica non ha funzionato e che avrebbero voluto esprimere un voto conforme a quello espresso dal Gruppo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Candiani, Capacchione, Cattaneo, Centinaio, Ciampi, Cirinnà, D'Ambrosio Lettieri, De Poli, Fedeli, Formigoni, Gasparri (dalle ore 9.50), Gatti, Manassero, Messina, Minniti, Monti, Piano, Puppato, Stefano (dalle ore 16.00), Stucchi e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Dalla Zuanna, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 25 febbraio 2014, il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Pezzopane;

7a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Elena Ferrara;

9a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Gatti, cessa di farne parte la senatrice Elena Ferrara;

11a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Pezzopane, cessa di farne parte la senatrice Gatti.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per l'Italia ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Albertini, entra a farne parte il senatore Mario Mauro;

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Mario Mauro, sostituito in qualità di Ministro dal senatore Albertini; entra a farne parte il senatore Albertini.

Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, definitività di deliberazioni di archiviazione adottate

Nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio 2014 è stata data comunicazione dell'ordinanza con la quale - in pari data - il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa ha deliberato l'archiviazione degli atti del procedimento n. 1/XVII concernente il Presidente della Repubblica (relativo a due atti di denuncia presentati dal senatore Santangelo e dal deputato D'Incà).

La deliberazione di archiviazione è divenuta definitiva poiché non sono state formulate richieste intese ad ottenere, da parte del Comitato, la presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione concernente l'ordinanza di cui sopra, entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Compagna Luigi, Sen. Manconi Luigi

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari (1290)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 26/02/2014)

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Maurizio Sacconi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Sacconi ed altri. - "Delega al governo per la definizione di regole universali del lavoro riunite in uno Statuto dei Lavori e per la libera contrattazione dei rapporti di lavoro" (227).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 e 14 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, quattro decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "restauro delle pitture murali della volta, del coro e delle sculture dorate della Chiesa di San Girolamo in Campansi (Siena)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 265);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per "intervento di restauro dei materiali metallici conservati presso il Museo Archeologico regionale A. Salinas di Palermo". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 266);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "consolidamento della Chiesa di San Leone Magno sita nel Comune di Ruviano (Caserta)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 267);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "opere di bonifica e recupero funzionale delle pertinenze della chiesa di S. Maria degli Angeli in Lecce". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 268).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 18 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo, per l'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto n. 263).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha trasmesso un documento concernente le misure adottate in riferimento alla deliberazione n. 5/2013/G dell'11 luglio 2013, con la quale la Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha approvato la relazione concernente le spese per la realizzazione di

opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 264).
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 19 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative e di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (*Doc.* CXCIV, n. 1).
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione, sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, relativa agli anni 2012-2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. CXLVIII, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, con lettera in data 19 febbraio 2014, ha inviato la relazione sulla gestione regionale delle funzioni statali in Valle d'Aosta - anni 2010-2012, approvata dalla stessa Sezione nell'adunanza del 16 gennaio 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 269).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Serra, Morra, Airola e Lucidi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01717, della senatrice Donno ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 20 al 25 febbraio 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 33

AMORUSO: su alcune recenti iniziative legislative del Governo greco in materia penale (4-01183) (risp. DASSU', *vice ministro degli affari esteri*)
DE POLI: sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici nel Nord Italia (4-00990) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
DIVINA: sull'arrivo in un porto italiano di una nave contenente armi chimiche siriane (4-01471) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*)
FASANO: su numerosi disservizi nel recapito da parte di Poste italiane, specie a Sacrofano (Roma) (4-01074) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)
GIACOBBE: sulla chiusura di due sedi consolari in Australia (4-00865) (risp. DASSU', *vice ministro degli affari esteri*)
PUPPATO ed altri: sull'erogazione degli indennizzi alle persone contagiate a seguito di trasfusione di sangue (4-01437) (risp. FADDA, *sottosegretario di Stato per la salute*)
RUSSO: sulla nomina dei membri del comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori (4-00288) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)
TONINI, PANIZZA: sui ritardi nel recapito del mensile "Questo Trentino" da parte di Poste italiane (4-00996) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)
URAS ed altri: sull'arrivo in un porto italiano di una nave contenente armi chimiche siriane (4-01508) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*)

Mozioni

SANTANGELO, MANGILI, BERTOROTTA, CASTALDI, MARTON, CRIMI, TAVERNA, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, PAGLINI, AIROLA, LEZZI, MORRA, GAETTI, BOTTICI, MOLINARI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, BUCCARELLA, CATALFO, SERRA, GIROTTO, PETROCELLI, CIOFFI, BLUNDO, PUGLIA, NUGNES, ENDRIZZI, DONNO, VACCIANO,

CAPPELLETTI, FATTORI - Il Senato,
premesso che:
il 22 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del lavoro e delle politiche sociali il signor Giuliano Poletti;
dopo una lunga carriera politica (nel Partito comunista italiano e nel Partito dei democratici di sinistra), egli è diventato nel 2002 presidente della Legacoop nazionale e, dal 2013, presidente dell'Alleanza delle cooperative Italiane;
considerato che:
Legacoop e Alleanza delle cooperative rappresentano aziende attive in tutti i settori e in tutte le regioni italiane. Emergono, tra le altre, il colosso delle polizze assicurative *leader* nel ramo danni in Italia Unipol-Sai, la cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna che si occupa della realizzazione del *tunnel* Tav Torino-Lione, la Nova coop e la Coop Adriatica;
Legacoop, inoltre, detiene interamente il pacchetto azionario di Coopfond, società che gestisce il Fondo mutualistico per la promozione cooperativa alimentato dal 3 per cento dagli utili annuali di tutte le cooperative aderenti a Legacoop e dai patrimoni residui di quelle poste in liquidazione;
spicca, inoltre, un saldo rapporto con il gruppo «Obiettivo Lavoro», società cooperativa operante nell'ambito del lavoro interinale, nato, come evidenziato sul sito *internet*, «dall'incontro dei mondi e delle iniziative di Legacoop e Compagnia delle Opere (Comunione e Liberazione)»;
valutato che:
ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico, e dunque, in senso lato, il potere esecutivo a cui appartiene anche il Ministro del lavoro, esercita la vigilanza di tutte le forme di società cooperative e dei loro consorzi, mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie;
in particolare, il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, disciplina organicamente il potere di vigilanza e di controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie per il lavoro, anche attraverso la verifica del corretto andamento dell'attività svolta cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione, nonché i criteri e le modalità di revoca dell'autorizzazione medesima, nonché ogni altro profilo relativo all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro;
considerato che:
emerge, dunque, in tutta evidenza il potenziale, concreto ed effettivo conflitto di interessi in capo al Ministro del lavoro, derivante dalla sua provenienza professionale ed i compiti di vigilanza e di controllo assegnati dalla legislazione vigente all'Esecutivo e, in particolare, al suo Dicastero;
il profilo soggettivo del ministro Poletti è, pertanto, palesemente incompatibile con l'incarico affidatogli, stante non solo un personale intreccio politico ed imprenditoriale in ambiti attigui a quelli della pubblica amministrazione, ma riferito ai poteri di vigilanza e di controllo del Ministero da egli attualmente guidato su enti da lui precedentemente amministrati;
il Ministro del lavoro non risulta idoneo al suo mandato istituzionale, che dovrebbe essere costituzionalmente improntato all'interesse esclusivo nazionale, ed ai criteri dell'imparzialità e del buon andamento amministrativo;
visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, signor Giuliano Poletti, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00220)
SANTANGELO, MANGILI, BERTOROTTA, CASTALDI, MARTON, CRIMI, TAVERNA, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, PAGLINI, AIROLA, LEZZI, MORRA, GAETTI, BOTTICI, MOLINARI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, BUCCARELLA, CATALFO, SERRA, GIROTTO, PETROCELLI, CIOFFI, BLUNDO, PUGLIA, NUGNES, ENDRIZZI, DONNO, VACCIANO, CAPPELLETTI, FATTORI - Il Senato,
premesso che:

il 22 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dello sviluppo economico la dottoressa Federica Guidi;
nella medesima data, il Ministro si è formalmente dimesso da tutte le cariche operative e rappresentative ricoperte nella società di famiglia e, contestualmente, ha lasciato l'incarico di consigliere delegato nel Fondo italiano d'investimento;
ciononostante, la dottoressa Guidi e la sua famiglia sono proprietari di azienda, la "Ducati energia", in rapporto economico con le pubbliche amministrazioni (centrali e periferiche), nonché con grandi aziende di proprietà erariale (tra cui: Enel, Ferrovie dello Stato, Terna, Poste e società municipalizzate);
in particolare, i prodotti aziendali hanno prevalente, se non esclusivo, sbocco di carattere pubblico, come il segnalamento ferroviario, il *ticketing*, materiale di produzione e gestione elettrica, i veicoli elettrici come il quadriciclo "Free Duck";
il 14 novembre 2011, l'allora presidente dell'Associazione dei Comuni italiani (Anci), dottor Delrio, attuale Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha siglato un accordo tra l'Anci stessa e l'azienda della famiglia Guidi, volto alla sperimentazione presso i Comuni italiani del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero sviluppato proprio da Ducati Energia, attraverso uno stanziamento pari a 1,2 milioni da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
considerato, altresì, che:
la Società italiana per le imprese all'estero (Simest), società per azioni e controllata dalla Cassa depositi e prestiti, ha acquistato nel dicembre 2012 il 15 per cento delle azioni del gruppo Guidi, con un investimento di durata pari a 3 anni e, dunque, ancora in corso. Come risulta da un comunicato ufficiale, datato 19 dicembre 2012, «attraverso l'ingresso di SIMEST il Gruppo Guidi si pone come obiettivo una ulteriore espansione. In particolare il piano industriale prevede nei prossimi 3 anni investimenti significativi finalizzati al potenziamento della struttura produttiva, attraverso l'innovazione dei processi con l'impiego di moderne tecnologie e lo sviluppo di nuovi prodotti e sistemi ad alto contenuto tecnologico»;
dal medesimo comunicato risulta, inoltre, che la dottoressa Guidi, a tal riguardo, ebbe a dichiarare che «Siamo certi che anche per i prossimi anni, soprattutto tenendo conto degli impegnativi piani di sviluppo della nostra presenza all'estero, Simest sarà un *partner* determinante per le iniziative che affronteremo in Paesi complessi quali Cina e Russia»;
la dottoressa Guidi si è altresì dimessa dal ruolo di consigliere delegato del Fondo italiano d'investimento SGR SpA, società costituita, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, con alcune banche *sponsor* e associazioni di categoria;
è altresì fatto notorio che la dottoressa Guidi, nonché la sua famiglia, sia in rapporto personale e politico col dottor Silvio Berlusconi, maggior proprietario, tra l'altro, del sistema radiotelevisivo privato italiano. Segnatamente, la stessa dottoressa Guidi ha pubblicamente affermato (si veda il "Corriere della Sera", 24 febbraio 2014, pag. 6) di aver ricevuto formale proposta di «entrare nelle liste del Popolo della Libertà» per le elezioni politiche del febbraio 2013;
il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della normativa vigente, ha tra l'altro i compiti di predisporre la disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione, assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni e di gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale;
considerato, dunque, che:
la situazione soggettiva della dottoressa Guidi è del tutto incompatibile con la delicatezza dell'incarico ministeriale affidatole. L'intreccio tra i suoi interessi aziendali, in rapporto consolidato con le pubbliche amministrazioni e con le aziende pubbliche, stante anche la perduranza dell'investimento di Simest SpA, è del tutto incompatibile con le funzioni ministeriali;
l'evidente ed ingente conflitto di interessi in capo al Ministro dello sviluppo economico, connesso ai

suoi rapporti di natura politica, personale e familiare, non risulta idoneo al suo mandato istituzionale, che dovrebbe essere improntato all'interesse esclusivo della nazione, all'imparzialità e al buon andamento amministrativo;
visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro dello sviluppo economico, dottoressa Federica Guidi, e la impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00221)
DI BIAGIO, MERLONI, ALBERTINI, ZIN, MICHELONI, TURANO, RAZZI, AIELLO, FAZZONE
- Il Senato,
premesso che:
con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata disposta la riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa (CRI) con lo stravolgimento della sua natura giuridica che da ente pubblico a breve diventerà società privata;
con l'art. 4, comma 10-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la "riorganizzazione" della CRI è stata posticipata di un anno, fatta eccezione per la "trasformazione dei comitati locali e provinciali" esistenti alla data del 31 dicembre 2013, tranne i comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano;
dal 1° gennaio 2014 (ovvero 1° gennaio 2015 per effetto della stessa proroga), le funzioni esercitate dalla Croce rossa, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, sono trasferite alla costituenda associazione della Croce rossa italiana;
per concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'associazione, dal 1° gennaio 2014 (ovvero 1° gennaio 2015 per effetto della proroga), l'ente pubblico CRI assumerà quindi la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» fino alla data della sua liquidazione (1° gennaio 2016, ovvero 1° gennaio 2017 per effetto della proroga);
il citato decreto legislativo n. 178 del 2012, all'articolo 5, comma 3, prevede il transito del personale del Corpo militare che ha rapporto di pubblico impiego in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI, mantenendo il trattamento economico in godimento senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di emolumenti già a carico comunque della CRI;
al successivo comma 6, si dispone che temporaneamente permanga un contingente specializzato di 300 unità per dare supporto all'associazione, da costituirsi attraverso una selezione interna per titoli riservata ai militari CRI in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 almeno dal 1° gennaio 2007, fermo restando che il predetto contingente terminerebbe comunque la sua attività entro il 31 dicembre 2015 (ovvero 31 dicembre 2016);
il personale del Corpo militare della CRI è sottoposto alla vigente normativa (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"), e anche il personale militare in congedo iscritto nel Corpo richiamato in servizio riveste lo *status* militare ed è sottoposto al regolamento di disciplina militare e dei codici penali militari, visto l'art. 985, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che testualmente prevede che "Il personale chiamato in servizio, porta le stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico militare";
il decreto legislativo n. 178 prevede che il Corpo militare verrebbe ad essere costituito solo da personale volontario in congedo, privandolo dell'importante supporto amministrativo e logistico, indispensabile per il suo funzionamento, del personale in servizio, indebolendo fortemente un importante strumento di soccorso sanitario e di supporto socio-assistenziale operante per la popolazione in tutte quelle circostanze (calamità naturali, disastri, eccetera) in cui il Corpo militare è sempre presente con elevata competenza;
il provvedimento mette a serio rischio il rapporto di impiego per 1.200 militari in servizio, tra i quali 350 in servizio a tempo determinato, che entro il 2013 perderebbero il posto di lavoro senza alcuna

possibilità di diversa collocazione in ambito civile e, soprattutto, perderebbero lo *status* militare con il quale sono stati assunti in servizio. Gli altri 850 inizialmente transiterebbero in un ruolo civile per poi, ove non utilizzati, essere posti in mobilità (con conseguente rischio di licenziamento);

il 21 luglio 2012 si è tenuta una riunione alla quale hanno preso parte i rappresentanti nazionali e regionali della CRI e, a nome di oltre 150.000 soci, hanno affrontato congiuntamente le problematiche relative al riordino dell'associazione sottoscrivendo un documento unitario nel quale, tra l'altro, preso atto che la "C.R.I. non può cedere - quanto meno per una sua parte - le prerogative pubbliche senza perdere definitivamente parte estremamente rilevante delle sue caratteristiche, con l'"inevitabile depauperamento delle potenzialità di tutela ed assistenza alle persone in difficoltà" e che la CRI "annovera due complesse e articolate strutture - Corpo militare e Corpo delle infermiere volontarie - militarmente disciplinate ed organizzate, destinate a garantire l'ausiliarietà nei confronti delle Forze Armate, che non avrebbero modo di incardinarsi efficacemente in un'organizzazione esclusivamente privata", si auspica che "un'aliquota del personale militare dipendente del Corpo militare, da quantificarsi opportunamente, sia sottratta al passaggio ai ruoli civili, in modo da costituire il nucleo di risorse essenziali in grado, accanto al Corpo delle infermiere volontarie, di garantire le attività derivanti dall'ausiliarietà alle Forze armate così come è essenziale che un'aliquota necessaria di personale civile sia trattenuta in ambito pubblico allo scopo di garantire la gestione delle attività afferenti alle emergenze";

nella stessa circostanza hanno precisato di ritenere essenziale che a "tutti i dipendenti del Corpo militare continuativamente in servizio dal 2007, in forza di provvedimenti di richiamo, debbano essere garantite le medesime opportunità offerte al restante personale del Corpo, ovvero il passaggio - a parte l'aliquota pubblica di cui si è detto - al ruolo civile dell'Associazione";

risultano sollevati sul decreto legislativo n. 178 del 2012 innumerevoli dubbi, anche dalle Commissioni parlamentari competenti durante la XVI Legislatura, ed inoltre si appuntano osservazioni anche sulla validità della delega, sull'eccesso di delega (in quanto invece di operare per la riorganizzazione dell'ente pubblico si è proceduto alla trasformazione della natura giuridica dell'ente che diventerà completamente privato) con palese violazione del principio di omogeneità, essendo non manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità dello stesso decreto;

la Corte dei conti nella "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2012", tra cui anche il decreto legislativo n. 178, spiega che "Come ha indicato il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati nel proprio rapporto conclusivo, le tre caratteristiche rilevate della legislazione degli ultimi anni trovano un momento di conferma in riferimento alla legislazione del quadrimestre considerato. Si tratta in particolare, riportando le conclusioni del citato rapporto: 1) di una struttura e formulazione dei testi che rendono sempre disagevole la lettura, per l'ampiezza e l'articolazione delle singole parti normative e per la dispersione e talora la dissoluzione dei precetti in espressioni prevalentemente costituite da indicazioni di finalità, di motivazioni e del contesto nel quale le norme sono chiamate ad operare; 2) del rinvio a una imponente mole di provvedimenti attuativi, che spesso esulano dal sistema delle fonti, prevedendo adempimenti che appaiono atipici o talora indefiniti; 3) di una complicata stratificazione normativa, resa ogni giorno più consistente in forza della sempre più pronunciata volatilità delle norme e della sovrapposizione al tessuto vigente di disposizioni prive delle necessarie clausole di coordinamento";

la relazione della Corte dei conti precisa anche che: "I descritti fenomeni assumono un peso accentuato nel periodo considerato in quanto quest'ultimo comprende sia la legge di stabilità sia una tipologia legislativa consistente - dal punto di vista quantitativo, come riportato - in grandissima parte in leggi di conversione di decreti legge, uno strumento, quest'ultimo, per il quale - va ricordato - numerosi sono i moniti da parte della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica in ordine al divieto di contenere norme dal carattere differenziato avuto riguardo ai presupposti di necessità ed urgenza. Si ricorda che tali requisiti debbono sussistere anche per gli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare" e che "Ne emerge un quadro complessivo di inosservanza delle esigenze di chiarezza e

di verificabilità di tutti gli aspetti finanziari in relazione ad ogni singola norma, in violazione quindi dei principi posti a tutela degli equilibri di finanza pubblica. Per quanto concerne il richiamo alla legge di stabilità, si rinvia all'apposito paragrafo per gli aspetti sia ordinamentali che finanziari. Collegato a questi fenomeni è l'altro in base al quale le clausole di neutralità finanziaria non risultano sempre corredate di documentazione che attesti una credibile invarianza degli effetti, come puntualmente richiesto dall'art. 17, comma 7, della legge di contabilità n. 196 del 2009: in linea generale, tale fenomeno acquista un rilievo particolare per i decreti legislativi",

impegna il Governo:

1) ad attivarsi al fine di rivedere il decreto legislativo n. 178 del 2012 per le gravi carenze riscontrate, provvedendo al "congelamento" di una riforma che si presenta parossistica in quanto il risparmio a carico dello Stato, valutato in 42 milioni di euro in fase preventiva di emanazione del decreto, che sarebbe superato dagli enormi danni economici e occupazionali, cagionando un *deficit* per le casse dello Stato valutabile in 350-400 milioni di euro e con oltre 4.000 lavoratori (tra persone civile personale militare della CRI) che al termine della mobilità di due anni sarebbero licenziati, con relativa tragedia per le relative famiglie;

2) a bloccare immediatamente l'emanazione del relativo decreto a firma del Ministro della salute, per i gravissimi danni occupazionali e per i conseguenti riflessi di natura erariale, viste anche le critiche e le riserve espresse nella relazione della Corte dei conti relativa alla legiferazione dell'ultimo quadrimestre del 2012;

3) a provvedere alla creazione di un "ruolo ad esaurimento" che consentirebbe al personale militare di permanere nello *status* rivestito per scelta di vita e contestualmente di garantire alla collettività una serie di servizi essenziali in caso di calamità o di gravi emergenze, anche di tipo sanitario, in Italia e all'estero;

4) a rivedere l'applicabilità al personale militare della CRI dell'estensione del trattamento pensionistico previsto per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, che comporterebbe anche la possibilità per il personale di fruire dell'accesso alla pensione come tutti gli altri militari, con una mobilità a regime prevista dal 2024;

5) a salvaguardare di tutti i livelli occupazionali dei lavoratori della CRI, che non hanno alcuna colpa in questo provvedimento crudele, iniquo e beffardo.

(1-00222)

BIGNAMI, CAMPANELLA, GIARRUSSO, BATTISTA, BOCCHINO, CASALETTO, ORELLANA, FUCKSIA, CAPPELLETTI, BLUNDO, COTTI, MUSSINI, NUGNES, VACCIANO - Il Senato,

premesso che:

la nostra Carta costituzionale, come noto, all'articolo 70, assegna la funzione legislativa ordinaria al Parlamento repubblicano; l'articolo 77 prevede, invece, la possibilità di emanazione di atti normativi primari da parte del Governo esclusivamente in casi di «necessità» ed «urgenza». Tuttavia, i numeri dimostrano che l'eccezione è diventata la regola: l'unico modo di legiferare è operato, solo e soltanto, attraverso la decretazione d'urgenza. Nel corso delle ultime Legislature, con particolare riguardo a quella in corso, il decreto-legge ha dunque assunto un ruolo esclusivo rispetto al complesso delle altre fonti di normazione primaria. Appare, pertanto, inconfutabile una pericolosa e grave tendenza idonea ad alterare, a favore del Governo, il delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo, in nome della "necessità" e dell'"urgenza", divenute l'unico presupposto logico-formale all'emanazione di provvedimenti normativi;

l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Tale disposizione, anche se ritenuta dalla Presidenza della Repubblica di carattere «ordinamentale» viene, costantemente, aggirata, con la proliferazione di decreti-legge, e relative leggi di conversione, dal contenuto palesemente disomogeneo;

la Corte costituzionale ha più volte tentato di porre un freno al proliferare di decreti-legge dal contenuto disomogeneo;

da ultimo, il 12 febbraio 2014 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge) degli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante il testo unico in materia di stupefacenti: nella legge di conversione furono, infatti, inseriti molti emendamenti che, secondo la Suprema Corte, erano estranei all'oggetto e alla finalità del testo di partenza;

anche la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale afferma che il procedimento di conversione si imbatte nel vincolo costituzionale dell'omogeneità del testo di partenza e delle modificazioni apportate dal Parlamento rispetto al testo del decreto-legge. Tale sentenza pone dunque un freno sull'emedabilità del decreto-legge in sede parlamentare, nel rispetto delle finalità e dell'oggetto del testo originario; la stessa sentenza, in secondo luogo, invita il legislatore a produrre provvedimenti con carattere unitario, in quanto "Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo";

accade frequentemente che i decreti legge emanati dal Governo presentino un carattere di disomogeneità già in partenza, in alcuni casi rinvenibile persino nel titolo del provvedimento, come nel decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia; l'eterogeneità delle misure contenute nel provvedimento, correlata alla presenza di disposizioni meramente ordinamentali o ad effetto pluriennale, costituiscono elementi che non sono conformi a quanto stabilito dall'art. 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

considerato che:

sempre più spesso il Governo adotta provvedimenti che possono essere considerati "necessari ed urgenti" solo in relazione ai propri fini politici, e che non soddisfano il requisito di straordinarietà previsto dalla Costituzione; il ruolo del Parlamento viene snaturato, svilito, risolvendosi in sede di conversione dei decreti-legge in un appiattimento sulle decisioni governative;

nel corso delle ultime Legislature, il decreto-legge ha assunto un ruolo esclusivo rispetto al complesso delle altre fonti di normazione primaria; il Governo Letta ha emanato ben 28 decreti-legge; è evidente come ciò determina un'alterazione, a favore del Governo, nel rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo, in nome della "necessità" e dell'"urgenza" che diventano gli unici presupposti per l'emanazione di provvedimenti normativi;

il ricorso alla decretazione d'urgenza appare come "sistematico" e si caratterizza per i contenuti sempre più ingenti ed eterogenei;

la Corte costituzionale ha inteso porre alcuni limiti agli "eccessi" nel ricorso alla decretazione d'urgenza anche con la sentenza n. 220 del 2013 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la cosiddetta riforma delle Province, dettata dal decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione del fatto che lo strumento del decreto-legge non è compatibile con riforme ordinamentali, di lungo periodo, così come non è compatibile con la formulazione di disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo;

tenuto conto che:

sono caduti nel vuoto i numerosi richiami rivolti dal Presidente della Repubblica al legislatore, da ultimo la lettera inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, in cui invita il Parlamento a "verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione", rispettando criteri di attinenza e omogeneità dei provvedimenti;

il 31 gennaio 2014 anche il Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, ha indirizzato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta circa l'abuso dei decreti-legge; il presidente Boldrini ha rappresentato una "forte preoccupazione istituzionale derivante dalla oggettiva difficoltà di organizzare i lavori della Camera dei deputati a causa del ricorso sempre più frequente allo strumento del decreto-legge da parte del Governo" ed ha stigmatizzato il carattere di disomogeneità del contenuto dei decreti legge trasmessi dal Governo al Parlamento;

il 24 settembre 2013, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, in audizione presso la 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato, affermava che il Governo, nel rispetto delle pronunce della Corte costituzionale e dei richiami del Presidente della Repubblica, nonché degli atti di indirizzo del Parlamento, si è adoperato per contenere il ricorso ai decreti-legge e ha prestato attenzione al requisito della omogeneità; tali dichiarazioni sono state, però, sconfessate dai fatti;

considerato, inoltre, che il Governo ha fatto ricorso, con il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali", alla reiterazione, attraverso decreto-legge, di disposizioni contenute in un altro decreto-legge non convertito in legge; l'emanazione di simili provvedimenti appare in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996, che ha rilevato come «il decreto-legge (...) reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni), il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali - lede la previsione costituzionale sotto più profili»;

valutato, infine, che il Parlamento sta perdendo la sua funzione legislativa, delineata dalla Costituzione, in quanto tale attività sta diventando prerogativa del Governo che abusa dell'esercizio senza regole e senza limiti,

impegna il Governo:

1) a ricorrere alla decretazione d'urgenza, in stretta coerenza con quanto disposto dall'art. 77 della Costituzione, rispettando il ruolo istituzionale del Parlamento;

2) a rispettare, in ogni caso, i requisiti dell'omogeneità dell'oggetto e delle finalità delle disposizioni contenute nei decreti-legge emanati, come previsto dalla legge n. 400 del 1988 e dalle sentenze della Corte costituzionale in materia;

3) a non ricorrere alla reiterazione, anche parziale, dei decreti-legge decaduti, in ossequio alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996.

(1-00223)

Interpellanze

GAMBARO, ANITORI, DE PIN - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

i dati riguardanti lo stato, immobile, conservativo e antiquato, della giustizia in Italia, civile, penale e amministrativa, sono davvero drammatici e preoccupanti per quanto concerne sia la tempistica dei processi sia la complessiva qualità del servizio reso ai cittadini;

tali oggettive e inconfutabili condizioni hanno sottoposto l'Italia alle dure critiche da parte dei supremi organismi di giustizia sovranazionale, e lo Stato italiano alla condanna come da sentenza della Corte europea dei diritti umani dell'8 gennaio 2013 per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani che vieta la tortura o il trattamento disumano o degradante;

i provvedimenti in tema di giustizia realizzati dagli ultimi Governi, come la mediazione obbligatoria e l'aumento progressivo dei contributi per intraprendere i giudizi civili ed amministrativi, lungi dal contribuire al raggiungimento del fine del deflazionamento del contenzioso ed alla rapida soluzione delle controversie, si sono risolti solo in un mero aumento dei costi della giustizia per la gente, più che raddoppiati nell'ultimo triennio come da statistiche dello stesso Ministero, oltre che nell'evidente ed inevitabile progressiva erosione dei margini di tutela dei diritti dei cittadini, costretti a subire pesi economici insopportabili a fronte di una spesso penosa oltre che farraginosa pratica processuale e decisoria;

le novità legislative preannunciate dall'ultimo Governo, ovvero la previsione di un costo ulteriore per conoscere la motivazione della sentenza al fine di valutare se proporre appello, l'ulteriore svilimento economico della difesa d'ufficio e gli aumenti complessivi dei costi della giustizia, si collocano nel solco di una palese violazione del diritto costituzionalmente garantito di difesa, impedendo l'accesso allo "Stato di diritto" dei cittadini meno abbienti, senza minimamente toccare i problemi strutturali del

problema delle diverse carenze giudiziarie, derivanti in gran parte dalla cronica insufficienza dell'organico delle cancellerie e dei ruoli della magistratura, a cui il Governo può e deve ovviare con i doverosi provvedimenti;
considerato che:
tali azioni del Governo sono state fortemente avversate dall'avvocatura che ne ha messo in evidenza spesso il carattere del tutto disorganico, improvvisato, emergenziale ed oltremodo penalizzante nei suoi confronti;
le scelte compiute dai legislatori precedenti sono state applicate solo in una prospettiva disorganica ed emergenziale, senza un reale confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria che potrebbero proporre soluzioni concrete, e si sono rivelate soltanto fortemente limitative dei diritti dei cittadini, operando nei fatti un'indubbia discriminazione a danno di quelli meno abbienti,
si chiede di sapere:
quali siano gli obiettivi che il Governo intende perseguire per realizzare fattivamente un "sistema giustizia" degno di una grande democrazia moderna quale l'Italia e produrre forme compiute di tutela dei diritti, rispettose degli imprescindibili requisiti di certezza, efficacia e imparzialità, scolpiti nella nostra Costituzione, e attraverso quali misure legislative intenda farlo;
quali risorse economiche intenda impiegare per rendere celere ed efficiente la macchina, oggi appesantita e arcaica, della giustizia, evitando pericolosi sbarramenti all'accesso alla giustizia, rivelatisi nel corso degli anni solo elementi peggiorativi della qualità della funzione stessa dell'ordinamento giurisdizionale e drammaticamente insufficiente a garantire equità e il rispetto dei più basilari diritti civili nell'interesse dei cittadini.
(2-00125)
GIOVANARDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
"Il Sole-24 ore" in data sabato 1° febbraio 2014 in un articolo a firma di Lionello Mancini scriveva: «Dopo decenni di sottovalutazione (o peggio) degli intrecci affari-criminalità si è scatenata tra diversi comparti dello stato una disordinata rincorsa al merito antimafioso, che tradotto in norme di ogni ordine e grado, sfornate con la nota incultura legislativa, ha prodotto una strumentalizzazione grossolana dagli effetti spesso letali per l'anello debole della catena - l'impresa»;
nello stesso articolo si sottolineava che le imprese finiscono impigliate nella rete delle indagini a causa di modelli inadeguati di comportamenti opachi o anche solo di disattenzione;
l'interpellante ha avuto modo più volte di denunciare in Parlamento come la normativa relativa alle misure interdittive antimafia rilasciate dalle prefetture sulla base di supposti pericoli di infiltrazioni mafiose, specialmente nelle zone colpite dal terremoto del 2012 in Emilia-Romagna e Lombardia, hanno avuto come effetto quello di distruggere occupazione e danneggiare gravemente aziende locali di grande serietà e solidità;
purtroppo l'autorità amministrativa insiste in questo incomprensibile atteggiamento, rifiutandosi di revocare le interdittive anche quando sono stati rimossi gli elementi del supposto pericolo;
recentemente all'impresa Bianchini costruzioni Srl con sede in San Felice sul Panaro (Modena) è stata respinta la richiesta di revoca dall'interdittiva sulla base di 3 elementi già rimossi dall'azienda stessa e cioè: 1) assunzione alle proprie dipendenze di un operaio che poi è risultato sentimentalmente legato alla figlia di un *boss* della 'ndrangheta; 2) un affiliato alla 'ndrangheta che senza alcun motivo noto è stato visto entrare e intrattenersi all'interno di un cantiere della Bianchini; 3) durante una perquisizione, una persona, che dai controlli di polizia è stata vista in compagnia di persone segnalate per associazione di tipo mafioso, è stata trovata in possesso di due fatture emesse dalla Bianchini;
la stessa Prefettura di Modena attestava nell'originaria interdittiva l'onestà personale del titolare dell'impresa ma contro di lui, nell'esame della domanda di revoca dell'interdittiva è stata usata una frase scritta dagli avvocati: "i soci amministratori nella loro semplicità gestionale non si sono informati e non ne hanno avuto la possibilità di conoscere i soggetti che li interpellavano per attività lavorative, anzi dalle nostre indagini all'interno dell'azienda ci risulta che sono stati fuorviati da colleghi di lavoro che caldeggiavano il rapporto con eventuali soggetti poi individuati dall'Autorità costituita come

collegati alla criminalità organizzata";
secondo il gruppo interforze, infatti, l'essere sentimentalmente legati alla figlia di un *boss* diventa elemento inconfutabile relativo alla presenza all'interno dell'azienda di soggetti legati alla criminalità organizzata, come "affermato dalla stessa azienda da una nota allegata alla nuova richiesta di iscrizione alla White list",
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per revocare l'interdittiva antimafia che ha colpito l'impresa Bianchini e più in generale per introdurre nel nostro ordinamento i correttivi a questa normativa, a giudizio dell'interpellante surreale, che ha sinora prodotto soltanto la perdita di centinaia di posti di lavoro, intralciato la ricostruzione e neppur minimamente contrastato le attività criminose così come illustrato presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere dal professor Fiandaca l'11 febbraio 2014.
(2-00126)
VOLPI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 59, commi 44-46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e ulteriormente disciplinato dall'art. 80 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", individua le risorse, che lo Stato stanzia annualmente con la sessione di bilancio, per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;
negli anni 2003 e 2004, con il Governo di centro-destra in quel periodo in carica, si è registrato l'incremento maggiore di risorse destinate al fondo, pari a 1.716.555.931 euro (per il 2003) e a 1.734.346.940 euro (per il 2004);
l'art. 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", dispone che non possono essere soggette a riduzione le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze, nonché quelle del trasporto pubblico locale;
contrariamente a tale disposto, la tabella allegata al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi", attualmente in fase di conversione, ha proceduto a tagli orizzontali alle dotazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che vanno a colpire anche le risorse per gli interventi sociali, operando riduzioni pari a 21,5 milioni di euro per il 2014, a 6,4 milioni di euro per il 2015 e a 5,4 milioni di euro per il 2016;
questa politica, a giudizio dell'interpellante dissennata, fortemente denunciata anche nel corso dei lavori della Conferenza delle Regioni tenutasi il 6 febbraio, mette pesantemente a rischio l'erogazione dei servizi socio-sanitari integrati da parte delle Regioni stesse e degli enti locali e questo nonostante alcune istituzioni regionali abbiano autonomamente reperito maggiori risorse per il finanziamento degli stessi servizi;
è questo, ad esempio, il caso del Piemonte che, in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio regionali 2014, ha stanziato, per il finanziamento degli interventi sociali, ben 55 milioni di euro in più rispetto al 2013;
le generiche rassicurazioni del Governo su questa delicata materia, per bocca del Ministro *pro tempore* Delrio, non risultano a giudizio dell'interpellante sufficientemente circostanziate,
si chiede di sapere quali iniziative e interventi mirati il Governo intenda adottare al fine di garantire sia l'esigibilità dei diritti sociali dei cittadini, sia il rispetto della normativa pregressa al decreto-legge n. 4 del 2014, attualmente in fase di conversione.
(2-00127)
BIGNAMI, LUCIDI, NUGNES, SIMEONI, PEPE, ORELLANA, CASALETTO, Maurizio ROMANI, GIARRUSSO, BATTISTA, FUCKSIA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, BOCCHINO, VACCIANO, BENCINI, COTTI, MOLINARI, COMPAGNONE, GAMBARO, SCAVONE, DI

GIACOMO, PEZZOPANE, SCILIPOTI, DI BIAGIO, MASTRANGELI, BRUNI, DE PETRIS, ANITORI, CIRINNA', PUPPATO, LO GIUDICE, MARGIOTTA, RAZZI, RICCHIUTI, CUOMO, ROMANO, VILLARI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* -

(2-00128*p. a.*)

(*Già* 3-00731)

Interrogazioni

DI BIAGIO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

come evidenziato dallo stesso interrogante in un precedente atto di sindacato ispettivo (3-00657), l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sociale, organo formato dai rappresentanti delle associazioni, presieduto dal Ministro in indirizzo, si è riunito in data 19 dicembre 2013 e, in assenza del numero legale, ha assunto una delibera avente ad oggetto la graduatoria proposta dagli uffici amministrativi relativa a iniziative e progetti presentati per l'annualità 2013, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettere *d)* ed *f)*, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

tale delibera, a parere dell'interrogante e di alcune associazioni, non poteva essere resa esecutiva, perché non approvata dall'organo competente ai sensi della normativa citata;

in palese violazione del termine di 15 giorni previsto per la convocazione delle sedute dell'Osservatorio dall'articolo 1, comma 2, del suo regolamento (approvato nella seduta del 23 ottobre 2002), con un solo giorno di preavviso, in data 19 febbraio 2014, è stata indetta un'ulteriore seduta dell'organo per il giorno successivo, 20 febbraio 2014;

la riproposizione all'ordine del giorno della seduta del 20 febbraio dell'approvazione delle stesse graduatorie delle iniziative e progetti per l'annualità 2013, già sottoposta all'attenzione dell'Osservatorio nell'assise del 19 dicembre 2013, denuncia implicitamente la condivisione del rilievo giuridico-formale circa l'illegittimità di quella delibera effettuato dallo stesso interrogante,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di bloccare l'erogazione di risorse prevista da una deliberazione che appare doppiamente illegittima, giacché prima assunta in assenza dei requisiti deliberativi previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, poi in violazione delle norme del regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo, considerando anche che le risorse da attribuire sono di natura pubblica e che il soggetto chiamato ad assegnarle si è contraddistinto nel tempo, e in parte continua oggi a contraddistinguersi, per una composizione che viola i criteri di pluralismo e rappresentatività della legge che lo ha istituito.

(3-00756)

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'accademia di belle arti di Bologna si trova nel cuore della zona universitaria e, come noto, insieme alla pinacoteca nazionale occupa il complesso della chiesa di Sant'Ignazio e del noviziato dei gesuiti, eretto da Alfonso Torreggiani tra il 1728-1735;

l'accademia venne rifondata in età napoleonica e, abbandonata la sede clementina di palazzo Poggi, fu trasferita in questo edificio conventuale, opportunamente riadattato: la chiesa di Sant'Ignazio venne trasformata in aula magna dell'accademia; è del 1805 la riduzione della cupola;

successivamente fu aggiunta l'ala Collamarini, mentre è recente l'annessione dei moderni locali del liceo artistico (ala Irnerio). Nuovi ampliamenti sono stati realizzati negli ultimi anni, nell'opera di complessiva riqualificazione spaziale dell'accademia di belle arti: nel 1997 con la ristrutturazione dell'interrato sono stati aggiunti nuovi spazi espositivi comuni dell'accademia e della pinacoteca, denominati sale delle belle arti, accanto ai quali è stato aperto il museo dell'accademia; insieme all'aula Arcangeli, adibita a lezioni e conferenze, è stata costruita l'aula Guidi e l'annessa galleria, utilizzati come spazi didattici ed espositivi; nel 2001 l'ex teatro è stato trasformato in sala polivalente come padiglione De Vita;

nel complesso vi sono le aule didattiche per l'attività teorica e i laboratori. L'aula magna viene

utilizzata per lezioni teoriche, conferenze e video-proiezioni. I laboratori di pittura, scultura e incisione sono distribuiti al piano terreno, quelli di anatomia e decorazione si trovano al primo piano, nelle diverse ali dell'edificio; i laboratori di scenografia sono collocati nel teatro;
nella galleria d'ingresso dell'accademia esiste da secoli una stupefacente collezione di rarissime statue in gesso e rilievi tratti da grandi capolavori dell'arte, che in passato servivano agli studenti per studiare da vicino opere altrimenti inaccessibili per ragioni di lontananza o di accessibilità (come fregi o formelle di grandi maestri posizionate in luoghi non raggiungibili);
la galleria godeva di una straordinaria prospettiva dall'ingresso; prospettiva che nei secoli è stata immortalata da tanti artisti e che ancora oggi rappresenta il simbolo più riconoscibile del luogo;
nel 2010, non appena insediati, l'allora direttore, lo storico dell'arte Adriano Baccilieri, fece rimuovere una vetusta struttura che fungeva da portineria e che proteggeva i coadiutori dal freddo invernale proveniente dal grande portone d'accesso;
il direttore giustificò la rimozione allo scopo di salvaguardare la prospettiva sulla storica galleria e per il mantenimento della fruibilità delle sculture e, soprattutto, dei rilievi incastonati nel muro;
considerato che:
a seguito di diverse lamentele da parte dei coadiutori il consiglio d'amministrazione approvò la messa in posa di una grande porta in cristallo a protezione della galleria, posta fra il portone e l'accesso vero e proprio all'accademia;
il progetto fu pensato per minimizzare l'impatto visivo con la prospettiva, in modo che una volta lasciato aperto il portone si potesse vedere la stessa in tutta la sua magnificenza, senza penalizzare i coadiutori né il controllo degli accessi alla scuola;
il progetto si protrasse per 2 anni, tra i correttivi della sovrintendenza ed i suggerimenti degli addetti ai lavori, ma alla fine il progetto fu autorizzato e realizzato;
considerato inoltre che attraverso un articolo apparso sul sito del quotidiano "la Repubblica", edizione Bologna, del 7 febbraio 2014 si apprendeva che con la gestione del professor Fabio Alberto Roversi Monaco, e certamente su idea del direttore Mauro Mazzali, in men che non si dica sono comparse delle strutture per fare spazio ad una portineria-ufficio ad uso dei coadiutori, posizionate contro una delle pareti della galleria, davanti ai fregi storici, alcuni dei quali "tagliati" visivamente da spazzole che ne intersecano le fattezze;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
si tratta di uno scempio, al quale purtroppo si è abituati, considerata la scarsa considerazione mostrata per le opere d'arte utilizzate ormai sempre più e senza scrupolo dall'attuale gestione manageriale dell'accademia. Così facendo si altera la prospettiva della galleria, oltre a nascondere i preziosi fregi;
è lecito domandarsi perché la Soprintendenza, che per 2 anni ha osteggiato la realizzazione di una porta di cristallo completamente trasparente e non invasiva, nulla abbia eccepito invece in relazione alla realizzazione di uno scempio simile;
con la realizzazione della portineria all'interno dell'ampia sala, non solo si rovinano i bassorilievi sulle pareti, ma si rovina anche l'angolo prospettico, che gli studenti, i docenti ed i fruitori tutti del palazzo non potranno più ammirare, giacché la portineria, sebbene parzialmente realizzata con vetri trasparenti, di fatto impedisce la visione d'insieme, quell'insieme che costituisce la bellezza della sala,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, siano a conoscenza della realizzazione della portineria all'interno del palazzo che ospita l'accademia delle belle arti di Bologna;
se ed in base a quali motivazioni sia stata autorizzata la realizzazione della portineria, un'operazione che a parere degli interroganti ha evidentemente violato i dettami del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare degli artt. 2, 3, 4 e 5;
quali iniziative intendano assumere al fine di intervenire perché venga ripristinato lo *status quo ante*, considerando la rimozione della struttura della portineria, oltraggio ai bassorilievi e al nostro patrimonio artistico in generale.
(3-00757)

DI BIAGIO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
l'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha enunciato per la prima volta il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, apprestando un'apposita autorizzazione di spesa per dare l'avvio alla concreta attuazione del principio stesso;
è stato, quindi, emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, con il quale sono stati disciplinati i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, ed è stato, pertanto, individuato un primo gruppo di provvidenze da attribuire loro;
il processo di equiparazione è proseguito nel tempo con ulteriori, specifiche disposizioni legislative che hanno disposto la diretta estensione di aggiuntivi, singoli benefici (articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159; articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
ancora oggi, tuttavia, il principio enunciato dal legislatore nel 2005 è rimasto ancora in parte inattuato, determinando il permanere di una disparità di trattamento tra le due categorie di vittime, non più ora giustificabile dal punto di vista giuridico né, da sempre, sul piano etico;
tali discrasie risultano, ad esempio, evidenti tra i superstiti del personale appartenente alle forze armate, deceduto nell'ambito della stessa missione militare all'estero, destinatario però di trattamenti significativamente differenziati in ragione del riconoscimento quale vittima del dovere ovvero vittima del terrorismo o, addirittura, quale vittima del servizio ai sensi degli articoli 1895 e 1896 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto la specificità delle funzioni istituzionali affidate alle forze armate in tali contesti, caratterizzati da situazioni di crisi o instabilità che compromettono le condizioni essenziali di convivenza o mettono a rischio la sicurezza internazionale, sono assai differenziate e, mancando una normativa che sancisca l'identico trattamento per gli eventi luttuosi accaduti nei teatri operativi, spesso devono essere ricondotte alle diverse, non confacenti fattispecie di cui alle varie disposizioni in materia di vittime;
è recentemente intervenuta in materia di benefici alle vittime del terrorismo anche la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), il cui articolo 1, comma 494, prevede dal 1° gennaio 2014 il riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili di cui alla legge n. 206 del 2004 nonché all'assegno vitalizio, non reversibile, di 500 euro di cui alla legge n. 407 del 1998;
la concessione dell'importante riconoscimento operato con la legge di stabilità 2014 suscita piena condivisione ma rende indifferibile superare la differenza di trattamento tra vittime del dovere, del terrorismo e del servizio cui attualmente è sottoposto il personale di una stessa amministrazione che, allo stesso modo, ha sacrificato la propria vita o la propria integrità fisica nell'adempimento del servizio, nell'espletamento cioè di un'attività connessa ai precipui compiti istituzionali e volta a garantire la sicurezza, la giustizia e la legalità, con particolare riferimento agli appartenenti alle forze armate, e ai loro familiari, deceduti o rimasti gravemente invalidi nel corso di missioni internazionali;
la materia ha, comprensibilmente, una forte valenza per la coesione morale del personale impiegato in attività in genere ad alto livello di rischio e presenta anche criticità sul piano del contenzioso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per quanto di competenza al fine di introdurre nella prossima legge di stabilità, previa rapida conclusione dello studio già avviato da tempo per la quantificazione del relativo onere economico, di una previsione atta a risolvere l'attuale disparità di trattamento tra le varie categorie di vittime e che concluda il processo di completa equiparazione delle vittime del dovere e loro equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, garantendo a tutti gli stessi benefici, con particolare riguardo al personale deceduto o rimasto permanentemente invalido nel corso delle missioni militari all'estero.
(3-00758)

MONTEVECCHI, MOLINARI, MORRA, BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

molte scuole italiane hanno deciso di rinunciare all'istituzione di lezioni e attività di studio assistito per gli studenti con il debito formativo: ne è un esempio il liceo "Fermi" di Cosenza, la cui preside Michela Bilotta, dietro delibera del consiglio d'istituto, ha deciso di creare corsi privati per gli studenti, integrativi di quelli pubblici;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha erogato, per l'anno 2013, 24.265.000 euro, tuttavia alcune scuole, come il liceo Fermi di Cosenza, si stanno organizzando per istituire corsi a pagamento per le attività di recupero in favore degli studenti con debito formativo;

la decisione del liceo Fermi ha suscitato non poche perplessità in quanto, come noto e condiviso dagli interroganti, introdurre le cosiddette ripetizioni a pagamento a scuola è ingiustificabile e grave, non solo dal punto di vista deontologico, ma anche dal punto di vista dell'uguaglianza formale e sostanziale sancita dall'art. 3 della Costituzione, nonché in violazione del diritto all'istruzione quale unico mezzo per consentire l'ascensore sociale;

la scuola infatti deve essere accessibile a tutti e deve costituire un impegno per le istituzioni quale quello di abbattere le barriere socio-economiche che impediscono il libero accesso all'istruzione ed ai saperi in generale;

considerato che:

il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali e inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU, art. 26: "1) Ogni persona ha diritto alla educazione. Essa dev'essere gratuita, almeno per quanto riguarda l'insegnamento elementare e fondamentale. L'insegnamento elementare è obbligatorio. L'insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso. L'accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza, in base ai meriti; 2) L'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, come pure lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace; 3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli";

inoltre l'art. 33, secondo comma, della Costituzione italiana afferma che: "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi";

infine la Corte costituzionale precisa che il diritto di accedere e di usufruire delle prestazioni, che l'organizzazione scolastica è chiamata a fornire, parte dagli asili nido e si estende sino alle università (sentenza n. 370 del 2003);

considerato inoltre che:

tale fattore discriminatorio costituirebbe, in una regione come la Calabria con un tasso di dispersione scolastica tra i più alti d'Italia, un'inammissibile concessione ed un precedente pericoloso al rilancio del privato sul pubblico, quest'ultimo ancora più penalizzato dalla forte crisi economica attuale;

la Costituzione prevede esplicitamente dispositivi organizzativi pubblici per la completezza del processo formativo dei ragazzi, ma la pericolosa iniziativa di cui si parla prevede anche che i corsi scolastici privati *intramoenia* siano condotti da docenti scelti dalle famiglie degli studenti;

a parere degli interroganti *ictu oculi* sembrerebbe la conquista di una libertà, invece è un dispositivo di distruzione, tipico delle politiche neoliberiste, in questo modo infatti viene minato un istituto fondante della nostra Repubblica; infatti la scuola cessa di essere un luogo di formazione accessibile a tutti secondo un progetto pubblico generale e rischia di dissolversi in una miriade di rapporti contrattuali privati;

considerato infine che:

con il verbale n. 4 del 3 ottobre 2013 si apprende della riunione, presso il liceo Fermi di Cosenza, il consiglio di istituto, convocato con nota protocollata al n. 7289 A19 del 25 settembre 2013 con comunicazione via *e-mail* e affissione all'albo della scuola, per discutere i punti all'ordine del giorno tra i quali, al punto 3, corsi di recupero 2013/2014;

il direttore scolastico, prendendo atto dei fondi sempre inferiori che confluiscono nella scuola, ha suggerito al consiglio di istituire dei corsi di recupero con il contributo economico delle famiglie;
a parere degli interroganti si tratterebbe di una vera e propria attività *intramoenia,* come ormai avviene in tutte le strutture pubbliche;
nello stesso verbale viene riportata la contrarietà a questa proposta di alcuni genitori e docenti evidenziando come si rischi di portare indietro la scuola al periodo precedente alla "riforma D'Onofrio", con il pericolo di pagare docenti dello stesso istituto per preparare gli alunni al recupero e, nel frattempo, ai docenti di effettuare degli straordinari;
la notizia dell'approvazione della proposta ha scatenato una serie di reazioni come riportato dall'articolo de il locale "Quotidiano" del 7 ottobre 2013 dove un genitore con una lettera al direttore del giornale spiega che con "un'offerta formativa italiana già abbondantemente insufficiente e inadeguata rispetto al resto dei Paesi europei, si corre così il rischio di essere estromessi dal mercato del lavoro (...) Non è con la pratica privatistica che lo stato nella persona del dirigente scolastico, può pensare di promuovere il diritto allo studio";
sul "Quotidiano" locale del 1° novembre si legge che anche la Federazione lavoratori della conoscenza della Cgil ha discusso della proposta avanzata dal dirigente scolastico del liceo Fermi, ribadendo che: "il diritto al sostegno ed al recupero scolastico laddove si presentino carenze e lacune senza che le famiglie paghino alcunché, con sovvenzionamenti volanti o meno. La dirigente dovrebbe attenersi scrupolosamente alle norme che sconfessano chiaramente quanto lei sostiene: nessuna norma consente nelle scuole pubbliche italiane l'intramoenia";
nella coscienza collettiva, l'istruzione viene concepita come un processo sociale di emancipazione culturale, ma, con l'introduzione delle ripetizioni a pagamento, rischia di divenire un'acquisizione individuale di un sapere utile da impiegare nel mercato del lavoro, privilegio di pochi, aumentando la deriva socio-culturale del divario tra ricchi e poveri,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'introduzione dell'attività *intramoenia* nella scuola e quali siano le sue valutazioni in merito;
se ed in considerazione del divario socio-culturale che ne conseguirebbe, qualora fosse integrato nel substrato dell'offerta educativa tale prodotto formativo, quali correttivi intenda intraprendere per ripristinare l'equilibrio dell'offerta formativa scolastica, che le istituzioni in quanto garanti della Costituzione hanno l'obbligo di custodire.
(3-00759)
D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:
nelle giornate del 13 e 15 febbraio 2014, nella città di Bari, si sono verificati due gravissimi fatti criminali;
in particolare il 13 febbraio, così come ampiamente divulgato dai mezzi di stampa, in pieno centro città, in presenza di un bambino di 4 anni, un uomo armato di un grosso coltello e con il volto coperto si è appropriato dell'incasso di un bar e, con calma e spavalderia, si è allontanato confondendosi tra la gente;
questa è la terza rapina negli ultimi 10 giorni e questi fatti inducono a vivere costantemente minacciati dalla criminalità;
il 15 febbraio invece, in via Abruzzi, quartiere San Paolo di Bari, a metà serata, un pregiudicato è stato ucciso, crivellato da colpi di arma da fuoco nella sua autovettura da parte di esponenti di un *clan* rivale, con il quale da tempo si sta consumando una battaglia per il controllo delle attività illecite sul territorio;
accanto al lavoro encomiabile delle forze dell'ordine, che operano in una situazione di assoluta difficoltà e devono fare i conti con carenze di organico e risorse economiche, si registra un'assoluta assenza da parte dell'amministrazione di politiche volte alla sicurezza e alla prevenzione sociale;
si è assistito negli ultimi 2 anni ad evidenti segnali di *escalation* criminale da una parte, con omicidi, avvertimenti, attentati, ferimenti e rapine, e di disagio sociale dall'altra, due fenomeni che non sono

affatto distanti tra loro e che corrono parallelamente;
alle reiterate denunce di questi anni non è corrisposta un'azione concreta né da parte del Governo nazionale (alle cui rassicurazioni non sono seguiti fatti tali da determinare almeno un miglioramento delle condizioni di lavoro di forze dell'ordine e magistratura) né dell'amministrazione comunale, che, pur consapevole della gravissima situazione, non ha affrontato la questione utilizzando strumenti di vigilanza idonei e promuovendo azioni positive per il contrasto alle infiltrazioni criminali e per la prevenzione del disagio sociale;
considerato che:
secondo un'indagine condotta da "Il Sole-24 ore", che annualmente stila una classifica delle città italiane per qualità della vita, Bari è risultata al 97° posto su 107 città d'Italia;
il sindaco di Bari ha più volte reso dichiarazioni pubbliche circa la presenza di rapporti di contiguità fra politica, impresa e criminalità organizzata;
non risulta agli interroganti, però, che sia stato intrapreso alcun provvedimento volto a migliorare la situazione né dal sindaco né dalla sua Giunta;
tenuto conto che:
il Ministro dell'interno Alfano, in occasione della sua visita a Bari il 22 maggio 2013, si era impegnato pubblicamente ad incrementare le unità di sicurezza, con ulteriori 146 uomini, più specificatamente «con 60 nuove unità subito e a settembre con altri 86 uomini della polizia», assicurando l'applicazione del «modello Caserta per affrontare la criminalità organizzata, su tre direttrici: rafforzamento del dispositivo di vigilanza e controllo del territorio, potenziamento delle strutture organizzative e *desk* interforze per aggredire i patrimoni criminali»
ad oggi agli interroganti risulta che tali impegni non abbiano avuto esito alcuno;
per tale ragione, gli interroganti ritengono prioritario dare concretezza agli obblighi annunciati inviando i necessari rinforzi nel capoluogo pugliese poiché oggi è altrettanto essenziale non solo garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza, ma anche affermare la primazia dello Stato su tutti i sodalizi criminali che tentano di sovvertirlo per affermare le loro regole;
nella seduta dell'11 ottobre 2012 in risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-03032, il Sottosegretario di Stato per l'interno dottor De Stefano rispondeva così ai firmatari del presente atto di sindacato ispettivo: "In merito ai quesiti riguardanti il Fondo unico di giustizia (FUG), posso assicurare che il Governo favorirà l'approvazione in tempi brevi del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri necessario per il reperimento e la distribuzione delle risorse del FUG. In tal senso, sono in corso contatti tra i Ministeri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, al fine di individuare soluzioni che permettano di ricomprendere tra le quote di fondo divisibile anche una parte dei titoli in sequestro, previa loro monetizzazione";
risulta, inoltre, che le risorse del FUG non siano mai state assegnate e che invece potrebbero essere opportunamente utilizzate per rafforzare le politiche di sicurezza a sostegno di chi, prefetto, magistratura e membri delle forze dell'ordine, rimane in trincea tutti i giorni per la sicurezza della comunità;
la città di Bari si ritrova oggi con seri problemi irrisolti che vanno ad aggravare una situazione contingente già difficile e che non agevola certo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo economico e sociale del territorio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano convocare a Bari il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica con l'urgenza necessaria che la grave situazione richiede;
in quale misura e in quali tempi intendano adottare le richieste del territorio e potenziare l'organico della magistratura nel territorio di Bari e provincia;
se e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intendano intraprendere per interrompere il costante avverarsi di fatti di grave criminalità e ripristinare i necessari livelli di sicurezza nella città di Bari e nella sua provincia;
se intendano accertare l'eventuale dichiarata infiltrazione, anche attraverso assunzioni clientelari, nelle

istituzioni del territorio barese di organizzazioni criminali;
se intendano destinare ai soggetti previsti dalla legge e operanti nel territorio di Bari una quota parte delle risorse economiche del FUG, in quale misura e in quali tempi.
(3-00760)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MARGIOTTA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
a seguito dell'interruzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, è stato istituito il nuovo corso di tirocinio formativo attivo (TFA), che ha abilitato nell'anno accademico 2011/2012 circa 11.000 docenti a fronte dei 20.067 posti messi a bando. Contestualmente il Ministro ha indetto un concorso a cattedra, negando agli abilitandi del TFA la possibilità di parteciparvi con riserva, nonché varato i percorsi abilitanti speciali (PAS) rivolti a oltre 68.000 insegnanti di terza fascia, che vantano 3 anni di servizio in un lasso di tempo di ben 13 anni (dall'anno scolastico 1999/2000 all'anno scolastico 2012/2013);
a questa situazione di evidente criticità, dovuta al doppio binario utilizzato per il reclutamento del personale docente, si sono aggiunte le pesanti ricadute causate dalla contemporanea riduzione strutturale dei pensionamenti scolastici causata dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha più che dimezzato il numero del personale in uscita;
considerato inoltre che:
dopo decenni in cui la creazione di precariato non abilitato con incarichi di supplenza e anni di servizio ha determinato il continuo ricorso a procedure di sanatoria, appare di tutta evidenza la necessità dell'adozione di procedure di formazione improntate a criteri di merito, univocità e qualità, nonché l'adozione di un piano organico di riforma che garantisca formazione e reclutamento attraverso percorsi capaci di coniugare livello delle competenze didattiche del personale docente e offerta formativa in generale;
risulta altresì indifferibile l'adozione per i docenti di un percorso professionale altamente qualificante, che preveda l'anno di tirocinio formativo attivo in appendice alle nuove lauree magistrali per l'insegnamento secondario di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249. Tale percorso dovrebbe contemplare procedure di selezione nel biennio di specializzazione basate sul reale fabbisogno di personale scolastico e, infine, l'immissione in ruolo al termine dell'anno di prova su organico di diritto o funzionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere con la massima urgenza a costituire una nuova graduatoria provinciale valida ai fini del reclutamento del personale docente e del conferimento degli incarichi di supplenza, dalla quale attingere in subordine alle graduatorie ad esaurimento per il 50 per cento delle assunzioni in ruolo, previste dalla normativa vigente che disciplina il doppio canale di reclutamento del personale docente;
se non ritenga altresì di provvedere con la massima urgenza, anche al fine di una rivalutazione sociale della funzione del corpo docente, all'inserimento nella predetta graduatoria provinciale dei docenti abilitati a decorrere dall'anno 2011/2012, sulla base della presenza e del superamento di prove concorsuali di accesso ai percorsi di abilitazione, al fine di consentire il riconoscimento di una priorità nel reclutamento agli abilitati con tirocinio formativo attivo e ai laureati in Scienze della formazione primaria rispetto agli abilitati con i percorsi abilitanti speciali.
(3-00755)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RAZZI - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
in Venezuela, vista la situazione politica di grande tensione, persistono scontri di notevole violenza, accentuati ancor più dagli arresti di massa, che stanno provocando innumerevoli vittime;
nel Paese, infatti, destinazione negli anni passati di una forte emigrazione italiana, la democrazia e lo Stato di diritto sono inesistenti;

Giuseppe Di Fabio, concittadino italiano nonché consigliere comunale di opposizione a Maneiro (isla de Margarita-isola Venezuelana), è stato arrestato, perché avrebbe partecipato ad una manifestazione in opposizione al partito chavista del presidente Nicolas Maduro;
i capi d'accusa conferiti al consigliere Di Fabio sono: associazione a delinquere, istigazione alla violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ma lo stesso si dichiara "innocente, capro espiatorio e vittima del regime", in quanto durante la suddetta manifestazione si trovava altrove (precisamente a caccia);
il giovane politico è molto legato all'Italia e all'Abruzzo, perché figlio di emigrati pescaresi e cognato di Gianmarco Marsili, attuale sindaco di Castiglione a Casauria (Pescara),
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché vengano rispettati e garantiti gli art. 5, 9, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
(4-01748)
GASPARRI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
in data 20 febbraio 2014 il quotidiano "Avvenire" ha pubblicato un articolo dal titolo: "L'Inps cancella madre e padre";
la signora Teresa Aspesi Samarate, una lettrice del quotidiano, si rivolge al direttore chiedendo come mai l'Inps, nei propri moduli AP 70, abbia già inserito la formula "genitore 1" e "genitore 2" al posto di "padre" e "madre", quando, contestualmente, è aperta una grande polemica per la stessa dicitura nei moduli d'iscrizione alla scuola d'infanzia;
il modulo, modello AP 70, è quello relativo alla richiesta dell'invalidità civile per i minori;
il 18 febbraio 2014, per comprendere il perché siano state effettuate tali modifiche, è stato interpellato l'ufficio stampa, addetto alle comunicazioni dell'Inps, i cui componenti, gentilmente, si sono dichiarati ignari e sorpresi sia del quando sia del perché tali modifiche fossero state effettuate;
in data 19 febbraio, l'Inps ha confermato che la modifica al modello AP 70 risale al mese di gennaio 2014, da parte dell'ufficio addetto alla modulistica coadiuvato dai responsabili del settore invalidità civile;
secondo quanto espresso dall'Inps tali modifiche sono state effettuate per una questione di praticità. La dicitura "genitore 1" e "genitore 2" a scapito di "padre" e "madre" risulterebbe di più chiara lettura e più immediata compilazione del modulo,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per comprendere il motivo di questa scelta affrettata, a giudizio dell'interrogante discriminatoria e nettamente orientata.
(4-01749)
BERGER - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa* - Premesso che:
con la legge 4 ottobre 2013, n. 118, è stato ratificato il Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013;
l'obiettivo del trattato è di istituire i più elevati *standard* comuni internazionali possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali; prevenire ed eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale e regionale; ridurre le sofferenze umane; promuovere la cooperazione, la trasparenza, e l'agire responsabile degli Stati parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati parte;
la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle armi da fuoco e la sicurezza interna della UE "proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito" informa che nel primo decennio del XXI secolo sono state 10.000 le vittime di omicidi volontari o colposi da arma da fuoco nei 28 Stati membri della UE e ogni anno i suicidi con arma da fuoco sono oltre 4.000. In media,

nella UE, su 100.000 abitanti vi sono ogni anno 0,24 omicidi e 0,9 suicidi da arma da fuoco;
nella comunicazione si stima inoltre che nell'Unione vi siano 80 milioni di armi da fuoco civili detenute legalmente. Benché non esistano statistiche precise, le numerose armi da fuoco che circolano illegalmente provengono spesso da furti o da uno sviamento dal loro ciclo di vita lecito, oppure sono importate illegalmente da Paesi terzi o sono armi ottenute dalla trasformazione di altri oggetti. Secondo il Sistema d'informazione Schengen, di quasi mezzo milione di armi da fuoco perdute o rubate nella UE, in larghissima maggioranza armi da fuoco civili, si sono perse le tracce;
considerato che:
l'uso improprio delle armi da fuoco, che si tratti di armi civili detenute legalmente o di armi civili o militari fabbricate od ottenute illegalmente, rappresenta una seria minaccia per la sicurezza;
le armi di piccolo taglio sono le armi preferite al giorno d'oggi nei conflitti intra-statali e per la violenza armata;
i dati che circolano oggi in Italia su quante persone sono in possesso di un'arma da fuoco risultano essere contraddittori e imprecisi;
controlli permanenti sulle armi da fuoco garantiscono una sicurezza per i produttori e detentori legittimi, facilitando la cooperazione di polizia a livello transfrontaliero negli sforzi per smantellare le organizzazioni criminali,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di dati, riguardanti l'Italia, dettagliati e ufficiali sul numero di armi da fuoco legalmente in possesso di civili, sul numero di civili che detengono legalmente armi da fuoco, sul numero di armi da fuoco che sono state rubate o dichiarate smarrite e sul numero di armi da fuoco detenute da civili che sono state coinvolte in reati, in particolare incidenti di caccia e suicidi, e se non ritengano opportuno di voler renderli noti.
(4-01750)
BERGER - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la Polizia postale e delle comunicazioni è una specialità della Polizia di Stato che, tra i suoi compiti istituzionali principali, svolge quello del contrasto alla pedopornografia *on line* e al contrasto all'uso illecito ai mezzi di pagamento *on line*;
a livello centrale essa dipende dal servizio Polizia postale e delle comunicazioni presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, in Provincia di Bolzano, la Polizia postale è presente con una sezione dipendente dal compartimento di Trento;
è notizia di questi giorni che, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse, sia stato dato corso ad un progetto riorganizzativo che prevedrebbe la chiusura di tutte le Sezioni non situate nei distretti di Corte d'appello;
se è pur vero che in presenza di reati quali la pornografia minorile e tutti i reati informatici, la competenza *ratione materiae* è della Procura distrettuale di Trento, ciò nonostante qualora l'indagato o le vittime siano di madrelingua tedesca, quest'ultima applica un magistrato della Procura di Bolzano (ciò è stato formalizzato con protocollo organizzativo d'intesa tra le Procure della Repubblica del territorio). Pertanto, pur non essendo presente sul territorio della provincia di Bolzano un'autonoma sede della Procura distrettuale, le peculiarità del territorio richiedono una costante applicazione di magistrati bolzanini con funzioni distrettuali nonché la necessaria presenza di personale di Polizia giudiziaria qualificato e bilingue, elemento questo egregiamente rappresentato dal personale in servizio presso la sezione Polizia postale di Bolzano;
in Alto Adige-Südtirol, ove convivono 3 "gruppi linguistici" (italiani, tedeschi e ladini), la lingua tedesca è parificata a quella italiana; ciò in base all'art. 99 del nuovo statuto speciale di autonomia vigente per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
il diritto all'uso della propria lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici giudiziari rientra tra i diritti fondamentali per i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, come previsto dall'art. 6 della Costituzione italiana;
l'art. 100 dello statuto speciale garantisce poi, ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano,

l'uso della propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici della pubblica amministrazione, con i concessionari di quest'ultima, così come con gli uffici giudiziari e tributari situati nella provincia o aventi competenza regionale;
nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali con i cittadini, tutti gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti locali con sede in provincia di Bolzano devono garantire l'uso della lingua tedesca ed italiana;
il decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI (art. 99-102) dello statuto, l'uso della lingua tedesca. Partendo dal presupposto che l'italiano rimane la lingua ufficiale dello Stato, il decreto dà atto che nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima, nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano, nei rapporti con la Corte d'appello, la Corte di assise d'appello, la sezione della Corte d'appello per i minorenni, la Procura generale presso la Corte d'appello, il Tribunale per i minorenni, il Tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano, nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari elencati, nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano e negli atti pubblici, notarili ed equiparati;
anche per le forze di polizia che fanno parte delle forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamento di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione;
la disciplina a di cui al decreto n. 574 è stata poi modificata con decreto legislativo n. 283 del 2001 e ancora con decreto legislativo n. 124 del 2005. In particolare si richiama la normativa sulle nullità rilevabili d'ufficio consequenziali alla violazione delle disposizioni sulla scelta e sull'uso della lingua;
ulteriore conferma sulla specificità linguistica del territorio è altresì data dal fatto che vari uffici pubblici con sede a Trento che hanno istituito una loro sede distaccata a Bolzano. A conferma di ciò basti pensare alla Corte d'appello di Trento che ha una sede distaccata a Bolzano, alla Corte dei conti in Trentino-Alto Adige che prevede due uffici separati di cui uno a Trento ed uno a Bolzano, ognuno dei quali organizzato in 3 sezioni (giurisdizionale, Procura regionale e sezione di controllo) e perfettamente autonomi con medesimi compiti e medesime competenze in ambito provinciale nonché il TAR che ha due sedi, una a Trento e una sezione autonoma a Bolzano;
in provincia di Bolzano i 3 gruppi linguistici hanno la seguente consistenza: il 69,41 per cento sono appartenenti al gruppo linguistico tedesco; il 26,06 sono appartenenti al gruppo italiano e il 4,53 per cento al gruppo ladino;
dal dato relativo all'appartenenza linguistica emerge chiaramente la frequenza con la quale indagini e relativi atti di polizia giudiziaria debbano essere effettuati in lingua tedesca, peculiarità alla quale, come già accennato, il personale in servizio presso la sezione di Bolzano riesce a far fronte in ragione del fatto che, quasi la sua totalità, è in possesso dell'attestato di bilinguismo relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca (ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche);
considerato inoltre che:
qualora la sezione di Bolzano venisse chiusa, solo una minima parte dei suindicati compiti potrebbero essere svolti dal compartimento di Trento considerato che lo stesso non riuscirebbe a far fronte a tutte

quelle attività che prevedono l'uso della lingua tedesca;
la popolazione complessiva della regione è di 1.034.458 abitanti (509.626 per Bolzano e 524.832 per Trento) e si comprende che, complessivamente, circa il 34 per cento della popolazione residente (poiché di madrelingua tedesca) potrebbe non trovare soddisfacimento alla propria richiesta di sicurezza;
la sezione della Polizia postale e delle comunicazioni svolge altresì un'intensa attività di sensibilizzazione, finalizzata ad un uso più consapevole della rete, in favore degli alunni e dei genitori. Tale attività, tuttora svolta, durante l'anno scolastico 2012/2013 ha registrato ben 85 incontri (durante i quali sono stati affrontati i seguenti argomenti: la *privacy* in *internet*, la pedopornografia *on line*, i *social network*, il *cyber*-bullismo e l'*e-commerce*) di cui oltre la metà tenuti in lingua tedesca da operatori della Polizia postale di Bolzano;
tale attività di informazione e prevenzione messa in atto dalla Sezione di Bolzano attraverso mirate comunicazioni ai *media* locali si è tradotta in una maggiore consapevolezza dei cittadini in relazione all'utilizzo corretto di *internet* e delle infrastrutture di comunicazione e grazie ad essa la Polizia postale, in Alto Adige/Südtirol è diventata un valido riferimento per tutti e 3 i gruppi linguistici;
appare quindi evidente l'oggettiva ed estrema importanza nel salvaguardare la sezione di Bolzano e il patrimonio di rapporti positivi intessuti con la particolare realtà locale,
si chiede di sapere:
se corrisponda o meno al vero che sia stato dato corso ad un progetto riorganizzativo che preveda la chiusura di una numerosa serie di sezioni della Polizia postale e delle comunicazioni;
se, nello stabilire la chiusura, si sia tenuto conto delle specificità linguistiche della provincia autonoma di Bolzano;
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario lasciare intatto l'ufficio di Bolzano al fine di garantire l'uso della lingua tedesca ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
(4-01751)
PUGLIA, BOCCHINO, CIOFFI, SERRA, PAGLINI, DONNO, NUGNES, MORONESE, MANGILI, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, CASTALDI, FATTORI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il patrimonio edilizio e morfologico dell'intero centro storico di Napoli testimonia le radici di storia e cultura a cui è legata l'identità dell'area. Manifestazione di un equilibrio e di un'armonia tra le diverse componenti dello spazio dell'insediamento, tali beni sono di tale valore ed eccezionalità tali da contribuire a fare di Napoli un patrimonio dell'umanità;
in questo contesto si incontra il complesso della Scorziata, con la contigua chiesa annessa ad un ritiro per fanciulle, fondato nel 1579 dalla nobile famiglia de Scorziatis;
il complesso fa parte di un isolato (*insula*) di pianta approssimabile ad un rettangolo allungato compreso tra via dell'Anticaglia a monte e via dei Tribunali a valle, prospiciente l'*insula* di S. Paolo, tanto che l'accesso alla Scorziata, che è ubicato nella parte a valle, in prossimità di via dei Tribunali, è quasi di fronte all'ingresso secondario della basilica di S. Paolo;
il palazzo de Scorziatis fu gravemente danneggiato dai bombardamenti nell'ultima guerra e riedificato con le caratteristiche dell'edilizia postbellica. Del palazzo si è salvato lo splendido portale rinascimentale in marmo;
l'incuria e la mancata manutenzione del complesso della Scorziata hanno comportato crolli dei solai interni e danni agli affreschi, che si stanno dissolvendo, inoltre la chiesetta, per motivi sconosciuti e ad opera di autori rimasti altrettanto ignoti, il 17 gennaio 2012 fu gravemente danneggiata da un incendio doloso;
il degrado, che a giudizio degli interroganti costituisce un caso emblematico dell'inerzia, dell'inadempienza e dei ritardi che caratterizzano l'azione di tutela del patrimonio artistico e monumentale della città di Napoli, è stato portato alla ribalta a livello europeo da un gruppo di artisti

di strada capeggiati dal francese Zilda, noto *street artist* di Rennes, che a seguito di un'irruzione tra le macerie della chiesetta hanno dipinto su un drappo una rielaborazione del quadro "Meditazione" di Francesco Hayez;
considerato che:
il "Grande progetto centro storico di Napoli, valorizzazione del sito Unesco" rientra nel "Programma operativo regionale POR FESR Campania 2007-2013, Asse 6 - sviluppo urbano e qualità della vita, obiettivo operativo 6.2 - Napoli e Area metropolitana";
l'obiettivo principale del progetto è quello di dar luogo ad una riqualificazione di parte del centro storico di Napoli che non si limiti al solo recupero del costruito, con interventi puntuali, ma che, pur mirando alla conservazione del patrimonio dell'antico impianto, agisca sia sul tessuto urbanistico ed edilizio sia su quello sociale, ambientale e delle attività artigianali legate alla tradizione partenopea;
il Comune di Napoli nel merito degli interventi relativi al progetto ha annunciato il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso della Scorziata destinando un importo pari a 2,3 milioni di euro per contribuire non solo al decoro dell'area in cui è ubicato, ma soprattutto a consentire la fruizione pubblica di un bene destinato ad accogliere attività sociali;
risulta agli interroganti che alcun lavoro di restauro sia stato ad oggi avviato;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
il territorio è un contenitore di storia e cultura in cui è rappresentato e testimoniato il passato della nostra civiltà e dimenticare o trascurare questo aspetto della realtà significa ridurre la nostra civiltà ad una pianta senza radici;
l'originalità delle strategie immaginate e l'inventiva delle risposte date sono elementi importanti soprattutto se l'approccio al restauro ed alla destinazione sia innovativo e ben radicato;
il complesso della Scorziata può efficacemente testimoniare tale strategia tramite interventi di rivalutazione che sappiano ridare splendore e decoro ad un'importante porzione di storia contribuendo a rivalutare il centro di Napoli;
in tale contesto si ritiene che l'*insula* possa ospitare un museo, restaurando gli affreschi esistenti, riportando in sede i quadri superstiti, alloggiando altre opere d'arte dell'epoca che giacciono nei depositi museali, un ostello per i giovani e un *residence* per studenti e ricercatori universitari, una scuola di formazione di antiche arti e mestieri i cui prodotti potrebbero essere commercializzati a tutto vantaggio dell'artigianato locale e spazi da assegnare ad associazioni culturali ed enti *non profit*,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda verificare, in raccordo con l'amministrazione interessata, quali siano gli interventi programmati a salvaguardia del complesso della Scorziata di Napoli e quali siano i motivi per cui tale recupero non sia stato ad oggi avviato;
se ritenga ammissibile che un bene di così alto valore sia abbandonato al degrado ed al disfacimento anziché essere tutelato, valorizzato anche accogliendo attività sociali, considerando che le ricchezze del patrimonio storico-culturale si possono trasformare in fattori propulsori per la società dei prossimi decenni.
(4-01752)
ROMANO, D'ONGHIA, DI MAGGIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
l'art. 32, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto liberalizzazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, concernente la disciplina del profilo tariffario in materia di responsabilità civile auto stabilisce, fra l'altro, che per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte;
nel dettaglio prevede la possibilità di annoverare, fra le condizioni oggettive, le differenti condizioni di rischio rilevabili nelle diverse aree del territorio nazionale;
tale previsione è stata oggetto di rilevanti questioni interpretative, tali da indurre il Ministero dello sviluppo economico a pronunciarsi, su richiesta dell'Isvap, con nota del 18 aprile 2012 sancendo che

"una ragionevole e legittima interpretazione della norma, dovrebbe includere nelle differenziazioni tariffarie possibili anche per le classi di massimo sconto, quelle legate alle oggettive differenze delle condizioni di rischio rilevate nei singoli territori (frequenza dei sinistri, livello dei risarcimenti, eccetera)";
lo stesso Ministero, nell'evidenziare i problemi di legittimità comunitaria connessi ad un'eventuale interpretazione che fosse diretta a concludere che la disposizione avesse introdotto la tariffa unica nazionale nel territorio italiano, ha sottolineato come la norma stessa implichi da un lato un maggior onere di trasparenza e di analiticità, da parte delle imprese, nell'enucleazione delle differenze tariffarie legate a fattori territoriali e, dall'altro lato, l'implementazione, ad opera delle imprese stesse, di un regime di maggior favore tariffario verso gli automobilisti più virtuosi nelle aree territoriali a rischio più elevato;
nonostante ciò da anni le compagnie assicurative compiono una vera e propria discriminazione sociale ed economica nei confronti dei residenti nelle regioni meridionali, costretti a corrispondere tariffe enormemente più elevate, rispetto ai residenti nelle regioni settentrionali rientranti nelle medesime classi di merito;
secondo studi di settore, inchieste e analisi un cittadino della Campania, in particolare quello napoletano, si trova a pagare circa il 240 per cento in più di un cittadino di Milano o Padova, considerati in prima classe di merito e senza incidenti negli ultimi 5 anni, con un costo medio della polizza RC auto che varia da 1.000 euro nel primo caso, nell'area partenopea, a 300 euro nelle zone del nord;
tale sperequazione si traduce in una vera e propria discriminazione di Stato stante l'obbligatorietà di assicurare qualsiasi veicolo circolante sul territorio nazionale, configurando una vera e propria violazione dell'art. 3 della Costituzione;
una siffatta discriminazione incide notevolmente, tra l'altro, sullo sviluppo economico e sociale del Sud ed è tanto più grave in quanto mortifica anche socialmente i cittadini onesti e virtuosi del Meridione d'Italia che vedono progressivamente lievitare il costo dell'assicurazione rispetto ai residenti in altre regioni italiane senza alcun ragionevole addebito a loro carico;
peraltro, proprio la Campania e Napoli hanno dichiarato il minor numero di incidenti (solo il 7,6 per cento di loro ha causato almeno un sinistro negli ultimi 5 anni, contro una media nazionale del 12,70 per cento, come evidenziato dall'analisi svolta dall'osservatorio "SuperMoney" che ha confrontato i prezzi delle polizze e gli incidenti dichiarati in tutte le regioni d'Italia),
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché, secondo equità e giustizia, venga posto termine a tale discriminazione nei confronti dei cittadini italiani residenti nelle regioni meridionali con particolare riferimento all'area metropolitana partenopea.
(4-01753)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la fondazione lirico-sinfonica "Petruzzelli e teatri di Bari" è il quattordicesimo ente lirico italiano, costituito con legge dello Stato n. 310 dell'11 novembre 2003. La sua nascita rappresenta un evento di importanza straordinaria non solo per la città di Bari, ma per l'intero Sud Italia, in considerazione delle funzioni culturali, formative e sociali attribuite alle fondazioni liriche nell'ambito dell'attività musicale;
l'attività del commissario Carlo Fuortes, coadiuvato dal direttore amministrativo Vito Longo, ha prodotto, da un lato, risultati finanziari in fase di accertamento da parte del neoinsediato consiglio di amministrazione e del soprintendente Biscardi, dall'altro, una serie di anomalie amministrative, attualmente al vaglio della Procura della Repubblica, in ordine alle gare di appalto per le forniture di beni e servizi tra cui quelle che coinvolgono la società cooperativa Artelier che è risultata implicitamente esclusa dalle stesse gare;
Artelier, nel corso dell'ultimo biennio, ha costantemente richiesto e promosso il dialogo e la costruzione di sinergie volte a migliorare l'offerta teatrale del Petruzzelli;
dall'insediamento del commissario Fuortes ad oggi la fondazione Petruzzelli ha interrotto,

inspiegabilmente, qualsiasi tipo di collaborazione con Artelier sebbene a più riprese ci sia stata la volontà da parte di quest'ultima, anche a titolo gratuito, di dar vita ad un dialogo costruttivo per instaurare un'interlocuzione volta ad esaminare eventuali modalità di cooperazione;
in base alle notizie giunte all'interrogante vi sono numerose disparità tra ciò che afferma il commissario Fuortes e la società cooperativa Artelier in materia di indagini di mercato, gare di appalto, forniture di servizi e preventivi per noleggio e vendita svolte dalla fondazione Petruzzelli;
benché, apparentemente, non sussista alcun obbligo di legge che vincoli le fondazioni al ricorso a gare pubbliche, visto lo *status* nominalmente privatistico delle stesse, non si può tacere la natura sostanzialmente pubblicistica degli enti, stante l'entità del finanziamento pubblico che, di fatto, ne garantisce la vita;
è, pertanto, auspicabile che vi siano procedure selettive trasparenti, eque e congrue per tempistiche e per l'oggetto dell'affidamento e che risultino volte a non discriminare alcun pretendente, bensì valorizzando le aziende locali che mettono in luce le eccellenze territoriali;
attualmente, inoltre, il reparto sartoria del Politeama barese, composto da due unità lavorative impiegate senza alcuna procedura concorsuale, recluta personale aggiuntivo senza alcuna procedura di evidenza pubblica,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto;
conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per comprendere i motivi per il quale la società cooperativa Artelier, a più riprese, sia stata implicitamente esclusa dalle procedure di gara d'appalto e perché una fondazione teatrale di così ampio respiro e in un momento di tale congiuntura economica non accetti prestazioni lavorative offerte da parte di un'azienda operante nel settore che risulta competitiva per costi e qualità;
quali criteri di equità e trasparenza intenda suggerire alla fondazione "Petruzzelli e teatri di Bari" per il reclutamento, sia del personale tecnico ed amministrativo, sia in ordine all'affidamento di tutti i contratti di consulenza parimenti elargiti senza alcuna evidenza pubblica (ivi compreso quello del Direttore degli allestimenti, opzionale).
(4-01754)
AMORUSO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:
in data 12 dicembre 2009, come si evince dal verbale dei Carabinieri (tenenza di Bisceglie, Bari), l'interrogante, mentre si trovava all'interno della propria abitazione con la famiglia ed alcuni amici, intorno alle ore 23.00, è stato vittima di un attentato dinamitardo che, fortunatamente, non ha provocato danni alle persone ma solo danni materiali;
in data 4 aprile 2011, è stata sporta denuncia da parte della signora Loredana Capruso, moglie dell'interrogante, alla tenenza dei Carabinieri di Bisceglie (prot. verb. BACS52 2011 VD 901135) in merito al danneggiamento della propria autovettura Fiat 500 di colore Blu da parte di ignoti avvenuto sotto la propria abitazione;
in data 9 maggio 2013, è stata sporta denuncia da parte dell'interrogante alla tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, in seguito al danneggiamento della propria autovettura, BMW X3, da parte di un individuo, ripreso dall'impianto di videosorveglianza installato presso la propria abitazione, a seguito dell'attentato dinamitardo e identificabile tramite la registrazione consegnata ai Carabinieri;
in data 11 dicembre 2013, è stata sporta denuncia da parte dell'interrogante alla tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, in seguito ad un commento intimidatorio e minaccioso, comparso sulla pagina "Facebook" del signor Mauro Di Pierro da parte del signor Leonardo Napoletano (forse uno pseudonimo) che recita testualmente: "Riprendervi la città? Bene cominciate dal Senatore che abita in... vista porto e buttatelo a mare che per decenni se ne è fregato del paese interessandosi solo (...) del suo padrone.....";
considerato che:
l'interrogante ricopre da più Legislature la carica di senatore della Repubblica e dal 2012 quella di presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, impegni che lo costringono sovente lontano

da casa, molto spesso in missione e costretto a lasciare sola la propria famiglia;
il dilagare dell'antipolitica fa sì che tali comportamenti possano ripetersi nel tempo;
a tutt'oggi non è stata comunicata all'interrogante alcuna notizia circa lo stato delle indagini,
si chiede di sapere:
se ritardi nella comunicazione sulle relative indagini di 4 anni (rispetto all'episodio del 2009) possano essere considerati fisiologici, in particolare per i possibili collegamenti con gli episodi successivi richiamati;
se, effettuati gli appositi accertamenti, possano ravvisarsi eventuali responsabilità al riguardo.
(4-01755)

PANIZZA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il nuovo regolamento di prevenzione degli incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che anche i rifugi alpini sono ricompresi tra le strutture soggette al controllo di prevenzioni incendi;
in particolare, la norma prevede che i rifugi alpini, di qualsiasi categoria e con capienza superiore a 25 posti letto, siano soggetti ai controlli di prevenzione incendi, a far data dal 7 ottobre 2014, quindi, termine ultimo entro il quale i gestori dei rifugi dovranno depositare la documentazione indicante la conformità delle strutture alla regola tecnica di prevenzioni incendi (attualmente in fase di modifica) e attuare gli interventi previsti per le condizioni di sicurezza antincendio;
all'interrogante sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei gestori dei rifugi trentini, che evidenziano l'impossibilità di adempiere alle disposizioni entro tale termine, sia per le evidenti difficoltà tecnico-strutturali di applicazione della normativa, sia per la tempistica eccessivamente breve che mal si concilia con l'*iter* burocratico al quale tali strutture devono sottostare: si pensi, ad esempio, al caso di modifiche strutturali alla facciata ed alle relative autorizzazioni paesaggistiche ed urbanistiche;
risulta, quindi, necessario adottare una semplificazione della normativa, in particolare per le strutture con capacità fino a 50 posti letto, prevedendo per le strutture esistenti e in ogni caso di non recente costruzione, una modifica della regola tecnica che dovrebbe considerare maggiormente le reali possibilità di intervento su immobili aventi caratteristiche distributive interne, difficilmente alterabili e, in generale, con peculiarità costruttive e impiantistiche tipiche delle strutture di alta quota;
si evidenziano, in particolare, le difficoltà per i rifugi nel reperire le risorse idriche o di allacciamento alla rete elettrica, i limitati collegamenti stradali e/o con altri mezzi (se presenti) con le aree a valle, le reali possibilità di intervento in base all'andamento climatico stagionale. Non da ultimo, si sottolineano le difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per attuare gli interventi, in questo momento di crisi per le aziende di tutti i settori,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga utile considerare una proroga del termine attualmente in vigore e, soprattutto, se ritenga opportuno modificare ulteriormente la regola tecnica, tenendo effettivamente conto delle peculiarità costruttive e gestionali di strutture situate anche a 3.000 metri di quota.
(4-01756)

DIVINA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro", così recita il primo articolo della Costituzione;
il lavoro viene individuato come valore fondante ogni attività sociale della Repubblica;
non pare però che negli atti conseguenti il lavoro riceva il giusto riconoscimento;
oggi si è costretti a lavorare sempre più a lungo, sia per le normative che regolano la previdenza, che per la necessità di disporre di quel minimo di risorse necessarie per una vita decorosa;
accade anche che alcune persone, dopo aver conseguito una regolare pensione, abbiano necessità e/o voglia di esercitare un qualche lavoro autonomo *ex lege* n. 449 del 1997 (art. 59, comma 5);
è previsto per questi soggetti (già titolari di pensioni ed ultra 65enni) una riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi;

risulterebbe che l'INPS non applichi a tutti i lavoratori autonomi in pensione la normativa citata, ma anzi, con circolare della Direzione delle entrate, escluda dal beneficio tutti quelli appartenenti alle gestioni Ipost, Inpdap ed ex Enpals;
non si capisce sulla base di quali argomentazioni vengano discriminati i lavoratori in funzione dell'ente previdenziale di appartenenza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione;
se ritenga corretto il comportamento dell'INPS in merito all'applicabilità del beneficio di cui in premessa;
se non ritenga *contra legem* la circolare INPS che nega a tali soggetti i benefici di legge pensati per non penalizzare persone volenterose che, ancorché finita la propria vita lavorativa, per necessità o per desiderio, mettano al centro dei propri impegni il "lavoro", valore fondante della nostra Repubblica.
(4-01757)
ALBERTI CASELLATI, CALIENDO, LIUZZI, MARIN, MUSSOLINI, PALMA - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
a cura della prima firmataria della presente interrogazione ed altri, in data 6 dicembre 2012 e 19 giugno 2013 sono stati presentati gli atti di sindacato ispettivo 4-08835 e 4-00374 al fine di portare all'attenzione la preoccupante diffusione, anche a livello europeo, del fenomeno delle derive settarie religiose;
il fenomeno in oggetto sarebbe causa di violazioni ai diritti dell'uomo, in particolare nel campo della salute, dell'educazione e del rispetto della vita privata e familiare;
nel merito, il dettato costituzionale italiano così sancisce: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge" a condizione che "non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" (art. 8)"; e inoltre "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume" (art. 19);
nella fattispecie, le pratiche si presentano con numerose sfaccettature e una molteplicità di celebrazioni che vanno dalla magia alla stregoneria, dallo spiritismo al cannibalismo e vampirismo, manifestazioni apparentemente folkloristiche che però, non di rado, sono sfociate nella commissione di gravissimi crimini, quali omicidi, stragi o violenze sessuali;
le organizzazioni all'origine delle derive settarie spesso agiscono sotto la libertà di religione e mettono in pericolo le libertà fondamentali dei cittadini costituendo, quindi, anche una minaccia alla democrazia;
il Consiglio d'Europa, già con la raccomandazione n. 1412 (1999), intese sollecitare gli Stati membri a un'efficace azione di vigilanza e di informazione preventiva sui gruppi a carattere religioso, esoterico o spirituale, invitando a concretizzare i necessari interventi mediante appositi programmi d'educazione in ambito scolastico, nonché attraverso l'istituzione di centri nazionali e regionali d'informazione e di Ong di aiuto per le vittime e per le loro famiglie, anche attraverso la creazione di un osservatorio europeo finalizzato a facilitare lo scambio tra i centri nazionali;
in seno alla Conferenza delle Oing presso il Consiglio d'Europa del 5 ottobre 2012, i rappresentanti della Commissione dei Diritti dell'uomo hanno parimenti espresso rammarico e preoccupazione per il fatto che gli Stati membri del Consiglio d'Europa non risultino aver assunto misure all'altezza della sfida rappresentata da quei culti abusanti che attentano ai diritti dell'uomo e ai principi fondamentali di tutte le società democratiche;
con decreto n. 225 UAG/2006-64767-U del 2 novembre 2006, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha istituito la squadra anti sette (SAS) con le seguenti motivazioni: "l'esponenziale diffusione del fenomeno selle sette esoteriche, di "aggregazioni" religiose o pseudo tali, di gruppi dediti a pratiche di magia, di occultismo e satanismo, ha assunto in tutto il paese, dimensioni e connotazioni da richiamare l'attenzione anche sotto il profilo della sicurezza" rilevando,

pertanto, che "ai fini di polizia interessa verificare, osservando l'operato di singoli gruppi, la rilevanza penale e la conseguente perseguibilità di particolari pratiche";
come già segnalato, a tutt'oggi, solo le associazioni di volontariato e alcuni centri di ricerca svolgono, pur nella limitatezza delle risorse, una preziosa e continuativa opera informativa sul fenomeno e di supporto alle vittime e alle famiglie;
in tal senso, esse realizzano un'azione di integrazione nonché, spesso, di vera e propria supplenza dell'azione pubblica, in maniera del tutto gratuita e avvalendosi della consulenza e collaborazione di esperti del settore della salute mentale, delle criminologia e della giurisprudenza;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
è da tempo in corso, in particolare sulla rete *web*, una pressante e reiterata campagna dai toni marcatamente diffamatori attraverso cui alcuni soggetti, oltre a minimizzare il suddetto fenomeno sociale, screditano sistematicamente con argomentazioni tendenziose e palesemente mendaci i rappresentanti del mondo del volontariato, delle forze dell'ordine e delle istituzioni impegnati in questo specifico e delicato settore, nonché le stesse vittime di realtà controverse e/o abusanti;
nello specifico, sono stati registrati indegni attacchi a danno di persone e alcune associazioni *onlus* tra cui CeSAP (Centro studi sugli abusi psicologici) e FAVIS (Associazione familiari delle vittime delle sette) che in termini di informazione preventiva nonché di accoglienza, supporto e tutela delle vittime di gruppi controversi e/o abusanti realizzano un'effettiva supplenza all'azione pubblica;
tali attacchi denigratori appaiono finalizzati, tra l'altro, a ostacolare eventuali proposte di legge sul condizionamento psicologico e manipolazione mentale nei soggetti deboli;
a parere degli interroganti, vista la preoccupante ascesa di tali manifestazioni, è necessaria la dovuta attenzione ma, soprattutto, sono necessarie sollecitazioni per l'attuazione di campagne informative e concrete politiche preventive a tutela della popolazione;
i rappresentanti, consulenti e volontari di alcune associazioni *onlus*, in alcuni contributi pubblicati in rete sono stati così insolentemente definiti "setta degli antisette, la vera setta", come si può leggere nella stessa interrogazione 4-00374 «cioè movimenti antisette estremisti dai quali gli onesti cittadini dovrebbero prendere le distanze, fanatici oltranzisti (...), promotori di una sorta di *lobby* finalizzata a manipolare gli organi mediatici, i politici, la magistratura e l'opinione pubblica diffondendo falsa informazione, veri e propri strateghi e terroristi dediti a seminare intolleranza religiosa e procurare allarme, fomentatori di una campagna d'istigazione all'odio per il diverso»;
in occasione della riunione OSCE sull'attuazione degli impegni della dimensione umana, tenutasi a Varsavia dal 23 settembre al 4 ottobre 2013, nell'ambito del *side event* organizzato da Soteria international e dal tema "Institutional discrimination of religious and spiritual minorities in Italy and Romania", sono stati ammessi documenti da parte di alcuni soggetti artefici e/o partecipanti alla campagna detrattoria. In particolare, sono state presentate dichiarazioni atte a sostenere l'esistenza nel nostro Paese di pericolosi scenari di intolleranza verso le minoranze religiose e spirituali organizzate, per l'inclusione delle stesse sul territorio, anche in relazione all'operato della squadra anti sette, la quale sarebbe stata istituita in seguito ad allarme creato *ad hoc* e privo di fondamento alcuno;
alla conferenza, gli stessi soggetti non hanno mancato di squalificare nei loro interventi anche la Federazione europea dei centri di ricerca e informazione sul settarismo (FECRIS), organizzazione dotata di statuto partecipativo al Consiglio d'Europa, statuto consultivo presso le Nazioni Unite e rappresentata presso l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, cui aderiscono le citate associazioni italiane CeSAP e FAVIS;
la dottoressa Danièle Muller-Tulli, vicepresidente FECRIS, nel suo *statement* finale, riferendo alle dichiarazioni dei soggetti a cui si fa riferimento, affermava testualmente: "è evidente che la FECRIS, denunciando gli abusi portati alla libertà e ai diritti fondamentali delle vittime, rappresenti un pericolo per i movimenti a funzionamento totalitario. Di conseguenza è oggetto di attacchi ripetuti quanto fuorvianti da parte dei suoi detrattori che intervengono qui con una unanimità che tradisce il loro obiettivo";
osservato che:

a quanto risulta, non vi sono stati atti di discriminazione su base religiosa o limitazioni e violazioni della libertà religiosa, né sorta di pericoli per l'inclusione delle minoranze sul territorio nazionale a opera di cosiddetti movimenti antisette e lo scenario presentato nelle dichiarazioni presso l'OSCE non trova, di fatto, alcun concreto riscontro nella realtà del nostro Paese;

al riguardo, il rapporto sulla libertà religiosa nel mondo stilato su iniziativa del segretariato italiano di ACS (Aiuto alla chiesa che soffre) e che concerne situazioni di intolleranza, violazione e mancato rispetto del diritto della libertà religiosa di tutte le confessioni, in merito alla situazione italiana rileva che il quadro rimane positivo, pur evidenziando, in linea con quanto accade in altri Paesi dell'Europa occidentale, fatti e situazioni che rivelano intolleranza verso il credo cattolico (esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici, atti di vandalismo e profanazione, forme di critica palesemente offensive nei *mass media*);

a conferma di ciò, anche l'ultimo rapporto americano sulla libertà religiosa, per quanto concerne la situazione italiana, ha registrato unicamente episodi occasionali di abusi o discriminazioni basati sull'affiliazione, la fede o la pratica religiosa, non certo addebitabili all'attività delle associazioni "antisette" o della squadra anti sette;

tenuto conto, infine, che:

le menzionate associazioni di volontariato non sono oggetto sulla rete telematica di attacchi né di critiche o rimostranze da parte di minoranze religiose e /o spirituali ma operano in un'ottica di naturale dialogo e fattiva cooperazione, anche con le forze dell'ordine e con le istituzioni;

nella fattispecie, il signor Maurizio Alessandrini, presidente della FAVIS e del "Forum delle Associazioni italiane di ricerca, informazione e contrasto dei movimenti settari e dei culti abusanti", cui partecipano le realtà associative italiane federate FECRIS, con suo comunicato ufficiale, e pubblicato su "Agenzia radicale", afferma quanto segue: " [Le associazioni] non svolgono, né hanno mai svolto, alcuna azione di coordinamento della Squadra Anti Sette né hanno mai rivestito il ruolo di consulenti e/o informatori e/o referenti privilegiati della stessa, non gestiscono per conto o in collaborazione con la SAS alcun dossier concernente il fenomeno settario, né ricevono da tale organismo finanziamento alcuno. Non diversamente da quanto avviene nel mondo dell'odierno volontariato, le menzionate associazioni, oltre a rispondere alle esigenze di tutela e partecipazione dei soci, nonché della cosiddetta popolazione-bersaglio che esse rappresentano per una specifica condizione, svolgono un ruolo di rilievo, in termini di prevenzione e sensibilizzazione a specifiche tematiche, a tutela di tutta la popolazione in generale e per tali motivi non possono che essere reticolari, ossia connesse con altre realtà, anche istituzionali, con le quali cooperano attivamente";

in un recente simposio organizzato dalla francese Missione interministeriale di lotta e vigilanza alle derive settarie, il Ministro dell'interno francese, Manuel Valls, ha evidenziato come l'azione di contrasto alle derive settarie costituisca una lotta essenziale poiché le sette abusanti rappresentano la negazione stessa dell'individuo. Al riguardo, si reputa doveroso rammentare che tra gli "individui negati" inseriti in contesti settari, vi sono anche e soprattutto i bambini: ben 240.000 i minori nel nostro paese, che secondo il Report realizzato nel 2010 dal gruppo di lavoro presieduto dall'allora presidente della Commissione bullismo del Ministero dell'Istruzione, dottor Luca Bernardo, sarebbero entrati solo in quell'anno in contatto con le "sette". Bambini sovente maltrattati e abusati, non a caso definiti nel 9° rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, redatto da "Telefono azzurro", come "dimenticati, ignorati e perfino negati",

si chiede di sapere:

se e quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare in relazione alle direttive espresse nella raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1999 e alla luce delle più recenti valutazioni e considerazioni espresse in ambito europeo;

se siano stati o meno realizzati progetti educativi in ambito scolastico volti all'auspicata educazione in materia, nonché a tutela dei soggetti più vulnerabili come adolescenti e minori;

se non ritengano opportuno valutare l'istituzione nel nostro Paese di un'apposita struttura simile alla francese "Missione interministeriale di vigilanza e di lotta contro le derive settarie";

se siano o meno a conoscenza dell'insistente e pressante campagna di discredito di cui sono a tutt'oggi bersaglio le menzionate associazioni *onlus* e la stessa SAS e come, eventualmente, intendano procedere nell'interesse delle stesse ex vittime dei culti e delle loro famiglie che si rivolgono fiduciose alle associazioni di aiuto e agli organismi di polizia.

(4-01758)

CASALETTO, DONNO, GAETTI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

recentemente, a seguito di un provvedimento disposto dalla magistratura, il direttore dell'organismo di tutela del consorzio del parmigiano reggiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato per aver sottratto alcuni documenti dagli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ("Il Sole-24 ore", 17 gennaio 2014);

tale vicenda rischia di gettare discredito sullo stesso consorzio e di alimentare le critiche della stampa internazionale anche in merito all'autenticità e trasparenza di un famoso prodotto alimentare del *made in Italy*;

considerato che:

il parmigiano reggiano è il prodotto alimentare italiano più falsificato;

a giudizio degli interroganti lo stesso consorzio di tutela dovrebbe difenderne la tipicità in tutto il mondo ed appare inopportuna la scelta relativa alla costruzione di un mega-magazzino di formaggi, quale tentativo di creare una centrale di stagionatura di formaggi similgrana (prodotti di imitazione) proprio nel regno del parmigiano reggiano (si veda "Il punto Coldiretti" del 18 febbraio 2014);

nell'ultimo anno le importazioni di similgrana dall'Ungheria hanno raggiunto ben 2,7 milioni di chilogrammi, pari al 10 per cento del totale delle importazioni, e proprio in Ungheria opera la Magyar, industria casearia, di proprietà di una società italiana a sua volta partecipata da Itaca società cooperativa il cui presidente è stato fino all'inizio del 2013 presidente del consorzio del parmigiano;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti, sarebbe opportuno fare luce su quanto sta succedendo all'interno del consorzio con la complicità delle cooperative e sui presunti legami con i produttori di formaggi similgrana che farebbero concorrenza sleale pur risultando presenti nel consorzio stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative urgenti affinché sia fatta chiarezza in merito ai rapporti del consorzio di tutela con i produttori di formaggi di imitazione del parmigiano reggiano;

se non consideri di dover attivare un'azione positiva e determinata a tutela del buon nome del prodotto e delle centinaia di imprenditori che con il loro lavoro assicurano la qualità, nel nostro Paese e nel mondo, del vero parmigiano reggiano e della sua tipicità.

(4-01759)

CASALETTO, CAMPANELLA, DONNO, FATTORI, GAETTI, MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, SERRA, SIMEONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da notizie di stampa ("l'Espresso" del 14 gennaio 2014) si apprende che l'ultima rilevazione effettuata dalla Commissione europea vede l'Italia in testa alla classifica per inadempienze con 104 procedure di infrazione aperte: 80 per violazione del diritto dell'Unione, 24 per il mancato recepimento di direttive nell'ordinamento;

il principale motivo delle inadempienze sarebbe rappresentato dalle questioni ambientali, dove figurerebbero diverse imputazioni, che l'Unione europea contesta dal 1992, tra le quali il mancato recepimento della direttiva europea per promuovere l'uso delle energie rinnovabili, la gestione dei rifiuti, la mancanza di una rete integrata per il trattamento dei rifiuti, la non conformità della discarica di Malagrotta, l'inadeguato sistema di controllo delle reti usate per la pesca in alto mare. La Commissione europea chiede anche regole nuove per scoraggiare l'uso dei sacchetti in plastica;

ulteriori trasgressioni riguardano l'accoglienza dei richiedenti asilo, le accise sul tabacco e anche la

pallanuoto, che limita la presenza di giocatori stranieri indipendentemente se comunitari o meno;
le sanzioni sarebbero ragguardevoli. Per l'Italia la somma forfettaria minima risulterebbe fissata in 8.863.000 euro, più una penalità di mora che in caso di condanna definitiva oscillerebbe da 10.700 a 642.048 euro al giorno a seconda della gravità della violazione;
per l'assenza di controlli sulle discariche abusive Bruxelles avrebbe già notificato il ricorso contro l'Italia, chiedendo una condanna di 61 milioni di euro più una penalità giornaliera da 257.000 euro, ovvero oltre 90 milioni potenziali all'anno. L'infrazione sarebbe stata aperta nel 2003, ma non si sarebbe ancora provveduto a mettere in sicurezza i 218 siti maggiormente pericolosi;
la UE contesterebbe all'Italia dal 2007 la mancanza di una rete integrata per il trattamento della spazzatura, e condannati in primo grado, non avendo provveduto a sanare la situazione, l'Italia sarebbe stata deferita davanti ai giudici del Lussemburgo. La Commissione avrebbe chiesto una condanna esemplare: 34 milioni più ulteriori 94 milioni all'anno per gli eventuali ritardi;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti mentre proseguono e si accumulano le pratiche di messa in mora, di pareri motivati e di controrepliche, tutto quanto sopra evidenzierebbe disattenzioni, inefficienze e trascuratezze da parte della classe politica italiana,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda promuovere iniziative normative volte all'applicazione delle disposizioni europee al fine di evitare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea;
se non consideri che le molteplici procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese, e che vedono l'Italia in testa alla classifica delle inadempienze, danneggino l'economia e indeboliscano la fiducia dei cittadini italiani nei confronti delle istituzioni stesse.
(4-01760)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
4ª Commissione permanente(Difesa):
3-00758, del senatore Di Biagio, sull'effettiva equiparazione tra le vittime del dovere e quelle del terrorismo e criminalità organizzata;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00757, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla portineria dell'Accademia delle belle arti di Bologna;
3-00759, della senatrice Montevecchi ed altri, sul servizio di ripetizioni private a pagamento per studenti con debiti formativi presso alcuni istituti.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00752, del senatore Di Biagio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 197ª seduta pubblica del 24 febbraio 2014, a pagina 168, prima del titolo «Interrogazioni», aggiungere il seguente annuncio:

«Mozioni

ZANDA, SACCONI, ZELLER, ROMANO, SUSTA, NENCINI. - Il Senato,
udite le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri, le approva e passa all'ordine del giorno.

(1-00219)».

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.